76834

NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI
TOMO VIII

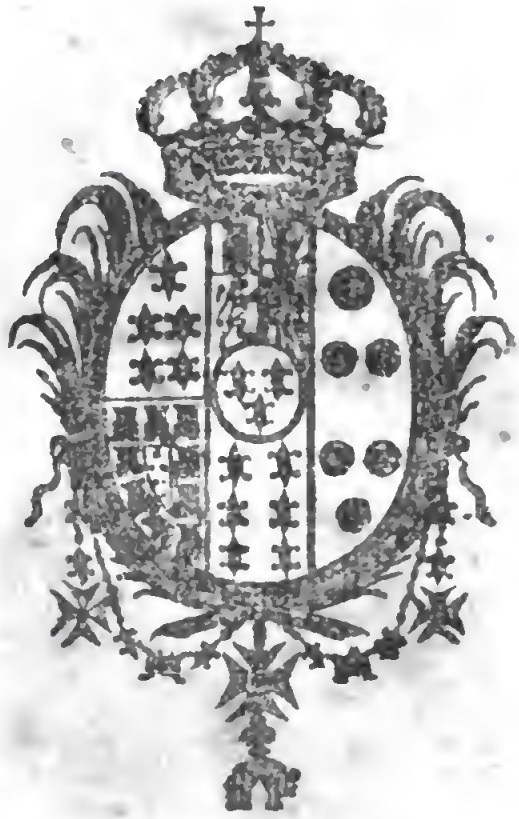

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

NAPOLI MDCCCIV
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

INDICE

DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO OTTAVO TOMO.

N

TIT. CLXXVI. *De Nautis, et Portubus.* pag. 1
CLXXVII. *Ne Beneficia Ecclesiastica Exteris conferantur.* 76
CLXXVIII. *Ne conclametur ad seditiones excitandas.* 84
CLXXIX. *De Negantibus mutuum, depositum, vel commodatum.* 85
CLXXX. *Ne quid in loco publico fiat.* 87
CLXXXI. *Ne quid in stagno publico fiat.* 97
CLXXXII. *Ne quid in via Regia Appula fiat.* 98
CLXXXIII. *De Notariis, et eorum salario, et de Officio Judicum ad Contractus.* 101
CLXXXIV. *De Notario Regiae Curiae.* 124
CLXXXV. *De Nummulariis.* 129
CLXXXVI. *De Nundinis, seu feriis, et de jurisdictione Magistri Jurati tempore nundinarum.* 137

O

CLXXXVII. *De Offendentibus innoxium pro noxio.* 145
CLXXXVIII. *De Officialibus, et his quae eis prohibeantur.* 146
CLXXXIX. *De Officialibus Regiarum Triremium.* 203
CXC. *De Officiis ad Regiae Majestatis ejusque Viceregis collationem spectantibus.* 204
CXCI. *De Officio Admiratus, et Consulatus, et his quae suo Magistratui incumbunt.* 233

Digitized by Google

TIT. CXCII. *De Officio Audientiae generalis belli, et Regiae Domus.* 242
CXCIII. *De Officio Bajuli.* 261
CXCIV. *De Officio Consulatus maris, et terrae, et bis quae suo Magistratui incumbunt.* 275
CXCV. *De Officio Decurionum Urbis, sive Senatus Annonae.* 289

Digitized by Google

PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI

DE NAVTIS, ET PORTVBVS

TIT. CLXXVI

PRAMMATICA PRIMA.

Ne' tempi Aragonesi furono emanate *Instructiones rei nauticae*, le quali sarebbero andate assai ben collocate in questo titolo; ma ad onta d' ogni diligenza fatta finora non è riuscito di rinvenirle; operasi però portandosi oltre le suddette ricerche nel grande archivio della Regia Camera, volerle rinvenire, e pubblicarle altrove.

Cymbarum remi absque custode nocturno tempore non remaneant in cymbis. Concor. prag. 2.

ESsendosi veduto per esperienza, che la comodità, che hanno gli Schiavi, i Turchi, e Mori, che sono in questa Fedelissima Città, e suo distretto delle barche, che si lasciano tanto di giorno, come di notte, per le marine d' essa Città, e degli uomini pescatori, e Marinari, che loro danno ajuto, e favore, che spesso sia succeduto, ed ogni dì succeda, che se ne sono fuggiti molti insieme, con gran danno de' Padroni, e poi, poichè sono pratici di queste marine, ci vengono con galeotte, depredando, e facendo danno; E parendoci cosa molto disconvenevole, e degna di rimedio, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale: Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di essa, non sia uomo marinaro, nè pescatore, o qualsivoglia altra persona, di qualunque stato, grado, o condizione si sia, che debba dare ajuto, favore, o comodità di barche, o altra qualsivoglia a Schiavo, Turco, o Moro, che volesse fuggire da questa Fedelissima Città, e suo distretto, o da altro luogo del presente Regno, sotto pena di morte naturale. Ordiniamo, Poena mortis. e comandiamo di più, mossi per ovviare alla fuga degli Schiavi predetti, acciocchè si levi l' occasione di fuggire per mare, che i padroni delle barche, e feluche debbano la notte levare dalle loro barche i remi, e tutti gli ordigni appartenenti all' uso di dette barche, per poter navigare; ovvero lasciare persona alla guardia di dette barche, sotto pena la prima volta di perder la barca, la seconda di perder la barca, ed altra pena corporale a nostro arbitrio riserbata, secondo la qualità della persona, e del caso. Per tanto ordiniamo, e comandiamo, che si debba osservare, sotto le sopraddette pene, senza remissione alcuna. Ed acciocchè sia noto a tutti, ordiniamo per la presente, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, acciocchè ogni uno ne abbia

Die 4 Aug. 1580. D. Juan de Zunica.

bia notizia. *Datum Neap. die 4. Augusti 1580. D. Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Salazar. Reg. Baſtida de Munaton. Secretar. In Bannor. 1. fol. 54.*

PRAMMATICA II.

Cymbas, vel alterius navigii naucleri curent, ut noctis tempore remi non remaneant absque custodia.

RItrovandosi tanto in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, quanto per tutto il Regno, molto numero di Turchi, e Mori, ogni dì intendiamo, che per gli ajuti, indirizzi, e favori, che loro si danno, e per le barche, ed altri vascelli, che di notte si lasciano soli da' padroni, e marinari, e pescatori nelle spiagge di marine, se ne fuggono colle barche, e vascelli predetti, e se ne vanno nelle loro Patrie, dal che se ne causa, che non solo i padroni di detti Turchi, e Mori li vengono a perdere, ma ancora per fuggire in alcuni tempi per gli avvisi, che potrebbero dare a' nemici della nostra Santa Fede Cattolica, ne potrebbero nascere alcuni inconvenienti in disservizio di S. M., e della quiete pubblica: E volendo ovviare alle cose predette, per togliere ogni occasione a' predetti Mori, e Turchi, che non possano fuggire, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale: Proibiamo, che non sia persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che debba dare consiglio, ajuto, e favore, indirizzo, nè comodità alcuna a' detti Mori, e Turchi, nè a ciascuno d'essi, per fuggirsene, sotto pena a qualunque contravverrà di morte naturale. Ed ordiniamo, e comandiamo, che niuno padrone di barca, nè di altro vascello, marinaro, o pescatore debba lasciare la barca, o altro vascello, che tiene, o terrà a carico, di notte al lido del mare, con ammanimenti di poter navigare, ma al tempo di notte debbano tirare in terra la barca, o altro vascello, e levarne i remi, ed altri ricapiti da poter navigare, e tirarle dentro le case, talmente che quando alcuno si volesse servire di notte di dette barche, o altri vascelli, non possa servirsene. *Verum* lasciandoli co' detti remi, ed altri ammaniamenti da poter navigare: che vi stia sopra guardiano tale, che non gli possa esser fatta violenza in levargli le barche, o altri vascelli, che tenessero tanto in Chiaja, quanto in altro luogo del mare di questa predetta Città di Napoli, ed in ogni altra parte di questo predetto Regno, sotto pena a' padroni di dette barche, o altri vascelli, marinari, o pescatori a carico de' quali stessero, di tre anni di galea, nelle quali sopraddette pene incorrerà ciascuno, che contravverrà. Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali di Tribunali, tanto Regj, come di Baroni, presenti, e futuri, che ognuno nella sua giurisdizione debba tener pensiero dell' osservanza della presente Prammatica, e d' eseguire le pene predette contra de' contravvegnenti. *Datum Neapoli die* 10. *Decembris* 1580. *D. Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Baſtida de Munaton. In lib. 1. fol. 60. die 26. ejuſdem Neap. fuit pubblicatum.*

Poena mortis.

Poena triremis per triennium.

Die 10. Dec. 1580. D. Juan de Zunica.

Ban-

Bannum Magnae Curiae Vicariae.

sive

PRAMMATICA III.

Circum castrum Megaris, et usque ad Turrim Divae Mariae de Monte Carmelo, faces, taedae, prunae, laternae supra gumbas non deferantur.

PEr quanto d'ordine, e mandato dell'Eccellenza Sua di nuovo si fa bandire, notificare, e mandare: Che dalla data del presente in avanti, non sia persona alcuna, di qualsivoglia grado, e condizione, tanto della Città, come Forestière, che ardisca andare per tutto il circuito del Regio Castello dell'Uovo, sue appartenenze, e distretto, tanto dalla banda di Chiaja, come dalla Città, e dalla punta de' Molini del detto Castello sino al Torrione del Carmine, dove si comprende tutto il porto, e circuito della Città, con niuna sorta di fuoco acceso in foconi, bracieri, lanterne, e fanali, nè in altro modo qualunque si sia, nè di giorno, nè di notte, sotto pena di perdere le barche, con ogni istrumento di pescare, e navigare, che sarà trovato sopra quelle, da applicarsi a quell'Officiale, che li troverà *in flagranti*, ed altre pene, *etiam* corporali riserbate ad arbitrio di S.E., ed ognuno si guardi contravvenire. *Dat. Neap. die* 14. *Novembris* 1591. *D. Francisco de Mendoza. Octavianus Caetar.*

Pocha amiss. cymbarum, et alia ad arbitr.

Die 14. Nov. 1591. D. Francisco de Mendoza.

Decretum R. C. S. in Collat. Consil.,

sive

PRAMMATICA IV.

FActa relatione in Reg. Collaterali Consilio coram Excellentissimo Domino Prorege sub die 29. Septemb. 1649. per Regiam Cameram Summariae, referente Domino Milite U. J. D. Joanne Baptista Confalone Regiae Camerae Summariae Praesidente, et Commissario, fuit per ipsam Regiam Cameram, accedente voto Supremi Collateralis Consilii, provisum, et decretum, *Quod Portus Sancti Spiritus in territorio Civitatis Bitonti, et Portus Sancti Viti in territorio Civitatis Polignani Provinciae Terrae Barii, tollantur, et claudantur.* Et sub die 10. Junii 1650. facta iterum relatione in Collaterali Consilio loco reclamationis ad instantiam dictae Civitatis Bitonti, per ipsam Regiam Cameram, referente eodem Domino Praesidente Commissario, accedente voto Collateralis Consilii, fuit provisum, et decretum, *Quod exequuto dicto decreto, Regia Camera de justitia provideat circa praetensa per dictam Civitatem Bitonti*; Et sub die 18. Novembris 1650. facta relatione in Regio Collaterali Consilio, per eandem Regiam Cameram, referente dicto Domino Commissario super eadem instantia, circa omnes alios Portus sitos in locis dishabitatis, fuit per eandem Regiam Cameram, accedente voto Collateralis Consilii, provisum, et decretum, *Quod infrascripti alii Portus Provinciae Terrae Hydrunti, siti in locis dishabitatis, tollantur, et claudantur, videlicet Portus Turris Pali situs in territorio Salvae, Portus Turris Leucae in territorio Civitatis Hydrunti, Portus Causito in territorio Civitatis Brundusii, Portus Turris Veteris in territorio Terrae Tricasi, Portus Villanovae in territorio Ostbuni; Respectu vero Portus Caesareae fuit ordinatum, quod supersedeatur in provisione facienda, et quod prima die moneatur Illustris Dux Nardò ad dicendum quicquid voluerit circa dictam instantiam Regii Fisci respectu clausurae dicti Portus; In Provincia Capitanatae*

Portus hic expressi tolluntur, et claudantur. Vide pag. 5.

Portus S. Menaii fuit provisum, et decretum, quod similiter claudatur, et tollatur, solutis prius ducatis decem mille Marchioni Vici Montis S. Angeli per ipsum solutis Regiae Curiae pro concessione dicti Portus vigore suarum cautelarum, et Privilegii in actis existentium. Et demum sub die 13. praesentis mensis Januarii 1651. praeviis monitionibus factis dicto Illustri Duci, visisque scripturis per ipsum proditis, auditis tam in Regia Camera, quam in dicto Collaterali Consilio pluries ejus Advocatis, referente dicto Domino Commissario, fuit per ipsam Regiam Cameram, accedente voto praedicti Regii Collateralis Consilii, provisum, et decretum, *Quod dictus Portus Caesareae claudatur, oppositis non obstantibus pro parte dicti Illustris Ducis, et quod expediantur provisiones pro clausura dictorum Portuum, juxta Instructiones transmittendas per Suam Excellentiam ad Regiam Cameram. Hoc suum, etc. Vid. Fiscus Confalonus. Prosperus Quaranta pro Magist. Actor. Cons. Antonius Bolinus Secretarius. Franciscus de Luca Scriba.*

Die 29. Sept. 1649. Die 10. Junii 1650. Die 18. Nov. 1650. Et die 13. Jan. 1651. Reg. Cam. in Coll. Consil.

PRAMMATICA V.

Ut in prag. 4. sup. eod.

AVendoci dimostrato l'esperienza, quanto sia disservizio di Sua Maestà, e danno del Pubblico, e dell'abbondanza di questo Regno, il tenersi aperti, e permettere contrattazione ne' Porti, e Caricatoi di esso, che non istanno nelle Città, e Luoghi abitati; E volendo provvedere, come si conviene, ed evitare gl'inconvenienti, e danni, che ne risultano, avendo inteso nel Regio Collateral Consiglio la relazione fattaci dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria, intese le parti, e fatta matura considerazione, come si conviene in negozio tanto importante, col presente Bando, *omni tempore valituro*, col parere di detto Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente: Ordiniamo, e comandiamo, che in tutt'i Porti, che stanno in campagna, e che per decreto di detto Regio Collateral Consiglio, e della Regia Camera sono stati ordinati chiudersi, da oggi in avanti non vi possa essere commercio, nè contrattazione alcuna; e che perciò in essi non potranno approdare niuna sorta di Vascelli maggiori, o minori, nè barche per discaricare qualsivoglia sorta di mercanzie, e robe, che venissero così da fuori, come da dentro il Regno, nè vi possano venire, nè stare in essi, nè anche voti, e scarichi, sotto pena di perdere i vascelli, e le mercanzie, delle quali fossero carichi.

Quamplurimae ordinationes fuerunt ad tollendas fraudes, ac contrabanna in locis maritimis.

E così parimente: Proibiamo, che niuna sorta di Vascelli possa accostarsi per due miglia vicino a' detti Porti, nè fermarsi nelle ancore, e ritrovandosi tra la detta distanza voltati a' detti Porti, s'intendano essere incorsi nella pena suddetta di perdere i Vascelli, e le mercanzie, e i Piloti, e Marinari incorrano nelle pene corporali ad arbitrio nostro.

Ordinando perciò a' Maestri Portulani delle Provincie di Bari, ed Otranto, che debbano rivocare tutt' i Portulanoti destinati per loro in detti Porti, e Caricatoi, ed a' Doganieri Regj, che rivochino i Credenzieri, ed altri Officiali, che fossero destinati in essi, e che non facciano dispaccio niuno, così d'immissione, come di estrazione da niuno di detti Porti, e luoghi, sotto pena di ducati mille la prima volta, e la seconda di perdere l'officio, e i Padroni incorrano nella pena delle mercan-

enzie, e robe, che avessero immesse, o estratte.

Proibendo espressamente a tutti, e quali si vogliano Tribunali, di poter dare licenza, sotto qualsivoglia pretesto, a niuno Vascello, che accosti a niuno di detti Porti; e dandole, sieno nulle, ed invalide, e s' intendano perduti i Vascelli, le mercanzie, e robe, ed incorrano nelle pene, come di sopra.

E perchè venga a notizia di tutti; abbiamo fatto il presente Bando, ed ordinato pubblicarsi, ed affigersi ne' luoghi soliti, e consueti, tanto in questa Fedelissima Città di Napoli, quanto in ogni altra parte del presente Regno. *Datum Neapoli die 23. Februarii 1651.* Die 23. Febr. 1651. El Conde, y de Villamediana. *El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vid. Garcia Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. Januarius de Amico Reg. Scriba a mandatis. In Bannor. 1. fol. 105.*

PRAMMATICA VI.

CAROLO Imp. et Rege. Hoc Edicto cavetur, ne in Regni portubus naues, peregrini, merces in commercium admittantur, ei si prius per officiales Deputationis prosanitate tuenda quaesitum fuerit, ne quid morbi alant. Idem dicitur Regnicolis, qui in naves exteras ascendent.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che in molti Porti, e Marine del presente Regno non esattamente si osservano le Ordinazioni, Istruzioni, e provvedimenti stabiliti da' nostri Predecessori su l' importante materia della ricognizione dell' imbarcazioni, che approdano in quei, tanto da Levante, quanto da Ponente, per concedere, o negare la pratica, con riguardo alla pubblica salute, per evitare il Commercio con persone infette, o sospette di mal contagioso, ch' è punto principalissimo nella cura del buon governo, per conservare la pubblica sanità, che per la Divina Misericordia si gode.

E benchè dall' Illustre Conte de Lemos nostro Predecessore nell' anno 1615. si fosse pubblicata Prammatica per regolare questa materia, con pene rigorosissime a' contravvegnenti; tuttavia avendo quella dato solamente provvidenza per li Porti di questa Fedelissima Città, Nisita, Baja, Pozzuoli, Ischia, Procida, e Castellammare di Stabia; ed essendosi stimato indispensabile, che la legge avesse dovuto essere universale, per esser le cause, ed i motivi i medesimi in tutte le Marine, e Porti del presente Regno, dove non si usa tanta vigilanza, come pratica la Deputazione di questa Fedelissima Città, e secondo richiede il riguardo necessario del bene comune; si stimò opportuno, e necessario con altra Prammatica pubblicata sotto i 31. Luglio dell' anno 1705. estendere dette provvidenze anche per tutte le Marine, e Luoghi del presente Regno. Ed avendoci presentemente i Magnifici Deputati di questa Fedelissima Città con relazione de' medesimi diretta all' Ill. Duca di S. Gio: del Cilento Soprantendente della general salute rappresentato, che in mare si sia ardito salire molte Imbarcazioni, e praticare colle medesime, non ostante che portassero robe soggette ad infezione; e volendo provvedere, com' è dovere, a tale inconveniente, abbiamo stimato però col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, rinnovando le dette enunciate Prammatiche, fare la presente *omni tempore valitura*, colla quale espressamente ordiniamo, e comandiamo, che senza prégiudizio delle pene forse incorse per lo passato, da oggi in avanti, quando perverranno imbarcazioni tanto di Regno, quanto di fuori di qualsisia nazione, o Paese, così per lo Porto di questa Fedelissima Città, come per tutti gli altri

Poena mortis sanatur.

Por-

Porti, Spiagge, e Marine del presente Regno, nessuna persona di qualsivoglia grado, qualità, o condizione si sia, ardisca salire sopra quelle, sotto qualsisia colore, o pretesto, se prima non le sarà data la libera pratica dalla Deputazione a chi spetta, con le dovute circostanze nella forma solita, sotto pena di morte naturale.

E nella medesima pena debba incorrere qualsivoglia Padrone, Marinaro, o Passeggiero, che venisse sopra le menzionate imbarcazioni calando a terra, prima che gli sia concedute dalla persona, a chi spetta, la libera pratica.

E dichiariamo incorso nella medesima pena di morte naturale chiunque ardisse di sbarcare qualsisia sorta di robe, o mercanzia: nella quale pena comprendiamo così quei, ch' estraessero le dette robe da dette imbarcazioni, come quei Padroni, Marinari, o altre persone, che le riceveranno per condurle a terra, se non procederà la dovuta, e libera pratica, tanto alle robe, quanto alle persone, conforme si costuma, coll' esibizione delle dovute patenti, ed attestati di salute.

E similmente ordiniamo, e comandiamo, che la roba, che in contravvenzione sarà sbarcata, debba essere applicata al Regio Fisco, dopo espurgata (se sarà di qualità, che n' abbia di bisogno) della quale ne promettiamo la terza parte al denunciante, che della contravvenzione darà la notizia a Noi, o allo Spettabile Regio Soprantendente *pro tempore*, o pure a' Deputati di questa Fedelissima Città: e per lo Regno, a quei de' Porti, o Luoghi, dove sarà accaduta la contravvenzione.

Ed essendo di tanta importanza la puntuale osservanza di quest' Ordine e Prammatica, incarichiamo premurosamente al Soprantendente Generale, ed a' Magnifici Deputati della Salute di questa Fedelissima Città, la sua esecuzione: e per le Provincie del Regno, agli Spettabili Presidi; Regie Udienze, Commissario Generale di Campagna, e Governatori Locali, acciocchè ne' casi, che occorreranno, abbiano da assicurarsi de' trasgressori, e contravvegnenti, prendendo diligente informazione per trasmetterla unitamente co' carcerati al detto Soprantendente, affinchè provvegga di giustizia, conforme alla presente Prammatica. E similmente ordiniamo a' Deputati de' Porti, e delle Marine delle Provincie, che di tali contravvenzioni ne diano subito le notizie a' detti Tribunali; assicurandosi essi, sempre che potranno, de' contravvegnenti: per lo quale fine ordiniamo a tutt' i Castellani delle Fortezze del presente Regno, che ad ogni richiesta di detti Deputati lor debbano dare ogni ajuto, ed assistenza per ademplimento di quanto di sopra sta ordinato.

E finalmente ordiniamo a tutt' i Deputati delle Città, Porti, e Marine del Regno, che osservino inviolabilmente gli Ordini, ed Istruzioni, che su questa materia della general salute sono stati dati, e si daranno *pro tempore* da' Soprantendenti Generali di quella: partecipando loro tutte le occorrenze, affine di evitare il pericolo di qualsisia infezione contagiosa nel Regno, sotto le pene nelle medesime istruzioni contenute.

Ed acciocchè da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli ex Regia Cancellaria, die 31. mensis Julii 1729. El Cardenal de Althann. Vidit Mazzacca-*

Die 31. Julii 1729. El Cardenal de Althann.

ra

ra Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Crivelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a ſecretis. Antonius Longobardus. Reg. Cancell. Pubblicata a dì 7. di Agosto 1727.

PRAMMATICA VII.

Eodem Imp et Rege. Edictum. Commercium per portum Flumin. iterum occipit: Navim Kal. Julii expedit: Nunciatur mercatoribus merces parate.

AVendoci S. C. e C. M. con sue Reali lettere de' due del prossimo passato Aprile, data la notizia, che già si dà principio al Commercio, con l'espedizione della Nave, che sta per partire nel Porto franco di Fiume, la quale si darà alla vela nel primo di Luglio nel corrente anno, per la comune comodità di tutt' i dominj della M. S. così in Alemagna, come in Italia: Per tanto in esecuzione di detti Reali ordini abbiamo fatto il presente Bando, col quale facciamo sapere a tutt' i Negozianti, ed a chiunque volesse mandare mercanzie, e robe per Sicilia, che per pubblico beneficio al primo di Luglio prossimo, partirà da Fiume a diritto camino per Messina, un Bastimento con Bandiera Imperiale, benissimo corredato, acciocchè preparino per tempo le loro spedizioni, e potranno indirizzarle a qualche loro corrispondente in Fiume, per farle caricare, mentre fra poco altro avviso si denoterà anche il nome del Bastimento, e del Capitano, con la portata, armeggio, equipaggio, e prezzi del nolo, i quali saranno fissati con moderatezza de' correnti. E fra breve si prenderà simil misura anche per altre scale, sì di Levante, che di Ponente, con darne previo avviso, acciocchè i Mercanti abbiano il loro comodo, e ne sieno sicuri. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città di Napoli, ed in tutte le Città, e Terre del presente Regno, e con la debita relata torni a noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 7. menſis Maii 1729. Luys Conte de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Piſacane Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Caſtelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a ſecretis. Maſtellonus. In Bannor. 1. fol. 84. Imparatus. Banda ut ſupra.* Pubblicata a dì 7. Maggio 1729.

Die 7. Maii 1729. Luys Conde de Harrach.

PRAMMATICA VIII.

Ex originali.

Eodem Imp. et Rege. Constructis portubus Fluminis, et Triestis in Austria inferiori, edicitur ad instaurenda commercia inter Germanos, Italosque, qui sub Imperiali dominio subsidebantur, Vectigalia in his portubus relaxari; ut infra.

CAROLVS *Divina favente Clementia Romanor. Imperat. ſemper Auguſtus, et Hiſpaniarum Rex. D. Aloyſius Thomas Comes de Harrach, Eques inſignis Ordinis Aurei Velleris, Intimus Conſiliarius Status, et Conferentiae Fiantiarum S. C., et Catholicae Majeſtatis, Seneſcalcus major haereditarius Provinciarum Auſtriae Inferioris, et Superioris, Marescallus, et Tribunus Militum Generalis Auſtriae inferioris, et in praeſenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc.* Dimostrandosi sempre più la Clemenza di S. C. e C. M. che IDDIO guardi, propensa, ed intenta al maggior sollievo dei suoi Fedelissimi Vassalli, e desiderosa mai sempre de' maggiori vantaggi di questo Regno, siccome degl' altri tutti alla Sua Imperial Corona sottoposti, e soggetti, si è compiaciuta con la sua solita Real munificenza d' incarearci con sue Reali lettere de i 24. del decorso mese di Giugno, che pubblicato avessimo il suo Real Animo, e'l Paterno suo affetto verso dei sudditi, nel facilitar maggiormente il reciproco universale commercio trà i suoi Dominj; e che tale oggetto dopo di avere la M. S. stabiliti, e

pub-

pubblicati franchi i due Porti di Fiume, e Trieste nell' Austria Inferiore, e dopò di averli arricchiti di franchigia, immunità, e di altri considerabilissimi vantaggi per tutti i Negozianti, e Trafficanti, ne' suddetti Porti, o pure in altre Città, Borghi, Ville, e Terre de' detti suoi felicissimi Dominj (di già prima dalla sua Imperial Clemenza confirmati, e rinnovati, ed ampliati, ed anche resi pubblici, e noti a tutti per mezzo de' suoi Imperiali Diplomi de i 2. Giugno 1717., 18. Marzo 1719., e de' 19. Decembre 1725.); e che di presente non contenta di tutto ciò l' Imperial sua beneficenza, abbia risoluto di concedere altre successive immunità, franchiggie, e Privileggj, i quali sincome sono proprj del suo Paternale effetto, così parimente attissimi sono allo stabilimento, ed all' aumento ancora di un ricco universale maritimo commercio, che il suo pietoso Real animo si hà prefisso, per la maggior comodità di questo Regno, e de' suoi Fidelissimi Vassalli; come altresì di tutti i Negozianti, che vorran condurre, e scaricare qualsivoglia genere di mercanzie, che si fanno ne' suoi Dominj; tenendo mira ancora al comodo di quelle persone tutte, che introdur vngliono altri generi di straniere mercanzie in detti porti per uso, e consumo de' suoi Vassalli, e in detti suoi ereditarj Dominj; volendo con ciò la M. S. C. e C., che i sopradetti Privileggj, ed Immunità, che erano concessi sin'ora solamente alla Fiera, che in Trieste si fa, dal dì primo di Agosto ogn' anno, sino a dì 20. del medesimo mese, sincome con sue Imperiali patenti delli 13. Agosto del passato anno 1729. fu pubblicato, sian conceduti ancora da oggi avanti a tutti i Negozianti in detto Porto franco di Trieste, e ne' suoi felicissimi Dominj, sempre, ed indistintamente commerciando in esso; il tutto affine di far sperimentare con considerabilissimi effetti, per la maggior facilità se ci incontrarà, i grandissimi vantaggi di un di loro ricchissimo commercio trà i suoi fedelissimi vassalli: Che perciò in adempimento dei suoi Imperiali ordini, ed a manifestare la sua Imperial Clemenza, sincome ella, per modo di una speciale benignissima providenza, hà ordinato, conforme dalla traduzzione della Regal Patente, inviataci dalla Prefata Maestà, la quale è del tenor sequente, vz.

Noi Carlo, per la grazia di DIO, eletto Imperator de Romani, sempre Augusto, Rè di Germania, delle Spagne, di Ungheria, di Boemia, di Dalmazia, di Croazia, di Schiavonia, et Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, di Stiria, Carinthia, Carniola, e Virtemberg, Conte di Habspurgo, Fiandra, Tirolo, Gorizia, e Gradischa, etc. A tutti communemente, ed a ciascheduno in particolare, sì Ecclesiastico, che Secolare, di qualunque Dignità, Stato, o Preeminenza siano, principalmente però a tutti i Negozianti, Mercanti, Trafficanti, Manifatturisti, ed Artifici, naturali, e stranieri, e generalmente a tutti con la presente intimiamo, e facciamo noto: Non aver Noi, sin dal principio, e primo ingresso del nostro Impero, statoci da DIO concesso, avuta maggior cura, che quella d' introdurre un commercio universale in tutti i Nostri Regni, e Paesi Ereditarj; e perciò, fià l' altre disposizioni fatte, aver dichiarato franchi li nostri Porti maritimi di Trieste, e Fiume nell' Austria Interiore, e sin dalli 2. di Giugno 1717., dalli 15. e 18. di

Mar-

Marzo 1719., e dalli 19. di Decembre 1725., fatte reiteratamente note le franchiggie, immunità, ed altri considerabilissimi vantaggi, concessi a tutti i Negozianti, e Trafficanti, che fossero per andare a scaricare nei sudetti nostri Porti, o pure in altre Città, Borghi, Ville, e Terre de nostri Paesi di Austria Interiore, e stati communicati per mezzo di pubbliche Patenti, per notizia di tutti, li quali poscia di tempo in tempo abbiam confirmato, rinovato, ed ampliato: Essendo Noi stati stimolati da Paternale affetto, a concedere altri successivi benefizj, immunità, e franchiggie, conducenti allo stabilimento di un commercio maritimo, per maggior accrescimento di questo, e comodità de Negozianti, e non già all'unico fine di ampliare la Fiera, che ogni anno si tiene in detto Porto franco di Trieste, dal di primo Agosto sino a i 20. del medesimo mese, come con nostra Patente abbiam fatto pubblicare, sotto li 31. Agosto del prossimo passato anno 1729.: ed avvengachè in questo luogo reiteriamo, rinoviamo, e confirmiamo le suddette emanate Patenti, coll'intiero suo tenore, di parola in parola, tali quali sono state poste in istampa, le quali ad ogni modo sosterremmo; Non ostante per maggior augumento del commercio, e beneficio universale di tutti i nostri Regni, e Paesi Ereditarj, e particolarmente per potere con maggior facilità ottenere il fine, che (col mezzo dell'ampliazione della detta Fiera, che si tiene nel nostro Porto franco di Trieste) si desidera, di far provare un considerabile affetto à nostri Paesi di Austria Interiore, abbiamo anche benignamente risoluto, per modo di providenza, d'accordare a tutti i Negozianti, Trafficanti, ed altri qualsisiano, che anderanno, o vero scaricaranno nel nostro Porto franco di Trieste, oltre tutti i sudetti successivi vantaggi promessi, anche li seguenti beneficj, e facilità, senz'aver alcun riguardo al nostro proprio interesse.

Primo: Che tutte le mercanzie fabricate nei Nostri Paesi Ereditarj, e quanto ne' medesimi si produce, possano liberamente, e senza imbarazzo alcuno, essere condotte nei Nostri Paesi di Trieste, e Fiume nell'Austria Interiore, tanto in tempo di Fiera, quanto in ogni altro, e passare franche per tutti i dazj nostri camerali, di qualunque nostro Paese ereditario, e per tutti i dazj privati del medesimo; senza che da questi possa, nè debbasi esiggere, nè pretendere, per ragione del transito, o scarico di detti generi, pagamento alcuno d'imposizione, nè altro verun contingente, che si suol chiedere nelle dogane; eccettuato però unicamente da questa franchiggia, il dazio delle vie, e ponti, che da Noi è stato benignamente confirmato, al quale sono solamente obbligati i cavalli, e carri, non dovendosi parimente, sotto pretesto alcuno, nè d'antica osservanza, nè d'altro, visitare, o fermare nelle Città, e Stazioni di dazj le sudette mercanzie.

Merces omnes, quae e regnis hereditariis extrahuntur, vectigalibus non subjiciantur.

Secondo. Debbano parimente godere di simile franchiggia di transito di dazj, tutte quelle merci (benche estere), che da detti nostri Porti franchi di Trieste, e Fiume vengono asportate in altri nostri Paesi ereditarj, affine di procacciare colà lo spaccio, e consumo di esse.

Etiam externa, si a subjectis Imperio inducantur.

Terzo: All'incontro però, tutte le merci forastiere, che avranno ad entrare, ed uscire dal paese, come a dire, transitare per i nostri Paesi Ereditarj, andare alli nostri Porti franchi

Merces externae, si per loca hereditaria asportentur, portoriis non subjiciuntur.

chi di Trieste, e Fiume, e di là passare altrove in paesi stranieri, dovranno in quelli di Boemia, e d'Austria Inferiore, pagare il contingente di transito, che ivi stà ordinato; ed in quelli di Austria Interiore, (dove per anche non si è regolato il transito), solamente la mettà del dazio, che per l'addietro, avanti che noi risolvessimo minorare il terzo in detti Paesi di Austria Interiore, solevano pagare simili merci, secondo gli antichi primitivi vettigali; dal che però viene eccettuata la via del Ponte di Crems, e Rottmaan, dove le merci, che per quella parte entreranno, saranno tenute a pagare l'antica dogana; Ed acciocchè con tali beneficj, e facilità, che concediamo, non intentino i Negozianti, e Mercanti avvantaggiarsi coll'impacchettare, o con aggiongere altri pacchetti di mercanzie, dovranno i nostri ufficj di dogane aver cura, che tutte le merci forastiere, che voglian transitare per i nostri Paesi Ereditarj, venghino piombate nelle frontiere, per le quali dovranno entrare nel paese; e se fossero prodotti del medesimo, siano con dovuto ordine registrate, e piombate nel luogo, ove verranno impacchettate, dandogli altresì una Bolletta di transito, e poscia riconosciute di nuovo nelle dogane delle frontiere, per dove le dette merci dovranno uscire, osservare, se il sigillo non sia stato in alcun modo violato.

E siccome Noi senza alcun riparo facciamo noto a tutti in generale, ed in particolare a ciascheduno, tutte le sudette disposizioni, beneficj, e vantaggi, che senza riguardo al nostro interesse, colla presente pubblica Patente abbiam concesso a i Negozianti, e Trafficanti, acciocchè questi se ne sappiano avvalere, profittare, ed usare, facendo in tempo opportuno le loro disposizioni, ed ordinando il necessario per l'avviso delle mercanzie, e stabilimento de negozj per la sudetta Fiera di Trieste, da Noi cotanto privilegiata, come anco per potere ciascheduno di loro diriggersi, e contenersi, tanto in ciò, quanto in altro, per disponere qualche fattore, che colà intervenga; assicurando Noi in oltre a tutti i detti Negozianti, sì naturali, che stranieri, li quali saranno per andare al predetto nostro Porto franco di Trieste, principalmente in tempo di Fiera, che con ogni sforzo vivamente gli sosterremo tutte le franchiggie, e facilità a loro concesse, e sempre gli porgeremo la nostra protezzione, a tenore di questa nostra Clementissima Patente.

Così anche ordinamo colla presente a tutti i nostri Tribunali, ed Ufficj, Ecclesiastici, e Secolari, e particolarmente a tutti i nostri Percettori, Pagatori, ed Ufficianti, tanto delle dogane nostre, quanto di quelle del paese, e di tutti gl'altri dazj de privati, e vogliamo, osserviate voi tutto, con la maggior esattezza, quanto sopra si contiene, e per introduzione, ed insorgimento del commercio, è stato concesso a Negozianti, e Trafficanti, naturali, ed estranei, avendo particolare riguardo per la Patente pubblicata per beneficio, ed avvanzamento de Nostri Porti franchi di Trieste, e Fiume, sotto li 31. Agosto del prossimo scorso anno 1729., e per tutte l'altre risoluzioni, intraprese per le franchiggie de Negozianti, e loro merci, con le facilità, e beneficj, che quelle espressano; come altresì con singolare accuratezza secondiate il regolamento, e la franchiggia di dazj, e gabbelle, tanto in tempo di Fiera, come in altro qualsivo-

sivoglia, nel modo, e forma, che colla presente Nostra pubblica Patente di bel nuovo benignamente vien accordato; al di cui tenore praticarete tutto ciò, che in questa per maggior avvanzamento del commercio, si contiene; non detenendo, nè fermando i Negozianti con le loro transitanti merci, nè porgendo loro incomodo veruno, ma bensì con ogni ubbidienza, darete intiero, e dovuto compimento a quanto vi viene imposto: Imperocchè quelli, che controverranno a questi nostri ordini, saranno come disubbidienti, e distruttori di nostre leggi, ed ordinanze Imperiali, costretti a rigorose giustificazioni, e dischariehi, ed incorreranno nella pena della Cesarea nostra indignazione, ed in altre gravi, alle quali, secondo il loro delitto irremisibilmente dovranno soggiacere. E questa è appunto la nostra seria volontà, e benignissima intenzione. *Data nel nostro Castello di Luxemburgo alli 7. di Giugno dell' anno* 1730., *del Nostro Impero de Romani nel decimo nono, delle Spagne* 27., *e di Ungheria, e Boemia nel vigesim' anno.* CARLO. (*l. s.*) *Filippo Ludovico Conte di Sinzendorff. Gio: Federico Conte di Seilern. Per mandato espresso di Sua Sacra Cesarea, e Cattolica Maestà. Ferdinando Gottofrido Doleman.* Per tanto Noi, in esecuzione de i detti Suoi Imperiali Ordini, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, presso di Noi assistente, ordiniamo, e comandamo col presente Banno, che la Sua Imperial Paterna beneficenza, a tutte, e qualsivogliano persone si faccia nota per mezzo delli soprascritti Capi, i quali nelle sopradette Sue Reali lettere, de' 24. del decorso mese, a Noi sono stati trasmessi; ed affinchè nessuno resti privo di tanti, e così segnalati Suoi beneficj, e che non si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, e comandiamo, che il presente Banno si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, ancora, Terre, e luoghi del presente Regno; E che con la debita relata ritorni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 18. *Mensis Novembris* 1730. *Luys Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyrì Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Mastellonus. In Bannorum* 1. *fol.* 101. *Prosperi. Banno ut supra.* Pubblicata a dì 21. Novembre 1730.

Die 18. Nov. 1730. Luys Conde de Harrach.

PRAMMATICA IX.

CAROLO BORBONIO Rege. Novae de re nautica institutiones promulgantur.

I Nostri nobilissimi Regni di Napoli, e di Sicilia essendo felicemente l'uno del tutto, e l'altro da tre lati bagnati dal mare, dimostrano manifestamente, che la provvidenza Divina, per colmarli di ogni sorta di beni, e per renderli doviziosissimi, gli ha situati in sì vantaggiosa positura, che per mezzo della navigazione possono facilmente comunicare, ed estendere il traffico ad ogni qualunque Regione, a cui perviene il mare, e specialmente il Mediterraneo, nel cui mezzo sono opportunissimamente collocati, sicchè valendosi i nostri Popoli abitanti ne' medesimi Reami de' trasporti marittimi, possono con grandissima agevolezza, e piccola spesa trasportare ovunque si voglia, le merci, quasi infinite, di cui la natura maravigliosamente gli ha provveduti, e ricevere quelle, che sono nate in altre Regioni, quantunque remotissime, e

delle quali in alcuna maniera, o per lo comodo, o per le delizie della vita possono tener bisogno. E nondimeno essendo Noi gloriosamente, mercè la grazia Divina, pervenuti al Dominio di questi dilettissimi nostri Regni, fra le altre sciagure, nelle quali miseramente, e con nostro sommo cordoglio gli abbiamo ritrovati involti, una delle maggiori, e che recava maggior detrimento, era il quasi totale sconcerto, e disordine dell' importantissima regola del navigare, che da' nostri amatissimi popoli si praticava, con sommo pregiudizio così di coloro, che attendono al commercio, come di tutti gli altri nostri sudditi, ed anche della riputazione, e della gloria dello Stato. In fatti di continuo si osservava, che i Padroni de' Bastimenti spettanti ai nostri Reami, e Dominj scorrevano il mare, o senza esser forniti delle lettere patenti, o come volgarmente si dicono, patenti del loro Principe, o anche, per un eccesso del tutto intolerabile, forniti di quelle, e di altri Principi stranieri, e per tal mezzo trafficavano senz' alcun legittimo metodo, e senza veruna regola, e venivano a sottrarsi dall'osservanza, non meno delle leggi comuni, saggiamente da per tutto stabilite a riguardo del marittimo commercio, come dall' utile subordinazione, ed ubbidienza, che da' sudditi si dee a' Ministri del loro Monarca, ed a' Consoli della Nazione, che risieggono ne' Paesi stranieri, in cui si esercita il traffico. Da questo disordine nasceva un altro non minore inconveniente, cioè, che per la mancanza di legitimi documenti, e per mezzo de' quali si rendea manifesta la condizione, che godeano, come nostri sudditi, rimaneano privi i nostri Ministri, ed i nostri Consoli de' mezzi necessarj ad intraprendere la loro protezione, e la loro difesa, nel caso che fossero stati dagli stranieri, o malmenati, od oppressi; laonde spessissime fiate erano tali nostri imprudenti sudditi esposti a diverse ingiuste molestie, e strapazzi, anzi a gravissima rovina, non solo con notabile danno di coloro, che comandavano i Bastimenti, o che su di essi navigavano, ma anche di coloro, a cui appartenevano i Bastimenti, e che tenevano interesse nelle merci, che trasportavano. E certamente, quantunque questa irregolare, ed illegittima navigazione, che da alcuni fra' nostri sudditi si praticava, paresse agl' imperiti, che recasse qualche giovamento a quei, che l' esercitavano, nondimeno oltre a' danni Reali, e ben gravi, che ad essi medesimi non di rado ne risultavano, produceva in fatti un sommo pregiudizio a tutt' i nostri amatissimi Popoli, imperciocchè commettendosi diverse specie di frodi da tali indiscreti Padroni di Bastimenti, venivano perciò a perdere il credito non solamente i colpevoli, ma anche, con offesa della giustizia, tutti gli altri Padroni de' Bastimenti de' nostri Dominj, giacchè appartenevano alla loro Nazione somiglianti malvagi.

Riusciva ancora molto pregiudiziale alla gloria della nostra Corona, e del nostro Sovrano Governo, il vedersi, conforme spessissime volte succedea, Bastimenti spettanti a' nostri sudditi sprovveduti delle nostre Reali Insegne, e talvolta forniti dell' Insegne di altre Potenze straniere.

Essendosi poi da noi considerata la precisa necessità di provvedere, e decorare i nostri sudditi, così per la gloria della nostra Reale dignità, come per l' onore, e vantaggio delle loro medesime persone, di que' caratteri, e contrassegni, per mezzo de'

qua-

Digitized by Google

quali vengano apertamente riconosciuti da' Ministrî, Officiali, e Sudditi delle altre Potenze nostre amiche, e collegate, che possono incontrare così sul mare, come ne' Porti, ai quali pervengano, e possano essere distinti da' nemici; Per queste importantissime cagioni abbiamo giudicato essere nostra speciale indispensabile obbligazione, di mettere un fermo riparo a tanti, e sì gravi inconvenienti, e disordini, collo stabilire intorno alla navigazione, che si pratica da' nostri amatissimi sudditi, quella sicura maniera, e quel giusto metodo, e regola, che dalle altre Nazioni veracemente culte, amanti, e profondamente intese del commercio marittimo con somma felicità, e con estremo loro vantaggio si osserva stabilita, e per tale via ritraggano tutt' i nostri sudditi non inferiori vantaggi a quei, che dalla navigazione ricavano le altre prudenti, e ben governate Nazioni. Sicchè agli altri mezzi da noi adoprati, e che tuttavia si vanno, e si andranno per la nostra indefessa Real cura mettendo in pratica, aggiunto un ben regolato, e prudente metodo del navigare, si goda in fine in tutt' i nostri Stati, e Reami un florido, e dovizioso traffico, per mancamento del quale i nostri amatissimi Popoli sono per lo spazio di alquanti secoli incorsi in infinite miserie, e sciagure. E per questi lodevolissimi fini, dopo mature riflessioni abbiamo stabilito, ed ordinato, stabiliamo, ed ordiniamo ciò, che siegue.

Signum regium omnes onerariae naves habeant, eoque utantur.

I. Ordiniamo, e comandiamo, che fuorchè quei Bastimenti, i quali si applicano al traffico interno, cioè nel distretto, e nelle pertinenze delle Città, e degli altri Luoghi marittimi solamente, ogni qualsivoglia altro Bastimento appartenente a' nostri sudditi, di qualsivoglia specie, o capacità sia, non possa uscire così per andare da una delle nostre Marine, Porti, Coste, Provincie, Regni, o Stati, ad altra nostra Marina, Porto, Costa, Provincia, Regno, o Stato, come per navigare ad altri Paesi stranieri, senza portare la nostra Reale Bandiera in tutto uniforme al modello, che per tale effetto farèmo conservare presso de' Tribunali de' Consolati di Terra, e Mare da noi stabiliti nelle Città Metropolitane delle nostre Provincie, ed in altri Porti più comodi, ed opportuni de' nostri Regni.

Nec a portubus naves solvantur, nisi prius Nautae a Consulibus habeant: *il Passaporto*.

II. Ordiniamo, e comandiamo parimente, che non possano i predetti Bastimenti uscire da' nostri Porti, e dalle nostre Marine, senza ricevere dal Consolato stabilito nel luogo, da cui si mette in viaggio, o nel caso, che colà non vi sia tal Tribunale, dal Consolato più prossimo, le patenti spedite nel nostro Real Nome, delle quali abbiamo fatta registrare la formola nel presente Real Editto, e ciò dovrà da ogni qualunque nostro suddito inviolabilmente osservarsi, così a riguardo della Bandiera, come della Patente, sotto pena della confiscazione del Bastimento, e di rimanere il Padrone privo, e per sempre assolutamente escluso dal poter comandare qualsivoglia Bastimento.

Cujus rationes judicantur.

III. Ordiniamo, e comandiamo, che per tali patenti si debba pagare un diritto, a riguardo delle Feluche, di cinque carlini, e di dieci carlini per le Tartane, ed altri Bastimenti simili, e per ogni altro Bastimento più grande, di venti carlini. E vogliamo, che un tal diritto non possa affatto alterarsi sotto qualsivoglia pretesto, o della sommissione, che poco innanzi sarà spiegata, o della spe-

spedizione, della firma, o anche della carta, nè per qualunque altro titolo, che si possa giammai immaginare.

Patentales literae valeant ad biennium.

IV. Ordiniamo altresì, e comandiamo, che le predette Patenti abbiano corso, e vigore per lo spazio di due anni, in guisa che, durante un tal tempo, i Padroni de' Bastimenti non possano essere obbligati a prenderne altre nuove, fuorchè nel caso, che i Padroni mutassero bastimento, o veramente il bastimento mutasse Padrone. Il che avrà ancora luogo, quando essendo prossimo il tempo, in cui viene a terminare la forza, e l'autorità di tali Patenti, il Padrone del Bastimento volesse intraprendere alcun viaggio, per compire il quale non fosse sufficiente il rimanente spazio di tempo della durata delle Patenti, delle quali egli è fornito, e perciò espressamente proibiamo a tutt' i Padroni de' Bastimenti, e specialmente a coloro, i quali navigheranno in Paesi stranieri, di eccedere nella dimora quel tempo, ch' è stabilito nelle suddette loro Patenti, sotto pena di pagare per ogni mese, che sarà trascorso, oltre al termine delle Patenti, altrettanto di ciò, che pagheranno, per ottenerle. Saranno nondimeno liberi da questa pena tutti quei Padroni, che per disgrazie loro accadute nel mare, dalle quali saranno costretti a risarcire il Bastimento, o per altri simiglianti accidenti, non abbiano potuto proseguire la navigazione, ed il viaggio, dovendo in sì fatti casi provvedersi i Padroni di un attestato spedito in forma autentica dal Console, o Vice-Console della Nazione residente nel primo Porto, in cui dopo accaduto l'accidente perverranno; sicchè per mezzo di un tale attestato rimanga posto in chiaro, che la tardanza del viaggio è stata cagionata da alcuna delle avvisate disgrazie.

Si in loco, vel portu, a quo solvere debent, consulatus non adsit, a proximiori petant.

V. Ordiniamo, e comandiamo, a riguardo di quei Bastimenti, i quali nel termine de' due anni prescritti nelle loro Patenti si troveranno nel corso di navigare ne' Porti, e ne' Mari de' Nostri Reami, e Stati, e nondimeno saranno lontani dal luogo, ove risiede il Consolato, da cui ottennero le Patenti, che debbano in tal caso ricorrere da quel Consolato, che si ritrova più prossimo a quel luogo, nel quale dimorano, o navigano, e da quel Consolato riceveranno altre nuove patenti, con pagare il medesimo diritto, che antecedentemente abbiamo determinato. E vogliamo, che ciò venga inviolabilmente praticato, ed osservato, sempre che spiri il termine delle patenti, e per maggior cautela de' Consoli, che spediranno sì fatte novelle patenti, si noti sul dorso delle spirate, il luogo, ed il giorno, che le hanno concesse, acciò possano i Padroni rimandare le prime al Consolato, a cui aveano fatta la sommissione, e per tal mezzo rimangano liberi da ogni molestia, ed inquisizione.

Patentales literae in registo scribantur.

VI. Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Padroni di Bastimenti, che qualora andranno a prendere dal Consolato le patenti, debbano consegnare al medesimo un registro da loro firmato, il quale contenga i nomi, e i cognomi di tutt' i Marinari del loro equipaggio, ed anche della patria de' medesimi. Dovranno altresì dichiarare sul medesimo registro il luogo, o i luoghi, verso i quali intraprendono a viaggiare, e per li quali hanno destinate le loro mercanzie.

Submissionibus nautae se subscribant. *Submissionum* nomine quid veniat, hic docet.

VII. Ma perchè il buon ordine, ed il felice esercizio della navigazione, e del traffico necessariamente richie-

chieggono, che da' Padroni, e Comandanti di Bastimenti si osservino varj prudenti regolamenti, così intorno al principiare il loro viaggio, come nel corso del medesimo, ed anche al ritorno da quello; come ancora che debbano osservare diverse pratiche per ciò, che riguarda al governo loro co' Marinari, e per mantenere il buon ordine su' loro bastimenti, e sopra tutto per conservare i beni a' Padroni, e lo stesso Bastimento, come ancora per adempire quelle obbligazioni, che tengono verso i nostri Ministri, e Consoli residenti ne' Paesi stranieri, e verso le Nazioni nostre amiche, ed allegate, perciò ordiniamo, e comandiamo, che in ogni Consolato di Mare, e Terra si tenga un particolare libro chiamato delle sommissioni, nel quale saranno obbligati tutt' i Padroni, e Comandanti de' Bastimenti a sottoscrivere ad una particolare formola chiamata di sommissione, e di obbligazione per l' inviolabile osservanza delle predette pratiche, che sarà loro per ordine del Consolato presentata; e di questa formola, perchè ad ognuno sia nota, sarà posta copia nel presente Reale Editto. Sicchè saranno i Capitani, e Padroni di Bastimenti tenuti ad inviolabilmente eseguire quanto in tal formola di sommissione si prescrive, sotto le pene nella medesima espresse. Ed importando estremamente al pubblico beneficio de' nostri Sudditi l'esatta osservanza delle cose stabilite nella predetta formola di sommissione, ordiniamo perciò, e comandiamo, che ad ognuno de' suddetti Padroni, o Comandanti de' Bastimenti, dopo che avranno presso del Consolato sottoscritta nel libro delle sommissioni la loro propria, e particolare sommissione, si debba consegnare una copia autentica della medesima a solo fine, che abbiano presente, e sotto gli occhi tutto ciò, che con questo utilissimo regolamento viene loro prescritto, nè possano, per iscusare i loro falli non meno al Pubblico, che ad essi stessi perniciosi, allegare di avergli ignorati, o dimenticati. E per rendere autentica sì fatta copia, che ad essi si consegnerà, basterà, che sia sottoscritta da uno de' Consoli di Mare, e Terra di quel Tribunale, da cui saranno consegnate le patenti, e saranno state ricevute le sommissioni de' Capitani, e Padroni de' Bastimenti.

VIII. Dichiariamo, che gli ordini, e le regole stabilite nel presente nostro Reale Editto, serviranno per una provvidenza interina, fino a tanto, che da Noi si farà pubblicare in forma di legge perpetua uno speciale Codice, nel quale dopo maturo, e diligente esame, e consiglio di varie persone dotte, intelligente, e prudenti saranno da Noi stabilite, e pubblicate tutte le leggi appartenenti, così alla buona, ed utile navigazione, come al felice Commercio.

Alias Institutiones simpliciores, et completiores Regi promittit.

Formola delle Patenti per li Capitani, e Padroni de' Bastimenti.

CARLO per la Grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, etc. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro etc. Gran Principe Ereditario di Toscana etc.

A *Tutti coloro, che vedranno le presenti Lettere Patenti salute . . . . Facciamo noto a tutti, e ad ognuno, a cui appartenga come . . . . Capitano del Bastimento . . . . di portata d' intorno . . . . con cannoni . . . . . con petriere . . . . e con . . . . uomini di equi-*

equipaggio, esso Capitano compreso esce dal Porto di .... Regno di .... per fare il suo viaggio alla volta di ...., e di altri Porti ancora spettanti alle Nazioni nostre amiche, verso le quali coll' ajuto Divino, avrà da viaggiare per lo vantaggio del suo negozio, ed indi dovrà restituirsi col suo bastimento, e coll' equipaggio ne' nostri Porti. Comandiamo perciò a tutti i nostri Governatori di Città, di Porti, e di Fortezze, ed a tutti i Comandanti di Vascelli, Galee, ed altri Bastimenti armati in guerra, ed a' Consoli, e Vicoconsoli, ed a qualunque nostro Officiale, e Suddito; come altresì preghiamo i nostri Collegati, ed Amici, che vedute le presenti non diano al sopranominato Capitane, al suo Bastimento, ed alle genti, e robe, che conduce, e porta, molestia, o impedimento di sorta alcuna nel corso della sua navigazione, e viaggio, e nel suo traffico, anzi diano loro tutto il possibile ajuto, e soccorso, di cui terranno bisogno, e che sarà da loro richiesto; trattandoli come trattiamo, e vogliamo, che sieno trattati i Capitani, o Padroni, i bastimenti, la gente, e le robe di tutte le Nazioni nostre amiche, e collegate; ed in testimonio di tutto ciò abbiamo concedute le presenti firmate dalla nostra Real mano, corroborate col suggello delle nostre Reali Armi, e contrassegnate dall' infrascritto Duca di Montealegre Cavaliere del nostro Real Ordine di S. Gennare, nostro Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Napoli a dì ... del mese di ..... dell' anno ...., Vaglia per ..... Ann. ..... CARLO. Giuseppe Gioacchino di Montealegre. Patente per ..... Capitano del bastimento.

Formola della sommmissione da sottoscriversi da' Capitani de' Bastimenti ne' libri, che si conservano presso i Consolati di Mare, e Terra de' Regni di Napoli, e di Sicilia.

N.

IO sottoscritto Capitano del Bastimento ..... di portata d' intorno ....., tenendo ..... uomini di equipaggio, compreso me stesso, portando cannoni .... petriere ..... armato in questo Porto di ..... Regno di ..... per andare coll' ajuto Divino a ...., ed indi negli altri Porti, così de' Reami, e Stati di S.M., come fuori de' medesimi, ovunque lo richiederà il mio traffico, dichiaro, di avere ricevuto da questo Consolato di Terra, e Mare di .....: la patente di S. M., e parimente tenere nel mio berdo la Sua Real Bandiera, e mi obbligo di eseguire puntualmente i suoi Reali venerati ordini, espressi nel regolamento del dì 18. del mese di Agosto dell' anno 1741., e di osservare in oltra le cose seguenti.

I. Di non mutare il mio nome, nè quello del mio Bastimento per tutto il tempo, che durerà il mio viaggio; sotte pena della perdita del mio Bastimento, e di essere per sempre privo, ed escluso dal comandare Bastimento alcuno.

II. Mi obbligo sotto le medesime pene, ed ogni altra ad arbitrio di S.M. a non prendere patente, ed a non portare la bandiera di qualsivoglia altro Principe, sottomottendomi ad unicamente servirmi della patente di S. M., e della sua Real Bandiera.

III. Mi obbligo sotto le pene antecedentemente espresse, e sotto qualunque altra, che piacerà a S. M. d' impormi, di non servire direttamente, nè indirettamente col mio bastimento i nemici del-

lo

la M. S., e di non far carico delle robe, o merci ad essi appartenenti.

IV. Mi obbligo ancora sotto le medesime pene, ed altre, ad arbitrio di S. M. di non vendere in paese straniero il mio bastimento, e di non lasciarvi alcuno de' miei marinari, ma a ritornare, dopo terminato il mio viaggio, col mio bastimento, ed equipaggio intero negli Stati di S. M. Anzi succedendo la morte di taluno de' marinari, di prendere una fede autentica dal Console, o dal Viceconsole della Nazione, che risiederà nel Porto, ov' è accaduto l' accidente, o dove dopo sì fatto accidente sarà pervenuto. Ed in mancanza soggiacerò alla pena di due anni di carcere, e di essere escluso per sempre dal comandamento di qualunque bastimento, ed a qualunque altra proporzionata pena ad arbitrio di S. M.

V. Mi sottometto a non mai sostituire, per comandare in mia vece il mio bastimento, altro Padrone, fuor che nel caso, che per infermità, o per altro ragionevole accidente mi trovassi impedito, o inabile a comandarlo, e che perciò forzosamente mi veggo astretto a sostituire altro comandante; Ma in tal caso sarò obbligato a fare sì fatta sostituzione col consenso del Console, o Viceconsole della Nazione residente nel luogo, in cui il fatto avverrà; Ed il Console, o Viceconsole dovrà registrare sulla mia patente le ragioni, per le quali sono stato obbligato a rinunciare il comando, ed a darne in mia vece il carico ad altro Padrone, il nome del quale verrà registrato sulla mia patente. Con espressa dichiarazione però, che non ostante simile rinuncia, o sostituzione, io debba rimanere, come antecedentemente, mallevadore del governo della nave a riguardo di S. M., e degli altri, che tengono interesse nel bastimento, e nelle merci, rimanendo ancora obbligato insieme col Padrone sostituito per la puntuale esecuzione di tutto ciò, che nella presente scrittura di sommissione da me sottoscritta, viene espresso, ed in caso d' inosservanza, sarò sottoposto alle pene stabilite.

VI. Se mai per avventura mi accadesse sul mare (il che DIO non voglia,) alcun cattivo accidente, mi obbligo a dover prendere nel primiero Porto, in cui giugnerò, un attestato autentico, e distinto, colle dovute giustificazioni del Console, o Viceconsole della Nazione del getto, o della perdita, alla quale mi fossi veduto forzosamente soggetto, e mancando a queste ragionevolissime cautele, sarò tenuto a riguardo degl'interessati al risarcimento di tutti i danni.

VII. Mi obbligo altresì a non estrarre da' domini di S. M., per portarle in altri Paesi stranieri, armi, munizioni, ed ogni qualsivoglia altra specie di attrezzi militari, ed ogni altra qualunque merce, o roba, della quale fosse da S.M., e da' Regj Editti, e Prammatiche vietata l' estrazione, ed a non commettere così ne' dominj di S. M, come in quei delle straniere Potenze, nelle quali andrò a trafficare, alcuna specie di contrabbando, o di commercio illecito, il tutto sotto le pene stabilite ne' Regj Editti, e Prammatiche, ed ogni altra proporzionata pena ad arbitrio di S. M.

VIII. Mi obbligo parimente a non inferire molestia, o danno alcuno a' bastimenti, ed a' sudditi delle Potenze amiche, o collegate di S. M.; anzi a prestare loro tutto il possibile ajuto, di cui si troveranno bisognevoli; sotto tal pena, che in caso di mancanza, da S.M. sarà determinata.

IX. Mi obbligo ancora, che subito giunto in Porto straniero, andrò a rendere la dovuta obbedienza a' Consoli, e Viceconsoli della Nazione, che colà risederanno, ed a dare ad essi fedele ragguaglio della mia navigazione, e di

tutto ciò, che nel corso della medesima mi sarà avvenuto, come altresì delle mercanzie da me caricate, e de' passaggieri, che saranno sul mio bastimento, di esibire loro la mia Patente, con pagare ad essi i diritti tassati da S. M., di mettere alla loro decisione tutte le differenze, che potrò avere col mio equipaggio, e co' mercatanti della mia Nazione, ed in fine di prestare ad essi intera obbedienza per tutto ciò, che mi comanderanno intorno al servigio di S. M., ed al vantaggio de' suoi Sudditi, il tutto sotto pena ad arbitrio di S. M.

X. Mi obbligo a non imbarcare sul mio bastimento persona alcuna per trasportarsi in Paesi stranieri, senza che sia fornita dell'espressa licenza di S. M., ed altrimenti facendo, incorrerò in quelle pene, che verranno da S. M. determinate.

XI. Mi sottometto a tornare ne' dominj di S. M., fra il termine di due anni stabiliti nella mia Patente sotto pena di pagare per ciaschedun mese, ch' eccederò il suddetto termine, la somma tassata per ottenere la medesima mia Patente, ed altra proporzionata pena ad arbitrio di S. M.

XII. Ritornato che sarò dal mio viaggio, renderò conto a' Tribunali de' Consolati, o a qualunque altro spetterà, di tutto ciò, che mi sarà accaduto in mare, o ne' porti stranieri, ne' quali avrò trafficato, come altresì delle secche, degli scogli, e delle altre circostanze notabili, delle quali avrò fatta esperienza, e che saranno venute alla mia cognizione; ed in somma mi obbligo a dare esatta notizia di quello, che potrà mai giovare alla navigazione, ed a' Sudditi di S. M. E per tale effetto nella miglior maniera, che mi sarà possibile, farò un libro giornale distinto, ed esatto nel mio viaggio, per depositarlo nel Consolato più vicino del luogo, in cui perverrò dopo terminato il mio viaggio.

Sottoscritto nella Segreteria del Consolato di Terra, e Mare di questa Città di . . . . . a dì . . . del mese di . . . . . dell' anno . . . .

IN conformità adunque di questi provvisionali stabilimenti (che avranno forza fin a tanto, che con più maturo consiglio sarà per nostro Reale ordine pubblicato un Codice delle leggi spettanti alla Navigazione, ed al Commercio) ordiniamo, e comandiamo, che si debbano esattamente regolare i Capitani, e Padroni de' bastimenti, che appartengono a' nostri dominj, dichiarando che dovranno da loro essere esattamente, inviolabilmente, e rigorosamente osservati, sotto le pene nel presente Reale Editto espresse. E per le medesime cagioni, ordiniamo sotto pena della perdita degli Officj a tutti' i Portulani, a' loro Sostituti, a' Segreti, agli Amministratori delle Dogane, agli Officiali de' caricamenti, ai Capitani de' Porti, a' Deputati della Sanità, e ad ogni altro Officiale, a cui spetta, o potrà appartenere, che non permettano alcun caricamento, e non concedano qualunque spedizione, e patente di Sanità a qualsisia bastimento, e che non diano il consenso alla sua partenza, se dal Capitano, o dal Padrone non sarà a lui esibita la nostra bandiera, e patente, conforme a quanto da noi si è nel presente Reale Editto stabilito. E per conseguenza ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Tribunali, e Ministri de' nostri Regni, e Stati, e specialmente a' Magistrati Supremi di Commercio, ed a tutt' i Consolati di Terra, e Mare da noi eretti ne' nostri Reami, che debbano esattamente invigilare dal canto loro all' inviolabile osservanza

de'

Digitized by Google

de' presenti regolamenti, l'esecuzione delle quali abbiamo incaricata ad essi Consolati immediatamente, dovendo essi aver l'occhio all'istruzioni, che per tale effetto nel nostro Real Nome riceveranno, e tenere registro speciale di tutte le Patenti, di tutte le Scritture di sommissione, e di ogni altra cosa da Noi su questo particolare ordinata, e del tutto renderci conto per li canali, ed a tenore di quanto nelle sopraddette istruzioni ad essi verrà prescritto. Ed acciò venga a notizia di ognuno la presente nostra Reale determinazione, abbiamo ordinato a' nostri Supremi Magistrati di Commercio, che per mezzo de' sopra mentovati Consolati di Terra, e Mare, per ogni altro modo consueto venga promulgato con ispeciali Bandi il precedente Reale Editto in tutte le Provincie, in tutt' i Porti, ed in tutte le Marine de' nostri Regni; Avendo così per lo bene de' nostri Sudditi sovranamente deliberato dopo matura riflessione. Laonde con nostra piena scienza, e con autorità Reale comandiamo, che il tutto esattamente si eseguisca. Ed in pubblica testimonianza il medesimo Regio Editto è stato da noi firmato, suggellato col suggello delle nostre Reali Armi, e contrassegnato dall' infrascritto Duca di Montealegre Cavaliere del nostro Real Ordine di S. Gennaro, nostro Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. *Dato in Napoli a dì* 18. *d' Agosto* 1741. CARLO. *Giuseppe Gioacchimo de Montealegre.*

Die 18. Aug. 1741.

PRAMMATICA X.

Eodem Rege. In Scriniis Regiis prudentissimi viri convenientes de re nautica aliisque institutiones

LA conferenza di Commercio, che si regge in Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, ha riconosciuto, che i fatali troppo continui disastri, da cui si vede malmenata la nostra navigazione, sono ormai un effetto della negligenza, rilasciatezza, e debolezza volontaria de' Padroni, e Marinari, anzi che del mare, de' venti, e della forza de' Pirati, navigando ognuno, o almeno quasi tutti in qualità di Padroni, e Capitani, senza sapere i principj di tale officio, e senza essere i loro Bastimenti provveduti d' armi, marinari, sarte, attrezzi, e Piloti convenevoli; E che da questa rilasciata maniera di navigare, ne risulta poi, che ad ogni menomo leggiero turbine, ed all' aspetto di qualunque vela, che si creda nemica, o s' investe, o s' abbandona il Bastimento con discredito notabile di tutta una illustre Nazione, gravissimo danno del Commercio, e poca gloria della Bandiera. Un tanto danno, ed un sì grave scandalo, ch' è trapassato a formare negli stessi Barbareschi uno spirito d' insolenza, d' animosità, e disprezzo sopra i nostri, ha dato motivo alla detta conferenza di Commercio di fare alcuni Capitoli strettamente diretti a raffrenare i detti abusi, e porre in migliore stato le cose, e quindi di supplicare S. M. a degnarsi di comandare, ch' essendo i medesimi del suo Real piacimento, si compiacesse di comandarne la loro puntuale osservanza, assieme coll' altro Reale Editto, o sia regolamento per la navigazione de' Bastimenti mercantili de' 18. Agosto 1741. Ed essendosi la M. S. benignamente uniformata al parere della detta conferenza, si è degnata di far trasmettere a questo Supremo Magistrato di Commercio per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina i detti nuovi Capitoli, e di ordinare, che unitamente con gli altri contenuti nel preaccennato Reale Editto de' 18. Agosto 1741. si pubblichino

scripserunt, quas oblatas Regi, ille probavit, et hoc Edicto promulgantur. Quae Institutiones ut a ceteris seiungantur, *Scriniariae* possunt appellari; habent enim repetitionem praecedentium, et aliqua alia capita.

formalmente, e si facciano osservare, il qual Real Comandamento è del tenor seguente: *Haviendo la Junta de Comercio eſtimado conveniente formar y anadir à los Capitolos del Reglamento de' 18. Agoſto dell' anno paſſado 1741. para la navegacion de los Baſtimentos mercantiles de eſtos Reynos algunos otros nuevos Capitolos, dirigidos à refrenar mas bien los continuos abuſos que cometen los Patrones y Marineros, y à poner en mejor eſtado las coſas de la navegacion; y haviendolos tambien reſignado por mi medio al Rey con inſercion de los antiquos, S. M. ſe ha degnado aprovarlos, y mandarme, que firmados de mi mano los remita à V. S. (come con eſte lo executo) à finque por el canal d' eſſe Supremo Magiſtrado de Comercio ſe hagan formalmente publicar, y obſervar. Dios guarde à V. S. muchos anos como deſeo. Palacio 30. de Julio de 1751. El Marques Fogliani. Senor D. Franciſco Ventura.* In esecuzione adunque de' sovrani comandamenti di S. M. si ordina, e comanda l' esatta osservanza de' Capitoli del detto Reale Editto del 1741. che sono come siegue.

Naves onerariae sine regiis signis a portubus non solvant.

I. Ordiniamo, e comandiamo, che fuori di quei Bastimenti, i quali si applicano al traffico interno, cioè nel distretto, e nelle pertinenze delle Città, e degli altri luoghi marittimi solamente, ogni qualsivoglia altro Bastimento appartenente a' nostri sudditi di qualsivoglia specie, o capacità sia, non possa uscire così per andare da una delle nostre Marine, Porti, Coste, Provincie, Regni, o Stati ad altra nostra Marina, Porto, Costa, Provincia, Regno, o Stato, come per navigare ad altri Paesi stranieri, senza portare la nostra Reale Bandiera, in tutto uniforme al modello, che per tale effetto faremo conservare presso de' Tribunali dei Consolati di Terra, e Mare da noi stabiliti nelle Città Metropolitane delle nostre Provincie, ed in altri Porti più comodi, ed opportuni de' nostri Regni.

Nec sine literis patentibus consulatus ejus loci, vel vicinioris.

II. Ordiniamo, e comandiamo parimente, che non possano i predetti Bastimenti uscire da' nostri Porti, e dalle nostre Marine, senza ricevere dal Consolato stabilito nel luogo, da cui si mette in viaggio, o nel caso che colà non vi sia tal Tribunale, dal Consolato più prossimo, le patenti spedite nel nostro Real nome, delle quali abbiamo fatta registrare la formola nel presente Reale Editto, e ciò dovrà da ogni qualunque nostro suddito inviolabilmente osservarsi, così a riguardo della Bandiera, come della patente, sotto pena della confiscazione del Bastimento, e di rimanere il Padrone privo, e per sempre assolutamente escluso dal poter comandare qualsivoglia Bastimento.

Ratio patentium literarum.

III. Ordiniamo, e comandiamo che per tali patenti si debba pagare un diritto a riguardo delle Feluche, di cinque carlini, e di dieci carlini per le Tartane, ed altri Bastimenti simili, e per ogni altro Bastimento più grande, di venti carlini, e vogliamo, che un tal diritto non possa affatto alterarsi sotto qualsivoglia pretesto, o della sommissione, che poco innanzi sarà spiegata, o della spedizione della firma, o anche della carta, nè per qualunque altro Titolo, che si possa giammai immaginare.

Esse ad biennium valeant.

IV. Ordiniamo altresì, e comandiamo, che le predette Patenti abbiano corso, e vigore per lo spazio di due anni, in guisa che durante un tal tempo i Padroni de' Bastimenti non possano essere obbligati a prenderne altre nuove, fuorchè nel caso, che i Padroni mutassero Bastimento, o veramente il Bastimento mutasse

Pa-

Digitized by Google

Padrone. Il che avrà ancora luogo, quando essendo prossimo il tempo, in cui viene a terminare la forza, e l'autorità di tali patenti, il Padrone del Bastimento volesse intraprendere alcun viaggio, per compire il quale non fosse sufficiente il rimanente spazio di tempo della durata delle patenti, delle quali egli è fornito, e perciò espressamente proibiamo a tutt' i Padroni de' Bastimenti, e specialmente a coloro, i quali navigheranno in Paesi stranieri, di eccedere nella dimora quel tempo ch'è stabilito nelle suddette loro patenti, sotto pena di pagare per ogni mese, che sarà trascorso, oltre al termine delle patenti, altrettanto di ciò, che pagheranno per ottenerle. Saranno nondimeno liberi da questa pena tutti quei Padroni, che per disgrazie loro accadute nel mare, dalle quali saranno costretti a risarcire il Bastimento, o per altri somiglianti accidenti, non abbiano potuto proseguire la navigazione, ed il viaggio, dovendo in sì fatti casi provvedersi i Padroni di un attestato spedito in forma autentica dal Console, o Vice-Console della Nazione, residente nel primo Porto, in cui dopo accaduto l'accidente, perverranno; sicchè per mezzo di un tale attestato rimanga posto in chiaro, che la tardanza del viaggio è stata cagionata da alcuna delle avvisate disgrazie.

Si remotiores fuerint a consulatu, lapso biennio, quid agant?

V. Ordiniamo, e comandiamo a riguardo di quei Bastimenti, i quali nel termine di due anni prescritti nelle loro patenti si troveranno nel corso di navigare ne' Porti, e ne' Mari de' nostri Reami, e Stati, e nondimeno saranno lontani dal Luogo, ove risiede il Consolato, da cui ottennero le patenti, che debbano in tal caso ricorrere da qualche Consolato, che si ritrova più prossimo a quel luogo, nel quale dimorano, o navigano, e da quel Consolato riceveranno altre nuove patenti, con pagare il medesimo diritto, che antecedentemente abbiamo determinato. E vogliamo, che ciò venga inviolabilmente praticato, ed osservato, sempre che spiri il termine delle patenti, e per maggior cautela de' Consoli, che spediranno sì fatte novelle patenti, si noti sul dorso delle spirate il luogo, ed il giorno, che le hanno concesse, acciò possano i Padroni rimandare le prime al Consolato, a cui avranno fatta la sommessione, e per tal mezzo rimangano liberi da ogni molestia, ed inquisizione.

In patentibus literis nauta-rum nomina, aliorumque inseranur.

VI. Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Padroni, che qualora andranno a prendere dal Consolato le patenti, debbano consegnare al medesimo un registro da loro firmato, il quale contenga i nomi, e i cognomi di tutt'i Marinari del loro Equipaggio, ed anche della Patria de' medesimi. Dovranno altresì dichiarare sul medesimo registro il luogo, o i luoghi, verso i quali intraprendono a viaggiare, e per li quali hanno destinate le loro mercanzie.

Patronis navium onerariarum regulas aliquot scribit completiores, auctioresque alias promittit.

VII. Ma perchè il buon ordine, ed il felice esercizio della navigazione, e del traffico necessariamente richieggono, che da' Padroni, e Comandanti di Bastimenti si osservino varj prudenti regolamenti, così intorno al principiare il loro viaggio, come nel corso del medesimo, ed anche al ritorno da quello; come ancora, che debbano osservare diverse pratiche per ciò che riguarda al governo loro co' Marinari, e per mantenere il buon ordine su i loro Bastimenti, e sopra tutto per conservare i beni a' Padroni, e lo stesso Bastimento, come ancora per adempire quelle obbligazioni, che tengono ver-

Digitized by Google

sò i nostri Ministri, e Consoli residenti ne' Paesi stranieri, e verso le Nazioni nostre amiche, ed alleate; Perciò ordiniamo, e comandiamo, che in ogni Consolato di mare, e di terra si tenga un particolar Libro chiamato delle *sommissioni*, nel quale saranno obbligati tutt'i Padroni, e Comandanti de' Bastimenti a sottoscrivere ad una particolare formola chiamata di sommissione, e di obbligazione, per l'inviolabile osservanza delle predette pratiche, che sarà loro per ordine del Consolato presentata, e di questa formola, perchè ad ogni uno sia nota, sarà posta copia nel presente Reale Editto, sicchè saranno i Capitani, e Padroni de' Bastimenti tenuti ad inviolabilmente eseguire quanto in tal formola di sommissione si prescrive, sotto le pene nella medesima espresse. Ed importando estremamente al pubblico beneficio de' nostri sudditi l'esatta osservanza delle cose stabilite nella predetta formola di sommissione, ordiniamo perciò, e comandiamo, che ad ogni uno de' suddetti Padroni, o Comandanti de' Bastimenti, dopo che avranno presso del Consolato sottoscritta nel Libro delle sommissioni la loro propria, e particolar sommissione, si debba consegnare una copia autentica della medesima, a solo fine che abbiano presente, e sotto gli occhi tutto ciò, che con questo utilissimo regolamento viene loro prescritto; nè possano, per iscusare i loro falli, non meno al Pubblico, che ad essi stessi perniciosi, allegare di avergli ignorati, ò dimenticati. E per rendere autentica sì fatta copia, che ad essi si consegnerà, basterà che sia sottoscritta da uno de' Consoli di Mare, e Terra di quel Tribunale, da cui saranno consegnate le pàtenti, e saranno state ricevute le sommissioni de' Capitani, e Padroni de' Bastimenti. Dichiariamo, che gli ordini, e le regole stabilite nel presente nostro Reale Editto serviranno per una provvidenza interina, fino a tanto che da noi si fara pubblicare in forma di Legge perpetua uno speciale Codice, nel quale dopo maturo, e diligente esame, e consiglio di varie persone dotte, intelligenti, e prudenti, saranno da noi stabilite, e pubblicate tutte le Leggi appartenenti, così alla buona, ed utile navigazione, come al felice Commercio. Ed in oltre si stabilisce, e comanda, che puntualmente restino adempiti, ed ubbiditi i seguenti nuovi Capitoli.

Collegium nauticum instituatur.

I. Che si formi una Giunta composta di due, o tre probi, ed onesti Padroni, e Piloti de' più pratici, e della più vecchia sperienza nell'arte nautica, alla quale presederà un Regio Officiale di Marina da nominarsi a nostro piacimento.

Patroni, Nautae hujus collegii examini submittantur.

II. Che tutt'i Capitani, Padroni, e Piloti di Bastimenti di questo Regno, che sono presenti, debbano nel termine di un mese dal dì della pubblicazione del presente Editto, e gli assenti nel termine di un altro mese dal dì che faranno ritorno in questa Capitale, e Porti convicini, cioè da Vietri, e Gaeta a questa parte, presentarsi alla Giunta predetta, per essere dalla medesima esaminati intorno all'arte della nautica; ed a quei che saranno riconosciuti atti, e capaci, sarà da detta Giunta consegnato un attestato, in forza del quale lor sarà permesso di aver patente di poter continuare nel loro respettivo esercizio, ed i non capaci saranno onninamente rigettati, ed ammessi solamente per Marinari.

Navis ab hoc Collegio videatur, an instaurari necesse fuerit.

III. Apparterrà anche a detta Giunta il riconoscere ogni Bastimento prima che parta dal Porto di questa Città

tà di Napoli, per osservare minutamente l'età di esso, se sia in istato di navigare, e se col carico, che imbarcar debba a bordo, far possa con sicurezza il viaggio, che intraprende. Come ancora se il Bastimento sia stato ben carenato, se abbia gli alberi, le antenne, sarziame, vele, gomene, ancore, e tutti gli altri petrecci, ed ordigni necessarj per una sicura navigazione. E trovandosi difetto, possa essa Giunta ordinare al Padrone, o Capitano, quello che stima.

Vel si satis instructa.

IV. Dovrà similmente la medesima Giunta misurar la capacità di qualunque Bastimento di carico, affinchè si conosca qual quantità di vettovaglie possa in esso imbarcarsi con sicurezza, e proibire al Padrone, o Capitano del Bastimento di non porre dopo il giusto carico, sopra coverta, altre merci, le quali in caso di doversi alleggerire per alcun incontro di tempesta, rimarrebbero esposte al getto, purchè però non avesse il Padrone, o Capitano ordine positivo de' Mercatanti interessati di caricarle. Dovrà similmente l'istessa Giunta esaminare, se il Bastimento porta l'equipaggio conveniente de' Marinari, che secondo la sua grandezza possono maneggiare le vele, e difendersi dai nemici. E trovando, che l'equipaggio non corrisponda alla grandezza del Bastimento, dovrà ordinare al Padrone, o Marinaro, che lo accresca a misura del bisogno.

Quantique o navis carax. Si nautarum familia probe sit necessariis rebus instructa.

V. Rimarrà da ora in avanti obbligato ogni Padrone, e Capitano di avere nel suo Bastimento quattro cannoni almeno di calibro correspettivo alla grandezza del legno, con suoi petrecci necessarj, di polvere, e palle di buona perfezione, e dovrà avervi ancora sufficiente provvista di fucili, petriere, sciable per qualche difesa, o per tentare almeno la sorte di contrastare col nemico la libertà, e liberar le merci, che sono nel Bastimento.

Nec non instrumenta bellica habeat, pyriumque pulvarem.

VI. Accadendo che venga predato alcun legno da Corsari Barbareschi, o da nemici, e che il Padrone, o i Marinari lo avessero abbandonato, dovranno essi immediatamente, seguendo il sinistro, in questi Regni, e Dominj, presentarsi al Tribunale del Consolato del Mare, se vi sia, e non essendovi, al Giusdicente, o Governatore del luogo più vicino, e seguendo fuori de' Dominj Regj, si dovranno presentare al Consolato Regio della Nazione per essere esaminati nel metodo, che si prescrive, cioè: In qual giorno, ora, e situazione fu da' Corsari predato il Bastimento: Che vento spirava: Per quante miglia era distante il Bastimento abbandonato da quello del Corsaro: Di qual genere esso fosse: Se il legno nemico era sotto, o sopra vento: In qual circostanza di tempo fu il Bastimento abbandonato: Se fosse stato, o no, in qualche maniera difeso: Se il Bastimento poteva, o no contrastare col Bastimento nemico, e con qualche apparenza di superarlo: Se vi erano altri Bastimenti di sua conserva, o alla vista; di che Nazione essi fossero, e se poteano dar ajuto al Bastimento predato, ed altro, che dalle particolari circostanze del fatto venisse suggerito. Colle quali interrogazioni si esamineranno il Padrone, ed i Marinari del Bastimento abbandonato, procurando di ricavarne la verità, qualora non potesse ricavarsi da' passeggieri, o da altri, che fossero stati spettatori: e bisognando, s'intimeranno a' predetti Padroni, e Marinari, anche dei gastighi, qualora fossero contumaci in non dire la verità, o si conoscesse,

Si in manum hostilem venerint, vel si hostiles insidias aufugerint, referant, vel Magistratui, vel Consulatui proximiori, a quo interrogentur, ut infra.

Digitized by Google

se, che attentassero palliarla; e di tutto ciò i detti Regj Consolati, Consoli, Governatori, e Giusdicenti respettivi, ne daranno a Noi puntuale notizia, per lo canale della nostra Regal Segreteria di Stato, Guerra, e Marina.

Si jactus mercium fiat, quo consilio factus fuerit, nautae, Patroni dicant.

VII. Nel caso poi del getto delle merci, che sono nel Bastimento, e che suole legittimamente praticarsi per alleggerirlo in occasione di pericolo, per cui prudentemente il Padrone, o Capitano di esso conosca non esservi altro ajuto, o mezzo a salvarlo, o a salvar la vita, e la libertà propria, e degli altri Marinari, e Passeggieri; poichè sogliono in tal caso riuscire più frequenti le frodi, e doli de' Padroni, o Capitani, perciò oltre al doversi discutere, ed esaminare come sopra, dovranno i detti Regj Consolati, Consoli, e Governatori usare le seguenti diligenze, cioè interrogare separatamente ad uno ad uno i Passeggieri, e Marinari su' seguenti punti. Se il getto accadde per cagion di vero, e forte timore di perdere irreparabilmente il Bastimento, e la vita, qualora non si fosse il Bastimento alleggerito dal peso; Se per eseguirlo fu ricercato il consenso degl' interessati, che fossero nel Bastimento, o de' loro Institori, Proccuratori, o Fattori: Se fu risoluto precedente consiglio, e consenso di due terzi almeno de' Marinari, ch' erano in esso: Se fu praticato col cominciarlo dalle cose immesse clandestinamente nel Bastimento; ed appresso di esse, dalle cose più gravi, e meno preziose: Se essendovi interessati furono essi i primi a gettare; se il getto principiò dalle cose, ch' erano sopra coverta: In qual luogo, ed ora seguì il getto, e se potè essere osservato da altri Bastimenti vicini, o poco lontani, o da persone che fossero nel lido contiguo, con tutto il di più, che come sopra si è detto, sembrerà doversi prudentemente, e rigorosamente ricercare secondo le circostanze del luogo, tempo, persone, e cose gittate; procedendo poi agli espedienti sopra proposti.

Idem si naufragium passi.

VIII. Nel caso che alcun Bastimento, o mentre avrà dato fondo, o navigando, sia naufragato, si dovrà dal Regio Consolato, o dal Governatore, e Giusdicente, ovvero dal Regio Console della Nazione respettivamente, come sopra, procedere similmente all' esame del Padrone, Capitano, e Marinari, e si dovranno praticare con i medesimi l' istesse diligenze, e cautele sopra prescritte, per rilevare la verità del naufragio, e pericolo patito; cioè se sia seguito per malizia, o negligenza de' Marinari, o per avere i medesimi abbandonato il legno innanzi del tempo, o per non averlo ben' armeggiato, o per altro motivo, per formare respettivamente distinto giudizio, o relazione, su cui si possa dal Consolato del Mare, o dal Magistrato deliberare ciò che convenga. E quando si conoscesse, ed appurasse colpa, o dolo del Padrone, o Capitano, non solamente sarà inabilitato a comandare, o padroneggiare in appresso alcun' altro Bastimento, ma sarà punito ancora a misura del delitto, con estender la pena, fino a quella della galea *inclusive*, qualora la colpa lo meritasse. Ed accadendo tali sinistri, o naufragj, non potranno i detti Regj Consolati, Governatori, Giusdicenti, ed altri, e tanto meno i Portolani ingerirsi niente affatto nella ricuperazione delle cose, e merci naufragate, e solamente saranno obbligati di prestare *gratis* quell' assistenza, di cui saranno richiesti dagl' interessati, per porsi in salvo

le

le dette merci, sotto pena a' contravvegnenti della perdita dell'officio, e di ducati dugento per ciascheduno da eseguirsi irremissibilmente.

Quid si Patronus mentiatur nomen? Dolo fraudisque maximum indictum.

IX. Nel Capitolo primo del detto Regolamento emanato nel 1741. si proibisce rigorosamente a qualunque Padrone, o Capitano di Bastimento il mentire il proprio nome, o quello del Bastimento, che venga padroneggiato, e comandato, durante il viaggio, che siasi intrapreso. Ma perchè si vede un tal divieto, o poco, o niente osservato, e trovansi sovente in un medesimo Bastimento due, che fanno da Padroni, con differenti patenti, le quali si fanno anche allo spesso passare in altri soggetti, senza che precedano le debite proccure, e senza spiegare i motivi, e le ragioni, per cui siasi rinunziato il comando, come sta prevenuto nel Capo quinto di detto Regolamento; perciò il Capitano del Porto, appresso al cui officio si registrano i nomi, e si visitano le patenti di tutti coloro, che partono, e tornano con Bastimenti, dopo che sia il medesimo nel Porto istesso tornato, debba riconoscere le patenti del Padrone, o Capitano di esso, e trovandovi dolo, od inosservanza di detta ordinanza, arrestargli, e darne parte al Consolato di Mare, perchè proceda al meritato gastigo. *Napoli* 30. *Luglio* 1751. *Il Marchese Fogliani*.

In esecuzione adunque de' Sovrani Comandamenti di Sua R. M. abbiamo fatto il presente Editto, col quale facciamo nota a tutti questa Real determinazione della M. S., e sotto le pene contenute nell' Editto suddetto, ordiniamo, e comandiamo la puntuale osservanza del medesimo in tutte le sue parti. Ed affinchè da niuno in avvenire si possa causa d'ignoranza addurre, o allegare, comandiamo, che il presente colle consuete formalità, si pubblichi in questa Capitale ne' luoghi soliti, e consueti, come altresì negli altri luoghi di questo Regno, ed a tal' effetto ne incarichiamo tutti coloro, a' quali spetta di farlo pubblicare, osservando nella pubblicazione del medesimo le regole, ed i riti soliti praticarsi in simili pubblicazioni, ed indi ritorni a Noi colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio i* 14. *Agosto* 1751. *D. Francesco Ventura Presidente. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Sanbiase. D. Antonio Belli. D. Giulio Cesare d' Andrea. D. Giovanni Ruggiero Segretario*. Pubblicata a dì ... Agosto 1751.

Die 14 Aug. 1751. D. Francesco Ventura Presidente.

PRAMMATICA XI.

Eodem Rege. Alias nauticas institutiones Magistratus Commercii scripsit, quas Rex probavit, et promulgavit. Ut has a *Sevinianis* distinguamus, vocabimus *Magistrales*.

ESsendosi degnata la Maestà del Re Nostro Signore, che IDDIO sempre feliciti, di approvare i seguenti Capitoli, Regole, e Leggi formate dalla Giunta di Commercio per lo beneficio della navigazione, e della mercatura, si è servita incaricarne la pubblicazione delle medesime a questo Supremo Magistrato di Commercio con suo Real Dispaccio spedito per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data degli 8. del corrente del tenor, che siegue, cioè: *Haviendo aprovado el Rey los adjuntos Capitulos, Reglas, y Leyes, que por el bien de la Navegacion y mercatura ha formado la Junta de Commercio; de orden de S. M. los remito a V. S. firmados de mi mano, a fin disponga, que esse Magistrato de Commercio en forma de Edicto los haga publicar, y inviolablemente observar; y hecha tal publicacion en la manera, y parajes acostumbrados, me embiarà V.S. la mayor parte de los Edictos, que se estamparen, parà hacer de ellos el uso*

conveniente. DIOS guarde a V. S. muchos anos como desseo. Caserta 8. de Diciembre 1751. El Marques Fogliani. Senor D. Francesco Ventura.

Patroni navium ephemerides scribant, quid viderint, in quas angustias piratarum vel naufragii se conjectos meminerint. Similiter, si quis e nautarum familia officium frustratus fuerit nauta.

I. Tutt'i Capitani, e Padroni dovranno tenere un Giornale, e descrivervi dal giorno della partenza sino al compimento d'ogni viaggio tutta la navigazione, che avranno fatta, gl'incontri, che avranno avuti, le notizie de'corsari, e tutto quel più, che suol notarsi in simili Giornali, osservata puntualmente la forma del Consolato, e delle Leggi del Mare. Noteranno, o faranno notare ancora dallo Scrivano in detto Giornale ogni mancanza di qualunque marinaro, ed ogni loro disubbidienza, e specialmente quella, di non aver voluto far fronte, o combattere co'nemici: nel qual caso se gli darà irremisibilmente un rigoroso gastigo.

In eum animadvertetur, qui ephemerides scribere non curet.

II. Quel Capitano o Padrone, il quale lascerà di far descrivere in detto Giornale tutte le cose predette, o che permettesse di esservi descritte con alterazione di verità, sarà castigato con tutto il maggior rigore delle Leggi.

In quoto portu perveniant, quid ad eam stationem accident, Consuli renuntient.

III. In ogni Porto, ove i detti Capitani, e Padroni approderanno, saranno obbligati di dare immediatamente distinta notizia al Regio Console, o Viceconsole della Nazione di tutto quello, che gli sarà accaduto nel viaggio, affinchè da' medesimi Consoli, e Vice-Consoli se ne possa fare distinta relazione a S. M., sempre che il caso lo richiegga.

Fides ephemeridum: earum apud quos redeuntes Collegio nautico detur.

IV. Che il predetto Giornale debba consistere in un libro legalmente formato, e ben conservato; e da ogni Capitano, e Padrone al ritorno, che farà in questo Porto, dovrà sempre esibirsi alla detta Giunta della navigazione mercantile, affinchè la medesima lo riconosca, e riferisca poi alla Conferenza l'occorrente, per potersi dare ulteriori provvedimenti, se ve ne sarà di bisogno.

Si Patronus navim deseruerit.

V. Verun marinaro, durante il viaggio, non potrà abbandonare il suo bastimento, sotto qualunque pretesto, o motivo; e contravvenendo, sarà perseguitato, e castigato rigorosamente, anche con pena corporale.

Vel nautam dimiserit.

VI. Neppuro verun Capitano, o Padrone, potrà durante il viaggio licenziare alcun marinaro; e se taluno di questi mancasse alla dovuta ubbidienza, e disciplina, potrà il detto Padrone, o Capitano, porlo alla catena, o dargli altro moderato gastigo, con obbligo però di far descrivere nel detto Giornale distintamente la mancanza del marinaro, e la qualità del gastigo, che gli avrà dato.

Si maleficium, vel scelus nauta fecerit, Patronus custodiat, ut in reditu magistratui eum tradat.

VII. Se qualche marinaro commettesse a bordo del bastimento qualche delitto grave, sarà obbligato il Capitano, o Padrone, ad arrestarlo, e custodirlo son sicurezza, per consegnarlo alla Giustizia, subito che farà ritorno in questi Porti. Ed in caso che dovesse proseguire il viaggio in parti straniere, consegnerà il reo al Console, o Vice-Console Regio della Nazione residente nel primo Porto, che toccherà, ad effetto, che dal medesimo sia trasmesso in Napoli ben custodito col primo bastimento Nazionale, che vi sarà di ritorno; e ad effetto che possa constare della qualità del delitto di tal marinaro, o marinari, dovrà nel tempo stesso ogni Capitano, o Padrone, far esaminare avanti al Regio Console o Vice-Console i marinari, o passeggieri, che come testimonj di vista, o di udito potranno deporre intorno del fatto.

Patronus ut quis sit, major annorum sit; minor patronus non sit.

VIII. Che veruna persona possa comandare bastimento, se non avrà ventiquattro anni compiti, e non sarà stato esaminato dalla detta Giunta della

della navigazione mercantile, e riconosciuto pratico, capace, e fornito de' requisiti necessarj.

Prochytanarum onerariarum navium instrumenta et instructa bellica.

IX. I bastimenti Procidani, che non sono atti a portar cannoni, saranno obbligati a portare petriere, fiaschi di fuoco, schioppi, sciable, buttavanti, polvere, e palle a proporzione, e nella guisa, che lor sarà prescritta dalla detta Giunta della navigazione mercantile.

Collegii nautici auctoritas in nautas, Patronosque.

X. Che la medesima Giunta debba essere ubbidita da ogni Capitano, Padrone, e marinaro in tutto ciò, che riguarda corredamento de' loro bastimenti, ed altri simili disposizioni tendenti a mettergli in buono stato di navigazione; ed in caso di contumacia avrà facoltà la detta Giunta di mettergli in arresto, o dar loro altra simile mortificazione.

Tormenta bellica regia habere possunt.

XI. Essendovi cannoni della fabbrica di Stillo, non ammessi per lo Real Servigio, si venderanno a quei Padroni, che vorranno comprargli, e lor si concederà competente dilazione per lo pagamento, purchè diano idonea pleggeria.

Qui onerariam navim fabricaverit, ad Collegium nauticum deferat; examinabitur si idoneus, nec-ne, quam summam in Commercium inferat.

XII. Chiunque vorrà fabbricare bastimento dovrà presentarsi alla Giunta predetta della navigazione Mercantile, non tanto per esservi esaminato, quanto per far costare alla medesima, che capitale ha, che compagni, ed interessati, affinchè la medesima Giunta conoscendo, che tal fabbrica s' intraprende con sufficienti Capitali, e senza quei debiti, che sono stati per lo più cagione delle baratterie, frodi, e naufragj volontarj, che sono molte volte seguiti, possa fargli un attestato, in vista del quale per Segretaria di Stato, Guerra, e Marina, saranno dati alla Regia Camera della Sommaria gli ordini convenevoli, affinchè spedisca le provvisioni per le consuete franchigie.

A navibus onerariis Regni pyrius pulvis quum in portu sunt, exoneretur; quum solverint, restituitur.

XIII. Arrivando i bastimenti Nazionali in questo, Porto depositeranno subito la polvere in luogo sicuro da destinarsi loro, e se la ripiglieranno nell' atto, che dovranno partire.

Restitutio in casu belli cum piratis.

XIV. Qualunque Capitano, o Padrone, il quale combatterà co' Corsari, o Nemici, giustificando legittimamente il consumo delle munizioni, e danno sofferto, ne sarà risarcito nella dovuta forma, e quantità per via di contributo, o sia avaria.

Tabula censoria fertur.

XV. Per qualunque contratto di Noleggio, e consuete copie, tanto per *infra*, quanto per *extra*, e senza distinzione di qualità di viaggio, e quantità del carico, non potranno i Notai esigere più di cinque ducati, ed un terì, e facendosi pagare più di detta somma, saranno sospesi dall' Officio, e castigati arbitrariamente.

Et instrumenti, et instructi.

XVI. Per tutto il mese di Febbrajo dell' anno prossimo 1752. dovranno tutt' i rispettivi bastimenti Mercantili di questo Regno avere l' equipaggio del numero, che segue:

Ogni nave, polacca, o tartana di portata di tomola 6000. in sopra, Persone num. 22. compreso il Padrone, e 4. Giovanotti num. 22

Di tomola 5000. in 6000. persone num. 20. compreso il Padrone, e 4. Giovanotti num. 20

Di tomola 4000. in 5000. persone num. 18. compreso il Padrone, e 3. Giovanotti num. 18

Di tomola 3000. in 4000. persone num. 16. compreso il Padrone, e 3. Giovanotti num. 16

Le marticane di Procida di tomola 3000. in sopra persone 12. compreso il Padro-

drone, e 2. Giovanotti num. 12

Le più piccole di qualsisia portata meno delle 3000. tomola, persone num. 10., compreso il Padrone, e 2. Giovanotti numero . . . 10

XVII. Che tutt'i Padroni de' bastimenti Mercantili Sudditi di S. M. per tutto il prossimo mese di Febbrajo 1752., debbano avere i loro Bastimenti corredati, armati, ed equipaggiati nella forma descritta, e giusta gli altri precedenti ordini.

XVIII. Che il Capitano del Porto non dia le spedizioni a quei Padroni, che non gli presenteranno attestato della Giunta della Navigazione Mercantile, da cui apparisca, che il loro bastimento è stato visitato, e riconosciuto atto alla Navigazione.

XIX. Siccome con questi, e con tutti gli altri precedenti ordinamenti vengono i Capitani, e Padroni ad essere aggravati di maggiori spese di più del solito, e ne risulta ancora maggior sicurezza a favore de' Negozianti, e minore spesa nelle sicurtà, che sogliono fare; si rende perciò di dovere, che a favore di detti Capitani, e Padroni sia pagata la convenevole mercede per li loro noli. A tal effetto dal detto mese di Febbrajo dell'anno prossimo in avanti tutti quei Padroni, che avranno il loro bastimento equipaggiato, armato, e corredato nella forma, che si prescrive nel presente Editto, e nell'altro precedente pubblicato a' 30. di Luglio prossimo passato, dovranno da' Mercanti, e da ogni altro, che gli darà il carico, essere soddisfatti de' Noli nel seguente modo, e non altrimenti.

Caricamenti de' grani.

Da Cotrone per Napoli gr. . . . . 10 a tom.

Da Taranto per Napoli gr. 10

Dal Golfo di Taranto, cioè dal Tenimento, e Giurisdizione del medesimo per Napoli gr. . . 11

Da Corigliano, Cassano, Rossano, ed altre Marine di Calabria Citra, ed Ultra nel Golfo di Taranto per Napoli gr. . . 12

Da Brindisi per Napoli gr. . . . . 11 ½

Da Trani, Barletta, e Manfredonia per Napoli gr. 12

Da Fortore, Campo Marino, e Termoli per Napoli gr. 14

Da Ortona a Mare per sino a Giulia nuova, ultimo caricamento del Regno per Napoli gr. . . 15

Dal luogo nominato la Patrizia nel Golfo di Catanzaro per Napoli gr. .. 10 ½

Da Crochi per Napoli gr. . . . . 10 ½

Dalle Castelle per Napoli gr. 10

Dalla Torre de Fasane per Napoli gr. . . . . 10 ½

Dal Capo d'Alice per Napoli gr. 11

Da Cariati per Napoli gr. 12

Dall'Arso per Napoli gr. 12

Da Calapisata per Napoli gr. 12

Da Trebisacce per Napoli gr. 12,

Da

Da Mendolara per Napoli gr. 12
Da Monte Giordano per Napoli gr. 12
Dalla Rocca Imperiale per Napoli gr. 12
Da Politra per Napoli gr. 12
Da Tre Saja per Napoli gr. 12
Da Scanzano per Napoli gr. 12
Dalla Salladrella per Napoli gr. 12
Dalla Torre di Marra per Napoli gr. 12
Dalla Torre de' Mattoni per Napoli gr. . . . 12
Dall' Opirane per Napoli gr. 12
Da Cesaria per Napoli gr. 10
Da Otranto per Napoli gr. 12
Da Bisceglia per Napoli gr. 12
Da Pagliarone per Napoli gr. 14
Dalla Torre di Mosè per Napoli gr. 14
Dallo Straccione per Napoli gr. 14
Da Termoli per Napoli gr. 14
Dal Guasto per Napoli gr. 14
Da S. Vito per Napoli gr. 14
Da Francavilla per Napoli gr. 15
Da Pescara per Napoli gr. 15
Dalle Saline per Napoli gr. 15

I caricamenti d'orzi si regolano il quarto meno de' noli de' grani secondo i luoghi, dove si caricano.

Caricamenti d' Olj.

Da Gallipoli per Napoli alla salma gr. 60
Da Taranto per Napoli a misura di Gallipoli, come sopra gr. 60
Da Monopoli per Napoli alla salma gr. . . . 70
Da Bari per Napoli alla salma gr. 75
Da Brindisi per Napoli alla salma gr. 70
Dal Pizzo a Napoli alla botte, che sono 3. misure di Gallipoli duc. . . . 1 60
Da Bibona a Napoli alla botte duc. 1 60
Da Tropea per Napoli alla botte duc. 1 60
Da Gioja, Pietre Negre, e Palmi per Napoli alla botte duc. 1 70
Da Capo Stile per Napoli alla botte duc. . . 1 90
Dal Golfo di Stilace, Stellettino, Badularo per Napoli alla botte duc. . . 2
Da Rossano, Cariati, e Calapissata per Napoli alla botte duc. 2
Da Otranto, e Brindisi per Napoli alla botte duc. 2 10
Da Monopoli per Napoli alla botte duc. . . . 2 10
Da Bari per Napoli alla botte duc. 2 10

Noli per extra Regno.

Dovendo i caricamenti de' grani, che si faranno ne' caricatoi di questo Regno passare in Livorno, lor si avanzano i seguenti noli di più del nolo stabilito per Napoli.

Per

Per Livorno gr. . . 6 a tom.
Per Genova, e riviera di Levante gr. 7
Per riviera di Ponente gr. 8
Per Marseglia gr. . . 10

Succedendo altri viaggi in luoghi, che non sono descritti, sia di questo Regno, o quello di Sicilia, o *extra Regno*, si debba convenire con un prezzo giustificato, regolandosi cogli anzidetti, più o meno, secondo la maggiore, o minore distanza, riflettendosi, se sieno spiagge, o Porti, dove si dovrà scaricare, o caricare le merci.

XX. Che le descritte tariffe debbano esattamente, e puntualmente osservarsi tanto da' Mercanti, quanto da' Capitani, Padroni, e Marinari sotto pena a' Mercanti di pagare il doppio del nolo, a' Capitani, e Padroni di perdere l'intero nolo; ed i Notai, i quali formeranno contratti di noleggio con patti contrarj a dette tariffe saranno subito sospesi dall' officio. *Caserta 8. Dicembre 1751. Il Marchese Fogliani.*

Die 8. Dec. 1751. Il Marchese Fogliani.

Magistratium institutionum promulgatio.

In esecuzione adunque de' Sovrani comandamenti della M. S. abbiamo fatto il presente Editto, col quale facciamo a tutti noto la sopraddescritta Real Determinazione, e sotto le pene contenute nell' Editto suddetto, ordiniamo, e comandiamo la puntuale, ed esatta osservanza di quanto nel medesimo si contiene, ed in tutte le sue parti. Ed affinchè da niuno si possa causa d' ignoranza adurre, o allegare in avvenire, comandiamo che il presente colle consuete formalità si pubblichi in questa Capitale ne' luoghi soliti, e consueti, come altresì negli altri luoghi di questo Regno, ed a tal effetto ne incarichiamo tutti coloro, a' quali spetta di farlo pubblicare, osservando nella pubblicazione del medesimo le regole, ed i riti soliti praticarsi in consimili pubblicazioni, ed indi ritorni a Noi colle debite relate. *D. Francesco Ventura Presidente. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli. D. Giulio Cesare d' Andrea. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 16. Dicembre 1751.

PRAMMATICA XII.

Eodem Rege. Majorei nostrarum *Marcus-Antonius Paccius* decessor, quo maxime ab externa expensis det adhiberi satisfaciendum. Salarium eorum fertur.

AVendo noi sempre più a cuore la felicità di questo Regno, la quale nella maggior sua parte consiste in mantenere in esso economicamente guidate le cose, che al commercio con l' estere Nazioni appartengono; e sopra tutto badar dovendo, che sieno diligentemente regolate quelle, che l' indennità riguardano de' Bastimenti non Nazionali, i quali da' Regni, e dalle Regioni forestiere, approdano nel Porto di questa Capitale, per indi proseguire il lor viaggio per le Coste marittime del Regno istesso, affin di recarvi quei generi, che in esse mancano, e per estrarre quei, che nelle medesime abbondano; e sono nella urgente necessità, di provvedersi di Piloti esperti de' Seni, e Golfi, per cui vogliono navigare. Ed essendo stati altresì noi avvisati, che vi sieno alcuni, i quali usurpandosi l' autorità di destinare a lor capriccio i predetti Piloti, estorquono durissime quantità dalle persone, che destinano, per lo più o Forestieri, o semplici Marinari, non sufficientemente idonei, per lo impiego, per cui vengono eletti, il che può riuscire di gravissimo danno agli stessi Bastimenti esteri, e riesce di sensibilissimo pregiudizio a' buoni, ed esperti Piloti Nazionali, i quali ne hanno a Noi proposte le loro rispettose querele; Che perciò intesi da

Noi

Noi più volte su di tal particolare il nostro Consolato di Mare, e la Giunta de' Ministri negli affari della navigazione, abbiam presa, e vogliamo, che prontamente, ed esattissimamente si esegua la presente nostra Real deliberazione, con cui ordiniamo.

I. Che non sia lecito ad altri, che al solo Marcantonio Vaccino, per la di lui fedeltà, ed esperienza, dal Consolato eletto, e da Noi confermato a tale impiego, od a colui, che sarà da Noi in sua vece, ed in mancanza del medesimo eletto, deputare i Piloti, che dovranno servir di guida, e condurre i Bastimenti esteri, per le Coste marittime di questo Regno, sotto pena a' contravvegnenti riserbata al nostro Regale arbitrio.

II. Che il medesimo da Noi eletto, debba appresso di se serbare una nota de' predetti Piloti, già approvati per tal mestiere dalla nostra Giunta di Navigazione, firmata dal Presidente della medesima Giunta; la quale nota firmata similmente dovrà conservare il Consolato, per suo riscontro.

III. Che nell' eleggere, e destinare i Piloti istessi, preferir debba sempre i Nazionali del Regno, facendogli andare in giro, l' uno dopo l' altro; affinchè ognuno possa comodamente procacciarsi il pane col suo mestiere; e solamente nel caso, che tutt' i Piloti Nazionali si trovassero in viaggio, gli sia lecito, e permesso di eleggere qualche Piloto Forestiere, in luogo de' Nazionali.

IV. Che chiunque della nostra Marineria, vorrà impiegarsi al mestiere istesso di Piloto, possa ciò fare, con apprendere quel tanto, che al mestiere istesso conviene; e col presentarsi dopo istruito alla Giunta predetta di Navigazione, per essere esaminato, e ricevere la sua approvazione in iscritto, la quale gli servirà come Patente, per poter essere ammesso all' impiego predetto di Piloto.

V. Che 'l predetto Marcantonio Vaccino, debba esattamente, e diligentemente invigilare, che i predetti Piloti, che s' imbarcano ne' Legni Forestieri, che approdano in questo Porto, per portarsi altrove, non esigano per lor salario maggior somma di quella, che debbono veramente conseguire; al quale effetto abbiamo quì inserita una esatta Tariffa, di quello, che debbono esigere per qualsivoglia viaggio.

Tariffa de' prezzi, che si debbono pagare a' Piloti Nazionali da' Bastimenti Forestieri.

Da Napoli per Castellammare di Stabia	2 60
Da Napoli per Salerno, sino a Castello dell' Abbate . .	5 00
Da Napoli per tutta Calabria, sino a Reggio, e Messina	14

Però il Capitano del Bastimento dee pagare i Piloti del Faro di Messina, per imboccare in detto Faro.

Da Napoli per Cotrone . .	16 00
Da Napoli per Taranto, Gallipoli, ed Otranto . .	28 00
Da Napoli per Brindisi, fino a Manfredonia . . .	24 00
Da Napoli per Viesti, sino ad Ortona	26 00
Da Napoli per Ancona, sino a Sinigaglia	34 00

Giunte che saranno le Navi, o altri Bastimenti in qualsivoglia Porto del Regno, debbono i Piloti ormeggia-

giare in quadro, o al solito ne' suddetti Porti; e dopo di essere stati soddisfatti del Pedotaggio, licenziarsi dal Capitano. Ed in caso che il Capitano domandasse assistenza dal predetto Piloto per caricare il Bastimento; in tal caso gli debba pagare carlini cinque il giorno, ed il vitto, durante tutto il tempo della sua assistenza. *Napoli a' 24. Novembre 1754.*

Ed essendosi S. M. degnata di approvar tutto ciò, e volendo, che si pubblichi, ed esattamente ogni cosa in esso contenuta si osservi; si è compiaciuta a tale effetto di far trasmettere il tutto a questo Supremo Magistrato di Commercio, con biglietto spedito per sua Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, in data de' 18. del mese di Novembre ed anno 1754., ch'è come siegue.

Haviendo aprovado el Rey en lo fustancial la adjunta minuta, hecha por el Consolado del mar de esta Capital, del Bando, que se deve publicar, mediante el qual se regla el methodo, y preferencia, que han de tener los Pilotos Nazionales en servir de tales a los Bastimentos forasteros en sus viages de este Reyno, con insercion de la Tariffa de los Salarios, que se deven contribuir a dichos Pilotos, segun los Puertos, a que fueren: de Real orden la remito a V. S., para que esse Magistrado de Comercio disponga dicho Bando en la forma, y estilo devido, y le haga despues publicar, y comunicar à los Consulos del mar, y demas partes, donde toque, y convenga, encargando su execucion, y observancia a el de esta Ciudad; con remitirme esse Magistrado algunos exemplares del citado Bando, por el uso oportuno. DIOS guarde a V. S. muchos años como deseo. Palacio 18. de Nov. 1754. El Marques Fogliani. Per tanto in obbedienza de' Sovrani Comandamenti di S. M., facciamo emanare dal nostro Supremo Tribunale il presente Bando; ingiungendo a tutti coloro, a' quali spetta, che nelle marine di questa Fedelissima Città, e suoi Contorni, lo facciano solennemente, e con le solite formalità pubblicare; osservando, e facendo osservare nella sua pubblicazione, le Regole, ed i Riti, in simili pubblicazioni solite a praticarsi, affinchè da niuno possa allegarsi causa d'ignoranza. *Dato da questo Supremo Magistrato di Commercio a' 6. Dicembre 1754. D. Francesco Ventura Presidente. D. Pietro Sanbiase. D. Antonio Belli. D. Giuseppe Aurelio di Gennaro. D. Antonio Spinelli. D. Gio: Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 11. Dicembre 1754.

Die 6. Dec. 1754. D. Francesco Ventura Presidente.

PRAMMATICA XIII.

Eodem Rege. Supplementum Nauticarum Institutionum hoc Edicto edicitur.

LA Maestà del Re nostro Signore, che IDDIO sempre feliciti, si è degnata, per sua Segreteria di Stato, Guerra, Marina, Azienda, e Commercio, in data dalla Real Villa di Portici del dì 19. Giugno ultimo scorso, far rimettere a questo Supremo Magistrato di Commercio, gl'infrascritti Real Dispaccio, e Capitoli, del tenor, che siegue *videlicet*. „ Informato il Re del grave inconve- „ niente, che si sperimenta, e da „ qualche tempo in quà si è reso „ anche più frequente negli equipag- „ gi de' bastimenti mercantili di que- „ sti Regni, i di cui Marinari, ed „ altri individui, dopo essersi impe- „ gnati a servigio di essi, gli abban- „ donano, e se ne fuggono pria di ter- „ minare i respettivi viaggi, non solo „ ne' Porti, e Luoghi de' Reali Do- „ minj, ma ben anche ne' Paesi fo- „ restieri, mancando all' obbligo che „ han contratto, e con sommo detri- „ mento del Commercio, e danno „ de'

„ de' Capitani, e Proprietarj di det-
„ ti bastimenti, e quel ch' è più scan-
„ daloso, spesse volte mossi dall' idea
„ d' un maggior guadagno, o per
„ altri fini non meno riprensibili,
„ commettono l' eccesso di passare a
„ servire ne' legni stranieri, con dis-
„ onore, e discredito della propria
„ Nazione, e con manifesto vilipen-
„ dio delle Leggi, e de' Regolamen-
„ ti stabiliti circa un tal punto. Per
„ ovviare dunque, e poner freno nel-
„ l' avvenire a simile disordine co-
„ tanto pernicioso alla navigazione, e
„ al traffico in generale di questi Re-
„ gni, essendosi formati dieci capi-
„ toli per servire d' addizione, o sia
„ ampliazione al Real Editto degli
„ 8. Dicembre 1751., che contiene
„ varie regole, e leggi per lo bene-
„ ficio della navigazione, e mercа-
„ tura, e dopo esaminatisi nella con-
„ ferenza di Commercio, si è degna-
„ ta S. M. approvargli, e di suo
„ Real ordine li rimette a V.S. Ill.
„ quì annessi, firmati di mia mano,
„ acciò disponga cotesto Magistrato
„ di Commercio, che si pubblichino
„ immediatamente in questa Capita-
„ le, e in tutti gli altri luoghi ma-
„ rittimi di questo Regno, nella for-
„ ma più solenne, e consueta, per-
„ chè vengano a notizia di tutti, e
„ non si possa da veruno allegar cau-
„ sa d' ignoranza. E fatta tal pub-
„ blicazione mi trasmetterà V. S. Ill.
„ la maggior parte degl' impressi, o
„ sieno stampati de' succennati Capi-
„ toli, per farne l' uso convenevole,
„ restando poi incaricato cotesto Ma-
„ gistrato d' invigilare esattamente
„ per la di loro inviolabile, e per-
„ petua osservanza ". *Portici a' 19. Giugno* 1757. *Marchese di Squillaci. Signor D. Francesco Vemura.*

Die 19. Junii 1757. Marchese di Squillaci.

Capitoli che S. M. ha determinato doversi aggiungere al Regio Editto degli 8. Dicembre 1751. *contenente le leggi emanate a beneficio della Navigazione, e Mercatura, per la maggiore ampliazione, ed intelligenza di esso.*

Familia nautica nuncietur.

I. CHe qualsivoglia bastimento mercantile di qualunque sorta sia, prima di partire dal Porto di Napoli, o d' altri Porti, e Marine di S. M. debba il Capitano presentare il ruolo del suo equipaggio, cioè in Napoli alla Giunta della Navigazione Mercantile, e negli altri Porti, e Marine a' respettivi Consolati di Mare, ed in mancanza di questi, al Capitano di quel Porto, e in suo difetto al Governatore locale, spiegando in detto ruolo il nome, e la Patria, ed età di ciascheduno individuo, e per quanto tempo si sia obbligato a servire.

Transfuga, vel desertor qua poena puniatur?

II. Che il marinaro, o altra persona imbarcata a servire, e che dopo fatta la convenzione e prestato il giuramento fuggisse da quel medesimo luogo, ov' è seguito, e contratto l' obbligo, sia tenuto al pagamento, e soddisfazione del di più, che potesse importare il salario dell' altro marinaro messo in suo luogo, sempre che sia aggiustato a soldo, e se si fosse convenuto alla parte, dovrà rifare al Padrone il danno, che l' avesse cagionato; e di più dovrà essere arrestato, e soffrire la pena di tre mesi di carcere, o pure di servire senza stipendio, nè parte, per un altro viaggio, restando tenuto il Padrone di dargli semplicemente il vitto.

Desertio, et fuga interdicitur.

III. Che niun marinaro, od altra persona imbarcata, per servire nel bastimento, possa abbandonarlo, o allontanarsene durante il viaggio, senza licenza in iscritto del Capitano, prima che sia ritornato al Porto della

sua residenza, e discaricate che saranno interamente le mercanzie.

Poena in eum animadvertitur, ut per annicursum triremibus mancipetur.

IV. Sempre che un marinaro, o altra persona dell' equipaggio, dopo incominciato il viaggio fuggisse, o abbandonasse il bastimento in qualsivoglia parte de' Reali Dominj, sarà arrestato, e dovrà soffrire la pena di un anno di galea.

Quid si fugerit in exteris litoribus.

V. Quando la fuga venisse commessa in Paesi, o Porti stranieri, per passare a servire in qualche bastimento estero, s' estenderà la pena fino ad anni cinque di galea.

Patronus nuncet, an nauta fugerit.

VI. Ogni Capitano, o Padrone dovrà al suo regresso di viaggio dare distinta relazione, se qualche marinaro, o altra persona del suo equipaggio avesse disertato prima di terminare il viaggio, a cui erasi obbligato, e di discaricare le merci, dando il nome, e Patria del disertore, e il luogo ove seguì la fuga, e per qual causa: come altresì se sapesse il luogo, ove si sia ricovrato, affine di praticarsi le debite diligenze, per arrestarlo, e dargli il condegno gastigo, ed omettendo il Capitano, o Padrone di dare tale avviso con le denotate particolarità, sarà sospeso dal potere in avvenire comandare verun' altro bastimento.

Conquaeratur.

VII. Sarà in obbligo ogni Capitano, o Padrone usare le piu efficaci diligenze presso i Magistrati de' respettivi luoghi, perchè si cerchi, ed arresti qualsivoglia individuo del suo equipaggio, che fosse fuggito, ed in caso di non poterlo conseguire, esibirà al Console, o Vice-Console nostro, se colà vi sia, un attestato di tale fuga, espressando il nome, cognome, e Patria del disertore, col suo proprio discarico, e per potersi praticare le diligenze accennate nel Capitolo antecedente.

Nisi itinere completo, nautam Patronus non dimittat.

VIII. Niun Capitano, o Padrone potrà durante il viaggio licenziare alcun marinaro, o altra persona del suo equipaggio, che sarà arrolato fin dopo il ritorno, e discaricate le merci: almeno che non vi concorresse un giusto motivo, ed in tal caso dovrà al suo ritorno esibire documento, o certificazione del Console, o Vice-Console di S. M., che dichiari di essere stato il tale individuo licenziato per legittima causa, e che non sia derivato da malizia, o astio del Capitano, il quale dovrà altresì rimpiazzare immediatamente, ove potrà le persone licenziate, ad oggetto di non esporsi alle varie contingenze, che accader possono per la minorazione dell' equipaggio, e contravvenendo il Capitano, o Padrone a quanto sta disposto nel presente articolo, sarà severamente gastigato.

Piger punitur.

IX. Se qualche marinaro, o altra persona dell' equipaggio si mostrasse pigro, e di poco coraggio tanto nel maneggio delle armi, quanto nella respettiva incumbenza per la cura del bastimento, e nell' occasioni d' incontro con legni Corsari nemici, o se portasse poco rispetto al Capitano, o Padrone, lo farà arrestare per darsegli il dovuto gastigo secondo il delitto se fosse leggiero; però essendo grave la mancanza, giungendo in qualche Porto, ove risegga Console, o Vice-Console di S. M., lo farà arrestare, manifestando i motivi, per li quali è obbligato ad eseguire tal atto, affine di potersi rimettere in Napoli il reo, per esaminarsi il suo delitto, ed imporgli la pena corrispondente. E non eseguendosi ciò dal Capitano o Padrone, sia per omissione, o per altro qualsivoglia riguardo, si procederà contra di lui per esempio, e timore degli altri.

X.

In Patroni saevitiam animadvertitur.

X. I Marinari ed altre persone dell'equipaggio, che saranno maltrattati indoverosamente dal Capitano, o Padrone, come altresì quando non lor soddisfacesse il salario pattuito, o non avesse loro somministrato il vitto bisognevole, e consueto; al ritorno che faranno dal viaggio, ne formeranno i convenevoli ricorsi, per esaminarsi le loro lagnanze, e compartir la Giustizia che lor competerà. *Portici a' 19. Giugno* 1757. *Marchese di Squillaci.*

Die 19. Junii 1757. Marchese di Squillaci.

CHe però in adempimento de'cennati Sovrani Comandamenti, ordiniamo che gl' inseriti X. Capitoli di aggiunzione all' enunciato Reale Editto dell' anno 1751. si debbano pubblicare ne' luoghi soliti, non solo di questa Capitale, ma ben anche del Regno, con osservarsi le consuete formalità, affinchè niuno allegar possa causa d' ignoranza; e sappia, che i contravvegnenti incorreranno irremisibilmente nelle pene conténute ne' trascritti Capitoli, i quali, seguita che ne sarà la pubblicazione, ritornino a noi, colle debite relate. *Napoli dal Supremo Magistrato del Commercio a dì 27. Luglio* 1757. *D. Francesco Ventura Presidente. D. Antonio Belli. D. Giuseppe Aurelio de Gennaro. D. Antonio Spinelli. D. Luigi Petroni.* Pubblicata a dì 28. Luglio 1757.

Die 27. Julii 1757. D. Francesco Ventura Pres.

PRAMMATICA XIV.

Eodem Rege. Magistratuum nauticarum institutionum supplementum.

VOlendo la Maestà del Re nostro Signore (che DIO sempre feliciti) far sentire a' suoi Fedelissimi Sudditi un nuovo effetto del suo paterno amore, che verso di essi sempre nel suo Reale animo nutrisce; si è compiaciuta formare Reale Editto per maggior vantaggio del traffico, o sia navigazione, ch' è la sorgiva della dovizia de' Popoli; e si è servita la prefata M. S., con veneratissimo Real Dispaccio per Segreteria di Stato, Guerra, Marina, Azienda, e Commercio, in data di Caserta del dì 31. Gennajo prossimo scorso, far rimettere a questo Supremo Magistrato di Commercio l' Editto suddetto, comandandogli di doverlo far pubblicare nella forma solita; Il quale Real Biglietto, ed Editto son del tenor seguente *videlicet. A efecto de remediar oportunamente a los varios inconvenientes y abusos, que con perjuycio del publico Comercio, se han ido introduciendo en la navegacion de los Bastimentos Mercantiles, y promover al mismo tiempo con acertadas providencias la mayor atencion de ella, y el aumento del credito de estos Nacionales en sus traficos en los Dominios extrangeros, para que consiguan aquella utilidad, y ventaja, que ha sido el verdadero objeto de los diferentes Reales Edictos, que de tiempo en tiempo se han publicado, relativos à esta importante materia: ha tenido a bien S. M., oyendo el dictamen de la Conferencia di Comercio, hacer formar un nuebo Real Edicto, que comprende todos los emanados anteriormente, con aquellas variaciones que se han estimado combenientes, y extendiendose à todos los casos, en los antecedentes non estavan prevenidos, y han ocurrido, o pueden subceder, afinque conteniendose el todo en una sola Constitucion, deba como ley inviolabile puntualmente observarse, y de Real Orden lo remito a V. S. adjunto, firmado de mi mano, para que esse Magistrado de Comercio haciendolo publicar en le forma acostumorada, cuyde en su exacta observancia, y haciendo imprimir un competente numero de Exemplares, los comunique a los Consulados, y demas donde corresponda, para su*

execucion, remitiendome al proprio tiempo una porcion de ellos, afinque se dirijan à los Consules de S. M. que residen en los Puertos forasteros, para el cumplimento en la parte que respectivamente les toca. DIOS guarde à V. S. muchos anos como deseo. Caserta a 31. de Enero 1759. El Marques Squillace. Senor D. Francesco Ventura.

Sebbene con diversi Reali Editti pubblicati in varj tempi, e specialmente ne' giorni 18. di Agosto del 1741., e nel dì 8. di Dicembre, e 14. di Agosto 1751., e finalmente nel giorno 27. di Luglio 1757., si fossero ordinate varie salutari provvidenze, affinchè la Navigazione, e la Mercatura de' Regni, e dominj, che godono il vantaggio del soave Paterno dominio di S. M., si riducesse nello stato più florido, che attendere si potesse: Ha nulladimeno il Re, con sommo rincrescimento del suo Real animo inteso, che non ne sia derivato quel pubblico beneficio, che regolarmente ordinazioni cotanto savie partorire dovevano, o fosse per essere caduto dalla memoria di taluno il di loro contenuto, o per essere andate in desuetudine, per la poca vigilanza di chi ne dovea curar l'esecuzione; o pure per non esservi in tutt' i casi, ivi espressi, prescritte determinate pene contra de' trasgressori. Quindi volendo accorrere al riparo di sì grave inconveniente, dopo maturo esame ha risoluto, e determinato, di doversi tutt' i Capitoli, ne' precedenti Bandi contenuti, in una sola costituzione unirsi, e come inviolabil legge promulgarsi, migliorandone in alcuni di essi il contenuto, ed aggiungendone de' nuovi; affinchè soscritti da me, si rimettano per la strada della Segreteria di Stato del mio carico, al Supremo Magistrato del Commercio, acciò si facesse formalmente pubblicare; ed inviolabilmente osservare.

Regia sigla naves onerarias habere tenuo editum.

I. Ordina il Re, e comanda, che qualunque Bastimento appartenente ai Sudditi de' suoi Regni, e Stati, di quali si vogliano specie, e capacità sieno (eccettuati i soli, che servono per il traffico interno, e valicano il mare delle Città, e de' Luoghi marittimi vicini, d'onde essi partirono) debbano portare la Reale Bandiera in tutto uniforme al modello, che già si conserva presso de' Consolati di Mare, e ne' Porti. Nè possano uscire de' Porti medesimi, e Marine, per intraprendere qualunque viaggio, o fuori, o dentro del Regno, senza portarla, ed inalberarla.

Sine litteris patentibus naves a portubus non solvantur.

II. Che i cennati Bastimenti non possano uscire de' Porti, e delle marine suddette, senza ricevere da' Consolati del luogo, o in mancanza di quei, da' convicini, o da chi si troverà a tal effetto Deputato, le Reali patenti, il cui contenuto nella fine del presente Editto si trascriverà, e ciò sotto la pena, così a riguardo della bandiera, come della patente, della confiscazione del Bastimento, e di rimanere il Padrone per sempre escluso da poter comandare qualunque Bastimento; il che si eseguirà irremisibilmente contra de' trasgressori.

Quanti solvantur.

III. Il diritto, che si dovrà pagare per tali patenti, sarà il seguente.

Per le Feluche ad un Albero carlini cinque	0 50
Quelle a due Alberi carlini dieci	1
Martingana ad un Albero carlini dieci	1
Tartane a due Alberi con vele latine, Polacche, Tartane a Pifaro, Navi, carlini venti	2
E per ogni altro Bastimento più grande carlini venti .	2

Il qual diritto ordina il Re, che non si possa affatto alterare, sotto qualsivoglia pretesto, o della sommessione, visita, registro, e copie delle medesime, che più innanzi si ordinerà, o finalmente della Spedizione, Firma, o Carta, o per qualunque altro titolo, o colore, che si potesse immaginare.

Literae patentes ad biennium valeant.

IV. Le cennate Reali patenti debbano avere il loro corso, e vigore per lo spazio di anni due; nel di cui tempo non debbano i Padroni essere obbligati a prenderne altra, se non quando sul Bastimento si mutasse il Padrone; o pure essendo prossimo a spirare il tempo della patente, volesse il Padrone intraprendere qualche viaggio, per compire il quale non potesse essere sufficiente lo spazio della durata del rimanente tempo della patente spirante.

Ultra tempus, quod in literis patentibus constitutum est, in exteris portubus non morentur.

V. Vuole il Re, che s' intenda proibito a tutt' i Padroni de' Bastimenti, e particolarmente a coloro, i quali navigheranno in Paesi stranieri, e fuori de' Dominj di S. M. di eccedere nella dimora quel tempo, che si ritrova stabilito nelle suddette loro patenti, sotto la pena di pagare per ogni mese, che sarà trascorso, oltre al tempo delle patenti, altrettanto di ciò, che avran pagato per ottenerle.

Dum tamen pro instauranda navi mora non sit.

VI. Saranno nulladimeno liberi di tal pena tutti quei Padroni, che per disavventura loro sortita saranno necessitati a risarcire il Bastimento, per il di cui impedimento non abbiano potuto proseguire il loro viaggio: nel qual caso si debbano provvedere per loro indennità d' un attestato spedito in forma autentica dal Console, o Vice Console della nazione, residente nel primo Porto, in cui dopo il sinistro accaduto loro, i Padroni perverranno.

Si ultra mora prottrahenda sit, a Consule Regis patentes literas petant.

VII. A rispetto poi di quei Bastimenti, i quali nel termine de' due anni prescritti nelle loro patenti navigheranno i mari de' Dominj del Re, e si ritroveranno lontani da quel luogo, ove risiede quel Consolato, da cui ottennero le cennate patenti; possano ricorrere dal Consolato più prossimo a quel luogo, ove dimorano, o navigano, e da questo ricevere le nuove patenti, con pagar l' istesso diritto di sopra spiegato, con praticarsi così inviolabilmente, sempre che spiri il termine delle prime patenti.

Novae patentes epistolae expeditae scribantur ad oram veterum.

VIII. E per provvedere alla maggior cautela de' Consoli, o di altri, in luogo loro deputati, che spediranno tali novelle patenti, debbano i medesimi notare sul dorso delle spirate patenti il luogo, e 'l giorno, in cui han concedute le nuove; affinchè possano i Padroni rimandare le prime al Consolato, a cui aveano fatta la Sommissione, la cui forma in appresso si noterà, e rimangono in tal maniera liberi da ogni molestia, per la primiera contratta obbligazione.

Navicula Patrona ad submissionem admittatur.

IX. E perchè, siccome più oltre si ordinerà, dovrà il Consolato, allora che spedirà la patente, ricevere l' atto della Sommissione dal Padrone, o Piloto, o da chi comanderà nel Bastimento, nella maniera, che al proprio luogo si prescriverà, e darne al medesimo Padrone copia estratta, per lo motivo, che più innanzi si spiegherà; perciò nel suddetto caso di rinnovarsi dal Consolato vicino la patente già spirata, debba questo riscontrare l' atto della Sommissione, e poi formare la nuova patente, e Sommissione, secondo lo stato in cui ritroverà il Bastimento, attrezzi, petrecci, armi, munizioni, ed equipaggio; quando fatta la visita, che più oltre sarà ordinata, conoscerà di essersi interamente adempiu-

Digitized by Google

piuto in tutte le sue parti il presente Reale Editto. Con doverne i detti Consolati rimettere copia estratta di dette patenti, ed atti di Sommissione alla Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, per darle il suo corso, e farla conservare nell' Archivio del Consolato di mare di questa Capitale, per li casi, che in appresso si spiegheranno. Al quale effetto, anche i suddetti Consoli, o Deputati, ne debbano formare il registro, sotto la pena di rimanere, in caso di contravvenzione, inabili a poter più esercitare qualunque impiego.

Collegio nautico numerus, et familia nautica vel si peregrinus etiam fuerit, nuncietur.

X. Ordina in oltre il Re, e comanda a tutt' i Padroni de' Bastimenti Mercantili di qualsivoglia specie si sieno, che prima di partire dal porto di Napoli, o da altri porti, e Marine di Sua Maestà, debba il Capitano presentare il Ruolo del suo equipaggio; cioè in Napoli alla Giunta della navigazione mercantile, e negli altri porti, e marine, a' respettivi Consolati di mare, ed in mancanza di questi al Capitano di quel porto, ed in suo luogo al Governatore locale. Spiegando in detto Ruolo il nome, patria, ed età di ciascuno individuo, e per quanto tempo si sia obbligato a servire.

Mores Patroni in nautas, merces, navim, et erga Consules.

XI. Richiede non però il buon regolamento, e la felicità dell' esercizio della navigazione, e traffico, che da' Padroni, e Comandanti de' Bastimenti, si osservino varie prudenti regole, che riguardano il buon ordine su' Bastimenti, il modo di condursi co' marinari a loro sottoposti, la conservazione de' Bastimenti stessi, e delle mercanzie de' proprietarj, e la maniera di compire al proprio dovere co' Ministri, e Consolati Nazionali, residenti ne' Paesi stranieri, e colle nazioni amiche, e collegate. Quindi ha il Re ordinato, e comandato ora di bel nuovo, siccome coll' altro Reale Editto de' 18. Agosto 1741. prescrisse; Che in ogni Consolato si tenga un particolare libro, chiamato delle Sommissioni, in cui sieno obbligati tutt' i Padroni, e Comandanti de' Bastimenti, come sopra, a soscriversi ad una particolar formola, detta di Sommissione, e di obbligazione, per l' inviolabile osservanza di dette pratiche, la quale sarà loro da detti Consolati esibita. Il di cui tenore, affinchè a tutti sia noto, s' inserirà nella fine della presente Ordinanza, e Costituzione.

Submissio veluti stipulatio servetur.

XII. Ed importando al pubblico bene l' esatta osservanza delle cose stabilite nella predetta formola di Sommissione, sieno perciò tenuti i Capitani, e Padroni suddetti ad inviolabilmente osservarla, sotto le pene in essa contenute.

Cujus submissionis exemplar Patrono detur, ne ignorantiae causa excusetur.

XIII. Ed affinchè non pnssano i detti Capitani, e Padroni de' Bastimenti, per iscusare i loro falli, di molto al ben pubblico perniciosi, allegare di aver ignorate, o di essersi dimenticati delle cose in detta formola di Sommissione prescritte, ordina perciò, che da' detti Consolati, e Giunta si debba a' medesimi consegnare una copia autentica della particolar Sommissione fatta da ciascheduno di loro, subito che l' avranno soscritta, affinchè abbiano sempre sotto gli occhi tutto ciò, che con tal utilissimo regolamento viene loro ordinato.

Nautae officium. In eum de desertione, vel fuga animadvertitur.

XIV. Nel Capitolo V. del Reale Editto, del dì 8. di Dicembre del 1751. fu stabilito, che verun marinaro durante il viaggio non potesse abbandonare il suo bastimento, sotto qualsisia pretesto, o motivo, e contravvenendo, che fosse perseguitato, e gastigato, anche con pena corporale. La quale fu indi spiegata nel

ca-

capitolo secondo, terzo, quarto, e quinto dell' altro Reale Editto de' 27. di Luglio 1757. In cui fu stabilito, che se il marinaro fuggisse dopo fatta la convenzione, e prestato il giuramento nell' istesso luogo, che fu quella formata, dovesse rifare al Padrone le spese, che far dovea per rimpiazzare altro in suo luogo. E se la fuga sortisse non nel luogo della convenzione, ma ne' Domini di S.M., incorresse nella pena di un anno di galea. Se però fuora de' Dominj del Re ciò avvenisse, ad anni cinque di galea si dovesse il trasgressore condannare, che ora vuole il Re, che si riformi, e moderi a soli tre anni di galea: confermando nel resto tutte l' ordinazioni in tutti gli altri suddetti casi espresse. Ed affinchè tali stabilimenti si eseguano inviolabilmente, e non incontrino i Capitani, o Padroni renitenza presso i Magistrati Esteri, da farsi restituire, e consegnare detti marinari, che nel corso del viaggio volessero abbandonare il bastimento, come alle volte è avvenuto per mancanza di documento dell'obbligo fatto dal marinaro, e del giuramento dato allora, che si arrolò: Quindi comanda Sua Maestà, che dalla Giunta della navigazione mercantile, di cui or ora si parlerà, o da' Consolati del Regno, Capitani del Porto, o Governatori Locali nei casi respettivi, che più oltre si mentoveranno, nel cui luogo fecesi la convenzione, diedesi il giuramento, e seguì la partenza del bastimento, si dia al Capitano, Padrone, o Piloto, che comanderà, l'atto dell'obbligo, e giuramento fatto dell' intero equipaggio della nave, o bastimento, che sia in forma valida ugualmente, come dall' istessa Giunta in questa Capitale, e da' respettivi Consolati, o Capitani de' Porti lor si consegnerà l' atto della sommissione, affinchè ne possa far l' uso bisognevole, per astringere i marinari a compire alla loro contratta obbligazione: la formola del cui obbligo debba stendersi dalla Giunta della navigazione, qui in Napoli, da' Consolati del Regno, Capitani del Porto, e Governatori Locali ne' casi respettivi, come di sopra, giusta la convenzione, che passeranno i Capitani, o Padroni dei bastimenti, coll' equipaggio, o particolari marinari; con dare avanti di essi, ne' casi similmente respettivi il giuramento, a tenor di detto obbligo, e per l' intero adempimento del medesimo.

XV. Benvero, se dopo l' arrivo, e scaricamento delle merci del bastimento nel luogo destinato, volesse il Capitano, o Padrone, in vece di far ritorno d' onde partì, noleggiarlo, o caricarlo per altro luogo; non sieno allora i marinari obbligati a seguitarlo, ma rimanga ciascheduno di essi nell' intera libertà di andare, ove più loro piaccia. Purchè però non avessero contratto obbligo di continuare a servire per qualunque luogo lo destinasse il detto Capitano, o Padrone: la qual convenzione si leggesse, e nell' obbligo, e giuramento dato al marinaro allora, che si arrolò, o in altro contratto in iscritto fatto col medesimo, colle dovute solennità.

Si Patronus in alium locum transfretare voluerit pose constitutum iter completum, nautae eum sequi non teneantur.

XVI. Dopo caricata la nave, o qualsivoglia bastimento, ed armata interamente ritrovandosi nel Porto, o nella rada, non possa il marinaro, Scrivano, o Piloto abbandonare il suo bordo, per andare a terra, senza licenza del Capitano, o Padrone, che comanderà, sotto la pena la prima volta di un ducato, da escomputarsi dal suo salario, o parte, che avesse sul guadagno; ed in caso di recidiva, di

Ex nave onerata nauta descendere non debet si ea in statione fuerit.

di porsegli i ferri, e detenersi sulla nave istessa ad arbitrio del Capitano, o Padrone.

In navem hypothecariam actionem Patronus contrahere non potest, nisi dominus navis consentiat.

XVII. Non possa il Capitano, o Padrone, che sul bastimento comanda, allora che dimorerà col navilio nel luogo, ove sono i proprietarj del bastimento medesimo, o farlo accomodare, o comprar vele, capi, petrecci, attrecci, o altro, nè prendere danajo sul corpo della detta nave, senza il consenso de' Proprietarj medesimi, sotto la pena di pagarlo di proprio suo danajo. Ma se però l'occorresse cosa bisognevole, ed urgente, e si trovasse in luogo, ove i proprietarj non fossero, gli sia lecito di farlo, dopo convocato il consiglio, e col parere della maggior parte, di cui se ne dovrà stendere l'atto dallo Scrivano del bastimento, con notarlo al suo libro, o giornale, o in mancanza di questo da chi facesse le sue veci.

Constituta a-lias serventur.

XVIII. Da' Reali Editti del dì 8. Dicembre 1751., e 27. di Luglio 1757. furono stabilite varie altre determinazioni, le quali ordina S. M., che restino confermate, e nell'intero loro vigore, e queste sono le seguenti.

Transfuga conquaeratur.

XIX. Sarà in obbligo ogni Capitano, o Padrone usare le più efficaci diligenze presso i Magistrati de' respettivi luoghi, perchè si cerchi, ed arresti qualsivoglia individuo del suo equipaggio, che fosse fuggito; ed in caso di non poterlo conseguire esibirà al Console, o Vice-Console Nazionale, se colà vi sia, un attestato di tal fuga, colla copia dell'obbligo, e giuramento dato nel tempo della convenzione dal fuggitivo, espressando il nome, cognome, patria, statura, e pelo del Disertore, che gli servirà anche per proprio discarico, come nel seguente Capitolo.

Desertor manifestetur.

XX. Ogni Capitano, o Padrone dovrà al suo ritorno del viaggio dare distinta relazione, se qualche marinaro, od altra persona del suo equipaggio avesse disertato prima di terminare il viaggio, a cui erasi obbligato, e di scaricare le merci, dando il nome, e la Patria del disertore, e la notizia del luogo, ove seguì la fuga, e per qual causa; come altresì debba somministrare quei lumi, che avrà, se mai sapesse, ove siasi quegli ricoverato, affine di praticarsi le dovute diligenze per arrestarlo, e dargl'i il condegno gastigo. La qual relazione debbano darla quì in Napoli al Consolato di mare, e nel Regno, negli altri Consolari dei luoghi rispettivi, ed in mancanza di questi a' Capitani del Porto, nel cui difetto a' Governatori Locali. Ed omettendo il Capitano, o Padrone di dare un tal avviso, colle denotate particolarità, sarà sospeso dal potere in avvenire comandare verun altro bastimento.

Nisi itinere completo Patronus nauram dimittere non potest.

XXI. Niun Capitano, o Padrone potrà, durante il viaggio licenziare alcun Marinaro, o altra persona del suo equipaggio, che sarà arrolato, fin dopo il ritorno, e discaricate le merci; almeno, che non vi concorresse un giusto motivo, ed in tal caso dovrà al suo ritorno esibir documento, o certificatoria del Console, o Vice-Console di S. M. Ed essendo in Regno, de' Consolati di Mare respettivi, di essere stato un tale individuo licenziato per legittima causa, e che non sia derivato da astio, o frode del Capitano. Il quale dovrà rimpiazzare immediatamente, ove potrà, le persone licenziate, ad oggetto di non esporsi alle varie contingenze, che accader possano per la minorazione dell'equipaggio. E contravvenendo il Capitano, o Padrone a quan-

a quanto sta disposto nel presente Capitolo, resti sospeso di poter comandare in appresso altro Bastimento.

Si in ministerio nauta defecerit, Patronus modica coercitione in eum animadvertat.

XXII. Se taluno di detto equipaggio mancasse alla dovuta obbedienza, e disciplina, potrà il Capitano, o Padrone porlo alla catena, o dargli altro moderato gastigo, con obbligo però di far descrivere nel giornale, che appresso si dirà, distintamente la mancanza del Marinaro, e la qualità del gastigo, che gli avrà dato. Ben inteso però, che tal mancanza di disciplina, e dovuta ubbidienza, s'intenda non per materie gravi, per le quali nel presente Reale Editto si sono prescritte certe determinate pene, le quali si dovranno inviolabilmente eseguire.

Si Patronus in nautas saeviet, punietur.

XXIII. I Marinari, ed altre persone dell'equipaggio, che saranno indoverosamente maltrattate dal Capitano, o Padrone, o non lor venisse soddisfatto il salario patturito, o non li fosse somministrato il vitto bisognevole, e consueto; al ritorno che faranno dal viaggio, ne formeranno i convenevoli ricorsi, che presenteranno ne' respettivi Consolati di Mare, per esaminarsi le loro lagnanze, e compartir loro la proporzionata giustizia.

Si nauta crimen commiserit, Patronus mancipatum custodiat, quum redeat, Magistratui tradat puniendum.

XXIV. Se qualche Marinaro commettesse qualche delitto grave a bordo del Bastimento, sarà obbligato il Capitano, o Padrone di arrestarlo, e custodirlo con sicurezza, per consegnarlo alla Giustizia, subito che farà ritorno in questi Porti. Ed in caso, che dovesse proseguire il viaggio in parti straniere, consegnerà il reo al Console, o Vice-Console, o altro in suo luogo della Nazione residente nel primo Porto, che toccherà, ad effetto che dal medesimo sia trasmesso in questa Capitale ben custodito col primo Bastimento Nazionale, che vi sarà di ritorno. E ad effetto che possa constare della qualità del delitto di tal Marinaro, o Marinari, dovrà nel tempo stesso ogni Capitano, o Padrone far esaminare avanti il Regio Console, o Vice-Console i Marinari, o Passeggieri, che come testimonj di vista, o di udito, potranno deporre intorno del fatto.

Ephemerides scribantur, ut alibi dictum est.

XXV. Tutt'i Capitani, o Padroni dovranno tenere un Giornale, in cui dallo Scrivano del Bastimento, o da chi fa le sue veci, si dovrà descrivere dal giorno della partenza, sino al compimento di ogni viaggio tutta la navigazione, che avranno fatta; gl'incontri che avranno; le notizie de' Corsari; e tutto quel più, che suol notarsi in simili Giornali, osservata puntualmente la forma del Consolato, e le leggi di mare. Si dovrà notare ancora in detto Giornale, ogni mancanza di qualunque Marinaro, ed ogni loro disubbidienza, e specialmente quella di non aver voluto far fronte, o combattere cogl'inimici; siccome ne' seguenti capitoli si spiegherà, ed ordinerà, nel qual caso irremisibilmente saranno puniti, nella maniera, che in appresso si dirà.

Si ultra fidem in Ephemeridibus scribatur, vel dolores supprimatur, relegatione in Insulam punietur.

XXVI. Quel Capitano, o Padrone, il quale lascerà di fare scrivere in detto Giornale tutte le cose predette, e quanto più innanzi si ordinerà, o che permettesse di descriversi con alterazione della verità, e lo Scrivano, che ciò facesse, ancorchè ce l'ordinasse il detto Capitano, o Padrone, oltra il non potere più comandare Bastimento alcuno, e far l'officio di Scrivano respettivamente, incorrano nella pena di un anno di relegazione in un'Isola dichiaranda da S. M.

Quum ad stationem fuerint,

XXV. In ogni Porto, ove i detti Ca-

Consuli nuncient.

Capitani, o Padroni approderanno, saranno obbligati di dare immediatamente distinta notizia al Regio-Console, o Vice-Console della Nazione, di tutto quello, che lor sarà accaduto nel viaggio, affinchè da' medesimi Consoli, e Vice-Consoli, se ne possa fare distinta relazione a S. M. per la via della Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, sempre che il caso lo richiegga.

Codex ephemeridum.

XXVIII. Che il predetto Giornale debba consistere in un libro ben formato, e compaginato, e conservato a dovere. Il quale libro, da ogni Capitano, o Padrone, al ritorno che farà in questo Porto, dovrà sempre esibirsi alla detta Giunta della Nazione Mercantile, e negli altri Porti, e Marine del Regno, agli altri Consolati respettivamente, ed in difetto de' medesimi, a' Capitani de' Porti, nelle di cui mancanze, a' Governatori Locali; affinchè li riconoscano, e riferiscano poi per la via della Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, quando vi fosse cosa da riferirsi, acciò esaminandosi nella conferenza l'occorso, si possano dare l'ulteriori provvidenze, se ve ne sarà di bisogno.

Collegii nautici officia.

XXIX. Per effetto del Reale Editto de' 14. di Agosto 1751. fu stabilita l'erezione d'una Giunta detta della Navigazione Mercantile, che dovesse esaminare coloro, che intendevano occupare il luogo di Capitani, Padroni, o Piloti, approvando i capaci, e rigettando gl'insufficienti. La quale Giunta fu ordinata di doversi comporre di due, o tre probi, ed onesti Piloti, de' più pratici, vecchi, e di esperienza nell'arte nautica; i quali oprar dovessero colla direzione d'un Regio Officiale di Marina, a piacere di S. M.. Ed essendosi detta Giunta per sin d'allora già formata, e ritrovandosi in piedi; vuole il Re, che s'intenda la suddetta creazione di Giunta confermata, e che debba la medesima praticare quanto nel presente Editto le sarà incaricato, e che mancando per morte, o altro legittimo impedimento, qualcheduno degl'individui, che la compongono, si debba riferire per la via della Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, acciò si possa col solito metodo, ordinare la nomina del rimpiazzo, per far sì, che la Giunta medesima sia sempre in piedi, e composta di Soggetti abili, ed idonei, per l'esercizio degli stabilimenti ad essa incaricati.

Nisi vicesimumquartum annum excesserit, nemo ad gubernandam navim admittatur.

XXX. Non si dovrà ammettere veruno a tale esame, se non avrà passati gli anni ventiquattro di sua età, che dovrà far constare coll'esibizione della fede del battesimo; e se non avrà prima navigato per lo spazio di anni cinque, il che si dovrà verificare, non solo con deposizioni di testimonj probi, ed idonei, ma da' registri de' ruoli di sopra ordinati, che si dovranno da' Padroni, o Capitani nella loro partenza esibire: le quali prove in volumetti si debbano conservare nell'Archivio di detta Giunta della Navigazione Mercantile, per potersi in ogni tempo vedere, di essersi tal Sovrano stabilimento adempito.

Qui ad ministerium Patroni navis assumitur, de moribus ejus, an religiose vivat inquirendum est.

XXXI. Dovrà ancora l'esaminando produrre innanzi la suddetta Giunta, prima di ricevere l'approvazione, l'attestato di vivere il medesimo da Cristiano, con frequentare i SS. Sagramenti, di non essere uomo discolo, e di non essere inquisito; i quali documenti si dovranno fare rispettivamente dal Parroco dell'esaminando, dal Capitano della sua Ottina, e da' Mastri d'atti della G. C. della Vicaria Criminale, e del Grand'Almi-

Digitized by Google

mirante, con inserirsi i medesimi nel volumetto nell'antecedente Capitolo spiegato. E per l'esaminandi Regnicoli, e non Napoletani, sia sufficiente la fede del Parroco, de' Sindaci del luogo, e quella della Corte Locale.

Examinentur si artem nauticam talleant, tam litterariam, quam atlanticam: quum ex regia institutione pateant scholae hujus artis.

XXXII. Ed avendo la paterna cura di S. M., sempre intenta al bene de' suoi fedelissimi sudditi, per sin da molto tempo disposto, che la gente applicata a tal mestiere, avesse goduto il beneficio delle scuole d'arte nautica nel Collegio di S. Maria di Loreto, e nella scuola della Regia Squadra, sotto la direzione in questa dell' Officiale Piloto maggiore, affinchè appresa l' Idrografia, ed istrutti della Teorica potessero poi, come da più anni si costuma, acquistare la pratica, facendo da Pilotini sotto de' buoni Piloti: Perciò facendosi dai Bastimenti Nazionali due sorte di navigazione, una, che si chiama Costiera, e l'altra di Altura, debba la Giunta suddetta esaminare coloro, che si esporranno, non solo per quel che riguarda la navigazione Costiera, per cui è sufficiente una buona pratica, e di sapersi servire della carta piana, e della bussola; ma ben anche per la navigazione dell'Altura. In tutto però servata la forma dell'istruzioni, che a parte lor si rimetteranno, le quali vuole il Re interamente si osservino, sino ad altro Reale suo ordine. Rispetto però a' Capitani, e Padroni de' Bastimenti, che sono nella Costa del Mare Adriatico, e Ionio, vuole Sua Maestà, che si debbano esporre all'esame di detta Giunta, nel primo arrivo, che faranno in questo Porto di Napoli; purchè non oltrepassi il termine d'un anno dal dì della pubblicazione del presente Editto; e frattanto non sieno molestati.

Hoc Collegium nauticum Institutum est post electionem Jesuitarum.

XXXIII. Vuole però S. M., per effetto di sua innata Real Clemenza, sempre intenta alla pubblica felicità, che la conferenza di commercio pensi a' più pronti espedienti, per erigere un nuovo Collegio di Convittori, acciò si possa, senza limitazione di numero, apprendere l'arte nautica, da coloro che si vogliono a tal mestiere applicare; e possano i padri di famiglia essere rilevati da qualunque dispendio particolare, per l'educazione, vitto, ed istruzione della nautica, de' proprj figliuoli. Quindi ha incaricato alla conferenza medesima di rinvenire i fondi necessarj a tal'opera, a cui per ora il Re, e sino ad altro migliore stabilimento, applica tutte le pene pecuniarie, e che deriveranno da confiscazione di bastimenti, o mercanzie, che si dovranno in appresso esigere contra de' trasgressori degli stabilimenti fatti in questo Reale Editto.

Approbatis detur charta pro documento exercitii.

XXXIV. A quei, che saranno conosciuti atti, e capaci di essere approvati, lor sarà da detta Giunta consegnato un attestato in istampa, o sia patente di sua approvazione, e la filiazione di sua persona, con tutte le spieghe necessarie, soscritta dal Regio Officiale di Marina, che in detta Giunta, come sopra, presederà, con soscriversi ben anche dall' Attitante della medesima, che dovrà stenderla, registrarla, e conservarne i libri del registro. In forza del quale attestato, o patente, sarà lecito all'esaminato di aver patente di Capitano, o Padrone, o Piloto, o pure di continuare l'esercizio di detti impieghi, che innanzi esercitava. La qual patente dovrà indispensabilmente ne' viaggi, portar sempre seco, e con espressa prevenzione, che i Capitani de' Porti, Consolati di mare del Regno, e Governatori locali ne' casi ri-

spettivi, non possano, nè debbano pretendere il menomo diritto, per le visite, che come si dirà, dovranno fare dell' imbarcazioni, così nella partenza, come nel ritorno ne' respettivi Porti, per non aggravare con nuovi pesi il commercio, e la navigazione; convenendo ancora per l'istessa ragione, che la detta Giunta della navigazione, non dovesse esigere cosa veruna, per l'esame, approvazione, patente, ed attestati, che dovrà fare a tenore di sua incumbenza.

Neque in Collegium admittantur, nisi quis chartam probationis monstraverit.

XXXV. In seguela della già detta ordinazione vuole S. M., che allora, che si dovranno spedire le nuove patenti, o rinnovar le già date, che spirate fossero, non si possano descrivere in esse per Capitani, o Padroni, e nel ruolo per Piloti; se non che coloro, ch' esibiranno l' approvazione di detta Giunta, la quale nel tempo, che dovrà fare l'altre ricognizioni, che vengono ordinate nel presente Reale Editto, debba anche riconoscere le patenti suddette, e ritrovando arrolati per Capitani, o Padroni, o Piloti, persone non approvate, o altri, che si fossero investiti del nome degli approvati, li debba arrestare, e parteciparlo al Consolato di mare, e da questo farsene il rapporto per la strada della Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, per darsi l'opportune provvidenze.

Probationes registrentur.

XXXVI. La Giunta medesima debba rimettere al Capitano del Porto di questa Capitale, ed agli altri del Regno, ed a' Consolati del Mare, che nel Regno sono, la nota distinta delle persone approvate, e di quelle, che da tempo in tempo si approveranno. E da questi debbasi aver la cura di registrar le note suddette in un libro di registro a parte, acciocchè ritrovandosi poi dolo, ed inosservanza, del di sopra ordinato, nella visita di dette patenti, debbano arrestare i trasgressori, e darne parte al cennato Consolato di Mare di questa Capitale, perchè proceda al meritato gastigo, facendone similmente, nell'atto dell' avviso, rapporto per la cennata Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina.

Et recognoscantur.

XXXVII. La ricognizione di dette patenti, e le visite da farsi, che si sono spiegate, ed in appresso nel presente Reale Editto, in quei luoghi del Regno si dinoteranno, ove non riseggono Consolati di Mare, nè Capitani del Porto, si debbano adempire da' Governatori locali, con eseguire ben anche gli arresti ordinati, e che si prescriveranno contra i trasgressori. Eseguite dette visite, ricognizioni, od arresti, ne debbano dar subito conto a' vicini Consolati di Mare, o a' Capitani de' Porti, con rimetterne gli atti; da' quali se ne debba far relazione per la medesima Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, con inviarsi a prendere frattanto i carcerati, detenendoli sicuramente, con attendere gli ordini ulteriori, che lor saranno compartiti da S. M.

Nisi probati in registo referantur, si in exercitio inveniantur contra Edictum, puniantur.

XXXVIII. Vuole in oltre il Re, che coloro, i quali si faranno descrivere per Capitani, o Padroni nelle nuove patenti, o in quelle, che si rinnovassero, o pure per Piloti nel ruolo, senza che sieno stati esaminati, ed approvati; e che nel tempo della visita da farsi dalla mentovata Giunta, o dal Capitano del Porto, quì in Napoli, e nel Regno da' Consolati del Mare, o da' Capitani del Porto, o da' Governatori locali, in difetto de' primi, come si accennò, si ritrovassero uniti all' equipaggio del bastimento, o nella partenza, o nel ritorno; debbano incorrere nella pena di tre mesi di carcere, e restino

Digitized by Google

no inabilitati per un anno a concorrere al mentovato esame. Ma gli altri non però, che falsamente si servissero del nome, o patente di qualche persona già approvata dalla Giunta, incorrano nella pena di anni tre di galea, in cui anche cada colui, che si consterà di avere con dolo, e scienza improntata la patente.

Piscatores ab hoc examine immunes.

XXXIX. Sieno ben vero esenti dal esame, ed approvazione, solamente i Padroni delle barche, tartane, e feluche pescherecce, e di quelle, che fanno per li luoghi vicini il cammino, per lo commercio interiore di questo Regno, come anche quelle, che sogliono portarsi nella spiaggia Romana, per la condotta di legna, e carboni.

Collegii nautici auctoritas.

XL. La medesima Giunta dev'essere ubbidita da ogni Capitano, Padrone, Piloto, e Marinaro dell'imbarcazioni mercantili, e da traffico in tutto quello, che riguarda corredamento de' loro bastimenti, ed altresimili disposizioni tendenti a metterli in buono stato di navigazione; ed in caso di trasgressione, e d'inubbidienza avrà facoltà la medesima Giunta di metterli in arresto, o darloro altra somiglievole mortificazione.

Apud hoc Collegium, qui navem fabricaverit, probet quantam summam commercio committat.

XLI. Chiunque vorrà fabbricare bastimenti, dovrà presentarsi alla Giunta predetta della navigazione mercantile, per far constare alla medesima, che capitale ha, che compagni, ed interessati tiene; affinchè la medesima Giunta, conoscendo, che tal fabbrica s'intraprenda con sufficienti capitali, e senza quei debiti, che sono stati per lo più la cagione delle baratterie, frodi, e naufragi volontarj, possa fargli un attestato, in vista del quale per la Segreteria di Stato, Guerra, e Marina si possano dare gli ordini alla Regia Camera della Sommaria, che sieno convenevoli, affinchè spedisca le provvisioni, per le consuete franchigie.

Ad hoc Collegium pertinebit noscere de novi, an ea sit bene materiata ad onus, ac ministerium nauticum.

XLII. Spetterà anche a detta Giunta, il riconoscere ogni bastimento mercantile, e da traffico, che partirà da questo Regno di Napoli, per osservare minutamente da che tempo sia costrutto, se sia in istato di navigare, e se col carico, che se gli dà, possa fare con sicurezza il viaggio, che dee intraprendere, se sia il bastimento ben carenato; se abbia gli alberi, le antenne, sarziame, vele, gomene, ancore, e tutti gli altri petrecci, ed ordigni necessarj, per una sicura navigazione; e trovandovi difetto, possa detta Giunta ordinare quello che stima.

Et ad quod onus navis submittenda.

XLIII. Dovrà similmente la medesima Giunta misurar la capacità di qualunque bastimento da carico, affinchè si conosca, qual quantità di vettovaglie possa in esso imbarcarsi con sicurezza, con proibire al Padrone, o Capitano del bastimento di non porre sovra coperta dopo del giusto carico altre merci, le quali in caso di doversi alleggerire, per alcun incontro di tempesta, rimarrebbero esposte al getto; purchè però non avesse il Padrone, o Capitano ordine positivo de' Mercanti interessati di caricarle.

Consulibus eadem auctoritas, ac Collegio, &c.

XLIV. Vuole il Re, che quello, che si ritrova incaricato alla Giunta della navigazione mercantile per quello, che appartiene a questa Capitale, ne' Capitoli 40. 41. 42. e 43. del presente Reale Editto, circa la ricognizione de' nuovi bastimenti da fabbricarsi, e del corredamento, e capacità degli altri, che partir volessero, come della prescrizione della quantità del carico, che ciaschedun bastimento potesse a proporzione compire, s'intenda conferita nel Regno l'istessa facoltà, ed obbligo a' Con-

solati del mare in esso residente, ed in loro difetto a' Capitani del Porto, e nella di loro mancanza a' Governatori locali.

An familia ad ministerium navis integra sit.

XLV. Dee ancora la detta Giunta quì in Napoli, e nel Regno i Consolati del mare, ed in loro difetto i Capitani del Porto, per la di cui mancanza i Governatori locali, esaminare, se il bastimento, che intende di partire, sia fornito di equipaggio conveniente di marinari, che secondo la propria grandezza, e capacità, possano maneggiare le vele, e difendersi da' nemici. Al qual fine affinchè non rimanesse il proporzionato numero all' altrui discrezione, ed arbitrio, ne determinò S. M. negli antecedenti Reali Editti, la quantità, e qualità, che fu la seguente, la quale vuole, che inviolabilmente s' osservi unitamente con quel, che ora vien disposto per le feluche.

In ogni nave, polacca, o tartana di portata di tomola 6000. in sopra, persone numero 22. compreso il Padrone, e due giovanotti numero. 22

Di tomola 5000. in 6000. numero 20. compreso il Padrone, e 4. giovanotti . . 20

Di tomola 3000. in 4000. persone numero 16. compreso il Padrone, e 3. giovanotti. 16

La Martingana di Procida di tomola 3000. in sopra, persone numero 12. compreso il Padrone, e due giovanotti. 12

Le più piccole Martingane, o altri bastimenti tra le dette Martingane, e Feluche a due alberi, di qualunque portata meno delle 3000. tomola num. 10. compreso il Padrone, e due giovanotti 10

Le Feluche, o Galeotte a due alberi da viaggio, o sieno da carico, persone numero 12. incluso il Padrone, ed un giovanotto 12

Le Filuche da viaggio, o sieno da carico di un albero, persone numero diece, incluso il Padrone, ed un giovanotto. 10

Quae forma navibus ordenanda?

XLVI. Negli antecedenti Reali Editti prescrisse il Re, che fosse obbligato ogni Padrone, o Capitano, di avere nel suo bastimento quattro cannoni di calibro, corrispondente alla grandezza del legno, con suoi petrecci necessarj di polvere, e palle di buona perfezione; sufficiente provvista di fucili, petriere, e sciable, per qualche difesa, e per tentare la sorte almeno di contendere coll' inimico. E per quel, che riguarda ai Bastimenti Procidani, che non erano atti a portare cannoni, fossero obbligati a tenere petriere, fiaschi da fuoco, schioppi, sciable, buttavanti, polvere, e palle a proporzione, nella guisa che detta Giunta quì in Napoli, ed i Consolati del Mare nel Regno, o in loro difetto, i Capitani de' Porti, nella di cui mancanza i Governatori locali, lor prescrivessero. Il quale regolamento S. M. espressamente ora conferma, e vuole, che inviolabilmente si osservi.

Quae phaselli?

XLVII. A riguardo poi delle Feluche da viaggio, o carico ad un albero, ordina S. M., che debbano avere fiaschi da fuoco in numero sufficiente, ed ogni marinaro un fucile, ed una sciabla con proporzionata munizione. E quelle a due alberi, oltra le cose già dette, debbano ancora portare due petriere, o spingardi.

In portubus pulverem pyrium deponant denuo assumpturi.

XLVIII. Arrivando i Bastimenti nazionali in questo Porto di Napoli, depositeranno la polvere in luogo sicuro, da destinarsi loro dal Capitano del Porto, a tenore degli ordini, che si danno per Segreteria di Stato,

Guer-

Guerra, e Marina, e poi se la ripiglieranno nell' atto, che dovranno partire. E tal trasporto si dovrà fare a spese dell'istesso Bastimento, che sente il comodo della sicura conservazione.

Si cum piratis pugnet, damna sarciantur.

XLIX. Qualunque Capitano, o Padrone, il quale combatterà co' Corsari, ed inimici; giustificando legittimamente il consumo della munizione, e danno sofferto avanti i Consolati del Mare rispettivi, ne sarà risarcito nella dovuta forma, e quantità per via di contributo, o sia avaria.

Si Patronus deficit. Nauta qui *Piloto* dicitur, in eius locum sufficiatur.

L. Se per qualche accidente di legittimo impedimento, *o di mare*, mancasse il Capitano, o Padrone nel corso del viaggio, essendovi il Piloto sulla Nave, o Bastimento qualsivoglia, debba il medesimo sottentrare al comando. E non essendovi il Piloto, e ritrovandosi in alto mare, debba comandare il più perito, che sarà eletto dalla maggior parte de' voti, nel consiglio, che a tal affetto si convocherà dal più vecchio Marinaro di età; di cui se ne stenderà atto dallo Scrivano dell' imbarcazione, o da chi terrà le sue veci nel Giornale. Ma se mai la mancanza del Capitano, o Padrone, succedesse ne' Porti, o nella Rada, accadendo ciò ne' mari di questo Regno, dovesse tal' elezione approvarsi da' Consolati di mare, o Capitani di Porto rispettivamente come sopra. E se in Paesi esteri, da' Consoli, o Vice-Consoli di S. M. precedente esame. Con doversi gli eletti fornire di legittimo documento di tal' approvazione per loro cautela.

Literae patentes non consignentur, nisi post attestationem Collegii, omnia suprà dicta fuisse adimpleta.

LI. La visita di sopra prescritta, e ricognizione, fu cogli antecedenti Reali Editti, per quel che apparteneva al Porto di questa Capitale, commessa alla detta Giunta della navigazione mercantile, con essere stato incaricato al Capitano di questo Porto nel Capitolo XVIII. di detto Editto, nel giorno 8. di Dicembre, che non avesse consegnate le spedizioni a quei Padroni, che non gli presentassero l' attestato formato dalla riferita Giunta di tal visita, e ricognizione, e dell' approvazione del Capitano, o Padrone, e Piloto, con essersi anzi soggiunto nel Capitolo L. dell' altro Editto de' 27. Luglio 1757., che per qualunque specie di Bastimento, che sarebbe partito da' Porti, e Marine del Regno, tal visita si facesse da' rispettivi Consolati di Mare, ed in loro mancanza da' Capitani de' Porti, nel cui difetto da' Governatori locali. Le quali disposizioni ordina il Re, che inviolabilmente si eseguano. Soggiungendo per la di loro fermezza maggiore, che il Capitano del Porto di questa Capitale, e gli altri ne' rispettivi luoghi, ed in di loro mancanza i Consolati di Mare, nel cui difetto i Governatori locali, debbano nell' atto della partenza de' Bastimenti già visitati, e nel punto del loro ritorno rivedere, se l' equipaggio, l' armi, e le munizioni sieno nel Bastimento a tenore delle prescritte ordinazioni. Ed in caso di contravvenzione, non solo non gli permettano il partire, ma debbano arrestare il Capitano, o Padrone, o chi in loro luogo comanda, e trasmetterlo al Consolato di Mare, per lo condegno gastigo, che dichiara ora S. M., che sia d' anni cinque di galea.

Si instrumenti nautici, vel instructi ratione vetitu deficiat, excusatio admittatur ex ephemeride.

LII. Ben inteso però, che se tal mancanza di equipaggio, di armi, o mancanti, o malmenate, e di munizione, si rinvenisse nella visita, che si fa nel ritorno del Bastimento, ed il Capitano, o Padrone giustificasse con quello, che ritrovasi scritto nel

Gior-

Giornale dello Scrivano, la giusta causa di tal mancanza, o deteriorazione, e che non abbia avuta regolare opportunità di provvedersene, e rimpiazzarla, resti allora di tal pena esentato.

Regestum fiat. LIII. Ed in caso, che nella visita da farsi, e ricognizione, nell' atto della partenza del Capitano da questo Porto, e dagli altri, come sopra, nel Regno, si ritrovasse corredato il Bastimento a dovere, ed a prescritto del presente Reale Editto, ne dovesse questo Capitano del Porto, ed altri, come sopra, formare il registro, per iscontrarlo nel ritorno del Bastimento suddetto.

Judicium de Ignavia, vera, an simulata; Si impar bellum non susceperit; An dolo sit factum? LIV. Ed affinchè si tolgano in appresso tutt' i pretesti, e motivi soliti a darsi ne' casi di abbandono de' Bastimenti di qualunque sorta mai fossero, o di resa, senza difesa alla veduta di vela corsara, sotto colore, che non era il Bastimento atto alla difesa, e fornito del bisognevole, come più oltra si dirà; vuole il Re, che da Giunta della navigazione mercantile quì in Napoli, ed i Consolati del Regno, o in loro mancanza i Capitani de' Porti, o Governatori locali, come sopra, debbano formare l' attestato della ricognizione, e visita, che fanno del Bastimento, per consegnarsi al Capitano del Porto, distinto, e chiaro, ed a tenore degli anzidetti espressi, Capitoli; e che detti Capitani del Porto lo debbano nel loro ufficio conservare, affinchè succedendo il caso di abbandono, o resa si tolga il pretesto a chi mancò, di discaricarsi sul palliato colore di non essere stato il Bastimento a dovere fornito, ed in istato di potersi difendere; bastando per convinzione circa tal punto la copia estratta, che si rimetterà di tal visita, e ricognizione de' Consolati di Mare; Capitani del Porto, e Governatori locali del Regno ne' casi, come di sopra, al Consolato di Mare di questa Capitale. Al qual fine si prescrive a' medesimi, che subito che fatta l' avranno, ne rimettano per la via della Segreteria di Stato, Guerra, e Marina una copia estratta *gratis*, per rimettersi, e conservarsi nell' Archivio del Consolato di Mare di questa Capitale, per li casi, che possono accadere; altrimenti ne daranno stretto conto a S. M.; non togliendosi però la facoltà al Capitano, o Padrone, o altro in suo luogo, di provare, se mai per qualche accidente nel corso del viaggio il Bastimento si fosse ritrovato malmenato, mancato l' equipaggio, guasta la munizione, e l' armi, o in tutto, o in buona parte deteriorate, o mancate.

An fugiendum, vel in hostem impetus faciendus; vel quod aliud consilium subveniat ex suffragiis nautarum disponat. Piger bello navim deserens Triremibus mancipetur. LV. Perchè ha soluto talvolta avvenire, che l' equipaggio di qualche Bastimento mercantile alla semplice veduta di una vela, oppresso da panico timore, senza riflettere se Corsara fosse, o pure fossero uguali di forze, o disuguali tra loro, o ha abbandonato il Bastimento alla discrezione del caso, o pure al semplice approssimamento del legno inimico, vilmente l' ha reso, con sommo pregiudizio del ben pubblico, dell' interesse de' proprietarj, e mercatanti, con pregiudizio dell' onore della nazione, e poco decoro della bandiera; Perciò per ovviare al possibile a tali disordini, comanda il Re, che vedendo un bastimento, o nave, che conosca, o possa dubitare, che sia Corsara, debba all' istante il Capitano, o Padrone, o chi in loro luogo comanda sul Bastimento istesso, convocare il consiglio, e bilanciare le proprie forze al confronto della Nave Corsara, adocchiandole colla soia esperienza marinaresca, e risolvere ciò, che conven-

venga, se difendersi, rendersi, o abbandonare il Bastimento, con doversi eseguire quello, che la maggior parte dell' equipaggio determinerà; con essere in obbligo lo Scrivano del Bastimento di registrare nel Giornale, non meno la convocazione del consiglio, le persone che v' intervennero, che la presa risoluzione colla pluralità de' loro voti. Avvertendosi però, che anche coloro, che non concorsero col loro voto alla risoluzione presa dalla maggior parte di difendersi, dovranno quella seguire, e prendere quei posti, armi, ed altro, che lor saranno assegnati, altrimenti incorrano nella pena d' anni dieci di galea.

Nautae socii, vel familia caveant, et protestentur de eorum consilio, si animus Patrono non fuerit praesens.

LVI. E mancando il Capitano, o altri, che su del Bastimento comanda, di convocare in tali casi il consiglio suddetto, si debbano gli altri dell' equipaggio protestare, affinchè quello si convochi. Il quale atto di protesta si debba similmente da detto Scrivano registrare nel Giornale, con descrivere i nomi di coloro, che tal protesta si fecero, e la risposta del Capitano, o di altro, che fosse in suo luogo; e mancando lo Scrivano di fare il registro prescritto, così nell' antecedente Capitolo, come nel presente, incorra nella pena di tre anni di galea, purchè il caso non fosse così repentino, che la giusta causa della mancanza del tempo non lo potesse scusare.

Si nautae Patroni dicto audientes non fuerint; vel patronus potioris partis non cedat, puniatur,

LVII. Ma se il Capitano, o altri, che comandasse in suo luogo, non convocasse il detto consiglio, o volendolo chiamare non fosse ubbidito, o pure vedendo l' inazione del Capo, l' equipaggio non si protestasse, ed accadesse indi al Bastimento per tal mancanza la dissavventura dell' abbandono, o di rendersi senza difesa: Se allora fosse difetto provenuto dal Capitano, incorra questi nella pena di anni dieci di galea. Ma se dell' equipaggio, che ubbidito non l' avesse, sia il Capitano, o altri in suo luogo, esentato, ed all' istessa pena di anni dieci di galea incorrano tutti coloro, che non vollero ubbidirlo. Ed all' incontro, quei, che non fossero protestati, vedendo il Capitano, o altro in suo luogo, non curante della convocazione di detto consiglio, incorrer debbano alla pena di anni cinque di galea. Ben vero, se qualunque dell' equipaggio abbandonasse la Nave nell' atto del combattere, per tradimento, ed intelligenza cogl' inimici, incorra nella pena di morte naturale.

Hic peractis, si consilium deserendi suscipiatur, Consuli viciniori nuncietur, si extra Regia dominia fuerit: Si intra dominia, Magistratui.

LVIII. Allora, che l' intero equipaggio abbandonerà il Bastimento, di qualunque specie quello sia, o in qualunque maniera, e dopo che si sarà reso, si salverà in approdare al lido ne' Paesi fuori del Dominio di S. M. si debba presentare al Console più vicino Nazionale, e ragguagliarlo di tutto l' accaduto. Il Console all' incontro debba ricevere le deposizioni giurate di ciascheduno di detto equipaggio, e da' passeggieri, se stati vi fossero, individuandosi in esse tutte le più minute circostanze dello accaduto, e se l' espresso negli anzidetti Capitoli si sia osservato, e praticato con far descrivere la qualità, e forza del bastimento corsaro, e del predato, o abbandonato, ed i motivi per cui si sia indotto l' equipaggio ad abbandonarlo senza veruna difesa. E praticando altresì il Console gl' informi più diligenti, che potrà fare, separati dal detto di tal equipaggio, o colla gente de' luoghi vicini all' accaduto, o con altri, che per sorte avessero veduto quel, che avvenne, ne debba di tutto compilare il processo, esaminando quei dell' equipaggio, come Principali in se, e l' esti-

monj in quanto agli altri, ed i Passeggieri come semplici Testimonj; il che perfezionato, lo debba rimettere per la strada della Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, per darsi loro il corso conveniente. Così del pari debba praticare l'equipaggio, che si salverà, ed approderà ne' lidi appartenenti a' Dominj di S. M., con presentarsi a' Consolati di mare, ed in loro difetto a' Capitani de' Porti, ed in mancanza di questi, a' Governatori locali, i quali debbano praticare quel che in questo Capitolo sta prescritto; e risultando la reità di tutto, o parte di detto equipaggio, debbano arrestare i colpevoli, ed unitamente coll'informazione già presa, rimetterli colla prima comodità al Consolato di mare di questa Capitale, affin di procedersi di giustizia.

Si bellum pigre deflexerint, et cum hoste manum non conseruerint, quum possint; ad decennium triremibus mancipentur.

LIX. Costandosi coll'informazione, che si prenderà, che il Bastimento abbandonato, o reso senza difesa, era in istato di fronteggiare, e resistere al Bastimento corsaro, che poteva, o tentò d'assalirlo, e che per viltà si sia conchiuso nel consiglio tenuto, o di abbandonarlo, o di renderlo senza difesa; se il Capitano, o altri in suo luogo, vi concorse, incorra nella suddetta pena di dieci anni di galea, ed anni cinque gli altri dell'equipaggio, da cui sieno esenti, così il Capitano, Padrone, o Piloto, come gli altri tutti, che non vi concorsero.

Quae justa excusatio belli deflectendi.

LX. Ben vero, se dalle già dette informazioni si scorgesse, che il Bastimento abbandonato, o senza difesa reso, non era atto a poter resistere alla forza maggiore del Bastimento Corsaro, purchè quello già fosse staso in istato di poterlo raggiungere; allora il Re usando di sua sovrana clemenza reputa tal equipaggio degno di compatimento, e non di pena.

In utroque discrimine ratio probationum.

LXI. E perchè la prova di ciò, che accaderà in tali casi di resa, senza difendersi, o abbandono: come di consiglio non convocato, o pur chiamato, senza volervi l'equipaggio intervenire, o pur ubbidire al risoluto; e finalmente di protesta fatta, o non fatta, con individuare i trasgressori, essendo di cose sortite su d'un Bastimento, che solca il mare, ove per ciò, che sovente suole accadere, non si possono rinvenire altri testimonj, che quei, che in quell'atto ritrovansi sulla nave: quindi la legge è contenta di quella pruova, che per mezzo de' medesimi dell'equipaggio può ottenere, riputandola per legittima. Perciò, per togliere ogni adito di sfuggita a' trasgressori in simili casi, dichiara il Re, che s'intenda pienamente provato tal delitto, e convinti i colpevoli del loro reato, o colle deposizioni di due Passeggieri, o pure di tre socj del delitto, o nel delitto convalidate in tortura: amministrate ben vero tali deposizioni di detti Socj, cogl'informi, e lumi, che nel Capitolo 58. s'incaricò a' Consoli di acquistare, e coadjuvare le medesime pruove dalla copia estratta delle visite, come di sopra, e della formazione dell'atto circa lo stato della nave, attrezzi, armi, munizioni, ed equipaggio, bastino per la convinzione, ed anche a supplire il corpo del delitto, o sia l'in genere in esso, ancorchè vi fosse altrimenti di necessità del libro Giornale del Bastimento rimasto nelle mani de' Corsari.

Tabula pro navi oneraria.

LXII. Siccome con tutt'i precedenti Capitoli prescritti in questo Reale Editto vengono i Capitani, o Padroni ad esser caricati di maggiori spese più del solito, e consueto; per le quali maggiori spese ne risulta la maggior

gior sicurezza de' Negozianti, e la minorazione del premio per la sicurezza; giusto perciò, e ragionevole si è, che venga a detti Capitani, o Padroni pagata la convenevole mercede per li noli. Quindi coll' antecedente Reale Editto degli 8. di Dicembre 1751. il Re ordinò, che dovessero i detti Padroni, o Capitani esser soddisfatti da' Mercatanti, o da altri, che lor dessero il carico nel seguente modo, e non altrimenti. Le quali provvide disposizioni ora conferma, e vuole, che inviolabilmente si eseguiscano, specialmente dal giorno della pubblicazione del presente Editto in avanti.

Caricamenti de' grani.

Da Cotrone per Napoli gr. . . . . 10 a tom.
Da Taranto per Napoli gr. 10
Dal Golfo di Taranto, cioè dal Tenimento, e Giurisdizione del ... imo per Napoli . . 11
Da Corigliar Cassano, Rossano, ed altre Marine di Calabria Citra, ed Ultra per Napoli gr.. 12
Da Brindisi per Napoli gr. . . . . 11 ½
Da Trani, Barletta, e Manfredonia per Napoli gr. 12
Da Fortore, Campo Marino, e Termoli per Napoli gr. 14
Da Ortona a Mare per fino a Giulia nuova, ultimo caricatojo del Regno per Napoli gr. 15
Dal luogo nominato la Patrizia nel Golfo di Catanzaro per Napoli gr. .. 10 ½
Da Crocchia per Napoli gr. . . . . 10 ½
Dalle Castelle per Napoli gr. 10
Dalla Torre di Fasano per Napoli gr. . . . . 10 ½
Dal Capo d' Alice per Napoli gr. 11
Da Cariati per Napoli gr. 12
Dall' Arso per Napoli gr. 12
Da Calapisata per Napoli gr. 12
Da Trebisacce per Napoli gr. 12
Da Mendolara per Napoli gr. 12
Da Monte Giordano per Napoli gr. 12
Dalla Rocca Imperiale per Napoli gr. 11
Da Polistra per Napoli gr. 11
Da Tre Saja per Napoli gr. 11
Da Scanzano per Napoli gr. 11
Dalla Salladrella per Napoli gr. 11
Dalla Torre di Marra per Napoli gr. 11
Dalla Torre de' Mattoni per Napoli gr. 11
Dall' Opirana per Napoli gr. 11
Da Cesaria per Napoli gr. 10
Da Otranto per Napoli gr. 11
Da Bisceglia per Napoli gr. 12
Da Pagliarone per Napoli gr. 14
Dalla Torre di Mosè per Napoli gr. 14
Dallo Straccione per Napo-

poli gr. 14
Da Termoli per Napoli gr. 14
Dal Vasto per Napoli gr. 14
Da S. Vito per Napoli gr. 15
Da Francavilla per Napoli gr. 15
Da Pescara per Napoli gr. 15
Dalle Saline per Napoli gr. 15

I caricamenti d'orzi si regolano il quarto meno de' noli de' grani secondo i luoghi, dove si caricano.

Caricamenti d' Olj.

Da Gallipoli per Napoli alla salma gr.	o 60
Da Taranto per Napoli a misura di Gallipoli, come sopra gr.	o 60
Da Monopoli per Napoli alla salma gr. . . .	o 60
Da Bari per Napoli alla salma gr.	o 70
Da Brindisi per Napoli alla salma gr.	o 70
Dal Pizzo a Napoli alla botte, che sono 3. misure di Gallipoli duc. . . .	1 60
Da Bibona a Napoli alla botte duc.	1 60
Da Tropea per Napoli alla botte duc.	1 60
Da Gioja, Pietre Negre, e Palmi per Napoli alla botte duc.	2
Da Capo Stile per Napoli alla botte duc. . .	1 90
Dal Golfo di Squillace, Stellettino, Badularo per Napoli alla botte duc. . .	2
Da Rossano, Cariati, e Calapissata per Napoli alla botte duc.	2 10
Da Monopoli per Napoli alla botte duc. . . .	2 10
Da Bari per Napoli alla botte duc.	2 10

Noli per extra Regno.

Dovendo i caricamenti de' grani, che si faranno ne' caricatoi di questo Regno, passare in Livorno, lor si avanzano i seguenti noli di più del nolo stabilito per Napoli.

Per Livorno gr. . .	6 a tom.
Per Genova, e riviera di Levante gr.	7
Per riviera di Ponente gr.	8
Per Marseglia gr. . .	10

Succedendo altri viaggi in luoghi, che non sono descritti, sia di questo Regno, o *extra Regno*, o di generi non descritti, si debba convenire con un prezzo giustificato, ragguagliandosi, e regolandosi cogli anzidetti più, o meno, secondo la maggiore, o minore distanza, peso delle merci, o luogo, che occupano nella nave, con riflettersi, se sieno spiagge, o Porti, ove si dovranno caricare, o scaricare le merci.

Eius observatio.

LXIII. Le descritte Tariffe ordina il Re, che si debbano esattamente, e puntualmente osservare tanto da' Mercatanti, quanto da' Capitani, o Padroni, sotto pena a' Mercatanti di pagare il triplo del nolo, posti in Tariffa, ed a' Capitani, o Padroni di prendere l'intero nolo, da applicarsi per fondo, e mantenimento del nuovo Collegio erigendo di tal mestiere, come di sopra si spiegò, ed i Notai, che formeranno contratti di noleggio, o contrascritture, od autenticheranno cartole private, con patti contrarj a dette tariffe, restino *ipso facto* sospesi dall' officio.

LXIV.

Salarium Notariorum in stipulationibus maritimis.

LXIV. Per qualunque contratto di noleggio, e consuete copie, tanto per *infra*, quanto per *extra*, e senza distinzione di qualità di viaggio, o qualità del carico, non potranno i Notai esigere più di cinque ducati ed un terì, e facendosi pagare più di detta somma saranno sospesi dall' officio, e gastigati arbitrariamente.

Eadem tabula belli temporibus servetur.

LXV. L' istessa Tariffa detta di sopra, e nella maniera spiegata, debba ancora correre ne' tempi di guerra, e copia de' Corsari, o pur di peste, che grassasse nelle vicine, e remote regioni, purchè però il noleggio fosse per dentro il Regno, ed anche per gli altri Dominj di S. M., ma se fosse per *extra* Regno, e fuori de' Dominj del Re, sia arbitrario il convenirsi tra' Mercanti, e Capitani, o Padroni, nella migliore, e più discreta maniera, che potranno.

Si clandestine paciscatur; delatori tertia pars mercis detur.

LXVI. Ed affinchè i patti secreti, che si facessero, contra la forma dell' enunciate Tariffe, tra i Mercanti, e Capitani, o Padroni, possano più facilmente individuarsi per l' opportuno consenso. Quindi col presente Editto si concede il terzo della pena prescritta a beneficio di quel denunciante, che oltra la denuncia, somministrasse i lumi per farsi la pruova della contravvenzione.

Probationes ipsius.

LXVII. Nel caso del getto delle merci, che si suole legittimamente praticare, per alleggerire il Bastimento in occasione di pericolo, allora che il Capitano, o Padrone, conosca non esservi altro ajuto, e mezzo per salvarlo; poichè in tal caso sogliono sortire più frequenti le frodi, e dolose operazioni da' Padroni, o Capitani, perciò ordina precisamente il Re, che nel Regno da' Consolati del Mare, o da' Capitani de' Porti, o da' Governatori Locali (ne' casi respettivi come sopra) de' luoghi vicini, ove approderà il Bastimento, dopo del caso, ed in Napoli dal Consolato del Mare, e fuori del Regno da' Consoli, o Vice-Consoli Nazionali, si debba fare un minuto esame, e squittinio dell' accaduto.

Con interrogare separatamente i passeggieri, se ve ne saranno, e i Marinari su' seguenti punti, cioè.

Se il getto accadde per giusta causa di timore di perdere irreparabilmente il Bastimento, e la vita, qualora alleggerito non fosse.

Se per eseguirlo fu ricercato il consenso dagl' interessati, se mai vi fossero stati nel Bastimento, o de' loro Institori, Proccuratori, o Fattori.

Se fu risoluto precedente consiglio, e consenso della maggior parte dell' equipaggio.

Se fu praticato col cominciarlo dalle cose immesse clandestinamente nel Bastimento, ed appresso di esse dalle cose più gravi, e meno preziose, e se cominciò dalle cose, ch' erano sopra coverta.

Presa la quale informazione, ed acquistati anche altri lumi, che secondo le contingenze si potranno individuare, ne daranno riscontro, con rimettere ben anche gli atti formati per la Segreteria di Stato, Guerra, e Marina per rimettersi al Consolato di Mare di questa Città di Napoli, affin di procedere di giustizia, così contra quei, che a dovere oprato non avessero, come per lo ratizzo del contributo da farsi dagl' interessati per dette avarie.

Probationes naufragii.

LXVIII. Nel caso, che alcun Bastimento, o mentre avrà dato fondo, o navigando, fosse naufragato, si dovrà dal Consolato di Mare, o dal Governatore, o dal Regio Console della Nazione, respettivamente come sopra, procedere all' esame, con pra-

ti-

ticare le stesse diligenze, e cautele di sopra prescritte per rilevare la verità del naufragio, e la cagione di quello: cioè se seguito per malizia, o negligenza ne' Marinari, o per aver essi abbandonato il legno innanzi tempo, o per non averlo ben armeggiato, o per altro motivo; per formare distinto giudizio, e farne relazione, rimettendola una con gli atti per la Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, per inviarla a questo Consolato di Mare, e risolversi ciò che convenga.

Si dolus, aut fraus intervenerit.

LXIX. E qualora si appurasse dolo, o colpa del Capitano, lo debbano arrestare, e trasmetterlo ben custodito, colla prima comodità di Barca Nazionale.

Vel Culpa.

LXX. Ed appurandosi legittimamente la colpa manifesta, o dolo del suddetto Padrone, o Capitano in tal naufragio, oltra del restare il medesimo inabilitato per sempre di poter padroneggiare altro Bastimento, incorra nella pena di anni dieci di galea, se dolosamente operò, e se fu colpa anche manifesta, incorra in quella di anni cinque.

Magistratus officium in jactu.

LXXI. Avvenendo tali naufragj non possano i Regj Consolati, o Governatori Locali respettivamente, e tanto meno i Portolani ingerirsi affatto nella ricuperazion delle cose, e merci naufragate; ma sieno solamente obbligati, di prestare *gratis* quell' assistenza, di cui saranno richiesti dagl' interessati, per porsi in salvo le merci suddette, sotto la pena a' contravvegnenti della perdita dell' officio, e di ducati dugento per ciascheduno.

Abrogantur de ea re cetera Edicta, ut hoc unum vigeat.

LXXII. Ed avendo Sua Maestà comandato, che nel presente Reale Editto si fossero raccolte tutte le ordinazioni più necessarie, e profittevoli per la navigazione, e commercio; quindi ha prescritto, che quanto in questo si ritrova disposto, debbasi per ora inviolabilmente osservare. E per evitare la confusione, abolisce ogni altro stabilimento, che ne' precedenti Editti, emanati per detta Navigazione Mercantile, si ritrovasse determinato.

Consultum sportulae.

LXXIII. E per ultimo per l'effetto predetto ha ancora creduto opportuno S. M. di unire nel presente Editto la Tariffa formata, per li diritti, che debbano esigere i Consoli, residenti per la Maestà Sua nelle Scale d' Italia, ed in altri luoghi, eccettuatone il Levante, da' Padroni de' Bastimenti de' suoi sudditi, la qual' è del tenor seguente.

TARIFFA

Formata, e stabilita dal Supremo Magistrato del Commercio, per li diritti, che debbono esigere i Consoli residenti per S. M. (che DIO guardi) nelle scale d' Italia, ed in altri luoghi, eccettuatone il Levante, da' Padroni de' Bastimenti Napoletani, e Siciliani, che ivi approdano.

IL CONSOLE RESIDENTE IN ROMA.

	Bajocchi
Per ogni Tartana, *baj. trenta.*	30
Per ogni Feluca, *baj. venticinque*	25
Per ogni Barcella, o Guzzo, *baj. venti*	20

IL CONSOLE RESIDENTE IN TERRACINA.

Per ogni Martingana, o sia Tartana Procidana, o Gaetana, *baj. trenta*	30
Per ogni Martingana, o sia Tartana a due alberi di maggior	

gior portata della suddetta, *baj. quaranta* 40
Per ogni Barcella di Gaeta, e suoi Borghi, *baj. venti.* 20
Per ogni Feluca ad un albero, *baj. venti* 20
Per ogni Feluca a due alberi, *baj. trenta* 30
Per ogni Barchetta di traffico, o pesca, *baj. dieci* . . 10
Per ogni Vascello Sorrentino, *baj. cinquanta* 50
Per ogni Navetta, *baj. cento.* 100

IL CONSOLE RESIDENTE IN NETTUNO.

Per ogni Barca di qualunque portata, *baj. dieci* . . . 10

IL CONSOLE RESIDENTE IN CIVITAVECCHIA.

Pezze

Per ogni Nave di qualunque portata, che abbia il Leone a prora, *pezze quattro* . . 4
Per ogni Polacca di qualsisia portata, *pezze tre* . . 3
Per Barche di Maestra, e Trinchetto di portata di tomola 2000. a 4000., *pezze due, e mezza* 2½
Per Tartana di portata da sotto le tomola 2000., *pezze due* 2
Per Tartana di portata sotto le tomola 1000., e leuti di simil portata piastrini 5.
Per Guzzi a Pandoria di portata di botti 25. di vino, piastrini 4.
Per Guzzo a vela di portata da 40. sino a 100. botti di vino, ovvero sotto le tomola 1000. piastrini 5.
Per Leuto picciolo di portata da 6. a 10. botti, piastrini 3.
Per Feluca di qualunque portata carlini Napoletani 2.
Per Feluca a due alberi carlini, come sopra 4.

I Bastimenti, che trafficano da quel Porto per Roma, e Terracina, purchè non escano dello Stato Pontificio, pagano una volta l'anno il suddetto diritto Consolare.

IL CONSOLE RESIDENTE IN ANCONA.

Paoli

Da Bastimento di qualunque sorta per ogni 100. tomola di portata, *paolo uno* . 1
Da Barchetta della Puglia dette Cincinnate, *paoli tre* . 3

IL CONSOLE RESIDENTE IN SINIGAGLIA.

Per ogni Barchetta, che chiamasi Cincinnata, *paoli due* 2
Per ogni Barca detta bastarda, Feluca, e Trabacolo, sia grande, o piccolo, *paoli tre* 3

IL CONSOLE RESIDENTE IN PESARO.

Paoli

Per ogni Bastimento picciolo, *paoli due* 2
Per ogni Trabacolo picciolo, *paoli tre* 3
Per ogni Trabacolo grande, *paoli cinque* 5
Per ogni Tartana, o Polacca, *paoli trenta* 30
Per ogni Nave, *paoli quaranta* 40

IL

IL CONSOLE RESIDENTE IN FANO.

Per ogni Cincinnata, *paoli due* 2
Per ogni Trabacolo, *paoli tre* 3
Per ogni Trabacolo grande, *paoli cinque* 5
Per ogni Tartana, o Polacca, *paoli trenta* 30
Per ogni Nave, *paoli quaranta* 40

IL CONSOLE RESIDENTE IN LIVORNO.

Per ogni Nave a tre alberi, *paoli sessantacinque* . . . 65
Per ogni Nave a due alberi, o sia Bergantino, o Polacca, *paoli cinquanta* . . . 50
Per ogni Tartana a due alberi, ed a Piucla, *paoli venti.* 20
Per ogni Tartana a due alberi, Pinco, o Martingana, *paoli quindici* 15
Per ogni Leuto a due alberi, *paoli dieci* 10
Per ogni Leuto ad un albero, o sia Guzzo Foriano, *paoli otto* 8
Per ogni Felucone a due alberi, *paoli quattro* 4
Per ogni Feluca ordinaria, *paoli uno e mezzo* . . . . $1\frac{1}{2}$
Per ogni Feluca di pesta, *paoli uno, ed un quarto* . . $1\frac{1}{4}$

IL CONSOLE RESIDENTE IN GENOVA.

Lire Soldi

Per ogni Nave di qualunque portata, *lire quaranta* . 40
Per Polacca di qualsisia portata, *lire venti* 20
Per ogni Pinco, Barca, Tartana, Martingana, e Schiffazzo di qualunque portata, *lire dieci* 10
Per ogni Guzzo di Foria, *lire sette, e soldi dieci* . . . 7 10
Per ogni Tartana di Rio, con vela di ferro, *lire quattro.* 4
Per ogni Leuto di Marciano, *lire una, e soldi sedici* . 1 16
Per Felucone, e Feluca, *lire una, e soldi quattro* . . . 1 4

IL CONSOLE RESIDENTE IN CAGLIARI.

Lire Savojarde

Per Feluca Corallina, *lire savoj. mezza* . . . . . $0\frac{1}{2}$
Per Feluca Mercantile, *lire savoj. tre quarte* . . . . $0\frac{3}{4}$
Per Leuto, e Schiffazzo Mercantile, *lire savoj. una* . 1
Per ogni Pinco, e Tartana, *lire savoj. cinque* . . . 5
Per ogni Polacca quadra, o Bergantino a due alberi, cioè Nave Bergantina, *lire savoj. dieci* 10
Per Nave a tre alberi, *lire savoj. venti* 20

IL CONSOLE RESIDENTE IN NIZZA.

Per ogni Feluca, *lire savoj. mezza* . . . . . $0\frac{1}{2}$
Per Feluca Mercantile, *lire savoj. tre quarte* . . . . $0\frac{3}{4}$
Per Leuto, e Schiffazzo Mercantile, *lire savoj. una* . 1
Per ogni Pinco, e Tartana, *lire savoj. cinque* . . . 5
Per ogni Polacca quadra, o Bergantino a due alberi, cioè Nave Bergantina, *lire sa-*

savoj. dieci 10
Per ogni Nave a tre alberi, *lire savoj. venti* 20

IL CONSOLE RESIDENTE IN MARSEGLIA.

Lire Francesi

Per ogni Nave di portata tom. 7000. *lire Franc. quaranta* 40
Per ogni Nave, o Senaut, *lire Franc. trenta* 30
Per ogni Polacca, *lire Franc. venticinque* 25
Per ogni Tartana a tre alberi, *lire Franc. venti* . . . 20
Per ogni Pinco, *lire Franc. quindici* 15
Per ogni Martingana a un albero, *lire Franc. dieci* . . 10
Per ogni Feluca, o Battello, *lire Franc. sei* 6

IL CONSOLE RESIDENTE IN BARCELLONA.

Per ciascun Bastimento, sia Polacca, Pinco, Tartana, o Martingana capace da Tonnellate 56. a 116. cioè di tomola regnicole da 1400., sino a 2900. pezze 8. di Reali 15. di viglione.

Da ciascun bastimento di tomola 3000. 4000. 5000. e più: Pezzette *quaranta* . . 40
Da ciascuna Feluca: Pezzette *dodici e mezza* . . . . $12\frac{1}{2}$

IL CONSOLE RESIDENTE IN ALICANTE.

Pezze Sensiglie

Da qualunque Bastimento, che non giugne a tonnellate 40., *pezze Sens. sei* . . . 6
Da 40. sino a 90., *pezze Sens. otto* 8
Da 90. sino a 200. *pezze Sens. dodici* 12
Da 200. in su, *pezze Sens. quindici* 15

IL CONSOLE RESIDENTE IN MALAGA.

Per ogni Nave di tre alberi, *pezze Sens. dodici* . . . 12
Per ogni Nave di due alberi, *pezze Sens. dieci* . . 10
Per ogni Polacca pipero, *pezze Sens. dieci* 10
Per ogni Pinco Latino, *pezze Sens. otto* 8

IL CONSOLE RESIDENTE IN LISBONA.

Per ogni Nave di qualunque portata monete d'oro, num. 3. di 4800. reis.

IL CONSOLE RESIDENTE IN MALTA.

Moneta di quell' Isola

Per ogni Nave Polacca, *Scu. ter. gr.* o altro Bastimento, che naviga con vele quadre negli Alberi di Maestra, e Trinchetto *scudi sei, terì sei, e gr. dieci* 6 6 10
Per ogni altro Bastimento, che naviga con vele quadre nel solo albero di Maestro, o Trinchetto, *scudi tre, e terì sei* 3 6
Per ogni Tartana con poppa piatta, e Vele latine, *scudi uno, e terì quattro* . 1 4
Per Pinco, Pincotto, Martingana, Pandoria, Fregatella, o altro simil Bastimento latino; *scudo uno.* 1

Per Schiffazzo, Feluca, Bergantino, o Speronara, che porti caicco, *terà otto.* 8

Per Schiffazzo Tarantino, Guzzo, Leutello, Bergantino, Feluca, e Speronara a due alberi senza caicco, *terà quattro* 4

Per Feluca speronara, o altro simil Bastimento a remo con un albero, *terà due.* 2

IL CONSOLE RESIDENTE IN VENEZIA.

Lire piccole, soldi

Per ogni Nave, che abbia il Lione a prora *lire pic. sessantacinque* 65

Per ogni Polacca di qualunque portata, *lire pic. trentadue, e sol. cinq.* 32 5

Per ogni Pinco, Tartana, Martingana, e Trabacolo di qualsisia grandezza, *lire pic. diciotto* 18

Per ogni Feluca da 15. a 20. uomini di Equipaggio, *lire pic. quattro* 4

Per ogni Feluca da 8. a dieci uomini di equipaggio, *lire pic. due* 2

IL CONSOLE RESIDENTE IN TRIESTI.

Zecchini

Per ogni Bastimento a 3. alberi, *zecchini due* . . . 2

Per ogni Bastimento a 2. alberi, *zecchino uno* . . . 1

Per ogni Barca, o Feluca lire 8., e soldi 12.

IL CONSOLE RESIDENTE IN RAGUSA.

Per ogni Nave, *zecchini uno e mez.* . . . . . $1\frac{1}{2}$

Per ogni Tartana grande, o Polacca, *zecch. uno e un sesto.* $1\frac{1}{6}$

Per ogni Pinco, o altro Bastimento simile, *zecch. tre quarti* . . . . . $0\frac{3}{4}$

Per ogni Trabacolo grande, *zecch. uno un quarto e mezzo.* $1\frac{1}{4}\ \frac{1}{2}$

Per ogni Trabacolo minore, *zecchini un quinto* . . . $0\frac{1}{5}$

Per ogni Feluca, *zecch. un settimo* . . . . . $0\frac{1}{7}$

E finalmente, oltre de' soprannotati diritti, non sarà per l'avvenire alcun Padrone di Bastimento di questa R. Bandiera tenuto a pagamento di diritto di Viceconsole; qualora però in qualche scala non risedesse Console, ma Viceconsole, a questi corrispondere si debbano i diritti di sopra tassati: di modo che pagatosi una volta da' Padroni de' Bastimenti il diritto Consolare al Console, o in mancanza di questi al Viceconsole Residente nel Porto, ove approda, non sia egli ad altro diritto tenuto; bensì prestando un Viceconsole qualche assistenza a' Bastimenti nazionali, e soffrendo per essi qualche fatica (a richiesta però de' proprj padroni) gli si debba da questi soddisfare l'incomodo, o travaglio, che esso Viceconsole avrà sofferto: com' anche non caricando, o discaricando alcun Bastimento, non dovranno i Consoli, o Viceconsoli pretender pagamento alcuno di diritto Consolare.

CARLO per la Grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, etc. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro etc. Gran Principe Ereditario di Toscana etc.

Forma literarum patentium.

A Tutti coloro, che vedranno le presenti Lettere Patenti, salute .... Facciamo noto a tutti, e ad ognuno, a cui appartenga come .... Capitano del Bastimento .... di portata d' intorno .... con cannoni ..... con petriere ... e con uomini di equipaggio, ... esso Capitano compreso esce dal Porto di .... per fare il suo viaggio alla volta di ... Regno di ... spettanti alle Nazioni nostre amiche, verso le quali, coll' ajuto Divino, avrà da navigare per lo vantaggio del suo negozio, ed indi dovrà restituirsi col suo bastimento, e coll' equipaggio ne' nostri Porti. Comandiamo però a tutti i nostri Governatori di Città, di Porti, e di Fortezze, ed a tutti i Comandanti di Vascelli, Galee, ed altri Bastimenti armati in guerra, e disarmati, ed a' Consoli, e Viceconsoli, ed a qualunque nostro Officiale, e Suddito; come altresì preghiamo i nostri Collegati, ed Amici, che vedute le presenti, non diano al sopranominato Capitano, al suo Bastimento, ed alle genti, e robe, che conduce, e porta, molestia, o impedimento di sorta alcuna nel corso della sua navigazione, e viaggio, e nel suo traffico, anzi diano loro tutto il possibile ajuto, e soccorso, di cui terranno bisogno, e che sarà da loro richiesto; trattandoli come trattiamo, e vogliamo, che sieno trattati i Capitani, o Padroni, i bastimenti, la gente, e le robe di tutte le Nazioni nostre amiche, e collegate; ed in testimonio di tutto ciò abbiamo concedute le presenti firmate dalla nostra Real mano, corroborate col suggello delle nostre Reali Armi, e contrassegnate dall' infrascritto Marchese di Squillace, nostro Segretario di Stato, di Guerra, e Marina, e della Real Azienda. Napoli a dì .. del mese di ..... dell' anno .... Vaglia per anni ....

Formola della sommmissione da sottoscriversi da' Capitani de' Bastimenti ne' libri, che si conservano presso i Consolati di Mare, e Terra de' Regni di Napoli, e di Sicilia.

Forma stipulationis maritimae.

IO N.N. sottoscritto Capitano del Bastimento .... di portata d' intorno ....., tenendo ..... uomini di equipaggio, compreso me stesso, portando cannoni .... petriere .... armato in questo Porto di ..... Regno di .... per andare coll' ajuto Divino a...., ed indi negli altri Porti, così de' Reami, e degli Stati di S.M., come fuori de' medesimi, ovunque lo richiederà il mio traffico, dichiaro, di avere ricevuto da questo Consolato di Terra, e Mare di ..... la patente di S. M., e parimente tenere nel mio bordo la Sua Real Bandiera, e mi obbligo di eseguire puntualmente i suoi Reali veneratissimi ordini, espressi nel regolamento del dì .... e di osservare in oltre le cose seguenti.

Nunquam nomen mentiri suum Patronus sponsor.

I. Di non mutare il mio nome, nè quello del mio Bastimento per tutto il tempo, che durerà il mio viaggio; sotto pena della perdita del mio Bastimento, e di essere per sempre privo, ed escluso dal comandare Bastimento alcuno.

Signa exterorum Principum, vel patentes literas nunquam eum acceptarum.

II. Mi obbligo sotto le medesime pene, ed ogni altra ad arbitrio di S.M. a non prendere patente, ed a non portare la bandiera di qualsivoglia altro Principe, sottomettendomi ad unicamente

te ſervirmi della patente di S. M., e della ſua Real Bandiera.

Neque hostibus Regiis servitia promissurum.

III. Mi obbligo ſotto le pene antecedentemente eſpreſſe, o ſotto qualunque altra, che piacerà a S. M. d'impormi, di non ſervire direttamente, nè indirettamente col mio baſtimento i nemici della M. S., e di non far carico delle robe, o merci ad eſſi appartenenti.

Neque navim venditurum, aut nautam relicturum.

IV. Mi obbligo ancora ſotto le medeſime pene, ed altre, ad arbitrio di S. M. di non vendere in paeſe ſtraniero il mio baſtimento, e di non laſciarvi alcuno de' miei marinari, ma a ritornare, dopo terminato il mio viaggio, col mio baſtimento, ed equipaggio intero negli Stati di S. M. Anzi ſuccedendo la morte di taluno de' marinari, di prenderne una fede autentica dal Conſole, o dal Viceconſole della Nazione, che riſiederà nel Porto, ov' è accaduto l'accidente, o dove dopo sì fatto accidente farà pervenuto. Ed in mancanza ſoggiacerà alla pena di due anni di carcere, e di eſſere eſcluſo per ſempre dal comandamento di qualunque baſtimento, ed a qualunque altra proporzionata pena ad arbitrio di S. M.

Neque alium Patronum in suum ministerium substituturum, nisi necessitate urgeat.

V. Mi ſottometto a non mai ſoſtituire, per comandare in mia vece il mio baſtimento, altro Padrone, fuor che nel caſo, che per infermità, o per altro ragionevole accidente mi trovaſſi impedito, o inabile a comandarlo, e che perciò forzoſamente mi veggo aſtretto a ſoſtituire altro comandante; Ma in tal caſo ſarò obbligato a fare sì fatta ſoſtituzione col conſenſo del Conſole, o Viceconſole della Nazione reſidente nel luogo, in cui il fatto avverrà; Ed il Conſole, o Viceconſole dovrà regiſtrare ſulla mia patente le ragioni, per le quali ſono ſtato obbligato a rinunziare il comando, ed a darne in mia vece il carico ad altro Padrone, il nome del quale verrà regiſtrato ſulla mia patente. Con eſpreſſa dichiarazione però, che non oſtante ſimile rinuncia, o ſoſtituzione, io debba rimanere, come antecedentemente, mallevadore del governo della nave a riguardo di S. M., e degli altri, che tengono intereſſe nel baſtimento, e nelle merci, rimanendo ancora obbligato inſieme col Padrone ſoſtituito per la puntuale eſecuzione di tutto ciò, che nella preſente ſcrittura di ſommiſſione da me ſottoſcritta, viene eſpreſſo, ed in caſo d'inoſſervanza, ſarò ſottopoſto alle pene ſtabilite.

In magnitudine periculi vicinorum pactum exquisiturum.

VI. Se mai per avventura mi accadeſſe ſul mare (il che DIO non voglia,) alcun cattivo accidente, mi obbligo a dover prendere nel primiero Porto, in cui giugnerà, un atteſtato autentico, e diſtinto, colle dovute giuſtificazioni del Conſole, o Viceconſole della Nazione del getto, e della perdita, alla quale mi foſſi veduto forzoſamente ſoggetto, e mancando a queſte ragionevoliſſime cautele, ſarò tenuto a riguardo degl' intereſſati al rifarcimento di tutti i danni.

Neque arma extracturum.

VII. Mi obbligo altresì a non eſtrarre da' domini di S. M., per portarle in altri Paeſi ſtranieri, armi, munizioni, ed ogni qualſivoglia altra ſpecie di attrezzi militari, ed ogni altra qualunque merce, o roba, della quale foſſe da S. M., e da' Regi Editti, e Prammatiche vietata l'eſtrazione, ed a non commettere così ne' dominj di S. M, come in quei delle ſtraniere Potenze, nelle quali andrò a trafficare, alcuna ſpecie di contrabbando, o di commercio illecito, il tutto ſotto le pene ſtabilite ne' Regj Editti, e Prammatiche, ed ogni altra proporzionata pena ad arbitrio di S. M.

Neque novam subditis Regum Foederatorum daturum.

VIII. Mi obbligo parimente a non inferire moleſtia, o danno alcuno a' baſtimenti, ed a' ſudditi delle Potenze amiche, o collegate di S. M.; anzi a preſtare loro tutto il poſſibile ajuto, di cui ſi troveranno biſognevoli; ſotto tal pe-

pena, che in caso di mancanza, da S. M. sarà determinata.

Consuli obsequia praestaturum.

IX. Mi obbligo ancora, che subito giunto in Porto straniero, andrò a rendere la dovuta obbedienza a' Consoli, e Viceconsoli della Nazione, che colà risiederanno, ed a dare ad essi fedele ragguaglio della mia navigazione, e di tutto ciò, che nel corso della medesima mi sarà avvenuto, come altresì delle mercanzie da me caricate, e de' passaggieri, che saranno sul mio bastimento, di esibire loro la mia Patente, con pagare ad essi i diritti tassati da S. M., di mettere alla loro decisione tutte le differenze, che potrà avere col mio equipaggio, e co' mercatanti della mia Nazione, ed in fine di prestare ad essi intera obbedienza per tutto ciò, che mi comanderanno intorno al servigio di S. M., ed al vantaggio de' suoi Sudditi, il tutto sotto pena ad arbitrio di S. M.

Neminem in navi susceperunt, nisi Rex permiserit.

X. Mi obbligo a non imbarcare sul mio bastimento persona alcuna per trasportarsi in Paesi stranieri, senza che sia fornita dell' espressa licenza di S. M., ed altrimenti facendo, incorrerò in quelle pene, che verranno da S. M. determinate.

Infra biennium redituros.

XI. Mi sottometto a tornare ne' dominj di S. M., fra il termine di due anni stabiliti nella mia Patente sotto pena di pagare per ciascheduno mese, ch' eccederò il suddetto termine, la somma tassata per ottenere la medesima mia Patente, ed altra proporzionata pena ad arbitrio di S. M.

Ephemerides in reditu datarum. Hanc spondebit Patronus.

XII. Ritornato che sarò dal mio viaggio, renderò conto a' Tribunali de' Consolati, o a qualunque altro spetterà, di tutto ciò, che mi sarà accaduto in mare, o ne' porti stranieri, ne' quali avrò trafficato, come altresì delle secche, degli scogli, e delle altre circostanze notabili, delle quali avrò fatta esperienza, e che saranno venute alla mia cognizione; ed in somma mi obbligo a dare esatta notizia di quelle, che potrà mai giovare alla navigazione, ed a' Sudditi di S. M. E per tale effetto nella miglior maniera, che mi sarà possibile, farò un libro giornale distinto, ed esatto nel mio viaggio, per depositarlo nel Consolato più vicino del luogo, in cui perverrà dopo terminato il mio viaggio.

Sottoscritto nella Segreteria del Consolato di Terra, e Mare di questa Città di . . . . . a dì . . . del mese di . . . . Caserta 31. Gennajo 1759. Marchese di Squillace.

Promulgatio.

In esecuzione dunque de' suddetti Sovrani comandamenti facciamo emanare da questo nostro Supremo Magistrato il presente Bando, ingiungendo a tutti coloro, a' quali spetta, che debbano inviolabilmente eseguire, ed osservare, far eseguire, ed osservare quanto nel preinserto Reale Editto si contiene, sotto le pene nel medesimo stabilite. Al qual effetto si ordina, e comanda, che il medesimo Reale Editto si pubblichi coll' usate formalità ne' luoghi soliti, e consueti, in guisa che venga in cognizione di ognuno, e non si possa da chicchessia addurre pretesto di averlo ignorato. *Dato da questo Supremo Magistrato del Commercio a dì* 10. *Marzo* 1759. *D. Francesco Ventura Presidente. D. Giuseppe Aurelio de Gennaro. D. Luigi Petroni. D. Antonio Spinelli. D. Aniello Majone.* Pubblicata a dì 13. Marzo 1759.

Die 10. Mart. 1759. D. Francisco Ventura Pres.

PRAMMATICA XV.

Eodem Rege. Regio Monasterio Monialium SS. Petri, et Sebastiani vectigal piscarium relaxatur, ex auctoritate veterum Privilegiorum. Edl.

ESsendosi dal Ceto de' Marinari Pescatori di S. Lucia a mare, e Borgo di Chiaja date ferventi suppliche a S. M. C. e Nostro Signore a volersi degnare in riflesso della misera di loro condizione di rendergli esen-

ctum est auctoritate Regia ex Virtu vectigalium, qui *Superintendentia* dicitur.

esenti, ed immuni dal pagamento del Dazio sulla pesca di tutte le specie di pesci dovuto al Real Monistero de' Santi Pietro, e Sebastiano di questa Capitale, giusta i Reali antichissimi Privilegj, e continuato possesso di più secoli. Conoscendosi dalla M. S. C. e Nostro Signore, a tenore delle rassegnatissime Consulte della Real Saprantendenza di non potersi in termini di giustizia rimuovere detto Real Monistero dal suddetto fondatissimo possesso, e dalla continuazione in esigere il detto Dazio, e per esso l' annuo Estaglio dovuto dall' Affittatore, siccome per lo addietro si era sempre praticato, si compiacque manifestare la sua sempre mai commendevole, e magnanima Real Volontà, per mezzo del suo Segretario di Stato, e del Dispaccio Universale di Guerra, Marina, Commercio, ed Azienda Illustre Marchese di Squillace, che per consolare un Ceto cotanto numeroso de' poveri Marinari pescatori sottoposti nel laborioso esercizio dell' arte loro a continui disagi, ed a prossimi pericoli di perdere eziandio la vita nell' uso della pescagione, non meno in tempo di notte, che di giorno tra flutti tempestosi del mare, voleva, ed intendea generosamente, avendo sol per oggetto la Sua Real Munificenza, e l' incomparabile Sovrana Clemenza, sovra tutto soventi volte praticate per un qualche povero Ceto, di assumere a se, ed al Suo Reale Erario il peso di far corrispondere esattamente al suddetto Real Monistero la somma di annui ducati 315. che quella appunto il medesimo Real Monistero sta riscuotendo dall' Affittatore del mare ad esso appartenente in quanto al Dazio della pesca, per la dovuta quantità, in vigore de' detti antichi Reali Privilegj, e del possesso giammai per Secoli interrotto. Per lo quale effetto col consentimento (per atto pubblico, *et ad sonum Campanelli*) del suddetto Real Monistero, e sue Reverende Monache, si è stipulato Istrumento per mano del Regio e primo Notajo del Regno, e della Regia Corte D. Giovanni Ranucci Segretario per S. M., ed il suddetto Illustre Marchese di Squillace Soprantendente Generale, e l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio D. Francesco Vargas Macciucca, nella cessione del detto mare, e l' esazione del Dazio *ut supra* a pro della Regia Corte, e con la promessa della precipua esigibilità sopra l' Arrendamento del Tabacco de' detti annui ducati 315. da decorrere dal primo del corrente mese di Settembre in avanti, co' patti nel suddetto Istrumento convenuti, e da doversi inviolabilmente eseguire.

Ed acciocchè tal Sovrana determinazione già posta ad effetto in vigore dell' anzidetta eroica, ed incomparabile Real Clemenza sia nota al Pubblico, e precisamente al Ceto de' suddetti Marinari Pescatori, non meno compresi quelli di S. Lucia a mare, e gli altri del Borgo di Chiaja, che tutti gli altri eziandio di questa Capitale commoranti in altre contigue, i quali da oggi innanzi, e dal detto dì primo del corrente si portino a pescare nel suddetto mare di S. Sebastiano, per modo che debbano tutti rimanere esenti, ed immuni dall' anzidetto antico Dazio già compensato a benefizio di detto Real Monistero col detto annuo pagamento de' duc. 315. Si è stimato proprio per piena, e sicura benefica intelligenza di detto Ceto de' Marinari Pescatori, e per dovuta gloria della M. S. C. e Nostro Signore, di spedire il presente Bando, da eseguirsi in tutte le sue par-

parti inviolabilmente; con pubblicarsi per mezzo de' Regj Trombetti, e ritornar da Noi colle debite relate. *Dalla General Soprantendenza della Reale Azienda i 4. Settembre 1759. Marchese di Squillace. M. Erasmo Ulloa-Severina. Luigi Petroni. C. Francesco Vargas Maccincea. Giuseppe Caravita Avvocato Fiscale. Angelo Spirito Segretario.* Pubblicato a dì 4. Settembre 1759.

Die 4. Sept. 1759. Il Marchese di Squillace.

PRAMMATICA XVI.

Bando da parte di S. M. (Dio guardi) e della sua Regia Giunta eretta per la Rifazione del Molo, e Porto di questa Fedelissima Città.

FERDINANDO IV. Rege. Edictum Capo i Regia restituitur, ad portum Neapolitanum sanctum testum habendum.

Essendosi fin dall'anno 1745. degnata la Maestà Cattolica far pubblicare Bando su la manutenzione del Porto, e Molo di questa Capitale; Comanda ora la Maestà del Re Nostro Signore con suo Venerato Biglietto per Segreteria di Stato del Dispaccio d'Azienda del dì 13. del corrente mese di Febbrajo, ed anno 1761. che il divisato Bando si ristampi, e rinnovi, co' suoi Reali Titoli, a nome della Maestà Sua; che perciò rimettendo a questa Regia Giunta il mentovato Bando, le ha ordinato l'adempimento per la nuova pubblicazione del medesimo, colla sottoscrizione de' Ministri, che attualmente la compongono; il quale Bando è del tenor che siegue, *videlicet*. CAROLVS *Dei gratia Rex Utriusque Siciliae Hierusalem, etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri, etc. et Magnus Princeps Hereditarius Hetruriae, etc.. Bando da parte di S. M., della sua Regia Giunta eretta per la Rifazione del Molo, e Porto di questa Fedelissima Città.* Fra le opere degne d'immortal lode, di memoria eterna, alle quali la Maestà del Re Nostro Signore, dopo ripigliato il dominio di questi suoi Regni, volse la sua Real Mente, e 'l suo sovrano pensiere, l'una fu quella della Rifazione, ed ingrandimento di questo Molo, e Porto, resi ormai abbominevoli, e niente sicuri a' navilj, e Bastimenti, che vi approdavano, per la poca, o niuna cura, che se n'ebbe ne' tempi passati. Ed avendoli col continuo lavorio di sei, e più anni, e mercè l'opra de' più valenti, e ben intesi Artefici ridotti a quella perfezione, che oggi si ammira, e ch'è la delizia de' suoi Popoli, e lo stupore delle nazioni tutte straniere, le quali per la sicurezza, per la magnificenza, per la vaghezza, per l'amenità, e per gli abbellimenti, de' quali son forniti, a piena bocca confessano, essere i più speciosi di quanti ve ne sono nelle Città più rinomate, e culte di Europa. Volendo come si conviene, che nello stesso stato di perfezione, vaghezza, e limpidezza si conservino, e mantengano per l'avvenire, si è degnato far formare le istruzioni, che a tal glorioso fine dovranno osservare, e far osservare il Capitano del Porto, e 'l suo Tenente sotto le pene, che nelle medesime si contengono, da eseguirsi irremisibilmente contra dei Trasgressori. Le quali, perchè sieno note a tutti, e quali si vogliano persone, ha pur comandato a questa Regia Giunta, che le riduca, e restringa nel presente Bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città; e d'affigersene le copie nelle mura de' medesimi Porto, e Molo.

Primieramente adunque si ordina, e comanda a tutti, e quali si vogliano

nò Padroni, Capitani, loro Subalterni, Marinari, ed altri quali si vogliano, che stanno sopra le navi, e bastimenti di qualunque sorta i medesimi sieno, grandi, o piccoli, che approdano in questo Porto, o nel medesimo si trattengono, siccome agli uomini tutti di questa Fedelissima Città, e Regno di qualunque stato, e condizione eglino sieno, che non sol quando carenano, dispalmano, caricano, o discaricano i loro legni; ma quando ancora non fanno niuna delle operazioni suddette, non buttino, o lascino nel Porto, nelle Banchette, e nella Marina, pietre, terreno, savorra, immondizia di sorta alcuna, o altra cosa, che possa empire, o in piccola parte imbarazzare il fondo del Porto, e togliere, o turbare la limpidezza delle sue acque; ma occorrendo, che i legni suddetti debbano disgravarsi da alcuna immondizia, pietre, terreno, o savorra, l'abbiano a ponere con diligenza nelle tartanelle de' puntoni, o nelle lance, e piccole barche, le quali debbano uscire fuori del Porto nella distanza di due miglia a buttarle, e questo sotto la pena, per la prima volta, di ducati sei, da eseguirsi irremisibilmente in ogni caso di contravvenzione, e contra ciaschedun trasgressore, tante volte, quante avrà l'ardimento di contravvenire; de' quali ducati sei la terza paste si dovrà dare a chi denuncierà la contravvenzione, ed i restanti ducati quattro dovrà ritenergli appresso di se il Capitano del Porto, o il suo Tenente, per ispendergli, ed impiegarli nel mantenimento del Porto medesimo: e nel caso che alcuno de' Trasgressori sia povero, nè abbia modo di pagare la riferita multa di ducati sei, dovrà tenersi carcerato per lo spazio di venti giorni, incaricando l'osservanza di questo Capitolo non solo al suddetto Capitano del Porto, e suo Tenente; ma ancora a tutt' i Capitani delle barche di guardia, ed a' Capitani, e Padroni dei puntoni, e nell' intelligenza, che la Maestà del Re Nostro Signore, per la consecuzione di così giusto, e glorioso fine, si è compiaciuta ordinare, che per parte del Gran Almirante non si concedano più licenze, chiamate volgarmente della mondezza, e nel caso che se ne desse alcuna, dovrà l'istesso Capitano del Porto, e 'l suo Tenente impedirla, e darne subito parte, e conto al Signor Segretario di Stato, e Marina.

Secondo. Sotto l'istessa pena di ducati sei, da irremisibilmente eseguirsi; s'ordina, e comanda, che nessuna persona di qualunque stato, grado, o condizione si sia, ardisca buttare pietre, terreno, immondizie, o altra cosa, ancorchè piccola, o minima, che sia, ne' paraggi, ne' quali sogliono discaricare le feluche, o altre barche grandi, o piccole che sieno.

Terzo. Per l'istesso lodevole, ed utilissimo fine, si ordina, e comanda, che le pietre necessarie per la savorra delle navi, ed altri bastimenti, o legni non si possano prendere da altri paraggi, se non dove lor verrà ordinato, e s'abbiano da situare in maniera, che il vento non le muova, o per altra causa possan cadere nelle acque nel fondo del Porto. Al quale oggetto i Capitani, e Padroni delle imbarcazioni, che avran bisogno dell' espressata savorra nel tempo del suo imbarco, o disbarco, dovranno far uso di una vela, o tenda, distendendola sotto, per ove dee passare la savorra, acciò niun frammento ne cada nel Porto; e questo sotto la pena di doverlo i contrave-

vegnenti a loro spese nettare, e pulire, e di quella multa pecuniaria, che stimerà propria l' istesso Capitan del Porto, o suo Tenente, e corrisponde alla contravvenzione commessa.

Quarto. Sotto la stessa pena, e multa, niuno Capitano, Padrone, o Marinaro potrà far savorra, prender pietre, o dar carena, senz' avvisarlo prima all' istesso suddetto Capitano del Porto, ed ottenerne la sua licenza *in scriptis*.

Quinto. Qualunque persona, che abbia nave, tartana, feluca, o altra sorta d' imbarcazione inabile a navigare; perchè forse sia molto vecchia, o maltrattata, dovrà disfarla ad ogni ordine dello stesso Capitano del Porto, il quale le determinerà il luogo, ove dovrà ciò eseguirsi: incaricando allo stesso Capitano del Porto d' invigilare, acciò niuna porzione nè grande, nè piccola di tali imbarcazioni ne resti nel Porto, che possa cagionargli danno, o imbarazzo; e questo sotto la pena irremisibile per la prima volta di ducati dieci, da applicarsi alla spesa, ch' è necessaria per la conservazione del Porto medesimo.

Per ultimo. Tutte l' imbarcazioni, o grandi, o picciole, che sieno, dovran porre, stando nel Porto, la Boya, o gavitello, che sono necessarie per la sicurezza delle persone, e Marinari, che nelle medesime esistono, e chiunque ardirà rubarlo, dovrà soggiacere alla pena di ducati dieci, restando a carico del Capitano del Porto, e del suo Tenente l' osservare, e il fare osservare esattamente quanto nel presente Bando si contiene, e l' eseguire, ed esigere le pene, e multe in ciascuno de' casi soprammentovati, ed espressi: ed acciò tutto il disposto provvidissimamente col suo Paternale amore, e Clemenza dal Re Nostro Signore sia a notizia di tutti, e niuno possa allegar causa d' ignoranza, vogliamo, ed ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' Luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e se ne affiggan le Copie nelle mura del Porto. *Datum Neapoli ex Regia Juncta erecta pro Refectione Portus die 3. Mensis Decembris* 1745. *F. D. Michele Reggio. Francesco Santoro. Matteo Ferrante. Carlo Ruoti. Niccola Maresca. Marco Piano. Carolus Pagano Actuarius. Bando da pubblicarsi nelle Marine di questo Molo, e Porto, toccante alla Manutenzione del medesimo, sotto le pene, ed altro di sopra espresso. A dì 3. Dicembre* 1745. *Io Pascale Moccia Lettore de' Regj Bandi dico di aver pubblicato il suddetto Bando co' Trombetti Regali ne' seguenti Luoghi, cioè, avanti la Porta della Darsena, avanti il Poliero, nella conservazione della Farina, al Molo, in due luoghi avanti le Curie di Visitapoveri, alla pietra del Mantracchio, al Molo piccolo, avanti la Gabella del Decino, ed alla Porta di Massa.*

Per tanto, in esecuzione dell' ordinato dalla Prefata Maestà col divisato suo Regal Biglietto, col presente Bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città si ordina, e comanda a' Padroni, Capitani, loro Subalterni, Marinari, ed altri quali si vogliano, che stanno sopra le Navi, e Bastimenti di qualunque sorta i medesimi sieno, grandi, o piccioli, che approdano in questo suddetto Porto, o nel medesimo si trattengono, siccome ancora a tutte, e quali si vogliano persone di questa Fedelissima Città, e Regno di qualunque stato, condizione si sieno, che sotto le rispettive pene comminate nel preinserto Bando, debbano *ad unguem* osservare esattamente

quanto nel medesimo si contiene. Ed acciò sia a notizia di tutti, e da niuno possasi allegare causa d'ignoranza, vogliamo, ed ordiniamo, che pubblicato che sarà il presente nuovo Bando in detti luoghi soliti di questa fedelissima Città, se ne affiggan le copie nelle mura del suddetto Porto. *Datum Neapoli ex dicta Regia Juncta Dependentiarum Moli, et Portus hujus Civitatis die* 28. *mensis Martii* 1761. *Michele Reggio. Carlo Mauri. Giuseppe Caravita. Luigi Petroni. Giovanni Celentano. Giuseppe Sanchez. Carolus Pagano Act. Registr. nel Regist. Bann.* 61. *fol.* 143. *a t. D'Ayello Act. Rinnovazione del suddetto Bando toccante la Manutenzione del Porto, e Molo di questa Capitale, ut supra.* Pubblicata a dì primo Aprile 1761.

Die 28. Mart. 1761. Michele Reggio.

PRAMMATICA XVII.

Nautae Regnicolae, si in exteris dominiis in commissum ceciderint, frustra a Rege praesidium implorabant. Legibus earum gentium subjicientur. Redeuntes in Regnum punientur.

ESsendo pervenute al Re nostro Signore le notizie, per mezzo di taluni de' suoi Ministri residenti ne' Paesi Esteri, che varj Padroni, e Marinari de' Bastimenti Napoletani, e Siciliani si fanno lecito commettere Contrabbandi ne' respettivi Dominj stranieri, con danno o di quell' Erario Fiscale, o de' particolari, e con perturbazione del buon ordine, e del pubblico Commercio: Volendo perciò S. M. recare un opportuno efficace riparo a tale inconveniente, e dimostrare quanto abborrisca il suo Real Animo, che i di lui Sudditi facciano simili illeciti traffichi, si è degnata con Real Dispaccio, spedito per la Segreteria di Stato, Azienda, e Commercio in data de' 9. del corrente mese, comandare a questo Supremo Magistrato di Commercio, che pubblicasse nelle debite forme un Editto, con cui si venisse a porre remora al cennato disordine. In esecuzione adunque di un tal venerato Real comando, si fa col presente noto a tutt'i Padroni di Bastimenti, e Marinari Vassalli della prefata M. S., che se taluno di loro ardirà commettere Contrabbandi ne' Dominj Esteri, non dovrà avere la menoma speranza d'ajuto nella Real Protezione, nè lusingarsi, che s'interessi in alcun modo a suo favore la Pietà della M. S.; ed in conseguenza resterà esposto a tutto il rigore delle pene, che dalle leggi, e da Regolamenti si troveranno stabilite in quei Paesi contra de' Contrabbandieri. In oltre qualora, su gli avvisi, che si avranno da' Ministri di S. M. residenti ne' Paesi esteri, resti verificato, che taluno de' suddetti Padroni di Bastimenti, o Marinari abbia commesso Contrabbando, verrà anche gastigato al ritorno che farà in questi Dominj, cosicchè essendo Padrone di Bastimento, gli sarà subito tolto il Real Passaporto, o sia Patente di navigazione, e resterà irremisibilmente inabilitato per sempre a poter comandare imbarcazione di sorta alcuna; ed essendo Marinaro, gli sarà perpetuamente proibito il potere servire in niun bastimento; oltre alla pena di carcere, con cui sarà punito ad arbitrio di S. M., secondo la gravezza del Contrabbando, che avrà commesso, ed altre circostanze, che vi sieno concorse. E perciò si ordina, e comanda, che venga questo Real Editto pubblicato colle solite formalità ne' luoghi consueti di questa Capitale, e di tutto il Regno, per mezzo de' respettivi Consolati Regj, o delle Corti Locali, affinchè sia a piena notizia di ognuno, nè si possa da chicchessia addurre in pretesto di averlo ignorato. *Napoli dal Supremo Magistrato di Commercio il dì* 15. *Dicembre* 1762. Die 15. Dec. 1762.

D. Do-

Digitized by Google

D. Domenico Caravita Presidente. D. Gio: Batista Maria Jannucci. D. Antonio Spinelli. D. Luigi Petroni. D. Nicolò Maria Caracciolo. D. Ignazio Mancini. Marchese D. Salvatore Spiriti. D. Vincenzo Boraggine Segretario. Pubblicato a dì 18. Dicembre 1762.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA XVIII.

Codex iste Maritimus toties promissus, ac diu tantummodo exoptatus, ad absolutionem, perfectionemque a praeclarissimo eorum in Foro Neapolitano causarum Patrono, speetabili nunc Praeside S. R. C. *Michaele de Jorio*, tandem fuerat adductus. Is, cum in nauticis literis familiam ducere ostenderit, tale, ac tantum opus componere notatro aevo poterat feliciter, et, fatente invidia dixerim, pene unus, ut phrygiones è variis coloris filo unum aliquod aulaeum formant, aic è mille aliquot particulis uniforme istud, et cohaerens corpus; quod voluminibus quatuor divisum ego furtim, et peream, si quid quam vidi perfectius, absolutius. Res est multae quidem lectionis, illiusque prorsus exhaustae, et, ob si DEUS fuit, in publicum sit etiam bonum, et usum! Illud namque unum rei quum est, ut publica donetur auctoritate. Sed at Fortuna huc usque nobis utilitatem, eam illi gloriam non invidit, quam edax illud tempus nunc assumet, longum Scriptori prorogans aevum.

INformato il Re della particolar cura, con la quale V. S. ha procurato rendersi istruito delle varie Leggi, Usi, Ordinanze, e Regolamenti, che concernono il Commercio, e la Navigazione, come altresì dello studio da ella fatto nella parte Istorica del Jus Marittimo delle antiche, e moderne Nazioni, è venuta in risolvere la M. S., e comanda, che V. S. si applichi riservatamente ad epilogare sotto titoli diversi, e separati il Complesso dei varj Capitoli, che possono formare un nuovo Codice di Leggi Marittime, e Navali precisamente utili a questi suoi Regni; dovendo la compilazione suddetta presentar ogni titolo separatamente, tanto per le Ordinanze per i delitti, e pene nella Marina Militare, adattabili a questo servizio; le forme, e metodi di procedere in questa parte, per le quali sarà ella munito da questa Segreteria di Marina di mio carico dei materiali necessarj; che altresì ogni altro titolo riguardante la Navigazione Mercantile, ed il Commercio; con presentare V. S. unitamente ad ogni titolo un riassunto delle Prammatiche di questo Regno, che possono avervi relazione, come di ogni altra Legge antica, che abbia avuto maggior celebrità presso le diverse Nazioni, e di ogni regolamento moderno in uso attuale presso le medesime, all' effetto di esser' esaminato, e discusso ognuno dei detti titoli particolari dal Tribunale, a cui giudicherà la M. S. di delegarne la Commessione, per indi procedersi, sulla Consulta del medesimo, ad un preciso, ed opportuno sistema di Leggi, che assicurino la vera, e dovuta regola, disciplina, e buon ordine della Marina Nazionale di questo Regno, e possono ovviare, con sicuro riparo, ai varj inconvenienti, sotto ai quali giace al presente il Commercio Mercantile. E sicuro il Re, che V.S. procurerà di dedicarsi con tutto lo zelo, ed attività nel disimpegno di questo così importante incarico, non lascerà la M. S. di riconoscerne in appresso, col meritato premio, la sua applicazione, e fatica. *Palazzo* 20. *Dicembre* 1779. *Giovanni Acton. Signor D. Michele de Jorio.*

Die 20. Dec. 1779. Gio: Acton.

PRAMMATICA XIX.

Eodem Rege. Nonnulla hetè a Tribunali Consulatus Maris, et Tetrae vi regalis cujusdam rescripti praescribuntur de piscatu, quem patrio sermone apud nos dicunt *delle Paranze*, e *Paranzelli*.

SI è degnata la Maestà del Re nostro Signore, che il Sommo IDDIO sempre feliciti, in risulta di quanto di suo Real' Ordine le ha rassegnato questo Regio Tribunale di Ammiragliato, e Consolato relativamente alla Pesca, delle così dette, *Paranze*, e *Paranzelli*, risolvere sovranamente quanto siegue:

„ Avendo io fatto presente al Re, „ quanto dal Tribunale di Ammira- „ gliato si è con Consulta de' 27. del „ prossimo passato Settembre rasse- „ gnato, intorno al tempo, ed al mo- „ do, con cui debbasi in avvenire a- „ doperare ne' Reali Dominj la pesca „ de' Paranzelli, affin di evitare gl' „ inconvenienti, che possono risul- „ tare con tal pesca, e la distruzio-

„ ne, nommeno de' pesci, che delle „ loro uova, per le reti, che sconvolgono, e radono il fondo del „ mare: la M. S. avendo osservato „ locchè dal Tribunale suddetto si è „ proposto, dopo aver fatta seria riflessione su questo assunto, ed intesi tutti quelli, che possono aver interesse in questa dipendenza, „ siccome si è uniformata al parere „ dato dal detto Tribunale sull' assunto istesso, così è venuta in risolvere, e comandare: Che la pesca, tanto per le Paranze, che per li Paranzelli, debba incominciare, „ non più dal mese di Ottobre, ma „ dal dì 4. Novembre di ciascun' anno, per trovarsi in tal tempo non „ solamente schiuse le uova, ma di „ aver preso anche il pesce qualche „ forma, e consistenza, con finire la „ detta pesca il Sabato Santo dell' „ anno seguente: Che tanto le reti, „ di cui fann'uso i Paranzelli, quanto quelle delle Paranze, debbano „ essere a maglia chiara, e della „ grandezza di un tarì della nostra „ moneta, potendo da simil rete uscire buona parte del pesce minuto, e seguitare a crescere nel mare: Che tanto le Paranze, quanto „ i Paranzelli, non possano aggiungere a dette reti le mazzare, o altri pesi di simil natura, ad oggetto, che non profondino troppo, e „ conseguentemente non radino, e „ sconvolgano il fondo del mare: E „ che tanto le Paranze, quanto i „ Paranzelli debbano, uscendo, buttar la rete a dieci passi d'acqua „ lontano dalla terra, mantenendosi „ sempre pescando a questa distanza „ e fondo d'acqua dalla terra; e tornando debbano alzar le reti, quando sian giunti ai dieci passi d'acqua lontano da terra; e ciò per „ non guastare a questa distanza dal „ lido, il fondo del Mare, e per „ non inabilitare gli altri Pescatori „ di rete a potersi procacciare il pane colla loro industria. Volendo „ al tempo stesso S. M., che per „ esatta osservanza di sì fatti stabilimenti, trovandosi così Paranze, „ che Paranzelli a pescare contro la „ forma prescritta, debbano i Padroni soggiacere irremisibilmente alla „ perdita delle barche, e delle reti, „ e tanto i Padroni, che i Marinari „ alla pena di sei mesi di carcere, „ e di non poter più esercitare la „ detta pesca, con altre pene da stabilirsi dal Sovrano arbitrio. Onde io di Real Ordine prevengo „ tuttociò a V. S. Illustrissima, affinchè il Tribunale di Ammiraglia- „ to, e Consolato formi, e pubblichi l'enunciato Bando, ed ordine „ conveniente per le dette Paranze, „ e Paranzelli, con rimetterne in „ questa Real Secreteria di mio carico gli esemplari pel dippiù, che „ convenga farsi". *Palazzo 1. Ottobre 1784. Giovanni Acton. Signor D. Nicola Vivenzio.*

Quindi per l'esatto adempimento del soprainserto Real Dispaccio, ordiniamo, e comandiamo, che tutti e qualsivogliano Padroni di Paranze, e Paranzelli, e qualsivogliano Marinari addetti alli medesimi, sotto le pene in detto Real Dispaccio espresse, e comminate, cioè della perdita delle barche, e delle reti per li Padroni, e di sei mesi di carcere per li Padroni nommeno, che per li Marinari, e di non potere più esercitare la detta pesca, con altre pene da stabilirsi dal Sovrano Arbitrio: debbano incominciare la detta pesca di Paranze, e di Paranzelli, non più dal mese Ottobre, ma dal dì 4. Novembre di ciascun' anno, con finire la detta pesca il Sabato Santo

dell'

dell'anno seguente: debbano servirsi delle reti a maglia chiara, e della grandezza di un tarì della nostra moneta: non possano aggiungere a dette reti le mazzare: e debbano uscendo buttar le reti a dieci passi d'acqua lontano dalla terra, mantenendosi sempre pescando a questa distanza, e fondo d'acqua dalla terra; e tornando debbano alzar la rete, quando siano giunti alli dieci passi d'acqua lontano dalla terra, mantenendosi sempre pescando a questa distanza, e fondo d'acqua della terra; e tornando debbano alzar la rete, quando siano giunti alli dieci passi d'acqua lontano da terra. Ed affinchè da niuno d'essi possa allegarsi causa d'ignoranza, si è formato il presente Bando da pubblicarsi nelle solite forme in questa Capitale, e nel Regno. *Napoli* 4. *Ottobre* 1784. *Nicola Vivenzio Presidente. Vincenzo Maria Paternò. Michele Jorio. Gio: Lembo. Gio: Ventapane. Pasquale Martinez Secretario. Visto dall'Avv. Fiscale.* Pubblicato a dì 6. Ottobre 1784.

Die 4. Oct. 1784. Nicola Vivenzio Presidente.

PRAMMATICA XX.

Eodem Rege. Anno 1759 Carolus Borbonius Rex Catholicus pluribus statuit de expedita navium trajectione, et praecipue de tabula, quae observari debeat de onustis mercibus, seu operariis. Hodie novam rei istiusmodi faciem indutam videtur. Rex enim noster praeter nonnulla de nautis, et portubus, nave immutata, sive de novo adjecta, tabulam de navibus onerariis in medias redigit.

LA saviezza del Re CARLO, oggi glorioso Monarca delle Spagne, avendo negli anni, che col suo governo fece risorgere a nuova floridezza, e inaspettata felicità questi Regni, fatti emanar varj Editti per lo vantaggio della Navigazione, gli fece poi tutti riunire, e raccogliere nel celebrato Editto di Marzo 1759. pochi mesi prima del suo felice passaggio al Trono delle Spagne. Il corso degli anni, le mutazioni politiche, e morali, la destinazione de' nuovi Consoli in luoghi, dove allora non vi erano, l'incremento in fine della prosperità di questi Regni sotto il felice paterno governo del Re nostro Signore suo Augustissimo Figlio, ha resa oggi necessaria qualche mutazione, o aggiunzione a quel saggio Editto. Soprattutto ha meritata l'attenzione di S. M. la Tariffa, che trovasi in esso stabilita de' diritti Consolari, che allora non fu fatta di nuovo, ma soltanto lasciate correre, e sussistere quelle, che per uso, o per abuso trovavansi introdotte, ed inveterate in ciascun Consolato. La sua sovrana saviezza ha veduto quanto riesce incomoda, e spesso litigiosa la Tariffa, che con tanta disparità si è esatta fino ad ora ne' suoi diversi Consolati del Ponente da' bastimenti di sua bandiera, regolata quasi dappertutto sulla denominazione spesso arbitraria del bastimento, più che sulla sua capacità. Quindi con suo Real Dispaccio de' 16. Febbrajo del corrente anno 1787. ha manifestata a questo Supremo Magistrato di Commercio la sua Real volontà rispetto a questo punto, ordinandoci di distenderne un Editto da pubblicarsi.

In esecuzione adunque del Real comando facciam noto a tutti col presente Editto, esser sua Real determinata volontà, che dalla pubblicazione del presente Editto in avanti restando abolita intieramente la Tariffa de' dritti Consolari, come era fissata nel summentovato Editto del 1759., ed ogni altra, che per abuso, o per costumanza si fosse introdotta, si esegua soltanto ciò, che siegue.

Ogni Bastimento di qualunque forma, denominazione, costruzione, o numero di alberi, purchè abbia di portata da semila fino agli ottomila tumoli, o più (venticinque de' quali tumoli corrispondono alla generale misura marittima d'una tonnellata) pagherà di dritto Consolare cinque ducati Napoletani di moneta di carlini dieci di argento.

Ogni

Ogni Bastimento, come sopra, di portata tra' quattromila, ed i semila tumoli, pagherà di dritto Consolare ducati quattro.

Ogni Bastimento, come sopra, di portata tra due mila, e i quattromila tumoli, pagherà di dritto Consolare ducati tre.

Ogni Bastimento, come sopra, di portata tra' mille, e ducento, e i duemila tumoli, pagherà di dritto Consolare ducati due.

Ogni Bastimento, come sopra, di portata tra' secento, e mille duecento tumoli, pagherà di dritto Consolare ducato uno.

Ogni Bastimento, come sopra, di portata tra' trecento, ed i secento tumoli, pagherà di dritto Consolare mezzo ducato, o sian carlini cinque.

Tutte le Barche Coralline, Filuche, Barchette, Guzzi, Cincinnate, Battelli, ed altri legni piccoli, di portata al di sotto de' 300. tumoli, pagheranno di dritto Consolare un tarì, o sian carlini due.

Le Filuche Coralline, che vanno alla pesca de' Coralli ne' mari di Sardegna, Corsica, Isola d' Elba, ed Isole Baleari non dovranno pagare il dritto ogni volta, che ritornano a terra, ma due volte sole, cioè una nel primo arrivare, e l' altra quando, finita la pesca, ritornano alla patria.

Parimente le Filuche, Paranzelli, e barche da pesca, che frequentano le spiagge del dominio Pontificio, e della Toscana, e Genovesato, potranno, se così loro conviene, transiggere i dritti Consolari dovuti ai Consoli, o Vice-Consoli ad ogni loro arrivo a terra per la somma di dodici carlini l' anno.

Ogni Bastimento di qualunque portata, che uscendo da un porto, dove abbia di già pagato il dritto Consolare, venendo forzato da tempesta, vento contrario, timore de' Barbereschi, danno nel Bastimento, o altra giusta, ed urgente causa, e prima che abbia toccato verun altro porto vi ritornasse, non potrà esser obbligato a pagar di nuovo il dritto Consolare.

La portata di ciascun Bastimento di Real Bandiera sarà chiaramente espressa, e dichiarata in tumoli nella Patente di Navigazione, che ogni Bastimento è obbligato a portar con se, ed alla suddetta dichiarazione si dovrà prestar intiera fede, e credito, senza che da' Consoli, o Vice-Consoli vi si possa formar dubbiezza, o contrasto. A tal riguardo, e per evitar qualunque frode, e lesione de' dritti de' Consoli si rinnoveranno da S. M. gli ordini alla Giunta di Navigazione, ed a chiunque spetta, così nell' una, e nell' altra Sicilia, che ne' suoi Reali Presidj di Toscana, affinche si dichiari nelle Patenti con ogni esattezza, e verità, e rimosso qualunque arbitrio, la giusta e vera portata d' ogni qualunque legno; sotto pena di privazione d' impiego, ed altre a suo Real arbitrio riservate.

Vuole S. M., che i dritti stabiliti secondo questa Tariffa siano simili, eguali, e senza differenza veruna in tutti i porti del Ponente, e della Cristianità, restando soltanto esclusi quelli del Levante Ottomano, e della Barberia, e dominj de' Principi Maomettani, che sono in pace colla M. S., per i quali luoghi vi è Tariffa, e regolamento diverso.

Parimente vuole, che i suddetti dritti si percepiscano nella stessa somma in tutti i luoghi, dove vi siano suoi Consoli proprietarj, o interini, o Vice-Consoli, senza che da' suddetti Vice-Consoli si possa pretendere altro dritto di più a titolo di dritto ad essi Vice-Consoli spettante.

Rin-

Rinnova però S. M. la dichiarazione già stabilita nel summentovato Editto del 1759., che se da' Vice-Consoli sarà prestata qualche speziale assistenza ai Bastimenti di sua bandiera, o soffrendo per essi qualche fatica (a libera richiesta però che glie ne facessero i Padroni, o Capitani di esso) se gli debba da questi soddisfare l'incomodo, o travaglio, ch'esso Vice-Console avrà sofferto.

Se talun Console, o Vice-Console avesse l'ardimento di esigere dritti maggiori di questi fissati col presente Editto, ad ogni querela documentata, e provata, che ne porteranno al Real Trono i Padroni de' Bastimenti angariati, non solamente sarà ritenuto sull'onorario, che S. M. si è degnata accordare ad essi Consoli, ciò, che avranno esatto di più, che sarà subito rimborsato ai suddetti Padroni di Bastimenti, ma incorreranno nella Reale indignazione, e saranno soggettati ad altre più severe pene, al suo Real arbitrio riservate.

A qual'effetto, e per toglier di mezzo qualunque angheria, o abuso, non potrà mai nessun Console, o Vice-Console negare di dare certificato autentico, e firmato di sua mano ad ogni semplice richiesta de' Capitani, o Padroni di Bastimento, di quanto abbia da' medesimi esatto a titolo di dritto Consolare, e se avrà esatto altro di più, dovrà con nettezza spiegare in essa dichiarazione, a qual titolo l'abbia ricevuto.

Vuole inoltre S. M. e comanda, che qualunque Bastimento, che in un porto abbia discaricato, e continuando a stare in esso faccia nuovo carico, non sia obbligato a pagar altro, che un solo dritto Consolare, abolendo qualunque costumanza in contrario siasi introdotta, e riguardandola come abusiva. Se però dopo il discarico fatto uscirà da esso porto, e poi vi ritornerà a caricare, pagherà di nuovo il dritto Consolare.

Ogni Bastimento, che ricoverandosi in un porto non vi prendesse pratica, non sarà tenuto a pagar dritto Consolare di sorte veruna, nè allora, nè potrà per tal causa esser molestato in appresso in caso, che di nuovo vi ritornasse.

Se però il Bastimento prenderà pratica, sarà tenuto a pagamento di dritti; ma ha voluto S. M. per sua Clemenza, e per maggior facilitazione del commercio stabilire, che tutti que' Bastimenti, che dopo presa pratica in un porto, o non vi facessero niun carico, o discarico, ovvero lo facessero soltanto di qualche tenue oggetto, che non oltrepassasse il quarto della portata del loro carico, saranno soltanto tenuti a pagar la metà de' dritti Consolari stabiliti nel presente Editto, e Tariffa.

Niun Capitano, o Padrone potrà esser astretto a pagare i dritti Consolari in altra moneta, che in quella corrente d'oro, o d'argento ne' Dominj di S. M., restando a conto de' Consoli, o Vice-Consoli il guadagno o la perdita del cambio. Se però vorrà pagargli in moneta del luogo, ove si trova, o in altre di diverso Sovrano, che abbian corso nel suddetto luogo, se ne farà il ragguaglio giusta la grida della moneta fissata nel suddetto luogo.

Se un Capitano, o Padrone di Bastimento partirà da qualche Porto, frodando in tutto, o in parte i dritti dovuti al Console, o Vice-Console, ricevendosene da' medesimi le giustificate doglianze al Real Trono, sarà il suddetto Capitano, o Padrone non solamente condannato al suo ritorno a pagare il doppio del dritto, che avrebbe dovuto pagare, ed a ri-

fare tutte le spese di porti, di lettere, ed altro, a cui soggiacesse quel Console, o Vice-Console per lo ricupero del dritto frodato, ma rimarrà anche sospeso per tre anni almeno dal potere più comandare qualunque Legno di Bandiera del Re Nostro Signore, e se ne' passeranno gli avvisi alla Giunta di Navigazione, acciocchè nieghi ad esso la rinnovazion della Patente.

In esecuzione adunque di questi Sovrani stabilimenti ingiungiamo, e comandiamo a tutti coloro, ai quali spetta, che debbano inviolabilmente eseguire, ed osservare quanto nel presente Editto si contiene; a qual effetto si ordina, e comanda, che il medesimo si pubblichi colle usate formalità ne' luoghi soliti, e consueti, in guisachè venghi alla cognizione di ognuno, e non si possa da chichessia addurre pretesto d' averlo ignorato. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio a dì* 15. *Marzo* 1787. *Antonio Spinelli Presidente. Lorenzo Paternò. Ippolito Porcinari. Ferdinando Galiani. Michele de Jorio.*

Die 15. Mart. 1787. Antonio Spinelli Presidente.

(*) PRAMMATICA XXI.

Eodem Rege. Magister navis tabulas juste subscriptas nautarum, et mercium habeat.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, e Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* Con Regale Dispaccio del dì 9. del corrente mese di Giugno il Re N. S., che IDDIO per sempre feliciti, si è degnato di comandare a questo Supremo Magistrato di Commercio quanto siegue.

„ Ho dato distinto conto al Re „ di quanto il Supremo Magistrato „ del Commercio ha rassegnato con „ sua Relazione de' 26. Maggio scor„ so, nel soddisfare all' informo chie„ stoglisi sul contenuto delle lettere „ di diversi Consoli Regj ne' Porti „ Esteri, i quali han partecipato, „ che i motivi, pe' quali i Bastimenti „ Mercantili delle Sicilie vengono „ arrestati da' Corsari Francesi, e „ quindi dichiarati buona preda, so„ no di non essere detti Legni mu„ niti di un Rollo di Equipaggio, „ e di usarsi nelle Polizze di carico „ l' espressione, *a conto, e rischio di „ chi spetta*, in vece di manifestar„ s' in esse il nome della Persona, „ che spedisce la Mercanzia, e di „ colui, a cui va diretta.

„ Informata di tutto S. M., ed „ uniformatasi al parere, che gli ha „ rassegnato il Supremo Magistra„ to, è quindi venuta in risolvere, „ e comandare, che per ovviare ad „ ulteriori danni, che soffre il Com„ mercio per tali arresti, si aggiun„ ga in dorso al Foglio di Sommis„ sione il Rollo di Equipaggio, in „ cui si spieghi con distinzione il „ nome, e cognome così del Padro„ ne del Bastimento, come de' Ma„ rinari, la loro Patria, età, statu„ ra, pelo, ed il numero de' Pas„ saggieri in esso imbarcati; e vuo„ le S. M., che di tale Foglio di „ Sommissione, e Rollo se ne dia „ ad ogni Padrone una Copia auten„ tica, o sia duplicato, firmato dal „ Presidente della Regia Giunta di „ Navigazione, onde lo portino in„ dispensabilmente a bordo, e pos„ sano presentarlo in ogni occorren„ za, all' effetto che i Corsari Fran„ cesi restino in tale guisa assicura„ ti dell' effettivo numero del loro „ Equipaggio.

„ E' parimente la Real Volontà, „ che durante il solo tempo di Guer„ ra, togliendosi nelle Polizze di „ Carico l' espressione, *a conto, e „ rischio di chi spetta*, si specifichi

„ in

„ in esse il nome della Persona, che
„ spedisce la Mercanzia, uniformemente al Contratto di Noleggio,
„ e di colui, cui va diretta; che le medesime sieno legalizzate in
„ dorso dal Console, o Viceconsole
„ Nazionale, residente nel luogo,
„ ove segua l'imbarco, il quale attesti, che la Mercanzia sia della
„ persona indicata nella Polizza di
„ Carico, e spieghi altresì, se la
„ medesima sia Suddita, o Estera Neutrale; e vuole per ultimo
„ S. M., che tali Polizze di Carico siano firmate dal Padrone del
„ Bastimento, e da colui, che fa il
„ Carico.

„ Qual Sovrana determinazione
„ partecipo a V. S. Illustriss. nel
„ Real Nome, perchè il Supremo
„ Magistrato del Commercio, per
„ la parte che gl'incumbe, ne disponga l'adempimento, nel tempo
„ stesso che si previene l'occorrente al Presidente della Regia Giunta di Navigazione, per ciò che riguarda il Rollo di Equipaggio da
„ somministrarsi a' Padroni di Bastimenti". *Caserta 9. Giugno 1798. Il Marchese di Gallo. Al Sig. Marchese Presidente Vivenzio.*

In eseguimento adunque del Regale comando questo Supremo Magistrato fa noto alla Navigazione, ed a' Negozianti la trascritta Sovrana deliberazione, affinchè inviolabilmente si esegua. *Dal Supremo Magistrato di Commercio li 16. Giugno 1798. Nicola Vivenzio Presidente. Michele de Jorio. Flavio Pirelli. Ottavio di Avena. Vincenzo Maria Paternò. Ignazio Ferrante. Costantino Melillo.*

Die 16. Jun. 1798.

(*) PRAMMATICA XXII.

Eodem Rege. Portus Theodosiae, et Eupatoriae in Chersoneso Iberica a vectigalibus.

FERDINANDO IV. *Per la grazia di DIO Re delle due Sicilie, e Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* Con Dispaccio de' 5. del corrente mese di Luglio spedito per la Real Segreteria di Stato, Affari Esteri, Marina, e Commercio, si è degnato il Re N. S., che IDDIO lungamente feliciti, far prevenire la seguente sua Sovrana deliberazione.

„ D. Vincenzo Musenga Regio Con-
„ sole in Odessa avendo avvisato di
„ avere l'Imperatore di tutte le Rus-
„ sie dichiarati Porti franchi nella
„ Crimea le due Città *Theodosia*, ed
„ *Eupatoria*, che prima venivan chia-
„ mate *Caffa*, e *Koslou*; mi ha co-
„ mandato il Re parteciparlo, come
„ fo, a V. S. Illustr., affinchè il
„ Supremo Magistrato del Commer-
„ cio lo passi a notizia della Navi-
„ gazione, per profittare di que' van-
„ taggi, che potessero risultare al-
„ la medesima nelle speculazioni di
„ Commercio". *Palazzo 5. Luglio 1798 Il Marchese di Gallo. Al Sig. Marchese Vivenzio.*

In eseguimento adunque del Sovrano comando questo Supremo Magistrato del Commercio col presente Editto fa noto a tutta la Navigazione, e Commercianti l'enunciata notizia, affinchè loro serva di regola per profittare de' vantaggi, che ne derivano nelle operazioni di Commercio. *Dal Supremo Magistrato di Commercio li 7. Luglio 1798. Nicola Vivenzio Presidente. Michele de Jorio. Flavio Pirelli. Ottavio di Avena. Vincenzo Maria Paternò. Ignazio Ferrante. Costantino Melillo.* Pubblicata a dì 10. Luglio 1798.

Die 7. Jul. 1798.

Reali Istruzioni per li Porti del Regno di Napoli approvata da Sua Maestà,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIII.

Eodem Rege. Officium Praefecti Portui, qui *Capitaneus* dicitur, sigillatim enumeratur.

I. IL Capitano del Porto pel disimpegno delle funzioni di suo carico deve avere casa di sua residenza nella marina, per ivi poter prendere il costituto di tutti quei Padroni di Bastimenti, che giungono al Porto, ed a fare tutt' altro, che concerne il suo impiego.

II. Deve il Capitano del Porto disporre della situazione di ciaschedun Legno, che nel Porto arriva, affinchè non si danneggino fra di loro li Bastimenti.

III. Il Capitano del Porto dovrà invigilare, che i Bastimenti pria di entrare in Porto ad ormeggiarsi discarichino le loro polveri da guerra a terra, riponendole in luogo sicuro per restituirle nell' atto della partenza alli Padroni, che l' hanno scaricate.

IV. Il Capitano del Porto invigilerà, che i Bastimenti in ogni andana siano nella stessa linea, facendo ormeggiare tutti li carichi insieme, i vuoti colli vuoti, i grandi con i grandi, li piccoli colli piccoli.

V. E' dovere del Capitano del Porto invigilare, che nel dar fondo i Bastimenti le loro angore siano tutte nella debita distanza, ed in una linea, affinchè non danneggino le gomini altrui.

VI. Invigilerà il Capitano del Porto, affinchè tutte le angore abbiano le loro grippe, e grippiali, e se mai per qualche cattivo tempo, o altro accidente si tagliasse qualche grippa, o si perdesse qualche grippiale, lo farà subito rimpiazzare dal Padrone del Bastimento. Ed in caso fusse qualcheduno de' grippiali rubato, e si scoprisse il ladro, li farà pagare per la prima volta la pena nella somma di ducati dieci, ed in caso di recidiva, oltre la pena espressa, li farà soffrire il carcere.

VII. Se qualche Bastimento, dopo di essersi ormeggiato secondo le proposte regole, salpasse qualche angora, ed indi malamente dandole fondo di nuovo apportasse danno a qualche gomina di altro Bastimento; il Capitano del Porto farà subito rifare il danno, secondochè lo stimeranno li periti: dovrà però assicurarsi del danno accagionato.

VIII. Tutti quei Bastimenti, che verranno vuoti nel Porto con motivo di caricar derrate, dovendo far gettito della savorra fuori del Porto, secondo gli ordini di S. M. (D. G.) resta incaricato il Capitano del Porto d' invigilare esattamente al gettito suddetto, per cui ogni Padrone di Bastimento, o Capitano, pria di principiare detta operazione deve ottenere, non solo il permesso del Capitano del Porto, ma eseguire il gettito suddetto coll' assistenza del medesimo, o di persona da lui destinanda; e per tale assistenza se gli debba contribuire dalli Padroni, o Capitano di Bastimento carlini dieci al giorno per la suddetta assistenza; ed in caso d' inosservanza assoggettire essi alla penale di ducati sei.

IX. Il Capitano del Porto ordinerà alli Padroni, e Capitani de' Bastimenti, allorchè anderanno a domandarli la licenza per caricare, o discaricare la savorra, di mettere una tenda, che pigli dal bordo del Bastimento su la barca, nella quale vi è, o si deve ponere la savorra, affinchè

nel

nel passaggio non caschi in mare; ed in caso di controvenzione farà pagare ducati sei di penale.

X. Qualsisia riattazione, carena, ed altro, che si volesse fare da' Padroni di Bastimenti alli di loro Legni, siano obbligati passarne la domanda preventivamente al Capitano del Porto per prendere tutta la cura per mettere in salvo, e per poter disporre il medesimo l' occorrente al buon ordine, secondo le leggi marittime, per lo quale accodimento si pagherà da' Padroni al Capitano del Porto carlini cinque.

XI. Che in caso di naufragio di qualsivoglia Legno nel Porto, o suo dipartimento, sia vuoto, sia carico, deve il Capitano del Porto prendere tutta la cura per mettere in salvo, se sarà possibile, gli avvanzi del naufragio, con bonificarseli quel dispendio, che ha potuto erogare per lo ricupero; intendendosi dover esercitare un tale atto con li Legni Nazionali, e con quelli esteri, che non avessero localmente il Viceconsole.

XII. Dovrà il Capitano del Porto invigilare, che nelle vicinanze di detto Porto non si pongano da chicchessia pietre, terreni, sfabbricature, e tutt' altro, che poss' andare nel Porto stesso, e guastarli il fondo, sotto pena alli controventori di una multa di ducati dieci.

XIII. Casochè qualche Bastimento perdesse nel Porto qualche angora, o altro, che potesse guastarne il fondo, sarà cura indispensabile del Capitano del Porto di usare tutte le diligenze per salparla, tutto però a spesa de' Padroni.

XIV. Invigilerà il Capitano del Porto, che la bocca di esso Porto sia sempre libera, affinchè venendo de' Bastimenti, e specialmente in tempo di burrasche, non succedano dei danni.

XV. Che in osservanza delle cose suddette in caso di poca obbedienza de' Padroni de' Bastimenti, si debba dal Capitano del Porto chiedere con sua lettera d' officio quella forza necessaria dal Comandante Militare, per fare stare a dovere li controventori.

XVI. Succedendo nel Porto furto di qualsisia sorte su delli Bastimenti, deve il Capitano del Porto a ricorso del Padrone dirubato prendere tutta la cura per lo ricupero delle robe furtive, e ritrovandosi il reo, farlo punire a norma delle Leggi dal Giudice competente; così ancora, richiesto il Capitano del Porto da' Padroni de' Bastimenti, di esser difesi di qualche inconveniente, che mai potesse accaderli, deve ad essi prestarsi tutta l' assistenza, ed accudimento.

XVII. Nessun Bastimento potrà partire dal Porto, senza il permesso in iscritto del Capitano del Porto, per cui la Deputazione di Sanità non dovrà spedire patente a Bastimento alcuno, senz' avere in suo potere il suddetto permesso in iscritto; e per tale licenza li dovrà dare carlini due.

NE BENEFICIA ECCLESIASTICA EXTERIS CONFERANTVR

T I T. CLXXVII

PRAMMATICA PRIMA.

Ex gratiis concessis Ordini, Populoque Neapolitano anno 1708.

Quæ acta tractata sint ab Ordine, et Populo Neapolitano ad gratiam impetrandam, ne Beneficia Ecclesiastica exteris conferrentur, hoc legis Proœmio narrantur: Et gratia obtenta rescribitur. Pugnatum est pro ea re magna animorum contentione. Egere pro Neapolitanis strenue *Cajetanus Argentius*, Praeses S. R. C. *Alexander Riccardus*, *Constantinus Grimaldus* Advertus eos *Majelli* duo doctissimi *Carolus*, et *Januarius*. Extant ab utraque parte edita scripta, quæ in manibus omnium versantur.

ITem, che avendo i Serenissimi Re predecessori con più Capitoli, e Grazie dichiarato, e comandato di non doversi concedere gli Officj, Beneficj, ed altre cariche di qualsisia sorta del Regno, se non a' Regnicoli, e specialmente a' Cittadini Napoletani, come dal Capitolo di Ferdinando Primo dell' anno 1466. nel Capitolo 27. dell' istesso Ferdinando dell' anno 1476., nel Capitolo 4. del Re Ferdinando Secondo dell' anno 1495., e successivamente in altri infiniti Capitoli impressi nel volume de' Capitoli, e Grazie a questa Città, e Regno conceduti da Federico nel Capitolo 6. e sotto i 26. Ottobre 1496. dal gran Capitano, e precisamente dal Re Cattolico con particolar Dispaccio de' 5. Ottobre 1505. e nel Capitolo 25. dello stesso mese, ed anno, e Capitolo 3. de' 30. Gennajo 1507. i quali Capitoli, e Grazie furono in qualche modo ristrette dall' Imperadore Carlo V. sotto Brusselles nell' anno 1550. al quarto Capitolo trascritte nella Prammatica 1. *de offic. provis. seu distribut. facienda Regnicolis, et exteris*, e di tal limitazione, e restrizione questa Città, e Regno ne ha sempre avuto ricorso a' Serenissimi Re Successori, supplicando di confermargli, *et quatenus* fosse di bisogno nuovamente concedere gli avvisati Capitoli, e Grazie antiche; Dalla gloriosa memoria dell' Augustissimo Imperadore Leopoldo nel Cap. 4. del suo Diploma spedito a' 31. Agosto 1701. sottoscritto da V. M. si promise, che tutte le cariche così Civili, come Economiche, e Militari si sarebbero distribuite a' Nazionali, ed ultimamente nell' altro Editto spedito dalla medesima Cesarea Maestà a' 3. Febbrajo 1702. ratificato altresì dalla M. V. fra le cose in esso contenute, vi sono le seguenti parole: „ Facciamo medesimamente noto così alla Nobiltà, „ come a tutti gli altri ordini della Fedelissima Città, e Regno di Napoli, „ tanto Ecclesiastici, quanto Secolari, „ che avendone destinato per Re al medesimo Regno in virtù delle nostre „ ereditarie ragioni il Serenissimo Arciduca Carlo nostro Amatissimo Figlio, dovranno per tale riconoscerlo, „ con sicurezza, che saranno da lui con „ paterno amore governati, nè si vedranno più sottoposti a' Ministri forestieri; che saranno inviolabilmente „ osservati, così gli antichi loro Privilegj, e specialmente quelli di Carlo V. nostro Avo di gloriosa memoria, come gli altri da noi ultimamente conceduti ne' nostri Cesarei diplomi ". E finalmente si per osservanza di tali promesse, come ancora per lo manifesto torto, che s'inferiva a questa Città, e Regno, e suoi abitatori

di

di doversi godere le di lui rendite, e frutti da forestieri, è rimasta servita V. M. con sua cedola de' 2. Marzo del corrente anno 1708. dirizzata all' Illustre Conte di Daun allora Vicerè ordinare: *Que en adelante se quite este tan prejudicial abuso, obiando el inconveniente, de que los Beneficios, y rentas Ecclesiasticas las desfruten forasteros, sino que ceda en conveniencia de los Hygos de esse Reyno por el paternal amor con que los miro*; Per lo quale effetto si è degnata la M. V. comandare parimente sequestrarsi tutte le rendite degli Ecclesiastici assenti dal Regno, della quale giustissima provvidenza già eseguita (1), non ha lasciato questa Fedelissima Città per mezzo de' suoi Eletti renderne alla M. V. con umilissima lettera le do-

vu-

(1) *Quum de bonis Ecclesiasticis, qui perciperentur ab Exteris, reditus apud sequestrem dari ex Imperatoris rescripto, imperatum fuisset Grimano S. R. Ecclesiae Cardinali, et in Regno Proregi,* CLEMENS XI. PONT. MAXIMUS *huic significavit; Frustranda jussa Imperatoria; pati ut quisque possessor beneficiorum, etsi extra Regnum, tueretur possessiones, anathemate, si foret opus. Grimanus, fidelitatis erga Romanum Pontificem vinculo adnexus, servitii erga Caesarem, statuit inter utrumque sequendum, quod magis rationi congruum foret, et Ecclesiarum tutelae. Litteris datis Pontifici respondet; quarum quum inter analecta Spectabilis* MARCHIONIS BALTHASSARIS CITI S. R. CONSILII PRAESIDIS *invenissem exemplar typis impressum, ad prudentiam amplissimi Cardinalis, et Proregis patefaciendam, huc transcribendum curavi.*

Lettera scritta dal Signor Cardinale Grimani, alla Santità di Nostro Signore Clemente XI. Napoli 20. Settembre 1708.

BEATISSIMO PADRE.

„ Continovando meco la Santità „ Vostra gli atti di quella speciale „ benignità sempre dimostratami, si „ degna col suo Apostolico Zelo esortarmi, che Io non secondi l' esecuzione dell' Editto promulgato „ d' ordine della Maestà del Cattolico Monarca CARLO III., in ubbidienza del quale, prima che io „ giungessi in questo Governo, furono sequestrati i frutti de' Beneficj, e d' altre rendite Ecclesiastiche, che si posseggono in questo „ Regno da Abitanti fuori d' esso, „ senza che se ne diverta somma per „ minima che sia; insinuandomi clementissimamente, che Io debba astenermi diretta, o indirettamente d' impedire a' Prelati di questo „ Regno istesso di compire alle parti dell' obbligo loro Pastorale nel „ procedere alle censure contra quelle persone destinate per l' esecuzione. Nel medesimo tempo però, „ che Io ricevo con ogni dovuto filiale, e riverente ossequio le zelantissime dimostranze della Santità Vostra, come benignissimi effetti del suo paterno amore verso „ di me, mi ritrovo tenuto a rappresentarle, che non toccando a „ me interpetrare i motivi, che hanno portato il Re a tale risoluzione, ma considerando la Maestà „ Sua derivata da una Casa tanto „ benemerita alla S. Sede, ed in cui „ hanno sempre conteso di maggioranza la pietà, e la giustizia, e „ riconoscendosi da tutto il mondo,

„ quan-

vute grazie, e perchè è uniforme non meno alla ragione, ed alle leggi scritte, che alla disposizione de' Sagri Canoni, e venerandi Concilj, che tutti gli Ufficj di qualsisia specie maggiore, e minore, tanto di giustizia, quanto di pecunia, senza diminuzione, nè eccezione alcuna concernenti al politico, ed al militare della guerra terrestre, e marittima, o altri quali si vogliano, e tutt' i Beneficj, Abadie, Dignità, Priorati, Commende, e Vesco-

---

„ quanto risplenda nella di lui Real „ Persona il sommo rispetto alla Cattolica Chiesa, non deggio, se non „ supporre regolate le di lui azioni „ da sì giusti riguardi, che hanno „ mira al sostenimento di quelle Reali „ prerogative, che le sono state concesse da DIO, e che l' obbligano „ come Protettore delle Chiese, e „ come Padre de' suoi fedeli Vassalli „ a riparare il pregiudizio di quelle, ed a non rendere defraudate „ l' istanze di questi: E deggio ben „ anche credere, che avranno fortissimo impulso all' animo rettissimo „ di Sua Maestà i continui ricorsi, „ e gli altissimi clamori de' suoi poveri sudditi, che vedendo uscire „ del Regno tutte le rendite, senza „ che ad essi pervenga quella congrua, „ che dalla nota Costituzione di Leone X. dell' anno 1514., che fu pubblicata nel Concilio Lateranense „ Terzo, viene ad essi destinata nell' „ elemosina, veggano insieme defraudati i Nazionali, e preferiti gli „ Stranieri contra la mente de' Fondatori de' Beneficj; e molto più „ avranno commosso un Re tanto „ Religioso le gravi lamentazioni „ portategli dal comune zelo per lo „ squalore, e si può quasi dire profanatura delle Chiese desolate, e „ rovinose, e mancanti delle Sagre „ Suppelletili, alla riserba di alcune „ poche, per l' avara esigenza degli „ Affittatori, e di quelli, che ne „ vengono sostituiti, che attenti al „ solo guadagno, lasciano ogni cosa „ al Governo di persone di liberi, „ e depravati costumi, negletto, e „ quasi vilipeso il culto Divino, ed „ abbandonati i poveri con una vergognosa, e deplorabile necessità. „ Non è per tanto difficile il persuadersi, che considerandosi dal Re „ quanto si vada lungi dal fine, e „ volere degli Istitutori de' Beneficj, „ e quanto dalla disposizione de' Concilj Generali, Sagri Canoni, e della Legge Divina, e umana, avrà „ la piissima mente della Maestà Sua „ pensato al modo per dar riparo a „ così gravi pregindizj, e che vedendo chiuse l' orecchie a qualunque sua istanza, e tolto ogni mezzo d' una adatta corrispondenza, „ perchè fossero nella Corte di Roma ammesse le rappresentanze, e „ per concertamento potere colla pietà, ed Apostolico Zelo della Santità Vostra togliere sì grandi abusi „ in adempimento delle Sagre Costituzioni, e ristabilimento del Culto Divino: avrà pensato forse di „ acquistare il rammarico della propria coscienza, e col dare le disposizioni da se, in cui non sono „ abbreviate le mani in tali materie „ per l' autorità, che DIO a' Re ne „ concede, come Sovrani degli Stati „ loro, e come Protettori delle Chiese, giustamente riputerà di ritirare quello stesso applauso, ch' ebbe „ il Re Joas nel Capitolo 12. del 4. „ de' Re, e nel Capitolo 24. del 2. „ del Paralipomenon, il quale vedendo, che " *non reſtauraverunt Sacer-*

scovadi, Arciyescovadi, Prelature, Juspatronati del Regno, Pensioni, e particolarmente quelli spettanti alla presentazione, e collazione de' Serenissimi Re di questo Regno, abbiano da godersi da' Cittadini, e Regnicoli, e non da' forastieri; come per legge scritta, o consuetudine generale s'osserva in ogni altra parte del Mondo; Si supplica perciò V.M. degnarsi ordinare, che si eseguano inviolabilmente, non solo tutt' i Capitoli, e le

---

cerdotes Sarta tecta Templi „ fece ai „ Sacerdoti l'intimazione descritta" *nolite amplius accipere pecuniam, sed ad reſtaurationem Templi reddite eam, prohibitique ſunt Sacerdotes ultra accipere pecuniam a Populo, et inſtaurare Sarta tecta Domus.* „ Da che ne derivò al Re la commendazione, che „ nelle Sagre Carte sta scritta". *Fecitque Joas tectum coram Domino, lætatique ſunt cuncti Principes, et omnis Populus.* „ Io perciò non andrò ingannato nella mia opinione, se „ crederò, che maturamente ponderandosi le sopraccennate riflessioni „ dalla Vostra Santità, le Ortatorie „ Circolari col Consiglio di questo „ Regio Collaterale da me sottoscritte, ed a' Vescovi di questo Regno „ dirette, acciocchè non avessero proceduto contra gli Esecutori de' Reali „ Ordini, sieno per esser da lei riguardate, come una formalità per „ antichissime leggi di questo Regno praticata in ogni caso di „ doversi scrivere a' Prelati, e giudicata così necessaria, che senza di essa, nè buona direzione, „ nè quiete mai sarebbesi sperimentata, ma perpetua confusione nelle continue discrepanze, che nascerebbero tra l'Ecclesiastico, e 'l „ Secolare, eccitate dal solo capriccio degli Esecutori, ed il più delle volte senza ragioni, e con indecoro dell'Ecclesiastica autorità, „ che molto viene pregiudicata, quando l'attacca ad operazioni insussistenti; formalità, che senza notabil taccia da chiunque si ritrovasse al Governo di questo Regno, „ non si potrebbe tralasciare, e particolarmente dopo essersi prese le „ deliberazioni de' Regj Ministri a „ tale effetto dal Re deputati, e che „ è stata sempre deputata in tempo „ de' miei Antecessori in questo Governo, decorati essi pure della Sagra Porpora, senza che da' Sommi „ Pontefici di quelli tempi fosse stato a mancamento imputato; ora „ quanto deggio Io sperare dalla Santità Vostra, in cui unitamente con „ una somma comprensione, e prudenza vi concorrono eminentemente tutte le altre Virtudi? e come „ può Vostra Santità non riguardare „ ne' presenti tempi la necessità di „ riparare agl' inconvenienti, che possono essere suscitati nel Regno dal „ zelo indiscreto di alcuni Vescovi, „ ch' entrassero a porre torbidi nelle „ coscienze, quando vedendosi tutta „ l'Europa in armi, e sino la Santità Vostra consigliata a fare una „ dimostranza così strepitosa di Milizie, apertamente nell' opinioni „ delle genti fossero per screditarsi „ le censure, come procedute da' secondi fini, e col solo oggetto di „ appoggiare le pessime intenzioni „ de' Nemici del Nome Austriaco? „ e fossero mai in alcun tempo per „ immaginarsi questi Popoli, che la „ esazione del danaro, che vien fatta „ così nelle tasse a quelli, che godono Benefizj Ecclesiastici, sia per „ impiegarsi contra di loro stessi? E'

„ pe-

le Grazie concedute da' Serenissimi Re Aragonesi di sopra accennati, e gli Imperiali Editti della Cesarea Maestà di Leopoldo sottoscritti da V.M., e la Cedola suddetta di V.M. spedita a dì 2. Marzo del passato anno, ma inoltre che quelli si eseguano, non ostante la restrizione, e limitazione fatta dall' Augustissimo Imperatore Carlo V. la quale si reputi di niun vigore, e come se giammai fosse stata apposta. E per tal ef-

---

„ però ben fondata la zelante fiducia „ di tutt'i buoni, i quali come ora „ per mancanza de' Ministri del Re „ appresso la Vostra Santità veggono „ non aver luogo gli artificj soliti „ a praticarsi da' Nemici dell' Augustissima Casa, restando adombrata „ ogni pia, e lodevole intenzione da „ coloro, che procurano con tutt' i „ mezzi di seminare dissensioni tra „ il Sacerdozio, e l' Impero, così si „ assicurano, che fattosi riflesso dalla savissima, e prudentissima mente di Vostra Santità alla gran pietà del Re, ed all' Istituto de' suoi „ gloriosissimi Progenitori, che si „ sono resi sempre con grande zelo „ ammirabili nel sostenimento della „ Religione Cattolica, vorrà non solamente approvare tutte quelle deliberazioni, che tendessero a sì retto fine, ma che ne riceverà ancora eccitamento per dare luogo, che „ s' unisca pure all' estirpazione di „ tante corruttele l'opera Paterna di „ Vostra Santità, con quella corrispondenza, che libera degli umani riguardi è così necessaria tra il comun Padre, ed un Figlio il più „ zelante per lo servizio di DIO, „ ed il più obbediente, ed ossequioso alla S. Sede. Io intanto non „ posso negare, anzi me ne dò sommo vanto, d' aver sempre desiderato „ l' aumento dell' Augustissima Casa, „ e promosso per quanto sia stesa la „ mia debolezza per gl' interessi della „ medesima, così esigendo da me, „ e la venerazione, che si dee a sì „ Gloriosi Monarchi, ed il riflesso „ delle mie strettissime obbligazioni: „ E perchè nell' animo mio non può, „ nè dee essere cosa alcuna maggiore „ di quella di concorrere all' impegno di tutto me stesso alla gloria „ di DIO, ed alle convenienze del „ suo Vicario quì in terra, si era „ apposta la Santità Vostra nel supporre, che quando Io fui destinato a questo Governo, fossi per „ dare ogni assistenza al sostegno de' „ diritti della S. Sede, essendo a ciò „ tenuto dal vincolo dilettissimo del „ mio dovere, e della determinata „ volontà del Re, che intende d' esermi difensore; Anzi quanto è „ stato più fermo, e costante nella „ mia mente questo giusto proposito, „ tanto più deggio confessare essere „ ora grande il mio dolore, vedendo, che abbia potuto cadere dubbio nella Santità Vostra, ch' Io „ fossi capace di mancare all' obbligo del carattere, a cui DIO per „ Sua Clemenza mi ha sollevato, e „ che nella persona mia una così eminente Dignità sia stata a' rimproveri sottoposta. Ma come non „ diffido di poter dare bastante saggio al Mondo della purità delle „ mie azioni, così spero alla Divina Grazia, che rimarrà la Santità „ Vostra sincerata della mia retta „ intenzione in adempiere a quegli „ obblighi, ne' quali DIO, la S. Sede, ed il Monarca CARLO III.

„ mi

effetto si supplica V. M. a prendere tutti quegli espedienti, e mezzi, che la sua Real mente, e prudenza stimerà più opportuni, e convenevoli, acciò abbia la giustizia, e la ragione il suo luogo, si eseguano i molti Capitoli, Grazie, e Privilegj, che questa Città, e Regno tengono a lor favore, s' osservino inviolabilmente le promesse suddette, s' adempiscano gli ordini, e comandi di V.M., senza limitazione veruna, di doversi godere da' Cittadini, e Regnicoli tutti gli Uffizj, cariche, dignità, pensioni, beneficj, ed altre cose simili, e di sopra spiegate, ridondando questa Grazia in maggior servizio di DIO, di V. M., e della Giustizia, aumento del commercio, bassamenti de' cambj, sollievo del Pubblico, sovvenimento de' poveri, e splendore, e gloria della Città, e Regno di Napoli. *Placet Suae Caesareae, et Catholicae Majestati, quod illi Archiepiscopatus, Episcopatus, Praeposituraе, Personatus, ceteraque Ecclesiastica Beneficia, et Dignitates fidelissimae Civitatis, et Regni, ad Regiam nominationem, et respective collationem spectantia, Regni naturalibus tantummodo conferantur: Illi vero, ac illa, quae non sunt de nominatione, sive de collatione Regia, sua Caesarea, et Catholica Majestas constanti animo, atque omni conatu procurabit, ne aliis, quam naturalibus, eant collata, exclusis semper in omnibus tam alienigenis, quam Regio Dominio non subjectis; firmis interea remanentibus ordinibus a Majestate Sua datis in hac materia ad favorem ipsorum naturalium Regni: Parique serietate, et vigilantia providebit, ut in posterum evitentur Exterorum fraudes, quae contra has dispositiones committuntur. Quod attinet vero ad officia fidelissimae Civitatis, et Regni, tam Togatorum, quam Politicorum, et Doctorum; Placet Suae Caesareae, et Catholicae Majestati, quod omnia conferantur naturalibus Regni tantum: reservatis duntaxat suo beneplacito Regio, duobus ex Regentibus, et Consiliariis Collateralis Consilii, sex ex Consiliariis Sacri Consilii Sanctae Clarae; Tribus ex Praesidentibus Togatis, unoque brevioris Togae Regiae Camerae Summariae, cujus Locumtenens, Praeses Sacri Consilii Sanctae Clarae, et Regens Magnae Curiae Vicariae, alternatim eligantur ex naturalibus, et ad beneplacitum. Verum etiam in his, quae sunt ad beneplacitum, Sua Caesarea, et Catholica Majestas Nationales idoneos gratificabit, ut similiter eosdem quibuscumque exteris, pari sufficientia praeditis, anteponet in officiis militaribus fidelissimae Civitatis, et Regni, quae omnia militaria suo beneplacito sunt reservata.*

PRAM-

„ mi hanno costituito, e per li quali „ la Dignità, e la vita stessa sarò „ pronto ad esporre. E mentre pre- „ go l' Altissimo, che voglia conser- „ vare la Santità Vostra per lunghis- „ sima serie di anni al comune be- „ ne della Cristianità; e della pro- „ pagazione della Fede Cattolica nel- „ le più remote Provincie, nelle qua- „ li spiegando ella il gran Vessillo „ della Croce, farà arrivare il grido „ del suo Apostolico zelo, e della „ sua Eminente pietà, con profondo „ inchino le bacio i Santissimi Piedi.

(*) PRAMMATICA II.

Ex gratiis concessis anno 1737.

CAROLO BORBONIO Rege. Peregrini, quoad officia et Beneficia, dicuntur qui extra Regni fines nati, quique vel Civitatem a Rege non impetraverint, vel patrem natura civem non sortiti fuerint.

ITem comeche tra le altre grazie concedute a questa sua fedelissima Città, e Regno confirmate dalla M.V., vi è quella di doversi gl' Officj, e Beneficj conferire alli soli naturali del Regno, supplicano per tanto degnarsi dichiarare, che i naturali capaci di detti Officj, e beneficj siano unicamente coloro, che sono nati in questo Regno, esclusi affatto li Stranieri, come anco i Cittadini alletti, o coloro, che hanno avuto, ovvero in avvenire ottenessero il Privilegio, o sia dichiarazione, che dicesi di naturalizzazione; affinchè in questa maniera resti precluso l' adito agli Esteri di pretendere somiglianti naturalizzazioni per il solo motivo di godersi i menzionati Officj, e Beneficj in pregiudizio di questi suoi fedelissimi Vassalli.

Placet, quoad ea, pro advenis, et peregrinis haberi omnes, qui extra Regni fines nati, Civitatem a Rege non impetraverint, exceptis, qui Patrem natura civem sortiti fuerint.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA III.

Eadem Rege. Beneficia Regularia Ordinis Melitensis Equitibus indigenis conferuntur.

EXcelentissimo Senor. Remito à Vuestra Excelencia de orden del Rey el memorial incluso de los Diputados de los Capitulos y Gracias de esta fidelisima Ciudad, en que renuevan la pretencion de que las Dignidades y Encomiendas de la Religion de Malta existentes en este Reyno nò se deban conferir, si nò à Cavalleros Nacionales, para el efecto, por que se ha pedido. DIOS guarde à Vuestra Excelencia muchos anos, como desseo. *Palacio à 25. de Settembre 1751. El Marques Brancone. Senor Marques Fogliani.* Die 25. Sept. 1751.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IV.

FERDINANDO IV. Rege. Privilegium indigenatum Regni etiam in Regularibus obtinet.

ESsendosi il Re uniformato alla consulta della Regal Camera de' 18. Settembre dello anno scorso, per mezzo del Regio Ministro in Roma ha fatto sentire al Padre Generale, e a' suoi compagni, dell' Ordine de' Cisterciensi di S. Bernardo, che la Maestà Sua ha denegato il Regio placito alle patenti spedite in persona de' Monaci forestieri per lo governo de' Monasteri di questo Regno, e alla carta del Capitolo Generale celebrato nel *1766.*; e che perciò, dovendosi essi uniformare alla grazia accordata a questo Regno, prontamente spedicano le patenti di Abati in persona de' tre Regnicoli Padre Rondinelli, Padre Persi, e Padre Maresca, con doversi nel Monistero di S. Carlo riaprire il Noviziato, per fare acquisti di figli della Nazione; e che la Maestà Sua sta nella risoluzione di sopprimere li Cisterciensi di S. Bernardo nel Regno, quando essi Padre Generale, e Socj non ubbidiscono prontamente alla Regale risoluzione. Quindi per Regal comando partecipo tutto ciò a V. S., per intelligenza della medesima Regal Camera. *Palazzo 2. di Gennaro del 1768. Carlo Demarco. Sig. Marchese Spiriti.* Die 2. Jan. 1768.

REAL

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA V.

Eodem Rege. Capellaniae laicales alienigenis ne conferantur.

AVendo fatta presente al Re la relazione del Consiglio de' 7. Giugno passato, colla quale dà conto, che nella causa tra il Padre D. Giulio Carbonara estero, e D. Andrea Maccio di S. Germano, nel tempo stesso, che ha dato termine su la rivoca della nomina, è venuto a permettere al detto Padre Carbonara il godimento della Cappellania in contesa, col peso di celebrar le Messe in S. Germano, e documentare la celebrazione; Sua Maestà considera tal Cappellania *ad instar* del Benefizio, e come tale la vuole compresa nella legge proibitiva di conferirsi agli esteri. E così mi ha imposto di rescrivere al Consiglio, per sua regola e governo, per lo di più, che resti a farsi; e di partecipare la sua Sovrana risoluzione a V. S. Illustrissima, acciò ne disponga la esecuzione. *Palazzo a' 16. Luglio* 1774. *Carlo Demarco. Sig. Marchese Cito.* Die 14. Julii 1774. *Die 17. Julii 1774. Exequatur, conservetur in Officio a Secretis Sacri Regii Consilii; detur copia Dominis Regiis Consiliariis; et consimilis copia ponatur in actis causae pendentis in Sacro Regio Consilio. Citus Praeses.*

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VI.

Eodem Rege. Beneventani alienigenae reputantur.

AVendo fatti presenti al Re gli Appuntamenti della Giunta degli Abusi; è venuta la Maestà Sua in risolvere, che su la supplica de' Carmelitani Scalzi della Torre per dichiararsi, se li Frati Beneventani debbono considerarsi come forestieri; si osservino gli ordini generali di non potere, nè avere Cariche, nè confessare, nè predicare. Lo partecipo di Regal ordine alle Signorie Vostre Illustrissime, per intelligenza della Giunta, e per lo rispettivo adempimento. *Palazzo a' 22. di Agosto* 1775. *Bernardo Tanucci. Signori Duca di Toritto, e D. Gennaro Pallante.* Die 22. Aug. 1775.

(✠) NE CONCLAMETVR AD SEDITIONES EXCITANDAS

T I T. CLXXVIII

BANNVM M. C. V.

seu

PRAMMATICA PRIMA.

ABbiamo ricevuto Biglietto di S. E. per Collaterale del tenor seguente, *videlicet*, *Foris*. Al Consejero D. Gonzalo Machado, guarde DIOS. *Intus*. Bienque devan reputarse las vozes de *cierra cierra*, que se oyeron los dias pasados por las calles publicas de esta fielissima Ciudad, hayan nacido por temor (bienque vano) y por debilidad de los que las han oido de los otros; sin embalgo deviendose obviar a los grandes danos contra el servicio de Su Magestad (DIOS guarde) y la publica quietud, pueden derivar de dichas vozes, mayormente entendiendose tales palabras por excitativas de sedicion, a tiempo, que por gracia de DIOS se vive con toda seguridad. Ha resuelto S. E. en Colateral, que essa Gran Corte de la Vicaria publique Bando por orden de S. E. con insercion de este Villete, para que devajo la pena de siete anos de galera del tiempo de la publicacion del atreva ningono a pronunciar dichas palabras de *cierra cierra*, cuya pena se deverà executar luego con la prueva de bastantes testimonios: procediendo essa G. C. como delegata de S. E., y por oras: quedando biensi salvas la penas graves establecidas de las leyes contra aquellos, que sean los autores sediciosos de tales inconvenientes. DIOS guarde a V. S. *Palacio* 25. *de Marzo* 1702. *D. Domingo Florillo*. Per esecuzione del quale Biglietto, con decreto di questa G. C. è stato ordinato, videlicet. *Die* 27. *mensis Martii* 1702. *F. V. in M. C. Vicariae Delegata Exequatur retroscriptus ordo S. E. juxta ipsius seriem, continentiam, et tenorem; pro cujus executione emanentur Banna. Marchio Miani. Alciati. Andreassi. Plastena*. Che perciò in virtù del presente Bando, *omni tempore* valituro „ Si ordina, e comanda a qualsivoglia persona, che sotto pena di „ sette anni di galea non ardisca pronunciare per questa Città, suoi „ Borghi, e Distretti, le voci di „ *serra, serra*; la qual pena dovrà eseguirsi subito colla prova di bastanti testimonj; con procedere „ questa G. C. come Delegata di S. „ E., e con termine di ore alle difese: restando bensì salve le pene „ più gravi, stabilite dalle leggi contra quelli, che saranno gli autori „ sediziosi di tali inconvenienti, il „ tutto in conformità del precalendato ordine di S. E.: " Ed affinchè da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo similmente,

Digitized by Google

te, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, con affiggersene copia di esso ne' medesimi luoghi. *Datum in M. C. Vicariae die 27. mensis Martii 1702. Regens, et Judices M. C. V. D. Gonzalo Machado y Aguiar. Marchio Miani. D. Franciscus de la Cueva. D. Francesco Resta. D. Giuseppe Alciati. D. Giuseppe Maria Andreassi. D. Antonio Plastena. D. Luis Ambrosio Alarcon. D. Manuel Espital. U. J. D. Roccus Hieronymus Gervasi Secret. Petrus Pollius Regii Fisci Sollicitator M. C. V.*

Die 27. Mart. 1702.

DE NEGANTIBVS MVTVVM, DEPOSITVM, VEL COMMODATVM

TIT. CLXXIX

PRAMMATICA PRIMA:

Ex promulgatis anno 1477.

Haec Const. incip. Reg. Majestat. Contra negantes mutuum servetur Constit. Reg. Poena tertiae partis aestimationis rei.

COnstitutionem contra negantes mutuum, depositum, vel commodatum, quam in desuetudinem venisse intelleximus, inviolabiliter observari mandamus; eam locum habere decernentes contra quoscumque negantes in judicio promissionem, sive stipulationem per se, de aliquid dando, vel faciendo factam, si postea per probationes legitimas de mendacio convictus, qui supradicta negaverit, remanserit, ad poenam, in dicta constitutione contentam, condemnetur.

1477. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Debitores negantes propriam, aut alienam manum in schedulis privatis, vel in scriptis nummulariis, puniantur ut sup. de literis cambii prag. 1. et infr. de offic.

SEbbene per diversi ordini fatti dagl' Ill. nostri predecessori Vicerè in questo Regno, s'è provveduto alle molte calunnie, e lungherie, che si danno per li debitori nelle liti, che occorrevano, ed occorrono in vigore di polizze di Banchi, di cambj, e privare, affinchè i creditori potessero con brevità conseguire i loro crediti; tuttavolta essendosi veduto per esperienza, che la malizia di detti debitori, non ostanti gli ordini predetti, è cresciuta tanto, che hanno inventate nelle liti predette nuove forme di calunnie, dal che si sono venute a fare le liti delle polizze predette, da sommarie, ordinarie. Per il che convenendo alla buona amministratione della giustizia, e pubblico beneficio di tutto questo Regno, che ciò si rimedj, e si tolgano tutte le calunnie predette, per accelerare, quanto più sia possibile, l' espedizioni delle cause predette; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale: Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che oltre di quello, che sta ordi-

proc. Caet. prag. 63. §. 6.

Digitized by Google

dinato, e comandato per li detti ordini, i quali vogliamo, che restino in loro *robore*, ed efficacia, tutti quei debitori, i quali nelle liti, che terranno co' loro creditori in virtù di polizze di Banco, o polizze private, negheranno in giudicio le polizze predette, o la soscrizione di quelle esser di loro proprie mani, o di pubblico Notajo, o altra persona privata di loro ordine fatte, per non sapere scrivere; provandosi, o convincendosi, *parte citata*, che le polizze predette, o soscrizioni di esse sono fatte di dette loro proprie mani, o di detti pubblici Notai, o di altre persone particolari di loro ordine, e condannati, che saranno, incorano, e s' intendano esser incorsi in beneficio del Regio Fisco nella pena di ducati 10. per cento, in quanto alle polizze di Banco, e polizze di cambio, e circa le polizze private nella pena di ducati cinque per cento; Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, maggiori, e minori, del presente Regno, che debbano tener particolar pensiero dell' osservanza della presente Prammatica, e procedere all' esecuzione delle pene in essa contenute. *Datum Neap. die 5. Septembr. 1598. El Conde de Olivares. Vid. Gorost. Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Castellet Reg. D. Vicerex, Locumt. et Capita. Gener. mandavit mibi D. Bernard. de Barionevo. In Bann. 2. fol. 20.*

Poen. 5. et 10. pro centum respective.

Die 5. Sept. 1598. El Conde de Olivares.

NB

(†) NE QVID IN LOCO PVBLICO FIAT

T I T. CLXXX

PRAMMATICA PRIMA.

Nemo auctionetur in platea dicta *de' Banchi*, sed subtus fontem versus plateam dictam *la Loggia*.

Idem est statutum ante Reg. Dohanam, et in platea Vimi per prag. 3. 4 et 6.

PEr quanto ci è stato esposto per li Magnifici Consoli delle Nazioni forestiere residenti in questa Magnifica, e fedelissima Città di Napoli, che nella piazza de' Banchi di questa predetta Città, si tiene pubblico incanto, in disturbo della negoziazione delle dette Nazioni forestiere, e d'altri negozianti, i quali confluiscono a negoziare in detta piazza; e considerando Noi, che la piazza predetta de' Banchi, fu designata per la detta negoziazione, ed acciocchè i negozianti avessero potuto comodamente nelle ore delle faccende negoziare in quella, senza impedimento alcuno, e che così si è osservato dall'ora, che la Regia Dogana fu fondata in detta piazza per comodità del commercio; non conviene al beneficio pubblico, e decoro di questa predetta fedelissima Città, che in detta piazza si faccia pubblico incanto, e che a tempo de' negozj vadano gl'incantatori ad incantare per insino alle cose minime, in disturbo, ed impedimento di detta negoziazione, massime per non essere il luogo di tanta larghezza, come converrebbe, per trattarsi in esso tanti negozj di tanti uomini onorati. Per tanto a supplicazione, che a Noi è stata fatta per detti Consoli delle Nazioni predette; per tenore del presente bando si ordina, e comanda a tutti, e quali si vogliano incantatori di questa predetta Città, di qualsivoglia condizione, o nazione si sieno, che non debbano, da qua in avanti in modo alcuno procedere ad incantare, e far pubblici incanti in detta piazza de' Banchi, di cose mobili *seu* semoventi, ma quelle debbano incantare dalla fontana in basso verso la piazza della Loggia, dove è luogo bastante a fare simili incanti; e non facciano il contrario, sotto pena di cinquant'once, da esigersi dai trasgressori *irremisibiliter* per ciascuna volta, che si contravverrà, ed altra pena a nostro arbitrio riservata, che ognuno si guardi di non incorrere. *Datum in Palatio prope Castrum Novum, Neapoli die* 14. *Februarii* 1558. *D. Federico de Toledo. Vid. Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Vid. Villanova Reg. Lobera Prosecret.*

Poena unc. 50. et arbitraria.

Die 14. Febr. 1558. D. Federico de Toledo.

Fuit confirmatum per aliud Bannum sub die ultima Aprilis 1667. ut in registro 4 Bannorum fol. 265.

Bannum Mag. Cur. Vic.,

sive

PRAMMATICA II.

ATteso, che la copia grande di Ciarlatani, e *Sagli-banchi*, che vanno per questa fedelissima Città di Napoli vendendo unguenti, ed altre cose, e massime in questo tempo di Quaresima, molti non vanno ad intendere le prediche, ed altri divini Officj, in disservizio di N. S. DIO, e detrimento dell'anima. Al che volendo ovviare, per questo per lo presente bando si ordina, e comanda, che non sia niuno Ciarla-

Circulatores vulgo *Ciarlatani* in diebus Quadragesimae, et in diebus festivis non vendant unguenta, et alia, nec aliis circulatoriam voluptatem proponat, usi 19. hora peracta. Vide prag. 5.

latano, o *Sagli-banco*, di quale si voglia stato, grado, e condizione si sia, che ardisca, nè presuma da oggi in avanti, e mentre durerà la presente Quaresima, salire in banco a ciarlare, nè vendere loro unguenti, o olj, sapone, ed altre cose, nè figure, o corone, se non il dì, sonate, che saranno le diciannove ore, e così dopo passata la Quaresima, tutte le Domeniche, e dì di festa; sotto pena di quattro tratti di corda, da eseguirsi irremissibilmente, e altra pena riservata ad arbitrio di detta Gran Corte: e ognuno si guardi di contravvenire. *Datum Neap. die 20. Martii 1571. Joan. Michael de Guimeran. Vitellus. Cangianus. Stellatellus. Jacobus Antonius. Danielis aliorum Magist.*

Poena quatuor ictuum funis, et alia arbitraria.

Die 20. Mart. 1571. M. C. V.

PRAMMATICA III.

Per quanto siamo informati, che nella Piazza dell'Olmo, e incontro la Regia Dogana, e maggior Fondaco di questa Città di Napoli, di continuo per gl' Incantatori s' incantano, e vendono robe nuove, e vecchie, dove ci concorre molto numero di persone, da che ne può nascere, che per la moltitudine di forestieri, che sogliono confluire in detta Piazza, che vengono con galee, navi, ed altri vascelli, succedano questioni, e risse, per non potersi praticare in detta piazza con comodità: Volendo a ciò ovviare, per quel, che conviene al buon governo, ci è paruto fare il presente Bando: per lo quale „ Diciamo, ordiniamo, e co„ mandiamo, che, dal dì della pub„ blicazione di esso *in antea*, non sia „ niuna persona, di qualsivoglia qua„ lità, che debba incantare le dette „ robe, nè altre sorte di cose all' in„ contro di detta Dogana, nè in al„ tra parte di detta Piazza dell' Ol„ mo, ma debbano andare ad incan„ tare intorno al Palazzo della Gran „ Corte della Vicaria, sotto pena di „ anni cinque di galea". Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che debbano eseguire per detta pena inviolabilmente contra de' trasgressori. *Dat. Neap. 20. Junii 1577. El Marques. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar. Reg. Soto Secret.*

Nemo auctionetur in platea ante Reg. Dohanam, nec in platea Ulmi, sed circum Palatium M. C. V. pragm. seq. et 6. Nec in Platea dicta de' *Banchi* sup. prag. 1.

Poena triremis per quinquennium. Hoc est correctum per prag. 6.

Die 20. Junii 1577. El Marques.

PRAMMATICA IV.

A Vendo fatto, ed ordinato, che si pubblichi Bando, per lo quale s' è ordinato, che gl' incantatori non possano incantare niuna sorta di robe all' incontro della Regia Dogana, e maggior Fondaco di questa Gittà di Napoli, e per tutta la Piazza dell'Olmo, ma che andassero ad incantare intorno il Palazzo della Gran Corte della Vicaria, per evitare le risse, e tumulti, che in detta Dogana si faceano per lo concorso delle persone, tanto di questa predetta Città, quanto forestiere. Siamo stati poi informati, che il medesimo concorso di gente si causa per persone, che stanno in detta strada dell' Olmo, appresso la fontana, ed altri luoghi della Piazza predetta, vendendo, rivendendo, e comperando diverse sorte di robe vecchie, e nuove, con tavole, e senza di esse per fuora in detta Piazza, e non dentro alle botteghe. Al che volendo debitamente provvedere per quello, che conviene al buon Governo: Diciamo, ordiniamo, e comandiamo per lo presente Bando, che in modo alcuno dal dì della pubblicazione di esso in avanti, niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, debba vendere, nè rivendere robe u-

Ut in prag. 2. Vendi cum menais bona quaecumque prohibetur per plateam Ulmi, et veteria Dohanae; liceat tamen ea vendi, ac revendi ante Palatium M. C. V. tantum, et per prag. 1. 6. nec in platea dicta de' *Banchi*.

sa-

sale, nè nuove, con tavole, nè senza d'esse, fuori di botteghe nella strada predetta in qualsivoglia luogo di essa, ma andare a vendere, e rivendere con dette tavole, e fuori di botteghe, intorno al detto Palazzo della predetta Gran Corte, sotto pena a chi contravvenisse di qualsivoglia modo, di cinque anni di galea, restando in suo *robore*, ed efficacia il detto altro Bando fatto, ed emanato, per quello, che tocca agl' incantatori sopraddetti, sotto la pena in esso contenuta. Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che debbano eseguire per detta pena contra de' contravvegnenti irremisibilmente. *Datum Neapoli die 25. Junii 1577. El Marques. Vid. Reverterius Reg. Vd. Salazar. Reg. Soto Secret. In Bannor. 1. fol. 56.*

Poena trieniis per quinquennium.

Prag. praeced. Hoc est correctum per prag. 6.

Die 25. Junii 1577 El Marques.

Bannum M. C. V.

sive

PRAMMATICA V.

Comedise, aut eglogae, et aliae circulatorine voluptates in publicis locis ne fiant. Vide prag. 2.

ATteso, che per lo fare delle commedie, ed altri giuochi, e bagattelle, che sono recitate, e fatte, e si raccontano, e fanno pubblicamente in luoghi pubblici di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e suoi distretti, ne sono causati, e causano alla giornata molti scandali, ed inconvenienti. Al che volendosi ovviare, e procedere per ordine, e mandato, *ut supra*, Per lo presente Bando si ordina, e comanda a tutte, e qualsivogliano persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, tanto uomo, quanto donna, che, da oggi in avanti, non ardiscano, nè presumano di recitar commedie in luoghi pubblici, ed ordinarj, nè fare altri giuochi, nè bagatelle, sotto pena la prima volta di once ventricinque, e d'un mese di carcere, la seconda volta di quattro tratti di corda al pubblico agli uomini, e di due anni di esilio da questa Città di Napoli, territorio, e distretto, da esigersi irremisibilmente contra de' trasgressori. *Verum* se alcuna persona volesse far fare detti giuochi, o bagattelle, o recitar dette commedie, o egloghe in sua casa, se le permette, che le possa far fare, e recitare: ed ognuno si guardi di contravvenire. *Datum in Palatio M. C. V. die 21. Janu. 1581. D. Geronimo della Cavalleria. D. Joann. Sances. Die 22. ejusdem Neapoli fuit publicatum.*

Poena unc ag. et carceris mensium, vel quatuor actuum funis, et exilii biennalis.

Die 21. Jan. 1581. M. C. V.

PRAMMATICA VI.

Prag 1. et seqq. Renovantur prohibitiones aliàs factae circa occupationem loci publici a vendentibus, publis auctionantibus.

GLi anni passati per gl'Illustri Vicerè di questo Regno furono fatti diversi Bandi, e di ordine loro emanati, ed ultimamente per l'Illustre Conte di Miranda Vicerè nell'anno 1590. del tenor seguente, *videlicet*.

Gli anni passati a tempo del governo dell'Illustre quondam D. Gio: de Zunica Principe di Pietrapersia in questo Regno fu emanato, e pubblicato Bando del tenor seguente, *videlicet*: I giorni passati fu per ordine nostro pubblicato Bando in questa Fedelissima Città di Napoli, del tenor seguente, *videlicet*: Per quanto nelle piazze pubbliche di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e particolarmente in quella dell'Olmo licenziosamente si tengono per molti in mezzo di dette piazze, e fuor di botteghe a vender diverse sorte di robe, impedendosi il pubblico, e dando disturbo alle persone, che trattano per dette strade con cavalli, cocchi, ed a piedi, che alle volte incontrandosi, e non potendosi

andare avanti, nè a dietro, ne succedono risse, e delitti: e volendo sopra di ciò provvedere per quello, che conviene al buon governo; ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale: Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione d' esso in avanti, niuna persona di qualsivoglia qualità si sia, debba tenere niuna sorta di robe nuove, nè usate, nè panno di lino, o di seta, o di altra qualsivoglia qualità, ferri, nè altra sorta d' incanti, a vendere in mezzo di dette strade, nè fuori delle botteghe, ma li debbano tenere a vender dentro le botteghe predette, senza occupare il luogo pubblico, nelle strade, e fuori delle dette botteghe: possano solamente gli Erbajuoli, ed altri venditori di cose commestibili, che avranno botteghe d' erbe, ed altre cose commestibili, per tanto quanto perverrà la pertinenza della bottega, o casa del venditore; dando però, siccome si dà licenza a tutti gli Ortolani, e quali si vogliano altre persone, che non tenessero botteghe, o magazzini altrove, di poter andare in detta piazza dell' Olmo, e nel pubblico d' essa, e nel largo di S. Lorenzo, e della Vicaria, ed in altre piazze, e luoghi pubblici, a vendere nel pubblico di quelle robe, che porteranno a vendersi, purchè sieno commestibili. Con dichiarazione però, che non facciano in dette piazze, nè in niuna di quelle, ridotti in pietre, nè di legnami, nè sporte sopra sporte, come s' è costumato fin qua, nè tengano tine, nè botti, nè carri in esse strade per uso di lavare le verdumi, riserbato però, eccettuato dal presente Bando il Mercato di questa predetta Città di Napoli, nel quale vogliamo, che si possa vendere da ogni uno qualsivoglia sorta di roba, e tenerle nel pubblico di quello, come per lo passato: sotto pena a chi contravverrà in qualsivoglia modo alle cose predette di quattr' once, da esigersi tanto dal Maestro Portolano, quanto da qualsivoglia altro Officiale, e Ministro di Giustizia, da applicarsi le tre parti al Regio Fisco, e l' altra parte debba darsi all' Officiale, che l' eseguirà. Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Ministri di Giustizia della Gran Corte della Vicaria, *et signanter* al detto Maestro Portolano, che debbano tener pensiero particolare dell' osservanza di detto Bando, ed eseguire per la detta pena.

E perchè al tempo del governo di questo Regno dell' Illustre Marchese di Mondejar fu per lui fatto Bando, sotto la data de' 25. di Giugno del 1577., e per suo ordine fu pubblicato, per lo quale fu comandato, che niuna persona, di qualsivoglia qualità, dovesse incantar robe, nè altra sorta di cosa all' incontro della Regia Dogana, e maggior Fondaco di questa Città di Napoli, nè in altra parte della Piazza dell' Olmo, ma che dovesse andarsi ad incantare intorno al Palazzo della Gran Corte della Vicaria, sotto pena di cinque anni di galea. Comandiamo, che detto Bando debba osservarsi giusta il suo tenore, e contra i contravvegnenti s' esegua la detta pena. *Datum Neapoli die penultimo Aprilis* 1580. *D. Juan de Zunica. Vidit Revert. Reg. Vid. Salern. Reg. Vid. Salazar. Reg. Bastida de Manat. Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 37.

Dopo la pubblicazione del quale s' è comparso avanti di Noi per parte del magnifico Gio: Simone Mocceia Regio Maestro Portolano di questa magnifica Città di Napoli, aggravandosi del Bando predetto, ed espo-

Res novae, nec consumptae lanneae, lineae, sericae, ferreae in apothecis vendantur.

Excipiantur officinae, et commestibilia vendentur.

Comperies lapidum, vel lignorum non fiat.

Excipitur forum magnum.

Poena unciar. quatuor.

Quae est 6. sup.

Die 29. Aprilis 1580.

D. Juan de Zunica.

esponendoci, che l'esecuzione, ed esazione della pena contenuta in esso Bando, spetta, ed appartiene all'officio, esercizio, e giurisdizione sua, in virtù de' suoi privilegj, e decreti della Regia Camera della Sommaria, siecome ci ha fatto costare per scritture autentiche, e decreto della predetta Regia Camera, che l'esercizio, ed esazione predetta realmente spetta, ed appartiene ad esso Magnifico Regio Maestro Portolano, e suoi Ministri. E volendo Noi provvedere, e rimediare all' indennità di esso Regio Maestro Portolano, così come è di dovere, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale: Dichiariamo, e vogliamo, che, da qua in avanti, l'esecuzioni, ed esazioni delle pene, e l'istesse pene contenute in detto Bando emanate, sieno interamente, e debbano esser del detto Magnifico Maestro Portolano, nelle quali non s'abbiano, nè possano intromettere altra sorta di Ministri, nè Caporali, *ut supra*, in virtù di detto Bando *primo loco* emanato, eccetto, che il detto Maestro Portolano; non ostante che per l'esecuzione di esso preinserto Bando, e pene contenute in esso, si dia potestà agli Officiali, e Ministri della Gran Corte della Vicaria, ed altri: rimanendo però fermo il predetto Bando *primo loco* emanato, ed in suo *robore*, e firmità circa tutto il di più, e quanto in esso si contiene. *Datum Neap. die 16. Maii 1580. D. Juan de Zunica. Vid. Reverter. Reg. Vid. Salernitanus Reg. Bastida de Munaton. Secr.*

Corrigitur pag. 3. 4.

Die 16. Maii 1580. Dn Juan de Zunica.

Al presente per parte de' Padroni delle botteghe, abitanti, interessati nella Piazza dell'Olmo in questa Fedelissima Città di Napoli, ci è stato supplicato per la rinnovazione dei Bandi predetti, di provvedersi, che niuna persona possa fermarsi a vendere in detta Piazza niuna sorta di robe, conforme il Bando predetto, acciocchè essendo ritrovati in quella *in flagranti* con dette robe in mano, *seu* sopra le loro persone per venderle, non si abbiano da scusare, che non le vendano, ma che le tengano per loro uso, e per altre loro occorrenze, per non incorrere alle pene contenute in detti bandi. E volendo Noi alle cose esposte rimediare, per evitare alcuni inconvenienti, che potranno succedere per l'occupazioni, che si fanno dalle dette persone in detta strada; per lo vendere predetto, ed acciocchè niuno si possa scusare, ci è paruto rinnovare il detto bando, per lo quale: Vogliamo, che si debba osservare *ad unguem* quanto in esso si contiene, *juxta sui seriem, continentiam, et tenorem*: Ordinando, e comandando, che da oggi in avanti, niuna di dette persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca, nè presuma fermarsi in detta Piazza a vendere, nè tenere in mano, nè sopra la loro persona niuna sorta di robe, ma che debbano andar camminando per le piazze di detta Magnifica Città, non ostante che si scusassero di non venderle, ma tenerle per loro uso, riservate però le cose commestibili, che si possano tener nel modo, e forma di sopra dichiarato, e non altrimenti: e facendosi per li predetti il contrario, incorrano nella predetta pena, *ut supra* dichiarata, quale vogliamo, che contra i trasgressori si esegua inviolabilmente. *Datum Neapoli die 27. Febr. 1590. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Torres Prosecretarius.*

Die 27. Febr. 1590. El Conde de Miranda.

Al presente siamo stati informati, che nella piazza dell'Olmo, ed in

altri luoghi di questa Città di Napoli si fanno alcuni abusi contra la forma de' preinserti bandi ; e volendo Noi in ciò rimediare , ci è paruto con voto , e parere del Regio Collateral Consiglio , appresso di Noi assistente , fare il presente Bando , *omni tempore valituro* , col quale : Confermando i presenti *citra præjudicium* delle pene incorse per quelli , che avranno contravvenuto al tenore d' essi : Ordiniamo , e comandiamo , che quelli si debbano osservare *ad unguem* sotto le pene in essi contenute . E con dichiarazione, che le persone , le quali terranno a vendere le verdumi , ed altre robe commestibili nelle piazze , ed in altri luoghi di questa Città di Napoli, come di sopra , non sieno Rigattieri, sotto pena d' once quattro da eseguirsi per lo Magn. R. M. Portolano di questa Fedelissima Città la pena predetta di once quattro contra de' contravvegnenti circa l' occupazione del pubblico, senza che i Magnifici Eletti di questa Città , nè niun altro gli dia impedimento in ciò , nè se gli perturbi in modo alcuno la giurisdizione spettante al suo officio . Contravvenendosi per detti Erbajuoli , Ortolani , Rigattieri , ed altre persone suddette allo stabilito circa la grascia di questa Città di Napoli per li Bandi , ed Ordini , che sopra di ciò vi sono : Vogliamo , e dichiariamo , che le pene in quelli contenute si possano , e debbano eseguire per detti Magnifici Eletti , come cosa , che spetta alla loro giurisdizione , e non al detto Maestro Portolano . E perchè potrà succedere , che in un istesso tempo , o in diversi atti si contravvenisse così allo stabilito circa l' occupazione del pubblico , come anche della grascia , e perciò incorrere nell' una , e nell' altra pena ; Ordiniamo , che contra coloro , che così incorreranno , si debba esigere per detto Maestro Portolano a rispetto dell' occupazione predetta la suddetta pena di quattro once , e per detti Eletti la pena imposta per li detti loro bandi , ed ordini a rispetto del toccante alla grascia , senza stendersi, nè intromettersi l' uno nella giurisdizione dell' altro , e così s' esegua , che tal' è nostra volontà . *Datum Neap. die* 15. *Februarii* 1601. *El Conde de Lemos . Vidit Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Salazar. Secretarius . In Bannorum* 1. *fol.* 53.

Die 15. Febr. 1601. El Conde de Lemos.

Poena eadem.

Propinæ excludantur.

Poena unciar. quatuor.

Bannum Mag. Cur. Vic.,

sive

PRAMMATICA VII.

Ludus alearum , ictus morum aureorum , et digitis micare est prohibitum circum Ecclesiam Cassinatis .

PErchè siamo stati informati, che per li giuochi, che si fanno ordinariamente avanti la Chiesa della Carità nella strada di Toledo , e nel largo , e circuito di detta Chiesa da molti Aguzzini , Sediari , Bastasi , e Portarobe , ed altre persone , a carte, cetrangoli , alla morra , e altri giuochi ; da dove ne nasce , che si perturbano i Divini Officj , e 'l viver religioso delle donne Monache del Monistero di detta Chiesa , che debbono a nostro Sig. DIO , e ne nascono molti scandali , inconvenienti , e bestemmie . E volendo sopra ciò provvedere , come si conviene ; per lo presente Bando , Si ordina , che non sia persona alcuna , che da oggi in avanti , ardisca , nè presuma giuocare , nè far giuocare a niuna sorta di giuoco ; tanto avanti la porta di detta Chiesa , come nel largo , e circuito di essa , sotto pena a' trasgressori di quattro tratti di corda , e altra pena corporale ad arbitrio di detta

Poena quatuor ictuum funis , vel alia corporalis.

Digitized by Google

detta Gran Corte, la quale si eseguirà irremisibilmente. *Datum Neap. die* Die 11. Mart. mod. M. C. V. 11. *Mart.* 1608. *Neapoli fuit publicatum.*

(*) PRAMMATICA VIII.

Naturtes, etiam cum femoralibus a Turre Sancti Vincentii per totam oram Pausilippi, pur anzar, ut latus.

ESsendosi visto, et inteso li scandali, e rumori, che si sono causati in disseruitio di Nostro Signore DIO, et in disturbo del publico dal natare, che si fa per la costera di Posilippo, et altri luochi, dishonestamente, et senza nissuno rispetto: Al che volendomo remediare, come conuiene, ci è parso fare il presente Banno, *omni tempore valituro*, per il quale s' ordina, et commanda a tutte, e qual si vogliano persone, di qual si voglia stato, grado, e conditione se sia, che da hoggi auanti non ardiscano, nè presumano natare, nè disnudarsi, dalla Torre di S. Vincenzo, *seu* dal Regio Arsenale, per tutto il capo di detta costera di Posilippo, nè con calzonetti, nè senza calzonetti, sotto pena all' ignobili di quattro tratti di corda al publico, et di perdere li vestiti, et alli nobili di perdere li vestiti, et altra pena reseruata ad arbitrio di sua Eccellenza. Ordinando, et commandando a tutti Capitani di guardia, et altri Ministri di giustitia, che debbiano tener particolar pensiero dell' osseruanza del presente Banno. *Datum Neapoli die 7. Augusti* 1608. *Et questo s' intenda da hore 7. per insino sonata l' Aue Maria. Don Francesco Freccia, Macedonius. Saluus, sotto maiore. De Franchis. Die 17. Augusti fuit publicatum.*

Die 7. Aug. mod.

PRAMMATICA IX.

Nemo ludat pila, neque foliculo, neque pugillatorio.

GLi anni passati per la Gran Corte della Vicaria fu spedito Bando contenente in effetto, che niuna persona, di qualunque stato, e condizione si fosse, avesse avuto ardire di giuocare nella strada, e avanti la porta della Chiesa del Sacro Ospedale di S. Niccola del Molo di questa Fedelissima Città al giuoco del pallone, pallonetto, e di palla, sotto pena d' once venticinque, da applicarsi al Regio Fisco. E perchè intendiamo, che al presente il Bando predetto non si osserva, dal che si causa, che non solo si viene a dare impedimento, e disturbo alla celebrazione de' Divini Officj in detta Chiesa in disserviaio di N. S. DIO, ma s' impedisce il commercio delle persone, che per tal causa non possono passare per la detta strada; al che volendo Noi rimediare, come conviene, ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che il „ precalendato Bando, spedito per la „ Gran Corte della Vicaria si abbia „ puntualmente da osservare da qual„ sivoglia persona, sotto la medesi„ ma sopraddetta pena di once ven- Poena unc. 25. „ ticinque, da applicarsi in beneficio „ del detto Regio Fisco contro de' „ contravvegnenti „. Ordinando con questo al Reggente, e Giudici della detta Gran Corte, che debbano tener particolar pensiero dell' osservanza del presente Bando, e contra de' trasgressori eseguire la detta pena. *Datum Neapoli die ultimo Octobris 1609. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vid. Vaccarel Reg. Salazar Secret.*

Die 31. Oct. 1609. El Conde de Venavente.

PRAM-

PRAMMATICA X.

Prohibetur teneri in fenestris, et aliis locis, vasa, testacea, lapides, et ligna sub poena.

QUanto sia di pericolo al Pubblico il tenersi così le teste, *seu* vasi di fiori, frutti, o altro sopra le finestre, logge, baleoni, pettorate d'astrichi, o altri luoghi, che corrispondono alle pubbliche strade, come anche le pietre, e legni, che si pongono sopra le pettorate delle dette logge, ed astrichi, l'ha mostrato l'esperienza: essendo per tal causa spesse volte succeduto, che cascando dette teste, o pure dette pietre, o legni per impeto de' venti, o per altra causa, han colpito quei, che si son trovati passando per dette strade, i quali ne sono restati offesi, ed anche morti, come s'è veduto pochi giorni sono; onde convenendo rimediarsi ad inconvenienti così perniciosi, acciocchè non succedano per l'avvenire, e possan le persone praticare, e camminare per le strade, così di giorno, come di notte con sicurezza della loro vita. Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo a „ tutte, e quali si vogliano persone, „ di qualunque stato, grado, e con„ dizione si sieno, che da oggi in „ avanti, non possano, nè debbano „ tenere, tanto di giorno, quanto „ di notte, dentro questa Fedelissi„ ma Città di Napoli, e suoi Bor„ ghi, sopra le loro finestre, nè so„ pra i balconi, astrichi, logge, nè „ in altri luoghi, che corrispondono „ alle strade, dove si pratica, le „ dette teste, *seu* vasi di fiori, frut„ ti, nè d'altro, ancorchè fossero „ vacue, nè altra qualsivoglia cosa „ atta a dannificare quei, che passa„ no per dette strade, e nè pure vi „ possano fare tenitori, *seu* tavolati „ di legno, per riponerci dette te„ ste, nè anche possano tenere pie„ tre, o legni, nè altro, sopra le „ pettorate delle dette logge, astri„ chi, o finestre, per mantenimento „ de' panni, che sogliono spandere, „ sotto pena di ducati cinquanta per „ ciascheduna volta, che si trasgre„ dirà, da esigersi contra de' tras„ gressori irremisibilmente, oltra al„ tre pene a nostro arbitrio riserba„ te". Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa predetta Fedelissima Città, e suoi Borghi. *Datum Neap. die* 5. *Decembris* 1669. *D. Pedro Antonio de Aragon. Vidit Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Vid. Valero Reg. Lombardus. In Bannor.* 2. *fol.* 18.

Poena duc. 50 et alia arbitraria.

Die 5. Dec. 1669. D. Pedro Antonio de Aragon.

(*) PRAMMATICA XI.

Edictum anni 1669. de positis, aut suspensis, qua vulgo iter fieri solet, renovatur cum poena aureorum quinquaginta.

CAROLVS *Dei Gratia, utriusque Siciliae, et Hierusalem Rex, Dux Parmae, Placentiae, Castri etc. Infans Hispaniarum, et Magnus Princeps Etruriae. Excellentissimus Dux D. Antonius Capycius Scondytus, Eques Neapolitanus Sedilis Capuani, Deputatus, et Regens officium Portulani majoris hujus Fidelissimae, et Excellentissimae Civitatis Neapolis, ejusque Suburbiorum, Districtuum, et Casalium.* Essendosi da Noi considerato li molti inconvenienti, che alla giornata accadono col danno de' Cittadini di questa Fedelissima, ed Eccellentissima Città da tenersi Teste, *seu* Vasi di fiori, Frutta, ò altro sopra le finestre, Loggie, Balconi, Pettorate d'A-

d' Astrichi, Alvari, ò altri luoghi, che corrispondono nelle Strade, come anco le Pietre, e legni, che si pongono sopra le Pettorate, che l'esperienza ha dimostrato per l' addietro coll' impeto de' Venti, o per altra Causa hanno colpito a Cittadini dentro questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, passando per dette Strade; Quali anche ne sono remasti offesi, ed anche morti, su di che consideratisi tali danni, ed inconvenienti, se ne publicò sin dall' anno 1669. Banno inserito nella Regia Prammatica nel titolo: *Ne quid in loco publico*, la decima in ordine, qual è del tenor seguente vz.

Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e qualsivogliano Persone di qualunque stato, grado, o condizione si siano, che da hoggi avanti non possano, nè debbano tanto di giorno, quanto di notte, dentro questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi sopra le loro Finestre, nè sopra li Balconi, Astrachi, Loggie, Alvari, tavolati, nè altri luoghi, che corrispondono alle Strade, dove si prattica, le dette Teste, *seu* Vasi di fiori, e frutta, nè d' altro, ancorchè fossero vacue, nè altra cosa atta a dannificare quelli, che passano per dette Strade; E ne meno vi possono fare tenitori, *seu* tavolati di legno per riponere dette Teste, nè anco possano tenere Pietre, o Legni, nè altro sopra le Pettorate delle dette Loggie, astrichi, o finestre per mantenimento de' Panni, che sogliono spandere, sotto pena di ducati cinquanta per ciascheduna volta, che si trasgredirà, da esigersi contro li Trasgressori irremisibilmente, oltre altre pene a nostro arbitrio riserbate.

Ed invigilandosi da Noi per quello riguarda alla nostra incombenza dell' officio di Regio Portolano, che presentemente da Noi s' essercita per il beneficio publico, e salvezza de' fedelissimi Vassalli di S. M. (DIO guardi) abbiamo stimato rinovare il suddetto banno, giusta la sua serie, contenenza, e tenore, e colle pene in esso descritte, ed altre a nostro arbitrio riserbate da esiggersi irremisibilmente da trasgressori. Ed acciò il presente banno venga a notizia di tutti, nè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, abbiamo stimato farlo publicare nelli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, e se ne affiggano Copie in essi, prescrivendo il termine di giorni otto da oggi, acciocchè s' esegua quanto di sopra sta espressato, ed ordinato, quali elassi si procederà all' esazzione della pena prescritta, ed altre a nostro arbitrio riserbate. *Napoli in S. Lorenzo li 6. Agosto 1736. Duca Capece Scondito. Philippus Cocozza Act. Mag.*

Die 6. Aug. 1736. Duca Capece Scondito.

PRAMMATICA XII.

Eodem Rege. Arma a militibus emere vetatur, quaeque instaurata iterum iisdem vendi prohibetur.

IL Re Nostro Signore (che IDDIO sempre feliciti) a fine di evitare l' inconveniente, che risulta dalla compra, e vendita, che fanno le Mastranze di questa Città dell' Armi vecchie appartenenti a' Corpi di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni, le quali poi racconciate di nuovo vendono a' Soldati, la qual cosa ridonda in detrimento del suo Real Servigio, e del buon regolamento, e governo, si è mosso perciò rimettere a questa Gran Corte suo veneratissimo Dispaccio per Segreteria del Dispaccio di Stato Marina, e Guerra spedito ai 17. del corrente mese di Maggio del corrente anno del tenor seguente: *Haviendo regado a noticia del Rey, que la Maestrancia de esta Capital compra armas viejas perteneciente a Infante-*

teria, Cavalleria, y Dragones, y recompueſta las venden a los miſmos Cuerpos, lo qual verificado ſe ha alludo no ſer de los celibres, y circumſtancias, que ſe requiren, y ſiendo perjuycial al Real Servicio la ſubſiſtencia de tal abuſo a demas eſſer opueſto enteramente a la buona regla, y al conſiderable diſpendio, che ſe hazo por tener los reſpueſtos en los Armazieres, de dondo los Cuerpos deven tomar las armas: Se ha dignado S. M. determinar, y mandarme prevenir a V. S., que por Bando probiva a todos los Armeros de eſta Capital vender arma alguna de Municion a las Trupas, imponiendo la pena de confiſcacion de las miſmas, el que controveniente, y otro caſtigo, que fuere del arbitrio para eſcarmiento anadelante. DIOS guarde a V. S. muchos anos como deſſeo. Palacio 17. de Majo 1743. El Marques de Salas. Senor Principe di Centola. E dovendosi da questa Gran Corte dar con cieca obbedienza esecuzione alla suddetta Real deliberazione, col presente Bando, ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, niuno Fuciliere, *seu* Scoppettiere, e niuno Armiere di questa Città, suoi Borghi, e Casali ardisca di vendere a Persone Militari qualsivoglia sorta d' armi di munizione, così da fuoco, come bianca, sotto pena della confiscazione *ipso facto* di dette armi, oltre altre pene riserbate ad arbitrio di essa Gran Corte; Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsi causa d' ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città. *Napoli 24. Maggio 1743. Il Principe di Centola Reggente. Giuſeppe Maria Andreaſſi. Onofrio Marcheſe di Villapiana. Giacomo Biſſanti. Franceſco-Maria Sorrentino. Baldaſſarre Cito. Matteo Galiano. Domenico-Maria Capobianco. Giovanni Ferraro. Niccolò de Miranda Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria della prima Ruota. Antonio Picardi Avvocato Fiſcale della G. C. della Vicaria della ſeconda Ruota. Gio: Tommaſo del Tufo Segretario. Bando ut ſupra.* Pubblicata a dì 24. Maggio 1743.

Die 24 Maii 1743. Il Principe di Centola Reggente.

NE

NE QVID IN STAGNO PVBLICO FIAT.

T I T. CLXXXI

PRAMMATICA PRIMA.

Non afferantur lana, et cannaba ad curandum in Lagno Reg. Cur prope locum dictum (Spasaro) sub poena, ut intus.

PEr molte giuste cause, e degni rispetti la nostra mente moventi, e per convenire al servigio di Sua Maestà, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente bando, col quale „ Diciamo, ordiniamo, e co„ mandiamo a tutti, e quali si vo„ gliano persone, di qualsivoglia sta„ to, grado, e condizione, che da „ oggi in avanti non ardiscano por„ tare Lini, e Canapi, a curare nel „ Lagno della Regia Corte, attinen„ te al luogo chiamato *Spasaro*, che „ è del Magnifico Giuseppe Minuto„ lo; sito nel Territorio della Città „ d' Aversa vicino quello di Casa „ Puzzano, ch' è dell' Illustre Duca „ di Valentino, sotto pena di duca„ ti cento la prima volta a quelli, „ che contravverranno, e la seconda „ di tre anni di galea, ed altre a „ nostro arbitrio riservate, da ese„ guirsi irremissibilmente contra i tras„ gressori, e contravvegnenti. " Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza: Ordiniamo, che si debba pubblicare, ed affiggere in detta Città d' Aversa, suoi distretti, in detto Lagno, e dove sarà necessario. *Datum Neap. die 31. Augusti 1676. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Calà Reg. De Affliclo Secret. In Bannor. 2. fol. 61. Anastasius.*

Poena duc. ten. prima vice, et trirem. 3. vice, et alia arbitr.

Die 31. Aug. 1676. El Marques de los Velez.

NE QVID IN VIA REGIA APPVLA FIAT

T I T. CLXXXII

PRAMMATICA PRIMA.

Bando da parte della prefata Maestà, e della sua Regia Giunta delle Strade, e Ponti del Regno.

CAROLO BORBONIO Rege.

ESsendosi da questa Regia Giunta formato Bando da pubblicarsi in tutte le Città, Terre, e luoghi del Real Cammino di Torreguevara, cominciando dalla Schiava fino a quella Real Caccia, per farsi sempre mantenere il medesimo in ottimo stato, ed evitarsi in avvenire ogni inconveniente; E fattosi presente alla Maestà del Re nostro Signore, si è degnata approvarlo con alcune modificazioni, come s' impone nel seguente Real Dispaccio cioè: *Ha visto el Rey el Bando que la Junta de Puentes, y Caminos ha formado, y remitido con rapresentacion de 26. del que fenece para publicarse en los lugares immediatos al Real Camino de Pulla, afin de evitar el dano, que al mismo resulta el Carreo de Lenamenes, que de los Duenos, y Compradores se arrastran por tierra, como tambien, para que se mantengan siempre limpios, y en buen estado los alveos, y foses laterales de dicho Real Camino; afinque tengan su curso las aguas, y no quedan detenidas en perjuycio del mismo Real Camino; I' S. M. aprobando este Bando, manda que se anada en el mismo, que si los que trasportan los traves, o lenamen, lo quieran hacer fuera del Camino Real les sea permitido; y en quanto al Capitulo que trata de los Duenos de los territorios inferiores, que ayan de tomar el permisso del apaltador, en el caso que quieran pasar las aguas sobre dicho Real Camino para inaguar los terrenos, quiere S. M. que este permisso, y obligacion que deven hacer de recomponer el camino, que dannificaren, lo haya de dar el Preside oyendo a la Parte, y al Apaltador y asi lo participo a V. S. de Real orden para intel'gencia, y cumplimento de la Junta, debolviendole el citado Bando. DIOS guarde a V. S. muchos anos como deseo. Portici 30. Junio del 1756. El Marques de Squilaci ec. Senor Marques Cito.* Che però in nome della M. S. ordiniamo, e comandiamo la esatta esecuzione di quanto si contiene in detto Bando, colle riforme prescritte nel suddetto Real Dispaccio; il qual Bando è del tenor seguente cioè: Carlo per la grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro. Gran Principe ereditario della Toscana. Quantunque la paterna Real cura di S. M. (DIO guardi) sempre intenta al sollievo, e maggior utile de' suoi fedelissimi Vassalli abbia applicati i mezzi più efficaci con considerevoli spese del suo Real Erario per lo ristabilimento, e mantenimento de' Rea'i cammini, affinchè col comodo, e sicuro traffico delle merci avesse ogni uno sperimentato l' utile, che veniva promosso dalla cle-

men-

Digitized by Google

mentissima sua Real mente; pure ciò nondimeno si sperimenta, che per la mala condotta di taluni ne addiviene la total ruina delle Regie Strade, e specialmente per lo corso del Real Cammino di Puglia, in cui per lo trasporto de' legnami, ed alberi, che vengono incisi ne' Boschi convicini, e per lo mal regolamento, che si tiene nell' uso, e mantenimento delle acque, che lateralmente corrono per le coste della Strada suddetta, si veggono tutto giorno distrutte, e rovinate quelle opere, che con tanta cura, e dispendio sono state disposte, ed eseguite per osservanza de' Reali comandi. Quindi per ovviare ogni danno, che per tal causa può recarsi al suddetto Real Cammino di Puglia, e per mantenersi quello sempre in buono stato per lo maggior utile, e comodo del Pubblico, e per la sicurezza del Commercio, si è stabilito da questa Regia Giunta di Strade, e Ponti del Regno in virtù della facoltà concedutale da S. M. di fare il presente Bando da pubblicarsi in tutte le Città, Terre, e luoghi convicini del suddetto Real Cammino di Puglia, con prescriversi il modo, che s' abbia rigorosamente ad osservare sotto le pene, che vengono in esso stabilite, affinchè da oggi in avanti, *et in futurum* si eviti ogni qualunque danno, che per malizia di taluni va a recarsi all' espressato Real Cammino, e possa quello sempre mantenersi in buono stato per lo maggior utile, e comodo del Pubblico.

Tigna lignave per hanc viam non trahantur

I. Proibiamo a tutti, e quali si vogliano possessori de' Boschi d' ogni stato, grado, e condizione, e Compratori de' Legnami, che non possano da oggi in avanti, *et in futurum* trasportare, o permettere direttamente, ed indirettamente il trasporto dei Legnami, ed alberi di ogni qualunque sorta, strascinandoli per terra per tutto il sopraddetto Real Cammino di Puglia sotto la pena di ducati mille da esigersi a beneficio del Regio Fisco, della rifazione di tutt' i danni, spese, ed interessi, che n' addiverranno, ed altre pene ad arbitrio di questa Regia Giunta, oltra della perdita de' buoi, e legnami dei contravvegnenti.

Aquæductus purgentur; nec via obruatur aquarum diversis.

II. Che debbano da oggi in avanti, *et in futurum* sempre mantenersi netti, ed in buono stato tutti gli Alvei delle acque provenienti da' Molini per tutto il corso di detto Real Cammino, e tutt' i fossi laterali alla Regia Strada, acciò le acque abbiano il di loro corso, e non restino ristagnate in pregiudizio del suddetto Real Cammino, il che debba eseguirsi dai Possessori de' medesimi a loro spese, e per que' luoghi, dove non vi sono i fossi laterali alla strada, debbano immediatamente trà il termine di giorni quaranta farsi costruire dagli stessi Padroni de' Territorj per lo libero scolo delle acque, acciò non restino ristagnate nella Regia Strada, il che non eseguendosi, resteranno tenuti essi Padroni respettivamente a tutt' i danni, spese, ed interessi, ed alle pene, che stimerà giuste essa Regia Giunta.

Aquæ ad irrigandum sic ducantur, ut via detrimentum non patiatur.

III. Che volendo i Padroni de' Territorj inferiori ricevere le acque dei Fonti, Fiumi, o Molini provenienti dalla parte superiore de' Capistrada per irrigamento de' loro Campi, possano farlo, a condizione però che non debba in veruna maniera recarsi danno al detto Real Cammino, al qual effetto, o dovranno convenirsi col Partitario del mantenimento della respettiva Strada per la maniera di far passare le acque sopra detto Real Cammino senza recargli danno, o non potendo convenirsi co' Partitarj, do-

vranno obbligarsi a risarcirlo nel caso che lo cagionassero, ovvero potranno formar canali, ed altre maniere comode, onde far uso di dette acque, senza recar danno alla Regia Strada.

Tigna, ligna ve in via non relinquantur.

IV. Proibiamo a tutte, e quali si vogliano persone di poter mettere e lasciar travi, legnami, ed altro qualunque materiale sopra i passeggiatori, e fossi di detto Real Cammino sotto pena della perdita del legname, ed altre pene pecuniarie ad arbitrio della Regia Giunta.

Comandiamo intanto, ed in nome di S. M. (DIO guardi) ordiniamo a tutti, e quali si vogliano persone di ogni grado, stato, e condizione, che tutto, e quanto nel presente Bando si contiene si debba da oggi in avanti, *et in futurum* puntualmente eseguire, ed osservare sotto le pene in esso stabilite, da eseguirsi irremissibilmente contra ciascuno contravvegnente; ed affinchè non si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi, *more solito*, in tutte le Città, Terre, e luoghi convicini al sopraddetto Real Cammino, principiando dalla Schiava per sino a Torreguevara, acciò da tutti se n'abbia piena intelligenza, e notizia; il che eseguito, debba ritornare a noi colle debite relate per conservarsi negli atti di questa Regia Giunta. Ordiniamo altresì agli Spettabili Presidi, alle Regie Udienze Provinciali, ed a tutte le Corti tanto inferiori, che superiori, Governatori, ed Uffiziali così Regj, come Baronali, che il presente Bando, e quanto in esso si contiene facciano puntualmente eseguire, ed osservare sotto le pene in esso contenute, con procedere contra i contravvegnenti in nome di questa Regia Giunta, e farne indi relazione per le ulteriori provvidenze. *Dato in Napoli dalla Regia Giunta di Strade, e Ponti del Regno i 26. Giugno 1756. Balthassar Citus* Die 26. Junii 1756. *M. C. L. Vidit Fiscus. Antonius Belli. Antonius Taro Rat. Carminus Amatruda Aff. Bando da pubblicarsi in nome della Regia Giunta di Strade, e Ponti del Regno in tutte le Città, Terre, e luoghi convicini al Real Cammino di Puglia dalla Schiava sino a Torreguevara, per lo mantenimento di quel Real Cammino, senza che se gli cagioni danno, come sopra.*

DE

DE NOTARIIS, ET EORVM SALARIO

ET DE OFFICIO IVDICVM AD CONTRACTVS

T I T. CLXXXIII

PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

In matricula describantur, et non descripti non exerceant.

OFficium Notariatus, inventum ad perpetuandum hominum gesta, et fidem promissam observandam, adeo adulteratum reperitur, ut quod ad cautelam viventium introductum fuit, in manifestum cesserit detrimentum: tum quia inter Notarios nullus ordo, nullaque vivendi forma adhibita apparet, quia temeraria quadam licentia assumpta malignitate hominum naturae falsitates diversas committunt, ut persaepe non solum contrahentes in eorum cautelis fraudentur, sed etiam falso obligentur ad ea, quae nunquam mente concepera t, frustratis nostrorum praedecessorum consultationibus, per quas, licet cautius providere visi fuerint, tamen ab hominum malignitate, quae in dies crevit, superati reperiuntur; *Cui morbo Nos (auctore DEO) provisione nostra remedium adhibere volentes, hac salubri constitutione* Sancimus, ut in Civitate nostra Neap. quae caput Regni est, et successive in quibuscunque Civitatibus, et Terris nostrae ditioni subjectis, ubi copia Notariorum reperitur sint, usque ad numerum quinquenarium, debeantque Notarii in ipsa Civitate Neap. in Archivio publico, ubi scripturae publicae conservantur, et aliis Terris apud loca, in quibus iura publica servari consueverunt, tenere librum, in quo reperiantur scripti, et matriculati omnes, et singuli Notarii Civitatum, et Terrarum praedictarum, qui tempore talis descriptionis, et matriculae jurent super quatuor sanctis Evangeliis, officium Notariatus fideliter exercere, in qua matricula describantur ordinate qui continue procreantur, sicque de ea mortui deleantur, scribendo annum, mensem, et diem mortis Notarii, de dicta matricula delendi, in dicta matricula de novo ponendi. Et Notarius, qui non matriculatur, et officium exercuerit, officio in perpetuum privetur. Qui vero Notarii non fuerint ad numerum quinquenarium, debeant matriculari in Regno in loco viciniori, ubi dicta matricula reperitur, debeantque inter eos de trimestri in trimestrem eligere unum Praepositum, ad cujus mandatum se congregare debeant quandocunque pro rebus quae dicto Praeposito tractandae videbuntur pro honore, et commoditate officii eorum, et maxime singulo trimestri semel congregentur in Civitate Neapoli in praesentia unius ex Judicibus M. C. in aliis locis in praesentia Capitanei, vel Assessoris, et inter eos proponant de eis, quae ad honestatem dicti eorum officii pertinent, et maxime si quid intellexerint commissum per eos, vel per aliquem eo-

Quae requirantur in creatione Notarii, et Judicis ad contractus vide instructiones diei 22. Apr 1574. in Cur. 4. fol. 83. Neapolis caput Regni.

Jurent.

Poena priv. off. perpetuo.

eorum contra honestatem, vel eorum officii debitum, illudque corrigant, et emendent, prout res ipsa postulabit, cum potestate suspendendi ab officio, qui, legitima causa suadente, suspendendus veniret. Mors autem Notarii notificari debeat per heredem ipsius, vel Syndicum loci, ubi Notarius mortuus fuerit, quando heres non superesset.

1477. REX FERD.

PRAMMATICA II.

Ex promulgatis anno 1477.

Notarii in principio anni in libro contractuum diem et annum cum rubrica apponant.

SInguli ex dictis Notariis in principio cujuslibet anni debent coram Priore in loco matriculae comparere, et praesentare librum ligatum per numerum chartarum, signatum sculptumque in principio cujuslibet chartae per sigillum Civitatis, vel loci praedicti, in cujus libri principio manu ejusdem Notarii sit descriptus titulus infrascriptus: Hic est liber mei talis Notarii, confectus sub tali millesimo, Indictione, Anno Regni Illustr. Regis: in quo describentur omnes contractus, testamenta, et rogationes, de quibus anno praedicto contigerit me fore rogatum; ad quorum infrascribendorum perpetuam fidem praesentem titulum scripsi manu propria, et signo, quo in meis instrumentis uti consuevi, signavi. Et continuo signum Notarii in principio libri ponatur, et in dies in dicto libro ordinate scribantur totius illius anni dicti Notarii instrumenta, et rogationes fideliter, sine interlineaturis, remissionibus, et cassaturis, cum omnibus substantialibus ipsorum instrumentorum, et rogationum; et si dicti Notarii contra fecerint, in decem unciis qualibet vice puniantur. Praepositus vero illius temporis in libro matriculae describat comparitiones dictorum Notariorum, et librorum praesentationem ordine suprascripto ad poenam supradictam. Et quicumque non fuerit repertus in dicta matricula praesentasse in principio anni Librum, ut supra ordinatum, etiamsi postea eum praesentasse appareat, puniatur poena supradicta, nisi propter infirmitatem, et absentiam, vel aliud justum impedimentum impeditus fuisset, de quo justo impedimento stetur relationi, et arbitrio dicti Praepositi, et Collegii Notariorum, cum consilio unius ex Judicibus Magnae Curiae, et in aliis locis cum consilio Capitanei, vel Assessoris.

Poena decem unc.

Poena eadem.

1477. Rex Ferd.

PRAMMATICA III.

Ex promulgatis anno 1477.

Const. Bajulos, et omnes. Notarii infra 8. dies a die, quo sunt rogati. omnes contractus in protocollis describant, et consignent tabulario. Vide pag. 13. 15.

COnstitutionem divi Friderici, disponentem, quod Notarii, et Judices infra hebdomadam a die rogationis scribere, et subscribere instrumentum debeant, quam in desuetudinem venisse nobis relatum est, tanquam utilem, et necessariam renovantes, et declarantes, Statuimus, quod omnes, et singuli Notarii infra octo dies a die, quo fuerint de aliquo actu rogati, debeant instrumenta, et rogationes in libris, ut supra scriptis ordinate, et clare, apparenterque scribere, non per signa, nihil de substantialibus in dictis instrumentis omittendo, cum clausulis principaliter necessariis, et opportunis etc. Debeantque instrumenta per eos scripta infra supradictos dies scribere in dicto libro, et curare, quod Judex in dicto libro subscribatur, pro quibus scriptionibus, et subscriptionibus tempore rogationis, antequam ad rogationem procedant, faciant sibi solvi pro locationibus, mandatis, et aliis rebus minimis tarenum

me-

Taxatio vide prag. seq.

medium; pro majoribus usque ad decem uncias tarenum unum cum dimidio; pro qua *mercede* teneatur quilibet Notarius de trimestri in trimestrem facere alium librum per alios num ratum, et signatum, ut supra, cum praemissione ejusdem tituli, et signi, eo solum mutato, quod ubi describitur liber totius anni dicat: Liber primi trimestris talis anni; et in dicto libro describere teneatur similes rogationes, quas in libro suo originali descripserat, et in eodem Libro singulas rogationes subscribat, et per Judicem subscribi curet. Ita quod in omnibus reperiantur concordare cum rogationibus subscriptis *ne'*

Non adest hoc Archivium.

loro originali, quem secundum libram ultima die cujuslibet semestris debeant in Civitate Neapoli in Archivio publico coram Praeposito consignare Conservatori Archivii conservandum ad perpetuam rei memoriam, debeatque Praepositus ipse in libro matriculae scribere praesentationem dicti libri, dicto Conservatori factam, et diem ipsius praesentationis, et assignationis. Nec valeat ipse conservator, dare alicui copiam rogationum, in dictis libris sibi praesentatis, contentarum, nisi quando rogationes ipsius Notarii quacunque ex causa haberi non possint, quia forte deperditae, vel combustae, vel ex aliqua alia causa justa; quo casu ad dictum librum in Archivio praesentatum, tanquam ad regestum publicum, quod plenam fidem faciat, ubique recursus haberi possit, ad poenam privationis officii, et centum unciarum pro quo-

Poena privat. et unc. 100

libet Notario, qui contrafecerit, et similem poenam dicto Conservatori Archivii, si aliter de rogationibus

Poena eadem. Archiotae.

praedictis copiam dederit: extra vero Civitatem Neapoli similia observantia, et consignatio fieri debeat in locis, ubi publica jura conservari consueverunt Conservatoribus dictorum jurium publicorum. 1477. Rex Ferd.

PRAMMATICA IV.

Ex promulgatis anno 1477.

Commit. Bajulos, et omnes. Solvantur Notariis mercedes taxatae, ut infra per nominatos in instrumentis nulla mora postposita per Judices.

Eandem Constitutionem Divi Fridericii Imperat., qua juste providetur, partes, ad quarum instantiam Notarii instrumenta conficiunt, ad revolutionem instrumentorum, ut Notariis de mercede debita satisfiat, ampliantes Decernimus, et mandamus, per singulos Officiales ad instantiam Notariorum exequutionem fieri contra nominatos in dictis instrumentis, ad quorum instantiam dictae rogationes factae apparebunt, vel eorum heredes, sine aliquo processu, ad simplicem productionem libri Notarii, in quo instrumentum descriptum apparet ad rogationem dictae partis, contra quam exequutio petitur, ad poenam decem unciarum Camerae Fiscali applicandam, et ad mercedem solvendam praedicto Notario de pecunia Officialis, si negligens fuerit contra supradictam mercedem solvere debentes. Merces autem dictorum Notariorum taxata intelligatur ordine infrascripto: Pro rogationibus usque ad vigintiquinque uncias, tareni duo cum dimidio; a vigintiquinque, usque ad quinquaginta, tareni quinque; a quinquaginta, usque ad septuagintaquinque, tareni septem cum dimidio; a septuagintaquinque usque ad centum, tareni decem; ultra centum, quantumcumque sit quantitas, tareni quindecim; ultra quam mercedem nihil petere possint, nec exigere, ad poenam dupli ejus, quod ultra petierint, et exegerint: nec in dicta mercede computetur illud, quod supra taxatum apparet pro scriptionibus, et subscriptionibus, et pro secundi libri registratio-

Poena una decem.

Taxatio rogationum.

Poena dupli.

tione. Et praesens Constitutio non habet locum, quantum ad taxationes, et exactiones supradictas in locationibus simplicibus, et procurationibus, seu mandatis.

1477. Rex Ferd.

PRAMMATICA V.

Notarii, et Judices ad contractus in valvis Curiarum teneant exempla authentica tuorum privilegiorum sigillatorum, et in registris relatorum. Editum sub die 9. Maii 1556. ut in regestis. Confirmatur per prag. 6. et 8.

NEgli anni passati fu fatto, e pubblicato Bando, per lo quale si ordinava, e comandava, che tutti quei Notai, e Giudici a contratto, i quali esercitavano detti Officj senza tenere i loro privilegj suggellati, e registrati, e con tutte l'altre solennità, che si ricercano, dovessero, fra un certo competente termine, in detto Bando prefisso, farli suggellare, e registrare e spedire per la Regia Cancelleria (come si conviene) sotto le pene, in esso Bando apposte; e perchè s'è veduto, e si vede, che alcuni di detti Notai, e Giudici non hanno curato, nè curano, farsi spedire i detti loro privilegj con tutte le loro solennità, e che tuttavia hanno esercitato, ed esercitano i detti Officj contra la forma di detto Bando, incorrendo nelle pene, in esso dichiarate: Benchè abbiamo provveduto a quel, che conviene contra i detti Notai, e Giudici, che hanno contravvenuto ad esso Bando; tuttavolta per dare rimedio, che per l'avvenire non si ci contravvenga, ma che s'osservi *ad unguem* „ Abbiamo „ ordinato, che in tutt'i privilegj, „ che s'avranno da spedire, dal dì „ della pubblicazione del presente „ Bando *in antea*, si ponga la clausola, che non si possa esercitare „ Officio di Notariato, e Giudicato „ a contratto, senza che prima non „ sia il Privilegio suggellato, e registrato, e con tutte l'altre solennità necessarie, ed opportune, *et debite* roborate; altrimenti debba „ incorrere, ed incorra in pena di „ falso. Ed acciocchè sia noto a tutti, ci è paruto fare il presente „ Bando, per lo quale dichiariamo „ le cose predette, per cautela de' „ contraenti, per detti privilegj, e „ spedizioni: e da oggi in avanti „ abbiamo comandato, che quali si „ vogliano Notai, e Giudici, ch'eserciteranno il detto Officio di Notariato, e Giudicato, debbano tenere *in valvis* della loro Curia, „ fede autentica del loro Privilegio, „ con dichiarazione, che è suggellato, e registrato, e con ogni altra „ solennità roborato, sotto la medesima pena. Dichiarando, che tutti „ quei, che si ritrovano per lo passato essere stati creati Notai, e „ Giudici, debbano similmente tenere le sopraddette fedi *in valvis* della loro Curia, sotto la medesima „ pena. Per tanto per tenore della „ presente s'ordina, e comanda, che „ così si debba osservare inviolabilmente, sotto le dette pene, le „ quali s'eseguiranno irremisibilmente contra i trasgressori ". *Datum Neap. die 6. Novembris* 1572. *Anton. Card. de Granvela. Vidit Reverendus Reg. Vidit Salernitanus Reg. Lobera Prosecretarius. Regiſtrata in Bannor. 1. fol. 71. die 5. Decembris 1572. Neap. fuit publicatum etc.*

Poena falsi.

Poena eadem.

Die 6. Nov. 1572. El Card. Granvela.

Et fuit renovatum cum poena falsi, et alia arb. sub die 11. Octobris 1631. in Bannor. 2. fol. 99.

PRAMMATICA VI.

Notarii, et Judices habeant privilegium cum sigillo.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che molti Notai, e Giudici a contratto esercitano i loro Officj senza privilegio suggellato conforme al giusto, ed in pregiudizio del Regio suggello; e volendosi gli anni passati rimediare a questo, furono fatte provvisioni, colle quali altrimenti non si è rimediato. Al che volendo Noi provvedere, come convic-

Vt supr. prag. 3. confirmatur per pragm. 8. Confirmatum die 14. Febr. 1606. fol. 27.

viene, per lo presente Bando „ Ordiniamo, e comandiamo, che niu„ no debba esercitare l' Officio di No„ tajo, o Giudice a contratto senza „ il Privilegio suggellato, sotto pe„ na di falso, come persona, ch'eser„ cita realmente senza privilegio, „ non essendo il privilegio valido per „ mancamento del detto suggello, e

Poena falsi, et alia declaranda.

„ d' altra pena a nostro arbitrio ri„ serbata. E così ancora ordiniamo, „ che niun Notajo Capo di Curia „ debba tenere in sua Curia Notajo, „ o Giudice a contratto, che non „ abbia privilegio, spedito, e suggel-

Poena unc. centum.

„ lato, come conviene, sotto pena „ di once cento al detto Capo di „ Curia, da esigersi irremisibilmente, „ ed applicarsi al Regio Fisco, del„ la qual pena pecuniaria se ne da„ rà la terza parte all' accusatore, e „ sarà tenuto secreto. " *Dat. Neap. die 28. Februarii* 1585. *D. Pedro Giron. Vid. Cadena Proregens. Vid. Lanarius Proreg. Bastida de Munat. Secret. in Bannorum* 1. *fol.* 75.

Die 28. Febr. 1585. D. Pedro Giron.

(*) PRAMMATICA VII.

PHILIPPVS *Dei Gratia Rex etc.*

Pragm. contra Notarios non revelantes pas dispositiones eorum manu confectas in beneficium Hospitalium, Ecclesiarum, sive locorum piorum infra dies quindecim observetur.

ALli anni passati al tempo del gouerno dell' Illustr. et Reuer. qu. Cardinal Granuela fu publicato banno del tenor seguente *videlicet*. PHILIPPVS etc. Banno, et commandamento per parte delli Gouernatori, et Maestri del Sacro Hospitale dell' Incurabili, et altri Hospitali, et lochi pij di questa fidelissima Città di Napoli, come sono l' Annontiata, S. Eligio, Santo Iacobo delli Spagnoli, Santa Maria dello Reto, lo Spirito Santo, et la Carità, ci è stato fatto intendere, come si sono fatte, et si fanno infinite donationi, legati, fideicommissi, et dispositioni per diuerse persone in beneficio di detti Hospitali, et lochi pij, et che li heredi, et successori. a chi spetta adimplire, e sodisfare non hanno pensiero di pagare, et adimplire la volontà di defonti, et essi Gouernatori per non hauerno notitia di dette donationi, legati, et fideicommissi, non ponno quelli recuperare, et hauere, in gran danno, preiudicio, et interesse delli detti Hospitali, et lochi, et anco del seruitio di DIO; et hauendoci supplicati di opportuna prouisione, ci è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente, fare il presente banno, per il quale ordinamo, et commandamo a tutti Notari, et Conseruatori di Scede, e Scritture di Notari, tanto di questa predetta Città di Napoli, quanto di tutto il Regno, che frà termine di vn mese decurrendo dal dì della publicatione del presente in antea, debbiano dare notitia particolarmente alli detti Hospitali, et lochi pij, *vt supra*, nominate, et a tutte altre Ecclesie, Monasterij, et lochi pij di detta Città di Napoli, di tutti testamenti, Codicilli, legati, et fideicommissi, donationi, et dispositioni, fatti per tutto lo tempo passato in beneficio di dette Ecclesie, Monasterij, Hospitali, et lochi pij, et da hoggi auante debbiano similmente dare notitia, et nota particolare a detti lochi di quelle cose, che faranno in loro beneficio, frà termine di quindici dì dopo la stipulatura, et delli testamenti, Codicilli clausi, et sigillati dopoi l' apertura di essi, acciò possano recuperare detti legati, et dispositioni, et adimplire la volontà delli defonti, sotto pena di cinquanta onze da essigersi da ciascheduno, che contrauenerà *irremisibiliter*; della quale pena, volemo, che la terza

parte sia dell'accusatore, l'altra terza parte di quello luoco pio, allo quale si douesse fare detta reuelatione, et non si faeesse, et l'altra terza parte alla Regia Corte: Ordinando, et commandando a tutti, et singoli Officiali, et Tribunali, che debbiano essequire per detta pena contra quelli, che contraueneranno, senza eccettione di persona alcuna. *Datum Neap. die 2. Decembris 1572. Antonius Cardinalis de Granuela. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Salernitanus Reg. Lobera pro Secretario. In banno primo fol. 76.*

Die 2. Dec. 1572. Antonius Cardinal. de Granuela.

Et come, che la volontà nostra è, che detto banno si habbia da essequire, sì per seruitio di Nostro Signore IDDIO, come per beneficio di detti hospitali, per essere opera tanto pia, et di carità, n'è parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio, appresso di noi assistente, ordinare, et commandare, si come per tenor del presente banno, ordinamo, et commandamo alli predetti Notari, et altri Conseruatori delle predette scede, et Scritture di Notari premortui, tanto di questa Magnifica, et fidelissima Città, quanto di tutto il presente Regno, *vt supra*, che seruata la forma, e tenor del preinserto banno predetto fra il termine in quello prefisso, decurrendo dal dì della publicatione di questo, debbiano dare particolare notitia alli Hospitali predetti, et lochi pij, *vt supra* nominati, et a tutte altre Ecclesie, Monastieri, et lochi pij di questa predetta fidelissima Città, di tutti testamenti, codicilli, legati, fideicommissi, donationi, et dispositioni in loro beneficio fatti per tutto il tempo passato, et che per l'auenire si faranno, seruata la forma di detto preinserto Banno, quale volemo si habbia da osseruare, et essequire *ad vnguem*, *iuxta* sua continenza, e tenore, sotto le pene in esso contenute da distribuirnosi nel modo, et forma che in detto banno sta dichiarato. *Datum Neap. die ultimo mensis Augusti 1589. El Conde de Miranda. Vid. Moles Regens. Vidit Ribera Regens. Torres pro Secretario in Bannorum primo fol. 129. Die 24. Ianuar. 1590. Neapoli fuit publicatum etc.*

Die 31. Aug. 1589. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA VIII.

Notarii non exportent suas scripturas extra Ciuitatem Neapol. Nec extrahantur extra loca, vbi scripturae sunt confectae per pram. 9. inf. 19. et 11.

TRa l'altre grazie supplicateci nel Parlamento generale celebrato in questo presente anno 1605. per questa Fedelissima Città di Napoli Baronaggio, e Regno, ve ne ha una, nella quale si va dicendo, che essendo accaduto alcune volte, che per alcuni Notai pubblici di questa prefata Fedelissima Città si sieno estratte le scritture fuora di essa, dal che n'è accaduto danno notabile a' contraenti, e perciò per ovviare agl'inconvenienti, che da questo estrarre di scritture potrebbero nascere, ci fossimo degnati di proibirlo, e che accadendo, che il Notajo muoia, il suo erede non solo non possa estraerle, ma fra un certo tempo sia obbligato vendere la sedia di detto Notajo morto ad altro Notajo pubblico di questa predetta Città, acciocchè quei, che contrattano, non solo sieno sicuri, che i contratti non s'estrarranno fuori d'essa, ma stiano sempre in mano di Notajo pubblico. Ed avendo Noi considerato, che la detta grazia supplicataci per detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, è molto giusta, e per rimediare, ed ovviare acciocchè non succedano inconvenienti dall'estrarre di dette scritture, e volendo compiacere, e dare soddisfazione a detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Re-

gno,

gno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*; per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, „ che, da oggi in avanti, niun Notajo, residente in questa predetta „ Città, debba, nè possa estrarre le
Poena unc. 50. „ scritture da essa, sotto pena di „ once cinquanta ogni volta, che „ contravverrà. E così ancora stabiliamo, ed ordiniamo, che accadendo, che il Notajo muoja, il suo
Heredes debent infra decem menses a morte Notarii exhibere scripturas alterì Notario Neapoli commoranti. Concordat prag. 11. „ erede, non solo non possa, nè „ debba estraerle dalla Città predetta, ma sia obbligato fra il termine di dieci mesi dopo la morte „ del Notajo, a depositare le scritture lasciate dal detto Notajo morto in potere d' altro Notajo in „ questa predetta Città, sotto la medesima pena al detto erede di once cinquanta, le quali sopraddette „ pene vogliamo, ed ordiniamo, che si debbano eseguire irremisibilmente da' contravvegnenti, ordinando, „ e comandando a tutti, e singoli „ Officiali, e Tribunali, che debbano tener particolar pensiero dell' „ osservanza della presente nostra
Poena eadem. „ Prammatica, ed eseguire contra i „ trasgressori per la detta pena ".

Ed acciocchè sia noto a tutti, ordiniamo, che della presente se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di questa predetta Città. *Datum Neapoli die 13. Maii 1605. El Conde de Venavente .. Vidit de Ponte Reg. Vid. Conflantius Reg. Vid. de Caftellet. Reg. Vid. D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salaz. In Pragmaticar. 2. fol. 16.*

Die 13. Maii 1605. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA IX.

ANcorchè per più Bandi emanati dagl' Illustri nostri predecessori stia proibito sotto le pene in quelli contenute, che niun Notajo, e Giudice a contratto, residente tanto in questa Magnifica e Fedelissima Città di Napoli, quanto per tutto il presente Regno non potessero esercitare detti loro officj, se prima i loro privilegj non fossero registrati, e suggellati col Regio suggello della Real Cancelleria, per evitare i danni, ed inconvenienti, che da ciò potessero nascere, ed in particolare il danno degli Officiali di detta Real Cancelleria; con tutto ciò intendiamo, che, non ostanti detti Bandi, al presente vi sono molti di detti Notai, e Giudici a contratto, i quali esercitano detti Officj, senza che detti loro privilegj sieno registrati, e suggellati, in grandissimo danno, ed interesse di detti Officiali di detta Real Cancelleria: Al che volendo provvedere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale: Ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano Notai, e Giudici a contratto, residenti, tanto in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, quanto in tutto il presente Regno, i quali non terranno detti privilegj registrati, e suggellati, che fra il termine di un mese, decorrendo dal dì della pubblicazione del presente Bando, debbano presentargli in detta Real Cancelleria, e quelli fra detto termine, farsi registrare, e suggellare; altrimenti quello classo, e non trovandosi registrati, e suggellati, vogliamo, che incorrano nella pena di falsità, ed altra

Ut in prag. 5. et 6. supr. eod.

tra *etiam* pecuniaria a nostro arbitrio riserbata, da eseguirsi irremisibilmente contra de' contravvegnenti. Ed affinchè vada a notizia di tutti, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi tanto ne' luoghi soliti di questa predetta Città di Napoli, quanto per tutto il presente Regno, che tal' è nostra volontà. *Datum Neap. die* 15. *Octobris* 1631. *El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Rovitus Reg. Barrilius Secretarius.*

Die 15. Oct. 1631. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA X.

FRa l' altre Grazie supplicate a Sua Maestà, ed a Noi da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, tanto nel Parlamento Generale convocato per servizio della Maestà Sua a' 12. di Gennajo del corrente anno 1639., come nel precedente Parlamento convocato a' 31. di Gennajo del 1636. nel governo dell' Illustre Conte di Monterey nostro predecessore, vi ha, che per evitare gl' inconvenienti, e notabili danni, che nascono al Pubblico, ed alle persone contraenti, dovessimo ordinare, che quando muore alcun pubblico Notajo, o per sua assenza dal luogo, dove ha esercitato detto suo officio, le scritture della sua sceda non si possano estrarre dal luogo, dove detto Notajo ha esercitato detto suo officio. E considerata Noi la giusta dimanda di detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, e quanto sia giovevole al Pubblico, ed alle persone contraenti, che le scritture pubbliche si conservino nell' istesso luogo, dove sono state fatte: ed i danni, che sono nati, e nascono per essersi quelle conservate, e conservarsi in potere di persone idiote, o altre private, ed alcune volte si sono trasportate da un luogo ad un altro, anche fuori della giurisdizione di Sua Maestà: Volendo Noi rimediare a' detti inconvenienti, ed ancora debitamente provvedere sopra la suddetta giusta dimanda fattaci da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: Ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, co'la quale: Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che fra il termine di giorni dieci dopo la pubblicazione di essa, tanto gl' istessi Notai assenti, quanto qualsivoglia altra persona, che si troverà in suo potere protocolli, testamenti, o altre quali si vogliano scritture pubbliche, o private, toccanti cautele di patti di pubblici Notai morti, o assenti dall' istessa Città, Terra, o Luogo, dove sono state fatte dette cautele, e scritture, e risedea detto Notajo morto, o assente, debba quelle interamente consegnare in potere d' un pubblico Notajo dell' istesso luogo, dove sono state fatte per via d' inventario distintamente, il quale ne debba dare copia autentica ogni volta che ne sarà richiesto, *justo tamen salario mediante*, e non essendoci Notai in quella Terra, dove sono state fatte dette scritture, quelle si consegnino ad un altro Notajo della Città, o Terra più vicina, il quale Notajo, a' chi si consegneranno dette scritture, abbia da corrispondere agli eredi de' Notai morti, o al Notajo assente, la metà degli emolumenti, e le conservi per indennità delle parti, e così si debba inviolabilmente osservare *in futurum*, quando succederà il caso, sotto pena della perdita di dette scritture, da applicarsi a beneficio del Regio Fisco, ed altra corporale a nostro arbi-

Protocolla Notariorum mortuorum non extrahantur a locis, ubi illi viventes officia exercebant. Concord. prag. 8. et 11. et 12.

bitrio riserbata, da eseguirsi irremisibilmente. Ordinando ancora a tutti, e quali si vogliano Notai del presente Regno, che non debbano in modo alcuno estrarre fedi, nè autenticare niuna scrittura da' protocolli, nè da altre quali si vogliano scritture di altri Notai morti, o assenti, gli originali delle quali stiano in potere di altre persone, ma debbano solamente estrarre fede, ed autenticare quelle scritture, che si ritroveranno in potere d' essi medesimi Notai, sotto pena di falso a chi contravverrà, ed altra similmente a nostro arbitrio riserbata. Ed acciocchè con puntualità si osservi quanto di sopra sta ordinato, comandiamo alle Regie Provinciali Udienze, ed a' magnifici Capitani, tanto Regj, come de' Baroni delle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, che tengano particolar pensiero dell' osservanza della presente Prammatica, la quale vogliamo, che si pubblichi, tanto in questa predetta Fedelissima Città, come in tutte l' altre Città, Terre, e Luoghi del presente Regno; acciocchè sia noto a tutti, nè si possa da niuno per l' avvenire allegare causa d' ignoranza. *Datum Neapoli die 20. Octobris 1639. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Tapia Reg. Vidit Ursinus Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Cafanate Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitan. Gener. mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. Scarcella.*

Die 20. Oct. 1639. El Duque de Medina de las Torres.

PRAMMATICA XI.

Notariorum mortuorum Protocolla consignentur Notariis viventibus forma hic tradita. Concordat prag. 12.

ANcorchè in più Prammatiche edite dagl' Illustri nostri Predecessori con molta prudenza sia stato ordinato (precedenti dimande fatte ne' pubblici generali Parlamenti) che le scritture fatte da' Notai residenti in questa Fedelissima Città di Napoli non si fossero estratte fuori di essa, *etiam* che fossero morti i Notai, che avessero quelle fatte, ma che le scritture fatte dal Notajo morto si fossero da' suoi eredi consegnate ad altro Notajo residente in essa Fedelissima Città, e che l' istesso si fosse osservato rispetto a' Notai assenti, con che il Notajo, in potere del quale si fossero consegnate le scritture, fosse stato obbligato consegnare copia autentica di quelle alle persone, dalle quali fosse stato richiesto, *salario mediante*, e 'l Notajo conservatore di esse scritture avesse corrisposto agli eredi de' Notai morti, o agli assenti la metà degli emolumenti, e che l' istesso si fosse osservato per gli altri Notai residenti nelle Città, e Terre del presente Regno; e che in caso che nella Città, o Terra, dove fosse morto il Notajo, non si fossero ritrovati altri Notai, le scritture si fossero consegnate in potere d' altro Notajo della Città, o Terra più vicina, il quale avesse ancora corrisposto agli eredi del Notajo morto la metà degli emolumenti, sotto le pene in esse contenute: Ci è stato riferito, che dette Prammatiche non sono state osservate, nè s' osservano colla puntualità, che si ricerca, in grandissimo danno, ed interesse delle parti contraenti, ed interessate nelle suddette scritture. E desiderando Noi giovare al Pubblico, quanto sia possibile, ed ovviare a' disordini per lì addietro succeduti; Ci è paruto col voto, e parere del Regio Collaterał Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, colla quale: Confermando ancora le dette Prammatiche edite da' detti Illustri Predecessori sotto i 13. di Maggio

Ut in prag. 9. et 10.

gio del 1605., e 20. d' Ottobre del 1639., le quali vogliamo, che *ad unguem* sortiscano il loro debito effetto, *etiam* rispetto alle scritture fatte dopo la pubblicazione di dette Prammatiche, e di quelle, che si faranno *in futurum* sotto le pene in esse contenute, ed altre a nostro arbitrio riserbate; Vogliamo di più, che sotto l'istesse pene le scritture fatte, e faciende da' Notai residenti in questa Fedelissima Città di Napoli, in caso di morte, o d'assenza d'essi Notai, si debbano conservare dal Notajo, che sarà Capo dell'istessa Curia, dove risedeva il Notajo morto, o assente, il quale Notajo, che sarà Capo della Curia, debba osservare la convenzione fatta col Notajo morto, od assente per occasione di dette scritture, nè si debbano consegnare ad altri sotto qualsivoglia colore.

E perchè gli alaggi generalmente sono aumentati in somma notabile per le contrattazioni, che si fanno così per l'entrate, che debbono conseguire sopra la Regia Corte questa Fedelissima Città di Napoli, luoghi pii, e particolari; ed i Notai hanno esatti, ed esigono i loro diritti, non solo per lo danajo effettivo, che si spende per le compre, e ricompre delle suddette *annue entrate*, ma *etiam* per l'alaggio, che vien rilasciato dal venditore a beneficio del compratore; e che i Sensali esigono anche il diritto di loro fatiche, *etiam* per li detti alaggi, in grandissimo danno dei sudditi di Sua Maestà. E desiderando Noi ancora in questo giovare a' detti sudditi, ed esimerli da' pagamenti sì esorbitanti; Vogliamo, ed espressamente comandiamo, che dal giorno della pubblicazione della presente in avanti, tanto il Notajo della Regia Corte, quanto il Notajo di questa Fedelissima Città, ed altri quali si vogliano Notai residenti in questa Fedelissima Città, e nel presente Regno, debbano ricevere il diritto, che loro spetta giustamente, così per li contratti di vendite, retrovendite, compre, e cessioni, come per altra sorta di contratti, per la somma del danajo effettivo, che si spenderà da' contraenti; e per l'alaggio, che si rilascia da' venditori ai compratori, non debbano, nè possano esigere cosa alcuna, sotto pena di ducati cinquecento per la prima volta, da applicarsi al Regio Fisco per la metà, e l'altra metà alla persona, che denuncierà il Notajo, che contravverrà alla presente Prammatica, e la seconda di ducati mille da applicarsi nel modo suddetto, e privazione del suo officio. E vogliamo ancora, che sotto la medesima pena, l'istesso s'osservi da' Conservatori dei libri, ne' quali s'assentano l'entrate suddette, che si vendono, cedono, o donano, e da' Sensali, che tratteranno le dette compre, e vendite, oltra l'altre pene corporali rispetto a' detti Sensali a nostro arbitrio riserbate. Ed acciocchè la presente venga a notizia di tutti, Ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa predetta Fedelissima Città, e Regno, affiggendosene copia *in valvis* dei Regj Tribunali, e nelle Regie Udienze Provinciali. *Datum Neapoli die 24. Januarii 1647. El Duque de Arcos. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Donatus Coppula Secretar. In Bann. 1. fol. 20. Figliola.*

Die 24. Jan. 1647. El Duque de Arcos.

PRAM-

PRAMMATICA XII.

Vt in prag. 8. supr. eod. et infra 14.

ABbiamo inteso, che i Notai residenti in questa Fedelissima Città, e Regno con poca diligenza hanno atteso per lo passato a registrare ne' protocolli i contratti, dei quali *in dies* sono stati rogati, non ostante che dalle Regie Prammatiche sopra ciò emanate loro fosse stato stabilito il termine d'otto giorni per registrare i contratti in protocollo, dal giorno, che quegli avessero stipulati, e che dalla detta negligenza ne son cagionati, e cagionano danni notabilissimi alle parti contraenti, ed altri interessi ne' medesimi contratti. Essendosi veduto per esperienza, che alla morte di tali Notai i contratti da essi stipulati, o si son ritrovati malamente notati in manuale, o in picciola carta separata; ed essendo poi necessario quelli fare stendere, e registrare nella forma solita, son succedute liti gravissime, e spese eccessive con danno notabilissimo del Pubblico. E volendo Noi rimediare a tali inconvenienti, e che i contratti stipulati da' Notai viventi si registrino in protocollo con ogni puntualità, come conviene, per sollevare il Pubblico da' danni, ed inconvenienti sinora occorsi; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; colla quale: Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal giorno della pubblicazione di essa in avanti, da ciascuno Notajo residente in questa Città, e Regno si debbano inviolabilmente osservare, ed eseguire gli ordini infrascritti, sotto l'infrascritte pene.

Primo. Che tutt'i contratti stipulati da' Notai residenti in questa Fedelissima Città per tutto Dicembre dell'anno passato 1648. si debbano stendere, e registrare in Protocollo nella forma già stabilita dalle Regie Prammatiche edite nel 1477., e si debbano presentare i loro protocolli ben registrati avanti l'illustre Marchese di Ramonte Reggente D. Francesco Merlino del Consiglio Collaterale di Sua Maestà, Presidente del Sacro Consiglio, e Vice-Protonotario per tutto il mese di Gennajo primo venturo dell'entrante 1650., e per tutto il mese di Marzo dell'istesso entrante anno 1650. debbano presentare avanti detto Illustre Marchese di Ramonte i protocolli de' contratti stipulati per tutto Dicembre primo venturo del corrente 1649. E non presentando detti protocolli nella forma già detta in detto tempo, non debbano esercitare il loro officio di Notajo fin tanto, che non avranno ubbidito in presentare i protocolli per far detta visita nel modo suddetto: ed esercitando detto loro officio senza presentare i detti protocolli, incorrano nella pena di ducati cinquanta, applicandi per metà a beneficio del Regio Fisco, e per l'altra metà al denunciante, ed altre pene corporali a nostro arbitrio riserbate, e così debbano continuare *in futurum*, sotto le medesime pene, non ostante che dalle dette Regie Prammatiche sia stato ordinato, che i detti protocolli si fossero presentati in principio di ciascun anno: e questo si ordina per dar maggior comodità a' Notai predetti di potere stendere, e registrare i contratti ne' loro protocolli.

Secondo. Che i Notai, che riseggono per le Università del Regno, sotto l'istesse pene per tutto Febbrajo del 1650. debbano stendere, e registrare in protocollo tutte le scritture di contratti stipulati per tutto Dicem-

cembre dell' anno passato 1648., acciò si possano visitare dalle persone destinande dal suddetto Illustre Presidente. E per tutto Aprile dell' entrante 1650. debbano ancora stendere, e registrare in protocollo tutt' i contratti stipulati, e stipulandi per tutto Dicembre del corrente 1649., per potersi poi visitare come di sopra; dichiarando, che questo tempo si dà loro per questo anno *tantum*, atteso che per gli altri anni seguenti si ha da osservare il tempo da Febbrajo di sopra stabilito.

Terzo. Perchè si è riconosciuto, che da molti Notai residenti in questa Fedelissima Città si è tralasciato di presentare avanti gli Spettabili Presidenti del detto Sacro Consiglio, e Vice-Protonotarj i detti protocolli ordinatamente anno per anno, e quelli sono stati presentati interpellatamente, tralasciando altri protocolli in dietro, forse perchè per la loro negligenza non erano stesi, e registrati i contratti conforme la loro obbligazione; e succeduta poi la morte di alcuni di detti Notai, sono succeduti gl' istessi, ed altri inconvenienti: *Desiderando Noi ancora evitargli*, Ordiniamo, e comandiamo, che, sotto le pene predette, tutt' i Notai oggi viventi, che riseggono in questa Fedelissima Città, debbano, per tutto il detto mese di Febbrajo primo venturo, presentare avanti detto Illustre Marchese di Ramonte i loro protocolli per essi formati, dal tempo, che sono stati fatti Notai, acciocchè si vegga, e riconosca, ch' effettivamente sia stesa tutta la scrittura in conformità delle Regie Prammatiche; ed in ciascun protocollo visitato per lo passato si debba notare dal Mastro d' atti de' Notai la giornata dell' esibizione di quello sotto, la visita già fatta, e ne debba tener nota particolare, acciocchè *omni futuro tempore* si vegga, che la presente Prammatica ha avuta la sua esecuzione; per lo qual notamento non si debba esigere cosa alcuna, ma si debba fare *gratis*, e con ogni prontezza; ed i protocolli, che non apparissero visitati dagli Spettabili predecessori Presidenti, si debbano visitare, acciocchè tutta la scrittura resti complita, senza niun mancamento.

Quarto. Ordiniamo, che i Commissarj, che si destineranno dal detto Illustre Presidente del Sacro Consiglio per la visita de' Notai del Regno nell' entrante anno 1650. debbano riconoscere tutt' i protocolli fabbricati da' Notai residenti in esso Regno, che si ritrovano viventi, dal tempo che sono stati fatti Notai, e ritrovandone alcuni, che non sieno stati visitati da' loro predecessori, quelli debbano visitare, ed in piedi delle visite fatte da' loro predecessori debbano di lor propria mano notare la presentata di detti protocolli, per la quale non debbano esigere cosa alcuna da' Notai predetti, ma debbano far detta presentata subito, *et gratis*, per non impedire i Notai negli altri loro affari; e contravvenendo detti Commissarj, ordiniamo a' Capitani de' luoghi, a ciascuno in sua giurisdizione, che debbano pigliar diligente informazione di detta contravvenzione, ed a tutta diligenza la mandino al detto Illustre Presidente del S. C. per dare i Commissarj predetti il debito gastigo.

Quinto. Siamo informati, che non ostante, che per le Regie Prammatiche edite dagl' Illustri nostri predecessori sotto i 13. di Maggio del 1605., 20. d' Ottobre del 1647. sia stato ordinato, che le scritture di Notai morti, o assenti, si fossero consegnate ad altri Notai viventi;

ac-

acciocchè le parti interessate avessero con ogni comodità potuto accudire da' Notai Conservatori delle scritture de' Notai morti, o assenti, per ricevere le scritture a loro necessarie, non sia stato così osservato, e che tuttavia le scritture de' Notai morti così in questa Città, come nel Regno, si conservano dagli eredi, che non sono Notai, ed anche da persone Ecclesiastiche, in disservigio, ed interesse grande del Pubblico. E desiderando anche in questo dare rimedio opportuno: Ordiniamo, e comandiamo (citra però pregiudizio delle pene incorse) che fra giorni trenta, decorrendi dalla pubblicazione di questa, tutte le persone, che conservano dette scritture, e protocolli di Notai morti, od assenti, debbano consegnarle in potere de' Notai pubblici, fedeli, e legali, *praevio inventario* lucido, e chiaro per comune cautela; e non consegnando tutte le scritture interamente, restino esse obbligate a beneficio degl'interessati a tutt'i danni, spese, ed interesse; i quali Notai, debbano corrispondere agli eredi de' Notai morti i soliti, e debiti emolumenti, conforme la convenzione, che avranno insieme al tempo della consegnazione delle dette scritture, e protocolli; e non consegnandole in detto termine, incorrano nella pena di ducati 100. da applicarsi per metà a beneficio del Regio Fisco, e per l'altra metà a beneficio del denunciante; la qual pena vogliamo, che non si possa rimettere di niuna maniera; ed oltre detta pena, ordiniamo, che i Notai viventi in niun modo, nè sotto qualsivoglia colore possano esemplare copia, o fede, de' contratti de' Notai morti, od assenti, che si conservassero in potere di persone, che non sono Notai; ed esemplandole contra la forma della presente, ordiniamo, che quelle s'abbiano per nulle, e non facciano fede, nè *in judicio*, *nec extra*; ed i Notai, che quelle esempleranno, incorrano nella medesima pena di ducati cento, applicanda come di sopra; e l'istesso vogliamo, che s'osservi rispetto alle scritture, ed a' protocolli de' Notai, che morranno per l'avvenire, o che si ritroveranno assenti dal Regno, le quali debbano consegnarsi, *ut supra*, fra tre mesi dopo la morte, od assenza di ciascun Notajo, sotto le medesime pene. „ Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno, e se ne affigga copia *in valvis* dei Regi Tribunali di questa Fedelissima Città, e delle Regie Udienze del Regno. *Datum Neapoli die 30. Octobris 1649. El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Vid. Garcia Reg. Barilius Secretar. In Banner. 1. fol. 80. Figliola.*

Die 30. Oct. 1649. El Conde, y de Villamediana.

Decretum Spect. Praesidentis S. R. C.

sive

PRAMMATICA XIII.

Notarii non consignent copias Commissariis R. Fabricae, nisi habeant licentiam a Spectab. Praesidente S. C.

AVendo Noi inteso, che quando sono stati aperti i testamenti chiusi, fatti dagli abitanti in questa Fedelissima Città, per l'interesse, che può pretendere la Reverenda Fabbrica di San Pietro di Roma, s'è fatta poca, o nulla diligenza nella ricognizione delle soscrizioni de' Giudici *ad contractus*, e de' testimonj intervenuti nella chiusura d'essi testamenti; e che per detta negligenza

sono succeduti molti inconvenienti in danno notabilissimo del Pubblico; E desiderando per l' avvenire evitare tali inconvenienti ; colla presente Ordiniamo, e comandiamo a' Notai residenti in questa Fedelissima Città, che de' testamenti, i quali da oggi in avanti s' apriranno per detta causa dell' interesse di detta Reverenda Fabbrica , non possano, nè debbano consegnare alle parti interessate copia, nè fede di quei , se prima non otterranno licenza *in scriptis* da Noi di consegnarla, la quale si darà subito , che saranno riconosciute le soscrizioni del Giudice *ad contractus*, e de' testimoni intervenuti in tali testamenti in valida forma, co' requisiti necessarj, sotto pena di ducati cinquanta, applicandi per metà a beneficio del Regio Fisco, e per l'altra metà a beneficio del denunciante.

Poena duc. 50.

Ed acciocchè non si possa allegare causa d' ignoranza ; ordiniamo , che la presente s' affigga nei luoghi soliti di questa Fedelissima Città . *Datum Neapoli die* 22. *Februarii* 1650. *D. Franciscus Merlinus Praesidens , et Vice-Protonotarius . Antonius Figliola Actuarius .*

Die 22. Febr. 1650. D. Franciscus Merlinus Præs.

PRAMMATICA XIV.

Ut in prag. 22. Notarii registrent per extensum contractus in protocollo.

NElla visita generale de' protocolli de' Notai residenti in questa Fedelissima Città di Napoli, che per esecuzione della Regia Pragmatica edita d' ordine nostro sotto i 30. di Ottobre del 1649. è stata fatta, s' è ritrovato , che alcuni di detti Notai hanno stipulati molti contratti, colle minute prima formate , vedute , e postillate dalle parti, e poi i contratti predetti non sono stati registrati *per extensum* ne' loro protocolli ; ed in luogo di registrarli *per extensum*, conforme la loro obbligazione , hanno cucite le minute per essi formate nella fine de' protocolli , *et in corpore* di essi protocolli hanno fatto un sol notamento della stipulazione colla nota del Giudice *ad contractus* , e testimonj intervenuti in essi , rimettendosi alle dette minute per lo contenuto in esse, contra la forma della Regia Prammatica, ed antica osservanza. E perchè questo abuso può apportare pregiudizio , e danno notabilissimo alle parti contraenti; Ci è paruto col voto , e parere del Regio Collateral Consiglio , appresso di Noi assistente , fare la presente Prammatica *omni tempore valitura* , colla quale Ordiniamo , e comandiamo a' Notai residenti in questa Fedelissima Città, e Terre del presente Regno, che (citra però pregiudicio delle pene incorse) da oggi in avanti , debbano registrare *per extensum* ne' loro Protocolli tutt' i Contratti , che da essi si stipuleranno , *etiam* , che le minute formate per li contratti predetti sieno postillate , o firmate dalle parti contraenti , sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche pubblicate d' ordine de' nostri Illustri Predecessori , da esigersi contra i trasgressori irremisibilmente. Di più abbiamo inteso , che da' Notai residenti nelle Città , e Terre di questo Regno con poca diligenza si attenda a registrare in Protocollo tutt' i contratti da loro stipulati , conforme son obbligati, e se ne registrano alcuni pochi solamente , i quali si presentano a' Commissarj , che sono destinati per la Visita di detti Protocolli per lo Regno , e i detti Commissarj destinati per detta Visita non possono avere notizia de' contratti stipulati per riconoscere, se sono tutti registrati in Protocollo , e succedendo poi la morte de' Notai , si ritrovano le scritture non tutte ste-

se

se, e registrate in Protocollo, come si conviene, con danno, ed interesse notabile delle parti contraenti; E desiderando anche in questo dare il rimedio opportuno, per sollevare, quanto sia possibile, i contraenti da' detti danni, ed interesse; Ordiniamo ancora, che da oggi in avanti, *et in futurum*, anno per anno, tutt'i Giudici *ad Contractus*, che interverranno ne' contratti, che si stipuleranno da pubblici, e Regj Notai per lo Regno, sotto pena di ducati cento; applicandi a beneficio del Regio Fisco, debbano tener libretto particolare, nel quale debbano notare di lor propria mano i contratti, ne'quali essi sono intervenuti, cioè la giornata, mese, ed anno, le parti contraenti, e il Notajo, che quegli ha stipulati; il quale libretto debban ogni anno presentare al Commissario, che sarà destinato dallo Spettabile Presidente del Sacro Consiglio, e Vice-Protonotario per la Visita dei Notai del Regno; acciocchè il Commissario destinato per detta Visita in ciascuna Provincia possa comprobare i contratti stesi in Protocollo da' detti Notai con detti libretti, e riconoscere, se in effetto tutt'i contratti stipulati sono stesi in Protocollo, come si conviene; per la qual presentata di libretto, vogliamo, ed espressamente comandiamo, che i Commessarj predetti non possano, nè debbano esigere cosa alcuna da' detti Giudici *ad Contractus*, sotto pena di ducati cinquanta, applicandi per metà a beneficio del Regio Fisco, e per l'altra metà a beneficio del denunciante.

Poena duc. 50.

Ed acciocchè la presente pervenga a notizia di tutti; Ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e se n' affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali di essa Fedelissima Città, e delle Regie Udienze del Regno. *Datum Neapoli die* 10. *Julii* 1651. *El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Vid. Garcia Reg. In Pragmat.* 1. *fol.* 111. *Figliola.*

Die 10. Julii 1651. El Conde, y de Villamediana.

(*) PRAMMATICA XV.

Ex gratiis concessis anno 1737.

Item, perchè trascurandosi da' pubblici Notari di registrare ne'Protocolli i contratti, i testamenti, e le obligazioni da loro stipulate, spesso avviene, che dopo la lor morte appena si trovino gl' istrumenti abbozzati ne' fascicoli con gravissimo danno degl' interessati: Perciò supplicano la M. V. ad aggravar le pene contra i Notari negligenti, che fra lo spazio al più di un mese non avranno registrato *per extensum* le scritture in Protocollo, per osservanza del Capitolo 17. dell' anno 1589. *fol.* 21. *tom.* 2., e delle Prammatiche 3. *et* 17. *de Notariis.*

Notarii curent contractus, testamenta, et obligationes in protocollo describere juxta veteres, et recentes leges.

Sua Majestas curabit, leges cum veteres, tum recentes servari, et quod expedire videbitur, constitui.

PRAMMATICA XVI.

CAROLO BORBONIO Rege.

Judices ad contractus ex veteri more in stipulationibus adsint. Neque ad hoc officium Gubernatores locorum, sive Capitanei assumantur. Stipulationes, in quibus hucusque Gubernatores luerint, valeant ex Regio Indultu: dehinc Ju-

COntribuendo oltremodo alla pubblica tranquillità, ed alla quiete de' nostri amati, e fedelissimi sudditi, che i contratti abbiano la loro piena inalterabile fermezza, e che si tolga qualunque occasione di controversie, e di liti, che si potrebbero promuovere dalle parti sul motivo di essersi mancato a qualche sollennità richiesta dalle leggi, ed avendo avuta notizia, che in alcune Provincie di questo nostro Regno, siasi introdotto un abuso assai pernicioso, che

dicere ad contractus interveniant. Sin minus animadvertitur in Notarium, ut ab officio amoveatur: Et scutata quinquaginta Fisco inferat.

i Notai in varj contratti facciano intervenire i Governatori, o Giudici Locali in luogo de' Giudici a contratti, sul pretesto, che questi, o non vi sieno ne' luoghi, ove si stipulano le scritture, o non si trovano pronti; Abbiamo stimato esser molto conveniente, il dare un pronto riparo ad un disordine così grave, che potrebbe esser cagione di molte liti, mentre si darebbe l' apertura a' contraenti, di poter dire di non esser validi i contratti per la mancanza dell' intervento de' Giudici proprj destinati a tal effetto; Che perciò abbiamo risoluto di fare la presente, da osservarsi in ogni tempo inalterabilmente, colla quale Ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che in avvenire dopo la pubblicazione di questa Nostra Real Costituzione, niun Notajo ardisca di stipular istrumenti di qualunque, sorta senza l' intervento del Giudice a contratto; e se mai da alcuno si contravvenga a questa nostra Sovrana deliberazione, oltra della pena della sospensione dell' officio, debba il Notajo soggiacere alla pena di ducati cinquanta da applicarsi al nostro Regio Erario, la quale si eseguirà irremisibilmente ogni volta che occorrerà il caso di tal contravvenzione. Considerando nello stesso tempo, che molti istrumenti si trovano già stipulati coll' intervento de' Governatori, o de' Giudici Locali; perciò usando di nostra Real Clemenza per togliere qualunque occasione di litigio, dispendio, e danno delle parti, vogliamo, ed espressamente comandiamo, che tutti quegl' istrumenti, che si troveranno stipulati fin alla pubblicazione della presente Real Costituzione coll' intervento de' Governatori, o Giudici Locali, sempre che ne' medesimi non vi sia altra nullità, o difetto, a riserba della mancanza di tal sollennità, abbiano lo stesso vigore, validità, e fermezza, come se fossero stati celebrati coll' intervento del Giudice a contratti. E finalmente tenendo presente, che la mancanza commessa da' Notai su questo punto sia stata più tosto un effetto d' ignoranza, che di malizia, usando anche con essi della nostra Real Clemenza, lor rimettiamo per questa volta solamente una tal colpa, e vogliamo, che i di loro protocolli, che per tal causa si ritrovano impediti, sieno ammessi alla solita visita, che de' medesimi dovrà farsi dai Ministri a ciò destinati, nella nostra Real Costituzione degli 8. Giugno dell' anno 1735. Ed affinchè da niuno in avvenire possa allegarsi causa d' ignoranza, e venga a notizia di tutti questa nostra Real determinazione, vogliamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando nella nostra Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia, colle dovute relate. Ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle Nostre Regali Armi, e roborata dal sottoscritto nostro Segretario di Stato, del Dispaccio di Giustizia, e Grazia. *Datum Neapoli die* 30. *mensis Decembris* 1741. CAROLVS. *Bernardo Tanucci. V. De Ippolito Prael. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a secretis.* Pubblicata a dì 3. Gennajo 1742.

Die 30. Dec. 1741.

PRAMMATICA XVII.

Eodem Rege.

QUantunque colla Regal nostra Costituzione emanata a' 30. di Dicembre 1741. per riparare all' abuso introdotto in alcune Provincie del Regno da' Notai, con fare in varj contratti intervenire i Governer-

Post praecedentis legis promulgationem, aliud malum ingrait Pro Judicibus ad contractus intervenientibus

in stipulationibus Medici, Doctores, aliive hujus generis? Quod hac Constitutione summoveatur, et Judices ad contractus restituuntur, at praeterita Constitutio restauratur.

vernatori, e Giudici Locali in luogo de' Giudici a contratti, e per togliere nello stesso tempo ogni occasione di litigio, che potesse nascere da tal mancanza di sollennità, fosse da noi non solamente stato ordinato, che in avvenire, dopo la pubblicazione di detta Regal Costituzione, nessun Notajo ardisse di stipulare istrumenti di qualunque sorta senza l' intervento del Giudice a contratti sotto pena di sospensione dell' officio, e di ducati cinquanta per ogni volta che contravvenisse; ma anche, che tutti gl'istrumenti, che si trovano stipulati sino alla pubblicazione di detta Real Costituzione coll' intervento de' Governatori, e Giudici Locali, sempre che ne' medesimi non vi fosse altra nullità, o difetto, avessero lo stesso vigore, validità, e fermezza, come se fossero stati celebrati coll' intervento del Giudice a contratti; con rimetter di più per atto di nostra Real Clemenza a' Notai una tal colpa, e dispensare, che i loro protocolli per tal causa impediti, fossero ammessi alla solita visita: Ci è stato nondimeno ora rappresentato, che altri Notai delle dette Provincie, prima della pubblicazione della mentovata nostra Real Costituzione abbiano stipulati varj istrumenti, non già coll' intervento de' Governatori, e Giudici Locali, ma coll' intervento di persone da' medesimi destinate ad intervenire per Giudici a contratti nella celebrazione degli enunciati istrumenti, e coll' intervento ancora di altre persone, come sono Dottori, Medici Fisici, ed altri. Per togliere adunque anche quest' inconveniente, che può dare maggiori occasioni di liti, e controversie tra' contraenti, e per togliere ancora a' medesimi in questa parte il motivo di poter dire invalidi i contratti per cagion di tal mancanza d' intervento de' Giudici proprj a tal effetto destinati, abbiamo risoluto far la presente, da osservarsi in ogni tempo inalterabilmente, colla quale usando similmente di nostra Regal Clemenza, vogliamo, ed espressamente comandiamo, che tutti quegl' istrumenti, che si troveranno stipulati sino alla pubblicazione della presente Regia Costituzione coll' intervento di persone destinate da' Governatori, o Giudici Locali, o di altra qualsivoglia persona in luogo del Giudice a contratti, sempre che ne' medesimi istrumenti non vi sia altra nullità, o difetto, che la mancanza di tal sollennità, abbiano lo stesso vigore, validità, e fermezza, come se fossero stati celebrati coll' intervento del Giudice a Contratti. E perchè per tal difetto i protocolli de' suddetti Notai si trovano trattenuti senza esser visitati, ed i Notai stessi sospesi dall' esercizio del loro officio, vogliamo ancora, e comandiamo, che i loro protocolli sieno ammessi alla solita visita da' Ministri a tal effetto destinati, e che sieno i medesimi Notai abilitati all' esercizio del loro officio. Comandiamo in oltre per estirpare affatto un tale abuso, e vogliamo espressamente, confermando in primo luogo la riferita nostra Regal Costituzione de' 30. di Dicembre 1741., che in avvenire, dopo la pubblicazione di questa, niun Notajo ardisca di stipular istrumento di qualunque sorta coll' intervento de' Governatori, o Giudici Locali, o di altre persone in luogo de' Giudici a contratti; ma che questi debbano onninamente in essi istrumenti intervenire; e nel caso che si contravvenga a questa nostra Sovrana deliberazione, vogliamo, che oltra della pena della sospensione dell' officio, debba ancora il Notajo soggia-

Digitized by Google

giacere alla pena di ducati cinquanta, da applicarsi al nostro Regio Erario, da eseguirsi irremisibilmente ogni volta che occorrerà il caso di tale contravvenzione. Ed affinchè venga a notizia di tutti questa nostra Real determinazione, nè da niuno in avvenire possa allegarsi causa di ignoranza, vogliamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando nella nostra Segreteria di Stato, del Dispaccio, di Giustizia, e di Grazia colle dovute relate. Ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle nostre Regali Armi, e roborata dal sottoscritto nostro Segretario di Stato, del Dispaccio, di Giustizia, e di Grazia. *Datum Neapoli die* 12. *menſis Auguſti* 1743. CAROLVS. *Bernardo Tanucci. Vid. De Ipolito Praes. S.R.C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Joſepho Verduzio a Secretis*. Pubblicata a dì 24. Agosto 1743.

Die 12. Aug. 1743.

PRAMMATICA XVIII.

Eodem Rege.

Xenodochio totius Regni fundato, ad aedificium quum ingentes expensae quaererentur, sperabatur ab supremis voluntatibus aliquid sperari. Notariis jubetur, ut in Testamentis faciendis Testatores rogarent, si quid piae causae addicere vellent. Qui ab imperato detrectarent, poenis in eos animadverti Rex commi-natur.

ESsendo in questa nostra Città cresciuto all' eccesso il numero de' poveri mendicanti, i quali alla giornata si veggono girar per le pubbliche strade chiedendo la limosina, e maggiormente per le Chiese; onde recano disturbo, ed inquietudine alla gente applicata ad assistere al Santo Sagrificio della Messa, ed alle altre opere di Religione: quindi il nostro Reale animo considerando un tale inconveniente, e considerando ancora, che alcuni de' mendicanti atti alla fatica, piacendo loro la vita oziosa, e sfaccendata, vogliono attendere piuttosto ad andar mendicando, che procacciarsi il pane col faticare, onde divenuti vagabondi sono d' incomodo, e danno al Pubblico: perciò sin dagli anni passati si presero gli espedienti per darsi principio ad una comoda, ed opportuna fabbrica fuori il Borgo di S. Antonio Abate di questa Città, sotto il titolo di *Generale Albergo de' Poveri*, affine d' ivi collocarsi, e mantenersi nella maniera più propria, e conveniente i mendicanti suddetti. Ma essendovi bisogno di eccessiva spesa non meno per ridurre a compimento la fabbrica, che per sostentare i poveri; quindi da Noi si sono presi, e si prendono varj espedienti, senza gravare i nostri amatissimi Vassalli, per adempiere una tale opera pia. Consideratosi però, che molti di coloro, i quali fanno testamento, o altra universale disposizione de' proprj beni, hanno la pia intenzione di disporre qualche quantità per opra di pietà Cristiana, ma che talvolta manca chi loro insinui, e suggerisca la maniera di eseguirla; e considerando, che il modo più proprio sia di addossare una tale incumbenza a' pubblici Notai, i quali sono chiamati a fare i testamenti, o altre disposizioni universali, affinchè possano i medesimi promuovere, ed agevolare la pia intenzione de' disponenti; perciò con matura deliberazione abbiamo fatta la presente Costituzione, *omni tempore valitura*, colla quale comandiamo, ed ordiniamo, che dal giorno della pubblicazione della medesima sia tenuto ogni pubblico Notajo non meno di questa Città, che di tutti gli altri luoghi di questo nostro Regno, nell' atto di stipular testamento, o altra disposizione universale, d' insinuare con maniere proprie, e convenienti a' dispositori di lasciar qualche cosa secondo porta la loro facoltà, e condizione, a beneficio del sopraddetto Albergo de' Poveri, col porre innan-

zi

zi agli occhi de' medesimi, che il sovvenire a' poveri è un vero effetto della pietà Cristiana, e che l'opera del suddetto Albergo è di gran comodo, e sollievo de' mendicanti. Ma affinchè la nostra volontà abbia il suo effetto, Ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Notai sieno tenuti nell'ultimo del testamento, o di altra universale disposizione, dire, e spiegare, che da essi si sia fatta una tale insinuazione a' disponenti; col soggiugnere quel che avranno i medesimi disposto a beneficio dell' Albergo suddetto; o veramente, se coloro non vorranno lasciar cosa alcuna, anche di spiegarlo. Nel caso però, che i Notai mancheranno di fare la detta insinuazione, ordiniamo, e comandiamo, che per la prima volta s'intendano per un anno sospesi dal di loro officio: per la seconda volta per due anni: e per la terza, che saranno puniti con altre pene maggiori al nostro Reale arbitrio riserbate. E per maggior comprovazione di questa nostra Sovrana disposizione, sarà la presente Costituzione firmata di nostra mano, munita del nostro Real Suggello, e riconosciuta dal nostro Segretario di Stato del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici. *Caserta il dì primo Febbrajo* 1753. CARLO. *Gaetano Maria Brancone. Vidit Danza Praes. Vice-Proton. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a Secretis.* Pubblicata a dì 15. Febbrajo 1753.

Die 1. Febr. 1753.

(*) PRAMMATICA XIX.

Publicae fidei Notariorum consulitur.

FERDINANDO IV. *per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* La fede pubblica interessata gravemente nel conservare illeso il senso, e la lettera de' contratti, e delle ultime volontà de' Defunti, e le frequenti falsità, che la turbano, col rendere vacillanti le proprietà, ed i dritti de' nostri amatissimi Sudditi, han fatto sollecito il Nostro Cuor Paterno per apportarvi il conveniente riparo.

Occupatasi intorno a tal importantissimo oggetto per Nostro Comando la Real Camera di S. Chiara, abbiam conosciuto dal ragionato di lei parere, che derivi la facilità di potersi alterare le scritture pubbliche dalla soverchia fiducia avutasi per l'addietro sulla probità de' Notaj stipulatori, poichè non praticate da gran tempo le Scritture in pergamene, corredate, giusta la Costituzione del Regno *Instrumentorum robur*, dalla firma de' Contraenti, Disponenti, Notaj, Giudici a contratti, e testimonj, ed abbandonata ad essi Notaj soli la cura di trascrivere in protocollo i contratti, e le ultime disposizioni, han ben potuto alcuni malvaggi tra loro marcarli con false date, cambiarne i fogli, ed in altro modo corromperne, o mutarne il senso impunemente, senza che a tal male gravissimo potessero accorrere i Regj Visitatori de' Protocolli, a' quali non potea altronde esser nota la vera volontà dei Contraenti, o dei Disponenti, e senza che i falsarj temessero la pena di morte fulminata contro di essi con Prammatica del Re Cattolico Nostro Augustissimo Padre, per la difficoltà di ottenersi la prova legittima dell' enorme loro delitto.

Quindi per togliere al possibile ai Notaj, ed a chiunque altro la facilità di falsificare le pubbliche Scritture, tanto in questa Capitale, che nel Regno, abbiamo stimato uniformemente al parere della stessa nostra Real Camera, di pubblicare la presen-

sente Prammatica, colla quale, confermando prima tutte le leggi analoghe precedenti comuni, e del Regno, in quanto però alle medesime non si deroghi colla presente, vogliamo, e comandiamo, che si eseguano esattamente i seguenti stabilimenti.

I. Dal primo giorno di Giugno dell' anno corrente resti abolita la forma attuale de' Protocolli, la quale si debba osservare soltanto sino alla fine del venturo Maggio per le scritture, che sino a questa epoca si troveranno stipulate.

Schedae conficiantur nova forma.

II. Dal primo giorno di Giugno in poi li Notaj, sotto pena di falso, dovranno di proprio carattere trascrivere a mettà di facciata, e come volgarmente dicesi alla Spagnola, compitamente, e con tutte le formole, e cautele legali, analoghe all' atto, senza alcuna abbreviatura, cassatura, rasura, o altra alterazione, o vizio, qualunque contratto, o atto di ultima volontà, che sieno essi per istipulare, esclusi i testamenti, e codicilli, che loro si danno dai Disponenti a conservare chiusi, pe' quali dovranno restar ferme le legali disposizioni, e la pratica finora osservata. Saranno inoltre eccettuati per gli atti di ultima volontà, cioè de' testamenti, e codicilli aperti, e donazioni *causa mortis* i casi di precisa urgenza, pe' quali saranno tollerate le postille, e moderazioni, che per la strettezza del tempo forse converrà di farsi nel margine della scrittura, purchè però dette postille, e moderazioni sieno garantite dalla soscrizione del Notajo stipulatore, del Giudice a contratti, e de' testimonj necessarj all' atto da stipularsi, e dello stesso Disponente; e dove costui sia inabile a sottoscrivere, di un altro Testimonio, oltre al numero per legge richiesto, di conosciuta probità, indicandosi nell' atto stesso il numero de' versi, de' quali la postilla è composta, e le parole iniziali, e finali della medesima, affine di allontanarsi qualunque frode.

In mundum reducantur subscriptionibus.

III. La scrittura ridotta nella sua nettezza, (e ne' soli casi di sopra espressati colle postille, e moderazioni circostanziate nel modo già indicato) sarà l' originale, che dovrà dal Notajo stipularsi, con leggersi pubblicamente ai Contraenti, o Disponenti a voce alta, e con chiarezza (escluso affatto l' abuso delle parole, che sogliono prenderne) avanti al Giudice a contratti, e numero legale de' Testimonj, in presenza de' quali per gli stromenti debbano i Contraenti giurare, e per gli testamenti, e codicilli aperti, i Disponenti dire, che quella, che si è letta, sia la di loro volontà.

IV. Così stipulata la scrittura debba in quell' istesso atto apporvisi la data del giorno, mese, ed anno che corre, firmarsi carta per carta nel margine tanto da' Disponenti, o Contraenti, quanto da' Testimonj, Giudice a contratti, e dal medesimo Notajo; e lo stesso debba praticarsi in fine di ciascun contratto, o disposizione, col solo divario, che in questa ultima firma i Contraenti debbano dire, *mi obbligo come sopra*, ed i Disponenti, *ho disposto come sopra.*

V. Se mai i Contraenti, o Disponenti non sapessero scrivere, debbano usare il segno della Santa Croce, ed in tal caso nelle di loro firme debbano i Testimonj, Giudice a contratti, e Notajo spiegare di conoscere NN. NN. Contraenti, o Disponente, e di sapere che non sia scribente, e di averlo veduto far di sua mano l' anzidetto segno di Croce, sotto l' istessa pena di falso contro al Notajo.

VI.

Digitized by Google

VI. I Notaj, secondo la possibilità de' Luoghi, debbano usare tutta la diligenza per aver Testimonj almeno nel numero maggiore scribenti, e della maggior probità, senza che però la qualità di non scribenti possa recar nocumento alla validità del contratto, o della scrittura. Debbano bensì in tal caso tanto il Notajo, quanto il Giudice a contratti, spiegare nelle di loro sottoscrizioni la qualità, e numero de' Testimonj intervenuti, di conoscerli, e di avere avanti di essi loro, e de' Contraenti, o Disponenti, croce-segnata la scrittura.

Schedae in mundum redactae colligentur in protocollo.

VII. Le scritture così nitide, o postillate ne' soli casi, e nel modo permesso come sopra, stipulate solennemente, e sottoscritte, debbano i Notaj sotto la stessa pena di falso subito cucirle nel di loro libro, o sia protocollo, da conservarsi religiosamente, per darne le copie a chi le richiede, nella estratta delle quali debbano dichiarare, che nell' originale sistente in protocollo furono adempite tutte le solennità, e sottoscrizioni prescritte dalla presente Prammatica.

VIII. Lo stesso metodo, sottoscrizione dei contraenti, del Giudice a contratti, e de' Testimonj, sotto l'istessa pena, debbano osservarsi per gli Capitoli matrimoniali, che da contraenti si danno a conservare a Notaj.

IX. Sia obbligato il Presidente del S. C. Vice-Protonotario del Regno, ed i suoi Commissarj nelle Provincie, di esaminare esattamente in visita, e riscontrare ogni contratto, o disposizione contenuta nel protocollo, se sia adempita dal Notajo, e nel caso d'inadempimento, senza pregiudizio della pena di falso, sia il Visitatore in obbligo di privarlo dalla carica, con toglierli subito la Sceda, e farne la consegna ad altro probo Notajo dello stesso luogo, senza che mai possa essere reintegrato da alcun Magistrato, restando tenuti, sotto la pena della perdita degl' impieghi, i Mastrodatti della visita, qualora si trovasse il Protocollo approvato con decreto di visita, e qualche stromento alligato in esso difettoso nelle prescritte solennità; poichè ad essi resta principalmente incaricato, nel farsi la visita, il riscontro esatto de' Protocolli per l' adempimento delle stesse solennità prescritte dalla presente Prammatica.

Adnotatio apud Archivum.

X. Sieno obbligati i Notaj di Napoli, e degli altri luoghi dichiarati finora soggetti alla registrazione delle scritture nell' Archivio, di registrare gl' Istromenti in Archivio dopo stipulati, tra 'l termine prescritto dalla Prammatica, ed i testamenti, codicilli, e donazioni *causa mortis*, dopo seguita la morte de' Disponenti, quando acquistano forza, con doversi per gli stromenti stipulati in Napoli, segnare dall' Archivario colla sua firma (pagato il dritto) la registrazione in piedi dell' istromento stipulato, e coll' apporsi il bollo in ogni carta dell' istromento *gratis*. Per gli stromenti poi stipulati nei Casali di Napoli, e negli altri luoghi anche soggetti alla registrazione in Archivio, debbano i Notaj, secondo finora si è praticato, rimettere le copie di essi stromenti nell' Archivio per registrarsi, con riscuotere dall' Archivario il documento bollato della registrazione, per inserirlo nel protocollo. Non possano inoltre i Notaj dar copie di qualunque stromento, ed anche di testamento, e codicilli chiusi, o aperti, e di donazione *causa*

sa mortis, se non coll' apporre nella estratta la data del giorno, quando consegnano la copia, e col dichiarare di essere lo strumento, testamento, codicillo, o donazione registrata nel Regio Generale Archivio, e che nel dar la copia di qualunque scrittura sieno tenuti di notare in protocollo di aver dato fuori la copia.

Judices ad contractus rerum habeant.

XI. E finalmente tanto i Giudici a contratti nelle Provincie, quanto quelli di questa Capitale, e suoi Distretti, e Casali restino tenuti ugualmente di fare i libretti, essendosi trovato scandalosissimo, che i Giudici a contratti Napoletani abbiano omesso di praticarli, e che nel proprio libretto non solo debba notare giornalmente il Giudice a contratti ogni stipola fatta, designandone il Notajo stipulatore col nome de' Contraenti, e dei Testimonj, ma resti tenuto ugualmente il Notajo di sottoscriversi nella particola del libretto, perchè resti così tenuto di dar conto della scrittura stipulata, e della sua registrazione in protocollo, i quali libretti debbano far piena pruova a detto effetto contro del Notajo tanto in giudizio civile, quanto criminale, e debbano essere anch' essi soggetti alla visita del Protonotario, e suoi Commissarj, colle stesse regole, e pene prescritte nella visita de' protocolli, confermandosi a maggior cautela, ed estendendosi anche per gli Notaj di Napoli, suoi Distretti, e Casali la Prammatica XIV. *de Notariis*.

Ed affinchè la presente nostra legge venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luoghi del Regno: Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita del suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato del Ripartimento di Giustizia, e Grazia, vista dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli* 20. *Marzo* 1804. Die 30. Mart. 1804.

FERDINANDO. *Francesco Migliorini. Luogo* ✠ *del Sigillo. Vidit de Jorio Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Dominico Sofia a Secretis*. Pubblicata a dì 2. Aprile 1804.

(*) PRAMMATICA XX.

Judices ad contractus Urbis, et Pagorum privilegia exhibeant.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., e Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec. Illustre Marchese D. Michele de Jorio Presidente del S. R. C., e Viceprotonotario*. Avendo S. M. (D.G.) con Real Prammatica de' 20. Marzo corrente anno 1804. ordinato, che i Regj Giudici a Contratti residenti in questa Capitale, suoi distretti, e Casali, ed in altri luoghi soggetti alla visita in questa istessa Capitale di Napoli, debbano anch' essi formare in ogn' anno Libretto, e registrare in essi gl' Istrumenti, ne' quali essi intervengono, e soggettarli alla Visita del Viceprotonotario, coll' istesse regole, e pene prescritte nella visita de' protocolli: Che perciò col presente ordiniamo, e comandiamo a tutti i Regj Giudici a Contratti residenti tanto in Napoli, suoi Distretti, e Casali, quanto in altri Luoghi, che sono soggetti alla Visita del Viceprotonotario, che fra il pe-

rena-

rentorio termine di giorni venti esibiscano nell' Uffizio della Mastrodattia de' Notari in Napoli i di loro privilegj, affine di riconoscersi, e registrarsi, altrimenti li dichiariamo sospesi dall'esercizio del di loro Uffizio di Giudice a Contratti, ed intervenendo ne' Contratti, senza pria, che detti loro privilegj siano stati revisti, e registrati, s'intendano da ora per allora privati dal loro impiego di Giudice a Contratti. Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in altri luoghi, che con Reali Dispacci sono soggetti alla Visita del Vice-protonotario. *Napoli* 30. *Maggio* 1804. *Michele de Jorio. Dott. Domenico de Palma Mastrod.* Die 30. Maii 1804.

DE NOTARIO REGIAE CVRIAE

T I T. CLXXXIV

PRAMMATICA PRIMA.

Taratio utor. tularium, et jurium Notarii Reg. Cur. Vide prag. seq. et ff. tit. praec.

ESsendo stati avvisati per lettere della Maestà Sua, che per l'Officio di Notajo della Regia Corte, che vacò per morte del quond. Notajo Gonsalvo Califato ultimo possessor di questo, ci sono molte offerte, e di molta quantità di danari, e tutto dee procedere per gli eccessivi pagamenti, che hanno preso dalle parti i Notai, che *pro tempore* sono stati, per li contratti, e cautele, che hanno fatte di quelli, che hanno contrattato colla Regia Corte, e tutto ciò per causa, che detti contratti, cautele, e stipulazioni era necessario farsi per lo detto Notajo della detta Regia Corte, e non per altro. „ E perciò „ ci ordina per sue lettere la detta „ Maestà Sua, acciocchè i negozianti non ricevano aggravio, che per „ Noi si faccia una pandetta agli emolumenti, che avrà da pigliare „ il detto Notajo della Regia Corte, „ che *pro tempore* sarà, per suoi diritti de' contratti, cautele, e stipulazioni, che farà. Il che essendosi per Noi consultato colla Regia Camera della Sommaria, ed „ inteso in ciò il Regio Avvocato „ Fiscale del Regio Patrimonio, ci „ è paruto far la soppraddetta pandetta „ de' diritti, ed emolumenti, che avrà „ da ricevere il detto Notajo della „ Regia Corte per li contratti, cautele, e stipulazioni, che farà per „ l'infrascritte qualità d'istrumenti, „ e cautele, quando occorrerà il caso, e vogliamo, che il Notajo, „ al quale si avrà da concedere il „ detto Officio, sotto pena di priva- Poena priv. offic.
„ zione di quello non possa esigere maggior quantità delle infrascritte, nel modo seguente tassata, ed „ arbitrata per Noi, *videlicet*.

In primis „ per le vendite di Ter- Taratio, et vide prag. infrit. praec.
„ re colla giurisdizione, o feudi inabitati a tutta passata, o con patto *de retrovendendo* fino a ducati „ cinquemila, ducati due, e terì due, „ e per la riassunzione in carta di „ cuojo tre ducati, e terì uno; da „ ducati cinquemila, fino a diecimila, ducati tre, e terì uno, e per „ la riassunzione ducati sei; da ducati diecimila fino a ventimila, ducati sei, e terì due, e per la riassunzione il medesimo, *ut supra*; „ da ducati ventimila, sino a trentamila, ducati otto, e per la riassunzione ducati nove, e terì tre; „ da ducati trentamila fino a cinquantamila, ducati sedici, e per la „ riassunzione altri ducati sedici; da „ ducati cinquantamila infino a ducati centomila, ducati trentadue, „ e per la riassunzione ducati ventiquattro; e da ducati centomila fino a qualsivoglia somma, ducati „ quarantotto, e per la riassunzione „ ducati trentadue. Ed in ciascuna „ contrattazione, che si facesse, col „ *jus luendi*, e ricompra, si pagherà „ la metà di più della soprad detta „ tassa. Per le liquidazioni, e prezzi, che si liquidano, quando sono „ fatte vendite per prezzo liquidando, per ciascun atto, dove si li-

„ qui-

„ quida prezzo, fino a ducati venti-
„ mila, ducati quattro; e da ducati
„ ventimila fino a qualsivoglia som-
„ ma, ducati sei, e terì due: e il
„ medesimo per le riassunzioni. I
„ contratti di demanj, quando le Ter-
„ re sono comprate per qualsivoglia
„ prezzo, fino a ducati cinquantami-
„ la, ducati dodici, e per la riassun-
„ zione ducati sedici; e da ducati
„ cinquantamila, fino a qualsivoglia
„ somma, ducati ventiquattro, e per
„ la riassunzione ducati trentadue.
„ Per le vendite d'entrate con patto
„ *de retrovendendo* senza giurisdizione,
„ per la stipulazione fino a ducati
„ trentamila, inclusa la fede da pre-
„ sentarsi in Camera, ducato uno,
„ terì uno, e per la riassunzione du-
„ cato uno, e terì tre; da ducati
„ tremila, fino a ducati seimila,
„ ducato uno, e terì tre, e per la
„ riassunzione ducati due, e terì due;
„ da ducati seimila, fino a ducati
„ diecimila, ducati due, e terì due,
„ e per la riassunzione ducati tre,
„ e terì uno; da ducati diecimila,
„ infino alla somma di ducati venti-
„ mila, ducati quattro, e terì quat-
„ tro, e per la riassunzione il me-
„ desimo; da ducati ventimila, in-
„ fino a cinquantamila, ducati nove,
„ e terì tre, e per la riassunzione
„ ducati otto; da ducati cinquanta-
„ mila infino a centomila, ducati se-
„ dici, e per la riassunzione il me-
„ desimo; e da ducati centomila,
„ infino a qualsivoglia somma duca-
„ ti ventiquattro, e per la riassun-
„ zione il medesimo. Ed in ciascu-
„ na contrattazione che si facesse,
„ col *jus luendi*, e ricompra, pagherà
„ la metà di più della sopraddet-
„ ta tassa. Per la copia semplice in
„ carta di bombace si avrà da pa-
„ gare conforme alla Regia Pram-
„ matica, e carlini due di più per
„ la fede, quando fosse autentica.
„ Per le cessioni di ragioni, che sa-
„ ranno creditori per qualsivoglia
„ somma infino a ducati cinquemila,
„ grana sedici per migliajo; da du-
„ cati cinquemila, infino alla som-
„ ma di ducati ventimila, carlini se-
„ dici; e da ducati ventimila, fino
„ a qualsivoglia somma carlini ven-
„ tiquattro, e il medesimo per le
„ riassunzioni. Per le copie in carta
„ di bombace, conforme alla pandet-
„ ta, ed alla Regia Prammatica, e
„ carlini due di più per la fede; ed
„ a rispetto di tutte l'altre stipula-
„ zioni, o cautele estraordinarie non
„ comprese nella presente Prammatica, il Notajo non avrà da esige-
„ re, se non quel tanto, che per la
„ Regia Camera, o per chi sarà de-
„ putato Commissario del detto Of-
„ ficio, si determinerà. Questo è
„ quanto dichiariamo, e vogliamo,
„ che si esiga per lo Notajo della
„ Regia Corte per le sopraddette cau-
„ tele, e scritture, che avrà da sti-
„ pulare, e riassumere colle copie,
„ e fedi, che ne avranno da nascere.
„ Ed affinchè i Notai, che preten-
„ deranno avere il detto Officio di
„ Notajo della Regia Corte, sappia-
„ no gli emolumenti, che avranno
„ da esigere, e i contraenti quello,
„ che avranno da pagare; abbiamo
„ ordinato, che si faccia la sopradd-
„ detta tassa, *omni tempore valitura*;
„ della quale vogliamo, che se ne
„ facciano copie, e si affiggano nel-
„ le porte di ciascuno de' Tribunali
„ di questa Fedelissima Città di Na-
„ poli, acciocchè ognuno ne abbia
„ notizia. Ordinando ancora per la
„ presente a quel Notajo, che avrà
„ il detto Offi io, che non possa e-
„ sigere più emolumenti, che i so-
„ praddetti ascritti, *ut supra*, sotto
„ pena di privazione del detto Offi-
„ cio,

Poena privatio offic. et alia arbi.

„ cio, ed altra pena a nostro arbi-
„ trio riserbata ". *Datum Neap. in Regio Palatio die 19. Augusti* 1588. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Berricanus Proreg. Vid. Lanarius Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mibi Dominico de Torres Prosecret. In Pragmaticarum 1. fol. 77.*

Die 19. Aug. 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA II.

Pandecta Notaril Reg. Cur. vat in prag. 2. et 11. tit. praec.

TRa i Capitoli delle Ordinazioni, Costituzioni, e Prammatiche generali, che la Maestà del Re Nostro Signore per sua Real lettera dei tre di Gennajo del 1593. ha comandato stabilire, ed osservare in questo suo Fedelissimo Regno, procedente dalla Visita, che fece in esso il Licenziato D. Lope de Guzman per ordine, e commissione della Maestà Sua, v' ha uno del tenor seguente *videlicet.*

El Notario, que està senalado para hazer los contratos de mi Regia Corte, conviene, que haga un protocolo a parte de los contratos, que hiziere, à fin que se hallen siempre, que se buscaren, y fueren menester, y assi mando, que se execute.

E volendo Noi, che gli ordini, e mandati di Sua Maestà abbiano la debita esecuzione, ed effetto „ Vi „ diciamo, ed ordiniamo, che dob-„ biate osservare, ed eseguire invio-„ labilmente, quanto per la Maestà „ Sua nel preinserto Capitolo viene „ ordinato, e comandato, giusta la „ sua serie, e tenore, facendo, da „ qua in avanti, il detto protocollo „ a parte de' contratti, che farete del-„ la Regia Corte, e così l'eseguire-„ te, per quanto avete cara la grazia, „ e il servigio della prefata Maestà. *Datum Neap. die 20. mensis Augusti* 1594. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Barrionovo Secret.*

Die 20. Aug. 1594. El Conde de Miranda.

Al' Magnifico Aniello de Martino Notajo della Regia Corte per l' osservanza, ed esecuzione del preinserto ordine di Sua Maestà.

PRAMMATICA III.

Bando in esecuzione d' ordine Sovrano del Re N. S. formato da questa Regia Camera per la Tariffa de' diritti, che dovranno esigersi dal Notajo della Regia Corte, così per le Stipule, come per le Copie de' rispettivi Contratti, che occorreranno stipularsi tra la Regia Corte, ed altri Particolari.

VOlendo la Maestà del Re N. S. togliere qualunque abuso, od eccesso, che siasi mai praticato per lo passato, o che possasi praticare in avvenire in danno de' suoi amatissimi Vassalli nell' esazione de' diritti, che si debbono pagare al magnifico Notajo della Regia Corte, per le Stipule, e Copie degl' Istrumenti, che tutto giorno debbono farsi tra la detta Regia Corte, ed i particolari, per li diversi Contratti, che occorrono: Perciò ordinò a questa Regia Camera di esaminare l' affare, e poi formare una Tassa giusta, e ragionevole de' cennati diritti. Ed essendosi così eseguito da questo Tribunale, ed umiliato il tutto alla M. S., si degnò la medesima di approvare quanto su di ciò le rappresentò questa Regia Camera con sua ossequiosissima Consulta de' 27. Novembre del prossimo passato anno 1767., e con Reale Dispaccio spedito per Segreteria di Stato di Azienda, in data dei 15. Dicembre di detto prossimo caduto anno 1767. fu ordinato a questo Tribunale di formare la detta Tarif-

FERDINANDO IV. Rege. Notarii Regiae Curiae sportulae hac Constitutione edicuntur.

riffa nella maniera spiegata in detta Consulta, e di farla eseguire. Per tanto per la pronta, ed esatta esecuzione di un tale Sovrano comando, col presente Bando comandiamo, ed ordiniamo, che per li Contratti da stipularsi tra la Regia Corte, e qualunque altro particolare, o sieno per Compre, e Vendite, o sieno per Affitti, ed Assienti, o Partiti, o di qualunque altra specie, e naturalezza si sieno, debbano pagarsi al detto Notajo della Regia Corte i diritti così delle Stipule, come delle Copie, soltanto nella maniera, e quantità, che quì sotto si spiegherà, e niente più, cioè:

I. Per li Contratti di Compre, o Vendite, o per quelli di Ricompre, e simili, che si fanno colla Regia Corte, dovrà il Notajo della Regia Corte, quando il Contratto non oltrepassa la somma di *ducati cinquecento*, esigere il diritto di *carlini quindici* per la Stipula, ed altri *carlini quindici* per le Copie.

II. Quando il Contratto passa la somma di *ducati cinquecento* sino a *ducati mille*, dovrà il medesimo esigere *carlini trenta* per la Stipula, ed altri *carlini trenta* per le Copie.

III. Da' *ducati mille* sino a *ducati ventimila* dovrà esigere *carlini venti a migliajo* per la Stipula, e *ducati dieci* per le Copie.

IV. Da' *ducati ventimila in su* dovrà esigere *carlini dieci a migliajo* per la Stipula. Ben inteso però, che un tale diritto della Stipula, quando il Contratto passa la somma di *ducati ventimila*, non dee esser meno di *ducati quaranta*, nè più di *ducati cento* a qualunque somma ascenda il Contratto: e per le Copie altri *ducati dieci* per una sola volta, ancorchè fossero quattro, o cinque Copie.

V. Per li Contratti poi di Affitti di Partiti, o sieno Assienti, che si fanno dalla Regia Corte di qualunque naturalezza sieno, qualora l'importo di essi non oltrepassa la somma di *ducati centomila* dovrà esigere il Notajo della Regia Corte il diritto di *carlini dieci a migliajo* per la Stipula; computandosi l'importo per tutti gli anni dell'Affitto. Quando poi l'importo di detti Affitti oltrepassa la somma di *ducati centomila*, il diritto della Stipula non dee oltrepassare la somma di *ducati cento* a qualunque grandissima somma maggiore ascende l'importo di tutto l'Assiento. Ed in quanto al diritto delle Copie, il medesimo si dee regolare, come si è detto di sopra per le Compre, e Vendite, senza potersi esigere più di *ducati dieci* per le Copie, ancorchè fossero quattro, o cinque, ed ancorchè il Contratto ascenda a qualunque ingentissima somma.

Ed affinchè da tutti così inviolabilmente si osservi, e si esegua, abbiamo formato il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che la soprariferita Tariffa debba inviolabilmente osservarsi, ed eseguirsi, in maniera tale che il detto Notajo della Regia Corte debba esigere gli espressati diritti, così per le Stipule, come per le Copie nella maniera stabilita, e prescritta nel presente Bando, senza che possa esigere verun' altra, quantunque picciola somma di più, sotto qualsivoglia pretesto *di altre fatiche straordinarie*, o per qualunque altro motivo, e colore, non ostante qualsivoglia *solito*, che si dicesse forse praticato per lo passato, il quale si debba riputare come *abuso*. E contravvenendo il detto magnifico Notajo della Regia Corte a quanto di sopra si è ordinato, debba soggiacere, non solamente alla restituzione del quadruplo in beneficio del-

della parte, ma anche debba incorrere nella pena di *ducati tremila*, da applicarsi a beneficio della Regia Corte, oltre la perdita dell' Officio, ed altre pene, anche di corpo afflittive, ad arbitrio di S. M. Ed ordiniamo, che il presente Bando debba pubblicarsi, ed affiggersi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e che altresì il detto Notajo della Regia Corte debba tenerlo sempre affisso nella sua Casa, e Curia in luogo esposto alla vista di tutti quei, che ci vanno, affinchè venga a notizia di ognuno, e nessuno possa allegare causa d'ignoranza. *Dato in Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i 27. Gennajo 1768. Angelus Cavalcanti M. C. L. Dominicus Cardillo. Januarius de Ferdinando. Ferdinandus Genise. Caesar Coppola. Dominicus Figliola. Joannes Celentano. Vidit P. R. C. Joannes Ferrari, Realis Patr. Fisci Patronus. Vidit P. R. C. Joseph Caravita, Realis Patrim. Fisci Patronus. Laurentius Paterno. Petrus Maria Sanvisenti. Deodatus Targiani. Bernardinus Bolza. Nicolaus de Crescentio. Petrus Lignola. Consensu Thomas Abbamonte a secr. per S. M., Regiae Camerae. U.J.D. Nicolaus Migliore Actuar. Bando da pubblicarsi per la causa come sopra.*

Die 27. Jan. 1768. Angelus Cavalcanti M. C. L.

Pubblicata a dì 30. Gennaro 1768.

DE

DE NVMMVLARIIS

TIT. CLXXXV

PRAMMATICA PRIMA.

Ex §. 13. Prag. C. V. anno 1536.

Qui nummularii erant saeculo XVI., in mensas publicas saeculo sequenti transmutati. Mensae *Banci* nuncupatae. Vid. supra tit. XXXI. de Bancis tom. 3.

Nummularii foro cedentes domi citati non comparentes forijudicentur. Vide prag. 6. cess. bonor. et 4.

Poena mortis.

COntra autem exercentes nummularias mensas, quos vulgo *Campsores*, seu *Bancherios* appellant, qui, deficientes a fide negotiationis, et deponentes pecunias in eorum mensis, illorum fidem secutos, quotidie decipiunt, denegantes restitutionem pecuniarum in eorum mensis depositarum, et creditarum, gravem poenam statuendam esse, censemus, ut poena unius metus sit multorum. *Statuimus propterea, et mandamus, quod dicti Campsores, seu Bancherii; qui se absentaverint, et per sex dies latitaverint, citentur in domibus, in quibus solebant habitare, et si citati per alios sex dies non comparuerint, et suis creditoribus non satisfecerint, in poenam mortis naturalis incurrant, et quod elapsis dictis sex diebus post citationem, ita factam, procedatur contra eos ad forojudicationem, nullo alio tempore expectato, et pro forojudicatis publicentur per solita loca.*

1536. Car. V. Imp.

PRAMMATICA II.

Bancherii Neapoli commorantes caveant pro ducatis quadraginta mille, et per Regnum pro quindecim mille; alias non exerceant.

CAROLVS Dei Gratia Rex etc. Considerando quante persone ci hanno tenuto Banco, tanto in questa magnifica, et fidelissima Città di Napoli, quanto in altre Terre, et Città del Regno, da poco tempo in quà sono rotti, et falliti, con fraudare, et ingannare vidue, pupilli, et altre persone delli denari, che s'hanno trovato posti in detti Banchi, et che conviene al servitio della Maestà Cesarea, et al buon regimento, et governo d'esso Regno rimediare a tanto danno, et detrimento publico, et privato, et alle fraudi, et inganni, che da tali fallimenti nascono; et si causano, et fare, et provedere ancora, che le persone, che teneranno denari in detti Banchi, stiano più secure, che non sono state per lo passato, et ch'alli predetti Banchi si levi la via così facile del fallire, con jattura, et danno di tante persone: Per questo, et anco per haverlo supplicato li magnifici Eletti di questa predetta Città, ne semo mossi a fare il presente Bando, per il quale si ordina, et comanda, che tutte quelle persone, che al presente si trovano già tenere Banco in questa predetta Città di Napoli, *infra termine* di quindeci giorni, decurrendo dal dì della publicatione del presente Bando, debbiano dare, et prestare sufficiente pleggiaria nella Regia Camera della Summaria, per la somma di quarantamilia ducati; et quelle persone, che teneno Banco in altre Terre, et Città del Regno, fra termine d'altri quindici dì pur decorrendo dal dì, che il presente Bando serà publicato nelle Città, e Terre delle Provincie del Regno, debbiano dare, et prestare pleggiaria nella Regia Audientia della Provincia, dove staranno, per la summa di quindici milia do-

ducati, e tutte quell'altre persone che vorranno da quà avanti aprir Banco; sì in questa predetta Città di Napoli, come in altre Terre, et Città del Regno, siano obligati prima ch'aprano detto Banco, dare, et prestare la simile sopra espressa, et mentionata pleggiaria; et chi contraverrà, et non osserverà *ad unguem* quanto per questo Bando s'ordina, et comanda, incorrerà in pena di tremilia ducati, applicanda alla Reggia Corte, et da essa irremissibiliter esigenda. *Datum in Castro novo Neap. die 16. Septembris 1549. Don. Petro de Toledo. Vidit Polo Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Fonseca Reg. Martiranus Secretarius. In Bandorum primo fol. 37.*

Die 16. Sept. 1549. D. Petro de Toledo.

PRAMMATICA III.

Cautio praestanda per Bancarios ab eorum debitoribus ad centumeas. centum mille.

PEr parte de' magnifici Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli ci è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*.

Illustriss., e Reverendiss. Signore, i magnifici Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli supplicano V. S. Illustriss. e Reverendiss., atteso che da alcun tempo in qua sono falliti in questa Città molti Banchi, e'l fallimento è stato di grossa somma, con gran danno di detta Città, e particolarmente delle povere vedove, e de' pupilli; supplicano perciò V. S. Illustriss. e Reverendiss., che resti servita comandare, che da qua in avanti, persona alcuna non possa ottenere d'imporre Banco, che prima non abbia dato pleggeria sufficiente per la somma di ducati cento mila *ad minus*, per cautela di quei, che depositeranno danari ne' loro Banchi, siccome già fù ordinato per lo quond. Ill. Vicerè per ducati quaranta mila, atteso che detta somma non basta, e non dee esser la pleggeria meno di ducati cento mila, siccome già si trova data per lo Banco di Citarella, e Mari, di loro spontanea volontà, che allora che si dava de' quarantamila, non si era veduta l'esperienza, che poi è stata, che sono rotti di assai più somme, e questo è beneficio della Città generale, e particolare, a tal che si possa negoziare con ognuno indifferentemente, e con sicurtà, ed è ancora servizio di S. M., che quando i vassalli tengono in sicuro la loro facoltà, facilmente in ogni occasione ne possano servire la M. S. in quel che occorre, e si riputerà a grazia, *ut Deus, etc.*

Die 16. Sept. 1549. in bannor. 1. fol. 37.

E volendo noi provvedere sopra le cose predette per la sicurtà, e beneficio di questa Fedelissima Città, e Regno, ed altre particolari persone, per lo presente Bando S' ordina, e comanda, che da qua in avanti, niuna persona, di qualsivoglia stato, e condizione si sia, possa imporre Banco pubblico in questa predetta Fedelissima Città, e Regno, che prima non abbia data pleggeria sufficiente di ducati centomila correnti a beneficio universale de' Negozianti, acciocchè con detti Banchi si possa negoziar liberamente. Dichiarando per tenore del presente Bando, che i depositarj di detti Banchi senza lucro abbiano sempre da essere preferiti agli altri depositarj con lucro, ed in tutto il predetto non s'abbia da contraddire in cosa alcuna, sotto la Regia disgrazia. *Datum in Castro Novo Neapoli die 17. Julii 1553. P. Cardinalis Gienensis. Vid. Polo Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Fonseca Reg. Martyranus Secretar. In Bannor. 1. fol. 177.*

Depositarii absque lucro praeferantur illis cum lucro.

Poena Reg. indignationis.

Die 17. Julii 1553. P. Cardinalis Gienensis.

PRAM-

PRAMMATICA IV.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex etc.*

Ex officiali. Cessio scedularum de una mensa ad alteram, non fiat nisi semel.

HAuendo dapoi, che semo gionti nel gouerno in questo Regno hauute molte lamentationi di diuerse persone, che negotiano nelli publici banchi assistenti in questa magnifica e fidelissima Città di Napoli, che tenendo denari, o essendoli remissi alcuni pagamenti in alcuni delli banchi predetti, quando vanno per pigliarsi li denari, che ci hanno, o che se li remetteno a pagare, quello banco fa polizza a pagare ad vn' altro banco, et così l' altro a l' altro, fandosi girate, talche li pagamenti si dilatano, et li negotianti predetti sono destratiati: ed essendo stati supplicati di opportuna prouisione, volendo sopra di ciò prouedere per quello conuiene al distratio delli detti negotianti, ci è parso fare la presente Pragmatica *omni tempore valitura*, per la quale ordiniamo e commandiamo a tutti, e qual si vogliano persone, che hoggi tenono, *et in futurum* tenessero banchi publici in questa predetta fidelissima Città, et a ciascuno di essi, che dal dì della publicatione della presente *in antea* essendoli rimesso a fare alcun pagamento a qualunque persona che sia, o tenendo alcuni denari nel banco, e volendoseli pigliare in tutto, o in parte, volendo rimettere, che il pagamento si facci d' altro banco, che da quello primo, che deue pagare, debbia quello bancho, a chi il primo remetesse le polizze, ed essendo bone, et andandosi ad hora, che si tiene aperto il banco, pagarli subito di contanti, senza girare il pagamento ad altro banco, *ita* che remettendo vn banco il pagamento ad un' altro banco, non possa il detto altro banco remetterlo ad altro banco sotto pena di cento onze per ogni volta, che si contrauenesse, da applicarsi al Regio fisco, et sotto altra pena reseruata ad arbitrio nostro: Et acciò che sia noto a tutti commandamo, che la presente se publichi *voce preconis* nelli lochi soliti di questa predetta Città, ordinando à tutti detti officiali, et ciascuno d'essi *in solidum*, che debbiano essequirla, et farla essequire, et essigere, et fare essigere la pena predetta pecuniaria dalli contrauenienti, et farcene relatione per possere declarare la pena reseruata ad arbitrio nostro, non fandosi il contrario per quanto si ha cara la gratia, et seruitio Regio. *Datum Neap. die 29. mensis Octobris 1580. Don Iuan de Zunica. Vidit Reuerterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandauit mihi Bastida de Munatones. In Bannorum 1. fol. 17.*

Poena unc. centum, et alia dicit.

Die 29. Oct. 1580. D. Juan de Zunica.

Gratia Suae Majestatis,

sive

PRAMMATICA V.

ITem essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano Vostra Eccellenza sia servita comandare, che si osservi la Prammatica della Maestà Cesarea di Carlo V. contra i Banchieri, che falliscono, che si abbiano da forgiudicare non comparendo fra sei giorni dopo il fallimento, e dichiararla, *seu* ampliarla, eziandio che detti Banchieri venissero a fallire per disgrazia, o per colpa di Ministri, poichè sta in arbitrio loro il comparire, ed evitare la forgiudicazione, ed estendere anche detta pena a rispetto di quello, che tiene

Nummularii foro cedentes forjudicantur.

Vide prag. 1. et ult. §. 6.

il Libro Maggiore del Cassiere, e di quello, che tiene la Pandetta. E si degni anche ordinare, che debbano ogni anno dar bilancio degli effetti del Banco, come di Cassa, al Ministro deputando da Vostra Eccellenza, imponendo pena di morte naturale, quando in detto bilancio si trovasse falsità. E così ancora supplicano V.E., che a rispetto de' Banchi, che si porranno da qua in avanti, sia servita ordinare, che si dia duplicata pleggeria del solito, ed i pleggi non si possano dare di minor somma di cinquemila ducati, e si debbano obbligare *in solidum*. E così ancora imporre pena corporale contra quei pleggi, i quali si facessero scrivere creditori nel Banco, non essendoci realmente, ma facendosi per assicurarsi delle pleggerie. *Mandat Sua Excellentia, quod servetur Reg. Pragm. praedicta etiam quoad casus in Capitulo contentos.* Verum bilancium effectuum Banci quolibet biennio praesentetur Commissario deputando per Suam Excellentiam, quo non reperto vero, Banchierii puniantur poena falsi, incidantque in eandem poenam falsi fidejussores, qui procurabunt se describi creditores Banci, et non sunt, iidemque fidejussores pro rata, pro qua fidejubebunt, teneantur in solidum. *In appositionibus Bancorum publicorum Sua Excellentia providebit super quantitatibus fidejussionum.*

Quae est 1. sup. eod. Datum, et acceptum biennii exhibeatur coram Judice assignando.

Poena falsi.

PRAMMATICA VI.

Nummulari prohibentur referre in libris schedulas pro acquietantia faciendis, vulgo a cancellamento sine subscriptione creditoris.

FRa l'altre grazie dimandate nel Parlamento generale celebrato nel 1600. all'Illustre quondam Conte di Lemos nostro Padre, allora Vicerè in questo Regno per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, gli fu supplicato, che per evitare le frodi, che si potessero commettere in far polizze di Banco a complimento di maggior somma, che realmente non fosse stata soddisfatta, come alcune volte è succeduto, si fosse servito di ordinare, che non si ricevano, e notino, se non vi sta soscritto il creditore, a beneficio di chi va la polizza, e non sapendo scrivere si faccia per mano di Notajo. E volendo Noi provvedere in ciò, come si conviene, ci è parsuto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale: Ordiniamo, e comandiamo a tutt' i Banchieri, e Banchi pubblici sistenti, tanto in questa Fedelissima Città, come in qualsivoglia altra del presente Regno, che da qua in avanti, in modo alcuno non debbano, nè ciascuno di essi debba ricevere, nè notare, nè far notare nel suo Banco polizza alcuna a complimento di maggior somma, se non fosse stata soscritta dal creditore, a beneficio di chi va la polizza, e non sapendo quello scrivere, che si abbia da fare di mano di Notajo pubblico colla sua soscrizione, sotto pena a' contravvegnenti di ducati mille per ciascheduna volta, da applicarsi per le due terze parti al Regio Fisco, e per l'altra all'accusatore. E di più, quando si trovasse polizza accettata senza detta firma, vogliamo, e comandiamo, che non tenga alcun vigore, ma solo serva per lo pagamento reale, ed effettivo, che per detta polizza si facesse. Ordinando per la presente a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che così lo debbano fare osservare, ed eseguire, e procedere all'esecuzione delle pene predette, che tal'è nostra volontà, ed intenzione. *Datum Neapoli die ul-*

Poena centum-dium mille.

Schedula relata in Codicea, sine subscriptione, probat solutionem apparentem.

si-

Die 31. Mart. 1603. D. Francisco de Castro.

timo Martii 1603. Don Francisco de Castro. Vid. Corostiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Dom. Locumtenens, et Capitan. Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar Secretar. In Pragmat. 1. fol. 99.

PRAMMATICA VII.

ESsendosi pubblicata la nuova moneta, e ritrovandosi quantità della vecchia ne' Banchi, la quale rimane di già abolita per la pubblicazione della nuova; e dovendosi la detta moneta vecchia rifare, e ridursi col supplemento di maggior argento, che si ritrova nella Regia Zecca a nuova moneta corrente dell' istesso peso, e bontà; necessitando questo di qualche tempo, con tutto che si proccuri abbreviarlo per quanto sia possibile; seguendo Noi l' esempio di quello, che si è praticato nelle altre pubblicazioni di monete, anche non generali, come questa; abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente determinato di concedere a' Banchi dilazione, come in virtù del presente Bando „ la concediamo di pagare „ a' loro creditori, niuno eccettuato, „ per privilegiato che sia, non esclu„ dendone neppure la Regia Corte, „ per lo termine di mesi tre, numerandi da questo giorno; ed acciocchè si esegua con minor incomodo „ degl' interessati, si sono disposti i „ Banchi suddetti di pagare nell' istesso tempo de' suddetti mesi tre „ a' loro creditori alla ragione del „ cinque per cento la settimana, in „ estinzione del credito di ciascheduno; ed a chi sarà creditore di minor somma di ducati cento, se gli „ abbia da pagare la rata, che si „ corrisponde alla ragione del cinque „ per cento, la quale quando non „ tirassero in ciascheduna settimana, „ vogliamo, che possano farlo nell' „ altra seguente, o quando lor piacerà.

„ Con dichiarazione, che in detta „ sospensione non vengano gl' introiti, che si faranno dal primo del „ corrente mese, ed anno 1689. in „ avanti, i quali dovranno pagarsi „ interamente senza nessuna dilazione, come anche si dovran pagare „ prontamente le fedi di credito date in escambio della moneta vecchia, così in questa Fedelissima „ Città, come in tutto il presente „ Regno, essendo state quelle surrogate in luogo della moneta nuova, „ che effettivamente dovea darsi in „ permutazione della vecchia". Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e se ne affigga copia in tutt' i Banchi di questa Città. *Datum Neapoli die 1. mensis Januarii 1689. El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Jacca Reg. Vidit Soria Reg. Vid. Miroballus Reg. D. Carolus Brancacius Secret. Dominicus Mastellonus Regius a Mandatis Scriba. In Bannorum 2. fol. 189. Toleto.*

Occasione novae monetae conceditur dilatio Nummularis trium mensium, et interea jubentur solvere creditoribus in qualibet hebdomada vigesimam.

Die 1. Januar. 1689. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA VIII.

FU conosciuto fin quasi dal primo tempo della fondazione de' Banchi di questa Città il danno, che cagionava l' introduzione nata in essi de' riscontri; poichè oltre le frodi, che si rendevano inevitabili, l' incertezza del vero loro stato, e la confusione ed inviluppo, che ne nasce-

PHILIPPO IV Siril. Rege, Hispan. V.

Cessio schedularum de una ad aliam mensam fieri non potest. Qui contra fecerint (et il sano parimi case possint), ut in-

tur,) in eos severe statuitur; nam, praeter pecuniariam 2000. nummorum pornam, triremibus per tres annos mancipantur.

scevano, pur s' incontravano altri errori con poca cautela così di essi Banchi, come de' Padroni del denaro; laonde furono tali riscontri proibiti così ne' Banchi, che si tenevano in case de' particolari di quel tempo con pena di cento oncie d' oro a' Cassieri nell' anno 1579., come doppo ne' Banchi de' luoghi publici nell' anno 1635. con pena di tre anni di Galera, secondo si legge nelle Prammatiche 2. e 4. del titolo *de Nummulariis*; Però avendo il lungo corso degl' anni con la contingenza de' tempi tolta, non solamente l' osservanza di detta proibizione, ma maggiormente accresciuto il detto male ne' Banchi, per la difficultà, che s' incontrava nel separare il conto dell' uno dall' altro, è stata considerata quasi per necessaria nel tempo passato la tolleranza de' detti danni. Al presente doppo la dilazione data alli Banchi di due mesi, ne' quali a causa delle passate contingenze è stato necessario di farsi diminuiti li pagamenti a creditori, secondo gl' ordini da Noi dati, affinchè ciascheduno Banco avesse possuto riponersi nello stato del suo avere per avvalersi del proprio danaro, onde con questa providenza già si sono appurati tutti i loro conti, e sodisfatte tra di essi le quantità, che l' uno all' altro doveva; essendo già tempo di potersi evitare il detto danno, con ponersi in istato perfetto tutti i Banchi di questa Città, e senza altra dilazione proibirsi i detti riscontri, siccome già con nostro Viglietto per Segretaria del Regno ne' giorni precedenti a ciascheduno Banco si sono proibiti. Per tanto volendosi da Noi confermare, e di nuovo ordinare la proibizione sudetta, con ferma e perpetua osservanza, ed in modo che sia a tutti palese, dichiarando le pene de' trasgressori, e li casi, che devono comprendersi in detta proibizione; con la presente Prammatica in ogni futuro tempo valitura, fatta con il voto, e parere del Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente, ordinamo, e comandamo, che li Cassieri, e sotto-Cassieri de' Banchi, o loro Aiutanti, e qualunque altra persona destinata in essi per fare introiti, di monete, così presenti, come futuri, non ardiscano in modo alcuno, nè per essi, nè per mezzo d' altri di fare riscontri dell' uno all' altro Banco, nè di fare introiti in essi, o di dar credito, in virtù di fedi, o pollize d' altri Banchi, se non che con il vero danaro contante, che in quel Banco, ove si vuole acquistare il credito s' introduca, e ciò sotto la pena per ogni volta che si controvenga di doc. 2000. per ciascheduno, e di trè anni di Galera, da eseguirsi immediatamente, o con la prova legitima della fraganza, quando si ritrovassero in loro potere, o nelle casse de' Banchi le dette fedi, e pollize de' Banchi alieni, o girate, o non girate che siano da Padroni del danaro, o che in qualunque modo si provasse di essersi al presente ordine controvenuto; ammettendosi per facilitarsene la notizia qualunque denunciante di detta controvenzione, al quale se li promette la terza parte di quello, che si esiggerà di detta pena pecuniaria, restando le altre due parti in beneficio del Regio Fisco: E nelle medesime pene s' intendano anche caduti tutti quelli Ufficiali de' Banchi, che sotto il loro nome cooperassero in qualunque modo alla detta controvenzione, o tenendone certa notizia non la rivelassero alli Governatori di essi, i quali in averla siano obbligati di darla subito alli Delegati, affinchè comunicandola a Noi,

pos-

possano darsi gl' ordini per l' esecuzione di dette pene ; Imperocchè è tale il danno di questo inconveniente contro la pubblica utilità nella buona amministrazione de' Banchi, che si stima giusto ogni maggior rigore per tenersi sempre in osservanza la detta proibizione : Ed al detto effetto non meno ordinamo, e comandamo, che nelle medesime pene s' intendano anche caduti i Cassieri, e sotto Cassieri, ed altri Assistenti, e Ufficiali di detti Banchi, a quali portandosi le dette fedi, o pollize, come di sopra pagate, o ricevute in controvenzione per riscontro dell' altro, le pagassero ; siccome egualmente tutti gl' altri Ufficiali de' medesimi Banchi, a quali s' appertiene di riconoscere le dette fedi, e pollize prima del loro pagamento, dovendo questi, avvedendosi della controvenzione contratta dall' altro Banco, non solamente non effettuare il pagamento, ma darne subito notizia alli Governatori come di sopra : e si promette a dinuncianti la medesima participazione di detta pena, affinchè resti totalmente proibita alli Banchi qualunque comunicazione, o contrattazione tra di loro, altrochè d' esiggere per mezzo delli loro ordinarij Essattori le pollize de' mandati di Arrendamenti per quelle somme solamente, che a ciascheduno spettano, nel qual caso debbano li detti Essattori prendere il danaro da quel Banco, ove detti mandati si pagano, e subito introitarlo ne' proprj Banchi.

E quel Creditore, che tenendo danaro in un Banco, o in suo nome, o giratoli da altri, vorrà introdurlo in altro Banco, debba prenderselo de' contanti, e dopo farne introito ove li piace, altrimente tali Creditori controvenendo in trasportare il loro danaro per mezzo di pollize, o fedi di credito dall' uno all' altro Banco, o di prender danaro da un Banco dandoli la polliza, o fede per l' altro, cadano nella pena della perdita delli danari, con applicarsi parimente la terza parte al dinunciante, ed in altre pene a nostro arbitrio, secondo le persone, e li casi, che accaderanno.

Interdicitur nummularils vacuos introitus facere sub poena mortis naturalis prorsus in contra facientes irroganda.

Di vantaggio per evitare il gravissimo disordine, che è succeduto alle volte di farsi introiti vacui ne' Banchi, con darsi credito di danaro a chi non lo tiene, o prima che lo introiti in essi (delitto, che tiene natura di furto con falsità) si proibisce, sì come con la presente proibiamo, sotto pena della morte naturale, così a i detti Cassieri, e sotto Cassieri, come a qualunque altro Ufficiale di scrittura, che con scienza commettessero in qualunque modo il detto delitto, o lasciassero fraudolentemente di notare secondo le loro istruzzioni tutti gl' introiti nel tempo che si fanno ; proibendosi sotto la medesima pena alli Cassieri, e sotto Cassieri sudetti di avvalersi per proprio uso del danaro delle Casse, nè pure con licenza de' Governatori, nè di fare altri pegni, che quelli, che si fanno legitimamente secondo l' istituto di ciascheduno Banco, i quali pegni legitimamente fatti si debbano introdurre nel giorno istesso dentro il luogo della loro conservazione ; E per maggior cautela, affinchè s' eviti ogni dubbio, e costino con la scrittura immediatamente tutti gl' introiti, che si fanno ne' Banchi, ordinamo, e comandamo, che quelli Ufficiali, che sono destinati per formare le fedi di Credito, o di deposito, non possano consegnare in mani de' Cassieri tali fedi in bianco in confidenza, ma debbano sempre tenerle in loro potere, consegnandole al Cassie-

ro

ro volta per volta in ciascheduno introito, che si farà con scriverci di loro mano li nomi di quelli, che li fanno, e le somme introitate: E così li loro libri, come quelli de' Cassieri si debbano consegnare per passarsi al libro maggiore secondo l'istituto di ciascheduno Banco: e quelli che controveneranno, se la controvenzione sia con scienza, cadano nella pena medesima de' docati 2000., e di trè anni di galera; e se per casuale dimenticanza, cadano nella pena della perdita dell' Ufficio, ed in altre a nostro arbitrio secondo la qualità del loro errore; sì come vogliamo, che tutti gl' Ufficiali de' Banchi, e loro Monti, che tenendo notizia della frode, che commettessero gli altri, non la rivelaranno a detti Governatori respettivamente de' loro Banchi, cadano nella medesima pena, che merita quello che commette la detta frode; non essendo convenevole, che coloro, che si alimentano con le sostanze de' Banchi, tengano poi occulti sì gravi loro danni, e pregiudizii.

Ma se mai si rappresentasse caso per ragione di credito particolare, che l'uno Banco acquistasse, o dovesse acquistare con l'altro, e volesse per detta causa tirarne il danaro, debbano i Governatori ricorrere da Noi, affinchè possa darsi la providenza conveniente.

E l'osservanza di tutto ciò, che si è ordinato nella presente Prammatica la riponiamo alla cura, e peso de' Governatori de detti Banchi, respettivamente di quelli, che essi governano, con obbligarli costantemente a far contare le Casse allo spesso da' detti Cassieri, e sotto Cassieri con la loro assistenza, almeno in ogni quindeci giorni, e sia irremisibilmente nelle matine di Lunedì in ogni Banco, incominciando dal primo dopo la publicazione della presente, in modo che vengano a contarsi unitamente ne' medesimi giorni sudetti le Casse di tutti li Banchi, e similmente ad usar tutte le maggiori diligenze per il buon governo di questa loro amministrazione, dovendo subito dar notizia per iscritto alli Delegati respettivamente delli Banchi, che essi governano di qualunque trasgressione, che ritroveranno circa quanto di sopra si è ordinato, e detti Delegati debbano immediatamente darla a Noi; non dubitando, che dal zelo sperimentato de' presenti Governatori resterà tutto ciò perfettamente adempito; e vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Città. *Nap.* 12. *Decembre* 1701. *D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. D. Dominicus Florillus Secr. Marianus Mastellonus Reg. a mand. Scrib. In Banner. 4. fol. 48. Toletus.* Pubblicata a dì 14. Decembre 1701.

Die 12. Dec. 1701. D. Luis de la Zerda, y Aragon.

DE

DE NVNDINIS, SEV FERIIS, ET DE IVRISDICTIONE MAGISTRI IVRATI TEMPORE NVNDINARVM

T I T. CLXXXVI

PRAMMATICA PRIMA.

Vox frumentorum in Terra S. Joannis Rotundi, quae promulgabatur sub die 15. Junii divulgari mandatur sub die 29. ejusdem mensis in die festo Sanctorum Petri, et Pauli.

ESsendo solito in questo Regno contrattarsi tra molte, e diverse persone, comprando, e vendendo grani, ed orzi alla voce da darsi in S. Giovanni Rotondo, della Provincia di Capitanata, sopra la raccolta allora prossima *immediate* seguente dopo le contrattazioni predette, ed essendo solito di darsi la voce predetta nel dì di S. Onofrio, ch'è agli 11. del mese di Giugno, ed essendosi, per esperienza veduto, e conosciuto, che nel dì predetto non si può aver vera, e particolar notizia della qualità, sterilità, e fertilità della raccolta, dalla quale notizia, e certezza dipende la giusta, e conveniente risoluzione, che si dee pigliare nel dare la voce predetta, e quello, che fino adesso si è continuato circa essa è stato più presto per un certo arbitrio, ed opinione, che si è tenuta, che per notizia vera, che si abbia avuta, dal che si è causato (come, se non si rimediasse, potrebbe facilmente causarsi per l'avvenire) danno, ed interesse, o all'una, o all'altra parte contraente, dandosi forse la voce a manco prezzo di quello, che giustamente dovrebbe darsi, il che va in danno dei massari, i quali debbono esser sollevati in quello, che giustamente si dee, per mantener l'abbondanza nel Regno, ovvero dandosi per maggior prezzo di quello, che la ragione richiedesse; il che non solo andrebbe a danno de' contraenti, che danno i danari alla voce predetta, e da ciò potrebbero ritirarsi dal contrattare, ma ancora a tutto il Regno, perchè dalla voce senza giusta causa data a prezzo alto, si viene ad alterare il valore delle vittuaglie predette universalmente per tutto, con jattura de' sudditi di Sua Maestà, e specialmente de' poveri. Per tanto avendo sopra ciò avuta matura discussione nel Regio Collateral Consiglio, per ovviare agl'inconvenienti predetti, per lo ben pubblico, ed altre cause degne, moventi la mente nostra, ci è paruto, con voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente bando, *omni futuro tempore valituro*, ordinando, e comandando, così come in virtù di esso Ordiniamo, e comandiamo, che, come la detta voce di S. Giovanni Rotondo si solea dare nel detto dì di S. Onofrio, si dia nel dì de' Santi Pietro, e Paolo, ch'è a' 29. del mese di Giugno, nel qual dì verisimilmente la raccolta è in tal termine, che si può sapere la qualità di essa, e con certezza bastante procedersi a dar la voce predetta. Ordinando, e co-

comandando, che quella Fiera, che in detta Terra di S. Giovanni Rotondo si osservava nel detto dì di S. Onofrio, ed alcuni di precedenti, ed altri seguenti, si passi nel detto dì de' Santi Pietro, e Paolo, nella quale per altrettanti simili dì avanti, e poi, si godano quelle franchigie, ed immunità, che si godono al presente nella detta Fiera di Sant'Onofrio. E perchè nella Terra di Sansevero della Provincia di Capitanata vi ha la Fiera, che chiamano de' Santi Pietro, e Paolo, acciocchè non s'incontrino le dette Fiere nel medesimo dì, ordiniamo, che la detta Fiera dei Santi Pietro, e Paolo si passi alla ottava della festa predetta de' Santi Pietro, e Paolo, la quale è a' 6. di Luglio, nel qual dì la Chiesa Santa, e Cattolica Romana celebra l'ottava della predetta festa de' Santi Pietro, e Paolo: e similmente ordiniamo, che la Fiera predetta passata nel detto dì sesto di Luglio duri per altrettanti simili dì, come durava al presente, facendosi nel detto dì 29. di Giugno, ed in essa si godano le medesime immunità, e franchigie, che si godeano nella detta Fiera de' 29. di Giugno. Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che ne' negozj occorrenti debbano avere riguardo al tempo, che di nuovo abbiamo stabilito la detta voce. *Datum Neap. in Regio Palatio die 29. Maii 1575. Antonius Cardinal Granvela. Vid. Reverter. Reg. Vid. Salern. Reg. Vid. Salazar Reg. Villadamor Prosecret.*

In terra Sanseverini feria, quae celebrabatur in festivitate Sanctorum Petri, et Pauli 29. Junii, celebretur die 6. Julii cum iisdem immunitatibus.

Die 29. Maii 1575. Cardinal Granvela.

PRAMMATICA II.

Haec Constitutio obscitur l. 2. Cod. de Nund. et Mer. qua cautum est praeter contra-ctus nundinarios non posse. In cujus legis sententiam scriptum est, igitur de solis debitionibus nundinis, qui Magistri Jurati dicuntur, judicant. Reddi tiones actus ex Edicto derivatur v. l. 38. et 39. D. de Aedilitio Edicto, et quanti minoris.

Magistri Jurati tempore ferierum, et nundinarum non possunt proferre sententiam criminalem absque voto judicis ordinarii, vel alterius, ut infra.

Siamo stati informati, che quasi in tutte le Città, ed altre Terre principali di questo Regno in virtù di Privilegj antichi, che tengono, si fanno in diversi tempi dell'anno Fiere franche, nelle quali Terre, principalmente in quelle, che sono residenti i Mastri giurati, ch'esercitano giurisdizioni tanto civile, quanto criminale durante il tempo delle dette Fiere; ed essendosi veduto per esperienza, che per esercitarsi la detta giurisdizione criminale per li detti Mastri giurati nel modo predetto, ne sono nati, e nascono diversi abusi, e scandali, a causa che i delitti, contra de' quali si procede per li detti Mastri giurati, non sono castigati; come conviene alla buona, e retta amministrazione della giustizia; Volendo ovviare a' predetti, ed agli altri inconvenienti, ed abusi, e stabilire la forma, e modo, che da qua in avanti, s'ha da osservare, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate in nome nostro provvedere, ed ordinare in tutte le Città, Terre, e Luoghi, tanto Regj, come de' Baroni, dove si fanno le dette Fiere franche nella Provincia di Terra di Lavoro, che in quei casi, e tempi, ne' quali i Mastri giurati esercitano giurisdizione criminale in virtù de' loro privilegj, non possano procedere, nè sentenziare in niuna causa criminale, senza il voto, e parere del Giudice ordinario della tale Terra, e se non ci sarà Giudice ordinario, col voto del Capitano, se sarà Dottore; e non essendo Dottore, col voto del Giudice ordinario, che si troverà più propinquo alla Terra, dove si farà la detta Fiera; e che questo solamente si osservi nelle cause criminali; perchè quanto alle cause civili, Vogliamo, che si proceda, secondo il solito, senza farsi novità; e le sentenze, che contra la forma predetta si da-

„ ranno, vogliamo, che sieno *ipso* „ *jure* nulle, ed invalide, e così „ le dichiariamo per la presente, „ e che per questo non s' intenda causarsi pregiudizio al Regio „ Fisco nelle sue ragioni, che gli „ competono in quei casi, quando „ senza titolo legittimo il detto Mastro giurato eserciterà la detta giurisdizione criminale: e così l'eseguirete, che tal' è nostra volontà, „ non facendo il contrario per quanto avete cara la grazia, e servizio „ Regio ". *Datum Neap. die 19. Januarii* 1582. *D. Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Vidit Daroca Reg. Bastida de Manatones. In Cur. Magnae Curiae Vicariae fol. 93. Alla Vicaria.*

Die 19. Jan. 1582. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA III.

Quolibet die Mercurii in hac Civ. Neapol. vigore privilegii celebrari possunt nundinae in platea ante portam Regalem.

PErchè i giorni passati per Noi ad istanza di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli le fu conceduta licenza, e facoltà di poter fare un Mercato nel dì di Mercordì in ciascheduna settimana nel luogo, dove si dice *Fuora Porta Reale*, e questo mediante opportuno privilegio: ed acciocchè ogni persona ne abbia notizia, ci ha supplicato, che ci dignassimo far emanare bando, tanto in questa predetta Città Fedelissima, quanto in tutti gli altri luoghi necessarj, acciocchè dette persone possano confluire in quello. E parendoci la detta dimanda giusta, ci è paruto fare il presente bando: Per lo quale si notifica a tutte, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia Città, Terra, e Luogo, che possano, e debbano liberamente confluire, ed andare colle loro robe in detto Mercato, ed in quello vendere, e comprare secondo il solito, e consueto, senza impedimento alcuno, servata la forma del detto privilegio. Ordinando, e comandando per la presente a tutti, e singoli Baroni, titolati, Governatori, Uditori, Capitani, Assessori, Sindaci, Eletti, Università, ed uomini tanto Regj, come di Baroni, che permettano, e facciano permettere, che detto Mercato si possa pubblicare liberamente, senza contraddizione alcuna. Ordinando ancora per la presente a' padroni de' piperni, e travi, quali si ritrovano nel largo del predetto Mercato, che fra il termine di giorni otto, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente, debbano far levare i piperni, e travi predetti, acciocchè il detto luogo resti vacuo, e spedito per l'effetto predetto. Non facendosi il contrario per quanto si ha cara la grazia, e servizio della predetta Maestà, ed a pena di ducati mille. *Dat. Neap. die* 28. *Septembr.* 1588. *El Conde de Miranda. Vid. Mohs Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Berricanus Reg. Torres Prosecr.*

Die 28. Sept. 1588. El Conde di Miranda.

PRAMMATICA IV.

Nundinae, et feriae celebrantur diebus erariis juxta privilegiorum tenorem, aviss immunitatibus non frauentur.

ANostra notizia è pervenuto, come in molte Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, che tengono facoltà di far Fiere, non si fanno le Fiere predette ne' tempi stabiliti, ed ordinati, conforme l'hanno solute fare per lo passato, ed a tenore de' privilegj, che ne tengono; ma hanno abusato di farle molto tempo dopo, dal che n' è nata gran confusione a' negozj, per non tenersi certezza, a che tempo si fanno le Fiere predette, in danno del Pubblico; e volendo Noi in ciò rimediare, come conviene, acciocchè per l'avvenire si levi affatto detto abuso, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di

Noi assistente, fare il presente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ da qua in avanti, tutte le Univer„ sità di quali si vogliano Città, „ Terre, e Luoghi del detto presen„ te Regno, che tengono privilegio „ di far Fiere, incominciando dalla „ Fiera prima ventura di tutt' i San„ ti, debbano fare dette Fiere nei „ tempi stabiliti, ed ordinati ne' pri„ vilegj, che tengono, conforme an„ ticamente si è fatto, altrimenti di„ chiariamo, e con questo espressa„ mente ordiniamo, e comandiamo, „ che non facendosi in detti tem„ pi stabiliti, *ut supra*, non go„ dano franchigia, nè immunità al„ cuna. Ed acciocchè così si osservi, „ ordiniamo a tutti, e quale si vo„ glia Officiale del presente Regno, „ e particolarmente a quelli de' luo„ ghi, dove si fanno dette Fiere, „ che debbano, e ciascuno di essi „ debba tener particolar pensiero del„ l' osservanza del presente bando. *Datum Neap. die 28. Septembr. 1608. El Conde de Venavente. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet. Reg. Vid. D. Bernardin. a Barionovo Reg. Vid. Valcarcel Reg. Salaz. Secret.*

Die 28. Sept. 1608. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA V.

Nundinae, seu Feriae non prorogentur ultra terminum praefixum in privilegiis adjectis aliis capitibus.

NEl tempo del governo dell' Illustre Conte de Venavente nostro predecessore a' 18. di Novembre del *1609.* di suo ordine fu fatto, e pubblicato Bando circa che le Fiere di questo Regno si fossero fatte nei tempi stabiliti ne' privilegj, che l'Università ne tengono, del tenor seguente, *videlicet*: I mesi passati sotto la data de' 28. di Settembre *1608.* di nostro ordine fu pubblicato bando, per lo quale si ordinava a tutte le Università di quali si vogliano Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, che tengono privilegio di far Fiera, facessero dette Fiere nei tempi stabiliti, ed ordinati ne' privilegj, che ne tengono, conforme anticamente si è fatto; altrimenti non facendosi in detti tempi stabiliti, non godessero franchigia, nè immunità alcuna. Ed essendo Noi informati al presente, che il bando predetto non istà in quella osservanza, che si conviene, anzi in molte Città, Terre, e Luoghi del detto presente Regno, che tengono facoltà di far le Fiere, e particolarmente quelle di Lanciano, Lucera, ed Aversa, non si fanno le Fiere predette ne' tempi stabiliti, ed ordinati, non ostante, che le Università pongano, e levino le bandiere di franchigia a tempi loro conceduti da' privilegj; ma si ritardano molto tempo dopo, e questo viene proccurato ad arte da molti negozianti per loro proprio interesse, con gran danno del Pubblico. Perciò volendo Noi in ciò rimediare, come si conviene, acciocchè per l'avvenire si levi affatto detto abuso; Ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far di nuovo il presente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale Ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti tutte le Università di quali si vogliano Città, Terre, e Luoghi del detto presente Regno, che tengono privilegio di far Fiera, e particolarmente quelle di Lanciano, Lucera, ed Aversa, debbano osservare il sopraddetto bando, sotto la data, *ut supra*, di nostro ordine pubblicato, con l'infrascritte altre condizioni.

1. Che uscita bandiera vadano anche in Fiera tutte le botteghe delle dette Città, la qual bandiera si debba levare ne' tempi stabiliti, e con-

4. sup. cod.

te-

tenuti ne' privilegj, che tengono pena di ducati mille a quello, che in qualsivoglia modo procurerà, che si ritardi.

Poena centum. nium mille.

Infra octo dies elapso tempore mundinarum debitores possunt cogi ad solvendum, juxta morem mercatorum.

2. Che dentro ad otto giorni, numerandi dopo levata la bandiera, o passata la franchigia, debbano i negozianti, che si troveranno in dette Fiere di Lanciano, Lucera, ed Aversa, aver posto il conto de' cambj per le piazze del Regno, nel qual termine debba ancora esser pubblicato quello, che per *extra Regnum* loro sarà mandato da' sei Deputati dei cambj, e passato detto tempo si possano astringere al pagamento i debitori delle lettere di cambio, e danari dati a cambio, fare protesti, ed ogni altra diligenza necessaria secondo lo stile mercantile, ed uso esecutivo delle Fiere, e il medesimo si possa far per lo pagamento delle mercanzie: Dando Noi facoltà, ed ordine agli Officiali de' luoghi di pigliare informazione contra di quelli, che si fossero opposti, o avessero procurato, consultato, o in qualsivoglia modo fatta manifattura, perchè il detto conto si ritardasse, inviandola a Noi, perchè vi si faceiano le debite provvisioni.

Elapsis 8. diebus et non facta taxatione, fiant protestationes, et extractiones.

3. E per togliere affatto ogni occasione d' abusare del presente ordine: Comandiamo, che, passati i detti otto giorni, fatto, o non fatto il suddetto conto da' negozianti, ad ogni modo si possano fare i protesti, ed astringere i debitori al pagamento per le lettere accettate, acciocchè, tolta loro ogni speranza di dilazione, s' inducano a fare il conto al predetto tempo.

Non factis protestationibus statuto tempore debitores non solvendo remanent per casu eorum. Com.

4. Che i creditori, che dovranno riscuotere le lettere di cambio, e non faranno i protesti dentro al tempo stabilito di sopra, resti il debitore a loro carico, in modo che se dopo il detto tempo il debitore fallirà, il padrone del danajo possa ripeterlo da quello, a chi l' avrà rimesso, e nell' istessa pena s' intendano incorrere tutti quelli, che avranno da esigere rimesse per conto proprio, o de' commettenti fatte loro in qualsivoglia modo, se non faranno il debito protesto dentro il termine predetto.

cord. prag. de literis cambii.

5. Ed acciocchè così si osservi, Ordiniamo, e comandiamo ancora a tutti, e quali si vogliano Officiali del presente Regno, e particolarmente a quelli de' luoghi, dove si fanno dette Fiere, che debbano, e ciascheduno d' essi debba tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente Bando. *Datum Neap. die* 18. *mensis Novembris* 1609. *El Conde de Venavente. Vid. Constantius Reg. Vidit de Castellet. Reg. Vidit Valcarcel Reg. Salaz. Secret. In Bannerum* 1. *fol.* 94.

Die 18. Nov. 1609. El Conde de Venavente.

ESebbene Noi dal principio del nostro governo abbiamo avuto mira all' osservanza del predetto preinserto bando, anzi ordinato ad alcune Udienze, dove si fanno dette Fiere, che l' avessero fatto osservare; tuttavolta al presente intendiamo, che non ostanti detti ordini, detto bando, non si osservi: Per il che siamo mossi, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare di nuovo il presente Bando: *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che si debba osservare,
„ ed eseguire puntualmente quanto
„ in detto preinserto Bando si con-
„ tiene, senza eccezione alcuna, ed
„ omninamente in tutte le Città,
„ Terre, e Luoghi, dove si fanno
„ le dette Fiere, che si debbano fa-
„ re ne' giorni determinati ne' privi-
„ legj, che ne tengono, sotto le pe-

„ ne

Penit. eadem. „ ne in detto preinserto Bando con-
„ tenute.

Ed acciocchè così si eseguа, ordiniamo precisamente agli Officiali dei luoghi, dove si fanno dette Fiere, che debbano tenere particolar pensiero, che si facciano in detti dì determinati, e che si osservi quanto in detto Bando si contiene; ed'eseguire per le pene in esso contenute contra de' trasgressori, senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neap. die 16. Aprilis* 1614. *El Conde de Lemos. Vid. de Castellet Reg. Vid. Montoya Reg. Salazar. Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 61.

Die 16. Apr. 1614. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA VI.

CAROLO BORBONIO Rege. Is cum Mariae Amaliae Walburgae Regiae puellae lectissimae matrimonio sejunctissel, temporarias nundinas publicae laetitiae ergo celebrari jubet in loco, quem vulgo dicunt *Castello nuovo*, quibus tanquam Magister juratus praeponitur D. Tiberius de Fiori Judex Magnae Curiae Vicariae.

AVendo risoluto, che tra le pubbliche dimostrazioni, che dovranno farsi nell'occasione del nostro Reale Sponsalizio, e felice arrivo in questa Corte della Serenissima Regina Maria Amalia Nostra dilettissima Sposa, i Popoli di questa Città, e Regno godano anche il vantaggio di una più spedita negoziazione, ed i forastieri, che concorreranno con tal occasione in Napoli, abbiano il commodo, e piacere di più abbondantemente, e speditamente provvedersi di molte cose bisognevoli, per le quali dovrebbero, volendole comprare, girare varie strade, e luoghi di questa vasta Città, abbiamo risoluto di stabilire, e comandare, come colla presente ordiniamo, e comandiamo, che nel giorno immediatamente susseguente al decimosesto del nostro primo ingresso di ritorno in questa Capitale insieme colla Regina, si faccia una Fiera nel largo avanti il Castello nuovo, da durare per giorni otto continui, con che in essa non si contratti mercanzia alcuna, di qualunque specie ella si sia, senza pagarsene in istante, e prontamente il prezzo, ed in caso contrario siano nulli tutti quei contratti, che si faranno in altra maniera; le quali acciocchè in abbondanza vi siano condotte da i mercadanti, ed i nostri vassalli, e forastieri godano gli effetti della nostra real Munificenza in occasione tanto universale di giubilo, vogliamo, che le medesime, che si venderanno in detta Fiera siano franche, ed esenti da qualunque peso nel luogo, dove si celebrerà la suddetta Fiera. E convenendo altresì, che vi sia un Ministro, che con carattere di Mastro di Fiera assista in essa per le occorrenze così civili, come criminali, che si presenteranno in cose appartenenti alla suddetta Fiera, abbiamo risoluto di dar quest' incumbenza di Mastro di Fiera al Giudice di Vicaria D. Tiberio di Fiore, a cui per tal effetto abbiamo conceduta tutta la facoltà necessaria di poter procedere in tutte le cause civili, o criminali, che forse si susciteranno dal calore della negoziazione, o per altro impensato accidente, le quali potranno sopirsi con una provvidenza: che se poi richiedessero una più matura, ed ulteriore discussione, in tal caso vogliamo, che debba in esse procedere la G. C. della Vicaria, alla quale non s' intenda nel generale inferito alcun pregiudizio, nè diminuita la sua giurisdizione per questa particolare incumbenza data al detto Giudice di Fiore. Ed acciocchè la presente venghi a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi colle debite formalità per li luoghi soliti, e consueti di questa Città, e Regno, e colla debita relata torni a noi. *Datum Neapoli die* 5. *mensis Junii* 1758. YO EL REY. *Locus* ✠ *Sigilli. Bernardo Tanucci. Vidit De Ipolito Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia*

Die 5. Junii 1758. Yo el Rey.

già a Secretis. Pubblicata a dì 12. Giugno 1738.

Bannum M. C. V.,

sive

PRAMMATICA VII.

Eodem Rege.

Interdictum in auriga, ne cum rhedis, quas ducunt, intrare audeant in laudatas superius nundinas sub poena summosum mille carum dominis, et trium annorum carceris, aliave pro arbitrario auriga irroganda.

ESsendosi degnata la Maestà del Re nostro Signore, che DIO guardi, disponere, che all' altre festive dimostrazioni stabilite per celebrare il giubilo delle sue Regali Nozze, si aggiunga una Fiera, la quale debba farsi, e durare nel largo del Castello per lo spazio di otto giorni continui; E volendo ovviare a qualunque disordine, che potesse cagionare la moltitudine delle carozze, che nella Fiera concorreranno, e dare al pubblico la comodità di andare in essa, e permanervi senza imbarazzo, si è parimente degnata di ordinare a questa G. C. con venerato rescritto per la Segretaria di Stato, Giustizia, e Grazia, che dasse le necessarie providenze, affinchè niuno entri nella suddetta Fiera, se non che a piedi, o con sedia da mano. Per tanto adempiendosi da noi la detta sovrana disposizione, col presente Bando ordiniamo, e comandiamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualunque stato, e condizione si siano, che non ardiscano entrare nel chiuso della detta Fiera dal primo giorno, in cui la medesima comincerà, sino al suo fine con carozze, o galesse, ma solamente a piedi, o con sedie da mano, sotto pena a Padroni delle dette carozze, o galesse della perdita delle medesime, e di ducati mille per ciascuno, ed a cocchieri, e galessieri di mesi tre di carcere, ed altro ad arbitrio di questa predetta G. C. Ed affinchè da niuno si possa allegar causa d' ignoranza, ordiniamo che il presente Bando sia pubblicato per li luoghi soliti di questa Fedelissima Capitale. *Vicaria li* 18. *Luglio* 1738. *Il Duca di Giovinazzo Reg.* . *Giuseppe Maria Andreassi* . *Il Marchese di Villapiano* . *Tiberio de Fiori* . *Nicolò Miranda* . *Marzio Cirillo* . *Pietro Sambiase* . *Giacomo Bissanti* . *Giuseppe Verduzii* . *Giuseppe Romano Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria* . *Didacus de Segura M. C. Vic. Sott. Fiscalis* . *Banno ut supra* . Pubblicato a dì 21. Luglio 1738.

Die 18 Julii 1738 Il Duca di Giovinazzo.

PRAMMATICA VIII.

Eodem Rege.

Libera cuique facultas datur merces in celebrandas nundinas invehendi, et promercales easdem exponendi, interdicuntur que artificibus, et mercatoribus, ne cui timorem inferant protis invehendis; ipsi vero ne cogantur ad aliquod pretium exsolvendum pro tentoriorum sumptu priusquam laudatae nundinae cessarint, sub poenis, ut intus.

ESsendo pervenuto alla nostra notizia, ed a quell' ancora della M. del Rè N. S., che DIO sempre guardi, che da taluni nel disponersi l' apparecchio, che bisogna per la Fiera da farsi nel largo del Castello di questa fedelissima Città dalla M. S. ordinata, siansi con modi strani e scandalosi collettati, e composti i ceti di quasi tutti gli Artefici, e Mercanti di questa Città predetta, contro la mente clementissima della M. S. sotto colore di sodisfarsi le spese, che bisognano respettivamente per la costruzione di ciascuna baracca di detta Fiera, ma col vero fine di privato guadagno; la qual cosa avendo altamente penetrato il Real animo della M. S., s'è degnata seriissimamente comandarci, di dovere immantinente pubblicare il presente Bando, come facciamo, col quale ordiniamo, e comandiamo, a tutti gli Artefici, e Mercanti di questa Capitale, che niuno ardisca d' incutere timore alcuno, o di far la minima violenza e minaccia, perchè vadano a tenere esposte le loro merci nella Fiera sudetta, ma che soltanto vi concorrano coloro, che sponta-

taneamente inclineranno di andarvi ; e che inoltre quegli Artefici, e Mercanti, ch' entreranno a celebrare la Fiera suddetta, non debbano essere da chi che sia astretti al minimo pagamento a motivo di corrispondere alla spesa di dette Baracche, nè possano tampoco essi disborsare a quest' oggetto somma veruna prima che sia terminata la detta Fiera, sotto pena di ducati mille a ciascuno de i contraventori ne i casi suddetti; e dopò d' essersi la detta Fiera terminata ciò che da ciascuno degli Artefici, e Mercanti, che vi saranno concorsi, avrà da contribuirsi, dovrà essere da noi tassato intesi quelli, che converrà sentire, e deputate le persone, alle quali si dovranno fare certi pagamenti, che si regoleranno col solo riflesso alla pura necessaria spesa ; per la qual cosa dichiariamo e ordiniamo, che tutto quello che si fosse esatto sino a questo presente giorno sia, e s' intenda esatto ingiustamente, e illegitimamente, ancorchè fosse stato contribuito volontariamente da qualunque, ed a qualunque persona di qualsivoglia grado e condizione ; e ordiniamo che dentro il termine di giorni due dopo la pubblicazione del presente Bando sia irremissibilmente restituito nelle nostre mani, dalle quali potranno liberamente, e a lor piacimento riscuoterlo i proprietarj senza spesa veruna; dichiarando nulla, e di niun valore qualunque altra restituzione ; e passati detti due giorni, e non fatte le restituzioni suddette, colla facoltà a noi concessa dalla M. S., dichiariamo quelle persone, alle quali sarà stato detto denaro pagato, incorse nella pena del quadruplo ; e in altre maggiori ad arbitrio nostro, fino alla relegazione *in Insulam inclusive* per le persone nobili, ed alla Galera per l' ignobili, da eseguirsi precedente cognizione di causa, e sentenza nostra, che si proferirà nella forma più privilegiata ed *ex officio* ; senza che la remissione delle parti possa dare alcun motivo di moderazione di pena. Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo che il presente Bando sia pubblicato per li luoghi soliti di questa Capitale. *Napoli* 21. *Luglio* 1738. *Tiberio de Fiori*. *Antonio di Lauro Scrivano*. Pubblicata a d 22. Luglio 1738.

Die 21. Julii 1738. Tiberio de Fiori.

DE

DE OFFENDENTIBVS INNOXIVM PRO NOXIO

T I T. CLXXXVII

PRAMMATICA PRIMA.

Offendentes alterum pro altero sunt infames, et eorum contumacia circulus anni abbreviatur ad 30. dies, quando locum erit forjudicationi.

AVendo Noi inteso, che in alcune parti di questo Regno si sia introdotto tra persone di poco timor di DIO di vendicare talvolta l'offese, ed inimicizie nella persona del padre, figliuolo, e fratello, o parente del loro principale inimico, senza guardare, che dal tale padre, figliuolo, fratello, o parente del loro principale inimico, non abbiano ricevuta offesa alcuna, nè che quegli avesse consentito, nè participato in essa; ed essendo tal vendetta trasversale fuori di ogni umana ragione, ed azione di uomo traditore, ed infame; poichè non avendo la persona fatta offesa ad altri, e stando con tal credenza, viene a restar tradita, mentre non intendendo, o non dovendo avere inimici, per non averne contratti, nè datane causa, cammina assicurata sotto la pace di DIO, e protezione di Sua Maestà; ci è paruto (per provvedere, quanto sia possibile, che di simili delitti non se ne commettano, e che chi ne commette, ne resti per tutt'i modi, che conviene, punito) con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, vogliamo, e dichia- „ riamo, che tutte quelle persone, „ di qualsivoglia stato, grado, e con- „ dizione si fossero, che da qua in „ avanti commetteranno simili delit- „ ti, offendendo, o facendo offende- „ re il padre per lo figliuolo, il fi- „ gliuolo per lo padre, il fratello „ per lo fratello, o il parente per lo „ parente, in qualsivoglia grado, „ che fosse, per causa della offesa, „ che avesse ricevuta dal figliuolo, „ padre, fratello, o parente, suo „ principale inimico, oltra le pene, „ che incorreranno in vigore delle „ Leggi, Prammatiche, e Costitu- „ zioni del Regno (quali vogliamo, „ che s'eseguano irremisibilmente, e „ con ogni rigore) incorrano ancora „ nella pena d'esser tenuti per infa- „ mi, e traditori, tal che non solo „ venendo per tal delitto condannati „ in qualsivoglia pena per sentenza „ diffinitiva, ma ancora per la sola „ contumacia contratta, ne restino „ dichiarati, e tenuti per tali, e co- „ me tali indegni, ed incapaci di tut- „ to ciò, che sono le persone infami. „ E vogliamo, ed ordiniamo ancora, „ che se il delitto, che talmente si „ commettesse, fosse di qualità tale, „ che si potesse per quello procedere „ contra gl'inquisiti a forgiudicazio- „ ne, si proceda a tal forgiudicazio- „ ne con abbreviazione del circolo „ dell'anno, che per Costituzione del „ Regno sta permesso, a giorni 30., „ sicchè riputati contumaci, e persi- „ stendo in contumacia per detto ter- „ mine di giorni trenta, si possa „ contra di loro procedere agli atti, „ ed alla sentenza della forgiudicazio- „ ne,

Poena infamiae, et perditionis.

„ ne, e prolazione di essa, non o-
„ stante che non sia decorso detto
„ circolo dell'anno permesso per detta
„ Costituzione, atteso che a quella
„ in tali casi colla presente Pram-
„ matica dispensiamo". Ed acciocchè di detta presente Prammatica s'abbia notizia; ordiniamo, che si pubblichi per questa Fedelissima Città, e per lo presente Regno. *Dat. Neapoli die 26. mensis Junii 1624. El Duque de Alva. Vidit Constantius Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Enriquez Reg. Vid. Brandolinus Regens. Vidit Lopez Proreg. Ferdinandus Rovitus Secr. In Pragm. 1. fol.* 44.

Die 26. Junii 1624. El Duque de Alva.

DE OFFICIALIBVS, ET HIS, QVAE EIS PROHIBEANTVR

T I T. CLXXXVIII

PRAMMATICA PRIMA.

Officia Regia per interpositas personas non petantur, nec aliter valeant.

DEcet, Nos, quibus regiminis, et administrationis justitiae cura est ab alto commissa, tales in administratione justitiae praeficere personas, quae sint nedum scientia, et doctrina imbutae, sed etiam vita, et moribus approbatae; animadvertentes, quod multoties ob importunitatem nonnullorum, quibus complacere desideramus, providemus de officiis Judicum Magnae Curiae Vicariae, Auditorum Provinciarum, et Assessorum Capitaneorum, personis minus doctis, minusque vita, et moribus approbatis, quod in maximum dedecus nostri Diadematis, et damnum Reipublicae vertitur: nam multi, freti ausu temerario favoribus, ad cujus intercessionem hujusmodi officia conceduntur, minus bene justitiam administrant, nostros opprimunt. *Volentes propterea Nos, huic incommodo, et detrimento nostro, et Reipublicae, obviare, tenore praesentis nostrae Regiae Pragmaticae, tenore praesentis nostrae Regiae Pragmaticae, eunctis temporibus firmiter valituraе,* Censemus, statuimus, et ordinamus, quod de cetero nullus quantumcunque de nobis benemeritus, et per Nos debito sanguinis affectus, audeat per se, vel per interpositas personas a Nobis, vel nostro Prorege in dicto nostro Siciliae citra Pharum Regno, officia Judicum Magnae Curiae Vicariae, Auditoratus Provinciarum, aut Assessoratus Capitaneorum, pro quibuscunque personis quantumcumque dignis, et idoneis ad dicta officia petere, aut supplicare; quod si intentare praesumpserit, ipso facto personae, pro quibus hujusmodi officia supplicarint, nedum careant gratia impetrata, sed etiam sint inhabiles per unum annum ad hujusmodi, aut alia officia Regia exercenda. Quapropter Illustr. Viceregi dicti nostri Siciliae citra Pharum Regni, Magno quoque Camerario, ejusque Locumtenenti, Magistro Justitiario, Gubernatoribus Provincialibus, et Capitaneis quarumcumque Civitatum, et Terrarum dicti Regni, dicimus, et districte manda-

Confirmatur per prag. 3. inf. tod. 20. et 22.

Nullus audeat, nec per intermediam personam officia petere.

Poena privationis officii obtenti, et sit inhabilis per annum ad officia, vide infra prag. 3. et 17. 20. 22.

Poena unc. mille.

damus, poena unciarum auri mille adjecta, quatenus hujusmodi nostram Pragmaticam sanctionem, omniaque in ea contenta, teneant firmiter, et observent, tenerique, et inviolabiliter observari faciant, et non contrafaciant, vel veniant, seu aliquem contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, si praeter irae, et indignationis nostrae incursum, poenam praeappositam cupiunt evitare. *Et ut de praemissis ignorantia allegari non valeat; Mandamus hujusmodi nostram Pragmaticam per loca publica, et assueta dictae Civitatis nostrae Neapolis voce praeconis publicari. In cujus testimonium praesentes fieri jussimus, magno nostro negotiorum Siciliae citra Pharum sigillo a tergo munitas.*

Poena irae, indignationis.

Datum in Oppido nostro Bruxellarum, die 30. Septembris, anno a Nativitate Domini 1516. YO EL REY. Vidit Cancellarius, et pro Magno Camerario. Vidit Generalis Thesaurarius. Vidit Montaltus Reg. et pro Protonotario. Dominus Rex mandavit mihi Petro de Quintana. Nihil solvit, quia pro Curia. Petrus Joannes Taxator.

Die 30. Sept. 1516. Yo el Rey.

Quapropter volentes Regiis, (ut tenemur) obedire mandatis, quod supradicta omnia cuilibet innotescant, ut suum debitum sortiantur effectum, et nulla posthac de praemissis ignorantia allegari valeat, praesentes exinde fieri jussimus, cum inserta forma ipsius Regiae Pragmaticae, ut in locis publicis, solitis, et consuetis Magnificae, ac Fidelissimae Civitatis Neapolis publicentur, et adsignentur. *Mandantes propterea supradictis omnibus, et cuilibet ipsorum in solidum, quatenus, forma praeinsertae Pragmaticae, per eos, et quemlibet ipsorum diligenter attenta, illam ad unguem, et inviolabiliter observent, ac observari faciant, per quos decet, in omnibus, et per omnia, juxta ipsius seriem pleniorem, sub poenis in eadem contentis.* Datum in Castro Novo Neapolis die 5. Maii 1517. D. Raimondo de Cardona. Vid. Montaltus Reg. Dominus Vicerex mandavit mihi Antonio de Seron. In Cur. 12. fol. 249.

Die 5. Maii 1517. D. Raimondo de Cardona.

PRAMMATICA II.

Ex §. 2. Prag. C. V. anno 1536.

MAndamus, etiam per praesentem nostram sacram sanctionem, ne de cetero officia deputata ad administrationem justitiae, vel perceptionem pecuniae, nullatenus, nec per nostram Curiam, neque per particulares, qui dicta officia obtinent, vel obtinebunt, vendi possint, neque interveniente pecunia in favorem alterius renunciari, sed conferantur, cum vacaverint dicta officia, personis dignis, habilibus ad rectum exercitium dictorum officiorum. Et qui contrafecerint, tam vendentes, quam ementes, et renunciantes, et illi, in quorum favorem renuntiantur, ipso jure censeantur privati dictis officiis, et aliis conferri possint; pecunia vero, quae pro venditione, vel renunciatione data fuerit, pro dimidia Hospitali Incurabilium, et pro dimidia Regiae Curiae applicetur. In quibus poenis volumus incurrere illos, qui per privilegium habent nominationem in Terris demanialibus, si dictam nominationem fecerint interveniente pecunia.

Officia ad administrationem justitiae, vel perceptionem pecuniae nullatenus vendantur. Concord. prag. 4. 21. de Baron.

Comprehenduntur ementes, vendentes, renunciantes.

Poena priv. off. et pecuniae solutae.

Comprehenduntur nominationem habentes.

1535. Carol. V. Imp.

PRAMMATICA III.

Ex §. 10. Prag. C. V. anno 1536.

Quae est prima supr. eod. Officiis habilibus, et non intercessione conferantur. Concord. prag. 37. et 22.

REcolimus etiam, Nos praeteritis annis mandasse, et sanxisse per nostram Regiam Pragmaticam, quod Consiliarii Regii, Praesidentes Regiae Camerae Summariae, Judices Magnae Curiae, et Auditores Provinciarum, non possint eligi ad alicujus partis instantiam, ut libera possit fieri electio personarum habilium ad dicta officia, ut convenit, exercenda. *Renovantes* dictam Regiam Pragmaticam, mandamus, illam inviolabiliter observari. Declarantes ipso jure inhabiles, non idoneos ad dicta officia omnes illos, pro quibus per quascumque personas preces effundentur. Mandamus Illustr. Viceregi, quod nullatenus dicta Officia ad cujuscumque preces, seu intercessiones concedat, sed illos tanquam inhabiles a dictis officiis repellat.

Poena, ut sint inhabiles.

1536. Carol. V. Imp.

PRAMMATICA IV.

Ex §. 7. Pragm. C. V. anno 1540.

Promoti ad officia praestent juramentum.

ET quia saepe numero contingit, homines inhabiles ambitionis impulsu officiis justitiae inhiare, quae tantummodo pecuniae auxilio consequi conantur. Cum id in subditorum nostrorum damnum tendat, rectusque justitiae cultus propterea maxime turbetur, atque etiam patrimonio nostro detrimentum pariat; *Praecipimus, et expresse jubemus, Quod in posterum Constitutiones, Capitula, et Pragmaticae inviolabiliter observentur super hoc, et signanter Pragmatica Neapoli edita a nobis, sub poenis, in eisdem contentis, et aliis gravioribus, arbitrio nostro reservatis. Declarantes expresse, quod eos, qui pecuniam pro dictis officiis recepisse detegentur, ad restituendum illam compelli omnino, volumus, compellendosque esse, per praesentes mandamus. eamque ex tunc applicatam esse declaramus. Mandamus insuper super hoc servari capitulum tenoris sequentis.*

Const. incipit. Magistri Camerarii capitula sunt interpret. deg. et capit. Neap. fol. 301. cap. 12 ete 4 fol. 128. prag. ant. 1. 2 et 3. sup. eod.

2. *Item* recipiant Sacramentum in forma subscripta a quolibet praedictorum Officialium, in quocumque officio ordinetur, scilicet quod per se, vel per alium sub spe, et occasione habendi hujusmodi officium, non dedit aliquid, nec aliquis per ae, nec dare promisit Justitiario alicui, aliive Officiali, vel alicui pro ipso, vel uxori, nec alteri personae, sub colore mutui, vel sub colore fraudis durante officio, nec finito, occasione promissionis praedictae, ratione officii obtinendi.

Forma juramenti praestandi ab Officialibus.

3. Simile juramentum praestabunt omnes Officiales, qui per Nos, vel per nostram Curiam creabuntur pro tempore. Et nisi juraverint modo praefato, non possint dictum officium exercere; eadem teneatur poena, qua teneretur, si sine mandato sibi officium usurparet; et ille, qui debet juramentum praefatum ab Officialibus recipere, si non recepérit, poenam unius librae auri Fisco nostro componat; et tota forma praesentis Capituli in commissione uniuscujusque Officialium inseratur. Officialis etiam, qui debet praefatum juramentum in praesentia decem testium recipiat.

Poena amissionis.

Poena librae unius.

1540. Carol. V. Imp.

PRAMMATICA V.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. Antonius Perrenotus sanctae Romanae Ecclesiae tituli sancti Petri ad vincula Presbyter Cardinalis de Granvela praefatae Majestatis a Consilii status, et in praesenti Regno Locumtenens et Capitaneus generalis etc. Essen-

Correcta per prag. 16. infra hoc titulo, quo in loco eam transcribimus ex titulo, *de assumptu vie*

Doctores non intrent ad regia Tribunalia, seu domos Ju-

Digitized by Google

ficum, nisi togati solita toga, et tiemali tempore super togam possint uti longo pallio.

sendo cosa giusta et conveniente, che ogni persona vada ornata et decorata dell'habito, che li conviene, è stato per questo con grandissima giusta causa et convenientia da antiquo tempo observato, che li dottori sono andati con veste longa vestiti, differenti dalli habiti et veste de altissime persone d'altra professione, con le quali vesti representando dignità et autorità sono stati detti Dottori rispettati et riveriti como si conviene a cossì degno grado. Adesso si è visto et vede, che da alcuni di detti Dottori si è lassato, et lassa il detto habito togato, con portare cappe curte, et ne è occorso et occorre, che come a detti Dottori se li deve dare loco nell'audientie, che si danno ad Officiali et Ministri Regi, et ancho nelli Tribunali nell'informare che si fa delle cause, et nelli altri atti prima deli altri, che non sono Dottori, non seli da per non esser molti di loro conosciuti per Dottori: Et volendosene alcuni d'essi risentire con persone, le quali si pigliano li primi lochi, et competeriano ad essi Dottori, n'è nato et può nascere poco rispetto con vilipendio alla dignità loro: Et volendo noi provedere, che s'observi quello, che da antiquissimo tempo s'è observato, et deve observarsi per autorità, preheminentia, ornamento, et decoro di detti Dottori, ci è parso con voto et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso de noi assistente fare la presente Pragmatica *omni tempore valitura*, per la quale dicimo, statuimo, et ordinamo, che dal dì della pubblicatione d'essa non sia nisciuno Dottore et Officiale Regio, Consultori, et Advocati tanto presenti quanto futuri, li quali actu serveno nelli detti officii, consulte, et advocatione in questa fidelissima Città di Napoli, che debbiano intrare nelli Tribunali, nè per le case delli officiali ad informare, nè defendere cause, si non in habito togato, et con la veste solita portarsi da dottori: verum in tempo d'inverno per li freddi et pioggie, che sono, li sia licito sopra le dette vesti de Dottori portare un ferrajuolo; et andando de altro modo, volemo et ordiniamo ch'incorra quello Advocato et Consultore, che contravenerà, per ogni volta in la pena, che per sei mesi sia privato de possere advocare et consultare, et di perdere la cappa o altra sorte de vesti, che portasse da applicarse all'officiali che l'esequirà: Et ordinamo ad tutti officiali et ministri Regij, che andando detti Dottori con altro habito deposto, non li debbiano intendere, ma pigliarne informatione et farla consignare subbito nella Gran Corte della Vicaria, acciò possa procedere all'observantia di detta pena: et li dottori officiali che andassero senza le ditte vesti de Dottori, incorrano in la pena ad nostro arbitrio reservata; esclusi però et non compresi nella presente pragmatica li magnifici et circumspecti Regenti della Regia Cancellaria, Presidente del Sacro Regio Conseglio, et Locumtenente della Regia Camera della Summaria, li quali per la supremità et dignità de loro officii volemo, che porteno quelle vesti, che ad essi piaceranno, comandando a tutti et singuli officiali et Tribunali assistenti in questa predetta Città, che debbiano tenere, et ciascun d'essi tenga pensiero dell'observanza della presente Pragmatica. Et acciò sia noto ad tutti havimo ordinato; che se n'affigga copia *in valvis* delli Tribunali de questa Città predetta. *Datum Neapoli die 4 mentis Junii 1573. Antonius Cardinalis de Granvela. Vidit Reverterius Regens.*

Die 4. Junii 1573 Antonius Cardinalis de Granvela.

gens. Vid. Salernitanus Regens. Vid. Salazar Regens. Dominus Locumtenens et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera pro Secretario.

PRAMMATICA VI.

Officiales nec per alios Officia a Baronibus petant. Concord. prag. 12. §. 42. ut Officiales R.C. non offerant scribis Officialibus arrendamentorum. Quae est 7. §. 4. infr. de offic. Jud.

ACciocchè la giustizia si amministrasse senz' alcun sospetto de' litiganti, e si togliesse l' occasione di gratificarsi per li Ministri di Giustizia alle persone, che di basso di loro giurisdizione litigano, fu lodabilmente per la Prammatica, e provvisione particolare fatta a' 28. di Marzo del 1555. proibito, che niun Officiale Regio di qualunque stato, grado, e condizione, possa dimandare officj a Baroni, nè per amici, nè per parenti, nè per altra sorta di persona, la qual Prammatica fu poi rinnovata a' 26. di Ottobre del 1558.

Ut supra de commiss. et exeq. prag. 2. §. 14.

2. Ed acciocchè il contenuto in dette Prammatiche sia candidamente, ed inviolabilmente osservato; *Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, stabilire, ed ordinare, siccome* Stabiliamo, ed ordiniamo, che tutti, e quali si vogliano Officiali Regj, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, tanto assistenti ne' Tribunali di questa Città di Napoli, quanto negli altri del Regno, debbano, e ciascun d' essi debba osservar la forma, e tenore delle dette precalendate Prammatiche. Proibendo loro espressamente, che nè per se, nè per altre interposte persone, diretta, nè indirettamente possano, vogliano, nè ardiscano dimandare, nè far dimandare a Barone alcuno litigante, o non litigante, senza nostra espressa licenza *in scriptis obtenta*, Officio alcuno di Capitano, Governatore, o Assessore per figliuoli, o parenti, o amici, o qualsisia persona, nè offerendosi *sponte* da' detti Baroni alcuno di detti Officj a' detti Officiali, possano quegli accettare senza detta licenza, sotto pena di sospensione d' Officio, ad arbitrio di Sua Maestà, e nostro, nella qual pena s' incorra per la sola dimanda, o accettazione fatta nel modo predetto, ancorchè non avesse effetto. E per evitare ogni ombra, o sospetto di fraudare la presente nostra ordinazione, stabiliamo, e disponiamo, che se alcun Barone per sua mera, e libera volontà, senza dimanda e richiesta fatta per Officiale alcuno, nel modo come si dice di sopra, ma per lo merito della persona provvidenda, volesse, o deliberasse provvedere alcuno di detti Officj, in persona d' alcun parente, o affine o' alcuno di detti Officiali, *infra tertium gradum*, sia obbligato tanto il Barone provvidente, quanto la persona provvidenda, avanti d' ingerirsi nell' amministrazione di detto Officio, darne notizia a Noi, acciocchè possiamo provvedere quel che converrà, considerando tutte le circostanze considerabili, sotto pena, che il Barone per anni due sia privato dell' elezione dell' Officiale, quale per detto tempo si deputerà per la Regia Corte, ed alla persona provveduta d' inabilità di esercitare Officio similmente per anni due.

Comprehenditur etiam scribam portionis, quae statorem generalem Dohanarium, Liminarchas, seu Magistros Portulanca, et Percettores, ut per prag. 10. infr. eod.

Officia sponte consanguineis obtata, non possunt recipi absque permissu Prorogie.

Poena suspensionis arbitraria.

Delictum committitur sola petitione.

Confirmatur, et imponitur poena Baronibus per prag. 5. sup. de munerib. Official. et prag. 15. §. 5. infr. eod.

Baro, et officium sponte receptum, relationem faciant Proregi ante possessionem captam.

Poena, ut non eligat per bien.

3. *E perchè* circa i beneficj, che si conferiscono per Prelati, o altre persone Religiose, ed Ecclesiastiche, ed altri, che sono a presentazione di laici, milita la medesima ragione; *Ordiniamo*, che detti Officiali abbiano da osservare il medesimo, che di sopra s' è ordinato, di non dimandarli, nè farli dimandare, nè accettargli *a sponte dantibus*, senza nostra licenza, sotto la medesima pena, da eseguirsi a rispetto di detti Officiali.

Confirmatur, ut infra eodem prag. 15. §. 4. Idem in beneficiis ecclesiasticis prag. 15. §. 2. infr. eod.

Ed acciocchè sia noto a tutti, ab-

abbiamo comandato affiggersi della presente Prammatica copia autentica ne' Regi Tribunali di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. die* 21. *Julii* 1574. *Anton. Card. de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Dominus Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Rebera Profecret.*

Die 21. Julii 1574. Cardinal Granvela.

PRAMMATICA VII.

Capita circa officium anni Praefecti, et ejus ministrorum.

AVendo Noi avuto, ed avendo ogni dì lamentazioni de' disordini, che si sono fatti, e si fanno nell' amministrazione dell' Officio di Giustiziere della grascia di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, causati principalmente dagli esecutori, che hanno servito, e servono in detto Officio di Giustiziere, in danno, e pregiudizio de' popoli, e del ben vivere; sebbene non s' è mancato da Noi di farsi le provvisioni necessarie per evitare il detto danno, e si è proceduto a dare il gastigo a quelli, che hanno ecceduto, e fatto quel che non si conveniva; tuttavolta s' è veduto, e si vede, che non rimediandosi agl' infrascritti disordini, e non facendosi altre necessarie provvisioni intorno a quello, che tocca all' Officio predetto, non si può attendere all' esercizio d' esso colla limpidezza, ed integrità, che si ricerca, e si è desiderata, e si desidera. Al che volendo Noi provvedere per quello che conviene al buon governo, e di maniera che si ponga forma nell' esercizio di detto Officio, e si sappia, come si avrà da esercitare, per evitare tutt' i danni, che dalle cose infrascritte possono succedere, essendo trattato, e considerato in nostra presenza nel Regio Collateral Consiglio, ci è paruto, con voto, e parere di esso, far la presente Prammatica *omni tempore valitura*, con istabilire, ed ordinare le cose infrascritte, *videlicet*;

Vide prag. tit. de Annona.

1. *In primis*, perchè una gran parte de' disordini, che si fanno in detto Officio di Giustiziere, nasce da' cattivi esecutori, *seu* Officiali, che tiene il Giustiziere predetto, ed egli si potrebbe scusare, con dire, che molte volte pone per Officiali persone contra sua volontà, per esserne richiesto da altri, a chi dee portare rispetto. Ed essendo i tali esecutori, ovvero Officiali persone di poca qualità, con servire, e dipendere da persone di rispetto, fanno infinite cose illecite, e contra gli ordini de' Superiori. Volendo rimediare al predetto, Stabiliamo, dichiariamo, ed ordiniamo, che dal dì della pubblicazione della presente Prammatica in avanti, niuno Officiale, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, tanto di quelli, che amministrano Giustizia, quanto quali si vogliano altri, non possa richiedere, nè dimandare simili Officj di esecutori, od Officiali del detto Giustiziere al Giustiziere predetto, tanto presenti, quanto futuri, sotto pena tanto a l' Officiale, che lo dimanderà, quanto al detto Giustiziere, di esserne sospesi per un anno dell' amministrazione di loro Officj.

Officiales prohibentur impetrare a Curatore annonae officium alicujus ministri dicti officii. Vide pragt. 1. et 6.

Prohibentur, etiam petere commissiones ponderum, et mensurarum, ut inf. prag 92. §. 3. Poena susp. annuae.

2. *Item* Stabiliamo, ed ordiniamo al predetto Giustiziere presente, *et successive* futuro, che in conto alcuno non debbano permettere, che sia in questa predetta Fedelissima Città di Napoli bottega franca di niuna sorta, e qualità, ad istanza di qualsivoglia persona, eccettuata quella, che serve la casa nostra, ed *in futurum* la servirà, e che servirà anche la casa degli altri Vicerè, che *pro tempore* saranno, per quelle robe, che servono, e ser-

Apothecae nullae sint immunes ab officio Curatoris annonae, exceptae, quae pro victu domus Proregis erit electae.

e serviranno *tantum* per la detta casa nostra, e de' suddetti altri Vicerè; e niuno Officiale, *ut supra*, possa, nè debba richiedere al detto Giustiziere di simili Franchezze di botteghe, sotto la medesima pena contenuta nel precedente capitolo, nella quale vogliamo, che incorra tanto l' Officiale, che farà detta richiesta, quanto il detto Giustiziere, se l' ammetterà.

Poena eadem.

Praesidens S.C. qui est Judex appellationum non moderet poenas, ejus arbitrio providebit de justitia, et in casu dubii referat in S.C.

3. *Item*; perchè il Magnifico, e Circospetto Presidente del Sacro Regio Consiglio riconosce gli aggravj fatti nella detta Corte di detto Giustiziere a' suoi sudditi, ed essendo pene certe, e stabilite vogliamo, che quando gli parranno giuste, o gli parrà rivocarle, quando non sono tali, non debba usare arbitrio di moderare le pene, nelle quali sono stati, o saranno condannati alcuni per la detta Corte del Giustiziere, e che non possa se non approvare, o riprovare le sentenze; e quando occorresse moderarle per alcun caso dubbio, le debba trattare, e provvedere in Ruota nel Sacro Regio Consiglio, con intervento, voto, e parere de' Magnifici Consiglieri di quella Ruota, nella quale parrà ad esso di trattarle. E comandiamo di più, che non possa fare provvisione, nè ordine alcuno al detto Giustiziere, se non mediante supplicazione, e decreto.

Quadraginta ministri tantum eligantur in hoc officio Justitiarii annonae.

4. *Item*, perchè s' intende, che molti di detti esecutori, o vero Officiali del detto Giustiziere, i quali al presente servono, non esercitano il loro Officio, come si conviene: ordiniamo al Giustiziere, che nuovamente sarà deputato, che non si serva in conto alcuno de' sopraddetti; ma che in luogo di quelli rimossi ne debba eleggere altri quaranta, e non più; i quali sieno abili, e da bene, conforme allo stabilimento fatto per ordine nostro; Ed a tal che la presente Prammatica sia nota a tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, comandiamo, che si debba affiggere *in valvis* de' Tribunali del S. R. Consiglio, della Regia Camera della Sommaria, della Gran Corte della Vicaria, e del presente Giustiziere, la qual Prammatica comandiamo, che si debba osservare, giusta la sua contenenza, e tenore, sotto le dette pene. *Dat. Neap. die ultimo Maii 1575. Antonius Card. de Granvela. Vid. Reverter. R. V. Salernitanus Reg. Vid. Salaz. R. Dom. Locumtenens, et Capitan. Generalis mandavit mihi Antonio Villamador Prosecretar. In Banner. primo fol. 104.*

Poena eadem.

Die 31. Maii 1575. Cardinal Granvela.

PRAMMATICA VIII.

Officiales Regii electi ad aliquod munus Fidelissimae Civitatis nihil recipiant sub quocunque titulo ab ipsa Civitate.

ESsendo a tutti noto, che gli Officiali, che per Noi sono deputati nelle cose attenenti al beneficio pubblico di questa fedelissima Città di Napoli, dal che per esperienza s' è veduto cavarsi il beneficio predetto, il che tutto ridonda in servizio di S. M. (come sono nelle cose della grascia, nella revisione de' conti, nella deputazione della pecunia, nella mattonata, nelle lave, ed altre cose simili) non hanno altro intento, che del servizio di S. M. dalla quale ragionevolmente debbono sperar le condegne dimostrazioni, e gratificazioni, conformi a' loro travagli, e non hanno da sperare riconoscimento alcuno dalla Città predetta (al presente oppressa da tanti debiti.) *Ci è paruto in virtù del presente editto, omni tempore valituro*, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ch' eccettuando le dispense fino alla presente giornata per Noi concedute, non sia lecito da qua in avanti a niuno

Idem in aliis Civitatibus per prag. 1. de offic. Mag. Iustit. pragm. 2. § 19 prag. 12. de administrat. Univ. nec Proregi possunt donare per prgm. 6. de muneribus.

Of-

Officiale Regio per Noi deputato, o *in fururum* deputando alle cose predette, o altre simili, pigliare, nè accettare dalla detta Città, quantità alcuna, sotto colore di dimostrazione, ricognizione di fatica, rimunerazione, o ricompensa, e gratificazione di beneficj ricevuti, o utilità fatta ad essa Città, sotto pena a nostro arbitrio riservata, oltre alla restituzione della quantità pigliata, o accettata col quadruplo. Ordinando di più, che le Piazze di questa fedelissima Città non si possano congregare per trattare simili sorte di negozj; imponendo pena di ducati mille a ciascheduno di quelli, che si congregassero in dette Piazze, o vero, che trovandosi in esse per altro effetto, proponendosi simil negozio persistessero a trattare di esso. Ed acciocchè di questo presente nostro ordine, ed editto si tenga notizia; ordiniamo, che si annoti ne' Registri di San Lorenzo, dopo di esser pubblicato nella forma solita. *Datum Neap. die 6. Junii 1575. Anton. Card. de Granvela. Vid. Reverter. Reg. Vid. Salernit. Reg. Vidit Salazar. Reg Dominus Locumtenens, et Capitan. Gener. mandavit mihi Anton. Villadamor. Prosecr. In Curiae 7. fol. 85.*

Poena quadrupli, et alia arbitraria.

Adde prag. 8. sup. de administ Universit. poena centusium mille.

Die 6. Junii 1575. Cardinal Granvela.

PRAMMATICA IX.

Officiales prohibentur vinculum contrahere cationes sacri fontis, vel Chrismatis. Et Officiales Hispani, et eorum filii matrimonia non contrahant inconsulto Rege p. 22 infra. Vide pragm. 6. § 3. de iugesim.

PErchè essendo stabilito il numero de' Giudici per l'amministrazione della giustizia in questo Regno, conviene, che i Giudici predetti attendano all'amministrazione predetta, e per causa di compatrati, che per essi si contraggono, non sieno impediti nell'esercizio del carico ad essi commesso: E per tal causa i mesi passati a bocca è stato significato questo nostro animo, e deliberazione; e se bene sia stato così eseguito, nondimeno acciocchè sia noto a tutti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, non „ solo proibirlo, come lo Proibiamo a' detti Officiali maggiori, e minori, di qualsivoglia autorità, potestà, e preminenza, non eccettuandone niuno, tanto esistenti in questa fedelissima Città di Napoli, quanto in qualsivoglia altro Tribunale, e luogo del Regno, che non contraggano, nè facciano compatrato alcuno, ma ancora ordinare a tutte, e quali si vogliano persone, di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che non invitino, preghino, altrimenti richieggano detti Officiali a contraere con essi, o altri i detti compatrati. *Verum* quando alcun parente di detti Officiali in qualsivoglia grado di parentado congiunto ad essi Officiali, di modo tale, che per altra legittima causa non potessero i tali Officiali intervenire, e giudicare ne' negozj suoi, in tal caso possa esser compadre con essi Officiali, e tra gl' istessi Officiali ancora in quali si vogliano Tribunali, che sieno, possano farsi, e contraersi compatrati, e così debbano *ad unguem* osservare, per quanto hanno cara la grazia, e servizio di S. M. Comandando, che di questa se ne debba affiggere copia autentica *in valvis* di ciascun Tribunale di questa predetta Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, che per quello, che tocca agli altri Tribunali del Regno, si è scritto quello che conviene. *Datum Neap. die 9. mensis Maii 1579. El Marques. Vidit Reverterius Regens. Vidit Salernitanus Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitan. Gen. manda-*

Die 9. Maii 1579. El Marques.

vit mihi Baſtidae de Munatones Secr. In Prag. 1. fol. 108.

PRAMMATICA X.

6. ſup. et ibi poſtillae. Declaratio pragm. contra Officiales potentes officia a Baronibus et beneficia Praelatorum.

GLi anni passati furono fatte più Prammatiche, e proibito per quelle, *che niuno Officiale poſſa domandar Officio a Barone, o vero beneficio così a' Prelati, come a chi teneſſe il Juſpatronato*, come in dette Prammatiche si contiene, alle quali s' abbia relazione; e se bene in dette Prammatiche s' includano assai manifestamente *lo Scrivano di Razione, il Teſoriere Generale, il Doganiere di Foggia, ed i Maſtri Portolani, ed i Percettori delle Provincie*, tuttavolta a maggior chiarezza per li presenti bandi *si dichiara, che in dette Prammatiche s' ineludano i ſopraddetti Officiali, e loro Luogotenenti, ed altri, ſotto le pene in dette Prammatiche contenute, riſervando l' eſecuzione della pena incorſa per detti Officiali*. Datum Neap. die 19. Junii 1587. El Conde de Miranda. Vid. Moles R. Vid. Lanarius Proregens. Vid. Barricanus Proreg. Bastida, in Bannor. 1. fol. 25.

Ut infr. de off. Judic. prag. 7. §. 2. et ſupr. de Muner. b. offic. prag. 6.

Die 19. Junii 1587. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XI.

Ex §. 31. et 32. Pragmaticae Regis die 6. Julii 1592.

Judices civiles non nomment Scribas ordinarios ultra ſeptem. Vid prag. 7. de rel. §. 3. et prag. 7. de Affiſe. prag. 27. de officio Mag. Juſt.

PORque tambien ha costado de la dicha visita, que de haver nombrado los Juezes Civiles de la dicha Gran Corte de la Vicaria, Escrivanos ordinarios en las Bancas de los Mastredatas en mayor numero del, que dispone la Prematica, sobre este hecha, han resultado enconvenientes. Por tanto (para que estos cesen) *Mando, que, de aqui adelante, ninguno de los dichos Juezes nobre Eſcrivano alguno de mas del numero de cinco, però haviendo neceſſitad, puedan todos los dichos Iuezes juntos anadir los Eſcrivanos, que les pareciere, con que no paſſen de ſiete, ſo pena de cinco oncas por cada Eſcrivano, que ſe nombrare de mas de los diebos ſiete.*

Poena unc. 5

2. Por la visita ha parecido los enconvenientes, y danos, que se siguen de que los Iuezes Civiles de la dicha Gran Corte tengan en su casa Escrivanos familiares, para que les vean las causas, y procesos, que ante ellos penden, los quales han llevado dineros de los negociantes, por hazerselas expedir, y han favorecido a unos, y si lo contra otros. Por tanto *Ordeno, y mando, que de aqui adelante, los diebos Iuezes no tengan los tales Eſcrivanos en caſas, ni traten, ni comuniquen con ellos las cauſas de que ſon Iuezes, ſo la pena, que pareciere à mi Viſorey, à cuyo arbitrio lo remito.*

Idem judices non habeant de mi Scribas familiares.

Fere Idem per prag. 12. §. 7. de offic. Mag. Juſt. et prag. 29. a. 24.

Poena arbitr. Die 6. Julii 1592. Rex Phil.

PRAMMATICA XII.

Plures ordinationes circa adminiſt. juſtitiae.

POr quanto uno de los principales fines, que me han movido à mandar visitar los Tribunales, y Officiales de los Reynos, y Estado, que DIOS me ha encomendado, ha sido de zelo, y desseo, que siempre he tenido, y tengo de que se remedien los excessos, abusos, y desordenes, que se hallare haver havido, y prevenir a los demas, que podrian suceder, y desseando, que esto se haha en mi Reyno de Napoles, para que mis vasallos, y subditos del sean mantenidos en paz, justicia, y buen govierno, como lo merece el grande amor, y fedelidad, con que me han servido, y sirven en todas ocasiones, encarguè, y mandè a los Visitadores, que, de un tiempo a otro, he ydo embiando a quel Reyno, y ultimamente al Licenciado Don Lope de

Guz-

Guzman Cavallero del avito, y orden de Santiago de la Espada del mi Consejo Real de Castilla, que se informasen muy en particular de todo, lo que a este fin entendiessen, que combenia ordenar, reformar, ò remediar para que yo lo mandare proveer, como pareciere mas combenir, y haviendo resultado de las culpas, y cargos de los Officiales, que visitò el dicho Don Lope la Prematica, que a los seis de Julio deste presiente, e infra escrito anno mandè despachar sobre algunas cosas particulares, que en ella se continen, es muy combeniente, y necessario proveer agora a los generales, que alli se apuntan, para que tanto mejor se acierte, y encamine lo que combiene al servicio de DIOS nuestro Senor, y mio, y al buen govierno, y administracion de la justicia, beneficio, y bien universal del dicho Reyno, que yo tanto desseo: Por tanto despues de haverlo visto, conferido, y praticado con maduro acuerdo, y deliberacion, y con particular estudio, cuydado, y deligencia, he accordado de mandar hazer, estatuir, y ordenar, como por tenor de las presentes de mi cierta ciencia deliberadamente, y consulta, y por mi Real autoridad *Estatuyo, y ordeno las ordenanzas, constituciones, y Prematicas siguientes.*

Confirmantur prag. et instructiones antiquae.

1. Primieramente porque el Emperador, y Rey mi Senor, que està en gloria, y por mi se han hecho en diversos tiempos muchas Prematicas, y instruciones muy importantes para el buen govierno de la Justicia, y del Patrimonio Real del dicho Reyno, come fue la que resultò de la visita general, que en el huvo por mi mandado el muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Don Gaspar de Quiroga Arcobispo de Toledo Presidente deste mi Supremo Consejo de Italia, Auditor que entonces era de la Rota Apostolica, y de no se haver guardado tan enteramente, como fuera razon, se han seguido muchos enconbinientes, y sirve de poco el establecer, y ordenar buenas leyes, si no se han de observar, y guarder con el vigor, que conbiene. Por tanto *ordeno, y mando muy precisamente, que, de aqui adelante, se observen, cumplan, y executen inviolablemente las dichas Prematicas, ordens, y instruciones en todo, y por todo justa su forma, y tenor, como si aqui fueran espressadas* de verbo ad verbum, *en quando no estuvieren derogadas, ò reformadas, no obstante qualquier abuso, que despues que se hizieron, se huviere introducido; y que mi Visorey, y los Regentes, que agora son, y por tiempo fueren, esten muy vigilantes, y cuydadosos en mirar, como esto se executa, y cumple, haziendo ver, y declarar juntamente con las presentes las dichas Prematicas antiquas, porque assi combiene al servicio de DIOS, y mio, y bien universal del dicho Reyno.*

Prorex in omnibus rebus spectantibus administrationem Reipublicae, vel justitiae, executionis demandet, quod major pars judicantium decreverit, nisi in rebus dilationem patientibus aliter sibi videbitur, tunc enim relationem faciat.

2. Por una instrucion mia hecha à diez de Enero del ano passado del mil, y quinientos, y cinquenta, y nueve esta ordinado, y proveydo, que en los negocios, que se tratasen en mi Consejo Collateral ansi de Estado, como de justicia, govierno, y hazienda del dicho mi Reyno de Napoles, se siguiese la mayor parte de los votos, si ya por ventura por alguna causa muy importante a mi servicio no pareciese à mi Visorey, que se devia hazer otra cosa. Y porque conbiene, que la dicha orden se observe, y cumpla en todo, y por todo, justa seriem, y tenor, quiero, y mando, que assi se haga, y cumpla de aqui adelante, y que quando se ofreciere caso en que à mi Visorey parezca, que no conviene, ni

deve passar por la mayor parte de los votos, siendo en negocio, que se sufra dilacion, se me enbien los tales votos con sus motivos, y justificaciones avisandome el Virey de las causas que le movieren a no conformarse con la mayor parte a fin que visto, y entendido todo, pueda yo mandar lo que viere mas conbenir; y en los casos de justicia, y hazienda, que no sufriren dilacion de podersene consultar, mando, que se signa lo que pareciere a la mayor parte de los votos, como dichos es.

Rescripta, et mandata, antequam subscribantur a Prorege, debent recognosci, et subscribi a Regentibus.

3. Aunque se presupone, que en las provisiones, que mi Visorey despacha, se guarda el estilo, y forma, que se tiene en las, que emanan deste mi Supremo Consejo de Italia, in quanto a senalarlas los Regentes antes que yo las firme, todavia conbiniendo, que esto se observe, y execute puntualmente tanto en los despachos, en que ay costumbre de senalar los Regentes, quanto en los mandatos de pagamentos, y otros, que se ofrecieren, en que no huviere la dicha costumbre, mando que assi se haga de aqui adelante, sin que en manera alguna se contravenga esta orden, pues de no poder advertir los Regentes despues de firmadas las provisiones del Visorey de las causas, que les ocurren con la libertad, que lo harian antes de firmarse, se podrian seguir enconbinientes, que es bien atapar con esta provision.

Mandata solutionum subscribantur a Locumtenente Reg. C. S. ultra subscriptiones Regentium.

4. Y porque tampoco se ha acostumbrado por lo passado, que el Lugarteniente de mi Regia Camera de la Sumaria senale los mandatos de los pagamentos, que se hazen sino solo los Regentes, y esto parece, que puede ser de mucho enconbiniente, porque aunque despues se vean las quentas en la Sumaria, quando el pagamento se halla hecho con orden de mi Visorey, y senalado de los Regentes el Lugarteniente, y la Camera, no son a tiempo de poder advertir del enconbiniente, que se podria ofreceren el, ni pueden dejar de hazerlo bueno al Tesorero, que lo cumplio, y tratandose de distribucion de dinero de mi Real Patrimonio, en que el Lugarteniente, come Ministro, a quien principalmente toca el mirar por la buena quenta, y administracion del, podrà con mas fundamento advertir de lo que conbiene para que no se haga pagamento, que no sea justificado. Quiero, y mando, que de aqui adelante no se despachen, ni passen los dichos mandatos sin la senal del dicho Lugarteniente de mas de las de los Regentes, porque assi conbiene a mi servicio, y a la buena cuenta, y orden, que es justo, que aya en la distribucion, y paga de mi Real hazienda.

Regis Pragmaticae et rescripta aperte aliquid mandantes exequutioni sd. mandentur, nec Prorex potest aliter jubere, alias relationem Regi faciat.

5. En los casos, que por Prematicas, instruciones, ordenes, y cartas mias se mandan algunas cosas decisamente combiene, y es mi voluntad, que por ningun respeto, ni causa dispense mi Visorey contra ellos, sino que se observen, y cumplan las dichas ordenes, y Prematicas inviolablemente, tanto in negocios de govierno, como de justicia, y patrimonio, y otros, que se pueden ofrecer, y assi lo ordeno, y mando precisamente, y que quando a mi Visorey pareciere, que conbiene otra cosa, me consulte las causas, y racones, que para ello huviere, para que vistos, yo ordene, y mande lo que se huviere de hazer.

Regentes, et Locumtenentes mandata contra jus non subscribant; sed monent Proregem.

6. Porque de no reparar los Regentes, y Lugartenientes de la Sumaria, quando se les llevan a senalar algunos despachos, y mandados en observancia, y complimiento de

las

las ordenes etc. *in prag. 9. §. 1. de offic. judic.*

Cum consultationibus omnia suffragia, etiam contraria transmittantur.

7. Assi mismo mando, que, quando se offreciere haver de consultarme alguno negocio, en que aya avido algun voto, o votos, que no conveniessen con la mayor parte de los, que en el entervenierent etc. *in d. pragm. 9. §. 2. de offic. judic.*

Mandata, et literae Regis registrentur in libris Cancellariae, et legantur in Coll. Cons.

8. De no se haver registrado las cartas, y ordenes, que, de un tiempo a otro, he ydo donando a mis Virreyes, tanto en materia de govierno, como de justicia, y hazienda, etc. *in prag. 7. §. 1. de offic. Secret.*

Officiales non serviant per substitutum, et Prorex non dispenset, nisi ex justa causa per breve tempus consulto R. S. Cons.

9. Por diversas Prematicas, y ordenes està proveyo. que todas las personas, que tuvieren oficio mio en el dicho Reyno los hayan de servir personalmente, y no por substitutos, y porque he entendido, que alcunas vezes dispensan en esto mis Visorejes; *Mando al presentes es, y a los, que por tiempo la fueren; que en ninguna, ni por ninguna via, o causa concedan, ni dispensen el poder servir por substitutos*, etc. in prag. 9. §. 3. de offic. judic.

Prorex non potest concedere facultatem egrediendi a Regno stipendia merentibus nisi cum justa causa, et tunc stipendia non procedunt.

10. *Assi mismo conbiene, y mando, que se observe, y cumpla lo que esta ordenado cerca de no conceder licencia a las personas, que tienen sueldo mio en el dicho Reyno para salir fuera del, y especialmente a saldados, sino fuere con justa, y legitima causa, y que quando las huviere, y se diere licencia, sea con declaracion, que no les aya de correr el sueldo, durante la ausencia; y que contra este no se dispense en manera alguna directa, ni indirectamente.*

Aedificia nova sumptibus Regis non fiant inscio ipso Rege.

11. Entendiendo, que por lo passado se han hecho muchos gastos extraordinarios en fabricas sin orden, ni saviduria mia, y conbeniendo escusar los que se puederen para poder mejor acudir a los mas forcosos, y necessarios. *Ordeno, y mando: que de aquì adelante, no se haga ninguna fabrica nueva por pequena, que sea por quenta de mi Real hazienda, sin darme primero aviso de la conbeniencia, o necessidad, que huviere de hazerse, haviendose primiere comunicado con los Regentes del Colateral para que con mayor fundamento pueda yo resolver, y mandar lo que me paresiere conbenir.*

Prorex non potest conferre beneficia ecclesiastica Regii jurispatronatus, quae tempore collationis reddunt ultra centum annuos centusses, sed debet nominationem mittere Regi. Concord. prag. 1. de officia ad R. etc.

12. Por Prematicas està declarado, que mis Visoreyes no provean los beneficios ecclesiasticos de mi Real Patronasgo, que excedieren del valor de cien ducados de renta al ano, y porque en este ha havido algun abuso, proveyendo muchos, que passavan de los dichos, cien ducados; presuponiendos, que quando se hizo la orden sobre la provision dellos, no excedian del dicho valor, y mi intencion jamas ha sido, ni es, que en estas provisiones se entendisse al valor antiguo, sino al que verdaderamente tuviere los tales beneficios al tiempo, que se proveyeren. Por tanto ordeno, y mando, que quando se ofreciere vacante de alguno dellos, que excediere de los dichos cien ducados de renta al ano, no lo provea mi Visorey, sino que luego me lo avise, embiandome nomina de las personas que jusgare por benemeritas, y suficientes para su buena administracion, a fin que yo lo provea en quien juzgarè mas conbenir.

Nec potest super beneficiis infra summam pensionem apponere.

13. Tambien han acostumbrado mis Visoreyes senalar, y cargar pensiones sobre los tales beneficios a los provedos en ellos; y por que en este representan muchos encombinientes de mas de ser contra mi intencion, y contra la costumbre, que se ha tenido en la provision de los dichos beneficios, es mi voluntad, y assi lo ordeno, y mando, que en ninguna manera, ni por ningun respeto, ni

causa impongan, ni carguen pension mi Visoreyes sobre los tales beneficios, que tocaren a su provision, sino que lo hagan libremente, y en personas benemeritas, como dellos confio.

Prorex relationem habita a Tribunalis judicibus, ubi alli sunt creandi consciis Regentibus, debet nominationes mittere Regi.

14. Importa tanto, que la provision de los cargos, y officios, que vacaren en el dicho Reyno, se haga en personas calificadas, que les sirvan, y administren con la integridad, rectitud, limpieca, y buen zelo, que requiere, que desseando yo, que se acierte en esto; como en cosa tan conbeniente, y necessaria a mi servicio, y al buen govierno, y bien universal del dicho Reyno, he accordado, y es mi voluntad expressa, que, de aqui adelante quando se ofreciere vacar los dichos officios, mi Visorey se informe del Tribunal donde vacaren, o fueren dependientes de los sugetos, que para ello se les ofreciren mas suficientes, y a proposito, pidiendoles nominas dellos, los quales mando me embie juntamente, con las que el huviere de hazer, y que estas sean con comunicacion de los Regentes, a fin que tanto mejor me pueda yo resolver en la provision de los tales officios.

Pprorex non eligat Judicem delegatum super controversiis officiorum ab Ipso distribuendorum, sed cognoscat R. C. S.

15. Mis Visoreyes han acostumbrado elegir un Comissario delegado, que conociesse de los pleitos, que se suelen ofrecer sobre los officios, que son a su provision, y porque deste se podrian seguir enconbinientes, que es bien, que, de aqui adelante, no se deleque el tal Comisario para causas semejantes, sino que quando se ofreciere alguna duda en esta materia, se vea, y determine en Sumaria, lo que se deviere hazer, conforme a justicia.

Stipendia non procedant, nec solvantur nisi a die captæ possessionis.

16. Porque entiendo que algunas vezes se ha excedido en mandar mis Virreyes, que paguen los salarios, o estipendios de cargos, o officios a los nuevamente proveydos en ellos desde el dia que vacaren, o desde el dia de la data de sus provisiones, lo qual es contra toda razon, y contra mi intencion, quiero, y mando, que de aqui adelante, no se paguen en manera alguna los tales salarios, o estipendios, sino es del dia, que el proveydo jurarè, y tomarè la possesion actualmente, y que contra este no puedan mis Virreyes dispensar sin especial saviduria, y orden mia.

Prorex elapso biennio, vel triennio, non potest amovere Officiales a Rege creates, nisi adventu successoris a Rege, vel causa malæ administrationis. Justitiarii sunt etiam biennales. Prag. 3. de off. fiscal. et prag. 2. n. 8. cum seq. de off.

17. Entre los officios, que son a mi provision a y algunos bienales, y trenales, como son los govierños de Provincias, y el de Protomedicato del Reyno, y otros, y algunas vezes, quando espira el tiempo de mis provisiones, los han encomendado mis Visoreyes, como officios, que vacan, hasta que yo mande nombrar successores en ello; y porque esto se juzga por de mucho enconbinientes, es mi voluntad, que de aqui adelante, mis Visoreyes no puedan quitar de los tales officios a las personas proveydas por mi, aunque se aya acavado el tiempo de su administracion, hasta que les llegue el successor, sino fuesse por falta de mala administracion; y en tal caso proveyendolo por via de justicia en la misma forma, que lo podrian hazer antes de cumplir el tiempo, estando juntamente con este advertidos, y tener cuydado de embiarme nomina de las personas, que se juzgaren por mas combenientes, y por mas a propósito para los tales officios, a tiempo que yo les pueda proveer antes que lleque la vacante, de manera, que por esta causa no aya mudanca, ni alteracion en la orden, que conbiene, y mando, que se guarde en este.

Pro exhibitione consultationum R. C. S. nihil exigatur.

18. Mi Secretario del Reyno no ha osservar derechos ningunos por la pre-

presentacion de las consultas, que mi Regia Cam. de la Sumaria rimite a mi Visorey, etc. *ex prag.* 7. §. 2. *de offic. Secret.*

Rescripta partium non signentur signo Curiae, sed Conservatoris.

19. Tambien mando, que el dicho mi secretario no selle despacho alguno de partes con sello, que tiene, para las cosas de la Corte etc. *ut ex d. pr.* 7. §. 3.

Scribae a Mandatis assistant ipsimet, ut a lii Scribae.

20. *Los Escrivanos de Mandamiento acostumbran deputar uno, que el mes, y assista en la Cancilleria, en qual muchas vezes dexa de assistir en ella, etc.* ex d. pr. 7. §. 4.

Scribae a Mandatis non recipiant solutionem anticipatim, sed dictim.

21. Assi mismo ordeno, y mando, que los dichos Escrivanos de Mandamiento no puedan, ni reciban de las partes dineros algunos a buena quenta de sus expediciones, ante de por mano en ellas, etc. *ex d. pr.* 7. §. 5.

Scribae a Mandatis non aperiant relationes consignatas, nisi coram Prorege, et Regentibus. Nac Secretarius Regni, prag. 14 § 65. de off. Secret.

22. Tambien conviene, y mando, que los dichos Escrivanos de Mandamiento no abran las relaciones, que se embiaren a su poder, assi por los Tribunales, y Officiales, que residen dentro de Napoles, como por los de fuera, sino fuera en presencia de mi Visorey, y de los Regentes.

Acta completa detineantur in tabulario.

23. *De tener los dichos Escrivanos de Mandamiento en sus casas los processos sentenciados, que seran antidados pos ellos, etc.* ex d. pr. 7. §. 6. de offic. Secr.

Prorex mandet confici tabellam jurium Scribarum a mandatis intervenitu Collateralis Cons. vide prag. 1. de offic. Secr. ubi erat jam pandecta.

24. *Por no tener los dichos Escrivanos de Mandamiento Pandecta de los derechos, que deven llevar por las expediciones, que despachan, se podria seguir perjuycio a las partes: haziendoles pagar mas de lo que seria razon, y devian, y conveniendo, que este se remedie*, Mando que mi Visorey provea, y de la orden necessaria, para que con intervencion de mi Consejo Colateral se haga la dicha Pandecta tan particular, y distinta, que los dichos Escrivanos de Mandamiento sepan los derechos, que pueden, y deven llevar juntamente por las dichas expediciones sin exceder della.

25. Haviendo sucedido diferencia entre Bastida de Munatones mi Secretario, que fue del dicho Reyno de Napoles, y el Secretario particular de mi Visores, que llaman de cifra, y mandatos sobre el despacho de memoriales, y licencias de armas, que hazia el de mandatos, llevando derechos dellos con prejuycio del dicho mi Secretario del Reyno, escrivi, y embiè a mandar a primero de Junio del ano de mil, y quinientos, y ochenta, y uno al Comendador Mayor de Castilla, que entonces era mi Visoreyes, Visorey del dicho Reyno, que ni el, ni los otros mi Visoreyes, que por tiempo fuessen, no decretassen los memoriales con sus Secretarios particulares, sino tan solamente los que fussen sobre materias claras, y que sin decretos se podian mandar, como es ordenar, que se despache una causa, o que sea pagado un consignatario de lo que deve el Arrendador, y que en siendo negocio, que tuviesse qualquier duda por pequena, que fuesse, se remitiese al Consejo Colateral, y que por quitar todo genero de escrupulo, y quexa los dichos Secretarios particulares no exigiesen derecho alguno de los, que se suelen cobrar por Cancilleria por los tales memoriales decretados por su mano. Mandando assi mismo, que las licencias de armas se despachasen por Cancilleria, y no de otra manera, conforme a lo que tambien por otros ordenas estava antes proveydo, y mandado; y porque entiendo, que este no solamente no se ha guardado, antes los dichos Secretarios particulares de mis Visoreyes se han entremetido en despachar todo genero de memoriales, y licencias de armas, llevando por el-

lo

lo derechos, y haziendo una particolar Cancilleria no solo en tiempo, que ha havido Secretario mio en el Reyno; però aun quando el dicho officio vacava, y los derechos del se exigian por mi Regia Corte, de que se ha seguido, y sigue no poco perjuycio assi a los dichos mis Secretarios, como a mi Regia Corte, y en ninguna manera se deve permitir, que ninguno se usurpe lo que no le toca, contra el tenor de mis ordenes. Por tanto reservando, como reservo, assi a mi Regio Fisco, como a mis Secretarios del Reyno el derecho, que se podria pertenecer por haverse contravenido a ellos, mando que en lo venidero se observe, guarde, y execute inviolablemente la dicha mi orden, y que mis Visoreyes tengan mucho cuydado de no permitir, ni dar lugar a lo contrario, prohibiendo, y mandando assi mismo, que los dichos Secretarios de Cifra, y mandados no puedan participar en los partidos, que se hazen con mi Regia Corte, ni en mercancias, ni cambios, so pena de mil ducados.

Poena duc. 1000.

Prorex non mandet, quod Praeses S.R.C. et Locumtenens R.C.S. se immiscean in aliis negotiis, quam ejusdem Tribunalis.

26. El officio de Presidente del mi Consejo de Capuana es de tanta importancia para la administration de la justicia, que para poter cumplir ala obligacion del, es muy necessario, que la persona, que lo tuviere, no se embarace en otros negocios estraordinarios fuera del mismo Tribunal, etc. *in pr. 9. §. 4. de offic. Jud.*

Causae coeptae in Consilio terminentur, et non intermittantur relatione aliarum. Concord. prag. 4p. de off. S. R. C. et prag. 14.

27. *Y porque, segun be sido informado, los Consejeros del dicho Tribunal han acostumbrado, teniendo comencada una causa, dejar aquella, y tomas otra, y particularmente en las, que se hazen en dos Ruedas la qual es de mucho enconveniente para la buena, y breve expedicion de los negocios, mando expressamente, que, de aqui adelante, ne puedan dejar ninguna causa comencada, por entender en otra, sino fuera por legitima, y urgente occasion, y que despues de haver acavado la que primiero se huviere comencando haver, se attenda al despacho de los demas.*

Capita suspicionum proponantur.

28. *Los litigante suelen algunas vezes con fin de impedir, y dilatar el curso, y expedicion de las causas, recusar los Iuezes, que conozen dellas, de palabra, o por escrito sin especificar las causas de la sospecha, y porque no conviene dar lugar a semejantes calunias enderecadas a dilacion, ni que se haga quenta de las tales recusaciones hechas en este fin, ordeno, y mando, que, quando, de aqui adelante, se proposieren sin expressas causas, se admitan en ninguna manera, ni por ellas se dexe de proxeguir la causa, però quando se hizeren en la dicha specificacion de causas, se procederà en el negocio conforme las leyes, y Prematicas del Reyno.*

Frag. 5. de suspicionibus.

Officiales non patrocinentur absque licentia Regis.

29. Porque es de grande enconveniente, que Consejeros assi del Consejo de Capuana, como de la Sumaria, y Vicaria, y los Advocatos Fiscales, etc. *in d. prag. 9. §. 4. de offic. Judic.*

Officiales non participent in vectigal.

30. *Tambien* Mando que se observen, cumplan, y guarden incessablemente las Prematicas, que prohiben a los dichos mis Consejeros, etc. *in prag. 66. §. 4. de offic. Procur. Caesar.*

Quando in Reg. Cam. est multitudo causarum, potest Prorex conscio Locumtenente saltem tres Praesidentes ad terminandam solam partem causarum eligere.

31. En mi Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria suelen algunas vezes multiplicarse los negocios assi de pleitos, como de quentas, de manera, que no se pueden despacar con la brevedad, que convendria a la calidad de los mismos negocios, de que se siguen enconvenientes en perjuycio de mi Regia Corte: Y quisiendo proveer a este, como conviene, mando, que quando assi se ofreciere mucha concurrencia de negocios, que no se pueden despachar, mi Visorey con

co-

comunicacion, y parecer del mismo Tribunal provea, que los Presidentes dellas, en que intervenga las personas, que el dicho mi Visorey, con parecer del Lugarteniente senalare, con que no sean menos de tres, atienda solamente al despacho de la parte de los tales negocios, que el Virey les senalare, y ordenare por el tiempo, que pareciere convenir, y que para este efeto le dè el Tribunal lista de los que huviere, para que tanto mejor lo pueda proveer, y ordenar, como mas conveniere a mi servicio, y al buen despacho de los tales negocios.

Scribarum Reg. Cam. numerus contrahatur cum interventu Locumtenentis. prag. 29. §. 6. de off. proc. Caes.

32. En la visita passada se ordenò, que se limitase el numero de los Escrivanos, que ay en la Camara de la Sumaria, porque de la multitud, que havia dellos, se causava mucha confusion en mucho mayor numero los dichos Escrivanos, y conviene remediarlo, mando, que sin deferirlo mas, se reduzgan a un numero cierto, y senalado, y que este se execute con parecer, y acuerdo del Lugarteniente, como en la dicha Visita se ordenò.

Locumtenens, et Reg. Cam. non possunt constituere, et creare novos notarios.

33. En el mismo Tribunal se ha abusado, que algunos Escrivanos con licencia del Lugarteniente han atitado causas, y processos debaxo de nombre de otro actitante, que tenia facultad para ello; y porque esto es de grande enconveniente, y en fraude de numero cierto, y establecido de los atitantes de mas, què podrian seguirse dello muchas falsedades, mando, que, de aqui adelante, nò se permita, y que el Lugarteniente, ni la Camara no den, ni puedan dar semejante facultad, sino que las causas se atiten por los mismos atitantes ordinarios, sin que ninguno otro tenga poder para atitar debaxo de su nombre.

Electio actuantium, spectat ad Locumtenentem.

34. *Y por quitar las dudas, y differencias, que por lo passado se han offrecido entre el Lugarteniente, y los Presidentes etc.* in d. pr. 66. §. 11. de offic. Proc. Caesar.

Commissarii mittendi a Reg. camera nominantur a Locumtenente in Tribunali, Concord. prag. 75. §. 61. et 73. de offic. Proc. Cae.

35. Tambien se ha acostumbrado en el mismo Tribunal, que los Presidentes, Comissarios de las causas, y negocios, quando se ha ofrecido embiar algun Comissario fuera de Napoles, para examinar testigos, en alguna causa de importancia, o para ver quentas de Universidades, y otros negocios, no han nombrado en el Tribunal los dichos Comissarios, y porque deste han resultado algunos enconvenientes; *Mando, que, de aqui adelante, quando al Presidente Comisario de la causa parecerà que convenga embiar Commissario fuera de Napoles, trate, y proponga el negocio en el Tribunal, y que en el se resuelva si seria conveniente, ò no el embiarse, y resuelto; que se deve hazer los tales Commissarios, se nombre per el Lugarteniente de la dicha Camara, con que lo haga en el Tribunal, para que los Presidentes puedan advertir, de lo que se le ofreciere cerca de la persona nombrada.*

In primis, et secundis horis Aulae sint separatae. Causae, ubi Fiscus est convertus, possunt referri die Mercurii, et Saturni. In diebus Mercurii, et in mensibus Jan. et Febr. tollitur quarta hora antemeridiana, et additur tertia pomeridiana.

36. Circa il quale, poichè la mente di S. M. como nella predetta sua real lettera appariace, è, che effettivamente succeda detta divisione di due sale, etc. *in pr. 68. §. 1. de off. Proc. Caesar.*

37. Por una carta mia despachada a 24. d' Agosto del ano de 1584. mandè revocar la costumbre antigua, che tenia el dicho Tribunal de tratar; etc. *in pr. 65. §. 2. de offic. Procur. Caesar.*

Prag. 6. n. 2. de offic. proc. Cas. Locumtenens tempore feriato, et festo potest convocare domi Praesidens

38. Tambien se ha acostumbrado en la dicha mi R. Camara de la Sumaria, y por Premáticas esta proveydo, que el Lugarteniente, Presidentes, y otros Officiales del dicho Tribu-

tes pro re urgenti.

bunal, huvieren de assistir en el los Miercoles, y Sabados del ano, y en los meses de Enero, y Hebrarò quatros horas por la manana, y porque se ha visto por esperienca, etc. *in d. pr. 65. §. 3. de off. Proc. Caesar.*

39. Assi mismo està establecido por Prematicas, que los negocios tocantes a mi Real patrimonio, que se han de tratar por el Lugarteniente, Presidentes, y Officiales de la dicha Regia Camara, se traten en el mismo Tribunal, y no en otra parte, lo qual conviene, y mando, que se observe, y guarde inviolablemente, però quando en dias feriados se ofreciere algun negocio repentino, o otro de importancia, para el buen govierno del dicho mi patrimonio, ò de expedientes, es mi voluntad, que para los tales negocios pueda el Lugarteniente hazer juntar los Presidentes en su casa, con que esto no se entienda para otros negocios, ni causas en otros dias, que en los feriados.

Reg. Cam. in Consilio Collat. in causis gratiae, et indulgentiae suffragium non profert.

40. Quando mi Regia Camara fuere al Consejo Colateral, mando que en los negocios, que fueren meramente de gracia, vote solo el Colateral, y que en todos los demas, que se trataren con intervencion de la dicha Camara, como no sean de gracia, aya de votar juntamente con el Colateral la dicha Camara, porque assi conviene a mi servicio, y al buen despacho de los tales negocios.

Notarius R. Cur. conficiat protocollum contractuum Curiae separatum.

41. El Notaro, que està senalado para hazer los contractos de mi R. Corte conviene, que haga un protocolo à parte de los contractos, etc. *in prag. 8. vers. el Notaro tit. de Notar.*

Officiales R. Cur. non petant a Ministris pecuniariis, et conductoribus vectigalium, ut utantur famulis ipsorum Officialium loco

42. Los Officiales de la dicha mi Regia Camara han acostumbrado pedir a los Ministros pecuniarios, Arrendatores, y otros, que tienen computantes en aquel Tribunal, que se sirvan en este officio de algunos criados, parientes, amigos, y allegados suyos, y porque de complacerles en este han nacido, y nacen muchos enconbenientes, y es necessario remediarlos de manera, que quede en libre voluntad de los dichos Ministros, y Arrendatores el servirse en los dichos officios de las personas, que les pareciere, y bien le estuviere, pues lo pagan, y les va tanto en ello. Ordeno, y mando, que ni el Lugarteniente, Presidentes, Racionales, Mastredatas, ni otro Official ninguno de la dicha mi Regia Camara, ni de otros Tribunales assi mayores, como menores, no puedan pedir directa, ni indirectamente à los tales Ministros ni Arrendatores, que se sirvan de algun computante, sino que dexe a su libre disposicion el nombrarlos, con apercivimiento, que los, que lo contrario hizieren, seran castigados en las penas, que por mi Vireyes fueren declaradas.

exactorum suorum, seu computantium. Concord. prag. 6. 7. sup.

In mense Februarii et Martii Rationales vacent domi Praesidentium per pr. 3. horas ad computa videnda.

43. Assi mismo ha estado en costumbre, y por diversas Prematicas està ordenado, que en los meses de Enero, y Hebrero los Ministros, y Officiales de la mi dicha R. Camara no bolviessen las tardes al Tribunal, porque en ellas pudiessen los Racionales comunicar con los Presidentes en su casa las cuentas, etc. *In pr. 66. §. 2. de Officio Procuratoris Caesaris.*

Locumtenens quolibet die Saturni distribuat unicuique Rationali ratiocinia pro sequenti hebdomada.

44. Aunque por Prematicas està ordenado, que a cada Racional se le senale dia para riferir las cuentas, que le estan cometidas, toda via porque este està abusado, y no conviene, que aya descuido en cosas, que emportan tanto, etc. *In pr. 67. vers. Aunque, d. tit. de off. Proc. Caesar.*

Accedat Praesidens cum Rationali ad recognoscendam pecuniam existentem in arca trium clavium.

45. Porque conviene, que mi R. Camara tenga particular noticia, y cuidado del dinero, que entra, y deve entrar en la caxa de las tres llaves de mi R. Tesoreria: *Ordeno, y man-*

mando, que de tiempo en tiempo, segun à la dicha Camara pareciere, vaya uno de los Presidentes della con un Rational, etc. in dicta pragmatica 66. §. 5. de off. Procuratoris Caesaris.

Rationales jura sibi debita pro declaratoriis anticipando non exigant.

46. Estando ordenado por diversas Prematicas, que los Racionales no exigan los derechos de las declaratorias antes de haverlas despachado, se ha contravenido à esto exigiendo algunas vezes los derechos antes de haver empeçado a veer las cuentas, etc. *In d. pr. 66. §. 7. de off. Proc. Caes.*

Regesta completa dentur Archiotae.

47. Los dichos Racionales contra los ordenes, que estan dadas por diversas Prematicas han abusado en tener en sus casas muchos registros, etc. *In d. pr. 66. §. 8. de off. Proc. Caes.*

Liquidationes Relevionum completae, per Rationales dentur Tabulario.

48. *Lo mismo manda, que hagan los dichos Racionales de las liquidaciones de relevios, que estuvieren acabadas, consenandolas para el mismo effecto al Archivario, etc. In ead. pr. 66. §. 9.*

Locumtenens eligat Rationalem, qui conficiat taxam feudorum claram.

49. El Cedulario de las adohas, y feudos, que possean mis feudatarios, importa a mi servicio, que este puntual, claro, y verdadero, etc. *In ead. pr. 66. §. 10.*

Reg. Cam. potest mandare, ut fiant solutiones usque ad centuses 25. et non ultra absque mandato Proregis.

50. Aunque por Prematicas està ordenado, que la dicha mi R. Camara de la Sumaria no haga mandatos de pagamentos sin orden del Virrey, si no fuere de la summa de quinze ducados a baxo; toda via, etc. *In ead. pr. 66. §. 3.*

Omnes summae expensi fiant per publicum Aerarium generalem.

51. *Para el buen govierno de mi Real hazienda conviene, que todos los exitos del dinero de mi Regia Corte se hagan por mi Tesoreria general, y no de otra manera, etc. In ead. pr. 66. §. 2.*

Officium Sollicitatoris Fiscl R. Cam. non vendatur.

52. El officio de Sollicitador Fiscal de la Sumaria non conviene, que sea vendible, como tan poco lo son el de Abogado, y Procurador Fiscal, y assi Ordeno, y mando, que, de aqui adelante, en ninguna manera se venda el dicho officio de Solicitador Fiscal, sino que se provea llana, e graciosamente en el sugeto, que se juzgare por mas conveniente.

Prorex quando fiant locationes in R. Dohana Apuliae mittat Praesidentem R. Camerae, et tempore exactionis alterum, si ei videbitur.

53. *En mi Regia Duana de las pecoras ha havido muchos abusos assi en locaciones, y dispensaciones de hervajes, como en la cobranca del dinero, y pagamentos dellas, por haver los Duaneros dispensado de los hervajes con mucha desygualdad, y particularidad, por su proprios intereses, y hecho cambios con el dinero, que han cobrado, no trayendolo enteramente a Napoles a la Regia Caxa, ni pagandolo a los Consignatarios a los placos, que eran obligados, de que se han seguido muchos enconvenientes, y danos a la renta de la dicha Duana, y porque siendo de las principales, que tengo en el dicho Reyno, conviene a mi servicio, que se tenga con ella la quenta, que es razon, Mando a mi Visorey, que, de aqui adelante, quando se huviere de hazer la locacion, embie uno de los Presidentes de la Camara, que intervenga, y assista a ella, encargandole el cuydado, que deve tener de mirar por el buen tratamiento de los locatos, y que no aya parcialidad, ni agravio en la dicha locacion, y si al tiempo de la cobranca pareciere, que es necessario embiar otro Presidente, lo provea mi Visorey, como la pareciere mas convenir a mi servicio, de manera, que el dinero, que procediere de la dicha Duana, se trayga enteramente a Napoles, y se pague en Tesoreria la parte, que no estuviere consignada, y que con la que estuviere se acuda a los Consignatarios, sin dar lugar a dilacion ninguna, ni, que a los Duaneros se sirvan del dinero en cambios, estando mi Regia Camara muy advertida en mirar, y procurar, que esto se cumpla, como tiene obligacion.*

Prorex mandet, ne nuncii equites Dohanae aliquid extorqueant a conductoribus pascuorum.

54. Los Cavalaros de la dicha Duana hazen muchas extorsiones, y cosas indeudas en agravio de los dichos locados, y combeniendo, que este se remedie, encargo, y mando a mi Visorey, que provea del remedio, que pareciere, que potrà ser mas a proposito, de manera que cesen las dichas extorsiones.

Conficiatur Codex feudorum, et feudatariorum Regni. Reg. Cam., et Rationalis quolibet mense referant Proregi causas Fisci terminatas, et rationes recognitas.

55. *Los anos passados se comincò a formar en mi Regia Camera etc.* in d. pr. *66.* §. *6.* de off. Proc. Caesar.

56. Porque, de aqui adelante, quiero tener noticia de todo lo que haze, y despacha mi Regia Camara de la Sumaria, mando, que el dicho Tribunal al cavo de cada mes vaya dando a mi Visorey una relacion particular de todas las causas de mi Regio Fisco, que en el tal mes se huviere despachado; especificando en ella no solo el numero, sino tambien la calidad, e importancia de las causas dichas, y que lo mismo se haga de las quentas, que se despacharen por cada Racional a fin, que el Visorey me vaya embiando las dichas relaciones, como lo encargo, que lo haga.

Prorex referat Regi.

Regens M. C. V. sit annalis, nec Prorex potuerit Civitate potest terminum prorogare.

57. De la negociacion, que los Regentes de Vicaria suelen hazer con mi Fidelissima Ciudad de Napoles, paraque interceda con el Virrey, que les prorogue el tiempo de su provision, se sigue de mas de otros enconvenientes, que quedan obligados a las personas, que les complacen, y ayudan para esto, y assi quiero, y mando espressamente, que el dicho officio no dure mas de uno ano, y que no embargante la instancia, que hiziere la dicha Ciudad de Napoles, no le aya mi Visorey de prorogar en manera alguna, sino tan solamente por un ano mas del de su provision ordinaria, y esto por causa legitima, y conveniente.

Magistri Actorum criminales non dent fidem actorum sine licentia Judicis, et Fiscalis.

58. Assi misma ordeno, y mando, que los Mastrodatas criminales de la Vicaria no den fee de ningun atto, ni escripturs del dicho Tribunal sin sabiduria etc. *in pr. 46. verf. affi miſmo de offic. Mag. Juſtit.*

Officium Procur. Fiscl in M. C. V. non vendatur.

59. Aunque està claro, que el officio de Procurador Fiscal de la Vicaria no es, ni conviene, que sea vendible, toda via a mayor abundancia, y para quitar qualquier genero de duda, quiero, y mando, que, de aqui adelante, no se pueda vender, sino que se provea llana, y graciosamente en la persona, que se juzgare, y tuviere por mas idonea para su buena sdministracion.

Fiscl Patroni creati Judices possunt interesse suffragationi earundem causarum, sed suffragari non possunt.

60. Porque muchas vezes suele acontecer, que algunos Ministros, y Officiales mios de los Tribunales del dicho Reyno, que han administrado officios de Abogsdos Fiscales en causas patrimoniales, y criminales, son promovidos a Plaças mayores en los mismos Tribunales, estando pendientes las tales causas, y por este respeto no pueden votar en ellas, como Juezes. Declaro, y mando, que de aqui adelante, quando sucediere caso semejante, aunque los tales Officiales, que huvieren hecho officio de Abogados fiscales, no ayan de votar en las dichas causas, no por esso ayan de dexar de asistir, y estar presentes al tiempo, que se votaren, y sdvertir de lo que los ocurriere, como lo haze mi Abogado Fiscal; pero, si por otras legitimas causas fueren dados, y declarados por sospechosos, mando, que en tal caso no asistan, ni esten presentes en el votar.

Prorex, et alii Officiales curent, ut supradicta capita exequtioni demandentur.

61. Y paraque estas Premsticas, y las demas que por lo passado se han hecho, y estableeido tengan la autoridad, y execucion, y cumplimiento, que se requiere, encargo, y mando

a mi

a mi Visorey, Lugartenente, y Capitan General, y al gran Camerlengo, Protonotario, Mastro Justiciero, Consejeros Colaterales, Presidentes, y Consejeros de' mi Sacro Consejo de Capuana, Lugartenientes, Presidentes, y Racionales de mi R. Cam. de la Sumaria, Regentes, y Juezes de la G. C. de la Vic. y qualesquier otros Officiales, Ministros, y subditos de qualquier estado, calidad, y condicion, que al presente son, y por tiempo fueren en el dicho mi Reyno de Napoles, que guarden, y cumplan, y hagan guardar y cumplir inviolablemente todas las dichas Prematicas, ordenes, y instruciones, y cadauna dellas justa su serie, y tenor. *Y paraque venga a noticia de las Tribunales, Ministros, y Officiales a quien tocan, el dicho mi Virrey fo les haga leer, y declarar en los mismos Tribunales, dando a cadauno respetivamente copia autentica de lo que le tocare, y que hecho esto, se pongan todos juntos en el lugar, y forma, que se acostumbran, y deven estar, que esta es mi voluntad expressa, y que no se haga, ni permita hazer lo contrario en manera alguna, so pena de mi desgracia, y en testimonio dello he mandado despabar las presentes firmadas de mi mano, y selladas con mi Real sello.* En Madrid a 3. dias de Henero de 1593. YO EL REY. Vid. Cardinalis, et pro Protonotario, et Magistro Camerario. Vidit Comes generalis Thesaurarius. Vid. Cadena Reg. Vid. Brugnolus Reg. Vid. Saladinus Reg. Vid. Fornarius Reg. Vid. Scudero Reg. Dom. Rex mandavit mihi Gabrieli Say.

Pœna indignationis.

Dia 3. Jen. 1593. Yo el Rey.

PRAMMATICA XIII.

TRa gli altri capi, ed ordini, che per la Maestà del Re Nostro Signore ci sono stati mandati con una sua Real lettera della data de' 6. di Luglio prossimo passato del 1592. vi sono gl' infrascritti del tenor seguente *videlicet*.

1. Por quanto uns de las principales causas, que me han movido a mandar visitar los Tribunales, y Officiales de mis Reynos, y Provincias, es el zelo, y desseo, que siempre he tenido, y tengo de entender, si havia en ellos algunas cosas, que conveniesse mudarse, reformarse, o proveerse de nuevo, para mandarlas remediar, y proveer; como mejor pareciesse convenir al servicio de DIOS, y mio, al buen govierno, y administracion de la justicia, y bien, y provecho publico, encarguè, y mandè espressamente a los Visidadores, que particularmente se informassen desto, y que para el dicho efeto se me hiziesse relacion dello, y havien-

do por mi mandado visitado el Licenciado Don Lopez de Gusman del mi Consejo Real de Castilla los Tribunales, y Officiales de mi Reyno de Napoles, y vistose, y determinado su visita por los Juezes, que para ello nombrè, resultaron della diversas cosas tocantes a materia de reformacion, unas generales, que nacen de los dichos, y deposiciones de testigos, y de notamientos, discursos, y advertimientos de personas platicas, y esperimentsdas en los dichos Tribunales, y officios, y otras particulares, que salen solamente de las culpas, y cargos de los dichos Officiales, y por agora dexando a parte la reformacion, y provision de las dichas cosas generales, como ma-

Digitized by Google

teria mas larga para proveer, y ordenar en ellas adelante lo que parecerà convenir; y haviendose visto, conferido, y platicado con madura deliberacion, y con el estudio, y cuydado, y diligencia, que convenia a las dichas cosas particulares, y con migo consultado, he acordado, y resuelto de mandar, hazer, estatuir, y ordenar para agora, como con efeto, *Hago, eſtatuiſco, y ordeno ſobre ellas las ordenancas, y Prematicas ſiguientes.*

Nummulariorum delegationes, aut mercatorum omnino prohibentur, praeterquam in casu decoctionis alicujus mensae, dummodo huic delegato non solvantur pro laboribus ultra centum annuos centuses. Vide prag. 2. de deleg. nam corrigit hanc prag.

2. Por lo passado se han acostumbrado hazer Comisarios de Bancos a los Regentes la Cancilleria, y otros Ministros, paraque ellos, y otro juzguen las causas, y negocios, assi quando los Bancos demandan a sus deudores, como quando son demandados, y porque de esto se han seguido muchos enconvenientes; Mando a mi Visorey, que de aqui adelante, no haga las dichas delegaciones de Bancos, ni mercadores a ninguno de los dichos Regentes, ni del Consejo, ni Sumaria, ni otros Officiales de justicia, però bien permitimos, que en caso de fallimiento de algun Banco el Virrey pueda nombrar un Comissario delegado del Consejo, de la Sumaria, para lo que haga al tal Banco lo que conviene, y se alguno se sentiere agraviado, de lo que se sentenciase, se apele al Tribunal, donde de justicia ha de venir, y tratarse la causa, de que se ha apelado, y que el Comisario no haga falta a su Consejo, y Tribunal los dias, y horas ordenarias, y al Commissario se le dè alguna cosa ad arbitrio del Virrey, con que no exceda cien ducados al ano, y que fuera de este no pueda recibir, ni reciba dineros, ni otra cosa alguna.

Officiales prohibentur petere commissiones ponderum, et mensurarum a Rationalibus officinae monetalis.

3. Los Regentes, y otros Officiales de Justicia no puedan pedir, ni pidan de aqui adelante a los Maestres Racionales de la Zeca comissiones de ferias, ni de pesos, y medidas para las Provincias, so las penas establecidas en la Prematica, que prohibe a los Officiales pedir officios a los Barones, la qual quiero, y mando, que se guarde, y entienda en todo, como en ella se contiene contra los que pidieren las comissiones de ferias, y de pesos, y medidas, que se hazen en las Provincias.

Quae est 5. 6. supr. de mun. offic.

In recognitione captivorum praesto si Judex.

4. Porque muchas vezes es necessario carear los delinquentes unos con otro, y tambien mostrarse a los testigos, que los reconoscan, paraque se entienda, y averigue la verdad, mando, que a las tales careaciones se halle presente el Iuez, y no se hagan de otra manera, so pena de suspension de officio por un ano.

Poena susp annuas.

Magistri actorum acribant sua manu in actis iura sibi competentia.

5. Mando assi mismo a mis Mastredatas, que son, y por tiempo fueren, que de aqui adelante pongan, y firmen de su mano en los procesos los derechos, que llevaren de los atos, y hojas dellos al pie de cadauno, so pena del quatro tanto de lo que dexaren de poner, y assentar para mi Camara.

Poena quadrupli. M. C. V. Fisci Patroni prohibentur recipere munera. Prag. 3. de muneribus.

6. Aunque la Prematica, que prohibe recibir dadivas, y presentes a los Iuezes en sus palabras, en racon tambien comprende a mis Fiscales de la Sumaria, y de la Vicaria toda via, porque en ella no se pueda dudar, Declaro, que se comprendan, y que para aqui adelante si recibieren dadivas, sean juzgados como las demas personas en la dicha Prematica contenidas.

Scribae eadem die inquisitionum debent de eis relationem facere Fisci Patrono, qui eas audire tenetur, et annotare.

7. Por la Prematica està mandado, que los Escrivanos criminales de la Gran Corte de la Vicaria lleven cada Domingo las informaciones, que hizieren de officio, y los atos sobre ellas hechos al Abogado Fiscal de la di-

dicha Gran Corte, y parece por la Visita, que el dicho Abogado Fiscal de la dicha G. C. no las ha visto, ni reconocido, v haviendose excusado con dezir, que por ser Domingo el dia, que la Prematica senala, no lo ha hecho. Por tanto mando, que de aqui adelante los tales Escrivanos, como fueren haziendo las dichas informaciones, vayan a dar cuenta dellas al dicho Abogado Fiscal el mismo dia, que la reciben, y el sea obligado a tomar la nota dellas.

Prag. 19. §. 24. de offic. Mag. Just.

8. Mando assi mismo, que quando los Mastredatas, y Escrivanos Fiscales fueren por Comissarios por el Reyno a examinar testigos, o tomar informaciones, o decidir negocios, juren, y den fiancas primero, que partan, que haran bien, y fielmente los negocios, aque van destinados, y que guarderan en todo la Prematica, y mando a mi Abogado Fiscal, que haga a los dichos Mastredatas, que cumplan todo lo en ella contenido.

Scribae, et Magistri actorum curatores rerum electi praestent cautionem fideliter agendi rem. Pragm. 2. de comm.

9. Tocando a mi solo el guiar, y asseguar a las personas inquisidas de delitos, y no a otra alguna, y estando assi despuesto espressamente por leyes, y Prematicas del dicho Reyno, algunos Regentes, y Iuezes contraveniendo a ellas, han dado guiaticos por su propria autoridad; Mando, que de aqui adelante ninguno sea osado de dar los tales guiaticos, y que solamente los puedan dar mis Visoreyes, y Consejo Colateral, so pena de privacion de officio.

Fides publica non concedatur, nisi a Prorege, et Reg. Coll. Cons. prag. 2. de guid.

Poena privat. offic.

10. El Regente, y Iuezes de la dicha Gran Corte de la Vicaria han recebido banquetes, y conbites de los Mastredatas, y otros Officiales inferiores della, y porque esto es cosa indecente, ordeno, y mando, que, de aqui adelante, no los reciban, ni en sus proprias casas, ni otros lugares algunos.

Regens, et Judices M.C. non recipiant convivia, concessiones, et computationes a Magist. Act. et Officialibus minoribus.

11. Tambien se ha visto por la dicha Visita el dano, que mi Reg. Corte ha padecido en no haverse exigido muchas penas à ella pertenecientes de las contumacias criminales de la dicha Gran Corte; por causa de no haverlas assentado los Mastredatas, y Subatarios en el libro para esto deputado, y para poderlo hazer, y seobiertamente, scrivendo han puesto en los mandados, que se expiden contra los reos, la decretacion costumbrada, videlicet: *Condemnetur*, por esta letra general; despues para excusar tal reo de la pena de la condemnacion, han emendado el dicho decreto en esta forma general: *Provisum*, para remedio de lo qual, Ordeno, y mando, que, de aqui adelante, los dichos Mastredatas civiles, y Subatarios no pongan los dichos decretos por las dichas abreviaturas, aino por todas sus leteras, diziendo, *Condemnetur, et compellatur*, y en ello no hagan ninguna rasura, ni enmienda, so pena del quatro tanto, de lo que montarè la pena del Fisco.

Magist. Act. non scribant condemnationes per notas, et compendium.

Poena quadrupli.

12. *De que los Secretarios, Mastredatas, Escrivanos, y Notarios de los Tribunales de las Ciudades, y Tierras de este Reyno no hayan firmado de su firma, y nombres las scrituras, atos, y probancas, que ante ellos han passado, se ha visto, y conocido por la Visita resultar grandes enconvenientes in disservicio de DIOS N. S. y mio, y en dano, y prejudicio de muchos particulares. Para remedio de lo qual* Ordeno, y mando, que de aqui adelante, todos, y qualesquier Secretarios, y examinadores de los Tribunales, Ciudad, y Reyno de Napoles sean obligados a firmar de su mano qualquier escritura, que passarè ante ellos, y en las causas civiles, y criminales firmarè todos los atos, y de-

Actuarii, a secretis, Examinatores, et Scribae subscribant se in quolibet actu coram ipsis gesto.

Concord. prag. 27. §. 30. infr.

ere-

Tenor subtribuant.

cretos, que en ellas se examinaren de mas de que los mismos testigos lo firmen, sabiendo escrivir, o haziendo le senal de la cruz, como hasta aqui lo han hecho, y el Official, que lo contrario hiziere, encurra en pena por la primiera vez de doce ducados, y por la segunda veynte, y quatro, y por la tercera pena de privacion de officio, que tuviere.

Poena centum. 12. vel 24. aut priv. offic.

Auferrur Proregi facultas concedendi Officialibus, quod recipiant pecunias, gemmas, seu monera a quolibet genere personarum, etiam sub quaesito colore remuneracionis laboris.

13. Porque de la Visita resulta, que estando, como está por Prematicas dell' Emperador mi Senor, que DIOS tiene, y mias, espressamente mandado, que mis Ministros, y Officiales non reciban dineros, y joyas, ni otras dadivas, o presentes qualesquiera de litigantes, o no litigantes, aunque sean dados de su propria voluntad: *Mis Visoreyes del dicho Reyno han dado licencia a algunos Regentes, y Consejeros, y otros Officiales para recebir dineros de diversas personas so color del trabajo, que se presuponia haver tomado en comissiones sobre causas de Bancos, o en otras semejantes:* Ordeno, y mando, que fuera de lo dispuesto por el primer capitulo de estas ordenances, que trata de las comissiones, o delegacion para las causas de los Bancos, mi Visorey, que por tiempo fuere, no dè licencia a ningun Consejero, ni otro Ministro mio para recebir cosa alguna de ninguna persona por qualquiera delegacion, o cosa semejante, ni sobre esto pueda dispensar contra lo dispuesto por las dichas Prematicas, y si harà la tal dispensacion, aunque se aya dada *motu proprio*, y sin istancia de partes, sea de ningun valor, y effeto, como si no se huviesse concedido. „ E veduto il tenor de' preinserti Capitoli, ed ordini della predetta Regia „ Cattolica Maestà; acciocchè con „ effetto si guardi, ed osservi, come „ conviene, quanto per quella viene „ ordinato "; Vi diciamo, ed ordiniamo, che ispetta per Voi la forma, contenenza, e tenore de' detti preinserti Capitoli, ed Ordini della Maestà Sua, dobbiate quelli, e quanto in essi si contiene osservare, ed eseguire, e far eseguire, ed osservare da' predetti Mastri d' Atti, Subattuarj, Scrivani, ed altri servienti di questa Gran Corte della Vicaria; ai quali similmente ordiniamo, che, in quanto a loro tocca, l' osservino, ed eseguano inviolabilmente senza replica, contraddizione, nè diminuzione alcuna. „ E farete la presente notificare, e pubblicare in questa predetta Gran Corte della Vicaria, a „ tal che ogni uno n' abbia notizia, „ e non possa allegare ignoranza. „ Non facendosi il contrario per quanto si ha cara la grazia, e servizio „ della predetta Maestà ". *Datum Neap. die 3. Novembris 1593. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorioſtola Reg. Torres Prosecretar.*

Die 3. Nov. 1593. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XIV.

1 *FRa gli altri Capi, ed Ordini, che per la Maestà del Re N. S. sono stati mandati con una sua Real lettera, della data de' 16. di Luglio prossimo passato 1592. vi sono gl' infrascritti del tenor seguente*, videlicet.

Prag. 2. et 4 de muneribus.

2. Porque se ha entendido, que algunos de los criados del Presidente del Sacro Consejo han ocupado ordinariamente muchas supplicas, de las que las partes solian dar por via de apelacion, y tomado, y usurpado para si los derechos de ellas, en dano de los Porteros, y Mastredatas a quien son devidas, y partienen. Mando al Presidente del Sacro Consejo, que, de aqui adelante, ordene, que las dichas suplicas, y derechos de ellas

Non occupentur a domesticis Praesidentis supplicum libelli.

las se den, y paguen enteramente a los dichos Porteros, y Mastredatas con apercibimiento, que se les hara, que se en este fuere remeso, se proveera como convenga.

Magistri Act. ante exercitium, interrogentur capita inquisitionis de vita, moribus, et peritia. prag. 24. de offic. S. R. C. et 19. §. 14. de off. jud.

3. Por ser el officio de Mastredata de la confianza, y emportancia que se sabe, Mando, que antes de ser ametido qualquier Mastredata del Sacro Consejo al exercicio de su officio, sea examinado, y que la Prematica, que dispone, que los Mastredatas sean aprobados, se entienda, precediendo examen de vita, moribus, et sufficientia. *Datum Neap. die 13. Novembris 1593. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorosl. Reg. Torres Secret.*

Die 13. Nov. 1593. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XV.

1 QUoniam inter alia capitula, contenta in Pragmaticis, et Ordinibus Nobis transmissis per Regiam Catholicam Majestatem, sub data in Oppido de Valladolid die 6. Julii 1592. adsunt infrascripta, *videlicet*.

Contractus collybistici, industriae, et mercaturae prohibiti Officialibus: prohibentur etiam a secretis Regni, et Regiis a mandatis Scribis, et omnibus Magistris Act.

2. Porque hasto aqui se ha dudado, si el dicho Secretario del Reyno, y los Mastredatas, y otros Officiales, se comprehendian en las Prematicas, que prohiben tratar en cambios, ò hazer endustrias, y mercancias, Declaro, y mando espressamente, que de aqui adelante, ni el dicho Secretario del Reyno, ni los Escrivanos de Mandamientos, ni alguno Mastredata de qualquier de mis Tribunales, no pueda hazer los dichos cambios, ni mercancias, o industrias, so las penas contenidas en las dichas Prematicas, en las quales quiero, que sean comprehendidos, como se fuessen Officiales de Justicia.

Poena eadem pragm. 1. de munerib. offic.

Prag. 5. n. 5. de munerib. et 6. seq.

3. *Por Prematicas, està mandado so graves penas, que los Iuezes no hayan, ni pidan officios de Barones, ni de otras personas, que tienen jurisdicion, y porque por la dicha Visita parece, que por el tiempo passado se ha contravenido en ellas*: Ordeno, y mando, que demas de las penas en las dichas Prematicas espressas, el Baron, que contraveniere en ellas, sea privado de la provision de tal officio por dos anos, durantes los quales, la provision de el toque solamente a mi, o al dicho mi Virrey, y la persona proveyda por intercession de tal Juez no pueda tener el tal officio, ni otro alguno de jurisdicion, por el tiempo de los dichos dos anos. Y porque mas puntualmente se cumpla este, mando, que el dicho mi Virrey no pueda dar licencia para lo contrario por escrito, ni palabra ni dispensar en las dichas penas en manera alguna.

Poena contra Officiales petentes officia a Baronibus comprehendit ipsos Barones, et illos, in quorum personas impetrantur.

Poena ut sit inhabilis per biennium. Prorex non potest contramandare.

4. Y porque las dichas Prematicas prohiben a los dichos Juezes haver, y pedir de los dichos Barones beneficios, que sean de presentacion de legos, y se confieren a personas Ecclesiasticas, y por la dicha Visita parece, que se ha contravenido, ordeno, y mando assi mismo, que de mas de las penas en las dichas Prematicas estatuidas, el Iuez, que, de aqui adelante contraveniere a ellas, sea suspendido de officio por un ano, y que el Visorey no pueda dar licencia para lo contrario por escrito, ni de palabra, ni despensar en la dicha pena en manera alguna.

Prag. 6. §. 3. supr. eod. Officiales non petant beneficia de jurepatronatus Baronum.

Poena suspensionis annua. Prorex contra non mandet.

5. Por quanto alguno de los Officiales del dicho Reyno se han querido escusar, y defender de los cargos, que por la Visita les fueren dados, sobre mercancias, y cambios, y otras contrataciones semejantes, que havian hecho diziendo poderlo hazer por no ser comprehendidos en las Prematicas primiera, y segunda hechas por el Emperador mi Senor, que esta

Prag. prohibentes mercaturas, et contractus collybisticos Officialibus, comprehenduntur omnes, et quocunque Officiales majores, et minores 1. de mercat.

en gloria el ano 1536. que prohiben el hazer mercancias, y cambios; Por tanto ordeno, y mando, que todos, y qualesquieres Officiales mios mayores, y minores de todos y qualesquieres Tribunales, y Officiales de la Ciudad, y Reyno de Napoles se comprehendan en las dichas Prematicas, como se en ellas huvieren sidos specificados, y sean obligados a guardar las penas en ellas contenidas.

6. Et volentes, ut tenemur, quod Mandata praefatae Catholicae Majestatis fuum debitum fortiantur effectum, tenore praesentium Dicimus, praecipimus, et mandamus supradictis omnibus Officialibus, et Tribunalibus, nec non Baronibus, titulatis, et non titulatis, et cuilibet ipsorum in solidum, quatenus attenta per eos, et unumquemque ipsorum forma, et continentia praeinsertorum Capitulorum, et Pragmaticarum, illas ad unguem, et inviolabiliter observent, et exequantur, ac exequi, et observari faciant, juxta eorum seriem, et tenorem. *Datum Neap. in Regio Palatio prope Castrum novum die ultimo mensis Febr.* 1594. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorestiola Reg. Barrionuevo Secretarius.*

Die 28. Febr. 1594. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XVI.

Officiales incedant Togati.

DAlla Maestà del Re N. S. per sua Real lettera de' 12. del prossimo passato mese di Febbrajo 1596. ci viene scritto, come avendo considerato, che dal non portare i Ministri di Giustizia di questo Regno le Toghe, come solevano, *etiam* in vigore delle Regie Prammatiche sopra di ciò fatte, per non esser conosciuti da molti senza di quelle, così nell'andare per la Città, come per altri luoghi, ne potrebbero succedere molti inconvenienti, e che sebbene alcuna volta è stato ordinato, che i Ministri predetti dovessero portare le dette Toghe, tuttavolta si sono alcuni di essi scusati, coll'esempio di non portare i Magnifici, e Circospetti Reggenti di Cancelleria, e Capi di Tribunali; e colorano anche con dire, che tutti gli Avvocati la portavano, ed essendo il portar delle Toghe predette di tanto decoro, e convenienza, acciocchè i Ministri quanto più preminenti, tanto più sieno conosciuti, e vadano differenti dagli altri, che non lo sono; giacchè per questo stesso rispetto s'introdusse il medesimo ne' Regni di Spagna, cominciando dal Presidente del Consiglio Reale de' Regni di Castiglia, e procedendo per tutti gli altri degli altri Tribunali, i Presidenti de'quali sono Dottori; esempio, che si dee da ognuno imitare. Ci comanda perciò la Maestà Sua, che dovessimo provvedere, che da qua in avanti si osservi l'istesso in questi Regj Tribunali, cominciando da' detti Reggenti la Regia Cancelleria, senza eccettuarne niuno, e proibire agli Avvocati, e Dottori, ed a qualsivoglia altra persona, che non sarà Ministro della Maestà Sua, il portar l'abito predetto di Toga, e che solamente l'abbiano da portare, cioè i detti Reggenti la Cancelleria, Presidenti, e Consiglieri del Sacro Consiglio di Capuana, Luogotenente, e Presidenti della Regia Camera della Sommaria, che sono Dottori, e l'Avvocato Fiscale di quella, i Giudici di questa Gran Corte della Vicaria, mentre eserciteranno gli Officj predetti, e l'Avvocato Fiscale di essa, e non altri. E volendo, come siamo tenuti, che gli ordini di S. M. abbiamo la dovuta esecuzione, ci è paruto farvi la presente, per la quale

Persone togate.

„ Di-

„ Diciamo, ed ordiniamo, che dal
„ primo del prossimo futuro mese di
„ Giugno 1596. in avanti, tanto i
„ magnifici Giudici di questa Gran
„ Corte della Vicaria, mentre eser-
„ citeranno detti Offiej, quanto il
„ magn. Avvocato Fiscale di essa,
„ debbano portare le toghe predette,
„ come la Maestà Sua lo comanda
„ senza replica, nè escusazione alcu-
„ na; proibendosi, come in vigore
„ di questa proibiamo a tutti, e qua-
„ li si vogliano Dottori, ed altre
„ persone, che non debbano, nè al-
„ cuno di essi debba, tanto per que-
„ sta Fedelissima Città di Napoli,
„ come in qualsivoglia altro luogo
„ del presente Regno, portar Toghe,
„ eccetto che i predetti Ministri Re-
„ gj, sotto pena d' once cento per
„ ciascheduna volta, che contravver-
„ ranno, e così s' esegua, che tal' è
„ nostra volontà, ed intenzione ".
Datum Neap. die 21. *mensis Junii* 1596. *El Conde de Olivares. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Barrionovo.*

Qui poterant esse togati die 4. Junii 1573. et 6. Apr. 1579. ut in reg. Poena unciar. centum.

Die 21. Jun. 1596. El Conde de Olivares.

Ordo Suae Excell. per Scriptorium.

sive

PRAMMATICA XVII.

Officiales non vacent aliis officiis non dependentibus a Rege, vel Prorege, sine permissu Proregis.

HAviendo Su Excelencia visto, y considerado por muchas causas justas, que han movido su mente, que los Officiales, que atienden a servir a Su Magestad en los Consejos, que aquí tiene, no se deven ocupar en otras cosas, si no solo atender a las que tocan a sus officios: por este ha ordenado, como por el presente ordena, que ninguno de los dichos Ministros sin licencia de S. E. pueda meter en exercitar otro officio, que se provea por otra persona, que no sea por Su Magestad, o por Su Excelencia. *De Palacio a* 27. *de Enero* 1601. *Andres de Salazar, etc.*

Die 27. Jan. 1601. Andres de Salazar.

PRAMMATICA XVIII.

Regentes non faciant decreta libellorum. Vide prag. 14. de off. Secret. §. 9.

HAse recebido la carta, qui escrivistes a los once de Enero cerca de la orden, que haviades dado, para que se observase, la que se dio en tiempo del Conde de Miranda, hallandose en el governo desse Reyno sobre el despacho de memoriales, que los Regentes del Colateral bazian en sus casas, anadiendo a ella, que los de Universidades, que piden licencia para emponer gabelas, y tomar dineros a censo, no los puedan despachar sino juntos en Colateral, que por las razones, que apuntatis, me han parezido por agora provision muy conveniente, y necessaria, por si adelante ocurriere otra cosa en contrario, se os advertirà dello, y vos me avisareis de los efetos, que della resultaren, para que con mayor fundamento se pueda asentar en este lo que se juzgarè mas conveniente. De Tordesilla a dos de Marco de 1605. Yo EL REY. Lopez Secretarius, con senales de los del Consejo.

Die 2. Mart. 1605. Yo el Rey.

PRAMMATICA XIX.

Rectores, et Officiales Terrae Laboris in quibus cumque causis procedant juris ordine servato cum ordinarii Consultoris suffragio. Administratores, et Consules Artis serici non possunt componere inquisitum, vel dimittere absque suffragio Consultoris. 3. Nov. 1593. in Regis visit.

ANostra notizia è pervenuto, come la maggior parte de' Capitani, ed altri Officiali delle Città, Terre, e luoghi della Provincia di Terra di Lavoro, che amministrano giustizia nelle cause de' loro sudditi, non procedono *juris ordine servato*, ma *via facti*, senza il voto, e parere del Consultore, loro ordinario, dal che ne nascono molti inconvenienti; e volendo Noi per la buona amministrazione della Giustizia, e beneficio pubblico, in ciò provvedere, come si conviene, ci è paruto farvi la

presente, per la quale *Vi diciamo, ed ordiniamo*, Che subito al ricevere della presente, dobbiate provvedere, e dar ordine a tutt'i Capitani, ed altri Officiali, tanto Regj, come di Baroni di tutte le Città, Terre, e luoghi della Provincia di Terra di Lavoro, che da oggi in avanti, in tutte le cause, tanto civili, come criminali, che vertono nelle loro Corti, non debbano procedere *via facti*, ma *juris ordine servato in scriptis*, e col voto, e parere del loro Giudice, e Consultore ordinario, sotto pena a chi contravverrà di ducati mille, ed altra pena *etiam* corporale a nostro arbitrio riservata. *Datum Neapoli die* 15. *Febr.* 1610. *El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet. Reg. Vidit Valcarcell. Reg. Salazar Secret.*

Poena centenarium mille, et alia corporis declar. Die 15. Febr. 1610. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA XX.

Ministri, et Officiales, inconsulto Rege, a Sede Apostolica nec beneficia, nec aliquid impetrent, nec recipiant. Concord. prag. 6. §. sup.

COnsiderando, quanto conviene a mi servicio, y al buen govierno de mis Reynos, y estados, que los Ministros, que para el tengo diputados, y diputarè, de aqui adelante en Italia, cumplan con las obligaciones de sus cargos, y officios con tota libertad, y que de mi solo dependan, y esperen las gracias, y mercedes, que por sus servicios meresieren; *Me ha parecido establecer, y ordenar, que de aqui adelante, en ninguna manera, ni por ningun caso, ninguno de mis Ministros, que al presente sirven, y adelante mi sirvieren en los cargos de Italia, por si, ni por interpositas personas, puedan impetrar, procurar, ni acetar beneficios, ni otras semejantes gracias de la Sede Apostolica; y porque vos esteis advertido dello, y lo executeis en vuestro tiempo, os lo he querido avisar en esta, y que serè muy servido, que deis exemplo a los demas en la observancia, y cumplimiento desta orden, por ser tan conveniente, y conforme a mi intencion.* De Madrid a once de Marco de 1611. EL REY.

Die 11. Mart. 1611. El Rey.

PRAMMATICA XXI.

Officiales Hispani, et eorum filii matrimonium in Regno non contrahant inconsulto Rege: Nec compatratus prag. 9. sup.

POr haver mostrado la esperiencia diversos enconvenientes, y danos, que se siguen a mi servicio, a la libre, y recta administracion de la Justicia, y a los naturales del mi Fedelissimo Reyno, de que los Ministros Espanoles, que en el me estan sirviendo, se casen sin mi licencia. He deliberado, que de aqui adelante, los tales Ministros Espanoles, que al presente son, o por tiempo fueren, ni sus hijos, ni hijas no se puedan casar en esse dicho Reyno, sin tener primero licencia mia para ello por este mi Supremo Consejo de Italia, haviendo precedido cerca dello informacion vuestra, y de los demas mis Virreyes, que os sucedieren en esse cargo: en cuya conformidad os encargo, y mando lo hagais declarar, cumplir, y observar assi, y que la presente se note, donde convenga, y sea notoria a todos, que tal es mi voluntad. *De Balsean a* 20. *de Octobre de* 1612. YO EL REY. Lopez Secretario, con senales de los del Consejo.

Die 20. Oct. 1612. Yo el Rey.

PRAMMATICA XXII.

Renovatur prohibitio petendi officia per interpositas personas.

COnvenendo grandemente al servizio di N. S. DIO, e di Sua Maestà, ed al buon governo della Repubblica, che le provvisioni degli Officj, che tengono amministrazione di giustizia, si facciano in persone degne, e meritevoli, e che non abbiano luogo intercessioni, e favori, i quali per lo più mancano agli uomini di maggior merito, e se per sorte gli hanno, non se ne servono,

Adde prag. 2. 2. 3. sup. eodem, et 20.

con-

confidarsi nella propria virtù, onde vengono ad esser posposti a molti, che con ambizione, e mezzi indecenti, loro si preferiscono. *Per tanto volendo Noi debitamente provvedere; con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente; ci è paruto fare la presente Prammatica*, omni tempore valitura, *per la quale*: Ordiniamo, e comandiamo, che, da oggi in avanti, niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, presuma di dimandar Officio alcuno di Giustizia, come sono Giudicati, ed Assessorati, Governi di Terre, e qualsivoglia altro officio, che tenga amministratione di Giustizia, *etiam per interim*, spettanti alla provvisione nostra, e de' nostri successori, usando in detta dimanda, e pretensioni d'istercessione, o favore alcuno, *etiam* per lettere di persone, di qualunque dignità, e grado si sieno; e servendosi di tali favori, e mezzi, *ipso iure*, senz' altra dichiarazione s'intenda esser inabilitato a poter ottenere l'Officio, che con tanta ambizione ha procurato, nè altro di nostra provvisione. Dichiarando però, che non per questo si proibisce, che l'istessa persona pretendente possa, o a bocca, o per iscritto rappresentare a Noi, ed al Collaterale il suo desiderio, e ragioni, per le quali venga a giustificare le sue pretendenze. E perchè questo venga a notizia di tutti, ed in niun futuro tempo si possa allegare ignoranza della presente Prammatica; ordiniamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città di Napoli, e per lo presente Regno, e 'l traslato d'essa s'affigga *in valvis* de' Regi Tribunali di questa predetta Città. *Datum Neapoli die* 17. *Maii* 1618. *El Duque. Vidit Constantius Reg. Vid. Lopez Proreg. Vidit Villalob. Proreg. Vidit Alderisius Proreg. Salaz. Secret. In Prag.* 1. *fol.* 46.

Fuit confirmata die 31. Augusti 1621. ut in Reg. prag. t. 23.

Poena inhabilitatis ad consequenda alia officia.

Die 17 Maii 1618. El Duque.

(*) PRAMMATICA XXIII.

Restituitur pragm. Ducis Ossunae circa ambitum.

PHILIPPVS *Dei Gratia Rex etc. Don Gaspar Sanctae Romanae Ecclesiae Tituli Sanctae Crucis in Hierusalem Presbyter Cardinalis de Borgia, et Velasco in praesenti Regno Regiae, et Catholicae Maiestatis, Locumtenens, et Capitaneus Generalis etc.* Li anni passati, a tempo era al gouerno di questo Regno l'Illustre Duca d'Ossuna fu edita pramatica del tenor seguente; PHILIPPVS etc. Don Petrus Giron Dux Ossunae, Comes Vreniae Marchio Pegniafiel, Magnus Camerarius Suae Maiestatis Catholicae, eiusque Regnorum Castellae Mayor Notarius, et in praesenti Regno praefatae Regiae, et Catholicae Maiestatis Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis. Conuenendo grandemente al seruitio del Nostro Signore DIO, et de sua Maestà, et al buon gouerno della Republica ec. *Vide supra pr. antec. in h. tit.* E perche giunto noi al detto gouerno del presente Regno hauemo considerato, che dall' osseruanza di detta pramatica può nascere molto seruitio à sua Maestà, et al publico, conuenendo per la buona, et retta administratione della giustitia prouedersi l'officij, che tengono administratione de giustitia, in persone degne, et meriteuoli, et che non li procurino ottenere per mezzo de fauori, mà col merito di loro buone qualità, e seruitij, ne hà parso con voto, et parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente renouare, et confirmare, come renouamo, e confirmamo detta preinserta pramatica per la presente, ordinando che sotto le pene in essa contenute s'osserui *ad unguem*, *et iuxta* la sua se-

serie, e tenore, citra però preiuditio delle pene nelle quali fussero incorsi quelli, che a detta preinserta pramatica hauessero contrauenuto, et che la presente, acciò non se ne possa allegare ignoranza, se publichi tanto in questa detta fidelissima Città, quanto per tutto il presente Regno. *Datum Neapoli die* 31. *mensis Augusti* 1620. *El Cardinal de Boria, y Velasco, Vidit Constantius Reg. Vidit Vrsinus Reg. Vidit Valenzuela Regens. Salazar Secretarius. In Pragmaticarum prim. fol.* 13.

Die 31. Aug. 1620. El Cardinal de la Boria, y Velasco.

PRAMMATICA XXIV.

Repertorium honorum exhibendum ab Officialibus temporariis, et perpetuis ante captam possessionem administrationis.

DEsseando cumplir en los principios de mi reynado con la obligacion tan grande, en que DIOS me ha puesto, y mirar por la conservacion, y augmento de mis Reynos, serviendome de Ministros, quales convenga para el mejor acierto del govierno, y de los negocios, y con fin de que en los dichos Ministros aya la mayor pureza, y limpieza, che sea possible: como yo confio dellos, para que tanto mejor cumplan con sus obligaciones, he resuelto, y mandado, que de aqui adelante, en estos mi Reynos de Espana todos los Presidentes de mis Consejos, y Cancillerias, Virreyes, Consejeros, sin exceptuar ninguno, Governadores, Regentes, y Assistentes, Alcaldes de mi casa, y Corte, Secretarios con exercicios, Fiscales, Oydores, y Alcaldes de mis Cancillerias, y Audiencias, y todos los Ministros de Iusticia, y de mi Consejo de Hazienda, y qualesquier personas, que huvieran de dar quenta della, antes, que se les extreguen los titulos de los dichos cargos, y officios, den inventario autentico, y jurado, hecho ante las justicias de los bienes, y hazienda, que tuvieren al tiempo, que me entran a servir, y siempre, que los tales Ministros, y personas fueren promovidos a otros cargos, y officios ayan de renovar el dicho inventario con el crecimiento, o diminucion, que huvieren tenido, y que los Ministros, que atualmente assisten cerca de mi Real persona al despacho, manejo, y resolucion de las materias, y negocios, y los de los mis Consejos de Estados, y Guerra, y los, que assistieron a los Senores Reyes mi Padre, y Abuelo, que estan en gloria desde el ano pasado de 1592. de qualquier calidad, dignitad, y condicion que sean, sin exceptuar ninguno, y los Presidentes, Vireyes, Consejeros, y los demas Ministros, y personas arriba referidas, que han servido desde el dicho ano, y sirven al presente en los dichos cargos, y officios ayan de dar, y den descricion, y inventarios autenticos, y jurados de todos sus bienes, y hazienda, que al presente tienen, y posseen dentro de quinze dias de la publicacion de la orden, que sobre este se ha dado con sinceridad, y lisura, sin ninguna simulacion, y ocultacion, so pena de perdimiento de todo lo que maliciosamente omitieren en los dichos inventarios, con mas el quatrotanto para mi Camara.

Officiales temporarii ante captam possessionem officiorum exhibeant repertorium omnium bonorum cum juramento coram a libellis Regni.

1. *Y porque el fin, que en este se lleva, es el, que se ha referido, y es justo, que tambien se execute la dicha orden en este Reyno, como se va haziendo en todos los demas:* Os lo he querido avisar, y encargaros, y mandaros, (como lo hago) la deys luego para que todos los Ministros de Justicia, Govierno, Guerra, y hazienda temporal, que de aqui adelante, entraren a servir, como son el Regente, y Juezes de la Gran Corte de la Vicaria, Governadores de Provincias,

Digitized by Google

cias, Auditores de Provincias, Governadores de Ciudades particulares, que son a vuestra provision, Auditor General de la gente de guerra, y de los Presidios de Toscana, siempre que entraren a servir los dichos officios, y antes, que les entreguen los Titulos dellos, den inventarios jurados, y autenticos ante las justicias de todos los bienes, y haziendas con que atualmente se hallan al tiempo, que fueren proveydos con lisura, y sinceridad, dentro de quinze dias de la publicacion de la orden, que en virtud desta dieredes, y los entreguen al mi Secretario deste Reyno, y que lo mismo se haga adelante, por los, que les sucedieren en los dichos officios temporales.

Officiales perpetui idem repertorium bonorum exhibeant.

2. Y assi mismo ordenareis, que los del mi Consejo Colateral, y Regentes del, y el Secretario del Reyno, el Presidente del Sacro Consejo de Capuana, y los Consejeros del, el Lugarteniente del Tribunal de la Camera de la Sumaria, y los Presidentes della togados, y de capa corta, y los Racionales, los Abogados Fiscales de la Camara, y Vicaria, y los Secretarios del Consejo, y de la Camara, los Abogados, y Procuradores, y Solicitadores Fiscales de la Camara, y de la Vicaria, el Escrivano de Racion, Abogados Fiscales, Secretarios, y Mastredatas de las Audiencias Provinciales, Tesorero General, Duana de Foxa, Tesoreros, y Percetores Provinciales, Maestres Portulanos de la Ciudad de Napoles, y de todas las Provincias; y assi mismo el mi Capitan general de las Galeras deste Reyno, y su Lugarteniente, Castellanos de los Castillos de Castelnuevo, y Santelmo, y de los demas del Reyno, el mi Governador, y Capitan a guerra de Gaeta, el Veedor de los Castillos, y el de las Galeras, Mayordomo del Atarazenal, Tenedores de Bastimentos, y Mayordomos de la Artilleria, y otros quelesquier Ministros mios perpetuos, que aya en este Reyno, y que lo ayan sido desde el ano passado de mil quinientos, y noventa y dos hasta agora sin exceptuar ninguno, den descricion, y inventarios autenticos, o jurados de todos sus bienes, y hazienda, que al presente tiene, y posseen, y que lo hagan, y cumplan todos dentro del dicho termino con sinceridad, y lisura, sin ninguna simulacion, ni ocultacion, so pena de perdimiento de todo lo que maliciosamente omitieren en los dichos inventarios con mas el quatro tanto para mi Camara, y que me tendre por deservido de los tales Ministros, que usaren deste con cautelas, y fraudes, y porque cause me, nos graveza esta manifestacion de bienes, que assi mando se haga por los dichos Ministros perpetuos, y temporales, y personas, que quedan referidas, les asseguraréys de mi parte, que en qualquier tiempo, que convengan a mi servicio leer, y examinar alguno, o algunos de los dichos inventarios, se hará con el recaudo, y secreto conveniente, y hechos los dichos inventarios de todos los dichos Ministros se entregaran cerrados, y sobrescritos, con declaracion de cuyo es cadauno al mi Secretario del Reyno, ordenandole vos, que los tenga en muy buena guarda, y custodia entretanto, que yo, o vos en mi nombre ordenaremo otra cosa, y para que se vea, como se han declarar, y distinguir los dichos bienes, y haziendas en los dichos inventarios, se os embia con esta la forma, que he mandado da para lo que toca a estos Reynos, y en la misma conformidad se podran hazer los de esse, y avi-

Poena quadrupli.

sareysme del receivo deste despacho, y como se pusiere en execucion. *Y sea, muy Reverendo en Christo Padre Cardenal nuestro Senor, en vuestra continua guarda*. De Madrid a 30. de Marco de 1622. Yo el Rey. Vidit Comes Thesaurarius Reg. Vid. Marchio Florestae Reg. Vid. Caimus Reg. Vid. Carolus de Tap. Reg. D. Petrus Corsetus R. Castrillo Secretarius.

Die 30. Mart. 1622. Yo el Rey.

PRAMMATICA XXV.

Designati Judices M. Cur. aliique officiales Regii, et Baronum examini supponantur, tam circa jus, quam circa expeditam. Confirmatur per pragm. 24. et ibi explicatur.

DEsiderando la Maestà del Re N.S. sommamente, che la giustizia venga amministrata a' suoi Fedelissimi vassalli di questo Regno, conoscendo il danno, che loro si cagiona dall' ignoranza di quelli, che giudicano; ha voluto, che prima d'esercitar Officj, dove bisogna essere Dottore, sieno esaminati; ci ha fatto intendere la sua Real volontà per le sue Reali lettere del tenor seguente, *videlicet*. *El Rey*. *Illustre Duque de Alcalà primo de nuestro Consejo de Estado, nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General; Por otra carta de la data desta he mandado aprovar la orden, que distes, para que los Abogados de la Ciudad fuesser examinados, y jurassen en conformedad de lo que os havia mandado escrivir en esta materia, y porque despues acà se hà reparado en que muchas vezes se nombran para Juezes de la G. Corte de la Vicaria, Auditores de Provincias, y para Juezes de los Governadores de Tierras demaniales, y otros officios de administracion de justicia, hombres mecos, sin haver platicado en los Tribunales de la Ciudad, ni ser aprobados por el Consejo Colateral*; Ha parecido para prevenir los enconvenientes, que de lo referido puede resultar encargaros, y mandaros como lo hago, deputeys una junta de tres Ministros, los que os parecieren mas a proposito, uno de mi Consejo Colateral, otro de mi Consejo de Santa Clara, y otro de mi Regia Camara de la Sumaria, y les ordenareys, se junten una dia de cada semana en casa del Regente de Colateral el dia, y hora que les senalaredes, para que ante ellos sean examinados, los, que pretendieren occuparse en officio de Juezes de dicha Gran Corte de la Vicaria, Auditores de Provincias, Juezes, et Assessores de Tierras demaniales, y Baronales, y qualesquier otros exercicios, y ocupaciones de administracion de justicia, de mas de estar primiero graduados por el Colegio dessa Ciudad, o por otro Colegio, o Universitad aprovada fuera desse Reynos; dando orden a los dichos Ministros, para que el examen se haga no solo por lo tocante a la teorica, sino a la platica, y noticia de las Prematicas, Constituciones, Ritos, y Capitulos desse Reyno, y que hecho el dicho examen declaren en la aprobacion, que hiziessen especificadamente segun in capacidad de los sujetos, para que ministerio, y exercicio los aprueban, disponiendo, y ordenando, que sin passar por el dicho examen, ninguno sea admitido al exercicio de dichos officios, y ocupaciones, y assi serè muy servido, que quede este apuntado en vuestro tiempo, como conviene, para que se exequute, y cumpla con los, que adelanto os sucedieren en esse cargos; *Y para que se tenga noticia desta mi orden, dareys la que convenga para que se registre en mi Consejo Colateral, y los de mas Tribunales, avisandome de como se tuviere comencado a poner en execucion.* De Madrid a 12. de Julio 1630. Yo el Rey. Vid. Valenzuela Reg. Vid. de Neapoli Reg. Vid. Torrezilla Reg. Vid.

Tres Judices eligantur a Protege ad interveniendum examini Deotorum.

Die 12. Iull 1630. Yo el Rey.

Digitized by Google

Vid. Brancia Reg. Mantienco Secretario.

E volendo Noi ubbidire a' Reali ordini di S. M. come dobbiamo, abbiamo con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fatta la presente Prammatica, per la quale Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che tutte quelle persone, che pretenderanno esercitare i suddetti Officj, che sia necessario essere Dottori, tanto per li Giudici di Vicaria, ed altri Officj in questa Fedelissima Città, come nelle Provincie, ed altri Luoghi del presente Regno, tanto Regj, come de' Baroni, o di altra qualsivoglia giurisdizione, non possano essere ammesse all' esercizio di detti Officj, se non saranno esaminate dalla Giunta delle persone da Noi destinate, e destinande. Ordinando, che così si osservi, sotto pena di ducati mille a quelli, che gli eserciteranno, ed altrettanti a quelli, che l'ammetteranno all' esercizio di essi senza l'approvazione della Giunta, ed altra corporale a nostro arbitrio riservata. Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno. *Datum Neap. die* 28. *Julii* 1631. *El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriq. Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Baridius Secretar. In Pragm.* 1. *fol.* 91.

Complectitur exercentes, et admittentes.

Poena centusium mille, et alia corporis arbitr.

Die 28. Julii 1631. El Conde de Monterey.

§. I.

19. Per troncar, quanto più si può, le occasioni delle nuove liti, che il più delle volte nascono da' depositi disordinatamente fatti; *vogliamo, che dove si tratta concorso di più Creditori sopra un patrimonio, esc. in* pragmatica 79. de offic. Sacri Regii Cons. §. 19.

Officiales depositi liberent, facta relatione creditorum, servata eorum anterioritate, vel cum consensu omnium.

PRAMMATICA XXVI.

Doctores, quando ad officia Regnalia examini supponantur in Regio Audientia.

AVendo la Maestà del Re nostro Signore con sue Reali lettere scritte in Madrid a' 12. di Luglio del 1630. scritto al Signor Duca d' Alcalà nostro predecessore nel governo di questo Regno, che avesse dato ordine a tutti que' Dottori di Legge, che volessero esercitare Officj tanto Regj, come Baronali, che si dovessero esaminare per una Giunta, nella quale assistesse un Reggente, un Consigliere, ed un Presidente di Camera, col di più, che si contiene in dette Reali lettere; per esecuzione delle quali fu per ordine del detto Illustre Duca pubblicata Prammatica a' 28. di Luglio del 1631., dal che si spera, che ne nascerà molto utile, e beneficio a' Vassalli di Sua Maestà. Ed essendo poi arrivati Noi al governo di questo Regno, ed avuta informazione, come per occasione dell' esame veniva molto numero di Dottori a sottoporsi al detto esame da tutte le parti del Regno, considerando Noi i disagi, e travagli del cammino, le spese, ed altri incomodi, che per questa causa si cagionavano, furono tutte queste cose rappresentate alla Maestà Sua, acciocchè restasse servita di comandare, che si pigliasse alcuno temperamento per meno incomodo, e spesa degli esaminandi, è rimasta servita risponderci con sue Reali lettere quello, che in esse si contiene, del tenor seguente, *videlicet*, El Rey Illustre Conde de Monterey, primo de nuestro Consejo de Estado, Presidente en el de Italia, nuestro Embaxador extraordinario en Roma, y nuestro Lugarteniente, y Capitan General. Por car-

sy. sup. cod.

ta vuestra de 26. de Noviembre del ano p.sado de 1631. he entendido la difficultad, que se havia experimentado en la execucion de las ordenes, que mandè dar, porque no se permitiese a ningun Dotor exercer oficio de Assessor, ni otro de justicia Baronal sin preceder su examen, y que veniessen a esta Giudad los que se hallavan administrando a examinarse, y dezir, que de mas de la descomodidad, que se sigue a los ausentes de venir de partes tan distantes, no bien a ser platicable; porque muchos de los officios, y goviernos, que sirve, son de tan tenue calidad, que no satisfecen la costa del camino, conque se havia reconocido, que muchas Tierras estavan saldas de govierno, y advertois, que se podria mandar, que los Governadores, y assessores de Tierras Baronales cumplan con yrse a examinar cadauno por la Audencia, en cuyo distritto residiere, con que el Abogado Fiscal della haya de assister al examen, y tener voto en el, y que la dichia nuestra orden se cumpla enteramente con los Governadores, y Assessoces Regios, y los Baronales de Tierra de Lavor. Y porque me ha parecido bien lo que adverteis cerca desto, he tenido por conveniente aprovarlo, y assi os encargo deys la orden, que convenga para que con esta limitacion se exequte, y cumpla lo que mande dar en esta materia, sin que se vaya contro ella. De Madrid à 11. de Abril 1632. Yo El Rey. *Matienco Secretario con senales de los del Consejo. Per tanto per ubbidire a quanto Sua Real Maestà comanda, vi abbiamo voluto fare la presente, per la quale*, Vi diciamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti, debba cotesta Regia Udienza esaminare i predetti Dottori, che pretendono Offitj Baronali d'Assessori, Giudicati di seconde, e terze cause, Consultori, ed altri, che hanno da esercitare offitj di Giudicatura, osservando l'istruzioni, che con questa vi saranno mandate sottoscritte dall'infrascritto Illustre Duca di Caivano Secretario del Regno; dandoci avviso ogni anno dell'osservanza, o trasgressione di dette Reali lettere, acciocchè in niun tempo si lasci di osservare quello, che la Maestà Sua comanda, mandando le lettere in poter del Regio Secretario di questo Regno; eccettuandone però quelli, che pretendono Assessorati Regi, Uditorati di Provincia, e Giudicati di Vicaria, che questi si hanno da esaminare per la Regia Giunta, dando loro il decreto approvatorio, e non ritrovandogli abili tanto nelle scienze delle Leggi Civili, quanto nelle Leggi del Regno, non l'ammetterete ad esercitare niuno de'detti Offici, e così osserverete. *Datum Neap. die* 15. *Martii* 1633. *El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Rovit. R. Barilius Secret. Alla Regia Udienza. In Cur.* 1. *Principatus Ultra fol.* 23.

Fisci patronus assistat, et suffragetur.

Die 11. Apr. 1632. Yo el Rey.

Die 15. Mart. 1633 El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XXVII.

IN tempo del governo dell'Almirante di Castriglia *olim* Vicerè di questo Regno furono ricevuti Reali ordini di S. M. del tenor seguente, *videlicet*. Don Felipe por la Gracia de DIO Rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, Portugal, Ungria, Dalmacia, Croacia, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galizia, Mallorea, Sevilla, Cerdena, Cordova, Corcega, Murcia, Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, Islas, de Ca-

na-

naria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Brabante, Milan, Athenas, y Neopatria, Conde de Aspurg, Flandes, y Tirol, Barcelona, Rossellon, y Cerdania, Marques de Oristan, y Goceano; Por quanto uno de las cosas mas principales para la conservacion, y augmento de mis Reynos, y Senorias, que DIOS nuestro Senor me hà encomendado, es cuydar, que se administre a todos Justicia con igualtad, conforme a las Prematicas, que sobre ello estan publicadas en mi Reyno de Napoles, y aviendo con atencion à esto embiado a esse Reyno al Licenciado Don Francisco Antonio de Alarcon, de mi Consejo, y Camara de Castilla, y Presidente del de Hazienda, por Visitador General, y encargandole mucho mirasse con todo cuydado, si estavan en observancia las dichas Prematicas, y me diesse cuenta de todo lo que le pareciese digno de remedio, y en execucion de su comision me la ha dado, de lo que parece; que se quede reformar en el Tribunal de la Gran Corte de la Vicaria, y en el de Campana, y el oficio de General de las Galeras, y otros, y aviendose mirado con assistencia suya en este mi Consejo Supremo de Italia todo lo que en razon desto ha advertido, y tratado dello con maturo acuerdo, y deliberacion, de acordado de estatuir, y ordenar las cosas siguientes.

Observentur pragm. 3. de off. Judic. et pragm. 1. c. 18. de off. Justic. gener. Commissarius Campaniae non potest remittere delinquentes carceratos ad Barones, nisi consulto Regente

1. Por lo que el dicho Don Francisco Antonio de Alarcon ha verificado, se ha visto, que el Comissario de Campana, se introduce en causas, y haze prisiones, que no tocan à el, ni a su Tribunal, contra lo dispuesto por la Prematica del ano de mil, y seiscientos, y diez, y seis, y la de mil, y seiscientos, y treinta, por las quales se manda, que el dicho Comissario no pueda entremetterse, sino en aquellas causas, que en las mismas Prematicas se declaran, y que las prisiones que hiziere de contumaces, y inquisitos por delitos, que no estan comprehendidos en las dichas Prematicas, aya de remetir los presos al Tribunal de la Gran Corte de la Vicaria, aunque sean vassallos de Barones, los quales podran pedir la remission en aquel Tribunal, como mas particularmente se refiere en las dichas Prematicas, en cuya observancia conviene, que aya toda atencion, y cuidado; por lo qual: *Ordeno, y mando que se execute, y guarde las dichas Prematicas, y que el dicho Comissario de Campana no pueda hazer, ni haga las remissiones de los delinquentes, que en su Tribunal se pidieren por los Barones de esse Reyno, ni remittirselos, sino es consultandolo primero con el Regente del Colateral, que fuere Superintendente de la Campana, haziendo la relacion del processo, y con decreto suyo, so pena, que la remission sea nulla, y lo actuado despues della, y que se pueda resumir la causa en el mismo Tribunal para proceder en ella, como sino se huviera hecho la remission; y si el dicho Comissario de Campana contrevenire a esta mi orden; se le hará cargo della.* Y porque se tiene por muy conveniente, y necessario, que el que tuviere a su cargo la Superintendencia de la Campana, sea Regente del Colateral, por las reclamaciones, ò nullidades, que se proponen por el Comissario, el qual procede *ad modum belli, et ex delegatione*, de lo qual tan solamente es Iuez competente el Colateral, *Ordeno, y mando, que el Superintendiente de la Campana aya de ser precisamente uno*

Superintendente; ac praevia relatione, et decreto sub poena nullitatis; ac Superintendens Campaniae sit unus ex Regentibus tantum.

de los Regentes de el dicho Consejo Colateral, y que no se pueda nombrar a otro ningun Ministro, ni Consejero, que lo sea, y al que acetare la dicha Superintendencia no siendo Regente del Colateral, impongo pena muy grave.

Judices Crim. M. C. V. non faciant accessum, nisi in casibus gravibus, praecisis, ac necessariis, facta prius relatione in Aula M. C. V. sub poena, ut infra. Concord. prag. 6. §. 5. de Tribunal.

2. Hase visto, que los Iuezes Criminales de la Gran Corte de la Vicaria hazen accessos muy de ordinario a instancia de los inquisitos en causas que son muy leves, y de poca importancia, de que a las partes se les siegue mucho dano, y conviniendo que esto se reforme. *Ordeno, y mando, que los dichos Iuezes Criminales de Vicaria no hagan los dichos accessos, sino fuere en causas graves, y avicndola muy precisa, y necessaria para la averiguacion de la verdad, y tratadolo primero, y ordenado en Banca, so pena de que el Iuez que lo contrario biziere, pague a mi Regio Fisco lo que llevare por el doblo. Y declaro, que lo que resultare de los autos del accesso no haga fee, ni pueda servir para la instrucion de la causa.*

Observetur Pandecta dirictuum in Audientia Praesidii Hetruriae.

3. En veinte, y dos des Junio de mil, y seiscientos, y noventa, y seis se formò Pandecta de los derechos, que los mastredatas de la Audiencia de los Presidios de Toscana han de llevar, la qual confirmò el Conde de Olivares siendo Virrey en este Reyno, en treinta de Noviembre del mismo ano. Y porque los dichos Mastredatas han excedido, cobrando mas derechos de los que por la dicha Pandecta le tocan, y pertenecen, y el Auditor de los dichos Presidios de Toscana, conforme a su instrucion, tiene obligacion de hazer, que se guarde la dicha Pandecta. *Ordeno, y mando, que los dichos Mastredatas la guarden, y cumplan, no cobrando mas derechos de aquellos, que por las Pandectas les es permitido, so las penas en ella contenidas, las quales se executaran siempre que huviere contravencion en esto. Y para que aya noticia de los derechos, que los Mastredatas deven cobrar, se pondrà en la Sala de la dicha Audiencia una tabla, en que esten escritos, de manera que estè de manifiesto, donde todos lo puedan, ver, y leer, pena de quinientos ducados al Auditor de la dicha Audiencia, sino lo pusiere, y las demas que conforme a la calidad, y exceso, que en esto huviere, y interes de las partes les fueren impuestas.*

Y que el dicho Auditor haga guardar la dicha Pandecta, conforme le està mandado, conforme a su Instrucion.

Auditor Praesidii praedicti observa e faciat pandectam dirictuum.

4. Por Capitulo de la dicha Instrucion està mandado al Auditor, que tenga un libro donde se assienten los contumaces, que huviere en la dicha Audiencia. Y porque de no aver tenido este libro, resulta, que no se puedan averiguar los que han sido contumaces; *Ordeno, y mando, que el dicho Auditor tenga libro particular en su Audiencia, donde se assienten todos los que fueren contumaces, como por su Instrucion està mandado, so las penas contenidas en el Capitulo antecedente.*

Idem Auditor teneat librum in quo notentur carcerati crimina ea, cum nota diei carcerationis, ac delicti.

5. Y porque assimismo està mandado por la dicha Instrucion que el dicho Auditor tenga otro libro, en que se noten los presos Criminales, y dia en que son encarcelados, y delitos de que son inquisitos, que vulgarmente se llama el Trullo, y tambien ha avido omision en tener este libro; *Ordeno, y mando, que cumpliendo con el tenor del dicho Capitulo de Instrucion, tenga el dicho Auditor, que en la Carcel de su Audiencia se tenga este libro, donde se escriban, y noten todos los presos, el dia en que fueren encarcelados, y los delitos por que lo son, imponiendoles las penas referidas, no executandolo.*

6. El

Fiat inventarium omnium processuum civilium, et criminalium quo libet anno per successorem Actuarium Audientiae Praesidi praedicti.

6. El dicho Auditor tiene obligacion de cuidar que se haga Inventario de todos los processos civiles, y criminales, que hay en la Audiencia, todas las vezes, que entra nuevo Mastredata, para entregarselos con recibo, cuenta, y razon, a fin que se conserven, y no se pierdan. Y porque se ha verificado, que esto no se ha echo con ninguno de los Mastredatas, que han sido de dicha Audiencia, y que el Auditor della tiene todos los processos sin orden, ni concierto en un aposento suyo, de que se ha seguido, que se ayan perdido, y hurtado gran cantidad de processos, en mucho detrimento de la Justicia, y partes interessadas. *Ordeno, y mando, que todas las vezes que entrare nuevo Mastredata en la Audiencia, se haga inventario de todos los processos, y papeles, que estuvieren en el oficio, y por el se le entreguen al Mastredata, que entrare, el qual aya de dar recibo dellos, para que con esto los tenga en la custodia, que conviene, imponiendo la pena de los Capitulos referidos, sino se cumpliere, y mas la de pagar el interes de las partes, y el de mi Regio Fisco.*

Auditor praedictus teneat Actuarium in Portu Talamon, et alium in Porta Herculis.

7. Tambien està mandado al dicho Auditor de la Toscana por uno de los Capitulos de su Instrucion, que tengan un Mastredata en Talamon, y otro en Puertohercules, ante quien se hagan las causas. Y porque no lo han echo el dicho Auditor, y dello se ha seguido muchos inconvenientes, dexando de escrivir causas de delitos, que han sucedido en estos lugares. *Ordeno, y mando, que en conformidad de lo dispuesto por el dicho Capitulo de Instrucion, aya de tener el dicho Auditor un Mastredata en Talamon, y otro en Puertohercules, ante quien se hagan las causas, que alli se ofrecieren, so la misma pena, y de satisfazer el interes a mi Regio Fisco, y partes.*

Non componat Auditor inquisitos ante sententiam, sub poena, ut hic.

8. Por leyes, y Prematicas de esse Reyno està proibido al dicho Auditor, que no pueda hazer composiciones de delitos antes de dar sentencia. Y porque en contravencion de las dichas Prematicas ha constado, que en aquella Audiencia se han hecho muchas composiciones en perjuyzio de la justicia, y partes ofendidas; *Ordeno, y mando, que el dicho Auditor no pueda componer, ni componga ninguna causa antes de la sentencia fino que guardar lo que cerca desto està dispuesto por la dichas Leyes, y Prematicas, so las penas en ellas contenidas, las quales se executaran en el siempre que en su contravencion compusiere causa alguna.*

Capitanei Generales Triremium non possunt petere liberationem, seu Regali pecuniae ratione quinci, sub poena, ut hic.

9. Por ordenes mias esta dispuesto, y mandado, que mis Capitanes Generales de las Galeras de esse Reyno, no se hagan librar, ni manden se les libren cantidades algunas de mi Real hazienda por quenta de los Quintos, que pretendieren pertenecerles, hasta haverle hecho ripartimiento dellos. Y porque mi Capitan General, que al presente es de dichas Galeras ha contravenido en esto, haziendose librar una partida de mil, y quinientos, y sesenta, y seis ducados, de que se le ha hecho condenacion por la Visita General de esse Reyno, y conviene que esto quede reformado, de manera que no se contravenga à las mis ordenes; *Ordeno, y mando, que de ninguna manera los dichos mis Capitanes Generales puedan hazerse librar cantidad alguna de mi Real hazienda, ni lo manden por quenta de los quintos, que pretenderen pertenecerles, hasta tanto, que se aya hecho el repartimiento de los dichos quintos, con noticia, y citacion de los interessados, y al tiempo, y quando se repartieren a los*

los demas las partes, que les tocaren, y no de otra manera, so pena, que lo que cobraren contra esta mi orden; lo han de restituir con el dublo à mi Real hazienda, y al Pagador no se le reciba en cuenta.

Secretarius Capitanei Generalis Triremium nullum accipiat directum, nec subscribat scripturam aliquam, in qua salarium consignatur.

10. El Secretario de los dichos Generales, no deve, ni puede llevar derechos ningunos como tal Secretario, por no tener Pandecta, y Aranzel, y ser contra la prohibicion, que sobre ello hizo el Virrey Conde de Lemos en nueve de Mayo de mil, y seicentos. Y porque el dicho Secretario ha contravenido en esto: *Ordeno, y mando, que se guarde en todo la orden del dicho Conde de Lemos, por la qual se prohibe a los Secretarios el llevar ningun genero de derechos, ni firmar ningun genero de despachos para assentar sueldos, como en la dicha orden se contiene, cuya observancia encargo mucho.*

Auditor Triremium exigat directum secundum pandectam Audientiæ Auditoris Tertii.

11. El Auditor de las dichas Galeras ha cobrado tambien derechos por razon de su oficio. Y porque ha contravenido en esto sin tener Aranzel, ni Pandecta para esto; *Ordeno, y mando que de aqui adelante, non se puedan llevar estos derechos, y qué si se llevaren, se reforme; como cosa, que no se puede hazer, y se guarde el Aranzel, y Pandecta de la Audienza de el Auditor del Tercio sin contravencion, so las penas en el contenidos.*

Condemnati ad Triremes Regias nil solvant finito tempore, pro quovis præterito directu.

12. Y porque el dicho Auditor ha declarado, y tassado los derechos, que avian de llevar los oficiales de la Escrivania de Racion, y Veeduria General, y el Secretario del General, y Alguazil Real de los forzados, que no salen de las Galeras, assi por aver cumplido, como por gracia, que alcanzan, deviendo mandar, que no se llevassen los dichos derechos, por no aver ordenes mias para ello; *Ordeno, y mando, que de aqui adelante, no se cobren estos derechos de los forzados, pues no es justo se haga, ni ay ordenes mias, en virtud de las quales se pueda hazer.*

Actuarius Triremium servet pandectam Audientiæ Auditoris Tertii.

13. Al Mastredata del Tribunal de dichas Galeras se ha hecho tambien cargo de haver cobrado derechos por razon de su oficio, gozando sueldo, y raciones mias. Y porque esto no se puede hazer, ni es justo, que se haga; *Ordeno, y mando expressamente, que el dicho Mastredata guarde la Pandecta de el Auditor del Tercio, so las penas en ella contenidas.*

Officiales Scribæ Rationis accipiant directus juxta ordinem hic narratum.

14. En la Escrivania de Racion se ha excedido en la cobranza de los derechos, que tocan al Escrivano, y à sus oficiales, contraveniendo a la Pandecta vieja, que es la que se ha de guardar, en quanto à la cobranza de dichos derechos, demas de averlo mandado assi por diferentes ordenes mias: y ultimamente la que se diò en diez de Agosto de mil, y seicientos, y veynte, y siete. *Por la qual ordeno, y mando expressamente, se guarde el tenor de la dicha Pandecta, y el de las ordenes referidos, y que los derechos, que el Escrivano de Racion, y sus oficiales bivieren de llevar de los despachos, que passan por aquel oficio, se cobren conforme a la dicha Pandecta, y no en otra manera.*

Porterius Scribæ Rationis nil accipiat pro sigillo.

15. En la dicha Escrivania de Racion, parece averse introducido un abuso muy prejudicial, de que por los sellos, que se ponen en las libranzas, y otros despachos, que passan por aquel oficio, se cobra por uno de los Porteros medio real, ò tres quarrillos de cada sello, y hasta uno, y dos reales, conforme a la differencia de los despachos. Y porque este es un abuso de mucho prejuyzio a las partes, y no es justo, que se continue; Ha parecido reformarlo, y assi *Ordeno, y mando, se tenga* ten-

tendido, y que de aqui adelante, no se haga, ni permita, so pena al Escrivano de Racion, de la cantidad, que esto montare con el doblo, aplicada a mi Regio Fisco, y otras arbitrarias.

Scriba Rationis non assignet salarium Commissario ultra taxatum in orat. 6. de Commissariis ordinet, quod Universitas det domum, et alia gratis, sub poena, ut hic.

16. Tambien ha excedido el dicho Escrivano de Racion, en senalar salarios mas crecidos de los que permite la Prematica sexta de Commissariis a sus oficios, quando salen por el Reyno à negocios de aquel oficio, lo qual es digno de reformacion. *Y assi ordeno, y mando que en las comissiones, que diere el dicho Escrivano de Racion à sus oficiales, no les senale, ni pueda senalar mas salario, que el, que les es permitido llevar por la dicha Prematica, ni tampoco pueda ordenar, que las Universidades de los lugares les den casa, cama, y estancia gratis, sino que en todo guarden la forma de la dicha Prematica, como en ella se contiene, en la qual incurra, no solo el oficial, que lo recibiere, aunque le diga su comission, sino tambien el Escrivano de Racion, que se lo senalare.*

Scriba Rationis non permittat, quod Officialis ab ipso electus, eligat, ac scribat suum album.

17. Hase verificado, que quando el Escrivano de Racion nombra oficiales para yr con la Cavalleria al Estado de Milan, ò à otras partes, les permite, que ellos nombren otros en su lugar, antes que lleguen a la parte donde van; y porque deste se siguen inconvenientes considerables, y que se haga mas costa à mi Real hazienda: *Ordeno, y mando, que en las ocasiones que se ofrecieren de salir Cavalleria de esse Reyno al Estado de Milan, ò otras partes, los oficios, que el dicho Escrivano de Racion embiare a tomar la muestra, y intervenir al pagamento, passen con la dicha Cavalleria al lugar, ò lugares donde van, sin que para ello puedan embiar, ni nombrar nuevos oficiales, à fin que se escuse la costa, que desto se sigue à mi Real hazienda so pena de aver de restituyr con el doblo el interes, que dello se le siguiere; y lo mismo, que se haga en el nombramiento de oficiales, para las ocasiones, que se ofrecieren dentro del Reyno, de suerte, que de todas maneras se escuse la costa, que esto suele causar a mi Real hazienda.*

Scriba Rationis non admittat aliquem in officio, nisi reddiderit rationem cum reliquorum solutione.

18. Por uno de los Capitulos de la Instrucion, que el dicho Escrivano de Racion tiene para la administracion de su officio, le està advertido, que no pueda admitir en su oficio a ningun oficial, que antes lo aya sido en el, sin aver dado cuenta de la ocupacion antecedente. Y porque la observancia desto se tiene por muy conveniente; *Ordeno, y mando, que en conformidad del dicho Capitulo de Instrucion, no pueda el Escrivano de Racion admitir, ni tener en su oficio a ningun oficial, que aya tenido en el alguno otro cargo, sin que primero aya dado cuenta del, y satisfecho por lo que huviere estado a su cargo.*

Scriba Rationis non admittat in suo officio Officiales ordinarios, sine mandato in scriptis S. E. quo approbet nominatum.

19. Por otro Capitulo de los de la dicha instrucion esta dispuesto, que el Escrivano de Racion no admita en su oficio à los oficiales ordinarios, sin que proceda mandato *in scriptis* de mi Virrey. Y porque se ha contravenido a esto; *Ordeno, y mando, que en conformidad de lo dispuesto, por el dicho Capitulo de Instruccion, no admita el Escrivano de Racion en su oficio a los oficiales ordinarios, sin que tenga mandato de mi Virrey in scriptis, en que se aprueve el nombramiento que se hiziere para que haviendo hecho las perquisiciones necessarias en virtud del mandato se haga el assiento del oficial.*

Scriba Rationis mittat Officialem in Regia Triremibus quando dicet.

20. Quando las Galeras de la Esquadra de este Reyno salen del puerto de el a algun viaje, se entiende, que

Sunt à Porta Neapolis.

que el Escrivano de Racion dexa de embiar en ellas un oficial de su oficio, como deve hazerlo, para que tenga la cuenta, y razon del gasto de mi Real Hazienda, y esto es de sumo inconveniente, *Ordeno, y mando, que en todas las ocasiones, en que se ofrecieren; que las dichas Galeras salgan de esto Puerto, a qualquier viaje, y cosa de mi servicio, el dicho Escrivano de Racion embie con ellas un oficial, como esta obligado à hazerlo; so pena de que pagarà à mi Real Hazienda el interes, que de lo contrario se le siguiere, con el doblo.*

Porterii, ac alii Officiales officii Scribae Rationis sint personae verae, et non supposititiae.

21. Hase entendido, que en la dicha Escrivania de Racion se hazen assientos en personas supuestas para las plazas de Porteros, que sirven en la dicha Escrivania, y siendo esto contra lo que se deve huzer, y observar. *Ordeno, y mando, que en las Plazas de Porteros, que han de servir en la dicha Escrivania de Racion, no se hagan assientes de personas supuestas, sino efectivas, y que realmente las sirvan, y lleven el sueldo, que en ellas les pertenece, so pena, que el que de otra manera se librare, y pagare, se restituyrà con el doblo, aplicado a mi Regio Fisco, demas de la pena extraordinaria, que les serà impuesta. Y lo mismo ordeno, y mando, que se haga, y entienda generalmente en los demas assientos, de personas, que se hizieren en la dicha Escrivania de Racion; y incurra en la dicha pena el Escrivano de Racion, si en alguna manera participare en el fraude, sabiduria, y noticia del assiento supuesto.*

Scriba Rationis non accipiat personas incapaces, et minores in assento, nisi praecedente ordine S. R. praevia qua relatione.

22. *Y porque algunos de los dichos assientos se suelen hazer en personas incapaces, y que no son de servicio, por no tener edad.* Ordeno, y mando, que antes que el dicho Escrivano de Racion haga los assientos de las personas, para que tuviere orden de mi Virrey, sino tuvieren edad suficiente, y concurrieren en ellos las partes necessarias, conformes a mis ordenes, y Instrucciones, tenga obligacion de representarlo, y replicar a mi Virrey antes de hazer el assiento, el qual no ha de hazer sin tener nueva orden suya para ello, y si la tuviere contra las mias, me lo avisarà por via deste mi Consejo de Italia, guardando en esto la forma, que en las demas contra ordenes le està dada.

Non expedientur liberantiae Continuis, qui non dederunt monstram generalem, vel particularem singulis quatuor mensibus, et cum aliis solemnitatibus, ut hic.

23. *En la dicha Escrivania de Racion se despachan libranza à los continuos, sin haver passado muestra general, ò particular, y siendo esto contra las ordenes que sobre esto estan dadas.* Ordeno, y mando se guarden, y que en conformidad dellas no despache la dicha Escrivania de Racion libranzas a los continuos, sin haver passado muestra particular, ò general cada quatro meses, y sin que se reconozca primero, si los cavallos, que tienen, son los que avian assentado, so pena, que lo que avian montada las libranzas, que de otra manera se dieren, lo restituya el Escrivano de Racion, con el doblo a mi Real Hazienda.

Officiales Scribae Rationis equestris ordinis faciant libros assenti, ut hic.

24. *En listas, que tienen a su carga los oficiales de la Banca de la Cavalleria se han hallado algunos defectos considerables, y que no tienen ajustados los papeles como conviene: Por lo qual* Ordeno y mando, que los dichos oficiales escrivan con toda puntualidad, y fidelidad los assientos de los soldados, teniendolos muy bien ajustados con la Rueda de Cuentas, de manera que cesse toda sospecha de fraude, y se cumpla el tenor de las instrucciones, y de las ordenes mias, y de mis Virreyes, que sobre esto estan dadas: advirtiendo, que por lo contrario seran castigados con toda severidad, conforme a la verdad de

la

Digitized by Google

la culpa, que resultare contra ellos.

Actuarii S. R. C. non accipiant ea. lemos tres pro qualibet data ab Examinatoribus eiusdem, vide §. 31.

25. A los Mastredatas de mi Consejo de Santa Clara les està prohibido por derecho, leyes, y prematicas de esto Reyno, y por la resulta de la Visita, que en el hizo Don Lopez de Guzman, que no puedan llevar, ni lleven de los Examinadores de el dicho Consejo los tres reales al dia que dellos cobravan por los negocios, à que salian fuera de esta Ciudad, lo qual avian introducido, sin tener causa en derecho para ello. Y porque los dichos Mastredatas contra lo dispuesto por la dicha prohibicion no lo han observado con la puntualidad, que deverian hazerlo, siendo tan justo; *Ordeno, y mando, que de aqui adelante, guarden, y executen lo que mandè por la resulta de la dicha Visita, sin que por ningun caso contravengan a ello, so pena de restituyr con el doblo lo que contra esta mi orden cobraren de los dichos Examinadores, aplicado a mi Regio Fisco, y debaxo de otras penas arbitrarias a mi servadas, hasta la suspension inclusive.*

Deposita non fiant penes actuarios S. C. in pecunia numerata, sed in publicis Bancis, sub poena, ut hic.

26. *Por autos, y decretos de mi Consejo de Santa Clara està prohibido, que no se hagan depositos de dinero en los Mastredatas, ni Escrivanos del dicho Consejo. Y siendo la observancia de dichos autos, y decretos tan conveniente*; Ordeno, y mando, se executen, y cumplan, y que en conformidad dellos no se hagan depositos de dinero de contado en los dichos Mastredatas, y Escrivanos, sino en poliza de Bancos, ni en ellos lo puedan admitir, pena de un ano de suspension de oficio, la qual mando, se execute en qualquiera de los Mastredatas, que contravenieren a los dichos autos, y decretos.

Actuarii S. C. accipiant dirigas secundum pragmaticas, sub poenis in ipsis contenta. Concord. prag. 25. de offic. S. R. C.

27. Por Prematicas de este Reyno esta dispuesto, y ordenado, los derechos, que los Mastredatas de el dicho Consejo han de llevar por la causas, y negocios que passan en sus oficios, y se actuan en ellos. Y porque no han cumplido con el tenor de la dicha Prematica, y en muchos casos han excedido de los derechos, que han llevado por las fianzas, que han recibido, y de los decretos, y sentencias, que se han pronunciado; *Ordeno, y mando, que los dichos Mastredatas guarden, y cumplan inviolablemente lo que por las dichas Prematicas se dispone, sin que por ninguna causa contravengan en ellas; las quales, mando, se executen en los Mastredatas que excedieren en la cobranza de los derechos contra el tenor de las dichas Prematicas.*

Actuarii non faciant pacturn cum litigantibus de certa quantitate pro directibus actorum faciendorum.

28. Por derecho comun està dispuesto, y prohibido, que ningun Mastredata haga conciertos de derechos con las partes litigantes por razon de los pleytos, y causas que ante ellos passan, y que tambien han contravenido à esto los dichos Mastredatas en muchas cosas, tratando mas de su particular comodidad, que de guardar lo que las Leyes disponen, y es justo que cesse un abuso tan prejudicial como este, *Ordeno, y mando, que ningun Mastredata haga, ni pueda hazer semejantes conciertos, pena de pagar à mi Regio Fisco la cantidad, que assi montaren, son el doblo, y otras, a mi arbitrio reservadas, hasta la suspension inclusive.*

Actuarii describant in calce cujuslibet actus quantitatem directus & quam recipiunt. Concord. prag. 22. §. 5. de offic. Magistr. et pragm. 14. §. 36. de offic. Secret.

29. Por Leyes, y Prematicas de este Reyno, y reformacion de la Visita, que en el hizo Don Lopez de Guzman, està dispuesto, que los dichos Mastredatas firmen en los processos, que ante ellos passan, los derechos que llevan, y los pongan al pie de cada auto, pena de quadruplo. Y porque los dichos Mastredatas, contraviniendo a las ordenes, no lo han

Digitized by Google

han executado, como devieran hazerlo; *Ordeno, y mando, executen, y guarden lo que està dispuesto, y mandado por la Prematica del Reyno, y Capitulo de reformacion, poniendo y firmando de su mano, y nombre en los processos, que ante ellos passan, los derechos que cobraren de las partes, y que los escriuan, y firmen al pie de cada auto, pena del quadruplo al Mastredata, que lo dexare de hazer, la qual pena es mi voluntad, que no se pueda remitir, ni moderar, por ser tan conveniente la observancia de esta orden, y en tanto beneficio de las partes.*

Actuarii subscribant quodlibet actum, et alia, ut hic. Concord. prag. 21. § 22 hoc tit.

30. Assi mismo està dispuesto, y ordenado por Prematica de este Reyno, y Reformacion de la dicha Visita, que los dichos Mastredatas firmen de su mano las citaciones, y mandamientos, letras executoriales, fianzas, y sentencias, comissiones, y presentaciones de escrituras. Y deviendo hazerlo assi, han dexado de firmar muchos autos, segun se ha verificado, y siendo tan justa la observancia de la dicha Prematica, y del Capitulo de Reformacion; *Ordeno, y mando, que los dichos Mastredatas guarden su tenor, y forma, y que en su conformidad firmen de su mano las citaciones, mandatos, letras executoriales, fianças, y sentencias, comissiones, y presentaciones de escrituras, que ante ellos se hizieren, y que assi lo cumplan, y executen, sin que de ninguna manera contravengan a la dicha Prematica, y Capitulo de reformacion.*

Actuarii non accipiant a Commissariis, qui expediantur in eorum banca, caroleno tres pro qualibet dieta vacanda, vide § 25.

31. *Hase considerado por muy prejudicial el abuso, que los dichos Mastredatas tienen introducido de llevar a los Comissarios, que se despachan en su Banca, tres reales por cada dia, de los que se ocupan en las comissiones; Por lo qual* Ordeno, y mando, que los dichos Mastredatas no puedan llevar los dichos tres reales, ni otra cosa alguna por razon de jornadas, ni en otra forma, sino que se guarde, y execute lo que cerca desto se guardò en la riforma de la Visita, que hizo el dicho Don Lopez de Guzman, y de nuevo se lo prohibo a los dichos Mastredatas, imponiendoles las penas de restitucion de loque contra esta mi orden llevaren, con el doblo para mi Regio Fisco, y otras arbitrarias a mi reservadas, hasta la suspension inclusive.

Actuarii, et Scribae non accipiant diricturv ultra taxam in pragmaticis, et pandectis annotatam. Concord. pragm. 36. de off. Mag. Just.

32. Y porque assi mismo està prohibido por derechos a los dichos Mastredatas, que no puedan llevar por los negocios, que passan por sus Bancas ante ellos, o sus Escrivanos, cosa alguna mas de lo que por las Prematicas, y Pandectas los esta permitido, y algunos de los dichos Mastredatas han excedido en esto, llevando de los Escrivanos de sus Bancas, que han salido a negocios fuera de la Ciudad, la tarcera parte del salario de sus jornadas. *O deno, y mando, que los dichos Mastredatas no puedan llevar cosa alguna de los Escrivanos con ningun color, pretesto, o causa, sino que les dexen aver, y cobrar enteramente lo que les pertenece. Y a los que contravinieren a esta mi orden, impongo la pena contenida en el Capitulo antecedente.*

Perceptores significatoriarum exigant a debitoribus exacte, et observent ejus instructiones.

33. Por lo que ha resultado contra algunos de los Perceptores de significatorias se ha visto el poco cuidado, que han tenido en la cobranza dellas, y lo mal, que han cumplido con la istrucion, que tienen de acudir a esto con toda vigilancia, reconociendo, que su descuido, y negligencia ha sido causa deque se esten deviendo à mi Real Hazienda muchos millares de ducados, y que ayan saltado los fiadores; y que contraviendo al Capitulo veynte y dos de su Instrucion, no ha tenido libro para re-

registrar sus comissiones, las quales despachan para la cobranza de dichas significatorias, y que han tenido otros descuidos, y negligencias, que han ocasionado mucho detrimento a mi Real Hazienda, y que no tenga mejor estado. Y conveniendo, que esto se mire con particular atencion, pues tanto importa a mi servicio; *Ordeno, y mando con toda precision, que los dichos Perceptores de significatorias, guarden, y cumplan inviolablemente los Cabo, en conformidad de ellos, de que se haga la cobranza de dichas significatorias con toda puntualidad, sin faltar a lo dispuesto por la dicha Instruccion.*

Regens M. C. non exigat dirictus pro firmis, nisi quantitatem taxandam per S. E. et Collat. Cons.

34. Por lo que ha resultado desta Visita contra el Regente de el Tribunal de la Vicaria, consta, que estando prohibido al dicho Regente llevar cosa alguna de los executorios que se despachan por el Reyno, ha cobrado cinco carlines por cada uno, y demas dellos una cinquina por razon de las fianzas, y por las de las patentes de los Camerlengos, de los Casales ha cobrado mas derechos de los, que lo tocan; y alterado la cobranza de los derechos de los titulos de Alguaziles, llevando derechos excessivos, unos contra lo dispuesto por la reformacion de la Visita de Don Lopez de Guzman; y otros, alterando la costumbre, y estilo antiguo, que en esto ha avido por lo passado, y porque lo uno, y lo otro es digno de reformacion, y justo, que no aya excesso ninguno en la cobranza de dichos derechos; *Ordeno, y mando, que, de aqui adelante, no pueda el dicho Regente de Vicaria llevar, ni lleve por ninguna firma de las cosas referidas, mas de le que determinare mi Virrey con el Consejo Collateral poniendo en execucion, lo que cerca dello se orden al Duque de Alva en carta de treze de Julio de mil, y seiscientos, y veynte, y nueve.*

Regens M. C. V. non potest dare licentiam asportandi pugionem solum prag. 32. §. 4. de off. Mag. Just.

35. *El dicho Regente de Vicaria ha contravenido, dando licencia para poder traer punal absoluto a todos los que la han pedido, llevando por cada una ciento, y trienta y dos reales al ano. Y porque esto está prohibido por Prematicas de esse Reyno;* Ordeno, y mando, que guarde el tenor de las dichas Prematicas, y no pueda el dicho Regente de Vicaria dar, ni conceder [illegible] genero de gente, por ser esta mi voluntad precisa, y que se guarde lo contenido cerca desto en la dicha carta de treze de Iulio de mil y seiscientos, y veynte, y nueve.

Regens M. C. V. non potest applicare poenam, vel compositionem, quae exigitur ab asportantibus ensem solum, aut cum pugione, absque licentia ipsius, in alium usum, quam *Infirmeriae* sub poena dupli.

36. *Por lo passado se observava, que lo que procedia de las composiciones, ò licencias, que dà el dicho Regente para traer espada; ò sola, ò con daga, se aplicassen a la enfermeria del Tribunal de la Vicaria; Y porque esto no se ha continuado assi;* Ordeno, y mando, que las penas, o composiciones, que se hizieren a los que truxeren espada, ò sola, ò con daga sin licencia, se apliquen a la obra pia de la dicha Enfermeria, como antiguamente se hazia, y observava, sin que de ninguna manera pueda el Regente de Vicaria aplicarlo para si en todo, ni à otro ningun efeto, sino à este, imponiendole, como por la presente le impongo, la pena pagar con el doblo para la dicha Enfermeria, todo lo que contra esta prohibicion llevare, ò se aplicare.

Regens M. C. V. non potest dare licentiam ludendi in quacumque specie ludi d. prag. 32. §. 3. et prag. 10. et 13. de alcab.

37. *Por la dicha orden de treze de Julio de mil, y seiscientos, y veynte, y nueve está prohibido al Regente de Vicaria, que no pueda conceder, ni dar licencias para ningunos juegos dentro, ni fuera de la Ciudad, ni llevar cosa alguna por ellas. Y porque tengo entendi-*

do, que se contraviene en la dicha orden; Mando se guarde, y execute puntual, y inviolablemente lo que por ella se dispone, y manda, declarando, como por la presente declaro, que al Regente, que contraviniere, se le harà cargo grave de la contravencion en la visita, y que ha de pagas lo que por las dichas licencias llevare, con el quatro tanto para mi Regio Fisco, y la misma prohibicion, y pena es mi voluntad, que se entienda en las licencias, y otros qualesquiera, de qualquier calidad, ò nombre que se le ponga.

Pœna contraventionis Statutorum applicetur per Regentem M. C. V. modo, et instas.

38. *Por quanto era costumbre muy usada, y guardada, que las penas, ò imposiciones de las contravenciones de vandos, como son de andar mugeres Cortesanas en Carozas, à Sillas sin licencia, o otras semejantes, se aplicassen por mitad a las obras pias de la Enfermeria, y la otra mitad al Capitan, ò Capitanes de Justicia denunciadores de los vandos, y esto se ha alterado en perjuyzio de las dichas obras pias, aplicandoselo a si el dicho Regente de Vicaria, ò disponiendo dello en otra forma*: Ordeno, y mando, que las dichas penas, o composiciones de vandos en los casos referidos, ò otros qualesquiera, se apliquen por mitad à las dichas obras pias de Enfermeria, y al Capitan, ò Capitanes de Justicia, que hizieren la denunciacion, y que el dicho Regente, ni otro Juez algunos las pueda aplicar en otra manera, por ser mi voluntad, que se cobren en beneficio de la dicha Enfermeria, y Capitanes de Justicia en la forma referida, y que assi se ha de guardar, y cumplir, pena de pagar con el doblo a la dicha Enfermeria, lo que contra esta prohibicion se llevare, y aplicare.

39. *El dicho Regente de Vicaria en contravencion de las Prematicas, parece aver quitado algunas causas a los Juezes a quien estavan cometidas, para cometerlas à otros, tomandose en esto la autoridad, que no le toca. Por lo qual* Ordeno, y mando, que en conformidad de lo dispuesto por las dichas Prematicas, non pueda el dicho Regente quitar a los Juezes las causas, que les huviere cometido, ni à los Sucesores en los dichos oficios, cometerlas à otro Juez, pena de ser que en contrario se hiziere, y docientos ducados aplicados a mi Regio Fisco, que se han de cobrar de el dicho Regente, todas las vezes, que contraviniere à esta mi orden.

Regens M. C. V. non potest causam commissam alteri Judici committere. Pragm. 6. § 3. de offic. Mag. Just.

40. Y siendo assi, que el dicho Regente no puede dar ordenes para soltar, ò prender los encarcerados sin parecer de alguno de los Iuezes del dicho Tribunal de Vicaria, y de poco tiempo à esta parte se ha introducido en dar ordenes para ellos à los Capitanes de Justicia, mandandoles que lleven à su presencia los presos. „ Ordeno, y mando, que se „ guarde lo que siempre se hà hecho, „ y que de ninguna manera el dicho „ Regente se entremeta en ordenar, „ ni disponer en quanto à esto cosa „ alguna, sin parecerde los Iuezes de „ Vicaria, ò por lo menos de uno „ ellos, pena de cinquenta ducados „ por cada vez que lo contrario di„ ziere, aplicados a mi Regio Fisco.

Regens M. C. V. non potest ordinare, quod aliquis carceretur, etducatur ante ejus praesentiam, absque voto judicum M. C. V. aut saltem unius, sub p œna ducatorum 50. Conc. 2 d pragm. 51. § 1. de offic. Mag. Just.

41. *Siendo, como es, obligacion de el dicho Regente, acudir a las de su oficio, assi en la Ciudad, como en sus Burgos, sin que para ello lleve cosa alguna, sin el salario, y emolumento, que por mi le estan expressamente senalados*. Mando, que por los accessos que hiziere por su persona en algunos casos, ò cosas, que le tocaren, ò fueren cometidas, particularmente

Regens M. C. V. pro accessu nil recipiat de pecunia Regii Fisci.

por

por la Visita, ò Visitas de los Forzados de las Galeras, no pueda llevar, ni lleve cosa alguna de mi Real Hazienda, ni de los proventos de la Vicaria, so pena, de que lo que llevare en otra manera, lo ha de restituyr con el quatrotanto a mi Regio Fisco. Y si a caso el dicho Regente de Vicaria fuere nombrado para algun accesso à instancia de parte, Mando se haga, y guarde con el lo mismo, que està determinado se haga con los [illegible] Tribunal.

Commissarius Generalis Campaneas nil accipiat, aut accipere permittat pro iure Sigilli in quavis scriptura apponendi. Ut in prag. 4. §. 18. de offic. Commiss.

42. Por la resulta de la dicha Visita se ha visto, que el Comissario de Campana ha introducido, que por el sello que se pone en las licencias de Armas, y Guiaticos, Patentes de Caporales, y otros despachos, que passan por el Tribunal de Campana, se lleven cinco reales. Y porque esto no se puede hazer, y se ha hallado, que algunos Comissarios del dicho Tribunal han llevado, y consentido llevar estos derechos, con pretexto, y color de sello, que se ponia en las dichas licencias de Armas, y Guieticos, y prorogaciones dellos, y otros despachos, aplicandosele para si expressa, ò paliadamente por medio de personas interpuestas „ Ordeno, y „ mando, que por la dicha causa, o „ otra qualquiera no pueda el dicho „ Comissario de Campana llevar de „ aqui adelante, ni permita que se „ lleven derechos, ni imposiciones, „ que las que por las Prematicas del „ Reyno, ò Ordenes mias està permitido, so pena de pagar a mi Regio Fisco lo que de otra manera „ llevaren, ò permitieren llevar, con „ el doblo, y otras a mi arbitrio reservadas ".

Idem teneat librum, in quo describantur omnia bona bannitorum, eorumque præmia pervenien-

43. El dicho Comissario de Campana està obligado à hazer inventario de todos los bienes, y hazienda que se recoyen, y quitan à Bandidos, y Delinquentes, que por el Reyno anduvieren, que por derecho, y Prematicas del tocan a mi Regio Fisco, juridica, y fielmente, teniendo libro de cuenta, y razon, assi de los que son, como de los precios, y cantidades en que se huvieren vendido, para dar cuenta dello cada ano en el Tribunal de mi Regia Camara de la Sumaria. Y porque no ha avido en esto toda la puntualidad que conviene „ Ordeno, y mando, que „ el dicho Comissario de Campana „ este obligado a tener particular „ cuydado, con que se haga el dicho inventario, en la forma referida, de toda la hazienda, y bienes que fueren de Bandidos, y de „ hazerlos tassar, y vender publicamente, haziendole cargo de el dinero que procediere de su venta, „ y teniendo libro de cuenta, y razon con introito, y exito, y que „ todos los anos le aya de dar en el „ dicho Tribunal de la Camara en „ los dos meses primeros de cada uno „ delles, para que qualquir dano, ò „ perdida que por esto veniere à mi „ Regio Fisco, lo aya de restituyr „ con el doblo, demas de otras penas à mi arbitrio reservadas.

da ex illorum venditione publica, præviâ apprettio.

Vellitor triennium Neapolis observet omnia hic narrata, sub pœna, ut hic.

44. El Veedor de las Galeras de la Esquadra de este Reyno està obligado por razon de su oficio a cuydar, de que las Plazas de marineros francos, y de guardia, y toda la demas gente de cabo, y remo, sirvan con efecto en todas las ocasiones, que son obligados a servir personalmente, sin dar lugar a que se escuse ninguna con fraude. Y porque por la resulta de la dicha Visita se ha visto, que no lo ha hecho assi. „ Ordeno, „ y mando, que de aqui adelante si „ atienda a esto con mucho cuydado, „ y que las plazas del Marinero franco de que se han valido muchos

„ Vee-

„ Veedores, para ocupar una perso-
„ na, que sirvan en la Veeduria,
„ faltando a los servicios de las Ga-
„ leras, no se pueda assentar, ni as-
„ siente de aqui adelante, sino en
„ persona que efectivamente sirva en
„ ellas, y de otra manera el Veedor
„ esté obligado a la satisfacion de
„ las raciones, y sueldos con el do-
„ blo, aplicado a mi Regio Fisco".

Idem non potest facere assentum Marinetti, nec ab una Triremi ad aliam mutare absque ordine Generalis, vel Protegis.

45. *El dicho Veedor no pueda hazer assiento de Plaza de Marinero, ni mudar de una Galera a otra a ninguno, sin orden firmada del General, a quien toca hazerlo. Y porque se ha visto haver contravenido en esto.* Ordeno, y mando espressamente, que el dicho Veedor no pueda mudar, ni mude el assiento de Marineros de unas Galeras a otras, porque esto lo ha de hazer solamente mi Virrey ò el General dellas a quien toca, y pertenece.

Idem teneat librum, in quo diligenter describantur omnia hic narrata.

46. Y assi mismo ordeno, y mando, que el dicho Veedor tenga gran cuidado, de que en los libros de su oficio aya mucha puntualidad, en que se escrivan en ellos las partidas, en los dias, y tiempos, que ocurren los negocios, y pide la puntualidad de la verdad, y escritura, cuydando mucho de que no se copien, ni trasladen de los de la Escrivania de Racion Maritima, ni los de la dicha Escrivania de Racion de los de la Verduria, sino que anden iguales, y ajustados, cumpliendo los oficiales de ambos oficios, cada uno con lo que toca.

Idem faciat assentum tempore vacationis Officialium de personis non suppositis, et alia, ut hic.

47. „ Por la resulta de la dicha
„ Visita se ha visto, que siendo el
„ Institudo mas digno, y recomen-
„ dado del dicho oficio de veeder la
„ pureza, y verdan en la escritura,
„ y relacion de los libro, y lista,
„ y registros, no se ha procedido
„ en esto con la legalidad, que con-
„ viene, y que estan maculadas las
„ listas de gente de cabo, y libro
„ mayor, haviendo hecho assientos
„ de Oficiales, y Marineros, intro-
„ duciendo en las ausencias, y va-
„ cantes de unos a otros, que no
„ han servido, figurando haverse as-
„ sentado en las Plazas el mismo
„ dia, que hazian ausencias los que
„ la tenian, con antedata de dos,
„ quatro, y ses dias, y meses, pa-
„ ra aprovecharse de los sueldos, y
„ raciones: y siendo esto de tanto
„ perjuyzio". Ordeno, y mando, que los assientos de los oficiales de la dicha Veeduria, y de los que entran a servir en las vacantes de los ausentes se hagan con el mismo tiempo, que sucedieren las vacantes, y estando presentes las personas en que se hizieren, sin anteponer, ni posponer los dias, y fechas, ni dar lugar, ni permitir, que se hagan assientos en personas supuestas, ni que sirvan unas por otras, so pena de incurrir en pena de falso el que lo contrario hiziere, y de restituir los sueldos, y raciones con el doblo para mi Regio Fisco. Declarando, como declaro, que si los Oficiales de la dicha Veeduria fueren entretenidos, ò por otra causa, o razon tuvieren otro sueldo mio, no puedan llevar dos sueldos, en conformidad de las ordenes, que acerca de esto estan dadas, por las quales està prohibido generalmente poderlos gozar, ni para defraudar las dichas ordenes, se puedan poder las dichas Plazas en cabeza de terceros, y personas supuestas, y el que a esto contravenire, incurra en la misma pena de falso, y en la de restituir los sueldos, y raciones de las Plazas, que contra el tenor de esta orden se assentaren, y que se cobren en beneficio de mi Regio Fisco.

48.

Digitized by Google

Idem assistat in Junctа Arsenalis.

48. Y assi mismo ordeno, y mando, que el dicho Veedor aya de assistir, y assista en la Junta del Arazenal, que se haze para las provisiones del victo, y armamento de las Galeras, sin que falte a ella, sino es con causa muy legitima.

Idem non potest mutare listam Enterneatorum, nec de una triremi ad aliam sine ordine S. E. vel Generalis illarum.

49. Siendo assi, que solo pertenece a mi Virrey de este Reyno, ò al Capitan General de las dichas Galeras mudar las listas de los Entredenidos, y passarlas de unas Galeras a otras. Y el dicho Veedor ha puesto la mano en esto, mudando las dichas listas, sin permission, ni licencia de el Virrey, ò Capitan General, Ordeno, y mando, que sin ella no lo pueda hazer.

Datur modus solvendi salarium Officialibus Veditoriae.

50. *Los sueldos, y raciones de los Oficiales de la dicha Veeduria se han de pagar en mano propria, y con la intervencion ordinaria, que disponen mis ordenes. Y porque se ha visto que esto no se ha observado assi.* Ordeno, y mando, que lo que de otra manera se pagare, no se le reciba, ni passe en cuenta al Pagador, ni a los Patrones, y que los libramientos, y pagamientos se hagan con distincion de las personas a quien se hazen, del tiempo que se les deve, y moneda, y generos en que se les paga, a fin que en todo tiempo conste, y aya claridad en las cuentas que desto se dieren.

Rationes Veditoriae, eiusque Officialium dantur modo hic narrato sub poena dupli.

51. Las raciones del Veedor, y sus Oficiales, se han de cobrar en los dos generos, que les toca, y pertenece por sus assientos, y ordenes mias. Lo qual: Ordeno, y mando, que assi se observe, y execute, y no de otra manera, so pena, que lo restituyran con el doblo a mi Real Hazienda.

Veditor nil accipiat pro fide aut certificatione facienda.

52. *El dicho Veedor ha introducido llevar derechos de las fees, y certificaciones que se dan en su oficio. Y porque no ay causa ninguna para que lleve estos derechos.* Ordeno, y mando, que de ninguna manera lo pueda llevar de las fees, que se dieren en su oficio, ni de las de servicios, ni de relaciones, ni a los forzados por los registros, ni assientos de la libertad, ni otros ningunos derechos, so pena de restitucion de lo que llevare a las partes, y el doblo para mi Regio Fisco. *De Madrid à veinte, y quatro de Diziembre de mil, y seiscientos, y quarenta, y quatro.* Yo EL REY. *Con senal del Presidente de Italia. Vid. Munoz Consiliarius. Vid. Neyla Reg. Vid. Cusanus Reg. Vid. Capycius Galeota Reg. Vid. Potenzanus Reg. Zarate Secretarius.* Die 24. Dec. 1644. Yo el Rey.

Quali preinserti Reali Ordini essendo stati rimessi al Regio Collateral Consiglio, perchè si fossero veduti in esso, e dati gli ordini necessarj per esecuzione, ed osservànza di essi, per esser sopraggiunti i Tumulti popolari, e diversi altri impedimenti, non hanno avuto l'esecuzione, che si conveniva: ed avendo noi avuto di ciò notizia in tempo del nostro Governo, e considerato di quanta importanza era al servizio di Sua Maestà, alla retta amministrazione della giustizia, ed al beneficio pubblico il dare a' detti Reali Ordini la dovuta esecuzione: Ci è paruto, con voto e parere del detto Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, indispensabile, *et omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo a tutt' i sopraddetti „ Ministri, ed Officiali, ed altri no„ minati, e compresi in detti Reali „ Ordini, che al presente sono, e „ saranno *in futurum* ne' suddetti of„ ficj, che debbano, e ciascheduno „ di essi debba quelli puntualmente „ osservare, ed eseguire *ad unguem*, et

„ *et inviolabiliter*, in modo che sortiscano il loro dovuto effetto, sotto le pene in essi dichiarate. Ed acciocchè sieno a tutti noti, e non si possa da niuno allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che si debbano imprimere come nuove Leggi, e Prammatiche, ed unire con libro particolare alle altre Regie Prammatiche, e come tali allegare, per convenire così al servizio di Sua Maestà". *Dat. Neapoli die 30. Aprilis 1655. El Conde de Castrillo. Vidit Gargia Reg. Vidit de Soto Reg. Vidit Burgos Reg. Vid. Martinez Reg. Vid. Cacatius Regens. Donat. Coppula Secretarius. Stephanus de Giorno Regius a mandatis Scriba. In Curiae 3. fol. 95.*

Die 30. April. 1655. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA XXVIII.

Officiales prohibentur esse haeredes fiduciarii, et exercere alia officia, ut infra.

ILlustre Conde de Penaranda pariente, Gentilhombre de mi Camara, de mi Consejo de Estado, Presidente en el de Indias, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General. En carta de los diez, y siete de Diciembre del ano proximo passado, que escriveis con intervencion de mi Consejo Colateral, me representais los inconvenientes, que se siguen a la recta administracion de la justicia, de que mis Ministros en esse Reyno se intrometan en causas de particulares, encargandose de herencias fiduciarias, ya por medio de Baliatos, ò Tutela, ò ya con otros pretextos, diviertendose con esto de la primera, y precisa obligacion de sus oficios, y puestos, y exponiendolos à injustas indecencias, de que se siguen muchos, y muy graves desordenes contro lo que stà dispuesto, y ordenado por diferentes Ordenes mias, y Prematicas de esse Reyno, en las quales se prohive a mis Ministros, y Officiales el ser Balios, Tutores, Procuradores de Barones, ni de otras para exerzer jurisdicion dentro, ò fuera del, sin licencia in scriptis de mi Virrey, ni ser Advocados en causa alguna sin expressa permission, y Orden mia, y me supplicais mande poner remedio en estos inconvenientes, y gaviendose visto vuestra carta, y considerado quanto conviene à mi servicio, y a la recta administracion de la Justicia et atajalors „ He resueldo, que inviolable„ mente se guarden, y observen las „ ordenes, y Prematicas referidas, „ sin permittir, que mis Ministros, „ y Officiales se entrometan en cau„ sas de particulares con ninguna cau„ sa, ò pretexto, como en virtud „ de la presente. Lo prohibo, y doy „ por nulo, invalido, y attentado „ todo lo que se huviere hecho en „ contrario de las mis Ordenes, y „ Prematicas, reservando su derecho „ à las partes interessadas por qual„ quiera perjuycio, que dello se ha„ ya seguido; Y para la execucion, „ y inviolable observancia de esta „ mi orden, (que quiero tenga fuer„ za de Prematica Sancion) dareys „ la que convenga, y que se publi„ que, y registre donde haya siem„ pre noticia della, advirtiendo a „ mis Ministros en la forma que me„ jor os pareziere, que en execucion „ de mis ordenes no entren en se„ mejantes ocupaciones, por que se „ les hà de hazer riguroso cargo del„ lo en las Visitas, assi dareys or„ den precisa à todos aquellos Mini„ stros, que se hallaren en qualquier „ modo metidos en semejantes mate„ rias, que luego haya de abstener„ se, y con efecto renunciar quales„ quiera tutelas Baliados, y herenda„ des fiduciarias, o otras incumben„ cias, que de particulares es estan „ im-

Prag. 3. et 9. de off. Jud. et ibi apostill.

„ impuestas, assi lo executareys; que „ tal es mi determinada voluntad ". *De Madrid à 14. de Febrero 1664.* YO EL REY. *Vidit Comes de Mors Conf. Vidit Sobremonte Reg. Vid. Anzalone Reg. Vidit Marinis Reg. Vidit Gallarat. Reg. Vidit de la Torre Reg. Vidit de S. Ger. Reg. Zarate Secret.*

Die 11. Febr. 1664 Yo el Rey.

Die 2. mensis Maii 1664. Neapoli.

Illustrissimus, et Excellentissimus Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis *Providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptae Literae Suae Catholicae Majestatis exequantur juxta sui seriem, continentiam, et tenorem.* Hoc suum etc. Galeota Reg. Ulloa Reg. Januarius Anastasius Regius à Mandatis Scriba.

Die 2. Maii 1664. El Conde de Penaranda.

PRAMMATICA XXIX.

Statutur idem ac in prag. antecedenti.

ILlustre Conde de Penaranda Pariente, Gentilhombre de mi Camara, de mi Consejo de Estado, Presidente en el de Indias, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General. Por parte del Principe de Gerache se me ha presentado el memorial del tenor, que se sigue. Senor. El Principe de Gerache dize, que haviendose ultimamente publicado en Napoles la Real Orden de V. M. de catorce de Febrero deste ano en forma de Prematica, paraque los Ministros Regios de aquellos Tribunales no se entrometan en la administracion de herencias, y causas de particulares por ningun pretexto, y titulo, assi testamentarios, como de qualquiera causa; y teniendo noticia el Consejero D. Antonio N. heredero fiduciario de la defuncta Princessa de Gerache madre del Suplicante, de la publicacion de la dicha orden, que hayan luego los Ministros de renunciar dichas herencias, y causas, y fue publicado en el Regio Colateral Consejo de Napoles en dos de Mayo deste ano, y en nueve del mismo mes se publicò en las Salas, y Ruedas del Consejo de Santa Clara, dicho Consejero N. hizo memorial al Virrey, con declarar no intrometerse en los negocios, y pleytos pertenecientes à la dicha herencia, y no hizo la renunciacion della en execucion de la Real orden general de V. M. assentiendo tambien el dicho memorial, que ha podido, y podiera exercer la dicha herencia assi por los Villetes de los Virreys, que nunca han sido presentados, como tambien por una Real Carta de V. M. de treze de Iulio del ano passado, que dio memorial el dicho Consejero pediendo solamente, que se ordenase al dicho Virrey, que haga despachar de Iusticia los pleytos de la dicha herencia, y la dicha Real Carta non habla de habilitazion ninguna paraque podiesse dicho Consejero exercer dicha herencia, pretendiendo el mismo, que no siendose declarado en dicha orden en forma de Prematica derogacion de la dicha Real Carta de Iusticia, despachada à instancia del dicho Consejero; y tambien de los presupuestos Villetes pueda el continuar la dicha herencia, y pleyto, no ostante la orden general, y Prematica, y porque estos motivos han pervenido a la noticia del Suplicante, y conociendo, que no seria otro fin de que ostinadamente dicho Consejero estorve, embarace, y alarga la decision de la causa, y justicia del Suplicante, como ha sido por el passado, siendose la dicha causa empezada hasta al ano de mil seisciento, cinquenta, y quatro siempre dilatada, y alargada de la autoridad del dicho Consejero, en grave dano, y

perjuycio del Suplicante; Suplica a V. M. attentas las razones referidas, y en execucion de lo ordenado se sirva de hazerle merced de mandar, que la dicha Real orden de catorce de Febrero en forma de Prematica publicada en Napoles, en dos, y nueve de Mayo deste ano, se cumple, y execute en todo lo contenido, y se declare por V. M., que el dicho Consejero nunca ha sido habilitado para el exercicio de dicha herencia en virtud de la dicha Real Carta de Justicia, Copia de la qual representa, que no habla de habilitacion alguna, ni de Villetes para el efecto susodicho, y en todo recivirà el Suplicante particular merced. Y haviendo visto lo que el Principe representa, y suplica en el inserto memorial, he tenido por bien de declarar, como en virtud de la presente
Pag. 28. „ Declaro, que en la orden, que
„ mandè dar a los catorce de Febre-
„ ro deste ano, paraque mis Mini-
„ stros, y Officiales de este Reyno
„ no se entrometan en la administra-
„ cion de herencia, y causas de par-
„ ticulares, debe ser, y es compre-
„ hendidà la herencia, y causa, en
„ que pretendiese continuar el Con-
„ sejero D. Antonio N. y que en su
„ execucion, y cumplimiento no de-
„ ve continuar en ella en virtud del
„ despacho, que mandè dar a su in-
„ stancia en treze de Julio del ano
„ proximo passado de mil seyscien-
„ tos, y sessanta y tres, para què
„ por el Tribunal, aquen toca, se
„ le administre Justicia en esta cau-
„ sa, pues mi Real intencion, y
„ voluntad fue, y es, que mis Mi-
„ nistros no se entrometan en nin-
„ guna causa en interes de particu-
„ lares, y para la execucion desta
„ mi orden dareis la que convenga
„ al dicho Consejero N. paraque se
„ abstenga de la administracion de
„ la herencia de la dicha Princessa,
„ haviendose conocido, que no ha
„ sido sino heredero fiduciario, y assi
„ comprehendido en dicha mi Real
„ orden de catorce de Febrero, que
„ harey executar, como os lo encar-
„ go, y mando, que tal es mi vo-
„ luntad, la presente reste al presen-
„ tante". *Dat. en Madrid à quatro de Agosto de mil seyscientos, y sessenta, y quatro*, YO EL REY. *Vid. Sobremonte Reg. Vid. Comes de Mora Conf. Vid. Oca Reg. Vidit Anzalone Reg. Vid. Gallaraz Reg. Vid. Marinis Reg. Vid. Torres Reg. Vid. de Torre Reg. Zarate Secretar. Solvit tar. unum, Zarate Taxator. In Part. Neap. 30. fol. 294.* Die 4. Aug. 1664. Yo el Rey.

Al Virrey de Napoles a instancia del Principe de Gerache, que la herencia, y causa, en que pretende continuar el Consejero D. Antonio N. es comprehendido en la orden dadà por aque los Ministros no se entrometan en causas de particulares. El Consejo:

Die 2. Martii 1665. Neapoli.

Eminentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis *Providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptae litterae Suae Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, et tenorem* hoc suum, etc. Galeota Reg. Carrillo Reg. Navarra Reg. Marinis Reg. Ortiz Cortes Reg. In Literarum Suae Majest. 6. fol. 126. Die 2. Martii 1665. El Cardenal de Aragona.

Concordat cum originali Regesto, quod conservatur in Regia Cancellaria, meliori collatione semper salva. Januarius Imperatus Reg. Scriba Regesti.

PRAM-

Digitized by Google

PRAMMATICA XXX.

Declarantur prag. 6. de Offic. et his quae eis prohib. et prag. 6. §. 3. de Tribes. et salar. circa Officialium compatrarum, comprehendere Secretarium rei Militaris, et Prorex non dispenset.

IN una Real Carta di Sua Maestà (che IDDIO guardi) scritta per lo Supremo Consiglio d' Italia a' 25. di Dicembre del 1681., si contiene un Capitolo del tenor seguente, cioè: „ Y en la Reg. orden, de que los „ Ministros no sean compadres, hè „ resuelto declarar (como por la pre- „ sente declaro) se comprehende, y „ debe comprehender el Secretario de „ Guerra de esse Govierno, como „ Ministro principal immediado ala „ persona de mi Virrey. Y assi mis- „ mo declaro, que se debe zerrar ab- „ soluta, y generalmente la puerta „ en quanto à compadrazgos a qual- „ quiera dispensacion en adelante a „ todos los Ministros Reales en esse „ Govierno: pues el concederla a u- „ no es, dejarla abierta para otros, „ trahe embarazos, y no tiene algu- „ na conveniencia. Y para la pun- „ ctual observancia deste Capitulo, „ le hareis imprimir, y publicar por „ Prematica, y que passe en el cuer- „ po de las demas de esse Reyno, „ que assi conviene a mi Real ser- „ vicio, y procede de mi voluntad". *De Madrid a' 25. de Deciembre de* 1681. YO EL REY. *Sellada, y firmada del Presidente, y Regentes del Supremo Consejo de Italia.* Onde per esecuzione di detto Real ordine, con voto, e parere del Regio Collaterál Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ restando ferme l'altre Prammati- „ che, ed ordini Regj, sopra ciò e- „ manati, s'osservi questa Real Pram- „ matica indispensabilmente, e si „ pubblichi ne' luoghi soliti di que- „ sta fedelissima Città, che tal' è „ nostra volontà ". *Datum Neapoli die* 12. *mensis Martii* 1682. *El Marques de los Velez. Vid. Carrillo Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Florillus Reg. D. Dominicus Emmanuel Cioffi Secretarius. Comus Reg. a mandatis Scriba.*

Die 25. Dec. 1681. Yo el Rey.

Die 12. Martii 1682. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XXXI.

Provident circa abusus Tribunalium.

AVendoci Sua Maestà, che DIO guardi, in risoluzione della Visita fatta in questo Regno dallo Spettabile Reggente Danese Casati, Visitatore Generale, che è stato in esso, inviate Cedole Regali del tenor seguente, *videlicet*.

EL REY. Illustre Marques del Carpio Primo Gentilhombre de la Camara del Consejo de Estado, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles. El Regente Danes Casati Visitador General, que fue en esse mi Reyno; me ha representado algunos abusos generales introducidos en los Tribunales de essa mi Fidelissima Ciudad, dicendo, que esse mi Consejo Colateral, aunque es el Supremo de esse Reyno, y formado de Ministros de grande sufficiencia, de quien deverian tomar regla los demas Tribunales, no esta del todo exempto de algun desorden, y sobre los puntos, en que discurre el Visitador General tocantes al dicho Consejo Colateral, he tomado las resoluciones seguientes.

Circa Collaterale Consilium.

En el primero „ que de poco a- „ nos se va introducido hacerse de- „ cretos absolutos, y difinitivos so- „ bre instancia de una parte sin oir „ a la otra, o a lo menos citarla, „ de que pueden seguirse muchos in- „ convenientes: He tenido por bien „ encargaros, y mandaros (como ha- „ go) con toda preeision deis la „ orden conveniente paraque esse mi „ Consejo Colateral, quando se tra- „ ta de interes de partes, antes de

„ determinar difinitivamente, haga „ se intime a las interesadas, exce. „ pto en los casos de provision cor- „ riente, y de forma, advertiendo, „ que el no observarlo assi muy na- „ tural, sarà cargo de Visita.

„ En la reforma hecha por el Vi- „ sitador D. Francesco Antonio de „ Alarcon se renovaron las prohibi- „ ciones a los Regentes de esse mi „ Consejo Colateral, de componer, „ o transigir delictos, en que pueda „ haver pena de muerte, o mutila- „ cion de miembros; y porque la „ observancia de esta prohibicion „ (dice el Visitador) se omite al- „ gunas vezes quedando vulnerada la „ justicia. Hè resuelto mandar reno- „ bar, como en virtud de la presen- „ te renuevo esta inhibicion, para- „ que no se puedan componer, o tran- „ sigir delictos de la calidad referi- „ da por los del dicho mi Consejo „ Colateral, y encargaros (como lo „ hago) ordeneis al Fiscal de essa „ mi Gran Corte de la Vicaria este „ con particular cuidado, y adver- „ tencia de oponerse en los casos, „ que se ofrecieren de contravenir a „ ello, y que precisamente os de no- „ ticia de las transgressiones sin di- „ lazion alguna, teniendo entendido, „ que assi a los Regentes, que con- „ travenieren, como al Fiscal de la „ Vicaria, que en esta parte no ob- „ servaren puntualmente esta mi Real „ orden, se les harà cargo de Vi- „ sita.

Prag. 24. §. 19. de offic. Secr. „ Tambien se renovaron las orde- „ nes, paraque por un Regente cada „ mes se visite la Cancilleria, lo que „ de algunos anos a esta parte, in- „ forma el Visitador, que no se ob- „ serva originandose a los Oficiales „ de ella el poco cuidado en su pun- „ tualidad, y obligacion, y otros „ abusos prejuyciales al publico, y „ particular. A este inconveniente „ ha parecido seria reparo proporcio- „ nado dar orden en renovazion de „ las anteriores, paraque inviolable- „ mente los Regentes de esse mi Con- „ sejo Colateral por rueda visiten la „ Cancilleria cada mes uno en algu- „ no de los ultimos ocho dies de el, „ y procuren corregir qualquiera abu- „ so, que se aya introducido, y que „ se castigue condignamente a los „ Oficiales, que faltaren a su obli- „ gacion despues de propueste el ca- „ so en Colateral, a quien toca el „ proceder contra los dichos Oficia- „ les, y en esta conformidad os en- „ cargo, y mando deis la orden, „ que convengo, para la puntual, y „ indefectible observancia de esta mi „ Real resolucion.

Prag. 25. §. 4. „ Assimismo hè resuelto mandar „ renovar, segun por la presente re- „ novo la Pragm. *de Scholaribus*, „ prohibendo graduar de Doctor a „ los, que no tienen la edad de vein- „ te, y uno anos, y no han conti- „ nuado los estudios el tiempo sena- „ lado por la Prematica, sin que se „ pueda dispensar en esto, como or- „ deno, y mando, que no se dispen- „ se por esse mi Consejo Colateral, „ respecto que de lo contrario pue- „ den resultar muchos inconvenientes, „ y assi dareis la orden conveniente „ al cumplimiento de esto.

Circa offic. Secretarii Regni ex Regia Cancellaria. „ Tambien està determinado los „ dias, y horas, en que el Secreta- „ rio del Reyno, y Oficiales de la „ Cancilleria deven assistir en ella, „ y que los Scrivanos de Manda- „ miento assistan quatro horas a la „ mañana, y otras quatro a la tar- „ de, y porque de no observarse as- „ si proceden desordenes considera- „ bles: hè resuelto mandar se renue- „ ven con precision las ordenes, en- „ cargando su execucion a esse mi

Prag. 24. §. 31. de offic. Secr.

„ Con-

„ Consejo Colateral, y de las penas „ estatuydas en los cavos de contra- „ venzion, y demas de las Visitas „ referidas de cada mes, los Regen- „ tes hagan algunas otras extraordina- „ rias en la Cancilleria, para certi- „ ficarse si residen el Secretario, y „ los Oficiales como deven, y que „ assimismo se renueve la orden pa- „ raque los Scrivanos de Mandamien- Prag. 24. §. 11. de offic. Secr. „ to pongan en el Archivio los pro- „ cesos fenecidos, y los memoriales „ de consentimientos, que hai lla- „ man Regio assenso para la enage- „ nation de bienes feudales, y que „ en los despachos noten assi los di- „ chos Scrivanos de Mandamiento, „ como los Oficiales de la Cancille- „ ria, y Tribunales, la cantidad del „ dinero, que cobran de derechos con „ fee jurada de no haver cubrado „ mas, en que sea muy puntual la „ superintendencia delos Regentes de „ esse mi Consejo Colateral, y ca- „ dauno el mes, que le tocare la „ Visita, cuide particularmente del „ cumplimiento de todo lo referido, „ pues de lo contrario a todos se les „ harà cargo de Visita. Y os en- „ cargo, mando despongais la obser- „ vancia de esta mi Real resolucion, „ como lo fio de vuestro zelo.

Pragm. 14. de offic. Secret. „ El Oficio de Mastre de actos de „ la Jurisdicion, dice el Visitador „ General, que fue instituido en el „ Govierno del Marques de Astorga, „ y se le formò Pandeta por el Re- „ gente Capobianco, pero que no „ tiene en lugar publico donde se „ puede veer, y lo que toca en vir- „ tud. Sobre est punto he resuelto „ encargaros (como lo hago) deis „ la orden, que convenga, paraque „ este Maestre de actos observe pun- „ tualmente su Pandeta, la tenga de „ manifesto, y que el Regente De- „ legado de mi Real Jurisdicion este „ muy advertido en caso de exceso, „ de que se le castigue, como pare- „ ciere justo, y conveniente en esse „ mi Consejo Colateral.

„ Alas Universidades, dice el Vi- „ sitador General, que esse mi Con- „ sejo Colateral, con facilidad con- „ cede el Regio Consentimiento pa- „ ra gastos, que pudieran excusarse, „ en prejuyzio de las mismas Uni- „ versidades, y de dos creedores de „ ellas. En lo tocante a este punto „ tambien hè resuelto encargaros (co- „ mo hago) deis la orden que con- „ venga, paraque esse mi Consejo „ Colateral lo mire muy maduramen- „ te, informandose de officio de si „ los gastos, paraque se pide el Con- „ sentimiento Regio, tienen la ju- „ stificacion de ser necesarios, o „ convenientes, y que al mismo tiem- „ po se procure saver del Preceptor „ de la Provincia el introito, y e- „ xito, y como se halla de atrasada „ en sus pesos.

„ Y en quanto alas dietas en oc- Prag. 4. tit. de offic. ad Reg. Maj. ejusq. etc. „ casion de Visitas, que ay llaman „ acesos, y recivir regalos de cosas „ comestibles. He resuelto assimismos „ encargaros (como hago) deis la „ orden conveniente, paraque se ob- „ serve puntualmente la disposicion „ de las Prematicas en uno, y otro „ punto ": Y de todo lo expresado en este mi Real despacho, fio de vuestro amor, y zelo a mi mayor servicio procurareis su mas inviolable observancia como tanto conviene, haziendo se publique, y registre en las partes donde toca, y me avesareis de su reavo. De Madrid a 18. de Septiemb. 1684. YO EL REY. Bustamente Secret. con las senales del Consejo.

EL REY. Illustre Marques del Carpio Primo Gentilhombre de la Camera del Consejo de Estado, Virrey,

rey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles. Haviendoseme informado por el Visitador General, que fue de esse Reyno el Regente Danes Casati de algunos abusos, que se han ido introduciendo en los Tribunales de esse mi Reyno, y particolarmente por lo tocante al Consejo de Santa Clara, diversos disordines, parte por culpa delos Ministros de el, assi de mayor, como de menor esfera, y parte por malicia de los litigantes, y de sus Avvocados, y Procuradores, y con migo consultado por Junta de la Visita, hè tomado sobre cada punto resoluzion en la forma seguiente.

Cives Sacrum Consilium Sanctae Claras.

„ En primer lugar se viene alos „ ojos la falta de secreto, de que „ resultan las malas consequencias, „ que obligaron alos Senores Reyes „ mis antecessores a ordenar de vajo de graves penas de privacion „ de oficio, y otras arbitrarias, que „ se guardase religiosamente, como „ se lee en la Prematica diez y siete de officio Sac. Consilii, en la „ 5. de officio Judicum en la primera parte 1. y 2. *Capitulo de causis decidendis*, en que tambien se „ prohiven diversos medios de propalar con senales, y de otra qualquier manera sin ablar, haviendo „ side de tanta consideracion este „ punto, que el ano de 1594. se obligò alos Ministros, a renovar „ particular juramento en manos del „ Cavo del Tribunal al principio de „ cada ano, y los Cavos de Tribunales, y Regentes del Colateral en „ manos de mi Virrey de esse Reyno. Sobre que hè resuelto encargaros, y mandaros (como hago) „ deis la orden conveniente con toda precision, y specialidad, para„ que se observen muy puntualmente, e indispensablemente las Pre„ maticas, y ordenes Regales, que „ hablan de este caso, y que attendais mucho al modo come se goviernan en esto los Ministros, y „ que se entendereis que alguno falta alo que es tan sagrado, y tan „ de su obligacion, como el secreto „ de lo que se vota, o trata en el „ Tribunal, me lo aviseis, paraque „ se provea de remedio; y de la „ correcion que pide el caso y el „ exemplo; y assimismo os ordeno „ hagais renovar cada ano a todos „ esos Ministros el juramento, segun „ la disposicion del orden del ano „ 1594.

Prag. 97. de ofic. S. R. C.

Prag. 97. de ofic. S. R. C.

„ Por real despacho de' 13. de „ Deciembre de 1626. està dispuesto, „ que de todas las sentencias, decretos definitivos que tubieren execucion se lleve ducado, y medio de „ cada cien ducados, que llaman *Jus sententiae*, en que se ha de pagar „ una parte de salario destinado alos „ Consejeros, y porque sobre la distribucion, y cobranza de este *Jus sententiae* expresa el Visitador algunos abusos. Hè resuelto encargaros y mandaros, (como hago) „ deis orden, paraque se observe puntualmente la referida del ano de „ 1626. y la Pandeta, que ay en „ esto, y que quando occurriere alguna duda, y en qualquiera otro „ caso, que se ofrezca de dificultad, „ se remita su decision al presente „ del mismo Consejo, encargandole „ mucho en ello la conciencia, para „ la declaracion de lo que fuere justo sin embargo de qualquier coatumbre en contrario. Y tambien „ os ordeno hagais que este *Jus sententiae* non se pague en otra mano, „ que en la del Secretario del Consejo, el qual haya de distribuir el „ dinero formalmente, y de modo, „ que todos los Consejeros tengan su

„ par-

„ parte, aunque ausentes, enfermos, „ y de otra Rueda, y que no se „ pueda disponer de porcion alguna „ a titulo de darse alos herederos de „ algun Consejero difunto, o con „ qualquier otro pretexto, si antes „ no se huviera propuesto, y deter- „ minado el punto en el Consejo u- „ nidas las Ruedas; o alo menos la „ mayor parte de ellas, ni tampoco „ se cobre el *Jus sententiae*: quando „ se hace el deposito del precio, o „ arrendamento del Patrimonio, si „ no quando se libra precediendo co- „ noscimiento de causa.

„ Anade el Visitador, que por los „ Decretos de interponer autoridad a „ contrayentes no abiles, y declarar „ utile, y expediente algun acto, o „ contrato, pues en semiantes causas „ o no occurre conoscimiento de cau- „ sa, o si occurre es superficialmen- „ te, se podria tasar el *Jus senten- „ tiae* en la mitad, y que lo mismo „ se podria hacer en quanto a los „ decretos de approvazion de empleos „ hechos, o para hazerse con dinero „ vinculado, y sobre estos dos casos „ antes de tomar yo resolucion; Hè „ tenido por bien encargaros, como „ hago, me informeis con vuestro „ parecer de lo que se os ofreciere „ en esta razon, haviendo oido al „ Presidente del Sacro Consejo.

„ Pondera assimismo el Visitador „ en las causas de concurso, algunos „ inconvenientes, como es la dila- „ cion de vender los efectos del Pa- „ trimonio embargado, y el dipu- „ tarse por Procurador persona de- „ pendiente del Consejero Comisario „ de la causa, y para el reparo de „ estos inconvenientes he resuelto or- „ denaros hagais, que el Sacro Con- „ sejo ponga todo cuidado en la bre- „ vedad delas ventas à beneficio de- „ los acreedores, fixando reiterata- „ mente las Cedulas, y que no se „ diputen Curadores alos Patrimo- „ nios por decretos de Consejeros he- „ chos en casa, si no que se pro- „ pongan los sugetos en la Rueda, „ la qual aga la eleccion; ni tampo- „ co se libre dinero à titulo de tra- „ vajo extraordinario a los Curado- „ res, Maestros de actos, Scrivanos, „ Procuradores, y otras personas, „ sino es por toda la Rueda, y oien- „ do primero alas partes interesadas „ pues el Consejero Comisario solo „ podrà librar alos Ministros del „ concurso sus salarios ordinarios, y „ à los acreedores lo que à cadauno „ tocare, citadas las partes.

„ En todos los demas abusos, que „ el Visitador discurre en su infor- „ me, por lo concerniente à este mi „ Consejo de Sancta Clara, se hà „ entendido estar ya dada la provi- „ dencia conveniente en las Reales „ ordenes, y Prematicas de esse Rey- „ no si se guardasen, y observasen „ puntualmente, como se deve, y „ paraque estas tengan su devido „ cumplimiento. Hè resuelto orde- „ naros (como hago) dispongais se „ observen con toda specialidad, y „ atencion las referidas Prematicas, „ y ordenes Regales, que se cumpla „ inviolablemente con la disposicion „ de ellas.

„ Discurre el Visitador en lo toc- „ cante alas Dietas, que cobran los „ Ministros en ocasion de Visitas, „ ò accesos, y regalos de cosas co- „ mestibles, y cerca de esto os en- „ cargo, y mando procureis, que en „ uno, y otro punto nò se exceda „ de lo que està statuido por mis „ Reales ordenes, y Prematicas de „ esse Reyno.

„ Tambien encargareis mucho al „ Tribunal de essa Regia Camera su „ observancia, y la mayor brevidad Circa Regiam Cameram.

„ en

„ en el despacho delas causas fiscales, „ que estan pendientes pues en ellos „ es tan interesado esse mi Real Patrimonio, y que cada fin de mes „ os aya de dar quenta al dicho Tribunal, y al Virrey, que os sucediere en essos cargos del estado de „ dichas causas fiscales, y lo que se „ ha ido executando en razon de ellas, paraque luego lo paseis à mi „ noticia, y lo mismo se observarà „ en adelante porque quiero tener „ entendido lo que esto se fuere alantando.

„ Refiere tambien el Visitador faltan por tenezer quentas de muchos „ anos de Ministros pecuniarios, segun la nota, que hà remitido, y „ hè resuelto encargaros muy positivamente la observancia de las Regales ordenes, y Prematicas en que „ està dada la regla de lo que en „ esto se deve executar, y hè mandado, que la nota, que remitte „ el Visitador General de las quentas pendientes de dichos Ministros „ pecuniarios pase à este mi Consejo „ Supremo de Italia paraque en el „ se tenga presente por su inteligencia, y por si se le ofreciere alguna otra cosa particular, que prevenir sobre ello, y assi en lo referido, como paraque no aya atraso en la cobranza de partidas liquidas en virtud de sentencias pronunciadas os ordeno encargueis mucho la incesante aplicacion de essa „ mi Regia Camera, y que vee el „ dicho Tribunal no solo sobre que „ le fenezcan las quentas, y sobre „ la cobranza de lo que se resultare, „ pero tambien sobre la liquidacion „ delos relevios, ordenandole, que „ en los vilanzos generales, que se „ devon remitir à qui cada ano exprese distintamente en razon deios „ Asientos, que corren à su cargo, „ el coste, que huviere tenido à essa mi Regia Corte qualquiera asiento, que se huviere hecho en „ aquel ano, y las calidades de el „ por convenir, que à qui se tenga „ esta noticia, y para la puntual, e „ inviolable observancia de lo que „ sobre cada uno de los puntos referidos và expresado, dareis las ordenes convenientes, como os lo „ encargo, y mando, avisandome „ del recivo de este despacho. De „ Madrid à 18. de Septiembre de „ 1684. Yo el Rey. Bustamente „ Secretario con las senales del Consejo ". E convenendo, che quanto Sua Maestà ordina, abbia la dovuta esecuzione, ordiniamo, e comandiamo, che quelle si pubblichino per li luoghi soliti, e consueti. *Datum Neapoli die 19. mensis Aprilis 1685. D. Gaspar de Haro, y Guſman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Vidit Provenzalis Reg. Maſtellenus. In Bann. 2. fol. 135. De Toledo.*

Die 19. April. 1685. D. Gaspar de Haro, y Guzman.

BANNUM,

seu

PRAMMATICA XXXII.

COnoscendosi giornalmente l'abuso introdotto da'Magnifici Commessarj Generali di Cause, o Delegati di espedire esecutorj, *contra subscriptos*, ripugnando a' termini della giustizia, che tali esecutorj reali, e personali si praticano senza difesa, per il che si fanno continui rielamori: Onde avendo considerato il tutto nel Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ed affinchè si tolga tale abuso di simili esecutorj, eccetto che ne' casi permessi, con gli

Prohibentur litterae executoriales contra subscriptos.

pli ordini antecedentemente dati infra la somma di carlini trenta; e ne' modi stabiliti, per li casi privilegiati di dover precedere almeno una citazione; Ci è paruto far la presente, con la quale „ diciamo, ed or„ diniamo, che i Regj Ministri di „ cotesto Tribunale se ne debbano „ astenere; evitando, che per questa „ causa non debbano giugnere altri „ riclamori alle nostre orecchie, poi„ chè tali esecutorj, contra la forma „ del presente ordine, li dichiaria„ mo nulli, e di nessun vigore "; affinchè non possano avere nessun effetto, essendo tale la nostra volontà. Die 14. Aug. 1699. D. Luis de la Zerda. *Datum Neapoli die* 14. *menſis Auguſti* 1699. *D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Gaſcon Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Guerrero Reg. D. Dominicus Florillus Sec. Lombardus Reg. a Maud. Scriba.*

BANNUM M. C. VIC.,

seu

PRAMMATICA XXXIII.

DOvendo Noi provvedere agli scandali, ed estorsioni, che nelle Feste comandate si commettono così da' Soldati di Vicaria, come da altre Corti, i quali senza nessuno rispetto, che sieno giorni di Feste comandate con ordini, ed esecutorj, spediti per causa di debiti, vanno carcerando, ed eseguendo genti, per causa di detti debiti; di modo che detti debitori, per non farsi estorquere, sono obbligati a non poter sentire la Santa Messa, nè fare altri Officj Divini; Perciò, per ovviare a simili disordini, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo a tutti detti Soldati „ così di Vicaria, di Capitani di „ Giustizia, e di qualsivoglia altra „ Corte, che sotto pena di tre mesi „ di carcere, ed altre a nostro arbi„ trio, dopo la pubblicazione del „ presente, non debbano per qualsi„ voglia causa di debito civile car„ cerare, nè eseguire persona alcuna, „ per questa Città di Napoli, suoi „ Borghi, e Casali, in detti giorni „ di Festa comandata *tantum*; e i „ Creditori, che faranno quelli car„ cerare, od eseguire in detti giorni „ di Festa comandate, ordiniamo, „ e comandiamo, che così detti Or„ dini, come detti Esecutorj, s' in„ tendano nulli, irriti, e cassi, nè „ abbiano più vigore, nè i loro De„ bitori sieno tenuti a pagare cosa „ alcuna per detti loro debiti ". Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa di ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Città di Napoli. *Oggi i* 28. *Settembre* 1707. *Il Duca dell' Acerenza Reg. Nicolaus Pennella Act. Mag.* Die 28. Sept. 1707. Dux Acherontiae.

Ne diebus feſtivis quisquam ob debita civilia in carcerem trahatur.

(*) PRAMMATICA XXXIV.

Cavetur ne a ſubſtitutis fraus fiat Fiſco poſt mortem Officialium.

FERDINANDO IV. *Per la DIO Grazia Re delle Sicilie, Gerusalemme ec., Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., e Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec. Banno per parte della prefata Real Maeſtà, e della Regia Camera della Sommaria.* La Maestà del Re Nostro Signore, che IDDIO sempre feliciti con Real Dispaccio spedito dal Supremo Consiglio delle Finanze in data de' 10. dell' andante mese di Settembre 1787. relativamente al nuovo sistema da osservarsi per tutti gli Officj di natura vendibili di questa Capitale, e Regno, che si contiene in 15. articoli, nel quinto di detti articoli si è degnata „ or-

ordinare il seguente „ Accordandosi „ gli Officj ad una, o più vite, sia „ per gratificazione, sia per vendita, „ si accorda ancora la facoltà di so- „ stituire. Ora tante volte è acce- „ duto, che siano morti gli ultimi „ Proprietarj, o Concessionarj, e i „ Sostituti, o Fittuarj han continua- „ to ad esercitare, convertendo in „ proprio profitto tutti i lucri degli „ Officj, senza dinunciarsi la morte „ de' Concessionarj. Ed ha potuto „ accadere ancora, che i Proprietarj „ assenti, costituendo i loro Procu- „ ratori ad esigere, costoro abbiano „ esatti da Sostituti, o Fittuarj do- „ losamente gli emolumenti, fissati „ nelli contratti, e appropriati a lo- „ ro uso: La qual cosa abbisognan- „ do di provvedimento, comanda la „ M. S., che per punto generale deb- „ bano i Proprietarj degli Officj al- „ meno in ogni sei mesi produrre, „ o rimettere le fedi legali, ed au- „ tentiche al Razionale degli Officj: „ e non rimettendosi, si sequestri „ l'Officio, e si provvegga interina- „ mente fino ad altra Sovrana dispo- „ sizione, a nome del Re, nella „ persona, che sia di soddisfazione „ della Regia Camera, da approvar- „ si dal Supremo Consiglio d' Azien- „ da, premesse le dovute diligenze, „ che convengono per il retto, e fe- „ del esercizio. Già era anche que- „ sta Real determinazione per pre- „ servare da altri danni, che potreb- „ bero venire all' Erario per li drit- „ ti di Vitelle, ed ogn' altro com- „ petente ne' casi, che gli Officj do- „ vessero passare ad altri, secondo „ le circostanze delle concessioni: „ delle quali fedi di esistenza, il „ detto Razionale degli Officj ne „ debba tener conto, e ragione; e „ trascurandolo, immediatamente per- „ da la commessa, per passarsi al „ Razionale più esatto, con esser „ tenuto anche ai danni. Ed affinchè „ si abbia da' Proprietarj degli Offi- „ cj la legittima scienza di ciò, vuo- „ le il Re, che si pubblichi Editto „ così in questa Città, che in tutte „ le Provincie del Regno, della sud- „ detta sua Sovrana determinazione".

Quindi per esecuzione di tal Sovrana determinazione si fa noto a tutti li Proprietarj degli Officj ad una, o più vite, sia per gratificazione, sia per vendita, che debbano almeno in ogni sei mesi produrre, e rimettere al Razionale degli Officj le fedi legali, ed autentiche di esistenza di essi Proprietarj per l'uso di sopra espressato; quali fedi non rimettendosi, si procederà al sequestro dell' Officio, provvedendosi interinamente fino ad altra Sovrana determinazione, a nome del Re Nostro Signore, in persona di soddisfazione del Tribunale della Regia Camera, da approvarsi dal Supremo Consiglio d' Azienda, premesse le dovute diligenze, che convengano per il retto, e fedele esercizio dell' Impiego. Ed acciocchè il presente Banno venga a notizia di tutti li detti Proprietarj di Officj, vogliamo, che si pubblichi in questa Capitale, ed in tutti li luoghi del presente Regno. *Dato in Napoli li .. Novembre* 1787. *Angelo Cavalcanti Luogotenente. Vid. Fiscus. Lorenzo Paternò. Ippolito Porcinari. Ferdinando Lignola. Angelo Granito. Francesco Pecchieneda. Cesare Coppola. Januarius Maddaloni a Secr.*

Die ... Nov. 1787. Angelo Cavalcanti Luogotenente.

DE

DE OFFICIALIBVS REGIARVM TRIREMIVM

T I T. CLXXXIX

PRAMMATICA PRIMA.

Ministri, et nautae triremium lignatores ad possessiones non accedant causa lignandi.

NEgli anni passati fu fatto Bando per l' Illustre quond. Duca d' Alcalà allora Vicerè in questo Regno, e per suo ordine pubblicato, del tenor seguente, *videlicet*.

Praefectus classis, et alii Ministri non possunt uti servis remigibus domi, nec ad aedificandum, die 3. Novem. 1591. Ad materiam vide prag. 25. §. 9. et seqq. de Officiali.

Perchè gli Eletti di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli ci hanno fatto intendere, qualmente, molti Officiali, marinari, e compagni delle Regie galee, quali si ritrovano in questa Fedelissima Città giuntamente co' forzati delle galee in gran numero, sono andati, e vanno continuamente a far legna, e tagliare alberi, tanto fruttiferi, come selvaggi, nelle Masserie di particolari persone, vicino, ed appresso questa predetta Magnifica Città, con grandissimo danno, e jattura de' padroni, il che ci è stato assai molesto ad intendere; e non parendo cosa giusta, nè conveniente, volendosi in questo per noi provvedere, come conviene, a tal che sicuramente sotto la protezione di Sua Maestà i padroni delle Masserie possano godere delle loro robe, e non abbia da succedere scandalo alcuno; per lo presente Bando S' ordina, e comanda, che da oggi in avanti, niuna persona tanto Officiale, quanto marinaro, ed altri compagni di dette galee, intendendosi tanto delle galee di questo Regno, come di quelle di Spagna, di Genova, e di tutte l' altre, debbano andare altrimenti con detti forzati, *seu* senza d' essi, a tagliare, *seu* far tagliare niuna sorta d' arbori dentro le Masserie, e Territorj padronati, nè anche pigliare legna, che si trovassero dentro dette Masserie, e Territorj, sotto pena della vita, eseguendosi irremisibilmente contra quelli, che v' incorreranno. *Datum Neap. die* 15. *Januar.* 1561. *D. Perafan. Vid. Villan. Reg. Vid. Reverter. Reg. Soto Secret.*

Poena mortis.

Die 15. Jan. 1561. D. Parafan.

E perchè siamo informati, che non ostante il detto Bando, non si manca per gli Officiali, Marinari, ed altri compagni di galee, andar con forzati, *seu* senza di essi, a tagliare, *seu* far tagliare arbori dentro dette Masserie, e Territorj, ed anche pigliar legna, che si trovano dentro dette masserie, e territorj, contravvenendosi al Bando predetto: Ed essendosi il nostro intento, che detto Bando si debba osservare, ci è paruto provvedere, ed ordinare, siccome per lo presente „ Provvediamo, „ ed ordiniamo, che *ad unguem*, *et* „ *inviolabiliter* si debba da oggi in „ avanti osservare, ed eseguire il „ predetto Bando, *juxta sui seriem*, „ *continentiam*, *et tenorem*, senza di„ minuzione alcuna, sotto la pena „ nel preinserto Bando contenuta, la „ quale pena si eseguirà: ed ordinia„ mo, che si esegua irremisibilmen„ te da ciascheduno, che contravver„ rà ". *Datum Neap. in Regio Pala*tio die 27. *Junii* 1573. *Ant. Card.* *de*

Poena eadem.

Die 27. Jun. 1573. Card. Granvela.

de Granvela. Vidit Reverter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Lobera Profecret. In Bannerum primo, fol. 94.

DE OFFICIIS AD REGIAE MAIESTATIS EIVSQVE VICEREGIS COLLATIONEM SPECTANTIBVS

T I T. CXC

PRAMMATICA PRIMA.

Proreges non conferant nisi officia quae salarium infra centum retinent.

NElla lettera, che la Maestà Cesarea ci scrive da Colonia de' 28. di Gennajo del 1532. vi è un capitolo del tenor seguente, *videlicet*:

EL REY. Muy Reverendo en Christo Padre, Illustres, Magnificos, y amados nuestros; Los dias pasados Nos scriveys, que para determinar la diferencia, que avia entre el Comendador Rosa, y Pedro Garcia sobre la Mastredatia de Leche, era menester, que declarassemos, si la facultad por Nos dada a nuestros Visoreyes de proveer los oficios deste Reyno, hasta en cien ducados al ano, se entiende, que los dichos cien durados sean de salario, solamente, o del salario, y emolumentos juntamente. „ Por la presente Nos declara„ mos, que nuestra intencion fue „ siempre, y es, que los dichos nue„ stros Visoreyes on hayan podido „ proveer de officio ninguno, que „ valga mas de los dichos cien du„ cados al ano, agora sea de salario, „ solo de salario, y emolumentos „ juntamente, o de emolumentos so„ los, y queremos, que qualesquier „ provisiones de officio, que huvie„ ren hecho, que excedan la dicha „ suma de cien ducados al ano, sean „ havidas por nulas, y de ningun „ valor, y os rogamos, y encarga„ mos, que hagays veer todos los „ officios, que en la forma suso di„ cha, excediendo la dicha facultad, „ se hallaren proveydos, y Nos em„ bies relacion dellos, y de las per„ sonas, a quien fueron dados, y a „ los presentes los posseen.

E volendo Noi eseguire quanto S. M. ci comanda: „ Vi diciamo, „ ed ordiniamo, che veduto per Voi „ il contenuto in detto preinserto „ capitolo di lettera della prefata „ Maestà, ve ne dobbiate informare, „ e ne farete relazione, acciocchè „ S. M. sia avvisata di quanto ci „ ordina, e così lo eseguirete, che „ tal' è nostra volontà ". *Dat. Neap. die 17. Febr. 1532. Pompejus Viceancellarius Locumt. Gen. Vid. de Colle Reg. Vid. Loffredus Reg. Vid. Alonf. Sanch. Generalis Thefaurarius. Berardinus Martiranus Secr. Dirigitur Reg. Cam. Sum. In Cur. 7. fol. 120.*

Die 17. Febr. 1532. Pompejus Vicecancellarius, Locumt.

PRAM-

PRAMMATICA II.

POrque en los tiempos pasados de los Visoreyes, y Lugartenientes Generales, que havido en lo dicho nuestro Reyno de Napoles, assi en tiempo del Emperador, y Rey mi Senor, como en el del Serenissimo Rey Catolico mi Bisavelo, de gloriosa memoria, ha havido variedad en la provision de los officios, porque los han proveydos en differentes quantitades, segun los poderes, y instruciones, que han tenido, y esta diversidad ha causado algunas vezes, que se provea un mismo officio por su Magestad Cesarea, y por los dichos Visoreyes, de donde nacian pleytos, y differencias, y segun havemos entendido, y visto de los Visoreyes, aquien se ha dado mas larga facultad, ha sido de proveer los officios, que valian hasta cien ducados de moneda al ano, o de salario, o emolumentos, o del uno, o de lo otro juntamente, queriendo Nos quitar en toda manera de ambiguidad, y que la cosa quede tan clara, y distinta, que no pueda haver duda en quales officios del dicho nuestro Reyno, assi de los, que vacan por muerte, como por renunciacion, han da tocar a vuestra provision, y los quales han de quedar reservados a nuestra provision, sin que se haga provecha, ne despache lo contrario en manera alguna, havemos acordado, que se haga, y se os embie la orden infrascrita.

1. *Los officios del dicho Reyno de Napoles, que se han de quedar, y queremos, que quedan à nuestra provision, son los siguientes.*

PRImieramente lo siete Officios del Reyno, que son Gran Contestable, Gran Iusticiero, Gran Camberlingo, Gran Almirante, Gran Cancellier, Protonotario, y Gran Senescalco.

2. *En el Regio Colateral Consejo.*

Los Regentes la Cancilleria, y los de mas del Colateral Consejo.

El officio de Viceprotonotario del Reyno.

El officio de Secretario del Reyno.

El officio de Tenedor de los Regios Sellos del Reyno.

En que estan tambien comprehendidos los sellos, que se tienen en nuestra Corte.

El officio de Taxador de los Regios Sellos.

El officio de Uxier mayor del Reyno, que sirve la persona del Visorey.

Los seis officio de Escrivan de mandamiento.

Los siete officios de Escrivan de registro.

El officio de Capitan de los Balestreros del Reyno.

El officio de Montero mayor.

El officio de proveer los Castillos del Reyno.

El officio de Escrivan de Racion cerca el dicho proveer.

El officio de Correro mayor del Reyno.

El officio de Capellan mayor del Reyno.

3. *En*

Digitized by Google

3. *En el Sacro Consejo.*

El officio de Presidente del Sacro Consejo.

Todos los officios de Consejeros del dicho Sacro Consejo.

Todos los officios de Mastrodatas del dicho Sacro Consejo.

4. *En la Regia Camara de la Sumaria.*

El officio de Lugarteniente de la Regia Camara de la Sumaria.

Todos los officios de Presidentes de la dicha Regia Camara.

Los Officios de Abogado Fiscal, ássi patrimonial, como de las causas criminales.

El officio de Secretario, y Notador de la dicha Regia Camara.

Todos los officios de Racionales de la dicha Regia Camara, assi los antiguamente instituidos, como los que despues en diversos tiempos se formaron.

El officio de Mastredatas de la dicha Regia Camara.

El officio de Cavallier cerca la persona de Lugarteniente de la dicha Regia Camara, que dà el Lugarteniente della que ello esija, come se ha hecho hasta agora.

El officio de Conservador de los Registres, donde sa registran los privilegios de las cosas feudales por cautela de la Regia Corte.

El officio de Percettor de las Significatorias de la Regia Camara.

5. *En el Tribunal de la Gran Corte de la Vicaria.*

El officio de Abogado de los Pobres.

El officio de Percettor de los proventos, y composiciones, que se hazen en la dicha Gran Corte.

El officio de Credencero cerca e dicho Percettor.

Todos los officios de Mastredatas del dicho Tribunal en las causas civiles.

Todos los officios de Mastredatas de las causas criminales en lo dicho Tribunal.

El officio de las Contumacias, que se acusan en la dicha Gran Corte.

El officio de Carcelero de las carceles de la dicha Gran Corte.

Todos los officios de Alguaziles de la dicha Gran Corte de dia, y de noche, para l' administracion de la justicia, y captura de los delinquentes.

El officio de Trompeta de la dicha Gran Corte.

El officio de Conservador del Regio Sello de la dicha Gran Corte.

El officio del Barecel de Campana contra los Ladrones, y forascidos de Tierra de Lavor, y Provincias circunvicinas.

6. *En la Escrivania de Razion.*

El officio de Escrivan de Racion.

7. *En la Regia Tesoreria General de dicho Reyno.*

El officio de Tesorero General del dicho Reyno.

Los officios de Regios Percettores, Tesoreros, y Comissarios Provinciales del Reyno, que tienen cargo de exigir los pagamientos Fiscales, ordenarios, y extraordenarios pertinentes a la Regia Corte, cadauno en su Provincia.

El officio de Regio Comissario de las Provincias de Tierra de Lavor, y Contado de Molise.

El

El officio de Regio Tesorero de la Provincia de Apruzo Ultra.

El officio de Tesorero de la Provincia de Apruzo Citra.

El officio de Comissario de la Provincia de Capitanata.

El officio de Percettor de la Provincia de Tierra de Bari.

El officio de Percettor de la Provincia de Tierra de Otranto.

El officio de Comissario de la Provincia de Basilicata.

El officio de Comissario de la Provincia de Principato Ultra.

El officio de Comissario de la Provincia de Principato Citra.

El officio de Tesorero de la Provincia de Calabria Citra.

El officio de Tesorero de la Provincia de Calabria Ultra.

8. *Officiales deputados en las Regias Audienzias de las Provincias del Reyno por la administrazion de justizia.*

En las Provincias de Calabria Citra, y Ultra.

El officio de Governador de las dichas Provincias, que se suede mudar de dos, en dos anos.

El officio de Abogado Fiscal de las dichas Provincias.

El officio de Secretario de la dicha Audiencia.

El officio de Maestre de Camara de la dicha Regia Audiencia, el qual exigue los proventos, y composiciones de la dicha Regia Audiencia, y del Capitan de la Ciudad de Cosenza.

El officio de Mastredatas de la dicha Regia Audiencia.

El officio de Carcelero de la dicha Regia Audiencia.

El officio de Mastredatas de la Ciudad de Amantea.

El officio de Mastredatas de Tropea nuevamente reintegrado.

9. *En la Regia Audiencia de las Provincias de Tierra de Otranto, y Tierra de Bari.*

El officio de Governador de la Provincia, el quale suole ponerse cada dos anos.

El officio de Abogado Fiscal de la dicha Audiencia.

El officio de Secretario de la dicha Audiencia.

El officio de Mastredatas de la dicha Audiencia.

El officio de Carcelero de la dicha Audiencia.

El officio de Mastredatas de la Ciudad de Monopoli.

El officio de Mastredatas de la Tierra de Barleta, y de la Ciudad de Trani estos tiene el Duque de Monteleon *in perpetuum*.

10. *En la Regia Audiencia de las Provincias de Apruzo Citra, y Ultra.*

El officio de Governador de la dichas Provincias, el qual se muda cada dos anos.

El officio de Abogado Fiscal en las dichas Provincias.

El officio de Mastredatas de la dicha Regia Audiencia es del Monasterio de S. Catarina a Formelo *in perpetuum*.

El officio de Mastredatas cerca la persona de los Capitanes de las Tierras de las montanas de Apruzo.

11. *En*

Digitized by Google

11. *En la Regia Audiencia de las Provincias de Principato Citra, y Basilicata.*

El officio de Governador de las dichas Provincias, que se muda cada dos anos.

El officio de Abogado Fiscal, que nuevamente se hà ordenado en las dichas Provincias.

El officio de Secretario de la Regia Audiencia.

El officio de Mastredatas de la dicha Regia Audiencia en la Provincia de Principato Citra.

El officio de Mastredatas de la dicha Regia Audiencia en la Provincia de Basilicata.

El Capitan de li Frati jurati, que van persiguiendo los fuorascidos, y sirven à la otras necessidades de la Audiencia, y servicio de la Regia Corte.

12. *En la Regia Audiencia de las Provincias de Capitanata, y Contado de Molise.*

El officio de Governador de las dichas Provincias, que se suole mudar cada dos anos.

El officio de Abogado Fiscal de la dicha Audiencia.

El officio de Secretario de la dicha Audiencia.

El officio de Mastredatas de la dicha Audiencia en la Provincia de Capitanata.

El officio de Mastredatas de la dicha Audiencia en la Provincia de Contado de Molise.

El officio de Mastredatas de la Ciudad de Lucerà de Pulla.

El officio de Mastredatas de la Ciudad de Isernia.

13. *En la Regia Audiencia de la Provincia de Principato Ultra.*

El officio de Governador de la dicha Provincia, que se suele mudar cada dos anos.

El officio de Secretario de la dicha Audiencia.

El officio de Maestre de camara, y de la portulania por Tierras de la dicha Provincia.

El officio de Mastredatas de la dicha Regia Audiencia, el qual està diviso, y en poder de dos personas.

14. *Officiales deputados por la Regia Corte para la extracion de los granos, y otras vituallas, que se extraben de las marinas, y Cargadores del Reyno.*

En la Provincia de Pulla, es à saber de Capitanata, y Tierra de Bari.

El officio del Regio Secreto, y Maestre Portulano de las dichas Provincias.

El officio del Regio Archivario cerca del dicho Maestre Portulano, este lo tienen *in perpetuum* los herederos de Trojan de Butuni.

El officio de Mastredatas cerca el dicho Maestre Portulano, està dado *in perpetuum*.

15. *En la Ciudad de Manfredonia.*

El officio de Lugarteniente del Maestre Portulano en la dicha Ciudad de Manfredonia.

El officio de Notario, ò Scrivano del puerto, y Portulano de la dicha Ciudad.

16. *En*

16. *En el Puerto, y Cargador de Fortor.*

El officio de Maestre Portulanoto, y Secreto del dicho puerto de Fortore.

17. *En el Cargador de la Ciudad de Termole de Capitanata.*

El officio de Portulano del dicho Cargador de Termole, el qual haviendo vacado por muerte de Scipion Rogolo, se unio por servicio de la Regia Corte con el officio de M. Portulano de Apruzo.

El officio de Regio Guardiano sobre las extraciones de Termole, que fue nuevamente creado por beneficio de la Corte.

18. *En la Provincia de Tierra de Otranto, y Baſilicata.*

El officio de Secreto, y M. Portulano de dichas Provincias.

19. *En las Provincias de Calabria Citra, y Ultra.*

El officio del Regio Secreto, y M. Portulano de las dichas Provincias.

20. *En las Provincias de Apruzo Citra, y Ultra.*

El officio del Regio M. Portulano de las dichas Provincias.

21. *En las Provincias de Tierra de Lavor, y Contado de Moliſe.*

El officio del Regio Secreto, y M. Portulano de las dichas Provincias.

El officio de Credencero cerca el dicho Maestre Portulano.

El officio de Portulanoto en las Tierras de Castel à mar, del Volturno, y en la Roca de Mondragon.

El officio de M. Portulano de la Ciudad de Napoles, y sus pertinentes, y destritto.

22. *En la Regia Duana de las Pecoras de Pulla.*

El officio de Duanero de la dicha Duana con la administracion, y govierno de la Regia Duanella de las pecoras de Apruzo.

El officio del Regio Credenciero de la dicha Duana.

Otro officio de Credencero de la dicha Duana.

23. *En los Officiales de las Duanas, y Fundicos del Reyno.*

En la Duana, y mayor Fundico de la Ciudad de Napoles.

El officio de Duanero de dicha Duana.

El officio de Credencero mayor de la dicha Duana.

El officio de la Pecunia.

El officio de Credencero de las cosas de Tierra, que tiene Pedro Antonio Cortese.

El officio de Credencero de Mare.

El officio de Credencero, que tiene Julio Stinca.

Otro officio de Credencero, que tiene Roberto del Dolce.

El officio de Sbalador.

El officio de Credencero cerca del dicho Sbalador.

Otro officio de Credencero cerca el dicho Sbalador.

El officio de pesador de dicha Duana.

El officio de Guardian del puerto de la Ciudad de Napoles.

El officio de Guardian mayor, y Guardaroba de la dicha Duana, y mayor Fundaco de Napoles.

24. *En la Gabella Real del terzo del vino de la Ciudad de Napoles.*

El officio de Cassero, que esige sos derechos, y entroytos de la dicha Gabela.

El officio de Credencero de la dicha Gabela dize la Sumaria, que està dado *in perpetuum*.

El officio de hazer las apocas, y entervenir por Notario publico en las cautelas de la Regia Corte.

25. *En la Duana de Castel à mare de Stabia.*

El officio de Duanero de dicha Duana.

En la Duana de la Ciudad de Gaeta.

El officio del Duanero de dicha Duana.

26. *En las Provincias de Apruzo, Ferias de Lanzano en la Aquila.*

El officio de Credencero de la dicha Duana.

27. *En la Duana, y Ferias de Lanzano.*

El officio de Sbalador de dicha Feria.

28. *En la Duana de Horton a mar.*

La dicha Duana, que se à concedida al Principe de Sulmona, con los entroytos de la dicha Duana, y del Fundaco del hierro, y del sal de la dicha Tierra, hasta la summa de 1000. ducados den entrada perpetua, y feudal.

29. *En las Provincias de Tierra de Bari, y Capitanata.*

En la Duana de la Ciudad de Trani.

El officio de Duanero de ta dicha Duana.

30. *En la Duana de la Ciudad de Monopoles.*

El officio de Duenero de la dicha Duana.

31. *En la Provincia de Tierra de Otranto.*

En la Duana de Leccie.

El officio de Duanero, Ballivo, y Tesorero de la dicha Duana.

32. *En las Duanas de las Provincias de Calabria.*

En la Ciudad de Cosenza.

El officio de Duanero, o Vicesecreto de la dicha Ciudad.

La Balliva de la dicha Ciudad de Cosenza dize la Sumaria, que està agenada *in perpetuum*.

33. *En la Ciudad de Royles.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Ciudad.

34. *En la Ciudad de Tropea.*

La Balliva de la dicha Ciudad.

35. *En*

Digitized by Google

35. *En Bivona.*

El officio de Vicesecreto de Bivona.

36. *En la Tierra del Corigliano.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Tierra.

37. *En la Ciudad de Cotron.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Ciudad.

Le Mastredatia de dicha Tierra.

38. *Officiales sobre la administracion de los Fundacos de sal, y salinas del Reyno.*

En la Duana del sal de Napoles.

El officio de Duanero de dicha Duana.

El officio de Credencero Regio de la dicha Duana, que tiene Antonio Spano.

Otro officio de Credencero, que es perpetuo, el qual tiene Scipion de Loffredo.

La mensurata del sal de dicha Duana de Napoles, la qual tiene *in perpetuum* el Duque de Monteleon.

39. *En la Duana del sal de la Ciudad de Cajeta.*

El officio de Duanero de dicha Duana.

El officio de Secreto de dicha Duana.

40. *En la Duana del sal de Salerno.*

El officio de Duanero da dicha Duana.

La mesuratura del sal de dicha Duana dize, que esta enagenada la mitad *in perpetuum.*

41. *En las Provincias de Apruzo.*

El officio de Secreto, y Maestre del sal en dichas Provincias.

42. *En las Provincias de Tierras de Otranto, y Basilicata.*

En el Fundaco de la Ciudad de Nardo.

La mesuratura del sal en dicha Provincia de Otranto.

La mesuratura del sal en las Provincias de Calabria Citra, y Ultra, la qual tienen los herederos de Anibal Pinatelo *in perpetuum.*

La mesuratura del sal de Tierra de Bari, la qual tiene Cesare Pinatelo, y sus hermanos *in perpetuum.*

La mesuratura del sal del Fundaco de la Ciudad de Cajeta, la qual tienen *in perpetuum* los herederos de Alexandro Pinatelo.

43. *Officiales de la grassa, y ultima exitura del Reyno, en los passos de la Provincia de Tierra de Lavor.*

El officio de Capitan de la grassa, y ultima exitura de dicha Provincia.

44. *Officiales de la grassa, ultima exitura del Reyno en los passos de la Provincia de Apruzo.*

El officio de Capitan de la grassa, y ultima exitura de dicha Provincia.

El officio de Credencero general de la grassa, y passos de dicha Provincia.

45. *Officiales de la Regia razza de Pulla.*

El officio de Governador de dicha razza.

Officiales de la Regia razza de Calabria.

El officio de Governador de dicha razza.

46. *Officiales de la Regia Zecca par elennar de la moneda del Reyno.*

El officio de Maestre de Zeca.
El officio de Credencero del Campione.
El officio de Maestre de prueva.
El officio de justar los pesos pequenos, y balencar del acino a la libra, y de la libra al rotolo.

47. *Los Castellanos de los Castillos, Fortalezas del Reyno.*

El Castellano del Castelnuovo de Napoles, y Tosre de San Vincencio.
El Castellano del Castillo de S. Elmo, que està sobre la dicha Ciudad de Napoles.
El Castellano del Castillo de Ovo.
El Castellano del Castillo de Capuana de Napoles.
La Castelania, y govierno del Castillo, y Islas de Ischa.
El Castellano del Castillo del Puerto de Baya.
El Castellano del Castillo de la Ciudad de Cajeta.
El Castellano del Castillo de la Ciudad de Aversa, el qual tiene por cosa llana *in perpetuum* el Marques de Oira.
La Castelania del Castillo de S. Germano.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Capua.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Cosenza en Calabria.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Amantea.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Tropeja.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Cotrone.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Ryoles.
La Castelania del Castillo de Otranto.
La Castelania del Castillo, y Ciudad de Taranto.
La Castelania del Castillo grande, y Torretas de la Ciudad de Brindes.
La Castelania del Castillo de Isla de Brindes.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Galipoli.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Leche.
La Castelania del Castillo de Cupertino.
El Castellano de la Torre de S. Cataldo, que està a la marina de Leche.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Barleta.
La Castelania del Castillo de Taverna.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Bisella.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Manfredonia.
La Castelania del Castillo de la Ciudad del Aquila.
La Castelania del Castillo de Civita Reale de Apruzao.
La Castelania del Castrillo de la Tierra de lo Levano en Principato Citra.
La Castelania del Castillo de la Ciudad de Salerne.
La Castelania del Castillo de la Ciu-

Ciudad de Monopoli.

La Castelania de Lucera de Pulla, que se tiene per Castellano, sin guardia, ni salario.

La Torra nuovamente constituida nel Cargador del Rio del Tronto, en la Provincia de Apruzzo.

Los Castillos nuovos.

48. *Las Galeras del Reyno.*

El cargo de Capitan General de las Galeras del dicho Reyno.

49. *Otrer cargos, y officios, que ay en el dicho Reyno.*

Las Companias de gentes de armas, y Cavallos liguros ordenarios.

El Guion de los continuos.

Sunt 1800 personae immunes 10. Martii 1562. In Cur. Calab. 2. fol. 35.

El officio de Capitan a guerra de los Casales de Cosenza.

El officio de Comissario de recebir el pleyto, y homage, que dan los Barones al Rey, y la assecuracion, que hazen los vasallos a los Barones, quando se les dà la possession de sus estados.

El officio de Protomedico del Reyno.

El officio de Protochirurgo del Reyno.

El officio de Catapano, o Notario de los Capitulos de la Ciudad del Aquila.

El officio de Mastrodatas de la Ciudad de Surrento.

El officio de Mastredatas de la Ciudad de Caserta.

El officio de Mastredatas de la Ciudad de Pezuolo.

El officio de Mastredatas à cerca del Capitan de la Ciudad de Gajeta.

El officio de Mastredatar de las causas criminales de la Tierra de San Germano, y de los Castillos del Abadia de Monte Casino.

El officio de Rey de armas.

El officio de Lugarteniente de Capitan de la Regia Artellaria.

El officio de Mastredatas de la Ciudad de Manfredonia.

50. *Los officios del dicho Reyno, que han de quedar, y queremos, que quedan à provision de vos el dicho Don Iuan Manrique de Lara. En el Regio Colateral Consejo, que assistente cabe la persona del Visorey.*

El officio de Capitan de los Alabarderos, cerca la persona del Virrey.

El officio de Secretario, y Tenedor de las cifras cerca la persona del Visorey, y Escrivan de los Mandados.

Los quatro Porteros, que sirven caba la persona del dicho Visorey en el Consejo Colateral.

Los otros cinco Porteros, que sirven cerca los cinco Regentes de Cancilleria se nombran por ellos.

51. *En la Regia Cancilleria.*

El officio de Portero de la dicha Cancilleria.

52. *En la Regia Teforeria.*

El officio de Solicitador de la pecunia de la Regia Corte.

El officio, que se dice: del Banco del peso de justicia, el qual sirve à conocer, y pesar las monedas de la Regia Corte, que se pagan à la Tesoreria.

El officio de Monicionero, que tiene cargo de la Regia monicion del Artellaria.

El Officio de Monicionero de la Ciudad de Aversa, y Capua.

Otros

53. *Otros Officios.*

El officio de Secretario del dicho S. C.

54. *En la Capilla Real.*

El officio de Regio Sacristan.

55. *En el Tribunal de la Reg. Cam. de la Sumaria.*

El officio del Escrivano ordenario de la Reg. Camara de la Sumaria, que tiene cargo de registrar, y assignar las letras, que se despachan en favor de la Regia Corte.

El officio de Escrivan ordenario de dicha Sumaria, que tiene cargo de registrar las significatorias, y assignar las letras, que se despachan en favor de la Regia Corte.

El officio de Escrivan ordenario de dicha Sumaria, que tiene cargo de registrar las significatorias, y provisiones, que se despachan en favor de la Regia Corte.

Otro officio de Escrivan ordenario, que tiene cargo de solicitar las causas Fiscales.

Otro officio de Escrivan ordenario, que tiene cargo de solicitar l' espedicion de las cuentas cerca los Racionales.

Otro officio de Escrivan ordenario de dicha Sumaria, que tiene cargo hazer las letras, que se despachan en favor de la Regia Corte.

Otro officio de Escrivan ordenario de dicha Sumaria, que tiene cargo de examinar los testigos del Regio Fisco.

Otro officio de Escrivan ordenario, que tiene cargo de conservar las escrituras, y cuentas antiguas del Tribunal.

Los seyes officios de Porteros, que sirven por semanas à la puerta del Tribunal de la dicha Sumaria.

El officio de Portero ordenario, que sirve de andar por el Reyno por las causas de la Corte.

56. *En el Tribunal de la Gran Corte de le Vicaria.*

El officio de Regente de la Vicaria.

Los officios de Juez criminales, y civiles, que se ponen en cada uno ano para los negocios de la Vicaria.

El offieio de Proeurador Fiscal en la dicha Gran Corte.

El officio de Procurador de los pobres.

El officio de Cirurgiano de la dicha Gran Corte que tiene cargo de curar los heridos de la carcel.

El officio, que tiene cargo de visitar los enfermos, que estan carcerados en dicha Gran Corte.

Los oche Algualizes, que tienen cargo de yr en las Provincias del Reyno por servicio de la Regia Corte.

Los tres Alguaziles deputados para el servicio de las cosas, que ocuren a la Regia Corte en Napoles, y sus destritos.

Todos los officios de subatarios en las causas, y processos civiles.

Los dos officios de Porteros ordenarios, que sirven el dicho Tribunal.

El officio de Relojero de la dicha Gran Corte.

57. *En la Corte de los Maestres Racionales del Archivo.*

Los Juezes de la dicha Corte de los Maestres Racionales.

Todos los officios de Maestres Racionales, que tienen jurisdicion sobre

bre los pesos, y metidas del Reyno.

Los Mastredatas, que estan deputados en la Corte del dicho Maestre Racional.

El officio de Mercadura de la Ciudad de Nola.

El officio de mercadura de la Ciudad de Castel a mare de Stabia.

58. *Officios deputados en las Regias Audiencias de las Provincias del Reyno por la administracion de la Justicia.*

En las Provincias de Calabria Citra, y Ultra.

Los officios de tres Auditores del Audiencia de dichas Provincias, que son biennales.

El officio del Regio Credencero cerca del Maestre de Camara.

Los officios de los Alguaziles ordenarios, que sirven en las cosas concernientes a la Corte.

El officio de Procurador Fiscal de la dicha Audiencia, que tambien tiene cargo de servir por Credencero cerca la persona del Maestre de Camara.

El officio de Trompeta de la dicha Audiencia.

El officio de Mastredatas de la Ciudad de Cotrone.

El officio de Mastredatas de la Ciudad de Taverna.

59. *En las Regias Audiencias de las Provincias de Tierra de Otranto, y Tierra de Bari.*

Los dos Auditores de Audiencia de la dicha Provincia, que son Biennales.

El officio de Maestre de Camara de la dicha Audiencia.

El officio de Procurador Fiscal de la dicha Audiencia.

Los seis officios de Alguaziles ordenarios, que sirven en las cosas, que ocuren en la dicha Audiencia tocantes a la Regia Corte.

60. *En la Real Audiencia de las Provincias de Apruzo Citra, y Ultra.*

El officio de Maestre de Camara de la dicha Audiencia.

El officio de Secretario de la dicha Audiencia.

El officio de Trompeta de la dicha Audiencia.

El officio de Alguazil Real, y Capitan de los Alabarderos de la dicha Audiencia.

La Mastredatia de las Tierras de la Guardia grele.

La Mastredatia de la Ciudad de Teramo en la dicha Provincia.

61. *En la Regia Audiencia de Principato Citra, y Basilicata.*

Los dos Auditores de la dicha Audiencia, que son biennales.

El officio de Procurador Fiscal de la dicha Audiencia.

El officio de Maestre de Camera de las dichas Provincias.

Los dos Alguaziles ordenarios de la dicha Audiencia.

La Mastredatia de la Ciudad de Melfi.

La Mastredatia de las causas criminales de la Tierra de lo Levano.

El officio de Erario de los proventos, y composiciones, que se hazen en la corte del Capitan de la dicha Tierra de lo Levano, y Montecorvino.

La Mastredatia de las causas civiles, y criminales de la dicha Tierra de Montecorvino.

El

El officio de Credencero cerca el dicho Erario.

El officio de Trompeta de la dicha Provincia.

62. En la Regia Audiencia de las Provincias de Capitanata, y Contado de Molise.

Los dos Auditores de la dicha Audiencia, que son biennales.

El officio de Maestre de Camara de la dicha Audiencia.

63. En la Regia Audiencia de la Provincia de Principato Ultra.

El officio de Auditor de la dicha Audiencia es biennal.

64. Los Capitanes, y Assessores, que se embien por el Visorey, en las infrascritas Ciudades, y Tierras de Regio Demanio por el govierno, y administracion de justicia.

El officio de Governador, o Capitan de la Ciudad de Capua.

El officio de Assessor acerca dicho Governador.

El officio de Capitan, o Governador de la Ciudad de Aversa.

El officio de Assessor acerca el dicho Governador.

El officio de Capitan, o Governador de la Ciudad de Gayeta.

El officio de Assessor acerca el dicho Governador.

El officio de Capitan de la Ciudad de Nola.

El officio de Assessor acerca el dicho Capitan.

El officio de Capitan de la Ciudad de Surrento.

El officio de Assessor del dicho Capitan.

El officio de Capitan de la Ciudad de Massa Lubrense.

El officio de Capitan de la Ciudad de Puzzuol.

El officio de Capitan de la Ciudad de Isernia.

El officio de Assessor de la Tierra de S. Germano.

El officio de Capitan de la Ciudad, y Isla de Capra, y Donna Capra.

El officio de Capitan de la Ciudad de la Cava. Hodie est Baronale.

El officio de Assessor de la dicha Ciudad.

El officio de Capitan de la Ciudad de Montecorvino.

El officio de Assessor del dicho Capitan. Baronale.

El officio de Capitan de la Tierra de lo Levano.

El officio de Capitan de la Tierra del Aquila.

El officio de Assessor de la dicha Ciudad.

El officio de Capitan, o Justiciero de Cività di Chieti.

El officio de Assessor del dicho Capitan. Baronale.

El officio de Capitan de la Ciudad de Lanciano.

El officio de Assessor de la dicha Ciudad.

El officio de Capitan de la Ciudad de Teramo.

El officio de Assessor de la misma Ciudad.

El officio de Capitan de Civitella del Tronto.

El officio de Capitan de la Tierra de Alarino.

El officio de Capitan de la Tierra de Acumuli. Baronale.

El officio de Assessor de dicho Capitan.

El officio de Capitan de Cività Real.

El officio de Capitan de la Tierra de Guardia grele, que es a nomina-

Hodie est Gubernator Regius Consil. ex privilegio. Contra istos non potest procedi sine consulto Proregis, 10. Novemb. 1575. in Cur. 1. Aprut. fol. 93. nec possunt citari, 21. Jun. 1584. Cur. Capitan. 1. fol. 46. a ter. possunt tamen vocari per literas Regias pro causa admodum urgenti, ut debet incontinenti fieri relatio Proregi, 25. Maii, 1622. in Cur. 1. Hydrunti fol. 38.

nacion de la Universidad.

El officio de Capitan de la ciudad de Manfredonia.

El officio de Assessor de la dicha ciudad.

Baronale. El officio de Capitan de la Tierra de Sanseverino.

El officio de Assessor del dicho Capitan.

El officio de Capitan de la Tierra de Fogia.

El officio de Capitan de la ciudad de Lucera.

El officio de Assessor de la dicha ciudad.

El officio de Capitan de la Tierra de Barleta.

El officio de Assessor de la dicha Tierra.

El officio de Capitan de la ciudad de Trani.

El officio de Assessor en la misma ciudad.

El officio de Capitan de la ciudad de Bisella.

El officio de Assessor de la dicha ciudad.

El officio de Capitan de la ciudad de Monopoli.

El officio de Assessor de la misma ciudad.

El officio de Capitan de la ciudad de Bitonto.

El officio de Capitan de la ciudad de Leche.

El officio de Capitan de la ciudad de Otranto.

El officio de Capitan de la ciudad de Galipoli.

El officio de Capitan de la ciudad de Brindes.

El officio de Assessor de la misma ciudad.

El officio de Capitan de la ciudad de Taranto.

Baronale. El officio de Capitan de la Tierra de Cupertino.

El officio de Capitan, o Lugarteniente de la ciudad de Cosenza.

El officio de Capitan de la ciudad de Amantea.

El officio de Assessor de la misma ciudad.

El officio de Capitan del Casal, Baronale. o Tierra de Scigliano.

El officio de Capitan de la ciudad de Tropea.

El officio de Assessor de la misma ciudad.

El officio de Capitan, o Justiciero de la ciudad de Taberna.

El officio de Assessor de la misma ciudad.

El officio de Capitan de la ciudad de Catanzaro.

El officio de Assessor de la misma ciudad.

El officio de Capitan de la ciudad de Regio.

El officio de Assessor de la misma ciudad.

El officio de Capitan de la ciudad de Santa Agata.

El officio de Capitan de la Tierra de Stilo.

El officio de Assessor de la dicha Tierra.

El officio de Capitan de la ciudad, y Isla de Lipari.

El officio de Assessor de la misma ciudad.

El officio de Capitan de la Tierra de Maratea.

El officio de Capitan de la Tierra Baronale. de Solofra.

El officio de Capitan de la Tierra de Laconegro.

El officio de Capitan de la Tierra Baronale. de Marsico.

65. Los Officiales deputados por la Regia Corte ſobre las extraciones de los granos, y otras vituallas, que ſe cargan y extraben de las marinas, y cargadores, tanto por extra, como infra Regnum.

En las Provincias de Pulla, es a ſaber Capitanata, y Tierra de Bari.

El officio de Procurador Fiscal en la Corte del Maestre Portulano de dichas Provincias.

El officio de Assessor cerca el dicho Maestre Portulano està enagenado *in perpetuum*.

El officio de uno de los Officiales del Puerto de Barleta, el qual tiene al presente Ferrante Acconciajoco.

El officio de Juez de Puerto, y Cargador de Barleta.

Otro officio del mismo Puerto, que agora tiene Cola Stoppa.

Otro officio del mismo Puerto, que tiene Juan Francisco Ravaschero.

Otro officio del mismo Puerto de Barleta, que lo tiene Alonso de Villalobos.

66. En la Ciudad de Manfredonia.

Los officios de Portulanos, que tienen cargo de servir, y assistir, quando se cargan los granos, y vituallas, y de mirar, que non se haga fraude.

El officio de Juez del Puerto, y Portulanoto en la dicha ciudad.

El officio de la fusta de la dicha ciudad de Manfredonia.

67. En el Puerto, y Cargador de Fortor.

El officio de Credencero en el dicho Puerto cerca del Maestre Portulano, que lo tiene al presente Iuan Luis Corcillo.

Otro officio de Credencero en el Puerto, que lo tiene Bernardino Francolise.

El officio de Guardian del dicho Puerto.

68. En el Cargador de la Ciudad de Termoles, y Capitanata.

El officio de Credencero acerca del Maestre Portulano de la dicha ciudad.

69. En la Provincia de Tierre de Otranto, y Baſilicata.

El officio de Lugarteniente del Maestre Portnlano en la ciudad de Leche.

El officio de Portulanoto en la ciudad de Taranto.

El officio de Credencero en dicho Puèrto de Taranto.

El officio de Portulanoto en la playa de Torre de Mar.

El officio de Lugarteniente de Maestre Portulano en la ciudad de Brindes.

El officio de Lugarteniente del dicho Maestre Portulano en la ciudad de Otranto.

El Officio de Lugarteniente del Maestre Portulano de la ciudad de Galipoli.

El officio de Credencero acerca del dicho Lugarteniente de la dicha ciudad de Galipoli.

El officio de Credencero en la playa, y cargador de Torre de Mar.

El officio de Lugarteniente del dicho Maestre Portulano en la Tierra de Maratea.

El officio de Mastredatas acerca del Maestre Portulano de las dichas Provincias de Otranto, y Basilicata.

El

Digitized by Google

El officio de Bardella de la ciudad de Otranto.

70. *En las Provincias de Calabria Citra, y Ultra.*

El officio de Portulano de la ciudad, y Isla de Lipari.
El officio de Guardiano en dichas Provincias, a capite Subari usque ad flumen Placii.
El officio de Guardian del Puerto de la ciudad de Cotron.

71. *En las Provincias de Principato Citra, y Ultra.*

El officio de Lugarteniente del dicho Maestre Portulano en Policastro.
El officio de Portulano en Salerno, y en Lago picolo.
El officio de Credencero nuevamente ordenado en Salerno.
El officio de Portulauoto en el Cargador de Agropoli, y Rio del Sele.
El officio de Lugarteniente del dicho Maestre Portulano en la Tierra de Pisciota, y Camerota.

72. *En las Provincias de Apruzo Citra, y Ultra, y en el Cargador del Vaſto.*

El officio de Portulanoto de la Tierra del Vasto.
El officio de Credencero acerca del Portulanoto del Vasto.
El officio de Guardian el dicho Cargador.

73. *En la Ciudad de Lanciano, y Puerto de Santo Vito.*

El officio de Portulanoto.
El officio de Credencero.
El officio de Guardian.

74. *En la Tierra de Orton a mar.*

El officio de Portulanoto.
El officio de Credencero.
El officio de Guardian.

75. *En la Tiera, y Cargador de Pescara.*

El officio de Portulanoto.
El officio de Credencero.
El officio de Guardian.

76. *En el Puerto, o Cargador de Salino.*

El officio de Portulanoto.
El officio de Credencero.
El officio de Guardian.

77. *En el Puerto, o Cargador de Calvano.*

El officio de Portulanoto.
El officio de Credencero.
El officio de Guardian.

78. *En la Tierra de Julia nova de la dicha Provincia de Apruzo.*

El officio de Portulanoto.
El officio de Credencero.
El officio de Guardian.

79. *En el Cargador nuevamente ordenado al passo, y Rio del Tronto.*

El officio de Portulanoto en dicho passo.
El officio de Credencero.
El officio de Guardiano.

80. *En la Tierra de Francavilla.*

El officio de Guardian de la dicha Tierra.

El officio de Assessor, que resiede acerca el dicho Maestre Portulano de las dichas Provincias de Apruzo.

El officio de Mastredatas, que sirve cabe dicho Maestre Portulano.

81. *En las Provincias de Tierra de Lavor, y Contado de Molise.*

El officio de Portulano de la dicha Ciudad de Napoles.

El officio de Portulano de la Ciudad de Aversa, que està dividido en dos personas.

82. *En la Regia Duana de las pecoras de Pulla.*

El officio de Auditor de la dicha Duana.

Todos los officios de Cavalaros, que sirven para el govierno, y administracion de la dicha Duana.

83. *La Duanela de las pecoras de Apruzo.*

El officio de Regio Credencero de la dicha Duanela.

El officio de Cavalaro de la dicha Duanela.

Otro officio de Cavalaro de la dicha Duanela.

84. *Los Officiales de las Duanas, y Fundacos de Reyno.*

En la Duana, y mayor Fundaco de la Ciudad de Napoles.

El officio de Credencero, que tiene Nardo de la Mazza.

El officio de Mastredatas, y Credencero de la dicha Duana.

Los trenta, y un Guardianos, que sirven en la dicha Duana, y guardan las puertas de la ciudad de Napoles por las mercancias, que entran, y salen.

85. *En la Gabela Real del tercio del vino de la Ciudad de Napoles.*

Los quatro officios de Exercitador de la dicha Gabela.

El officio de Credencero, que tiene Juan Baptista Coronato.

86. *En la Duana de la Ciudad de Castel a mar de Stabia.*

El officio de Credencero de la dicha Duana.

Otro officio de Credencero de la dicha Duana.

El officio de Guardian de la dicha Duana.

Otros tres officios de Guardianos de la dicha Duana de Castel a mar.

El officio de Guardian, Pesador, y Mesurador de la dicha Duana, y ciudad de Castel a mar de Stabia.

87. *En la Duana de la Torre del Griego.*

El officio de Credencero de la dicha Duana.

El officio de Guardian de la dicha Duana.

88. *En la Duana de la Ciudad de Puzuol.*

El officio de Duanero de la dicha Duana, dize la Summaria, que està enagenado *in perpetuum*.

89. *En la Duana de la Ciudad de Gayeta.*

El officio de Credencero de la dicha Duana.

Otro officio de Credencero en la di-

dicha Duana con salario de quaranta ducados.

Otro officio de Credencero.

El officio de Percettor del quartuccio del olio en la dicha ciudad.

El officio de Pesador de la dicha Duana.

El officio de Credencero del dicho quartucio del olio.

El officio de Sbalador de la dicha Duana.

El officio de Guardian, que tiene las llaves de la dicha Duana.

El officio de Guardian del Puerto de Gayeta y de la Castellania de la Torre de Orlando.

El officio de Guardian de la dicha Duana en la Torre de Oria.

El officio de Guardian de la dicha Duana en el Castelone.

El officio de Guardian de la dicha Duana.

Otros officios de Guardianos.

Otros dos Guardianos de la dicha Duana el uno sirve en Sperlonea, y el otro en Tierra de Mola.

90. En la Duana de la Tierra de Pisciota.

El officio de Duanero de la dicha Duana.

El officio de Credencero de la dicha Duana.

El officio de Guardian de la dicha Duana.

91. En la Provincia de Apruzo, y Ferias de Lanciano.

En el Aquila.

El officio de Duanero del Aquila.

El officio de Guardiano.

92. En la Duana de Orton a mar.

El officio de Credencero de la dicha Duana.

93. En la Duana, y Ferias de Lanciano.

El officio de Duanero.

El officio de Credencero.

El officio de Guardian de la dicha Duana, y Ferias de Lanciano.

El officio de Pesador en el Puerto de Santo Vito.

94. En la Duana de Pescara.

El officio de Duanero de la dicha Duana.

El officio de Credencero de la dicha Duana.

El officio de Guardiano de la dicha Duana.

95. En la Duana de Julia nova.

El officio de Duanero de la dicha Duana.

El officio de Credencero de la dicha Duana.

96. En las Provincias de Tierra de Bari, y Capitanata.

En la Duana de la Ciudad de Manfredonia.

El officio de Duanero de la dicha Duana.

El officio de Credencero de la dicha Duana.

El officio de Guardian de la dicha Duana.

Otro officio de Credencero de la dicha Duana.

97. *En la Duana de Tierra de Barleta.*

El officio de Duanero de la dicha Duana.
El officio de Credencero de la dicha Duana.
Otro officio de Credencero.
Los quatros Guardianos de la dicha Duana.
El officio de Pesador de la dicha Duana, dize la Sumaria, que està dado *in perpetuum*.

98. *En la Duana de la Ciudad de Trani.*

El officio de Credencero de la dicha Duana.
Otro officio de Credencero de la dicha Duana, que tiene 36. ducados de salario.
El officio de Baliva con el officio de Mastredatas de la dicha Baliva.
Los quatro officios de Guardianos de la dicha Duana.

99. *En la Duana de la Ciudad de Monopoli.*

El officio de Credencero de la dicha Duana.
Otro officio de Credencero.
Dos Sargentes de la dicha Duana.
El officio de Incaconatura de la dicha Ciudad.

100. *En la Duana de la Ciudad de Bisella.*

El officio de Duanero de la dicha Duana.
El officio de Credencero de la dicha Duana.
El officio de Guardian de la dicha Duana.
El officio de Guardian de la Puerta de la dicha Ciudad.
Otro officio de Guardian de la otra Puerta de la dicha Ciudad.

101. *En la Regia Duana de la Ciudad de Bitonto.*

El officio de Duanero de la dicha Duana.

102. *En la Provincia de Tierra de Otranto.*

En la Ciudad de Leche.

El officio de Credencero de la dicha Duana.
El officio de Credencero de la Baliva de la dicha Duana.
El officio de Balivo de la dicha Floresta de Leche.
Otro officio de Balivo de la dicha Floresta.
El officio de Portulanoto de la ciudad de Leche.
El officio de Cavarleta de la Torre de Santo Cataldo.
Los quatro Sargentes, que sirven por criados acerca los Balives de Leche.

103. *En la Ciudad de Brindes.*

El officio de Duanero de la dicha Duana.
El officio de Credencero de la dicha Duana.

104. *En la Duana de Otranto.*

El officio de Duanero de la dicha Duana.
El officio de Credencero de la dicha Duana.
Otro officio de Credencero de la dicha Duana.

El

El officio de Portulanoto de la dicha Duana.
Los dos Sargentes.
El officio de Arboragio, y Ancoragio de la dicha ciudad de Otranto.

105. *En la Duana de Galipoli.*

El officio de Duanero de la dicha Duana.
El officio de Credencero de la dicha Duana.
Otro officio de Credencero.
El officio de Sargente de la dicha Duana.
El officio de Incaconatura de las botas de Galipoli.

106. *En la Duana de Taranto.*

El officio de Duanero de la dicha Duana.
El officio de Credencero de la dicha Duana.
Otro officio de Credencero.
El officio de Guardian de la mar de la dicha Duana.
Los dos Sargentes, o criados, que sirven en dicha Duana.

107. *En la Duana de Gagliano.*

El officio de Duanero de la dicha Duana.
El officio de Credencero de la dicha Duana.

108. *En la Duana de la Ciudad de Nardò.*

El officio de Duanero de la dicha Duana.
El officio de Credencero de la dicha Duana.

109. *En las Duanas de las Provincias de Calabria.*

En la Ciudad de Cosenza.

El officio de Guardian de la dicha Ciudad.
El officio de Credencero de la dicha Ciudad.

110. *En la Ciudad de Rixoles.*

El officio de Credencero en el Fundaco de la dicha Ciudad.
El officio de Guardian del Fundaco de la dicha Ciudad.

111. *En la Banara.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Ciudad.
El officio de Credencero acerca el dico Vicesecreto.

112. *En la Tierra de Palma.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Tierra.
El officio de Credencero de la dicha Tierra.

113. *En la Tierra de Rossano.*

El officio de Vicesecreto.
El officio de Credencero.

114. *En el Fundaco de Rossano.*

El officio de Guardian en el dicho Fundaco.

115. *En la Ciudad de Nicotera.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Ciudad.
El officio de Credencero de la dicha Ciudad.

El

El officio de Guardian del Fundaco de la dicha Ciudad.

116. *En la Ciudad de Tropea.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Ciudad.

El officio de Credencero acerca el dicho Vicesecreto.

117. *En la Tierra de Paula.*

El officio de Vicesecreso de la dicha Terra.

El officio de Credencero.

118. *En Bivona.*

El officio de Credencero acerca del Vicesecreto.

119. *En la Tierra de Corillano.*

El officio de Credencero acerca del Vicesecreto.

120. *En la Terra de lo Cetraro.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Tierra.

El officio de Credencero acerca el dicho Vicesecreto.

121. *En la Tierra de Belcastro.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Tierra.

El officio de Credencero acerca dicho Vicesecreto.

122. *En la Tierra de Santa Femia.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Tierra.

El officio de Credencero de la dicha Tierra.

123. *En la Tierra de Nocera.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Tierra.

124. *En la Ciudad de Amantea.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Ciudad.

El officio de Credencero de la misma Ciudad.

El officio de Guardian del Fundaco de la misma Ciudad.

125. *En la Tierra de Flume fredo.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Tierra.

126. *En la Tierra de San Lucido.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Tierra.

El officio de Credencero de la dicha Tierra.

127. *En la Tierra de Castrovillari.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Tierra.

El officio de Credencero acerca dicho Vicesecreto.

El officio de Guardian de la dicha Tierra, que lo tiene agora el Credencero.

128. *En la Ciudad de Cariate.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Ciudad.

129. *En la Ciudad de Cotron.*

El officio de Vicesecreto de la Tierra delle Castelle.

El officio de Credencero acerca dicho Vicesecreto.

El

El officio de Guardian del Fundaco de Cotron.

130. *En la Ciudad de Squillace.*

El officio de Vicesecreto de la dicha Ciudad.

131. *En el Fundaco de la Recela.*

El officio de Vicesecreto del dicho Fundaco.
El officio de Credencero acerca dicho Vicesecreto.

132. *En el Fundaco de Hyerace.*

El officio de Vicesecreto del dicho Fundaco.
El officio de Credencero.

133. *En el Fundaco de la Scalea.*

El officio de Credencero del dicho Fundaco.

134. *Officiales sobre la administracion de los Fundacos de la sal, y salinas del Reyno.*

En la Duana de la Sal de Napoles.

El officio de Guardian de la dicha Duana.
El officio de Credencero de la dicha Duana, que tien Juan Domenico . . . . .
Otro officio de Credencero que tiene Lucio de la Tierra.
Otro officio de Credencero, que tiene Vincente de Costanzo.

135. *En la Duana de la sal de Gaeta.*

El officio de Credencero en la dicha Duana.
El officio de Mesurador en la dicha Tierra.
Otro officio de Mesurador en la dicha Duana.

136. *En la Duana de la sal de Salerno.*

El officio de Credencero de la dicha Duana.
Otro officio de Credencero,
El officio de Mastredatas de la dicha Duana.

137. *En el Fundaco de la sal de Policastro.*

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.
El officio de Credencero del dicho Fundaco.
El officio de Mesurador del dicho Fundaco.

138. *En el Fundaco de la sal de Castel a mar de Stabia.*

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.
El officio de Credencero del dicho Fundaco.
El officio de Mesurador del dicho Fundaco.

139. *En el Fundaco de la sal de la Ciudad de Puzuolo.*

El officio de Fundaquero en el dicho Fundaco, el qual tienen los herederos de Antonio Imperato *in perpetuum*.
El officio de Credencero en el dicho Fundaco.

140. *En el Fundaco de la sal de Prochida.*

El officio de Credencero en el dicho Fundaco.

141. *En el Fundaco de la sal de Pisciota.*

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.

142. *En la Salina de Altamonte de Calabria.*

El officio de Duanero de la dicha Salina.
El officio de Credencero.
El officio de Guardian de la dicha Salina.
El officio de Cont. de la sal de la misma Salina.

143. *En la Salina dentro de Calabria.*

El officio de Duanero de la dicha Salina.
El officio de Guardian de la dicha Salina.
El officio de Spart. de la sal de la dicha Salina.
El officio de Credencero.

144. *En la Salina de Meliati dentro de Calabria.*

El officio de Duanero de la dicha Salina.
El officio de Guardian de la dicha Salina.
El officio de Credencero.

145. *En la Salina de Rossano en Calabria.*

El officio de Duanero en la dicha Salina.
El officio de Credencero de la dicha Salina.

En las Provincias de Apruzo.

146. *En el Fundaco de Julia nova.*

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.
El officio de Credencero.
El officio de Mesurador en el dicho Fundaco.

147. *En el Fundaco de Francavilla, y Salinas de Pescara.*

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.
El officio de Credencero del dicho Fundaco.
El officio de Credencero en las dichas Salinas de Pescara.
El officio de Mesurador en el dicho Fundaco.

148. *En el Fundaco de Santo Vito de Lanciano.*

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.
El officio del Credencero del dicho Fundaco.
El officio de Mesurador en el dicho Fundaco.

149. *En el Fundaco de la sal de Orton a mar.*

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.
El officio de Credencero.

El

El officio de Mesurador en el dicho Fundaco.

150. *En el Fundaco del Vasto.*

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.
El officio de Credencero.
El officio de Mesurador del dicho Fundaco.

151. *En la Ciudad del Aquila.*

El officio de Credencero del Fundaco de la dicha Ciudad.

152. *En la Provincia de Pulla.*

En el Fundaco de Termole.

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.
El officio de Credencero del dicho Fundaco.
El officio de Mesurador del dicho Fundaco.

153. *En el Fundaco de la sal de Lucera de Pulla.*

El officio de Fundaquero en el dicho Fundaco.
El officio de Credencero del dicho Fundaco.
El officio de Mesurador del dicho Fundaco.

154. *En las Salinas, y Fundaco de la sal de Manfredonia.*

El officio de Maestre de sal, y Fundaquero de las dichas Salinas.
El officio de Credencero de las dichas Salinas.
Otro officio de Credencero, el qual tiene *in perpetuum* Marco Antonio Cimino

El officio de Mesurador de la sal de las dichas Salinas.

155. *En las Salinas de Barleta.*

El officio de Logartenient e de Maestre del sal en las dichas Salinas.
El officio de Fundaquero de las dichas Salinas.
El officio de Credencero en el dicho Fundaco, y Salinas.
El officio de Comissario de embiar el sal a los Fundacos de Apruzo.
El officio de Mesurador en el dicho Fundaco.
El officio de Escrivano de las dichas Salinas de Barleta.

156. *En las Provincias de Tierra de Otranto, y Basilicata.*

En el Fundaco del sal de la Ciudad de Venosa.

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.
El officio de Credencero en el dicho Fundaco.
El officio de Mesurador en el dicho Fundaco.

157. *En las Salinas de la Ciudad de Castelaneta.*

El officio de Fundaquero de las dichas Salinas.
El officio de Credencero en las dichas Salinas.
El officio de Guardian en las dichas Salinas.
El officio de Mesurador en las dichas Salinas.

158. *En las Salinas de Brindes.*

El officio de Fundaquero de las dichas Salinas.

El officio de Credencero de las dichas Salinas.

Otro officio de Credencero de las dichas Salinas.

159. *En el Fundaco de Taranto.*

El officio de Fundaquero del dicho Fundaco.

El officio de Credencero del dicho Fundaco.

El officio de Mesurador.

160. *En el Fundaco del ſal de la Ciudad de Otranto.*

El officio de Fundaquero de la dicha Tierra.

161. *En la Tierra de Tricaſi.*

El officio de Fundaquero de la dicha Tierra.

162. *En las Salinas de Caſal nuevo.*

El officio de Fundaquero de las dichas Salinas.

El officio de Credencero en las dichas Salinas.

163. *En el Fundaco de la Tierra de Gagliano.*

El officio de Credencero de la dicha Tierra.

164. *En el Fundaco de la Ciudad de Nardò.*

El officio de Fundaquero del sal en la dicha ciudad.

El officio de Credencero de la dicha ciudad.

El officio de Commissario sobre las fraudes, y contrabandos del sal en la Provincia de Tierra de Otranto.

165. *Officiales ſobre las Terciarias del hierro del Reyno.*

El officio de Credencero en la Duana de Napoles.

El officio de Credencero del hierro en la Tierra de Ebuli.

El officio de Fundaquero del Fundaco del hierro de la Tierra de Maratea.

El officio de Credencero en lo dicho Fundaco de Maratea.

El officio de Fundaquero del hierro de la ciudad de Taranto.

El officio de Credencero en el Fundaco del hierro.

El officio de Fundaquero en la ciudad de Venosa.

El officio de Credencero de hierro del Fundaco de la ciudad de Gayeta.

166. *Officiales de la graſſa, y ultima exitura del Reyno en los paſſos de la Provincia de Tierra de Lavor.*

El officio de Passagero en el passo de San Germano.

El officio de Passagero, o Caxero en la Tierra, y passo de S. Angelo in to due.

El officio de Credencero en el dicho passo de S. Angelo.

El officio de Credencero en el passo de Mola.

El officio de Passagero, y Caxero del passo de Sora.

El officio de Credencero del dicho passo de Sora.

El officio de Passagero en el passo, y Tierra de Isola.

El officio de Credencero en el dicho passo.

Digitized by Google

167. *Los otros Credenceros, que pone la Regia Corte.*

El officio de Credencero del passo, y Tierra de Fundi.

Otro officio de Credencero del passo, y Tierra de Itri, con cargo de guardar tambien el passo de Sperlonga a la Torre de S. Nastasio.

Otro officio de Credencero del passo, y Tierra de Arce.

Otro officio de Credencero de la Tierra de Pontecorvo.

Otro officio de Credencero de la Scala de Arpino.

Otro officio de Credencero en el passo, y Tierra de Frate.

Otro officio de Credencero en el passo, y Tierra de Alvito.

168. *Officiales de la grassa, y ultima exitura del Reyno en los passos de la Provincia de Aprazo.*

El officio de Caxero de la grassa en la ciudad del Aquila.

El officio de Caxero en la Tierra de Tagliacozo.

El officio de Caxero en la ciudad de Teramo.

El officio de Caxero de la grassa en la Tierra de Julia nova.

169. *Officiales de la Regia Razza de Pulla.*

El officio de Escrivan de Racion de la dicha Razza.

El officio de Massaro de los Polletros de la dicha Razza.

El officio de Massaro de las Jumentas.

El officio de Maestre de stala de la dicha Razza.

La guardia del Palacio de Ascule.

170. *Officiales de la Regia Razza de Calabria.*

El officio de Mastre Racional de la dicha Razza.

El officio de Municiero de la dicha Razza.

El officio de Maestre Massaro de la dicha Razza.

El officio de Sopraforestero, y Guardian dehesas de la dicha Razza.

171. *Officiales de la Regia Zecca por el cunar de la moneda en dicho Reyno.*

El officio de ajustar los pesos gruesos, y balancas gruesas, y pequenas por la ciudad de Napoles, y su destrito.

El officio de Credencero de la balanca pequena, que se dize la Assayola.

El officio de Guarda prueva de la dicha Zecca.

El officio de Comprovador de prueva.

El officio de Iuezes entre el Maestre de la prueva, y Comprovador.

El officio de Maestre de los cunos de la dicha Zecca.

172. *Otros Officiales, que ay en dicho Reyno.*

El officio de Protontino de la ciudad de Trani, el qual tiene *in perpetuum* Goffredo Palagano.

El officio de Consul de los Flamengos, Borgonones, y subditos del Rey de Francia.

El officio de Guardian de las Paludas de Napoles.

El officio de Guardian del lugar, que se dize *gli Struni*, en donde està la Regia Razza.

El

El officio de Cavalleria cerca del Capitan del Aquila.

El officio de Contestable, que sirve en la Corte del Capitan de la ciudad de Gayeta.

El officio de Protontino de la ciudad de Manfredonia, el qual tiene *in perpetuum* Etor de Paziis.

El officio de Protomaestre de la ciudad de Leche.

El officio de Protetor del Arte de la lana de la ciudad de Napoles.

El officio de intervenir por Notario publico en los homagios, y assecuraciones.

La Mastredatia de la ciudad de Taranto, que està enagenada *in perpetuum*.

Los cinco Trompetas Reales.

En lo que toca a la provision de los beneficios de nuestro Patronesco, entre tanto, que mandamos hazer declaracion particular, queremos, que se guarde esta orden, que vos, y los dichos nostros Visoreyes, y Lugartenientes Generales, que por tiempo fueren proveays, y provean los beneficios de valor de cien ducados, y donde, y los de mas valor se reserven a nuestra provision, y se Nos den luego aviso dello.

La qual provision, y orden hasta tanto, que otra hazerimos, os encargamos, y mandamos se observe, y cumple inviolablemente, como arriba se contiene por vos el dicho nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General, sin que contra la forma, y tenor della se intente, ni haga provision, ni novedad alguna por quanto assi procede de nuestra determinada voluntad. Y porque podria ser, que en el dicho Reyno huviesse otros officios, que no estan en esta relacion, ò que se huviessen de crear de nuevo, en estos Nos reservamos el declarar a su tiempo lo que se haverà de hazer, y queremos, y mandamos, que esta nuestra orden se registre en la nuestra Regia Camara de la Sumaria, para que se tenga noticia della, y que de allì por memoria, y que los Regentes del nuestro Colateral Consejo, a quien se les embia el duplicado desta provision, no senalen, ni passen cosa en contrario dello, por quanto assi procede de nuestra determinada voluntad. *Dada en la nuestra Villa de Bruxelles* 25. *dias del mes de Abril. Ano del Nacimiento de nuestro Senor Jesu Christo de* 1558. YO EL REY. *Vidit Polo Reg. Vid. Monbaca pro Protonotario, et Magno Cameracio. Vidit Vargas pro Thesaurario Generali. Vargas Secret. In Cur. primo fol.* 18. Die 25. April. 1558. El Rey.

PRAMMATICA III.

ILlustre Marques de los Velez, Primo Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. En 20. de Agosto de 1664. mandò el Rey mi Senor, y mi Padre (que haya gloria) escrivir al Conde de Penaranda, estando en el govierno de este Reyno, la orden del tenor, que se sigue: EL REY. Illustre Conde de Penaranda Pariente, Gentilhombre de mi Camara de mi Consejo de Estado, Presidiente en el de Indias, y mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General; A mi noticia ha llegado, que muchas personas, que han obtenido de mi concession de officios, que son de mi Regalia, por si, sus herederos, y subcesores en perpetuo, y burgensatico, tienen pretension do poderlos vender, y enagenar, en beneficio de personas extrana sin mi Regio Assenso, y consentimiento, con pretexto, de que la concesion pareze hecha en burgensatico, y en perpetuo, y que assi

Officia concessa tit lucrativo in burgensaticum consentur concessa usque ad quartum gradum, et ut non possint obligari, aut alienari sine assensu Regio.

assi mismo, no esten sujetos a las devoluciones de mi Corona, en los casos permitidos, por las leyes; y porque mi Real intencion, jamas fue de hazer las dichas concesiones, para que los concesionarios, pudiesen disponer de los dichos officios, sin mi Real assenso, y beneplacido, si que en caso de enagenacion se huviese siempre de recurrir a mi por el; conveniendo, proveer de remedio en esto „ Ha parezido declarar (como „ en virtud de la presente declaro) „ que los concesionarios, de los officios, que son de mi Regalia no „ han de poder en ningun tiempo „ vederlos, enagenarlos, donarlos, „ ni obligarlos sin espezial beneplacito, y expreso consentimiento mio, „ aunque la concesion de ellos sea „ hecha en burgensatico, y en perpetuo approbando asi la opinion de „ los mas mas peritos, y doctos, de „ este Reyno, y es, que los, que „ tienen los dichos officios, no puedan enagenarlos, ni transferirlos à „ otros; sin que primero, obtengan „ de mi el Regio assenso; aunque „ la concesion parezca hecha en burgensatico, y en perpetuo; y assi „ mismo que queden salvas, y illesas las raziones de mi Regio Fisco „ en los casos de devoluciones, ò „ por causa de delicto, o por falta „ de legitimos subcesores, por quanto en caso de faltar los descendientes de dichos concessionarios, y „ aun los subcesores de la linea transversal, que son llamados a la subcesion de los bienes feudales, assi „ por la disposicion de las Constituciones, Pragmaticas, y Capitulos „ de esre Reyno, como de las gracias por mi, y por mis Serenissimos Predecessores concedidas, deveran dichos officios devolver a mi „ Corona, no obstante que la concesion sea hecha por si, sus herederos, y subcesores en perpetuo, y „ burgensatico, pues esta clausula „ puesta en las concesiones de feudos, o de officios, no puede, ni „ deve por terminos de derecho comprehender a los herederos, que son „ de todo puncto estranos, sino solamente, los que son llamados ala „ subcesion feudal, declarando assi „ mismo, que la subcesion de los „ officios, que son de mi Regalia, „ se haya totalmente de regular de „ la subcesion de los bienes feudales, „ y guardandose assi los officios, y „ feudos, aunque mas apretadamente „ se prozeda en los officios, que en „ los feudos, haviendo sido esta mi „ Real intenzion assi en las concesiones hechas hasta aqui, como en „ las que adelante se hizieren, y „ no de otra manera; y assi os encargo, y mando hagai notoria esta mi orden, y declaracion, que „ ha de tener fuerza de Pragmatica „ sancion, para su execucion, y cumplimiento, y que se registre donde convenga, a fin que en todo „ tiempo haya noticia de ella, avisandome de haverlo assi executado, „ porque quiero tenerlo entendido, „ que assi conviene a mi servicio, „ y procede de mi voluntad ". *De Madrid à 20. de Agosto de 1664.* Die 20. Aug. 1664. Yo el Rey. Yo EL REY. *Zarate Secret.* con las senales del Consejo; Y conveniendo a mi Real servicio, que la orden preinserta se observe, y cumpla. He tenido por bien de mandarla renovar, y ordenaros, y mandaros (como lo hago) deys l s que convengan, para que por el Colateral, y Tribunal de la Camara se le dè puntual execucion, mandando se glosen todas las dichas concesiones, y privilegios despachados en dicha forma, y que se anoten en sus registros, y margenes, y

en

en todas las partes, que convenga, con la reforma, y declaracion referida, para que en todo tiempo, y casos de disposicion, delicto, o devolucion se observe, y guarde inviolablemente, y no se contravenga a ella, por manera alguna, y que en las concesiones, ampleaziones, y traspasos atrasados, y que en adelante se hizieren, se guarde lo mismo; y estareys muy advertido, para no dejar pasar ninguno despacho, que no sea con dicha reforme, y lo proprio encargareis al Consejo Colateral, y Regia Camara de la Sumaria, paraque velen con su puntual cumplimiento, y con declaracion, que por lo que toca alas mercedes de officios, hechas, por contracto oneroso, he resulto no se haga por agora novedad, y tambien he mandado, que se embien copias deste despacho al Colateral, y Camara, come se ha executado, y assi lo tendreis entendido, para que en esta conformidad se observe, y cumpla mi Real resolucion, de haverlo hecho, me dareys luego quenta, por que conviene hallarme con esta noticia, que assi procede de mi voluntad. *De Madrid a' 24. de Noviembre de 1675.* YO EL REY. *Zarate Secret. con las senales del Consejo.*

Nihil innoveturquoad officia concessa ex causa onerosa.

Die 24. Nov. 1675. Yo el Rey Carolus II.

Die *9.* mensis Januarii *1676.* Neap.

Die 9. Jan. 1676. El Marques de los Velez.

Illustrissimus, et Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod praedictae literae Suae Majestatis exequantur juxta ipsarum seriem, continentiam, et tenorem. Hoc suum etc. Registrentur, et imprimantur ad finem inserendi inter Regias Pragmaticas.

Galeota Reg. Calà Reg. Soria Reg. In Liter. S. M. 17. fol. 171. Joseph Anastasius Reg. a mand. Scriba.

DE

DE OFFICIO ADMIRATVS, ET CONSVLATVS,

ET HIS, QVAE SVO MAGISTRATVI INCVMBVNT

T I T. CXCI

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Rege.

L'Interesse, che prendiamo a promuovere, ed animare la Navigazione, ed il Commercio, considerando questi rami, come due abbondanti sorgenti, che possano accrescere la felicità de' nostri amatissimi Sudditi, ci ha fatto con patern' occhio riguardare tutti i mezzi, che alle nostre benefiche mire possono conferire. Ed avendo rilevato, che il ritardo della giustizia, che si rende a coloro, i quali sono addetti al Commercio marittimo, o che vivono dell' arte del mare, per le frequenti competenze di giurisdizione, che sorgono tra la Corte del Grande Almirante, ed il Regio Consolato di mare, e terra, sia uno degli ostacoli più distruttivi de' Progressi della Navigazione, e del Commercio marittimo, ci siamo perciò determinati di dare le seguenti sovrane provvidenze.

Curia, cui nomen *del Grande Almirante*, et Regio Consulatu Maris, et Terrae sublato, Tribunal Admiratus, et Consulatus instituitur, ubi representantur personae, quae illi subesse debent.

I. Vogliamo, e comandiamo, che si aboliscano la Corte del Grande Almirante, ed il Regio Consolato di mare, e terra di questa Capitale, ed in loro vece stabiliamo un Tribunale col nome di Ammiragliato, e Consolato, al quale comunichiamo la stessa giurisdizione Civile, e Criminale, e Mista, e le medesime facoltà, jussi, privilegj, autorità, prerogative, e preeminenze, che divisamente esercitavano la Corte del Grande Almirante, ed il Regio Consolato di mare, e terra, in vigore degli Editti, e Leggi de' Nostri Antecessori, e dell' Augusto Nostro Genitore ora Monarca di Spagna. Qual giurisdizione intendiamo comunicarla all' intiero Corpo del Tribunale Collegiato, e non già al solo capo del medesimo. Quindi vogliamo, che tutte le persone, che vivono dell' arte, e coll' industria del Mare, cioè a dire Marinari, Naviganti, Pescatori, Padroni di Barche, e Bastimenti, Calafati, Falegnami di Mare di qualunque spezie, Funari di cordaggio per uso de' Bastimenti, e venditori di pece, e stoppa, sieno giudicati privativamente, ed abdicativamente per le loro cause civili, criminali, e miste dal Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato. Come altresì le cause, che insorgeranno tra persone di qualunque ordine per controversie di noleggi, cambj marittimi, società marittime, assicurazioni, avarie, gettiti, naufragj, ed altre simili, sieno privativamente, ed abdicativamente giudicati dal Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato.

Praescribitur, cetera hujus civitatis Tribunalia petere debere litteris Tribunalis Admiratus, et Consulatus, quas patrio sermone di-

II. Affinchè non insorgano controversie di competenza di giurisdizione tra questo nuovo Tribunale, e gli altri Tribunali, e Magistrati di questa Capitale, le quali controversie sogliono ritardare il corso de' giu-

sunt Ortatoriali, si tamen subscriptae fuerint ab ejus Praeside, Commissario, ac Fisci patrono.

dizj con grave danno della negoziazione, e del Commercio, vogliamo, ed ordiniamo che tutti gli altri Tribunali, e Magistrati di questa nostra Capitale debbano senz'altra discussione ubbidire alle Ortatoriali, che si spediranno dal Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato, prescrivendo per legge all' istesso Tribunale, di non dover spedire le Ortatoriali, se non sottoscritte dal Presidente, dal Commessario, e dal Fiscale, senza la qual formalità le Ortatoriali spedite non dovranno avere nessun vigore. Ed occorrendo agli altri Tribunali, e Magistrati cosa in contrario da opporre alle Ortatoriali spedite dal Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato, dopo che avranno dato corso alle medesime, per non ritardarsi la giustizia, potranno rappresentare a noi le loro ragioni per lo canale della nostra Real Segreteria di Stato, e Marina, ed attendere i nostri sovrani oracoli.

Judices recensentur, quibus hoc Tribunal constare debet eum suis privilegiis, quorumque describuntur electio, officium, ac tempus, ad quod usque initum Magistratum habere valeant.

III. I Ministri, che comporranno il Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato saranno i seguenti:

Un Presidente Togato, che noi eleggeremo dal numero de' Presidenti Togati della nostra Regia Camera della Summaria, o pure dal Corpo de' Ministri del Tribunale del S.R.C., come a noi meglio piacerà. Il Presidente da noi eletto continuerà ad esercitar la sua carica per lo tempo, che stimeremo conveniente al nostro Real servizio. Le prerogative del medesimo nel suo proprio Tribunale, saranno quelle stesse, che godono gli altri Capi de' Tribunali.

Due Giudici Dottori coll' onore della Toga, e colle medesime onorificenze, prerogative, e preminenze, che godono i Giudici della nostra Gran Corte della Vicaria.

Ad uno di detti Giudici si commetteranno dal Presidente le cause criminali, e ad un altro le cause civili.

Si eleggeranno da noi i Giudici di questo Tribunale, o dal numero de' Giudici della Gran Corte della Vicaria, o dall' ordine degli Avvocati, come meglio a noi piacerà.

La loro carica durerà per un biennio, riserbando al nostro sovrano arbitrio, dopo di un tal tempo di confermarli, o di eleggere i loro successori.

IV. Due Assessori eligendi da noi dalla classe mercantile, i quali avranno in tutte le cause civili il voto deliberativo, e nelle cause criminali il solo voto consultivo. Sarà la loro carica biennale, terminato il qual tempo si eleggeranno da noi i successori.

V. Un Avvocato Fiscale, che si eleggerà da noi dall' ordine degli Avvocati, la di cui carica sarà durevole a nostro arbitrio.

VI. Vogliamo, che il Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato abbia l' Avvocato de' Poveri, eleggendo da noi dalla classe degli Avvocati.

Salarium.

VII. I soldi, che goderanno i Ministri di questo nuovo Tribunale saranno per ora, e sino a nuov' ordine quelli stessi, che stavano assegnati alla Corte del Grande Almirante, ed al Regio Consolato.

VIII. Avrà questo nuovo Tribunale il suo Segretario, che da noi si sceglierà dal numero degli Avvocati, la di cui carica durerà a nostro arbitrio.

Il Segretario terrà in consegna l' Archivio generale, e goderà della metà de' proventi del diritto del sigillo.

Actuarii, et Scribae.

IX. Terrà il Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato due Banche di Attuanti coi rispettivi loro Scrivani,

Digitized by Google

vani, una per le cause civili, ed un' altra per le criminali; Riserbandoci di dare le nostre sovrane provvidenze su questo articolo più precisamente riguardo allo stabilimento, ed economia delle suddette due Banche, quando avremo sentito il parere, che ci umilierà l' istesso Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato; dopo che il medesimo avrà esaminato ciò, che stima più proficuo, e conveniente al nostro Real Servizio, al comodo dell' istesso Tribunale, ed all' utile, e vantaggio de' litiganti per la costituzione delle due succennate Banche.

Sedes cuique Judici ex ordine decernitur.

X. Il Presidente occuperà nel nuovo Tribunale il primo luogo, alla sua man destra sederanno i due Giudici Togati per ordine della loro anzianità, ed alla man sinistra coll' istess' ordine sederanno gli Assessori Mercanti. Questi precederanno al Fiscale, il quale prenderà il luogo sopra dell' Avvocato de' Poveri: nell' ultimo posto sederà il Segretario.

Caeremonia quaedam describitur, qua eacipi debent hujus Admiratus, et Consularus Judices, quum pro gravaminum relatione sese conferunt in alia hujus Civitatis Tribunalia.

XI. Occorrendo, che i Giudici del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato debbano intervenire nel Magistrato del Commercio per riferire i gravami delle cause decise nel loro Tribunale, dovranno essi esser trattati collo stesso cerimoniale, come dal Tribunale del Consiglio si trattano i Giudici della Gran Corte della Vicaria. E proponendosi questioni di competenze di giurisdizione nella Real Camera di S. Chiara tra il Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato, ed i Tribunali, e Magistrati di questa Capitale, vogliamo, che in tali casi vi debba intervenire l' Avvocato Fiscale di questo nuovo Tribunale per sostenere i diritti del medesimo, e che sia trattato nella Real Camera coll' istessa formalità, colla quale si è trattato fin ora dal Tribunale del Consiglio. Il Giudice del Grande Almirante, quando si è trovato a non essere un Ministro Togato, ma soltanto un Avvocato del Foro.

XII. Stante lo stabilimento del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato, vogliamo, che resti abolita come inutile la Delegazione dell' Ammiragliato.

XIII. Non meno di tre votanti formeranno Tribunale.

Eadem judicium forma servetur, qua Supremum Magistratus commercii in causis civilibus, quaque in criminalibus utitur Magna Curia Vicariae criminalis.

XIV. Riguardo all' importante punto dell' ordine, e della tela giudiziaria, che dovrà osservarsi in questo nuovo Tribunale, per abbreviarsi il lungo corso de' giudizj, tanto pernicioso, e grave ai litiganti, specialmente addetti alla Navigazione, ed al Commercio, vogliamo, che per ora il medesimo osservi la regola, e lo stile, che si usa nel Supremo Magistrato del Commercio per l' ordine giudiziario nelle cause civili; e per le cause criminali ordiniamo, che si osservi la stessa tela giudiziaria, e la medesima pratica della Gran Corte della Vicaria Criminale. Riserbandoci in appresso di stabilire una salutare riforma, così per l' ordine de' giudizj civili, come criminali nelle cause, che riguardano i Negozianti, e Naviganti.

In quibus causis admitti possit, vel non, appellatio ad Tribunal supremi Magistratus Commercii?

XV. Vogliamo, che per le cause civili, che non oltrepasseranno la somma di ducati cinquecento, non vi sia luogo all' appellazione da questo nuovo Tribunale al Supremo Magistrato di Commercio; ma resterà ai litiganti lo sfogo di quei rimedj legali, che si potranno produrre nell' istesso Tribunale, dove la giudicatura dovrà terminare.

Nelle cause poi, che oltrepasseranno la summa di ducati cinquecento, vogliamo, che dai decreti del Tribunale dell' Ammiragliato e Consola-

to si poss' appellare alla decisione del Supremo Magistrato del Commercio, tenendosi per la spedizione di tali gravami l' istess' ordine, e la medesima pratica, che si osserva dalla Gran Corte della Vicaria col Supremo Tribunale del S. Consiglio.

XVI. Per riguardo poi alle cause criminali, vogliamo, che si possa produrre l' appellazione al Supremo Magistrato del Commercio di quei decreti soltanto pronunziati dal Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, che contenessero pena di corpo afflittiva, recante infamia, mutilazione di membra, o privazione della vita civile, o naturale.

Non sit ius tabulas servari debet, quam qua ureharur sublatum Consulatus Maris, et Terrae Tribunal.

XVII. Ordiniamo, che resti abolita la tassa fin ora usata dalla Croce del Grande Almirante, e che questo nuovo Tribunale adotti per ora, e sino a nuov' ordine le tariffe, le percezioni di diritti, e le transazioni delle pene Fiscali, che usava il Regio Consolato, secondo che fu stabilito dall' Augusto nostro Genitore.

In suas quasque partes distribuuntur omnia, et quaecumque iura, quae percipiuntur occasione decretorum, transactionum, aliorumque id genus rerum.

XVIII. Del prodotto delle tariffe, percezioni, diritti, e transazioni, comandiamo, che se ne faccia l' uso seguente. In primo luogo vogliamo, che siano forniti di pane di Corte i miserabili carcerati; in secondo prescriviamo, che si supplisca ai regali consueti di Pasqua, e Natale al Portiere di Ruota, ed a quelli Scrivani, che avranno mostrato diligenza, rettitudine, e zelo nel disimpegno delle incumbenze Fiscali loro addossate: quindi dal medesimo Fondo si supplirà alle spese minute di lumi, fuoco, carta, penne, ed ogn' altro, che suole occorrere per la Ruota. Di tutto il dippiù ordiniamo formarsi una cassa, della quale si faranno sei porzioni di propine, da dividersi egualmente alla fine di ogn' anno tra il Presidente, i due Giudici, i due Assessori, ed il Fiscale. In questa medesima cassa si depositerà per l' uso sopracennato la meta del provento del diritto del sigillo, lasciandosene l' altra metà, com' è detto, a benefizio del Segretario.

Hunusmodi Tribunal semper in hebdomadi in suum destinatum locum conveniat causas desiderandis, et sires ita quandoque postulare videatur, etiam pluries, Praesidentis cuiusdem arbitratu.

XIX. Si radunerà il Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato una volta la settimana dopo pranzo in quelle giornate, che non si suol tenere il Magistrato del Commercio. E perchè il pubblico abbia notizia delle giornate, in cui questo nuovo Tribunale si adunerà, vogliamo, che si stampi un calendario nel principio di ciascun anno per designare le medesime. Lasciando ad arbitrio del Presidente di poter convocare estraordinariamente il Tribunale, quando il bisogno il richiedesse, o per l' affollamento degli affari, o per l' urgenza di qualche causa, che meritasse solecito disbrigo.

XX. Il luogo per radunarsi il Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato sarà per ora, e fino a nuov' ordine in una delle Ruote della Gran Corte della Vicaria.

Constitutiones istae, quas salvam, ut aiunt, tantummodo nobis maverant, adhuc usque in lucem prolatae non sunt, propterea ipsam inspecturae.

XXI. Finalmente ci riserbiamo in appresso di dar le nostre sovrane provvidenze per riguardo ai Viceconsolati del Regno, ed ai Delegati della Corte del Grande Almirante, volendo i medesimi per ora abbiano l' istessa relazione, e dipendenza da questo nuovo Tribunale, che rispettivamente avevano dalla Corte del Grande Almirante, e dal Regio Consolato di Mare, e Terra. Ed affinchè giunga a notizia di tutti, nè possa veruno per la parte, che gli spetti allegare ignoranza alcuna, è anche nostro sovrano volere, che sia pubblicato il presente Editto in questa Capitale, ed in tutte le Città, Terre, Luoghi, e Castelli di questo nostro Regno, essendo la nostra Real volontà,

tà, che tutto ciò, che in questo si contiene, sia osservato, ed eseguito con inviolabile esattezza; motivo per cui abbiamo ordinato, che si spedisca il presente firmato di nostra Real mano, corroborato col sigillo delle nostre armi, e segnato dall' infrascritto nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Guerra, e Marina. *Dato in Napoli a 6. Dicembre* 1783. FERDINANDO. *Giovanni Acton.*

Die 6 Dec. 1783

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Rescriptum hoc, et quae sequuntur vel altro delata mihi, eadem solicite, et inquisite quaesenti, a *Michaele de Jorio*, viro sane quam docto, et olim huius Tribunalis Judice, nunc * Supremi Magistratus Commercii Consiliario.

* Quo tempore apposita fuit haec apostilla inter Magistratus Commercii Consiliarios adlectus fuerat; iti praesentiarum vero S. R. Consilio Praeses moderatur.

Die 24. Jan. 1784.

AVendo il Presidente del Commercio chiesto al Re, se nelle cause esecutive, che si trattano da cotesto Tribunale, dovea ammettersi il rimedio colla solita sua decretazione di *ne faccia parola*, e la M. S. ha risoluto, che tal rimedio si debb' ammettere soltanto per le cause esecutive, che oltrepasseranno la somma di ducati cinquecento. Nel Real nome lo partecipo a V. S. Ill. per l' intelligenza e governo del Tribunale dell' Ammiragliato. *Palazzo* 24. *Gennajo* 1784. *Giovanni Acton. Signor D. Nicola Vivenzio.*

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA III.

Eodem Rege. Remedium, cui nomen vulgo indictum *ne faccia parola* admitti tantummodo placet in causis, quae nummorum aureorum quinquaginta summam transcendunt.

IN seguito di quanto ha manifestato V. S. Ill. con sua rappresentanza de' 21. dello spirante, si è servito il Re permettere, che ella, come Presidente del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato, proceda economicamente nelle controversie civili, o criminali, che potranno occorrere tra i marinari, e persone addette all' arte del mare, per non darsi fomento alle liti, e dispendiarsi le parti: quali controversie dovrà ella commetterle a' rispettivi Giudici del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato, subito che le medesime prenderanno il corso d' un giudizio regolare.

Hujus Tribunalis Praeses oeconomice jus dicat in causis civilibus, et criminalibus inter nautas, aliasque personas nauticae artis addictas.

Riguardo poi alla facoltà, che chiede di poter procedere nelle cause criminali stante l' assenza del Giudice incaricato delle stesse, debbo significarle esser mente del Re, che da ora in avanti dandosi il caso, che nell' indicato Tribunale dell' Ammiragliato mancasse uno de' Giudici, devono all' altro addossarsi le incombenze dell' assente; e se l' assenza sarà di gran tempo, e gli affari da trattarsi saranno molti, da non potersi disimpegnare da un solo Giudice, allora sarà cura di V. S. Ill. rappresentarlo al Re per surrogarsi un altro Giudice della G. C. della Vicaria.

Unius è Judicibus absentis onera ad alios abiegentur.

Inoltre si è degnata la M. S. approvare, che da V. S. Ill. si commettano agli Assessori mercanti le cause di puro fatto, laddove non entra esame legale.

Partecipo quindi di sovrano comando a V. S. Ill. questa Real determinazione per l' intelligenza, e governo del Tribunale dell' Ammiragliato. *Palazzo* 2. *Febbrajo* 1784. *Giovanni Acton. Signor D. Nicola Vivenzio.*

Die 2. Febr. 1784

Re-

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA IV.

Eodem Rege.

HA il Re attentamente esaminato non meno la rappresentanza del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato de' 20. del caduto Maggio, che quella del Prefetto dell' annona de' 3. dello stante; le quali si aggirano sulla causa agitata e decisa con due decreti uniformi avanti di costui, vertente tra Pasquale Vitiello, e i pescivendoli marinari Pasquale Aletta, e compagni, pel debito de' secondi col primo in ducati 450., nascente da contratto di società di compera e vendita di pesce per la grascia di questa Capitale: nella qual causa ha preteso di procedere l' Ammiragliato, quantunque la medesima fosse nello stato di sopra descritto. Quindi S.M. riguardando alla circostanza di essere la detta causa stata decisa dal Prefetto dell' annona senza richiamo, per parte di detti pescivendoli marinari in tempo opportuno, al Foro dell' Ammiragliato; ha risoluto, che tal pendenza (nel solo caso presente) si mandi al dovuto compimento dallo stesso Prefetto. Ma nel tempo medesimo sovranamente dichiara inseguito del dispaccio de' 20. del passato Febbrajo, che per regola costante, e generale s' intendano esser soggette alla giurisdizione del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato tutte quelle persone, che fossero, come gente addetta al mare da esso Tribunale dipendenti: nella qual classe debbono considerars' i pescivendoli, qualora per loro mestiere sieno anteriormente marinari, e come tali ascritti al ruolo della gente di mare, che conserva il Tribunale sudetto (siccome fu deciso dalla Real Camera di S. Chiara ai 9. Luglio del 1781. nella causa di Biagio, e Giovanni Roime con Niccola Figlioli anche contro il parere, e la richiesta del Prefetto dell' annona), dovendo per altro restar esclusi dalla giurisdizione di esso Ammiragliato i pescivendoli, che fanno il solo mestiere di comprare e vendere il pesce. Nel Regal nome lo partecipo a V. S. Illustrissima per intelligenza, e governo del Tribunale sudetto. *Palazzo* 12. *Giugno* 1784. *Giovanni Acton. Signor D. Nilo Malena.*

Huic Tribunali subsint personae ab eodem mari addictae, praeter eas nemo.

Die 12. Jun. 1784.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA V.

Eodem Rege. Quando occurrerit, ut fieri debeant remissiones, Tribunal Admiratus decernere prius oportet, an expediat, vel ne.

POichè avviene talvolta, che tra la gente di mare convenga farsi la remissione agli offensori da soggetti, pe' quali proceder debbe il decreto *di expedit*, perciò il Re ha risoluto, e vuole, che la Regal Camera di S. Chiara in tali rincontri faccia la decretazione, che il Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato proceda al decreto *di expedit*, per quindi venirsi alla indicata remissione. Di sovrano comando lo comunico a V. S. Illustrissima per governo del detto Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, e per l'adempimento nella parte, che gli spetta, in risposta alla consulta del medesimo a' 7. dello stante sulla remissione da farsi dalla vedova, e dalle figliuole impuberi del marinaro Nicola Monte agli uccisori di costui. *Palazzo* 11. *Settembre* 1784. *Giovanni Acton. Signor D. Nicola Vivenzio.*

Die 11. Sept. 1784.

Re-

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA VI.

Eodem Rege.

Opt ma noster Rex nonnullos reos hujus Tribunali subjectos committit poenas eximere quotiescumque anno Paschae resurrectionis.

IL Re avendo trovata ragionevole la domanda dell' Avvocato de' poveri dell'Ammiragliato, e Consolato, di graziarsi in tempo di Pasqua taluni de' rei della giurisdizione di questo Tribunale (sull' esempio di ciò, che si fa a pro di quei tredeci suggetti alla Gran Corte); ha stabilito, e vuole, che per mezzo della Real Segreteria di Guerra, e Marina di mio Carico, gli si presenti in ogn' anno la nota degl' indicati rei, onde risolversi dalla M. S. ciò, che sarà del Real gradimento, rispetto all'assoluzione de' medesimi, con doversi osservare dal detto Avvocato de' poveri la stessa forma, che si pratica da quello della G. C. nel citato rincontro. Di sovrano comando lo fò noto a V. S. Illustrissima, affinchè il Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato ne disponga di sua parte l' adempimento. *Palazzo* 1. *Marzo* 1785. *Giovanni Acton. Signor D. Nicola Vivenzio.*

Die 1. Martii 1785.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA VII.

Eodem Rege.

VOlendo il Re fissare quanto riguarda alle Magistrature militari, e politiche dipendenti dalla Regal Segreteria di Guerra, e Marina di mio Carico, così pe' posti in esse vacati, come per la miglior forma di taluna delle medesime, dopo di avere attentamente letto, e considerato le molte rappresentanze, e suppliche, ed i voluminosi espedienti relativi all' assunto nel Consiglio di Stato pel Ripartimento di Guerra, e Marina tenuto nel presente giorno, si è degnato di ordinare fra le altre cose, che la carica di Consigliere, e Segretario del Magistrato del Commercio, che si esercitava dal defunto Consigliere D. Ferdinando Guliani, sia conferita, cogli stessi soldi ed emolumenti goduti dal medesimo in tal carica, all' Avvocato Fiscale dell' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale D. Saverio Mattei, che in conseguenza vien esonerato di questo impiego di Avvocato Fiscale: restando ora così compito il numero di que' Ministri, i quali debbono essere ordinarj soltanto nel Magistrato suddetto, mentre la M. S. si riserva di destinarvi in appresso altri Ministri alle piazze vacate.

Quatuor Judices huic Tribunali deputantur, ac nominatim recensentur, quibus et officium, et privilegia, et salarium decernuntur.

Ad oggetto di dare al Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato una nuova, e più conveniente forma, che assicuri meglio la giustizia negli affari marittimi ad esso spettanti, e tra gl' individui di sua giurisdizione, e per allettare, ed incoraggire costoro a procacciar maggiori, e più sicuri vantaggi nella navigazione, e nelle moltiplici arti addette alla classe marittima, è venuta S. M. a comandare, che da ora innanzi nel detto Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato vi siano quattro Giudici (due civili, e due criminali) oltre il Presidente, e due Assessori Negozianti. Infatti S. M. conferisce la carica di Giudice Civile del mentovato Tribunale all' Avvocato de' poveri dell' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale D. Carlo Vanni, coll' annuo soldo di ducati settecentoventi, coll' onore della toga, e con tutte le onorificenze, prerogative, e

prec-

preeminenze, che godono i Giudici ordinarj della G. C. della Vicaria. Concede l' altro posto di Giudice Civile a D.Giuseppe Zurlo recentemente promosso a Giudice ordinario della stessa G. C., assegnandogli l' annuo soldo di cencinquanta ducati. Elegge per Giudice Criminale D.Gioseppe Giaquinto col soldo di settecentoventi ducati l' anno, coll' onor della toga, e con tutte le onorificenze, prerogative, e preeminenze, che si godono da' Giudici ordinarj della G. C.. restando egli esonerato della carica di Avvocato Fiscale dello stesso Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato. Nomina per un altro Giudice Criminale ordinario del medesimo coll' annuo soldo di cencinquanta ducati il Giudice ordinario della G. C. D. Pietro Carauita, il quale finora ha esercitate interinamente le funzioni di Giudice nel detto Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato. Conferisce le cariche di Assessori Negozianti a D. Gaetano Verrusio, e a D.Francesco Saverio Manes; quella di Avvocato Fiscale col soldo di cento ottanta ducati l' anno a D. Francesco Frascolla, attuale Avvocato de' poveri; e l' altra di Segretario esercitata da D. Pasquale Martinez, che passerà in altro destino, all' attual Segretario della Giunta degli Allodiali D. Giacomo Sperduti, col soldo annuo di dugenquaranta ducati, e colla metà del dritto di sigillo. Dichiara, che il soldo della carica del Presidente, la quale si esercita dal Fiscale di Camera D. Niccola Vivenzio continui ad essere di trecento ducati l' anno: che D. Vincenzo Vollaro Lascaris prosegua il suo ufizio di Procurator Fiscale; e che i quattro impieghi di Giudici siano biennali, come sono quelli della Vicaria. Vuole, che alla carica di Avvocato de' Poveri si assegni il soldo di cento ottanta ducati l' anno: e che per provveder questa il Tribunale formi, e proponga la terna de' Soggetti abili a disimpegnarla, onde sceglierne uno sovranamente. E permette, che i due novelli Giudici D. Carlo Vanni, e D. Gioseppe Giaquinto possano patrocinare quelle cause, che sotto la loro difesa si trovano già introdotte in diversi Tribunali.

Describitur Rex, ut quod intentior. cura incumbere Tribunal debet.

Intanto S. M. comanda, che una delle speciali cure, ed incombenze del Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato costituito, ed ampliato nel modo descritto, sia quella di porre mente ed attenzione allo stato de' Viceammiranti, Protontini, e degli altri suoi Giudici Delegati nelle provincie, per quanto riguarda all' osservanza delle leggi, de' privilegi, e de' Sovrani stabilimenti negli affari del Ceto, e delle arti di mare, e alla disciplina marittima tanto nelle coste, che tra i naviganti: di acquistare gli opportuni lumi sopra tali ed altri simili assunti; e di escogitare, e proporre il giusto e conveniente riparo a molti abusi, e le adattate provvidenze, onde venga riordinata l' utile classe della gente di mare: se le proccurino più estesi vantaggi, la difesa, la protezione, e la facilitazione nelle sue industrie, ed occupazioni; e si giunga ad accrescere il numero de' suoi individui con tutti i possibili incoraggiamenti, specialmente con assicurar loro nella Capitale, e ne' littorali de' Reali Dominj il dovuto, e particolare Foro, che in forza delle antiche numerose Prammatiche, e Costituzioni del Regno ad essi appartiene: riservandosi perciò S. M. di fissare nel Tribunale le opportune Delegazioni, ed incombenze, relative a i varj rami

mi di sua giurisdizione.

Tantummodo Judices hujus Tribunalis esse possunt delegati eorum, quos patrio fermone dicimus *Cannolicchiari*, *Gongolari*, e *Pescivendoli Cannucciari*, aliarumque rerum, ut intus.

In conseguenza delle indicate sovrane intenzioni ordina S. M. fin da ora, che i soli Ministri di questo Tribunale siano i Delegati delle arti di Cannolicchiari, Gongolari, e Pescivendoli cannucciari; delle quattro Pietre (così dette) del pesce in Chiaja, S. Lucia, Pietra di marmi, e Borgo: de' Monti, e delle Cappelle de' Corallari della Torre del Greco, a tenore di altra sovrana disposizione. E dichiara, che compenserà, occorrendo, gli attuali Ministri del Sacro Consiglio, i quali erano incaricati di tali Delegazioni; e che con separato Dispaccio manifesterà alcune dilucidazioni, necessarie ad apporsi nella presente circostanza di aumento del Tribunale al Reale Editto di sua erezione de' 6. Dicembre 1783.

Tanto partecipo nel Real Nome al detto Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, per suo governo, e per l'adempimento di sua parte. *Palazzo* 17. *Aprile* 1789. *Giovanni Acton.*

Die 17. April. 1789. Giovanni Acton.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA VIII.

Eodem Rege. Permittitur hujus Magistratus Fisci patrono Judicem agere causarum civilium, quae ad Fiscum non pertinent.

SUlla Rappresentanza del Fiscale del Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato D. Gioseppe Giaquinto di ordinarsi, o che egli voti nelle cause civili del detto Tribunale, o che due Giudici di esso possano decidere le cause, giacchè essendo ristretto il numero de' votanti, rimangono le cause attrassate per mancanza del prescritto numero di tre Ministri; Si è degnato il Re permettere, che in fatti il Fiscale Giaquinto, mancando uno de' tre Ministri del Tribunale suddetto, entri a votare nel medesimo nelle sole Cause civili (in cui non vi sia interesse del Fisco) fin' a nuov' ordine. Mentre la decisione non può esser formata da meno di tre votanti, e siccome lo stesso Giaquinto nella citata Rappresentanza ha fatto parola de' posti vacanti nel citato Tribunale; così S. M. ha dichiarato, che su ciò spedirà in appresso i suoi ordini. Di Sovrano Comando lo comunico a V. S. Illustrissima per governo di cotesto Magistrato del Commercio. *Palazzo* 23. *Agosto* 1788. *Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli.*

Die 23. Aug. 1788. Gio: Acton.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA IX.

Eodem Rege. Ejus Fisci, et pauperum Patronus interesse Supremo Commercii Magistratui tempore decidendorum gravaminum causarum Criminalium.

ADerendo il Re alla richiesta del Tribunale dell'Ammiragliato, e Consolato, approva, che l' Avvocato Fiscale di questo intervenga nel Magistrato del Commercio, quando vi si dovranno riferire da' Giudici del detto Tribunale i gravami nelle cause criminali a tenore del Reale Editto de' 6. Dicembre 1783., e sia trattato al pari de' Giudici stessi: e che si osservi il simile intervento, e trattamento anche per l' Avvocato de' Poveri del sudetto Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, quando egli nel Commercio dovrà difendere le cause de' carcerati poveri del Tribunale indicato. Nel Real Nome lo rescrivo a V. S. Illustrissima per governo del ridetto Magistrato del Commercio. *Palazzo* 22. *Settembre* 1789. *Gio: Acton. Signor D. Antonio Spinelli di Cariati.*

Die 22. Sept. 1789. Gio: Acton.

DE OFFICIO AVDIENTIAE GENERALIS BELLI, ET REGIAE DOMVS

T I T. CXCII

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Rege. Privilegium fori militaris etiam post litem contestatam proponitur, quia militiae concessum, non singulis militibus.

LA Maestà del Re per dar termine alle frequenti controversie, che insorgono tra V. S. Illustrissima, ed i Tribunali di questa Capitale, i quali spesso negano di ubbidire alle sue Ortatorie, sul motivo, che il privilegio del Foro debbasi allegare dalle parti nel principio della lite, e non già dopo la contestazione della medesima; però è venuto a risolvere sovranamente e determinare, per regola generale, che tal privilegio del Foro non si può mai, nè espressamente, nè tacitamente rinunciare, essendo privilegio conceduto al Corpo de' Militari, e non già agli Individui personalmente; Quindi vuole la Maestà Sua che allegandosi la declinatoria del Foro Militare in qualunque parte del giudizio, e senza prescrizione di tempo, debbano i Tribunali di questa Capitale ubbidire all' Ortatoria di V. S. Illustrissima Giudice competente de' Militari, e di tutti coloro, che godono il privilegio del Foro Militare, secondo le Regali Ordinanze, e particolari Privilegj accordati dalla Maestà Sua. Volendo il Re che resti abrogata ogni altra determinazione, che sia opposta alla presente, affine di togliersi qualunque incertezza ed equivoci, che in avvenire su tale assunto potessero nascere. Nel Regal Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e governo. *Palazzo alli 8. di Ottobre 1782. Giovanni Acton. Signor D. Ferdinando Dattilo.*

Die 8 Octobr. 1782. Gio: Acton.

PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Rationes, quae optimum Regem nostrum moverunt ad hoc Tribunal de novo constituendum, recensentur.

ESsendo uno de' più importanti oggetti della nostra paterna cura per la pubblica felicità, quello di mantenere i nostri amatissimi Sudditi ne' diritti della proprietà, e della libertà civile fra le giuste proporzioni, che allo Stato di Monarchia si convengono; ed avendo Noi conosciuto, che al conseguimento di tal fine non altrimenti può devenirsi, che col rendere a' Cittadini facile e spedita l'esecuzione delle Leggi, quando avvenga, che ne implorino essi ne' loro bisogni la protezione: abbiamo considerato, che la via più sollecita sia quella di ridurre alla necessaria unità le molte Giurisdizioni, che per le circostanze de' tempi si è creduto opportuno far deviare da' Tribunali ordinarj, affidandone l' amministrazione a particolari Magistrati. Ma nel tempo medesimo abbiamo riflettuto, che l' applicazione di questi principj generali deve soffrire delle limi-

limitazioni per quelle persone, che pe'l rispettabile ed eminente ordine, al quale sono ascritte, godono di un Foro separato, in contrassegno della superiorità, che dà adessi su gli altri cittadini l'onorata loro professione. E poichè è stata sempre nostra mira, che i privilegj del Foro Militare siano da tutti gli ordini dello Stato rispettati oltre modo, affinchè la Nazione apprenda da questi estrinseci apparati, che la professione più onorata della Monarchia sia quella delle arme: Quindi è, che per combinare insieme così il principio generale di una giusta diminuzione delle separate Giurisdizioni, come quello della perpetua fermezza de' privilegj del Foro Militare, abbiamo creduto necessario l'affidare ad un solo Tribunale le funzioni giurisdizionali, che finora si sono separatamente esercitate dall' Uditore generale degli Esereiti, da quello di Marina, da quello de' Castelli di Napoli, e dal Delegato di Casa Reale; cosichè dalla soppressione di questi Magistrati particolari formandosene un solo Collegio, la proprietà, e la libertà civile di quelli cittadini, che vi appartengono, ricevano dal suffragio di molti quella morale sicurezza, di cui potévano temere forse giustamente dal giudizio di un solo.

Mossi pertanto dalle suddette ragioni, e dalla riflessione, che alle persone della nostra Corte, le quali sono nella maggior parte militari, avrebbe l'incertezza del proprio Foro recato gran ritardo alla necessaria celerità degli affari, qualora si fosse lasciato correre l'antico sistema; molto più, che la Giurisdizione dell' Uditore degli Eserciti abbracciava nella sua origine ben anche le persone di Corte, e solo negli ultimi anni del glorioso Regno del nostro Augusto, ed' Invitto Padre CARLO III. fu loro accordato un Magistrato separato sotto il nome di *Alcaide di Corte*: abbiamo ordinato l'emanazione della presente Real Costituzione, alla quale intendiamo accordare la qualità derogante ad ogni Legge (che sino al presente giorno sia stata in osservanza) in quelle parti, che vi siano contrarie, e la qualità confirmativa nelle altre parti, nè tacitamente, nè espressamente in essa comprese. E comandiamo sovranamente, che da oggi in avanti

I. Restino abolite le cariche di Uditor generale degli Eserciti, di quello de' Castelli di Napoli, e di Delegato della Real Casa e Corte, conosciuto sotto il nome di Alcaide, come anche di tutti gli Uffizj a quelle annessi, co' loro rispettivi Subalterni, Portieri, Birri, Servienti ec. Omnino tolluntur, et abolentur munera Auditoris generalis Exercitus, et Magistratus vulgo nuncupati *Alcaide di Corte*.

II. Tutte le giurisdizioni, diritti, preeminenze ec., che fin oggi sussistono in forza delle Reali Ordinanze, Leggi del Regno, Ordini generali, e specialmente delle Istruzioni emanate da Sua Maestà Cattolica nostro Augusto Genitore in Luglio dell' anno 1750. per l'erezione dell' Alcaidato di Corte, vogliamo espressamente, che restino concedute alla nuova Udienza (che si nominerà *Udienza generale di Guerra, e Casa Reale*) nell' istesso modo e forma, che separatamente si esercitavano da' soppressi Magistrati, senza introdurre innovazione alla osservanza delle Reali Ordinanze, e di altri sovrani stabilimenti, fintantochè non venga da Noi diversamente stabilito colla pubblicazione delle nuove Ordinanze militari. Constituitur Tribunal, cui nomen inditum *di Udienza generale di Guerra, e Casa Reale*, cuique omnia, et singula subalternorum Magistratuum privilegia concedantur.

III. La nuova Udienza sarà composta di un Presidente, che Noi sceglieremo fra i più benemeriti Uffiziali generali de' nostri Eserciti di Iudices, quibus constare Tribunal debet.

terra, e di mare; di un Vice-Presidente togato, che prenderemo fra i Ministri della nostra Camera di S. Chiara; di tre Consiglieri, da scegliersi parimente fra i Ministri de' Tribunali della nostra Capitale; di un Avvocato Fiscale; di un Avvocato de' Poveri; di un Segretario; di un Proccuratore de' Poveri; e di un Proccurator Fiscale; di una banca di Subalterni, composta da un Mastrodatti, e da non più di dieci Scrivani, quattro per le cause criminali, e sei per le civili; di tre Portieri; e di una Guardia, composta da un Capitano, ed otto Birri.

Cetera provincialia Tribunalia, Auditores Castrorum, et Adsessores platearum sorta tecta sint, et tantummodo ab iis ad hoc Tribunal appellari placet.

IV. Resteranno per ora nel piede attuale tutti i Tribunali militari Provinciali, gli Uditori de' Castelli, gli Assessori di Piazze così di questo Regno, come de' Presidj di Toscana, senza alcuna innovazione; con ammettersi soltanto da questi Tribunali le appellazioni alla nuova Udienza nello stesso modo e forma, che si è finora praticato co' soppressi Magistrati, a tenore de' militari stabilimenti.

V. I Consigli di Guerra, che si faranno o dalle Piazze, o da' diversi Corpi dell' Esercito, si rimetteranno in revisione a questo Tribunale pel canale competente, secondo praticavasi colla abolita Udienza dell' Esercito.

Jurisdictio, et officium Praesidis.

VI. Il Presidente avrà voto in tutte le cause: e soltanto nelle revisioni de' Consigli di Guerra, come nelle cause criminali delle Guardie del Corpo, degl' Invalidi, e de' Fucilieri di Montagna avrà il voto doppio, purchè sia del sentimento più mite, secondo le Ordinanze. Eleggerà esso i Commessarj, destinando chi più gli piacerà fra i tre Ministri togati; con designarne il nome sul margine del primo foglio del processo, come si pratica dal Reggente della Vicaria; ed eserciterà tutti quegli atti Presidenziali, che siano combinabili con i militari stabilimenti.

Jurisdictio, et officium Vice-Praesidis.

VII. Il Vice-Presidente non potrà mai esser destinato per Commessario: Le sue funzioni saranno di decidere le questioni de' Commessarj. Accorderà i gravami de' decreti fatti in casa da' Commessarj, come si pratica dal Presidente del Consiglio, e dal Luogotenente della Camera; ed eserciterà generalmente quegli atti Presidenziali, che non possono adempirsi dal Presidente, per non esser togato: nè sarà ammesso uiterior gravame delle sue decretazioni riguardanti questa parte dell' ordine de' giudizj.

Munus Judicum togatorum.

VIII. I tre Ministri togati disimpegneranno le cause, che loro saranno commesse dal Presidente, nella stessa guisa, che si pratica negli altri Tribunali. Il Fiscale, e l' Avvocato de' Poveri disimpegneranno nell' istesso modo i loro uffizj.

A secretis.

IX. L' uffizio del Segretario sarà di tener registro di tutti i decreti, sentenze, ed appuntamenti del Tribunale, come si pratica nel Sacro Consiglio. Distenderà esso tutte le Consulte, e Rappresentanze, e ne terrà registro separato. Farà lo stesso de' Dispacci, che saranno inviati dalle nostre Reali Segreterie: e tutte le dette scritture saranno conservate nell' Archivio della Segreteria. Terrà presso di se il sigillo del Tribunale; ed avrà cura di apporlo a quelle scritture, che secondo l' uso del Foro ne avranno bisogno per la loro autenticità.

Actorum Magistrorum.

X. Il Mastrodatti avrà cura dell' Archivio di tutti i processi; e le sue funzioni per lo dippiù dovranno essere le stesse de' Mastrodatti del Sacro Consiglio, e della Vicaria; e solo nelle cause più gravi gli sarà per-

permesso di fare le funzioni di Scrivano. I dieci Scrivani eseguiranno le loro incombenze nella istessa maniera, che si pratica nel Sacro Consiglio, e nella Gran Corte della Vicaria; colla sola differenza, che a' quattro Scrivani criminali sarà fissato un soldo, onde evitare i molti sconcerti, che frequentemente accadono negli altri Tribunali.

XI. Tutti gli affari di questo Tribunale dovranno essere trattati colla maggior celerità.

A sententiis hujus Tribunalis nonnisi ad conventum regio jussu instituendum, quem patrio sermone dicunt *Suprema Giunta di Guerra* in causis militaribus, et ad regalem Cameram S. Clarae in ceteris omnibus appellari posse placet.

XII. Sarà questo nuovo Tribunale per sua natura inappellabile; e soltanto in certi casi verrà ammessa la revisione alla Suprema Giunta di Guerra per le cause militari, ed alla nostra Real Camera di S. Chiara per quelle non militari; siccome sta espresso ne' seguenti articoli.

XIII. Subito che saranno pervenuti a questo Tribunale i Consigli di Guerra, ed i processi delle cause criminali delle Guardie del Corpo, de' Fucilieri di montagna, e degl' Invalidi, dovranno rivedersi nell' istesso modo, che si eseguiva dall' Uditore dell' Esercito; e passeranno poi in ultima revisione alla Suprema Giunta di Guerra, nell' istesso modo similmente, che si è finora praticato.

Nullitates propositae adversus aliquod hujus Tribunalis decretum ab eodem in examen iterum adduci debent, et si Judices in illo ferendo non plane omnes convenerint, in numerum veniant et alii Regio arbitratu diligendi.

XIV. In tutte le altre cause criminali, esclusi i Consigli di Guerra, e quelle accennate nel precedente articolo, dovrà il medesimo nuovo Tribunale procedere colla maggior celerità al decreto definitivo. Sarà permesso alle parti di produrre le nullità nell' istessa guisa, che si pratica nella Gran Corte della Vicaria criminale; e queste dovranno essere discusse nell' istesso Tribunale, e da' medesimi Ministri; purchè nella prima decisione vi sia stata unanimità di sentimenti: quando poi vi sia stata discrepanza, si accorderanno Ministri aggiunti; restando sempre fisso, che con due decreti uniformi passi la causa in giudicato, come si pratica nel Sacro Consiglio.

Sententiae, quae mortis naturalis, aliusve id genus rei poenam ingerunt, executioni demandari prius nequeunt, quam fuerint ad Regem relatae, cujus potestas est, easdem aut ad laudatum Conventum, aut ad Regalem Cameram S. Clarae remittendi iterum enucleandas.

XV. Quando il giudicato dell' Udienza sarà pena di morte, o di corpo afflittiva a vita, dovrà, prima di eseguirsi, farsene a Noi rappresentanza: riserbandoci per effetto di nostra Real Clemenza di ammettere una straordinaria revisione, per quelle cause militari non eccettuate ne' due precedenti articoli, alla Giunta di Guerra; e per le altre non militari, alla nostra Real Camera di S. Chiara. Ma fuori di questi casi, è nostra Real volontà, che quando per le cause, come sopra, non eccettuate sia formato il giudicato su due decreti uniformi, si esegua subito, senza ulteriore dilazione. Ci riserbiamo per altro generalmente di concedere nelle occorrenze la revisione in Giunta di Guerra per tutte quelle cause criminali militari, che ci sembrerà opportuno, indipendentemente dalle sopradette prescrizioni.

XVI. I processi criminali, che si formeranno dall' istessa Udienza, dovranno farsi dal Commessario, e dal Fiscale.

XVII. Per non occupare inutilmente l' intiero Tribunale, potranno i Commessarj, coll' intervento del Fiscale, ove sia necessasio, sentire i testimonj in casa propria, e farvi anche il costituto de' rei; con godere (purchè vi sia presente il Fiscale) le facoltà di *Curia pro Tribunali sedente*; poichè è nostra Real mente, che la formazione del processo si faccia tutta dal Commessario in casa, sino alla monizione *ad sententiam*, ad oggetto di rendere più breve il corso de' giudizj criminali: intendendosi tuttociò per le cause criminali non eccettuate negli antecedenti tre articoli.

XVIII.

Judiciorum Civilium ordo Idem, quo M. C. V. utitur, servari debet.

XVIII. I giudizj civili (che saranno introdotti in questo nuovo Tribunale, nel modo e forma, che s'introducevano nelle suddette abolite Magistrature) dovranno spedirsi con le formalità usitate nella Gran Corte della Vicaria; lasciando alle parti la libertà di produrre le nullità, le quali dovranno discutersi dagli stessi Ministri col solito deposito, quando nel primo decreto vi sia stata uniformità di suffragj; e da' Ministri aggiunti ancora, quando vi sia stata difformità: con dover restare dopo due decreti uniformi la cosa giudicata.

Duo Judices, quos dicimus *Aggiunti* deputantur pro nullitatibus propositis, et diligenter discutiendis.

XIX. Per togliere le continue domande delle parti per i Ministri Aggiunti, dovranno destinarsi due Ministri, i quali nelle circostanze, che abbiamo di sopra dichiarate, saranno una volta per sempre gli Aggiunti di questo Tribunale; ed in tali casi il Presidente dell' Udienza renderà avvisati gli Aggiunti d' intervenire ne' giorni destinati alla discussione delle nullità.

Semel in hebdomade, etiam recurrente Vere, et Autumno habeatur. Secus, si res ita postulare videatur.

XX. Sarà tenuto questo Tribunale due volte la settimana in un luogo da destinarsi nel nostro Castel Nuovo; lasciando in arbitrio del Presidente il farlo straordinariamente adunare ne' casi urgenti. Permettiamo però, che nelle ferie di Primavera, e di Autunno si tenga una volta la settimana.

Decreta non alio, quam Italico sermone in scriptum redigantur.

XXI. Ne' decreti, appuntamenti, etc. di questo Tribunale non sarà usata altra lingua, che la buona Italiana, secondo si pratica dal nostro Supremo Magistrato del Commercio. Non vi sarà per questo Tribunale differenza di giorni feriali: volendo Noi, che si segua per questa parte l' uso dell' istesso Magistrato del Commercio, come molto più adattato alla celere spedizione degli affari.

XXII. Per evitarsi gl'inconvenienti, si dovranno in questo Tribunale proporre nell' istesso giorno le cause, parlarsi dagli Avvocati, e quindi passarsi alla decisione, senza permettersi, che s' introduca l' abuso di parlarsi in un giorno la causa, e poi posporsene la decisione.

XXIII. Il numero di tre Ministri almeno sarà opportuno per tenersi Tribunale, purchè fra questi vi sia il Presidente, il quale, nel caso che si trovi impedito, delegherà in sua vece il Vice-Presidente; non dovendosi altrimenti convocar Tribunale.

XXIV. I Ministri sederanno in questo Tribunale con quelle stesse precedenze, che sono in uso nel Sacro Consiglio.

XXV. Nelle prime radunanze del Tribunale dovrà formarsi una tariffa per i dritti del Segretario, Mastrodatti, Scrivani, e Portieri, la quale dovrà essere in alcuni casi calcolata anche inferiormente alla Pandetta della Gran Corte della Vicaria.

XXVI. Resta fissato al Presidente, oltre de' soldi militari, de' quali continuerà a godere, il soldo di ducati novecento sessanta l' anno.

Salarium uniculque Judici quoque anno constitutum.

Al Vice-Presidente ducati secento l' anno.

Ad ognuno de' tre Ministri togati ducati novecento sessanta l' anno.

All' Avvocato Fiscale ducati secento l' anno.

All' Avvocato de' Poveri ducati secento l' anno.

Al Segretario ducati dugenquaranta l' anno.

Al Procurator Fiscale ducati cinquanta l' anno.

Al Procurator dei Poveri ducati quaranta l' anno.

Al Mastrodatti ducati cento venti l' anno, oltre i diritti della Tariffa.

Ai quattro Scrivani Criminali ducati

cati cento ottanta l' anno per ciascuno.

Ad ognuno dei tre Portieri ducati venti l'anno, oltre i diritti da fissarsi nella Tariffa.

Agli otto Birri ducati settantadue l'anno per ciascuno: e docati cento venti l'anno al Capitano. A questi è nostra Real volontà, che si somministri ogni due anni un uniforme, secondo che sarà da Noi in appresso dichiarato.

XXVII. Il Segretario di questo Tribunale non potrà nel tempo stesso far la professione di Avvocato nei Nostri Tribunali; ma facendosi egli merito, sarà tenuto presente negli Ascensi delle Magistrature Provinciali.

XXVIII. Il Procurator Fiscale, ed il Procuratore de' Poveri potranno proseguire la carriera del Foro, purchè però in nulla manchino ai loro rispettivi impieghi.

Sportulae hujus Tribunalis recensentur; earumque distributio non agitur.

XXIX. Resteranno da ora in avanti abolite le sportule, o siano i diritti, che prima si esigevano dall'Uditore dell' Esercito. Sarà soltanto permesso al Tribunale nei soli Giudizj Civili dai cento ducati in sù il *jus sententiae*, che limitiamo espressamente all' uno per cento fino a ducati mille, e da mille in su al mezzo. L'esazione di questo diritto non potrà mai farsi nelle cause Criminali di qualunque natura, nè rampoco nelle cause Civili di persone povere. Spetterà al solo Segretario di fare tale percezione; ed in ogni sei mesi ne farà i dovuti ripartimenti colla seguente norma: la metà di ciascun jus apparterrà al rispettivo Commessario; l'altra metà sarà posta in cassa comune, con unirvisi benanche il prodotto del Sigillo, ed i depositi delle nullità. E' poi Nostra Real Intenzione di far passare in questa cassa per nostro conto una gratificazione annua di ducati quattrocento, dovendo tutti questi prodotti formare il fondo di cassa di questo Tribunale. Tutte le spese necessarie, come quelle di fuoco, carta, inchiostro, utensilj, etc. saranno fatte con i sudetti prodotti, dai quali si percepirà ben anche una gratificazione di sei ducati per ciascuno dei due Ministri aggiunti ogni volta, che interverranno nel Tribunale, come si è detto di sopra. Delle rimanenti quantità se ne farà di sei mesi in sei mesi la ripartizione in dodici quote; tre delle quali spetteranno al Presidente; due al Vice Presidente; cinque ai tre Ministri Togati, al Fiscale, ed all' Avvocato dei Poveri: una per gratificazione allo stesso Segretario; e della duodecima ne sarà data la metà al Procuratore Fiscale, e l' altra metà al Procuratore dei Poveri, anche a titolo di gratificazione.

Omnia hujus Civitatis Tribunalia parere, litteris, quas dicimus *Ortatoriali*, istius Conventus regio jussu institutis omnino debent.

XXX. Tutti i Tribunali della Capitale di Napoli dovranno ubbidire alle lettere ortatoriali dell' Udienza, colla pronta, ed immediata trasmissione degli atti, senza darsi luogo a niuna interpretazione: e sarà soltanto permesso loro di farne a Noi rappresentanza, dopo eseguite le ortatoriali, quando credano, che l' Udienza oltrepassi i confini della sua giurisdizione.

XXXI. Tutte le questioni giurisdizionali tra l' Udienza e gli altri Tribunali saranno decise, a ricorso delle parti, dalla Real Camera di S. Chiara, a tenore delle Leggi del Regno.

Constitutiones istae, quae et salivam nobis moverunt, adhuc in publicum emissae non sunt, ut heic recudere

XXXII. Allorchè emaneremo le nuove Ordinanze militari, verremo a dichiarare come debbasi nelle occorrenze procedere per le cause criminali degli Uffiziali; e faremo allora

neqnaquam potuerim.

lora quelle variazioni, che crederemo necessarie al miglior sistema di questo nuovo Tribunale, per renderlo maggiormente conforme allo spirito di quelle; con dare anche al medesimo qualche particolare istruzione relativa al suo privato regolamento.

E perchè questa nostra sovrana Costituzione sia a notizia di tutti, e non possa allegarsene motivo d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi nei soliti luoghi della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita del Sigillo delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato per gli affari di Guerra, e Marina, e vista dal nostro Vice-Protonotario, coll'autentica del Segretario della nostra Real Camera di Santa Chiara. *Dato in Caserta li* Die 17. Febr. 1786. 17. *Febbrajo* 1786. FERDINANDO. *Locus* ✠ *Sigilli. Giovanni Acton. Vidit Citus Praeses. Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Secretis.* Pubblicata a dì 23. Febbrajo 1786.

TARIFFA

De' Dritti da esigersi nel Tribunale della Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale approvata da S. M. con Dispaccio per Segretaria di Stato, Guerra, e Marina degli 11. *Aprile* 1786.

NE' Decreti, che s'interporranno dal Tribunale, per li quali, secondo lo stile del Sacro Consiglio, si paga *il jus sententiae*, quando la somma non arrivi a duc. cento, niente si esigerà; da' duc. cento in poi si esigerà un ducato per ogni cento, sino alla somma di ducati mille; e da questa somma in poi si esigerà mezzo ducato per ogni altro centinajo, che passa il mille, e lo stesso per ogni decreto di liberazione, di dissequestro, o possesso, che s'interponga da' Consiglieri Commesearj in casa; purchè non sia stato per esecuzione di un Decreto interposto dal Tribunale, per cui si sia già soddisfatto il dritto.

SEGRETARIO.

Per registro, e copia di ciascun decreto, che s'interpone dal Tribunale grana quindici, sino alla somma di ducati cento, e da questa somma sino a ducati mille, grana venticinque; e da ducati mille in sù, grana cinquanta, senza che il Mastrodatti, e lo Scrivano possano esigere per esso cosa veruna; giacchè lo stesso Segretario dovrà cucirne la copia in Processo da lui sottoscritta, ed in tal maniera adempito il Processo restituirlo allo Scrivano rispettivo.

Per ogni esecutorio, Braccio, Mandato di Liberazione, ordine di sequestro al Banco, Lettere Rogatoriali, Lettere Ortatoriali, ed Inibitoriali, Decreto d'immissione nel possesso, Decreto di *Solvat, et correspondeat*; i quali espressamente tutti dovranno essere soscritti dal Segretario, grana dieci.

Per ogni appuntamento, che si farà dal Tribunale nelle cause tra Parti, esigerà il diritto colla stessa proporzione stabilita pe' Decreti.

Per le sole Consulte, e Rappresentanze ad istanza di Parti nelle cause Civili, carlini dieci per ognuna: e per ogni altra Consulta niente; Bensì per le Rappresentanze, che accompagnano Certificati per sequestri di soldo, e Pensioni, non si esigerà altro, che un solo tarì.

Per

Per ogni copia estratta, che si richiegga dalle parti, di Decreti, ed Appuntamenti del Tribunale, oltre al dritto di copia a ragione di grana dieci a carta, grana venti.

Per ogni accesso richiesto, o commesso dal Tribunale, secondo lo stile del Sacro Consiglio, ducati quattro, e grana quaranta: purchè però non sia pel Fisco.

Per ogni Patente del Mastrodatti, ducati due; degli Scrivani, carlini quindici; dei Portieri, carlini cinque; del Capitano, e Sostituto, carlini cinque; e de' Birri, e Servienti carlini due.

Per ogni certificato, che dovrà fare il Segretario, colla soscrizione dello Scrivano, per gl' Individui, e Servienti addetti à' Teatri in vista del Certificato dell' Impressario, grana venti.

Per cereatura de' Decreti del Tribunale, grana dieci.

Per tutti gli altri dritti non espressi esigerà a tenore della Pandetta della Vicaria Civile, purchè non siano di que' dritti nella presente Tariffa aboliti.

PER LE CAVSE CIVILI.

MASTRODATTI.

Per ciascuna Scrittura, che si presenti dalle Parti, grana dieci; per due, grana venti: e grana trenta, quando siano tre; e la stessa somma, quando anche il numero delle scritture sia maggiore.

Per ogni Decreto, in cui ci voglia la mezza firma, grana cinque; senza distinzione di somma, o qualità.

Per ogni Provvisione, Esecutorio, Braccio, Mandato di Liberazione, Lettere Commessionali, Citazione per Testimonj, ed altre Scritture, nelle quali vi voglia la firma intera, anche senza distinzione di somma, o qualità di Scrittura, grana diece.

Per l'esame de' Testimonj, perchè si farà dagli Scrivani, niente.

Per legalizzare ogni Estratta, che si farà dagli Scrivani, grana cinque.

Per accesso in casa del Presidente, o in casa del Vice-Presidente per Contraddittorio, e per decreto, in tutto grana trenta, senza poter pretendere altro.

Per la decretazione delle Suppliche di gravami, grana cinque.

Per ogni Atto, o Fede di verità, che formi per ordine de' Ministri, oltre al dritto della copia, grana dieci.

Per l' Accensione di candela, e tutti gli atti di *sub hasta*, per quanto sia grande la somma, grana venti.

Pe' Decreti, che s' interporranno in Ruota, niente: giacchè il dritto spetta al Segretario.

Per ogni Accesso fuori Napoli, carlini trentatre a dieta.

Per la Pleggeria, un ducato per cento.

Per tutte le soscrizioni necessarie ne' Decreti per la verificazione della Polizza Bancale, compreso l' Esecutorio, grana diece.

In ogni commessa, che dovrà fare per le sole cause civili sopra i Processi, grana diece.

Per tutte le soscrizioni de' Decreti, compreso l' Esecutorio per la incusa dell' obbligo presso gli Atti, grana diece, senza poter pretendere altro.

CAVSE CRIMINALI.

Per tutti gli Atti di Diligenze, Informativo Fiscale etc., finchè si dà il termine a difesa, ancorchè si facciano ad istanza di Parte, non de-

v'esiger niente: Negli Atti poi a difesa dovrà esigere, cioè

In ogni Decreto, in cui vi è bisogno della mezza firma, grana cinque.

In ogni Scrittura, in cui vi vuole la firma intera, come Provvisioni, grana diece.

Nella formazione dell'esame a difesa, e dell'impinguativo ad istanza di parte, per ogni firma, che dovrà fare, grana cinque.

Per le presentate delle Scritture si osserverà la stessa regola, che si osserva per le cause civili.

Per tutto il dippiù degli altri dritti nella presente Pandetta nè tacitamente, nè espressamente nominati, si debba osservare la Pandetta della Vicaria.

PER LE CAVSE CIVILI.

SCRIVANI.

Per ogni Decreto, in cui vi voglia la mezza firma, grana diece, senza distinzione di somma, o qualità.

Per ogni Provisione, Esecutorio, Mandato di liberazione, Lettere Commessionali, Citazioni per Testimonj, ed altre Scritture, nelle quali vi voglia la firma intera, anche senza distinzione di somma, o qualità di Scrittura, grana venti.

Per l'Esame, quando gli Articoli non siano più di tre, grana diece per Testimonio, quand'oltrepassano il numero di tre sino a cinque, grana venti; sino a dieci, grana trenta; e da diece in poi, grana quaranta per Testimonio, per quanto sia il numero.

Per le Copie estratte, grana cinque a carta; dovendo contare ogni carta versi trentasei: ed oltre a questo, per l'estratta, grana diece.

Per portare il Processo in espedizione, grana diece; per Accesso al Contraddittorio, grana venti: per ogni Atto, o Fede di verità, che formino per ordine de' Ministri, oltre al dritto della copia, grana diece.

Per l'accensione di Candela, e tutti gli Atti di *sub hasta*, grana quaranta, per quanto grande sia la somma.

Pe' Decreti, che s'interporranno in Ruota, niente; giacchè spetta il dritto al Segretario.

Per ogni Accesso fuori Napoli, carlini sedici a dieta.

Per la ricevuta nella percontazione degli Atti, grana diece.

Nella verificazione della Polizza Bancale, del Decreto ordinante l'Informazione, Esame di Testimonj, Decreto per la spedizione dell'Esecutorio, e per la spedizione dell'Esecutoriali, grana trenta.

Pel Decreto, ed Esecutorio per le incuse dell'obbligo presso gli Atti, grana venti, senza poter pretendere altro.

SCRIVANI FISCALI.

Per tutti gli Atti di Diligenze, Informativi Fiscali, finchè si dà il termine a difesa, ancorchè si faccino ad istanza di Parti, non devono esiger niente: Per gli atti a difesa poi dovranno esigere, cioè

Per ogni Decreto, in cui vi sia necessaria la soscrizione dello Scrivano, e pe' quali si richiede la mezza firma, grana diece: E per quello, che vi voglia la firma intera, come Provvisioni etc. grana venti.

Per la formazione dell'Esame a difesa, e dell'impinguativo ad istanza di Parti, compito, che sarà l'Esame, si tasseranno le Diete a ragione di carlini sedici a Dieta, di cinque ore di effettiva fatica, con do-

Digitized by Google

dover cedere a conto dello Scrivano l'Amanuense.

Per le presentate esigeranno colla stessa regola prescritta per le cause civili.

Per dritto di percontatura degli Atti *loco copiae repertorum*, grana diece.

Per tutto il dippiù degli altri dritti nella presente Pandetta nè tacitamente, nè espressamente nominati, nè aboliti, si dovrà osservare, tanto per gli Scrivani civili, quanto per gli Scrivani Fiscali il prescritto nella Pandetta della G. C. della Vicaria.

PORTIERI.

Firma della Ruota, grano uno a Scrittura: per le Notifiche dentro Napoli a' Procuratori, grana tre; ai Principali grana sei: per le Notifiche poi fuori Napoli, grana diece a miglio, contando l'andata, e venuta: bensì quando le Parti vogliono far seguire le Notifiche da' Giurati del luogo, non si possa da' Portieri pretendere privativa. Negli atti di esecuzione, quando il Portiere faccia fede di non aver trovato che eseguire, grana diece: facendo l'esecuzione dentro Napoli sino a ducati cinquanta, grana trenta; da ducati cinquanta sino a cento, grana cinquanta, da cento sino a ducento, grana ottanta: e da ducento in poi, duc. uno: oltre all'ajuto dei Birri, secondo il numero, che sarà destinato dal Commessario a ragione di grana dieci l'uno, e grana venti al Capitano.

Per l'Esecuzioni fuori Napoli si pagherà il doppio, oltre il dritto di viatico di un carlino a miglio: restando in libertà delle Parti farle eseguire dalle Corti locali, senza dritto di privativa.

Per ogni Candela, grana cinque.

BIRRI.

Per le Carcerazioni de' Debitori con Esecutorj fino a ducati cento, grana venti, compreso il Capitano; da ducati cento in poi, grana quaranta, attesoche godono il soldo.

Per qualunque carcerazione di cause criminali, niente.

SIGILLO.

Per dritto di Sigillo per qualunque causa si sia, e per qualunque Scrittura, in cui vi sia di bisogno, a tenore della pratica della Vicaria, grana cinque.

Il Tribunale ordina, che così gli Scrivani, come i Portieri, e Birri, i quali per la menoma parte contravenissero, anche accettando spontanee offerte, alla presente Tariffa, possano essere con un breve appuramento di fatti, a voce, e senza Processo, cassati dal Rollo, senza speranza di poterci più rientrare.

Gli atti per tutte le persone povere debbano farsi da tutti, senza ricevere pagamento veruno: e per togliersi le frodi, quando una Parte creda di esser povera, e non pagar dritti, dovrà il Consigliere Commessario in piedi del memoriale prescrivere l'ordine, che non si esigano. *Dal Tribunale della Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale il dì* 14. *Marzo* 1786. *Gaetano Sanchez de Luna. Giuseppe Caravita. Antonino Brancia. Diego d'Andrea. Luigi de Medici. Vi. da Saverio Mattei Avvoc. Fisc. Salvatore di Giovanni Segr.*

Die 14 Martii 1786. Gaetano Sanchez de Luna.

PRAMMATICA III.

Eodem Rege. In unam hujus civitatis utilitatem nova Tribunali Audientiae generalis Belli, et Regiae domus jurisdictio conceditur.

UNa delle principali Nostre Paterne cure è stata mai sempre quella di render sicura la vita, e gli averi de' Popoli de' Nostri Reali Dominj, coll'ovviare a' delitti, e far amministrare pronta, ed esatta giustizia, onde non si dasse luogo alle violenze, ed a quegli avvenimenti criminosi, che turbano la pace delle famiglie, ed attirano gli effetti della pubblica vendetta: per cui colla nostra autorità somma, e sovrana abbiamo di tempo in tempo promulgato delle Leggi tendenti ad ottenere l'indicato fine. Infatti, poichè si osservava, che in questa popolatissima Capitale, malgrado i provvidi stabilimenti de' Nostri Augusti Predecessori, e la vigilanza de' Magistrati, accadevano negli anni scorsi molteplici misfatti, la punizione de' quali riusciva difficile per varj motivi, e specialmente per la mancanza della conveniente ripartizione de' Quartieri della Città: perciò stimammo di far pubblicare una Legge in data de' 6. Dicembre 1779., colla quale, richiamandosi alla esatta osservanza le antiche Costituzioni, si prescrisse l'accennata ripartizione, e si fissarono le regole sulle funzioni de' Ministri, e del Reggente della Vicaria per conservare nella Città il buon ordine, e la disciplina, eliminarne gli oziosi, e vagabondi, e prevenire, e castigare i giornalieri delitti. Ma siccome si vide in progresso di tempo che questa Legge salutare, o per difetto de' Subalterni esecutori, o per altra cagione, non produceva il pieno effetto ne' siti più cospicui della Città, specialmente in quelli presso del Real Palazzo, e del Castellonuovo: così nel prossimo passato anno ci sembrò cosa opportuna l'aggregare tali Siti alla Giurisdizion Militare, e delegarne il buon governo alla Nostra Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, sulla speranza, ch'essendo questo un Tribunal Militare, e in conseguenza più attivo', e preciso, si sarebbe con maggior facilità ottenuto il desiderat' oggetto della citata Legge. E in verità non siamo Noi stati delusi da tale speranza: imperocchè con somma nostra soddisfazione abbiamo osservato, che in poco tempo, per mezzo de' savj, e celeri provvedimenti dell' Udienza Generale, massimamente del Commessario di detta Giurisdizione, e del Fiscale, siansi veduti i siti della medesima liberati da quei disordini, che deturpavano la dignità di essi, e cagionavano non lieve danno agli onesti Cittadini; e siasi fatta valere la dovuta, e pronta giustizia contro taluni violatori delle leggi, e rei di gravi misfatti. Ora volendo Noi che questa novella Giurisdizione Militare venga mantenuta in quel buon ordine, ed in quella regolar disciplina, di cui fino al presente si sono veduti chiarissimi raggi con soddisfazione de' buoni, e con pubblica utilità; abbiamo risoluto, precedenti le notizie dateci dalla suddetta Udienza Generale per Nostro comando, di formare, e promulgare la presente Legge, colla quale, coerentemente alla citata del 1779., si circoscrivano i limiti della detta Giurisdizione, e si dia la norma all' Udienza circa le sue facoltà per regolarne la polizia, e per la punizione de' delitti, che vi accaderanno. Vogliamo adunque che si esegua quanto sta determinato ne' seguenti articoli.

Regiones hujus Civitatis laudati Tribunalis jurisdictioni nominatim subjectae.

I. Resti unito alla novella Giurisdizione Militare, oltre il Largo del Castellonuovo, ch' è sito immediato

ad

ad una Fortezza, il circuito de' luoghi adjacenti, circoscritto dal Molo, Piazza Francese, Fontana Medina, Sedile di Porto, Strada di San Giacomo, e dilà porzione della Strada di Toledo verso il Real Palazzo. Strada del Gigante fino alla Panatica di Marina da una parte, e Strada di Santo Spirito girando sino al Monte di Dio, e Presidio di Pizzofalcone dall' altra. Tutte queste contrade, da dividersi in sedici porzioni, dovranno dall' Udienza Generale farsi delineare in una distinta Pianta topografica, di cui se ne facciano quattro copie, per osservarsi, ed approvarsi da Noi, e mandarsene una alla Vicaria, ed una alla stessa Udienza, e lasciarsene due negli Archivj delle due Reali Segreterie di Stato, Guerra, e Marina, e di Giustizia, Grazia, e Casa Reale.

Quorum delictorum, criminumque Audientia Generalis, uti competens Judex cognitionem habeat?

II. L' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale sia il Giudice privativo, e abdicativo di qualunque delitto, che da qualsivoglia pagano, o da persona soggetta direttamente ad essa si commettesse dentro i confini della nuova Giurisdizion Militare, esclusa l' ingerenza di ogni altro foro pagano (ordinario, o delegato): ed appartenga alla sua facoltà il trattare quelle vertenze civili passive dei mentovat' individui, abitanti dentro i detti confini, le quali possono decidersi prontamente senza formalità di giudizio: mentre le cause esigenti tal formalità dovranno agitarsi avanti ai Giudici competenti, o alla stessa Udienza, se per la via regolare fossero rimandate alla sua cognizione. Riguardo poi agli affari civili, e criminali delle Persone godenti il foro della Guerra, le quali dimorassero ne' siti della nuova Giurisdizione, o vi delinquissero, si osservi quel che finora si è praticato in forza delle attuali Reali Ordinanze, e de' generali stabilimenti (che non danno all' Udienza Generale alcun'autorità sopra le dette persone): senonchè ne' delitti di complicità tra Militari, e Pagani l' Udienza prenda l' ingenere, faccia relazione ai corrispondenti Capi Militari, ed attenda le risulte per l' ulterior procedimento: regola da valere fino alla prossima pubblicazione della nuova Ordinanza penale; dopo la qual epoca si eseguirà quel che in detta Ordinanza sta distintamente determinato. Ad ogni modo pe' delitti commessi da' Militari il Presidente dovrà darne avviso ai Capi Militari, onde farsi eseguire le Reali Ordinanze, e quel che prescrive la presente Legge su tale proposito.

Certus quidam jurisdictionis militaris Commissarius eligitur.

III. Per tutti gli affari della nuova Giurisdizion Militare vi sia un Commessario fisso nell' Udienza, e continui ad esserlo l' attual Ministro incaricatone, colla dovuta dipendenza da essa, e dal suo Presidente, secondo il prescritto nella Costituzione de' 17. Febbrajo 1786., e la pratica di tutt' i Tribunali Collegiati, e dichiarazioni, che verranno descritte seguentemente in questa Legge.

Cujus, ut et ejusdem Tribunalis Fisci patroni onera describuntur.

IV. Il detto Commessario, e il Fiscale dell' Udienza prendano tutte le informazioni de' delitti indicati nell' Articolo II., facendo uso del rito praticato per l' addietro contro le persone non Militari, giusta la Costituzione de' 17. Febbrajo 1786., fintantochè non sia pubblicata la nuova Ordinanza penale: dopo la qual pubblicazione dovranno indispensabilmente adottare il rito Militare in quella prescritto, come più breve, sicuro, e conducente allo scoprimento della verità. Ed affinchè in un affare di tanta importanza, sopra cui poggia tutto l' edificio de' retti giudizj,

dizj, sia trattato da persone degne, ed abili; rimangano eletti sedici Deputati (già nominati dall' Udienza, ed approvati da Noi in separato Dispaccio) i quali, fra le altre incumbenze, siano da' dett' Inquisitori adoperati nel minuto dettaglio delle informazioni: restando agli Attuarj, e Scrivani la sola ingerenza di Amanuensi, e della legalizzazione degli atti giuridici, ingerenza, che poi dovrà regolarsi colla citata Ordinanza dall' epoca di sua pubblicazione.

Audientia vemel, vel etiam pluries in hebdomade pro rebus militaribus cogatur: ab ejus decretis appellari non possit: habeat privilegia aliis Tribunalibus concessa.

V. L' Udienza Generale in ciascun giorno di Tribunale si applichi, in preferenza di ogni altro affare, a quelli del ramo della nuova Giurisdizion Militare; ed occorrendo, si raduni a tale oggetto più volte straordinariamente nel luogo solito, o in casa del Presidente. Sia inappellabile pe' detti affari, osservando le stesse regole stabilite nella Costituzione de' 17. Febbrajo 1786. per la giudicatura de' delitti commessi da persone non Militari. Ed abbia inoltre nel procedimento, relativamente al suddetto ramo, quelle facoltà, e prerogative straordinarie, che per alcuni gravi misfatti sono annesse ai Tribunali provinciali, ed alla Vicaria Criminale, in forza degli Statuti, e delle Prammatiche del Regno: servata però sempre la forma della nuova Ordinanza dopo la sua pubblicazione.

Ejus Praesidentis, et Commissarii facultates quae?

VI. Considerandosi ormai l' Udienza Generale come Tribunale ordinario pel ramo criminale della nuova Giurisdizion Militare, il Presidente, e il Commessario, rapporto a tal ramo, abbiano quelle facoltà; che il Reggente della Vicaria, e i Giudici di Quartiere godono pel resto della Capitale in vigor della Legge del 1779., ed anche quelle, che la Costituzione de' 17 Febbrajo 1786. concede ad essi Presidente, e Commessario rispettivamente.

Nova Commissarii, et Fisci patroni onera, ut in hoc, et sequenti §.

VII. In conseguenza il Commessario abbia l' autorità di far arrestare i delinquenti (osservando, riguardo all' arresto inflagranti de' gadenti il foro militare, l' Editto del 1784., e le modificazioni, che conterà la nuova Ordinanza); di dar sul momento, colla intelligenza del Fiscale, le provvidenze di giustizia, e di economia, che non ammettono dilazione, o non esigono la cognizione dell' intero Tribunale, lasciando salva al Presidente la superiorità circa tali provvidenze, secondo si pratica col Reggente della Vicaria, e secondo il prescritto della citata Costituzione: ne faccia subito il rapporto allo stesso Presidente: e nel giorno appresso proponga il tutto nell' Udienza, la quale disporrà gli ulteriori provedimenti, che convengano.

Officium Deputatorum recens electorum.

VIII. Il Commessario, ed il Fiscale attendano colla massima vigilanza ad estirpare da' luoghi del a nuova Giurisdizione i facinorosi, e specialmente i ladri, i vagabondi, e le persone di scandalosa prostituzione. Non permettano giammai che vi ritornino i rivenditori di robe vecchie, già sbanditi; e che Francesco Papaterra, ed Angiolo di Cosenza, eliminatine per nostra sovrana disposizione, vi riaprano le loro perniciose botteghe, ricettatrici di gente perduta, ed oziosa. E curino l' esatta osservanza de' Reali ordini circa il non dovere star botteghe di Orefici nella Strada di S. Giacomo.

IX. Ad oggetto di tener purgati i Siti della nuova Giurisdizione da' malvagi, indicati nel precedente Articolo, e da altri delinquenti; i sedici Deputati, alla cui vigilanza saranno affidate le sedici porzioni di tali Siti sotto la dipendenza dell' Udienza Generale, e con particolarità

tà del Presidente, del Commessario, e del Fiscale, tengano un esatto registro (ognuno per la sua porzione) di tutti gl' individui, che vi dimorano, o pervengono ad alloggiarvi, e de' loro ufizj, e mestieri; notando le famiglie di ciascuna casa, e distinguendo questa per via di numeri. Sopra lo stesso registro, e sopra altre notizie corrispondenti debbano il Commessario, ed il Fiscale formarne un registro generale, indicante quel che si è notato da' Deputati, e quanto altro appartiene al pieno conoscimento de' suddett' individui.

Altera Commissarii, & Fisci patroni onera.

X. Inoltre il Commessario, ed il Fiscale da se stessi, e per mezzo de' Deputati, coll' ajuto de' citati Registri, e di altre notizie, procurino di sapere, e rilevar minutamente se ne' Siti della nuova Giurisdizione annidano facinorosi, ladri, vagabondi, e gente scandalosa, e vi pervengono stranieri; esigendone da' Deputati i rapporti in iscritto, e praticando, e facendo praticare tutto ciò, che per l' oggetto di ottenersi le notizie relative a questo, e al precedente Articolo, sta prescritto nella citata Legge del 1779., e con ispecialità circa i rapporti, e le note da darsi da' Capitani di Strada, Capodieci, Parrochi, Locandieri, Trattori, Bigliardieri, Caffettieri, e simili. In conseguenza di che il Commessario, inteso il Fiscale, darà le provvidenze prontuarie di sua facoltà: ne farà rapporto al Presidente: e poi proporrà il tutto nell' Udienza, da cui si farà eseguire quel che viene determinato dalla detta Legge del 1779., e dalle Regie Prammatiche *de Vagabundis, et Erroneis*, e subire nelle forme ai colpevoli, e contravventori le pene comminatevi, esclusa quella della corda, ed esclusa la condanna a servigio militare, il quale è premio, e non pena.

Deputati bini quolibet nocte regiones militari jurisdictioni subjectas lustrare tenentur.

XI. I Deputati, colla dovuta subordinazione all' Udienza, e specialmente al Presidente, al Commessario, ed al Fiscale, abbiano l' incarico di girare, due ogni notte, pe' Siti della Giurisdizione (restandone due di riserva per supplir le mancanze indispensabili degl' incaricati); ed abbiano perciò sotto il loro comando due diverse Partite di Birri della Squadra dell' Udienza, da dividersi in due parti dal Commessario, e dal Fiscale; una delle quali rondi da S. Giacomo fino alla Panatica di Marina, e ne' luoghi adjacenti, e l' altra per lo Largo del Castello fino al Molo, Piazza Francese, e Sedile di Porto. A ciascuna delle due Ronde assista uno Scrivano dell' Udienza per la giuridica legalizzazione degli atti, sotto gli ordini del rispettivo Deputato di Ronda.

Ipsorum nodium, q tanoctu praesre debent, ut in isto, et sequentibus etiam §§.

XII. I detti Deputati veglieranno sulla condotta degli Scrivani, e di ogni altro individuo della Ronda; e se costoro non fossero subordinati, o in altro modo mancassero nel tempo dell' esercizio del proprio impiego rispetto alla Ronda, li manderanno in carcere, dandone parte al Commessario, e al Fiscale. Non faranno ingerire tali Subalterni in qualunque atto giudiziario da farsi nel corso della Ronda, tranne la mera legalizzazione degli atti, come sta fissato per regola generale nell' Artic. IV. E, durante la Ronda, invigileranno alla pubblica quiete, con riparar prontamente ad ogni disordine, ed arrestare i rei inflagranti; usando particolare attenzione nella cattura degli asportatori di arme vietate, affinchè questo reato non s' imputi agl' innocenti.

XIII.

XIII. Nelle prime ore della notte facciano spesse visite nelle Cantine, Osterie, e Trattorie, ed in altri simili luoghi. Facciano diligenziare le persone sospette, prendendo stretto conto di loro condizione, e mestiere. E colla massim' attenzione si applichino contro i ladri, e vagabondi.

XIV. Accadendo alcun grave disordine nel corso della notte, ne avvisino subito il Commessario, e il Fiscale. E nel giorno seguente facciano a costoro il rapporto in iscritto di quanto sia accaduto la notte, ancorchè il rapporto fosse negativo.

XV. Generalmente di tutti gl' inconvenienti, che di giorno, e di notte avvenissero ne' siti della Giurisdizione, e di quel che, a tenore di questa Legge, fosse degno di attenzione, i Deputati facciano i distinti rapporti giornalieri al Commessario, ed al Fiscale: in vista de' quali, il Commessario ne darà pieno conto in iscritto al Presidente, da cui se ne farà a Noi il rapporto per mezzo della Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, come pratica il Reggente della Vicaria per Segretaria di Giustizia negli affari del buon governo del resto della Capitale; e il Fiscale farà le istanze corrispondenti alla sua carica: non tralasciandosi intanto dal Presidente, dal Commessario, e dalla Udienza di dare quelle provvidenze di giustizia, e di economia, che occorrono, e che sono contenute ne' limiti delle rispettive loro facoltà, a norma della Legge del 1779., della Costituzione del 1786., e della presente Legge. Si avverta però che le provvidenze, che in qualunque occasione si dassero dal Presidente, e dal Commessario, non potranno mai estendersi alla frusta, o ad altro gastigo significante: mentre tali punizioni si debbono decretare dall' Udienza nelle forme regolari.

XVI. I Deputati invigilino rispettivamente alla quiete, al buon ordine, ed alla disciplina ne' siti della nuova Giurisdizione, colla dovuta dipendenza dal Presidente, dal Commessario, e dal Fiscale; e somministrino a costoro tutti quei lumi, e mezzi, che conducano all' accennato fine, e a far ben adempire quanto in questa Legge sta ordinato.

XVII. Il Presidente non di rado visiti i Siti della nuova Giurisdizione, di cui ne ha la general Soprantendenza; dando in tal rincontro l'economiche provvidenze di sua facoltà, dirette a togliere gli abusi, e a mantener la quiete, e il buon ordine; con proporre a Noi il conveniente, se bisognassero provvidenze Sovrane.

Vel ipse Praeses aliquando militares regiones lustret.

XVIII. Il Commessario, ed il Fiscale similmente visitino almeno una volta la settimana i Siti suddetti, massimamente le Locande, botteghe di Caffè, Osterie, Cantine, e simili: e il Commessario provveggia sul momento colla sua autorità agl' inconvenienti, che incontri; con darne poi conto al Presidente, e all'Udienza per quel che ulteriormente convenga farsi.

Id semel saltem in hebdomade faciant Commissarius, et Fisci patronus.

XIX. Il Presidente, il Commessario, ed il Fiscale interdicano efficacemente nelle case di chiunque, dentro i confini della nuova Giurisdizione, i giuochi vietati, specialmente in quelle, dove tali giuochi si mantengono come per mestiere: e se ciò riguardasse a persone Militari, il Presidente dia i provvedimenti opportuni, e ne renda conto a Noi per l'ulteriore risoluzione.

Ludi in talibus regionibus interdicantur.

XX.

Expellerum sedes, et officinas.

XX. L'attual posto della Guardia de' Birri dell' Udienza sia trasportato nel largo del Castello: e di giorno v'invigili per torno uno degli Scrivani di essa Udienza; affinchè la detta Guardia (della cui riforma si parla in separato Dispaccio) restandone una porzione conveniente nel nuovo Posto, giri in picciole Partite tutte le contrade della Giurisdizione; accorra dove la necessità lo richiederà, per esercitar le sue funzioni; ed allontani dalle vie della Giurisdizione i facinorosi, e chiunque sia stato servo di pena per condanna, o per concordia qual ladro, o vagabondo, ed anche le donne contravventrici all'obbligo di abitare ne' soli luoghi permessi.

Tamquam fures, vel vagabundi damnati libertate prius ne donentur, quam fuerint ab Audientiae sedibus ejecti.

XXI. Per quest' oggetto le Giurisdizioni, ed Ufficine Militari di Terra, e di Mare della Capitale non permettano che alcun condannato qual ladro, o vagabondo, il quale avesse finito il tempo della pena, sia messo in libertà, se prima non sarà riconosciuto dagli Scrivani, e dalla Squadra dell' Udienza, e registrato colla distinta filiazione nella Mastrodattia di essa. A qual fine le dette Ufficine rimettano all' Udienza Generale le note distinte de' condannati un mese prima del termine della costoro condanna, onde possa eseguirsi il contenuto nel presente Articolo.

Militare Praesidium Audientiae Generali, quandocumque casus occurrerint, brachium auxilii praestet.

XXII. Per sostenere, e proteggere le forze dell' Udienza Generale ne' puri casi urgenti, e momentanei, presterà il braccio forte la Truppa della Guernigione, e particolarmente il Corpo de' Fucilieri di Montagna, qualora ne venisse fissata qualche Partita nella Capitale: dovendo però la Milizia agir sempre militarmente sotto la direzione de' suoi Capi, a norma delle veglianti Regali Ordinanze, e de' generali stabilimenti.

Officium ejus qui est a secretis hujus Tribunalis.

XXIII. Il Segretario dell' Udienza tenga separato registro della scrittura di tutta la dipendenza di questa nuova Giurisdizione: invigili sul Mastrodatti, e sugli Scrivani, perchè si osservi il buon ordine in tale scrittura per la parte, che vi hanno costoro; ed abbia l'obbligo di formar le Consulte, e Rappresentanze, da rassegnarsi a Noi nelle occorrenze dall' Udienza, ed anche separatamente dal Presidente, secondo l'urgenza, relativamente agli affari di detta Giurisdizione. Ed acciocchè il mentovato Segretario possa senza disagio eseguir la sua incumbenza così per gli affari della nuova Giurisdizione, come per tutti gli altri di sua ispezione nell' Udienza Generale, e mantener due Ajutanti; il soldo di venti ducati il mese, fissatogli per pianta nella Costituzione de' 17. Febbrajo 1789.; venga accresciuto a quarantasette ducati mensuali in tutto, secondo si spiega in altro Dispaccio.

Commissario absente, aut infirmo, ejus vices gerat alter è Consiliariis Tribunalis.

XXIV. Accadendo che il Commessario non potess' esercitare la sua incumbenza per grave malattia, o per legittima assenza, ne supplirà le veci un altro de' Consiglieri dell' Udienza, da destinarsi dal Presidente.

Quemodo Deputati seligi queant, quibus spes est ad Togae honores ascendendi.

XXV. In occasione che vacassero i posti di Deputati della nuova Giurisdizione, se ne formerà la Terna dal Presidente, dal Commessario, e dal Fiscale, e si proporrà a Noi per mezzo della Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, onde sceglierisi i più idonei. Dichiariamo intanto che i Deputati eletti, e da eleggersi abbiano ascenso alle Magistrature, che loro possono corrispondere a proporzione del merito, e dell' abilità, da contestarsi da' detti tre Ministri.

XXVI. Il Presidente, in virtù della sua carica, e della sua general Soprantendenza nel governo della nuo-

va Giurisdizione, abbia lo speciale incarico di far esattamente osservare la presente Legge da tutti gl' individui dell' Udienza, e da altri Subordinati; conservando, e facendo conservare quella regolarità, ed unità, ch' è tanto necessaria per la buona, e celere riuscita degli affari: senzachè permetta giammai l' introduzione del minimo abuso.

XXVII. Finalmente comandiamo, che questa Nostra Legge si esegua, e faccia puntualmente eseguire da tutti coloro, a cui appartenga; sotto pena della Nostra Reale indignazione, in caso che taluno vi contravenisse, e sotto altre pene riservate al Nostro arbitrio. Ed affinchè la detta Legge venga a notizia di tutti, e non possa allegarsene causa d' ignoranza, ordiniamo, e vogliamo, che tal Legge si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, del suo Distretto, e de' suoi Casali, e se ne rimettano le copie alle Reali Segreterie, alle Giurisdizioni Militari, alle Reali Ufficine, ai Tribunali, ed a chi altro convenga. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle Nostre Regali arme, riconosciuta dal Nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato del ripartimento di Affari Esteri, Guerra, Marina, e Commercio Marittimo, vista dal Nostro Viceprotonotario, e la sua vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Dato in Napoli ai quattordici Giugno* 1790. FERDINANDO. *Giovanni Acton. Luogo* ✠ *del Sigillo. Vidit Citus Praeses Vice Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 17. Settembre 1790.

Die 14. Junii 1790. Ferdinando.

Eccellentiss. Sign.: In occasione di essersi formata la Legge pel buon governo de' Siti della nuova Giurisdizion Militare, affidato all' Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale, ha ordinato il Re, giusta il parere della medesima, che vestino eletti, ed approvati per Deputati di detta Giurisdizione, colle prerogative espresse nella citata Legge, D. Bartolommeo Mantenga, D. Carlo Tipaldi, D. Diego Ferrigno, D. Ferdinando Pavoli, D. Federigo Villani, D. Francesco Costarini, D. Giacomo Scillitano, D. Giandomenico Carelli, D. Gioseppe Cappelli, D. Gioseppe di Martino, D. Gioseppe Cerulli, D. Gioseppe Santoro, D. Niccola Rossi, D. Niccola Liberatore, D. Pasquale Face, e D. Vito Giordano. Che il soldo del Segretario dell' Udienza Generale D. Salvatore di Giovanni (della cui condotta S. M. è ben soddisfatta in vista de' rapporti avutine dallo stesso Tribunale, e per l' esperienza fattane) da venti ducati mensuali si accresca a quarantasette ducati il mese in tutto, da contarsi da' quattordici Giugno dell' anno corrente; acciocchè possa egli eseguire tutte le incumbenze di sua ispezione nell' Udienza, e mantenere due Ajutanti: e che, riformandosi la Squadra de' Birri dell' Udienza, e i loro soldi, si costituiscano due Squadre, una viva, ed un' altra d' invalidi; la qual seconda dovrà comporsi di parte degli attuali Birri, esser impiegata ne' servigj di poco momento, e finire colla loro morte. Pertanto approva S. M. che la Squadra viva sia composta di un Capitano, due Sottocapitani, un Sostituto, e diece Birri; con assegnarsi il soldo mensuale di diece ducati al Capitano, che sarà Lorenzo lo Mastro; sette ducati per ciascuno ai due Sottocapitani, da proporsi dall' Udienza, ed approvarsi da S. M.; sei ducati al Sostituto, che sarà Gennaro Schioppa; sei ducati per ciascuno a quattro Birri, che saranno Carlo Nicoletti, Gioseppe

tum numero electorum.

Nomina Deputatorum recens ex Advocato-

Tu-

Tutino, Vincenzo Palumbo, e Gioseppe Nicoletti; e cinque ducati per ciascuno a sei' Birri, da nominarsi dall' Udienza, ed approvarsi da S. M. Che la Squadra d' Invalidi sia composta de' seguenti individui della vecchia Squadra, che s' intendano giubilati cogl' infrascritti soldi mensuali; cioè dai Capitani Tommaso Pesce, e Biagio Schioppa, l' uno con nove ducati, e l' altro con otto ducati il mese; e da' Birri Antonio Rosiello, Antonio Bianco, Amodio Auletta, Francesco Graniero, e Stefano Auletta, ciascuno con quattro ducati il mese di soldo: e che resti licenziato il Birro Vincenzo Graniello, sospeso di soldo da gran tempo per sue mancanze. Dichiara in fine S. M. che dal giorno della data del presente Dispaccio cessino gli antichi soldi agl' individui sopra nominati delle due Squadre, e corrano in loro favore i nuovi soldi descritti. Nel Real nome lo comunico a V. E., affinchè l' Udienza Generale lo esegua di sua parte. Palazzo 17. Settembre 1790. Gio: Acton. Eccellentiss. Sign. Generale Pignatelli.

Die 17. Sept. 1790. Gio: Acton.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IV.

FERDINANDO IV. Rege. Privilegium fori militaris manet semper. Si miles sit principalis reus, in foro militari acta conficiuntur, et exemplum ad forum paganum transmittitur, ut contra complices paganos procedatur.

DAlla Real Segreteria di Stato, e Guerra, con viglietto de' 22. scorso Settembre, è stato partecipato a questa di Stato, Giustizia, e Grazia il seguente „ In conseguenza di „ quanto ha riferito il Direttore ge„ nerale di Artiglieria Tenente Co„ lonnello de Torrebruna con sua re„ lazione degli 8. decorso Agosto, ed „ il Generale D. Daniele de Gambs, „ in adempimento de' Reali Ordini, „ con due sue rimostranze de' 20. „ del suddetto mese, e de' 7. dello „ stante relativamente al Foro, che „ debba procedere per la rissa acca„ duta nel giorno 29. Luglio dell' „ anno corrente nella Strada della „ Selleria al Pennino tra l' Artiglie„ re Gaetano Armonte, ed il birro „ di Polizia Michele de Martino, „ nella quale quest' ultimo rimase fe„ rito; Il Re ha risoluto, e vuole, „ che nel riferito fatto dell' Artiglie„ re Armonde si prenda l' informa„ zione dalla giurisdizione Militare, „ la quale debba procedere contro di „ costui, e trasmettere la copia del „ processo alla Polizia per lo proce„ dimento contro del birro di Mar„ tino; e che per regola generale, „ sino a nuov' ordine, nelle cause di „ complicità di Militari, e Pagani „ in Napoli, debba procedere il Fo„ ro, da cui dipende il Reo princi„ pale, colla legge, che se questo „ sarà un Militare, dopo di essersi „ accapata l' informazione dal Tribu„ nale Militare, verrà condannato „ dal medesimo il Reo Militare alla „ pena corrispondente, e restando luo„ go a castigo contro de' Pagani com„ plici, si debba passare la copia del„ l' informazione al Tribunale Paga„ no per condannarlo; e che se il „ Reo principale sarà un Pagano, si „ compilerà l' informazione dal Tri„ bunale ordinario, coll' assistenza di „ un Uffiziale Militare, e sarà con„ dannato il Reo Pagano dal Tribu„ nale medesimo; e restando luogo a „ pena contro de' Militari complici, „ si debba passare la copia dell'infor„ mazione presa al Tribunale Mili„ tare per condannarli. La detta Real „ Segreteria di Giustizia, nel Real „ Nome lo partecipa per via di V.S. „ Illustrissima a cotesta G. C. per „ sua intelligenza, e governo, e per „ l' adempimento „. *Palazzo 3. Ottobre 1801. Emanuele Parisi. Signor* Die 3. Octob. 1801.

Presidente della G. C. Die quinta Octobris 1801. *Exequatur, et legatur in Aulis M. C. Vicariae, imprimatur, et dentur copiae. Guidobaldi. Cenatiempo a Secretis.*

REGALE DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATICA V.

Eodem Rege. Explicatio praecedentis pragmaticae. Si dubitatur miles ne, an paganus sit princ palis reus, forum militare judicat.

LA Real Segreteria di Stato, e Guerra in Real Nome ha comunicato a questa di Giustizia quanto siegue: „In seguito della Sovrana Determinazione del dì 22. del decorso „ Settembre, circa il Foro, che debba procedere nelle cause di complicità di Militari, e Pagani in Napoli; avendo l'Udienza generale di „ Guerra, e Casa Reale, con sua relazione dei 5. del corrente Ottobre „ rassegnato, che il preseritto sistema „ per tali cause potrà produrre che „ per un istesso delitto si prenderà „ cognizione del fatto da due Magistrati diversi, lochè nelle informazioni criminali può cagionare l'incertezza della figura del fatto fiscale, che si possono dare dei casi, „ nei quali per fatto, e per legge si „ trovino Rei egualmente principali, „ uno Militare, e l'altro Pagano, ed „ in tali casi coll'ordinata regola generale non si saprebbe qual Foro „ dovesse procedere; e finalmente che „ nel caso fosse dubbia la definizione „ del Reo principale, si dovrebbe rimettere ad un terzo Magistrato il „ dubbio, per risolverlo, e stabilire „ il Foro competente; il Re in vista ha rescritto che resta inteso; e „ vuole che occorrendo dubbio sulla „ Persona del Reo principale, tale dubbio debba decidersi dal Foro Militare. La suddetta Regal Segreteria „ di Stato, Giustizia, e Grazia nel „ Real Nome, lo partecipa a codesta „ G. C. per sua intelligenza, ed adempimento di sua parte „. *Palazzo* 31. *Ottobre* 1801. *Emanuele Pariisi. Signor Presidente della G. C. Die nona mensis Novembris* 1801. *Imprimatur et dentur copiae. Guidobaldi. Cenatiempo a Secretis.* Die 31. Oct. 1801.

DE

DE OFFICIO BAIVLI.

TIT. CXCIII

PRAMMATICA PRIMA.

Ex Promulgatis anno 1477.

Poena Bajulorum non superet unum augustalem constito de damno saltem per testem, et circa contumacias observent Ritus M. Cur.

STatuimus, quod in damnis datis personaliter, vel cum animalibus, sive ex officio, sive ad denunciam procedat, ad condemnationem procedere non possit, nisi de dictis damnis constet ad minus per unum testem cum juramento inventoris, seu partis per partem damnificatae, nisi forte animalia ipsa pars ipsa in manu habuerit, quo casu stetur dictae partis assertioni cum juramento, et similiter stetur dicto officiali solum, si dicta animalia in- Poena unc. 5. venerit, ad poenam quinque unciarum, applicandarum Camerae Fiscali pro qualibet vice, qua ad condemnationem aliter processerit. Intelligatur damnum dedisse quicunque in possessionibus alienis contra Banna cum animalibus, vel ejus animalia, sine eo pasculare reperta fuerint nec etiam simili poena possit procedere ad exactionem alicujus poenae contra damnum dantes, nisi prius fuerit satisfactum passo.

2. Decernentes, poenam in causis civilibus, coram dicto Bajulo movendis, non posse excedere quantitatem sortis petitae, usque ad quantitatem augustalis, etiam si quantitas petita excederet dictum augustalem, reservato tamen in arbitrio creditoris, si pro minori poena accusare voluerit; ut hactenus extitit consuetum, quam poenam (ut supra dictum est) exigere non possit, nisi postquam creditori satisfactum fuerit. Et si contrafecerit, supradictae poenae quinque unciarum subjaceat.

3. Debeatque dictus Bajulus ad poe- Poena unc. 25. nam 25. unciarum, si contrafecerit, in introitu officii in nostra Camera Summariae comparere, et Sacramentum subire de bene, et juste exercendo officium suum (omni dolo, et fraude cessantibus), ibidemque tunc praesentare debeat Librum ligatum cum chartis per numerum signatis, et in principio cujuslibet chartae sculptum signo Civitatis nostrae Neapolis cum inscriptione tituli in principio dicti libri tali; *Hic est liber mei talis Bajuli, talis anni, praesentatus in eadem Camera, in numero tot chartarum, in quo describentur omnia, et singula agenda durante tempore dicti anni per me, vel Officiales meos.* Sicque debeant Bajuli, et officiales praedicti in dicto libro ordinate scribere de die in diem petitiones, denunciationes, accusationes, citationes, juramenta, et dicta testium, sententias, condemnationes, declarationes, et omnia, et singula acta, quae per eos fieri contigerit, ad poenam supradictam quoties con- Poena eidem. trafactum apparuerit.

4. Nec possit Bajulus ipse ultra Bajulus sit annalis, et causam dicat. annum in dicto officio refirmari, in fine cujus anni debeat syndicari per Electos Civitatis Neapolis, et aliorum locorum, in quibus officium Bajulatus praedicti exercere contigerit per quadraginta dies cum consilio Jurisperiti deputandi. *Et quia vera re-*

la-

Judices sedentes cum Bajulis.

lationem percipimus, quod Nobiles, Judicesque in Civitate Neapolitana, qui cum dictis Bajulis sedere consueverunt, intervenire recusant, propter vilitatem personarum, quae ad dictum officium deputantur; Volumus, et mandamus in dicto officio deputari personas egregias, cum quibus Nobiles Neapolitanos, qui Judices deputabuntur, intervenire non pudeat.

Ritus plures, de quibus R. Tap. lib. 3. juris Regni de contumac.

5. Ritus de eo, qui in Magna Curia Vicariae in contumaciis, et vocationibus eorum, qui contumaces fuerint, observantur, coram dictis Bajulis observari debeant, et aliter tanquam contra contumacem procedi non

Poena unc. 5. possit ad poenam dictarum quinque unciarum suprascriptam.

6. Et ne fraus aliqua fiet in pignoribus capiendis tam per dictos Bajulos, et eorum officiales, quam per quoscunque alios in Civitate Neapolitana, et in quibuscunque aliis locis, nostrae jurisdictioni subjectis; *Volumus, quod quicunque Bajuli, Algazerii, Executores, vel alii Officiales pro exequutionibus ad pignorum captionem devenerint, dicta pignora ordinate scribere debeant de die in diem in duobus quinternis, describendo qualitatem pignoris, quantitatem, pro qua pignus captum fuerit, et a quo, tempus, et locum, unde ceperint; De quibus quinternis singulis tribus mensibus debeant unum assignare in communi, nec possint dicta pignora vendere, nisi citatis dominis dictorum pignorum, et legitimis subbastationibus praecedentibus.* Et publicata fuerunt capitula, leges, et constitutiones in Sacro Regio Consilio penultimo Octobris anno Domini 1477.

Fuerunt publicata capitula, leges, et constitutiones in S. R. C. die penultimo Octob. anno 1477. et fuerunt confirmata die 6. Junii 1518. prag. 2. § 1. de off. Jud.

Et eodem die in Magna Curia Vicariae, et die 2. mensis Novembris ejusdem anni fuerunt bannita per Sedilia dictae Civitatis Neapolitanae, notificando Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Terrarum Dominis, Baronibus, et Universitatibus, ut ad poenam confiscationis omnium bonorum, servare debeant ad unguem, prout cantant. Subscripti sunt propria manu Illustres, et Regii utriusque Juris Doctores, videlicet: Dux Asculi manu propria: Lucas Tozolus Viceprotonotarius utriusque Juris Doctor Regius Consiliarius; Jo: Baptista de Bentivoliis, utriusque Juris Doctor Regius Consiliarius: Bernardinus de Bernardinis Amerinus miles Regens Magnam Curiam Vicariae. Nicolaus Antonius de Montibus utriusque Juris Doctor: Angelus de Riciis, utriusque Juris Doctor Regius Consiliarius: Jo: Antonius Carafa utriusque Juris Doctor: Jacobus Protonobilissimus utriusque Juris Doctor Regius Consiliarius: Andreas Mariconda utriusque Juris Doctor Regius Consiliarius: Paulus Marchesius utriusque Juris Doctor Regius Consiliarius: Petrus Trocta utriusque Juris Doctor Regius Consiliarius: Nicolaus Antonius Orilia utriusque Juris Doctor Judex Magnae Curiae Vicariae: Joannes Andreas de Zoffo utriusque Juris Doctor Judex Magnae Curiae Vicariae: Franciscus de Mastrillis utriusque Juris Doctor Judex Magnae Curiae Vicariae: Leo de Sterionibus utriusque Juris Doctor Judex Magnae Curiae Vicariae: Stephanus de Cajeta utriusque Juris Doctor: Paris de Puteo utriusque J. D. Colutius Mangionus Legum Doctor.

1477. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Bajulus, ejusque conductores se non componant cum dominis animalium inferentium damna in territoriis privatorum, sed cogant eos ad damna praedicta

PErchè per togliere l'abuso, che corre nel Tribunale della Bagliva di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, quale è, che tanto il Baglivo predetto, quanto i suoi affittatori dovendo eseguire la pena contra quegli, i quali co' loro animali

illata reficienda, et ad plenam prout sunt Constitutiones cum per partes Apulieae, et animalia in vineis.

mali fanno danno a' territorj padronati di questa Magnifica, e Fedelissima Città predetta, e suoi territorj, conforme alle Costituzioni del Regno, in cambio d' eseguire per detta pena, contra ogni ragione, e dovere vengono a convenzione co' Padroni di detti animali, da' quali percependo certa somma di danari, li vengono a fidare li danni dati, rimettendo loro anche tutte quelle pene, che potrebbero, e dovrebbero per l' avvenire pagare per tal causa; per ovviare ai danni, e detrimenti, che di continuo possono nascere a' padroni de' detti territorj, a causa che, se detti padroni d' animali ogni volta che incorrono nella pena, la pagassero, si asterrebbero dal fare i detti danni, e non darebbero occasione di farne più, poichè stante detta convenzione sono sicuri non pagar pena, e si viene loro a rimettere il futuro danno; come ancora per quello, che conviene al servizio di S.M. buona amministrazione della giustizia, e beneficio de' suoi audditi, essendo detto abuso tanto pernicioso al detto servizio della predetta Macatà. „ Abbiamo ordinato „ al predetto Magnifico Baglivo di „ detto Tribunale, che rivocando pri„ ma, e facendo rivocare detti ac„ cordi, siccome Noi in vigore del„ l' ordine sopra ciò fattogli, gli ab„ biamo rivocati, non debba da qua „ in avanti, far permettere, che det„ ti Affittatori facciano più di det„ ti accordi: Ma quando occorrerà „ per detti animali farsi danno a' pre„ detti territorj, si abbia da proce„ dere contra de' padroni di quelli, „ conforme è giustizia, sì per l'esa„ zione della pena, come anche per „ lo pagamento de' danni dati". Ci è paruto farvelo intendere, acciocchè occorrendo contravvenzione di detto ordine, possiate attendere all' esecuzione di quello. *Datum Neapoli die ultimo Julii 1588. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Lanasius Proreg. Torres Prosecr. In Curia pro Magna C. V. fol. 35. Alla Vicaria se le fa intendere l' ordine fatto al Baglivo di questa Fedelissima Città.*

Die 31. Julii 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA III.

Instructiones Bajuli Civitatis, et pagorum.

PErchè nel Tribunale della Bagliva di questa Fedelissima Città, e Casali si ritrovano alterati, ed andati in disuso molti ordini concernenti la buona amministrazione di esso, contravenendo anche a quelli, che sono stati dati a tempo delle Reali Visite passate.

Sua Maestà con lettere de' *16.* di Luglio del *1629.* scritte a relazione fattale dallo Spettabile D. Francesco Antonio Alarcon Cavaliere dell' abito di S. Giacomo del Consiglio Reale di Castiglia, al presente Visitator Generale in questo Regno, comanda, che si provvegga in ciò quel che conviene.

E vedutesi dette Reali lettere nel Regio Collateral Consiglio in nostra presenza, con intervento di detto Spettabile Visitator Generale; „ Ci è „ paruto in esecuzione di quel, che „ Sua Maestà comanda, e per bene„ ficio del Pubblico, dichiarar per „ gl' infrascritti capi quello, che con„ viene osservare da qua in avanti „ il detto Tribunale della Bagliva, „ e perciò con voto del detto Regio „ Collateral Consiglio appresso di „ Noi assistente abbiamo fatta la pre„ sente Prammatica *omni tempore va„ litura* sopra la detta osservanza.

Judices sint quinque, et causam dicant in fine anni.

„ 1. Che i Giudici del Tribunale „ della Bagliva sieno cinque; uno „ per ciascuno de' Sedili di questa „ Città, i quali abbiano da usare, „ ed esercitare detto Officio per ter-

mi-

„ mine d'un anno, e non più, e
„ detto anno elasso abbiano da dar
„ sindacato della loro amministrazio-
„ ne; e non dandolo, ordiniamo, che
„ non possano esercitare detto officio
Poena privat. officii, et inhabilitatis arb. „ sotto pena di privazione d'esso,
„ e di essere inabili a qualsivoglia
„ altro per lo tempo, che parrà a
„ Noi, ed al Regio Collateral Con-
„ siglio.

Omnes Ministri simul cantam dicant. „ 2. Che al tempo, quando i det-
„ ti Giudici hanno da dare, o da-
„ ranno detto sindacato, lo diano
„ unitamente l'Affittatore, Assesso-
„ re, Mastro d'Atti, Scrivani, ed
„ altri Ministri del detto Tribunale.

Notarii sint 36. „ 3. Che in detto Tribunale non
„ vi sieno più che 36. Notai, i
„ quali possano, e debbano stipula-
„ re, ed accusare l'obbligazione della
„ detta Bagliva, osservandosi circa
„ questo il decreto lato dal detto
„ Spettabile Visitator Generale sot-
„ to i 2. di Dicembre del 1628.
„ qual è del tenor seguente, *videli-*
„ *cet*.

Decretum Spectabilis Visitat. Generalis. „ En la Ciudad de Napoles à dos
„ dias del mes de Deciembre 1628.
„ anos el Senor D. Francisco An-
„ tonio Alarcon del Consejo de S.M.
„ en el Real de Castilla, y Visita-
„ dor General deste Reyno dixo,
„ que attento, que conforme a las
„ ordenes de S. M. en el Tribunal,
„ y Corte de la Valliva desta Ciudad
„ solo ha de haver 36. Notarios pa-
„ ra recebir, y acusar las obligacio-
„ nes a ella tocantes, y que avien-
„ do reconocido los que avia, se
„ han hallado 111. Notarios, los
„ 35. con patentes originales del
„ Principe de Cole de Anchisi al
„ presente Vaylo, y de sus antece-
„ sores los 29. con copias de paten-
„ tes antiguas, por que las origina-
„ les se havian entregado en la Vi-
„ sita General, que ultimamente se
„ hizo en este Reyno, y los 47.
„ restantes, que usan sin patentes
„ ningunas, solo con un libreto, que
„ el Affitador de la dicha Valliva
„ les entregua, y paraque se hizies-
„ se con mas justificacion la riforma
„ dellos por su Senoria le avisò al
„ dicho Principe de Cole de Anchi-
„ si, y referido para que como pos-
„ seedos de la dicha Valliva nom-
„ brasse el numero de los 36. que
„ le pareciesse, y embiè consentimien-
„ to con Anabrosia Palmerino su
„ Agente, para que fuessen los 35.
„ de las patentes originales, y otro
„ que despues havia venido con que
„ se cumplio al numero de los 36. Y
„ porque conviene se haga la dicha
„ forma, y cumpla lo que S. M.
„ tiene mandado, y que el despacho
„ del dicho Tribunal no cesse, man-
„ dava, y mandò, que los 36. No-
„ tarios, que tienen patentes origi-
„ nales, se le entreguen por el pre-
„ sente servicio, poniendo en ellas,
„ como son del numero de los 36.
„ desta reforma, conforme al con-
„ sentimiento del dicho Principe, y
„ desde luego reformava, y reformò
„ los otros 75. Notarios, que han
„ usado con dichas copias de paten-
„ tes, y libretos, a los quales se
„ le notifique de aqui adelante non
„ usen, ni reciban las obligaciones,
„ que tocan a la dicha Valliva, y
„ acusaciones dellas, so pena de pri-
„ vacion de officio de Notario, y Poena priv. off. et centass. 500.
„ de 500. ducados a cadauno, que
„ usare en lo tocante a la dicha Val-
„ liva, aplicandolos la mitad para
„ gastos desta Visita, mientras du-
„ ra, y la otra mitad para la Cama-
„ ra de S. M. y despues todo para
„ la dicha Camara, y que se noti-
„ fique al dicho Principe de Cole In locum mortuorum substituantur alii.
„ de Anchisi no nombre mas Nota-
„ rios de los dichos 36. para en esta

„ Ciu-

„ Ciudad, ni sus Burgos, y se al-
„ guno muriere, o se ausentare, en
„ su lugar nombre otro, poniendo
„ en la patente, que se les diere el
„ lugar de quien entra, y como es
Alii non admittantur. „ del numero de los 36. conforme a
„ esta reforma, y tenga particular
„ cuidado, por lo que toca de no
„ consentir, que en la dicha Corte
„ de la Valliva se admitan obliga-
„ ciones, ni accusaciones dellas, si
„ no fueren de los dichos 36. Nota-
„ rios, so la pena reservada a arbi-
Poena declaranda. „ trio de S. M. y para que mejor
„ se cumpla mando, que se notifi-
„ que a los Arrendadores, y perso-
„ nas, que tienen a cargo de exigir,
„ y cobrar las dichas penas, assi a
„ los, que agora son, como a los,
„ que de aqui adelante fueren, que
„ no den, ni consientan dar ningu-
„ nos libretos a ningunos Notarios
„ desta Ciudad, que no fueren del
„ numero de los 36. de la Valliva
„ con ningun color, ni pretexto, ni
„ en otra forma, ni los permitan,
„ ni consienten usar tal officio de
„ Notarios, que recivan ningunas
„ obligaciones, ni acusarlas, ni co-
Conductores, at Judices non admittant obligationes, neque poenas factas ab aliis. Poena centum. 500. et exilii per sex annos, et quadrupli. „ bren ningunas penas de las, que
„ no fueren hechas, y acusadas por
„ los Notarios de los 36. so pena
„ de 500. ducados, y de seys anos
„ de distierro, y que bolveran las
„ penas, que esigeren con el quatro
„ tanto aplicandos en la forma refe-
„ rida, que los Juezes del dicho Tri-
„ bunal, y Corte de la Valliva no
„ admitan ningunas accusaciones, que
„ se hizieren por Notarios, que no
„ fueren del numero de los 36. ni
„ las sentencien, ni determinen, ni
„ en ellas den, ni pronuncien nin-
Poena suspensionis per sex annos, et centum 200. et arbitraria. „ gun ato, so pena de sospension de
„ officio por seys anos, y de cada
„ 200. ducados, aplicandos en la di-
„ cha forma, y de otras penas re-

„ servadas a arbitrio de S. M. " y que lo referido se guarde, y cumpla inviolablemente, y assi lo mandò, y firmò Don Francisco Antonio Alarcon Visitador General. Por mandado del Senor Visitador General Francisco Diaz Secretario. Concuerda con el original, que queda en esta Regia Visita en 19. de Octubre del ano de 1628. se notifique al Principe de Cole de Anchisi, que dizen es Padron de la Valliva de Napoles, y Aniello Monforte, que por ello se administrava dicho officio, y tambien parece haverse notificado a uno para cadauno, por lo que a el toca, guarde el tenor, y forma dello. Francisco Diaz.

Notarius in capite in eadem apotheca possit stipulari. 4. E per maggior dichiarazione di detto decreto „ Ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che se il Notajo capo
„ della Curia sarà nominato dal Pa-
„ drone della Bagliva per uno del
„ numero de' 36. Notai, esso solo
„ di detta Curia possa stipulare, ed
„ accusare l' obbliganze toccanti alla
„ detta Bagliva, e non gli altri No-
„ tai, che assistono in essa sotto le
„ pene, contenute in detto decreto. Poena eadem.

Actuarius antequam deponat officium, rationem dicat. 5. „ Che il Mastro d' atti, che è,
„ o sarà della detta Bagliva, non
„ possa essere rimosso dal detto Of-
„ ficio, nè farsi elezione d' altro in
„ suo luogo, senza che prima dia
„ sindacato della sua amministrazio-
„ ne; e perciò il Padrone della Ba-
„ gliva ne dia prima avviso alle per-
„ sone, a chi tocca il pigliar detto
„ sindacato, perchè accudiscano a pi-
„ gliarlo, e con effetto si pigli.

Actuarius quatuor habeat Scribas, at cum regesto, et repertorio exhibeat scripturas coram Judice successore. 6. „ Che il Mastro d' atti non
„ possa tenere in suo officio più che
„ quattro Scrivani, e che tutte le
„ scritture, e processi toccanti alla
„ detta Mastrodattia l' abbia da te-
„ nere con registro, ed inventario,
„ e che quando lascerà l' officio, le

„ consegni coll' istesso inventario, „ che si farà in presenza d' uno de' „ Giudici di detto Tribunale.

Exequutores Tribunalis tantum exequtionibus vacent, et recipiant asses 30 pro salario, data cautione de bene etc.

7. „ Che i Commessarj, che saranno in detto Tribunale, abbiano da occuparsi in far l' esecuzioni toccanti al detto Tribunale, e delle obbligazze, che dipenderanno da esso, i quali, e non altri, le facciano, e non possano ricever più de' tre carlini, che fino adesso si sono loro pagati della pena, che tocca al Padrone della Bagliva, quando si accusa, ed esegue alcuna obbligazza; e 'l carlino, che hanno soluto pigliare, quando carcerano alcuno, che loro si è pagato dall' Arrendatore delle carceri, e dalle parti, non lo possano ricevere, nè pigliare cosa alcuna; quali Commessarj, prima d' entrare ad esercitare le loro commissioni, diano il giuramento, e pleggeria, *de bene, et fideliter exercendo*; conforme alle Prammatiche del Regno.

Pragm. 2. §. 2. de Commiss.

Poenae semel exigantur facta per unam solutionem creditori quamvis adsit fidejussor, vel rei plures rei debendi.

8. „ Che le pene dell' obbligazze, che si accusano nella detta Bagliva, non si possano esigere, se non una volta sola; e questo dopo che sarà interamente stata soddisfatta la parte di tutto il suo credito; il che s' intenda così a rispetto dell' obbligazze de' principali, come de' pleggi; ed a rispetto di un debito, non si possa esigere, se non una sola volta la pena, ancorchè sieno molti gli obbligati, così principali, come anche pleggi.

Elapso biennio poena non exigitur, nisi ut infra.

9. „ Che dell' obbligazze, che si accuseranno per lo Tribunale della Bagliva, passati due anni dal dì dell' accusa, non si possa esigere la pena, se non in caso, che per gli stessi atti, che stanno nel Tribunale, consti chiaramente, che sia finita la lite, e che sia stato soddisfatto il creditore; e quando consterà essere stato soddisfatto il creditore, il Padron della Bagliva abbia sei mesi di tempo dal dì della soddisfazione a ricuperare la pena, i quali elassi non possa più esigerla.

Mandata exequendi subscribantur a Judice.

10. „ Che i mandati di esecuzione, o di pigliare il pegno, s' abbiano da firmare da uno de' Giudici, e senza firma d' esso non si possa eseguire, nè cacciar pegno.

Serventur pragmaticae.

11. E di più delle cose suddette „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che si osservino le Regie Prammatiche *de officio Bajuli*, e tutte le altre toccanti alla buona amministrazione, e buon governo del detto Officio, e le riformazioni della Visita passata, ed anche gl' infrascritti ordini dati per la Regia Camera toccanti al buon governo dell' officio predetto, precedente decreto interposto a' 16. di Novembre del 1573. del tenor seguente, *videlicet*.

Infra centum. tres sine procuratorio mandato quilibet audiatur.

12. „ Che quando alcuno è citato in detta Corte, si debba ammettere per esso qualsivoglia persona, che risponderà, *etiam* senza procura, eccetto però nelle cause da trenta carlini in su.

Poenae a pauperibus moderatè exigantur.

13. „ Che le pene delle contumacie dovute da persone povere non si debbano esigere interamente, ma moderar per lo Baglivo conforme alla qualità delle persone, e stile antico di detta Corte.

Pandecta.

14. E perchè finora non istà determinato, quello che si dee pagare per la stipulazione dell' obbligazze, e spedizione degli esecutorj; per togliere ogni difficoltà „ Vogliamo, ed „ espressamente ordiniamo, che per „ stipulazione di qualsivoglia obbligazza si debbano esigere per lo

„ Ma-

„ Mastro d' Atti, e Notai suddetti „ grana due.

„ Per esecutorio *vigore obligationis* „ *incusatae*, *etiam cum inserta forma* „ *obligationis*, si debbano esigere per „ lo Mastro d' Atti grana cinque.

„ Ed al Giudice di detta Bagliva „ per la firma di detti esecutorj non „ si paghi cosa alcuna.

„ Che il Magnifico Giudice, che „ *pro tempore* sarà di detta Corte, „ non debba esigere cos' alcuna, se „ non interviene nella recezione de' „ testimonj; e circa il modo, quando dovrà intervenire, e quello, che „ dovrà esigere, debba puntualmente „ osservare il Capitolo seguente.

Che nelle cause ordinarie, nelle quali le parti fanno istrumento, intervenga il Giudice alla recezione de' testimonj, s' esiga per detto Giudice, dove interviene per ogni testimonio tornesi cinque.

Ed al Mastro d' Atti per recezione di dette deposizioni tornesi cinque.

Che il Mastro d' Atti nella recezione delle deposizioni de' testimonj nelle cause sommarie debba esigere per ciascuna deposizione tornesi due.

Per ogni proccura, che si fa in detto Tribunale, si debbano pagare al Mastro d' Atti tornesi cinque.

Per presentata di scrittura si paghino al Mastro d' Atti tornesi cinque.

Per *jus* di qualsivoglia decreto tanto diffinitivo, quanto interlocutorio al Mastro d' Atti si paghino grana cinque.

Per risposta, che si fa nel libro, si paghino al Mastro d' Atti grana due, e mezzo.

Per pleggeria si paghino al Mastro d' Atti grana dieci.

Per cartella di scarcerazione si paghino al Mastro d' Atti grana cinque.

Per decreto diffinitivo si paghino al Giudice grana dieci.

Per decreto interloeutorio al Giudice grana cinque.

Che l' esecuzioni, che si faranno per ordine di detta Corte, tanto per la pena, quanto per lo debito in questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, sia lecito consegnarsi *penes tertium*, e quando non si ritrovassero a consegnare, sia lecito porle in potere del Trombetta di detta Corte, senza che le parti vengano gravate a pagamento alcuno; così per la consegnazione al terzo, come al predetto Trombetta.

Che per ciascuna esecuzione, che si fa dentro questa fedelissima Città, si debbano esigere grana cinque, e fuori della Città predetta grana dieci, e non altro.

Che per qualsivoglia referenda, che l' Aguzzino di detta Corte farà, di non aver ritrovato dove eseguire, debba esigere dentro, e fuori questa fedelissima Città tornesi cinque, come è stato anticamente solito osservarsi.

15. Che facendosi esecuzione per la pena della contumacia, e poi occorresse per l' istesso debito, e causa di nuovo condannarsi il debitore, non si debba esigere altra pena: di modo, che per un solo debito, e causa s' esiga una sola pena. Poena semel pro eadem causa exigatur.

16. Che quando per un debito, che sarà meno di carlini quindici, occorresse pagarsi la pena, non essendo conveniente, che quella si uguagli al debito, ma che si pigli in ciò un espediente giusto, fra tanto si ordina, che in questi casi si esiga un terì per la pena predetta. Infra asses 150. poena pit assium 20.

17. A rispetto delle pene per le accuse de' danni dati si ordina, che non si debbano esigere di fatto, ma dopo che la parte accusata sarà stata Poena damni dati, reo condemnato exigatur.

legittimamente condannata in conformità della Regia Prammatica 2. *de officio Bajuli* edita per l' Ill. Conte de Miranda all' ultimo di Luglio 1588.

Mandata ad reluendum notificentur in Civitate, et suburbis, in pagis fiant banna.

18. Che quando si avrà da procedere alla vendita dell' esecuzioni, che si faranno legittimamente, come di sopra, il mandato *ad reluendum* si debba fare in questa fedelissima Città, e suoi Borghi, specificamente ai Padroni di dette esecuzioni, che saranno in questa Città, e suoi Borghi, ed a rispetto de' debitori, che sono ne' Casali, si facciano i Bandi ne' luoghi soliti de' Casali, senza notificare il mandato *ad reluendum in specie*.

19. „ Per tanto ordiniamo, e comandiamo in nome della prefata „ Maestà al Baglivo, Giudici, Notai, Mastro d' Atti, Scrivani, „ Trombetta, Aguzzini, ed altri, „ Officiali a chi spetta di detta Corte, presenti, e futuri, che debba „ ciascun osservare, ed eseguire quello, che di sopra sta ordinato, e

Poena centum sium mille.

„ dichiarato, sotto pena di ducati „ mille.

Ed acciocchè non si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che della presente Prammatica se ne debba affiggere copia non solo ne' Regj Tribunali, ma ancora nella Corte predetta; nella quale se ne debba di continuo tenere Tabella in luogo conveniente, acciocchè da tutti si possa comodamente vedere, e leggere, e si debba anche pubblicare per li luoghi pubblici, soliti, e consueti di questa Città. *Datum Neap. die* 28. *Julii* 1631. *El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia R. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secret. In Pragmaticarum* 1. *fol.* 85.

Die 28. Iulii 1631. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA IV.

Ex originali. Literae excitoriales Curiae Bajuli, etiam ultra summam carolenorum 30. exequantur per Circitores, et servientes M. C. V.

CAROLVS DEI GRATIA REX, *et Regina Mater, Tutrix, et Gubernatrix, etc.* A tutti, e singoli Officiali, e Tribunali del presente Regno maggiori, e minori così Regj, come de' Baroni, e loro Portieri, Agozini, e Seruienti, et signanter alla G. C. della Vicaria, e suoi Esecutori, Seruienti, Agozini, et altri à chi spetta *in solidum* Regij fedeli diletti, la gratia Regia, e buona volontà. Li mesi à dietro per parte dell' Ill. Prencipe di Colle d' Anchise vtile padrone della Corte della Bagliua di questa Città ci fu presentato l' infrascritto memoriale. Eccellentissimo Signore. Il Prencipe di Colle di Anchise vtile padrone del Tribunale, e Corte della Bagliua di Napoli supplicando espone à V. E. come *ab antiquissimo tempore* hà tenuto, e tiene la giurisditione di detto Tribunale, e Corte in virtù d' amplissimi Reali Priuilegj, e prouisioni del qu. Spettabile Reggente Zufia, e decreto del S. Cons. à relatione del qu. Consigliero Antonio de Angelis, di riconoscere tutte le cause Ciuili, *etiam* per qualsiuoglia summa, e quantità di denari, che le parti volontariamente vogliono comparire in detto Tribunale, e Corte della Bagliua, come anco di riconoscere le cause di due augustali, e le cause dependentino da obligationi stipulate *penes acta* di detta Corte dalli Notari Attuarij di quella; E perchè Eccellentissimo Signore trè anni sono in circa per parte del Secretario, e Mastridatti di Vicaria si diede memoriale à V.E. sopra alcuni pretensi, et aerei capi cum reuerentia contro la forma di detti Priuilegij, prouisioni, decreto, e possessione: per lo che per V. E.

fu

fu commessa detta causa allo Spettabile Signore Reggente Galeota, dal quale fu proceduto in detta causa; Al presente Eccellentissimo Signore per parte dell' Affittatore del Sigillo della G. C. della Vicaria per ordine del Signor Proregente di Vicaria sono stati fatti banni, nelli quali inaudito esso supplicante, et in tanto suo pregiuditio si è fatto vn capo, che li Capitanij di Giustizia, e loro seruienti non dessero esecutione all' Essecutorij spediti per detto Tribunale, e Corte della Bagliua eccedentino la summa di due augustali così per polise di Banco, quanto bellettini, et altro. E perchè Eccellentissimo Signore, in detta causa si è proceduto auanti detto Spettabile Sign. Regente Galeota Commissario; Per tanto supplica V. E. resti seruita ordinare, che detto Spettabile Sign. Regente Galeota proceda, et voglia procedere in detta causa in terminis, in quibus reperitur, il tutto lo riceuerà à gratia da V. E. vt Deus, etc. E per Noi inteso detto memoriale, fu ordinato che detto Ill. Duca di Sant' Angelo Regente D. Giacomo Capece Galeota vnite le scritture, et intese le parti ci hauesse fatto del tutto relatione nel Reg. Collat. Cons. et essendosi quella fatta, intese le parti, e riconosciuto ancora il mentionato ordine del qu. Spettabile Regente D. Diego Bernardo de Zufia spedito sotto li 9. di Decembre 1636. continente che detta G. C. della Vicaria non s' intrometta nelle cause dependenti dal detto Tribunale della Bagliua; et anco il sudetto decreto interposto dal Sacro Conseglio sotto li 18. d' Aprile 1640. continente che s' osserui detto ordine del qu. Regente Zufia, e che nelle cause eccedenti due augustali sia lecito alli litiganti quelle attitare così in detta Corte della Bagliua, come in altri Tribunali, doue essi vorranno; E considerato il tutto in detto Regio Collateral Conseglio è stato per Noi interposto lo seguente decreto vz. *In causa Ill. Principis Collis Anchisij vtilis Domini Baiulationis huius fidelissimae Ciuitatis; Die 29. mensis Octobris 1670. Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc. prouidet, decernit, atque mandat, quod pro executione dictorum prouisionum, et decreti, literae exequtoriales Curiae Baiuli, etiam vltra summam carolenorum triginta debitae exequtioni demandentur, non obstante capite septimo banni expediti sub die 17. mensis Maij praesentis anni ad instantiam Affittatoris Regij Sigilli M. C. V. bostuum etc. Galeota Reg. Carrillo Reg. Capiblancus Reg. Ortiz Cortes Reg. Valero Reg. Franciscus Lombardus Regius à mandatis Scriba.* Per esecutione del quale preinserto decreto ci è parso far la presente, con la quale ordinamo, e comandamo à tutti li sopradetti, et à ciascheduno di loro *in solidum*, vnicuique in sua Iurisdictione, che osseruino, et eseguano, et facciano pontualmente osseruare, et eseguire il decreto predetto giusta la sua forma, continenza, e tenore, di maniera che sortisca il suo douuto effetto, atteso tal' è nostra volontà. *Dat. Neap. die 19. Nouembris 1670. El Duque de Segorbe, y de Cardona. Locus ✠ Sigilli. Galeota Regens. Capiblancus Reg. Valero Regens. Carillo Regens. Ortiz Cortes Regens. Lombardus in Pur. 69. fol.* 137.

Die 19. Nov. 1670. El Duque de Segorbe, y de Cardona.

Alli sopradetti V. E. ordina, che osseruino, et eseguano, e facciano pontualmente osseruare, et eseguire il preinserto decreto interposto per l' E. V. e Regio Collaterale Conseglio ad instanza dell' Ill. Prencipe di Colle d' Anchise vtile padrone della

Ba-

Bagliua di questa Città : continente che per esecutione delle sudette prouisioni del qu. Spettabile Regente Zufia, e del sudetto decreto del Sacr. Conseglio se dia esecutione alle lettere esecutoriali spedite da detta Corte della Bagliua, ancorchè siano più della summa di carlini trenta, non ostante il Cap. 7. del sudetto banno emanato dal Regio Consigliero Moscoso Proregente della G. C. della Vicaria, e Delegato del Sigillo di essa ad instanza dell'Affittatore del Sigillo predetto, vt supra.

PRAMMATICA V.

Forma Tribunalis Bajuli hujus Civitatis.

PEr parte de' Poveri, e Miserabili di questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Casali, ci sono stati rappresentati gl' inconvenienti, che in grave lor danno alla giornata si sperimentano nella Corte della Bagliva, per la poca esservanza delle Regie Prammatiche sopra di ciò emanate, ed in particolare di quella pubblicata a' 28. di Luglio 1631. in esecuzione degli ordini Reali, precedente relazione dello Spettabile Visitator Generale di quel tempo, con la quale fu ordinato doversi osservare gl' infrascritti Capi.

Prag. 3. hoc tit.

„ I. *in primis*, che i Giudici del „ Tribunale della Bagliva sieno cinque, uno per ciascheduno de' Sedili di questa Città, i quali debbano esercitar detto Officio per lo „ termine di un anno, e non più, „ e detto anno elasso, debbano dar „ sindacato della loro amministrazione, e non dandolo, non possano „ esercitarlo, sotto pena di privazione d' officio, e d' inabilità a „ qualsivoglia altro per lo tempo, „ che parrà a Noi, ed al Regio „ Collateral Consiglio.

„ II. Che al tempo, che i detti „ Giudici avranno da dare, o daranno detto sindacato, lo diano unitamente l' Affittatore, Assessore, „ Mastro d' Atti, Scrivani, ed altri „ Ministri del detto Tribunale.

„ III. Che in detto Tribunale non „ sieno più che trentasei Notaj, i „ quali possano, e debbano stipulare, „ ed accusare l' obbliganze della Bagliva; osservandosi circa questo il „ decreto del detto Spettabile Visitator Generale de' 21. di Dicembre „ 1628. inserito nella detta Prammatica de' 28. Luglio 1631. Prag. 3. hoc tit.

„ IV. Che se il Notajo capo della Curia sarà nominato dal Padrone della Bagliva per uno del numero de' trentasei Notaj, esso solo di detta Curia possa stipulare, „ ed accusare l' obbliganze toccanti „ alla detta Bagliva, e non gli altri „ Notaj, che assistono in essa, sotto le pene contenute in detto decreto.

„ V. Che il Mastro d' Atti, ch' è, „ o sarà della detta Bagliva, non „ possa essere rimosso dal detto officio, nè farsi elezione d' altro in „ suo luogo, senza che prima sia „ sindacato della sua amministrazione; e perciò il Padrone della Bagliva ne dia prima avviso alle persone, a chi tocca pigliare detto „ sindacato, acciocchè con effetto si „ pigli.

„ VI. Che il Mastro d' Atti non „ possa tenere nel suo officio più „ che quattro Scrivani, e che tutte „ le scritture, e processi toccanti „ alla detta Mastrodattia, l' abbia da „ tenere con registro, ed inventario; „ e che quando lascerà l' Officio, le „ consegni con lo stesso inventario, „ che si farà in presenza di uno de' Giudici di detto Tribunale. Prag. 1. §. 5.

„ VII. Che i Commissarj, che „ saranno in detto Tribunale, abbia-

„ bia-

Digitized by Google

„ biano da occuparsi in fare l' ese-
„ cuzioni toccanti al detto Tribuna-
„ le, i quali, e non altri lo faccia-
„ no, e non possan ricevere più de'
„ tre carlini, che sino adesso si so-
„ no loro pagati dalla pena, che
„ tocca al Padrone della Bagliva,
„ quando si accusa, ed esegue alcu-
„ na obbliganza; ed il carlino, che
„ hanno soluto pigliare, quando car-
„ cerano alcuno, che si è pagato dall'
„ Arrendatore delle Carceri, e delle
„ Parti, non lo possano ricevere, nè
„ pigliare altra cosa. E detti Com-
„ missarj prima di entrare ad eserci-
„ tare le loro commissioni, diano
„ il giuramento, e pleggeria *de be-*
„ *ne, et fideliter exercendo* conforme
„ alle Regie Prammatiche di questo
„ Regno.

„ VIII. Che le pene dell' obbli-
„ ganze, che si accusano nella detta
„ Bagliva, non si possono esigere,
„ se non una sola volta, e questo
„ dopo che sarà stata soddisfatta in-
„ teramente la Parte di tutto il suo
„ credito: e ciò s' intenda così a
„ rispetto dell' obbliganze de' Princi-
„ pali, come de' Pleggi, ed a rispet-
„ to di un debito, non si possa e-
„ sigere, se non una volta sola la
„ pena, ancorchè sieno molti gli ob-
„ bligati, così Principali, come an-
„ che Pleggi.

„ IX. Che per le obbliganze, che
„ si accuseranno per lo Tribunale
„ della Bagliva, passati due anni dal
„ dì dell' accusa, non si possa esige-
„ re la pena, se non in caso, che
„ per gli stessi Atti, che stanno nel
„ Tribunale, consti chiaramente, che
„ sia finita la lite, e che sia stato
„ soddisfatto il Creditore; e quando
„ ciò consterà, il Padrone della Ba-
„ gliva abbia sei mesi di tempo dal
„ dì della soddisfazione, di ricupera-
„ re la pena, i quali elassi, non
„ possa più esigerla.

„ X. Che i mandati di esecuzione,
„ o di pigliare il pegno, si abbiano
„ da firmare da uno de' Giudici, e
„ senza firma di esso non si possa
„ eseguire, nè ritener pegno.

„ XI. Che si osservino le Regie
„ Prammatiche prima, e seconda *de*
„ *Officio Bajuli*, e tutte le altre toc-
„ canti al buon governo, e buona
„ amministrazione del detto Officio,
„ e le Riforme delle Visite passate,
„ ed anche gli ordini dati per lo
„ Tribunale della Regia Camera, per
„ lo buon governo dell' Officio pre-
„ detto, in virtù del decreto inter-
„ posto a' 16. Dicembre 1573.

„ XII. Che quando alcuno è stato
„ citato in detta Corte, si debba
„ ammettere per esso qualunque per-
„ sona, che risponde, anche senza
„ mandato, fuorchè nelle cause di
„ trenta carlini in su.

„ XIII. Che le pene delle Contu-
„ macie dovute da persone povere,
„ non si debbano esigere interamen-
„ te, ma moderarsi per lo Baglivo,
„ conforme alla qualità delle perso-
„ ne, e stile antico di detta Corte.

„ XIV. Che per la stipulazione di
„ qualsivoglia obbliganza si debba
„ esigere per lo Mastro d' Atti, e
„ Notai suddetti, grana due.

„ Per esecutorio *vigore obligatio-*
„ *nis incusatae, etiam cum inserta for-*
„ *ma obligationis*, si debba esigere
„ per lo Mastro d' Atti, grana cin-
„ que.

Ed al Giudice di detta Bagliva per la firma di detti esecutorj non si paghi cosa alcuna.

Che il magnifico Giudice, che *pro tempore* sarà di detta Corte, non debba esigere cosa alcuna, se non interviene nella ricezione de' testimonj, e circa il modo, quando dovrà intervenire, e quello dovrà esigere, deb-

debba puntualmente osservare il capitolo seguente.

Che nelle cause ordinarie, nelle quali le Parti fanno istrumento, intervenga il Giudice alla ricezione de' testimonj, ed esiga per ogni istrumento tornesi cinque.

Ed il Mastro d' Atti per la ricezione di dette deposizioni tornesi cinque.

Che il Mastro d' Atti nella ricezione delle deposizioni de' testimonj nelle cause sommarie, debba esigere per ciascuna deposizione tornesi due.

Per ogni proccura, che si fa in detto Tribunale, si debba pagare al Mastro d' Atti tornesi cinque.

Per presentata di scrittura si paghi al Mastro d' Atti tornesi cinque.

Per lo jus di qualsivoglia Decreto, tanto diffinitivo, quanto interlocutorio, al Mastro d' Atti si paghi grana cinque.

Per risposta, che si fa nel libro, si paghi al Mastro d' Atti grana due, e mezzo.

Per Pleggeria si paghi al Mastro d' Atti grana dieci.

Per Cartella di escarcerazione si paghi al Mastrodatti grana cinque.

Per Decreto diffinitivo si paghi al Giudice grana dieci.

Per decreto interlocutorio al Giudice grana cinque.

Che l' esecuzioni, che si faranno per ordine di detta Corte, tanto per la pena, quanto per lo debito di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, sia lecito consegnarle *penes tertium*, e quando non si trovasse questa persona, sia lecito porle in potere del Trombetta di detta Corte, senza che le Parti sieno gravate di far pagamento alcuno, tanto per la consegnazione ad un Terzo, quanto al riferito Trombetta.

Che per ciascuna esecuzione, che si farà dentro questa Fedelissima Città, si debba esiger grana cinque, e fuori della Città predetta grana dieci, e non altro.

Che per qualsivoglia relazione, che l' Aguzzino di detta Corte farà di non aver ritrovato dove eseguire, debba esigere dentro, e fuori questa Fedelissima Città tornesi cinque, come è stato anticamente solito osservarsi.

„ XV. Che facendosi esecuzione „ per la pena della contumacia, quan- „ do occorresse per lo stesso debito, „ e causa di nuovo condannarsi il „ debitore, non si debba esigere al- „ tra pena: di modo che per un „ solo debito, e causa si esiga una „ sola pena.

„ XVI. Che quando per un debi- „ to, che sarà meno di carlini quin- „ dici, occorresse pagarsi la pena, „ non essendo conveniente, che quel- „ la si uguagli al debito, si ordina, „ che si esiga un terì solamente.

„ XVII. Che a rispetto delle pe- „ ne, per le accuse de' danni dati, „ si ordina, che non si debbano e- „ sigere *de facto*, ma dopo che la „ Parte accusata sarà stata legitti- „ mamente condannata, in confor- „ mità della Regia Prammatica 2. „ *de officio Bajuli* dell' Illustre Con- „ te di Miranda.

„ XVIII. Che quando si avrà da „ procedere alla vendita dell' esecu- „ zioni, che si faranno legittima- „ mente, come di sopra, il manda- „ to *ad reluendum* si debba fare in „ questa Fedelissima Città, e suoi „ Borghi, specificatamente a' Padro- „ ni di dette esecuzioni, che si fa- „ ranno in questa Fedelissima Città, „ e suoi Borghi: ed a rispetto de' „ Debitori, che sono ne' Casali, si „ facciano i Bandi ne' luoghi soliti

„ de'

Digitized by Google

„ de' Casali, senza notificare il man-
„ dato *ad reluendum in specie*.

E perchè detti Capi sono molto giustificati, ed è di sommo pregiudizio, e danno al Pubblico, che non si osservino tutti esattamente „ Rinnoviamo con questa la riferita „ Prammatica, comandando di nuovo quanto in essa si contiene. Però a rispetto del Quinto Capo, „ dichiariamo, che ogni volta, che „ dal Padrone dell'Officio della Bagliva sarà fatta mutazione di Mastro d'Atti, quello prima di pigliare il possesso, debba adempire, „ con dare la solita pleggeria nel „ Tribunale della Regia Camera, *de bene, et fidelitor exercendo, et simul, et semel* il Mastro d'Atti, „ che sarà mutato, *nulla mora postposita*, debba dare il sindacato, e „ per detto effetto il Padrone dell' „ Officio ne dia subito avviso della „ mutazione, alle persone, a chi tocca pigliare detto sindacato, acciocchè senza dilazione alcuna quello „ si dia, con far precedere i dovuti „ Bandi, e notificandosi, che il Mastro d'Atti, che ha finito, sta „ dando il Sindacato, affinchè le persone, che si sentono gravate, possano venire a proporre le loro querele. E per evitare gli altri disordini, che ci sono stati rappresentati, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso „ di Noi assistente, ordiniamo di „ vantaggio, che da oggi in avanti „ tutte le citazioni, che si faranno „ a' principali per decreto di detto „ Tribunale della Bagliva, o sieno „ di persona, o in casa fuori di questa Città, si debbano fare in presenza di due testimonj della strada, che conoscano quello, che si „ cita, e l'Aguzzino, che lo citerà, „ debba riferire anche il nome, e „ cognome di detti testimonj, che si „ troveranno presenti, altrimenti la „ citazione sia nulla, e senza vigore „ alcuno, nè dagli Attuarj, e Scrivani si possa ricevere, nè procedersi ad altro atto. Non intendendo per le dette particolarità prescritte, ed ordinate osservarsi nel „ modo come di sopra nelle citazioni del detto Tribunale della Bagliva, derogare allo stile, ed osservanza, che legittimamente si „ pratica nelle citazioni d'altri Tribunali, ne' quali si procede con „ maggior circospezione, avendo stimato per rimediare alle frodi, che „ frequentemente si sono sin ora praticate nelle dette citazioni della „ Bagliva, prescrivere la forma predetta.

Ed in oltre „ Comandiamo, che „ nelle dette vendite, che si faranno dell'esecuzioni prese per le pene incorse da' contumaci della Bagliva, si osservino tutti gli atti „ legittimi, con intendere il debitore contumace, spedire il mandato *ad reluendum*, col termine almeno di due giorni, e dello stesso modo stabilito nel Cap. 18., „ e conforme sta ordinato praticarsi „ nell'esecuzioni, che si vendono ad „ istanza delle Parti. Ed a rispetto „ della pena di contumacia, nella „ quale incorreranno le persone, che „ legittimamente citate nel modo come di sopra, non compariranno in „ termine, vogliamo, che non si „ possano esigere, se non che alla „ ragione di un grano per carlino „ della somma, per la quale saranno „ citati, che in tutto viene ad essere il diece per cento; pena proporzionata, e simile a quella, che „ sta imposta per la liquidazione de' istrumenti, ed incusa d'obblighanza *penes Acta Magnae Curiae*.

„ Ed acciò gli ordini suddetti, e „ ciascheduno di essi sieno inviola„ bilmente osservati, ordiniamo, e „ commandiamo al Baglivo, e suo „ Luogotenente, o altra persona, *seu* „ Affittatore, ch' esercita l' Officio „ predetto, Giudici, Notai, Mastro „ d' Atti, Scrivano, Trombetta, A„ guzzini, ed altri Officiali, a chi „ spetta della detta Corte presenti, „ e futuri, che non debbano trasgredire gli ordini predetti, ma os„ servarli giusta la loro serie, con„ tenenza, e tenore, sotto le pene„ contenute in detta Regia Pramma„ tica dell' anno 1631., ed anni quat„ tro di esilio *extra Regno*, e perdita de' loro Offici, senza speran„ za d' esser più abilitati all' eserci„ zio di essi ". Ed acciò non si possa allegar causa d' ignoranza, e sieno noti a tutti gli ordini da Noi dati sopra di ciò, vogliamo, che la presente pubblicata che sarà nella forma solita, si scolpisca in un Marmo dentro, e nel frontespizio della detta Corte della Bagliva, dove meglio potrà collocarsi, a spese della medesima Corte. *Datum Neap. die 9. mensis Maii 1685. D. Gaspar de Haro, y Guzman. Vidit Carrillo Regens. Vidit Soria Regens. Vidit Miroballus Regens. Vidit Provenzalis Regens. Comus. In Bannor. 2. fol. 135. Longobardus.*

Poena, si intus.

Die 9. Maii 1685. Don Gaspar de Haro, y Guzman.

DE

DE OFFICIO CONSVLATVS MARIS, ET TERRAE

ET HIS,

QVAE SVO MAGISTRATVI INCVMBVNT

TIT. CXCIV

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO BORBONIO Rege. Consulatus maris, et terrae constituitur a summo Magistratu Commercii, Rege imperante, veteri Consulatu maris abrogato.

L'Amministrazione di una pronta, e spedita giustizia a tutti coloro così Cittadini, come Stranieri, i quali attendono al Commercio, è stata da noi riconosciuta in tal guisa necessaria per far fiorire in questo nostro fedelissimo Regno di Napoli il traffico, che non solamente vi abbiamo creato, ed eretto un Supremo Magistrato di Commercio, ma per maggiormente facilitare intorno a tal materia il corso della giustizia, abbiamo risoluto, e determinato di creare, ed erigere, come per lo presente Reale Editto creamo, ed erigiamo, in questa nostra fedelissima Città di Napoli, un Consolato di Mare, e di Terra, colle autorità, giurisdizione, e facoltà qui appresso espresse; il quale colle Leggi, e condizioni, che gli prescriviamo, avrà da governarsi, per dare a tutti coloro, che ad esso Consolato ricorreranno, piena, ed intera soddisfazione. Questo Consolato adonque, che per lo presente Reale Editto creamo, e stabiliamo in questa nostra fedelissima Città di Napoli, sarà composto da cinque Consoli, i quali per tutto l'entrante anno 1740. saranno i seguenti soggetti, D. Camillo Santoro, D. Agostino Tipaldi, D. Giusto Vandenevel, D. Antonio Palumbo, e D. Francesco Maria Berio. Da due Giurisconsulti loro Assessori, che parimente serviranno per lo suddetto anno venturo 1740., e saranno cioè, Assessore di Mare D. Dionisio la-Vista; ed Assessore di Terra D. Ignazio Mancini. E questo Consolato nuovamente da noi creato, avrà cura, ed incumbenza di risolvere, e decidere non meno i negozj e litigj spettanti al traffico marittimo, che al terrestre; restando con ciò interamente abolito il Consolato di mare, il quale esisteva in questa fedelissima Città; giacchè il Consolato presente da noi creato, ed eretto, terrà cura così degli affari, e de' negozj marittimi, come de' terrestri.

Consulum nomina.

E per quel che riguarda a' negozj terrestri, la sua giurisdizione si stenderà in tutta questa fedelissima Città, e suoi Borghi, ed in tutto il suo distretto, che viene governato dall'Illustre Reggente della Gran Corte della Vicaria, riserbandoci di ampliare la sua giurisdizione, allorchè daremo le provvidenze generali per tutt' i Consolati, che abbiamo risoluto di stabilire in questo nostro fedelissimo Regno, ed a tenore di quanto per li suddetti altri Consolati da noi ver-

Jurisdictio Consulatus incidit in terminos territorii Praefecti Urbi.

rà regolato, ed ordinato.

Si duo Consules abstint; tres Collegium faciunt.

Avvenendo, che alcuni de' Consoli o per infermità, o per altro grave accidente, non possa assistere nel Tribunale del Consolato, vogliamo, ed ordiniamo, che nel caso dell' assenza di due Consoli, quegli altri tre possano decidere le cause, che saranno loro proposte, e che quando si troveranno radunati nelle ore prescritte cinque, o quattro Consoli, il voto uniforme di tre, sia sufficiente per fare il decreto, o la sentenza. Ma quando non saranno più che tre, il decreto, o la sentenza sia formata per lo concorde voto di due.

Jurisconsulti duo assideant.

Ma conciosiacosachè è assai manifesto, che tal fiata la materia, di cui si tratta nel Consolato, tiene assolutamente bisogno della notizia delle Leggi; perciò abbiamo determinato, che i Consoli vengano nel loro Tribunale assistiti da' due predetti Assessori Giurisconsulti, i quali ad ogni richiesta de' Consoli medesimi, diano il loro voto consultivo, ma non decisivo; l'uno per gli affari marittimi, i quali sono stati a lui assegnati, e l'altro per gli affari terrestri.

Ter in hebdomada Magistratus habeantur, feriatibus dictis non servatis.

In oltre comandiamo, che il predetto Consolato si raduni in tre giorni per ogni settimana, cioè nel Lunedì, nel Merroledì, e nel Venerdì, escludendo solamente questi giorni, quando in essi accadesse festa di precetto, non volendo che sieno obbligati a tener conto delle feste di Corte; anzi comandiamo, che nel caso, che in alcuni di essi predetti giorni accadesse qualche festa di precetto, si debba dagli stessi Consoli destinare per concorrere nel loro Tribunale, od il giorno precedente, od il sussegnente, secondo loro parrà opportuno.

Comandiamo altresì, che i Consoli debbano assistere nel loro Tribunale ne' suddetti tre giorni per tre ore della mattina, e nell' ultima di esse anche gli Assessori, acciò possano, se bisogna, spiegare il loro sentimento su qualche punto legale.

Quolibet mane per tres horas.

Actas ordinem sedendi faciat.

E per togliere ogni lite di precedenza, abbiamo ordinato, e comandato, che i Consoli abbiano la precedenza, ed i primi luoghi a riguardo degli Assessori, e che fra gl' istessi Consoli la maggior' età sia la regola del presedere, e che il più anziano, che precede agli altri, abbia il nome, e titolo di Priore; come altresì degli Assessori il più vecchio segga alla destra de' Consoli.

Infra quinquaginta scutata de lite judicata non provocetur; si trecentum scutatorum fuerit, appellatio datur ad Commercium quoad effectum devolutivum, et non suspensivum, ut dicitur.

In oltre comandiamo, ed ordiniamo, che ove la materia, di cui si litiga innanzi al Consolato, non ecceda, secondo la comune estimazione, cinquanta ducati, in tal caso i decreti, che saranno fatti da' Consoli, non debbano ammettere appellazione alcuna, e dove la suddetta somma non passa i trecento ducati, si ammetta solamente l' appellazione devolutiva al Supremo Magistrato di Commercio, ma non la sospensiva, eseguendosi in tanto la sentenza del Consolato, coll'esigersi cauzione da darsi dalla parte vincitrice; ma quando la somma oltrepassa i trecento ducati; ordiniamo, e comandiamo, che si debba ammettere l' appellazione al Supremo Magistrato, anche sospensiva, in maniera che la causa si debba interamente terminare dal Magistrato Supremo di Commercio.

Omnes lites de Commercio judicet, et de collybistica; ab artificiis abstineat.

Comandiamo ancora, ed ordiniamo, che il Consolato giudichi tutte le cause di Commercio, così interne, come esterne; come ancora le cause spettanti a' cambj, senza però intromettersi in ciò, che riguarda i Consolati delle Arti, non dovendo questo novello Consolato turbare la giu-

Digitized by Google

giurisdizione delle suddette antiche arti.

Judicent Consules sine forma Judicii, sola facti veritate inspecta.

Comandiamo parimente, ed ordiniamo, che i Consoli debbano giudicare *sola facti veritate inspecta*, senz' attendere a tutte le formalità giudiziarie, e perciò in tutti gli affari di picciol momento debbano giudicare a voce, giusta il dettame della sola loro coscienza, e secondo il costume mercantile, e che infino a tanto che non sieno formate le istruzioni, e che non sarà prescritta la maniera, e la forma delle procedure, che dovrà osservare ne' suoi giudizj (il che per ben farsi vi è di bisogno di qualche maturità di tempo) debba il Consolato conformarsi alle pratiche già stabilite, e consuete fra' Mercatanti.

Rationarius, Archivarius, et Secretarius.

Comandiamo di più, che sieno destinati per lo suddetto Consolato un Razionale, che farà similmente l'officio di Segretario e di Archivario, quattro Attitanti, uno de' quali serva per ricevere le pleggerie, due Portieri, ed un Capitano con alquanti Soldati.

Habeatur Consulatus in aedibus Fundaci majoris.

Abbiamo determinato ancora per maggior comodo de' Negozianti così di Terra, come di Mare, che il Consolato della fedelissima Città debba tenere le sue sessioni ne' tre giorni sopra descritti, in uno appartamento della Regia Dogana, che per tale effetto si fa da noi mettere in ordine, ed ove dal Supremo Magistrato del Commercio saranno i Consoli posti in possesso, ed in esercizio delle cariche loro.

De salario provisorum.

E per quel che tocca al soldo dei Consoli, degli Assessori, ed anche a quello degli Officiali del medesimo Consolato, sarà immediatamente da Noi determinato, e stabilito.

E perchè tutto ciò venga a notizia di ognuno, e da niuno si possa allegare causa di averlo ignorato; ingiungiamo al Supremo Magistrato del Commercio di solennemente e colle solite formalità farlo pubblicare in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città; facendo osservare nella pubblicazione le regole, ed i riti in simili occasioni soliti a praticarsi; rendendoci conto di tutto ciò, che intorno allo stabilimento del predetto Consolato, sarà stato regolato, e praticato, ed in testimonio di quanto abbiamo nel presente Editto ordinato, e stabilito, abbiamo comandato, che si spediscano le presenti firmate dalla nostra Real mano, corroborate col suggello delle nostre Reali Armi, e contrassegnate dall' infrascritto nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato, e del Dispaccio di Stato, di Guerra, e di Marina. *Napoli* 28. *Dicembre* 1739. CARLO. *Giuseppe Gioacchino di Montealegre*. Die 28. Dec. 1739.

BANDO.

Edictum pro publicatione a Magistratu Commercii factum.

IN esecuzione dell' ordine di Sua Maestà, in cui viene prescritto al Supremo Magistrato di fare pubblicare il presente Editto di creazione di un Consolato di Terra, e Mare in questa fedelissima Città di Napoli, facciamo emanare dal nostro Supremo Tribunale, il presente Bando; ingiungendo a tutti coloro, a' quali spetta in questa fedelissima Città di Napoli, e distretto, solennemente, e colle solite formalità pubblicarlo, e farlo pubblicare in tutt' i luoghi soliti, e consueti, osservando, e facendo osservare nella pubblicazione le Regole, ed i Riti in simili pubblicazioni solite a praticarsi; ad effetto che da niuno possa allegarsi causa d' ignoranza. *Dato da questo Supremo Magistrato di Commercio a 29. Dicembre 1739. D. Francesco Ventura Pre-* Die 29. Dec. 1739.

Presidente. Il Duca di Termoli. Il Duca di Corigliano. Il Duca di Fragnito. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Matteo de Ferrante. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Battista di Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario. Pubblicata a dì 2. Gennajo 1740.

PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Rationarium Sportularum in Consulatu servandum, Magistratus Commercii tulit.

LA somma clemenza della Maestà del Re nostro Signore, che DIO sempre feliciti, avendo per sollievo, e beneficio di questo suo Regno stabilito ed ordinato, che si formassero i Consolati tanto in questa Capitale, quanto nell'altre Città, Terre, e Luoghi di frequente traffico, ed opportuni alla negoziazione di ciascuna delle dodici Provincie del Regno, acciò per mezzo della pronta, e spedita giustizia sulle materie al traffico appartenenti, venisse il Commercio a fiorire, e mantenervisi per sempre; Degnossi a tal riflesso ancora di commettere a questo Supremo Magistrato di Commercio, che formasse una Tariffa per li diritti degli atti, decreti, sentenze, scritture, ed ogni altra spedizione, che dovran pagarsi, ed esigere ne' suddetti Consolati colla possibile restrizione, e bassamento, acciò i litiganti fossero rilevati, non meno delle soverchie spese, che degl' incomodi. Laonde fattasi per esecuzione di tali veneratissimi Reali ordini la detta Tariffa; ed essendo stata dal Re nostro Signore approvata con Biglietto per Segreteria di Stato, e Guerra in data de' sei del corrente mese di Dicembre; ordinando a questo Magistrato di non solamente far pubblicare, ed inviolabilmente osservare, ed eseguire la detta Tariffa, ma eziandio, che i diritti s' introitassero presso del Regio Percettore destinando, mentre sopra de' medesimi diritti, o sien lucri sarà stabilito soldo fisso a ciascuno, secondo le rispettive cariche, ed officj; quindi è, che facendosi a tutti nota, e manifesta la sopraddetta Tariffa, qual' è del tenor seguente, cioè:

Digitized by Google

Tariffa, o sia Pandetta formata, e stabilita dal Supremo Magistrato del Commercio per li diritti da pagarsi, ed esigersi per gli atti, decreti, sentenze, scritture, ed altre spedizioni, che si faranno da' consolati tanto di questa Capitale, quanto dell' altre Città, Terre, e Luogbi del Regno.

	Consolato, i di cui diritti si deggiono introitare nella Percettoria.	Assessore, i di cui diritti si deggiono introitare nella Percettoria.	Attuante, i di cui diritti si deggiono introitare nella Percettoria.	Sugello, i di cui diritti si deggiono introitare nella Percettoria.
Per presentata di Scrittura, istanza, petizione, memoriale, articoli, o altra che fosse			grana diece	
Per presentata di più Scritture fino al numero di due			grana venti	
Per presentata di tre, o più scritture per una causa in uno stesso tempo			carlini tre	
Per presentata di Testimoniale, ed apertura del medesimo			carlini sei	
Per Proccura *penes acta*			carlini diece	
Per rivocazione di proccura, e nuova costituzione di Proccuratore			grana diece	
Per fede di proccura			grana diece	
Per dichiarazione *penes acta*			grana diece	
Per gli obblighi *penes acta*			grana diece	
Per incusa di ciascun obbligo			grana diece	
Per ciascuna pleggeria di spese			grana diece	
Per ogni accesso da farsi per terra				

	Consolato.	Assessore.	Attuante.	Sugello.
ra fuori Napoli, cercandosi però dalla parte, si paghi per ogni dieta legale . .	carlini trenta	. . . . .	carlini dieci	. . . . .
Per ciascuna provisione *cum inserta forma*	. . . . .	. . . . .	grana venti	grana cinque
Per cercatura di processo, o scrittura d' anni tre a questa parte	. . . . .	. . . . .	grana diece	. . . . .
Più di detti tre anni	. . . . .	. . . . .	grana venti	. . . . .
Per ogn' inibitoria.	grana diece	. . . . .	grana diece	grana diece
Per copia autentica di scrittura di un foglio	. . . . .	. . . . .	grana diece	. . . . .
Per copia autentica di Processo, o di altra scrittura più di un foglio, si debbono pagare	. . . . .	. . . . .	gr. due a carta di righi 22. ciascuna carta.	. . . . .
Per la citazione *ad testes*	. . . . .	. . . . .	grana diece	. . . . .
Per commissione *pro examinandis testibus*	. . . . .	. . . . .	grana diece	. . . . .
Per esame de' testimonj, anche sopra più articoli	. . . . .	. . . . .	grana diece per ciascuno testimonio.	. . . . .
Per ogni firma di qualsivoglia decreto, purchè non sia definitivo	grana diece	gr. diece quando sarà richiesto del suo voto.	grana diece	. . . . .
Per firma di decreto definitivo, o sentenza del Consolato si esiga l' uno per cento	uno per cento	. . . . .	. . . . .	. . . . .

Per

	Consolato.	Assessore.	Attitante.	Sugello.
Per esecutorj, e liberazioni fino a ducati diece			grana diece	grana cinque
Da ducati 10. fino a 50.			grana diece	grana diece
Da ducati 50. fino a 100.			grana venti	grana venti
Da ducati 100. fino a 150.			grana trenta	grana venti
Da ducati 150. fino a 300.			grana 40.	grana trenta
Da ducati 300. *et ultra*			carlini otto	carlini quattro
Per andar a provvedere in casa di uno de' Consoli, od Assessore			grana diece	. . . . .
Per accesso da farsi in mare sopra de' Bastimenti per sequestro, ricognizioni, o altro, sempre che vien dimandato dalla parte, si paghi per ogni dieta legale . . .	carlini trenta		carlini cinque	. . . . .
Per ogni atto di sequestro, consegna, ed obbligo			carlini tre	. . . . .
Per le pleggerie si debba pagare l' uno e mezzo per cento.				
Con avvertenza, che queste pleggerie non correranno a risico, e pericolo del Mastro d'atti; ma le persone, che s' avranno da obbligare, debbon pri-				

	Consolato.	Assessore.	Attitante.	Sugello.
ma proporsi nel Consolato per ordinarsi al Mastro d'atti, che le riceva, conoscendosi dal detto Consolato sufficienti a pagare le pleggerie, che s' offeriscono di fare.				

Perciò col presente Bando ordiniamo, e comandiamo parimente a tutti di qualsivoglia grado, stato, e condizione, che senza la minima interpretazione debbano la riferita Tariffa inviolabilmente, ed esattamente osservare, ed eseguire, per modo che oltra de' diritti stabiliti, e fissati nella medesima Tariffa, niuno ardisca pretendere, dimandare, ed esigere qualsivoglia maggior somma, picciola, o grande che sia, sotto qualsivoglia pretesto, causa, o colore, niuno eccettuato, ancorchè si allegasse d'essere stata pagata spontaneamente; intendendosi colla suddetta Tariffa tolte, abolite, emendate, e corrette tutte le pratiche, i soliti, ed ogni altro, che vi fosse, o che in contrario si potesse addurre per legge, stilo, pandetta, costume, ed altro, i quali tutti restino di niun vigore, e sussistenza, sotto la pena a contravvegnenti della privazione de' loro officj, e cariche, ed altre pene ad arbitrio di questo Supremo Magistrato del Commercio.

Ed acciò venga a notizia di tutti, e niuno possa allegar causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che 'l presente Bando si pubblichi nei luoghi soliti di questa fedelissima Città di Napoli, nella forma consueta, e colla debita relata torni da Noi. *Dato da questo Supremo Magistrato del Commercio a' 22. Dicembre 1739. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Termoli. Il Duca di Corigliano. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Braccaccio. Il Duca di Fragnito. D. Matteo de Ferrante. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Anna Gio: Batista di Vauconlleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 30. Dicembre 1739. Die 22. Dec. 1739.

PRAMMATICA III.

Eodem Rege. Consulatus Maris, et Terrse in quibusque huius Regni Provinciis construitur a Supremo Magistratu Commercii, Rege imperante, veteri Consulatu maris sublato.

DOpo avere col nostro editto dei 28. di Decembre del prossimo passato anno eretto, e stabilito in questa fedelissima Città di Napoli un Consolato di mare, e di terra, perchè alli negozianti così cittadini, come forestieri, i quali quivi attendono al traffico, fosse amministrata una pronta, spedita, ed immediata giustizia, volendo, che tutto il Regno sia a parte, e goda dell' istesso vantaggio, e comodo, che col prefato editto, e stabilito si è procacciato alla sua Capitale, abbiamo determinato di creare, e stabilire, come per le presenti creamo, e stabiliamo un simi-

Digitized by Google

simile Consolato di mare, e di terra nelle infrascritte città, e luoghi. Nella Provincia di Terra di Lavoro, oltre di quello già stabilito in questa sua Capitale, il quale al di più della giurisdizione già attribuitagli, avrà ancora per tutta questa medesima Provincia, in virtù del presente nostro novello editto, tutte quelle altre facoltà, e quella nuova estensione di giurisdizione, che concediamo agli altri Consolati dell' altre Capitali delle Provincie del Regno, ne creamo, e stabiliamo uno in Gaeta. Nella Provincia di Principato citra in Salerno, e Castellamare. Nella Provincia di Principato ultra in Montefusco. Nella Provincia di Basilicata in Matera, e Maratea. Nella Provincia di Calabria citra in Cosenza. Nella Provincia di Calabria ultra in Catanzaro, Cotrone, e Reggio. Nella Provincia di Terra d'Otranto in Lecce, Taranto, e Gallipoli. Nella Provincia di Terra di Bari nella stessa Città di Bari, in Barletta, e Monopoli. Nella Provincia di Capitanata in Lucera, e Manfredonia. Nella Provincia d' Abruzzo citra in Chieti, e nella Provincia d' Abruzzo ultra nell' Aquila.

Ratio praescribitur, qua fieri Consulum electio debet.

Vogliamo, ed ordiniamo, che in ciascuno de' predetti luoghi il Consolato sia composto di tre Consoli, ed un Assessore annali, e di quelli appunto, che saranno da Noi eletti, e nominati, e perciò affin di procedere all'elezione predetta con quella maturità, che richiede l'importanza dell'affare, ordiniamo, e comandiamo alli respettivi Governadori, Sindaci, ed Eletti delle riferite Città, che inteso prima il parere de' negozianti più riguardevoli, e di alquante persone distinte, benestanti, serie, e di riputazione, che respettivamente si troveranno ne' sopradetti luoghi, facciano una nota, o nomina almeno di nove Soggetti (fra' quali, dove potran trovarsi, sia uno, o due locati della dogana di Foggia) da lor creduti capaci d' esser eletti Consoli, ed un' altra simil nota, o nomina di tre giurisconsulti similmente da loro stimati abili ad esercitare l'ufficio di Assessore; e queste così fatte note, o nomine trasmettano al Supremo Magistrato di Commercio da Noi novellamente in questa Capitale stabilito, ed eretto, ed al medesimo Supremo Magistrato ordiniamo, e comandiamo, che esaminate, e discusse in una o più delle sue assemblee le qualità, e condizioni delli così come si è detto nominati Soggetti, esponga a Noi sopra quelli il suo sentimento, e parere, per attendere dalla nostra Real determinazione quegli ordini, che stimeremo a proposito di dare sopra tale assunto.

Eorumdem auctoritas, et jurisdictio.

Li Consoli, ed Assessori, che da Noi saranno eletti, avranno la stessa rispettiva autorità, facoltà, e giurisdizione, e si regoleranno sull'istesso piede del Consolato di Napoli, ed a tenore delle istruzioni, e regole, che con più distinto, e particolare editto da pubblicarsi, e che sarà susseguentemente emanato di nostro Real ordine per lo canale del nostro Supremo Magistrato di Commercio, verranno loro prescritte, e così avranno i Consoli il voto decisivo, e l' Assessore solamente consultivo, ed unicamente allorchè ne sarà richiesto da Consoli, massimamente qualora per terminare, o decidere la materia, di cui si tratta, faccia di mestieri la perizia delle leggi, e del diritto.

Quibus in causis cujusque Consulatus jurisdictio esse possit, vel ne?

Ciascun Consolato avrà la sua giurisdizione in tutte le cause di commercio interno, ed esterno in prima istanza per tutto il distretto soggetto

alla giurisdizione del Governadore del luogo, ove ritrovasi eretto il Consolato, ed anche in prima istanza per tutta la Provincia a riguardo di coloro, li quali, o ne' loro contratti si saranno volontariamente sottoposti alla giudicatura del Consolato; o in qualunque altro tempo di comun consenso dell' attore, e del reo, al medesimo si ricorrerà; siccome ancora per quelle controversie, che nasceranno intorno alle merci esistenti nel distretto di sua giurisdizione.

In seconda istanza procederà il Consolato, che risiede nella Capitale, e per quello riguarda la Provincia di Bari procederà in grado di tal prima appellazione il Consolato residente in Barletta, che viene sostituito alla Capitale di Trani, ove per ora Consolato non si destina, in tutte le cause di commercio interno, ed esterno, che si fossero trattate, agitate, o decise in prima istanza nelle Corti delle Città, e luoghi della Provincia istessa, ove Consolato non risiede, e dove i Baroni hanno il diritto di conoscere le cause in prima istanza. E dove questi conoscono in seconda istanza, procederà il Consolato nelle terze, e così in quarto grado, dove i Baroni hanno ancora le terze istanze.

Si unus è Consulibus abiit, duo Collegium faciunt, eorumque sufragia causam getimunt. De appellatione hanc statuimus. Infra quinquaginta aureos de lite judicata non provocetur, si trecentum scutatorum fuerit, appellatio detur ad Commercium quoad effectum devolutivum, et non suspensivum, ut dicitur. Ubi etiam

Vogliamo, ed ordiniamo, che il voto uniforme di due Consoli basti per decidere, e terminare le cause ancor quando alcun de' tre per legitimo, e non momentaneo, o picciolo impedimento si trovasse assente, ed essendo i due, che rimangono in pari voto, o mancando per ricusazione legitima il terzo, venga in luogo di quel che manca surrogato, o sostituito a dar il suo voto decisivo per questo primo anno l'Assessore, che sarà da Noi eletto di tal Consolato, e negli altri anni in avvenire s'intenda in sua vece surrogato il Console più anziano dell' anno precedente: che dove la roba, di cui si litiga secondo la comune estimazione non ecceda la somma di cinquanta ducati, non si ammetta appellazione: dove ecceda li cinquanta, e non oltrepassi li trecento, si ammetta solamente la devolutiva, e trascendendo li trecento anche la sospensiva, e questa appellazione in tali casi, e con queste dichiarazioni, e distinzioni da tutti i Consolati sudetti s'appartenga al nostro supremo Magistrato del Commercio solamente in questa Capitale eretto, e stabilito privativamente, ed assolutamente ogn'altro Giudice, o Tribunal Supremo di qualunque grado, e dignità sia escluso, e per incompetente riputato; dovendo sempre la parte vincitrice nel caso, che la sentenza, o determinazione de' Consoli abbia la sua esecuzione, e chi succumbe, ed appelli dar la cauzione idonea nel Consolato istesso di restituire, quel, che dal Supremo Magistrato sarà giudicato, che restituir si debba in caso di rittattazione in tutto, o in parte che sia.

Commercii Magistratui praestanda.

Da questa regola vogliamo, che resti eccettuato il caso, in cui si tratti di un caricamento, qualora si accompagnino le seguenti condizioni; Che l'uno costi per lettere, o altrimenti, de' negozianti sia stato invitato dall' altro a mandare, e che sia stato mandato il bastimento per caricare le merci, e che queste esistano nella Città, o luogo, dove il caricamento deve seguire. Che similmente costi del prezzo, o in tutto, o in parte pagato per dette merci da caricarsi secondo la convenzione già fatta, perchè in tal caso ricusando il venditore d' eseguire il pattuito caricamento, quantunque la somma ecceda li docati trecento, l'appellazione

A laudata cautionis praestatione eximuntur casus nonnulli hoc necessit.

ne

ne del venditore condannato da Consoli ad eseguire il predetto convenuto caricamento, abbia solamente l'effetto devolutivo, e non sospensivo, con darsi nell'istesso tempo dall'altra parte idonea cauzione al Soccombente, così per la somma, di cui si litiga, come per li danni, spese, ed interessi, sin a tanto, che dal Supremo Magistrato appellato sarà sovranamente deciso, e terminato il litigio.

Ter in hebdomada, et quolibet mane per tres horas, Magistratus habeatur, festalibus diebus hondquaquam servatis.

Li Consoli dopo che saranno da Noi eletti, e nominati si raduneranno in luogo decente, dove sembrerà loro opportuno, insino a tanto, che sopra le rappresentazioni, che da loro stessi saranno fatte al Supremo Magistrato, e da questo a Noi riferite con suo parere, si darà l'opportuna providenza per la destinazione di un luogo fisso, dove dovrà perpetuamente tenersi il Tribunale del Consolato. In tanto converranno nel luogo, che, come s'è detto, sembrerà loro più opportuno, la mattina del Lunedì, Mercoledì, e Venerdì per lo spazio di tre ore da determinarsi da loro stessi, nell'ultima delle quali assisterà ancora l'Assessore, e così radunati attenderanno alle spedizioni delle cause, ed agli affari, ed in una parola all'esercizio della lor carica, salvo se alli Consoli sembri a proposito di destinare altri giorni, nel qual caso nulla innovino per se stessi, ma ne facciano rappresentazione al supremo Magistrato.

Cadendo in alcuni de' tre giorni sudetti festa di precetto, i Consoli preventivamente destineranno, o il precedente, o il susseguente giorno alla Festa per tener Tribunale, poichè li giorni solo festivi di precetto vogliamo, che esimano i Consoli dall'obbligo di tenerlo.

Il più anziano de' Consoli precederà agli altri col titolo di Priore, e trà gli altri due Consoli dalla stessa anzianità sarà regolata la precedenza, e l'Assessore, sederà nell'ultimo luogo dopo i Consoli, l'ultimo de'quali farà l'ufficio di Percettore delli diritti dal Supremo Magistrato colla nostra autorità descritti, ed ordinati nella tariffa, e l'istesso ultimo Console farà anche l'ufficio di Segretario, dovendo il medesimo, che l'ufficio di Percettore nel Consolato eserciterà, render ogni mese conto al Percettore del Supremo Magistrato: ed inviarli bilancio del prodotto dei diritti delle spedizioni, che a questa Percettoria avranno da trasmettersi, ed introitarsi. Il Suggello però, che di nostro ordine si farà imprimere, e per li Consolati si destinerà, dovrà conservarsi da uno degli attitanti, il quale esigendo i diritti nella tariffa stabiliti per quelle spedizioni, per le quali il Suggello Reale si richiede, consegnerà, ed introiterà infine di ogni settimana al Console Percettore, ed al medesimo renderà conto dell'esazione, che avrà fatta.

Actor ordinem sedendi faciat ubi despor.usarum percep.tione.

Giudicheranno, e procederanno i Consoli in tutte le cause, come s'è detto, di commercio interno, ed esterno, e de' cambj, senza attendere a tutte le formalità, e solennità dalle leggi richieste, ma bensì riguardando alla sola verità del fatto, seguendo il retto dettame della lor coscienza, e conformandosi agl'usi, pratiche, e costumanze universalmente ammesse, e ricevute tra mercatanti; e negl'affari di picciol momento giudicheranno a voce, senza processo; e così vogliamo, che si osservi in sino a tanto, che non sieno formate l'istruzioni, e non sia prescritta la regola, e la maniera da osservarsi ne' loro giudizj.

Omnes lites de commercio Consulatus judicet, et de tesseris, collybisticis sine forma judicii, sed sola facti veritate inspecta.

Ordiniamo inoltre, che ciascun

Con-

Duos quique Consulatus Actuarios habeat: janitorem unum: nuntios ternos ex his, qui Provinciarum Audientiis, aut Gubernatoribus officium praestant suum, quique executionis mandare valeant quae ab eodem Consulatu praescribuntur.

Consolato abbia due Attitanti, uno de' quali riceverà ancora la sicurtà, ed un Portiere, essendosi già a riguardo de' soldi, così de' Consoli, ed Assessore, come Subalterni data la dovuta provvidenza con i nostri Reali dispacci al supremo Magistrato diretti.

E parimente comandiamo alli Presidi delle Provincie, che destinino tre Soldati di quelli, che servono all' Udienza per eseguire gl' ordini dei Consolati stabiliti nelle Capitali delle Provincie medesime. E rispetto agli altri luoghi, dove non si ritrova la Regia Udienza, ordiniamo alli loro respettivi Governadori, che destinino un simil numero di Soldati a disposizione de' Consolati stabiliti nei luoghi del loro governo per far l'esecuzioni ordinate da Consoli, e per ubbidire agli ordini loro.

Causae Locatorum dohanae mense pecudum, quae industriam respiciunt eidem subjectam, ab eadem omnino perimantur. Ceterae, quae licet inter illos agantur, alio tamen spectant, et ex alio originem trahunt, Barones finiant. Ibidem de appellatione cavetur, quod Tribunal Foveae, et Supremum Commercii Magistratum, ut justus.

Ma perchè non conviene, che con questo nuovo stabilimento si alteri, e turbi il sistema, che regola, e mantiene l' industria, e la rendita della dogana di Foggia altrettanto profittevole al nostro Real Patrimonio, che al Regno tutto, ed al pubblico commercio istesso, perciò comandiamo, che in quanto appartiene alle persone de' Sudditi della dogana, ed agli Affittatori delle Terre della medesima comunemente chiamate *Salde*, come altresì all' industrie loro di animali, di lane, di erbaggi, e di vittovaglie, ed ogn' altra cosa, che da quella dogana dipende, non si debba innovare menoma cosa appartenente all' antico loro sistema, e che debbano godere del Foro, e di tutti gli altri privilegj della Dogana, e che dal di lei Tribunale debbano essere giudicate privativamente, secondo sin' ora si è praticato, e che in caso di appellazione debba procedere la Regia Camera della Sommaria, Giudice competente. Per quello che riguarda però gli altri negozj non dipendenti dalla detta Dogana, e che appartengono al pubblico commercio, li quali si fanno dalli locati, non in qualità di locati, ma come semplici Cittadini, si debba osservare lo stesso, che da Noi di sopra in questo nostro Reale Editto si è stabilito per conservare la giurisdizione de' Baroni: sicchè nelle prime istanze, siccome le Corti Baronali han da procedere nelle cause di commercio delli loro Sudditi colle formalità, leggi, e statuti, che per le rappresentazioni del Supremo Magistrato del Commercio, saranno da Noi stabiliti, permettendosi poi l' appellazione alli Consolati, e successivamente al Supremo Magistrato del Commercio; così parimente rispetto a Locati, ed agli altri Sudditi della Dogana, il Tribunale della medesima in Foggia situato, ed i di lei Ufficiali, che tiene per tale effetto in varie Città, e Terre del Regno, ove non risiede Consolato, debbano giudicare in prima istanza colle formalità, leggi, e statuti del Commercio, ed indi per appellazione passar le cause al Supremo Magistrato, senza l' intermezzo del Consolato, non parendo proprio, che il Consolato composto di Soggetti d' inferiore carattere, conosca di ciò, che è stato giudicato da Ministri di maggior grado, che compongono il Tribunale di Foggia, mentre sebbene venissero alcune di dette cause decise da detti Ufficiali di residenza, devono quelle però essere di nuovo rivedute dal Tribunale della Dogana, a cui spetta la stessa giurisdizione del primo grado, secondo si fa per li Baroni, che tengono le prime, seconde, e terze cause, nelle quali benchè intervengano tre decisioni, si considerano però per

una

una sola decisione. Vogliamo però, ed espressamente comandiamo, che se li sudetti Locati, e Sudditi della Dogana, per li negozj da quella non dipendenti si volessero soggettare al Consolato, sia loro pur anche permesso, non ostante, che al presente sia loro proibito il farlo, potendo tal divieto rimanere per li soli negozj proprj della Dogana nella stessa maniera, che a riguardo delli Sudditi delli Baroni si è stabilito. E come che rispetto alle lettere di cambio, ed a contratti, che per mezzo di simili lettere si praticano, siccome prima niun altro Giudice potea prenderne cognizione, se non solo il Commessario generale, o sia Delegato in questa Capitale residente, e solo per gli Locati erasi destinato un Subcommissario in Foggia, il quale era il Presidente Governadore di quella Dogana, e presentemente in vigor di questo e degl' altri nostri precedenti Reali Editti, la cognizione delle cause de' cambj viene anche comunicata, ed appartiene a Consoli, e Consolari in questa Capitale, e nelle Provincie stabiliti, da' quali poi anco al Supremo Magistrato debba appellarsi; perciò in quanto s' appartiene a' Locati suddetti, e Sudditi della Dogana dedotti quei casi di sopra espressi, che o per li contratti, o per le merci, su di cui sorga la controversia, non trattandosi di cose doganali, e sue industrie, dovranno procedere i Consolati istessi; negl' altri casi, ove di lettere di cambio si tratti, per le quali il Governadore della Dogana, come Subcommessario generale ha fin' ora proceduto, continui il medesimo come tale a procedere a riguardo de' Locati istessi, e da lui al Supremo Magistrato del Commercio s' appelli; le quali cose da Noi ordinate, e stabilite, perchè venghino alla notizia di tutti, e perchè da niuno possa pretendersi, ed allegarsi causa, o pretesto di averle ignorate, ordiniamo al Supremo Magistrato di Commercio di far sì, che il presente editto sia colle debite formalità, e sollennità fatto pubblicare in questa Capitale, e per tutto il Regno, e precisamente ne' luoghi da Noi destinati alli sopradescritti venti Consolati, ed in ogn' altro, che dallo stesso Supremo Magistrato sarà stimato opportuno, facendo nella pubblicazione sudetta osservare le regole, riti, e formalità in simili pubblicazioni solite a praticarsi, e rendendo a suo tempo per mezzo della nostra Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, a Noi conto di quanto sarà stato regolato, ed eseguito in ordine a tutti gl' articoli di questo nostro Reale Editto. In testimonio di che, e di quanto di sopra sta espresso, abbiamo ordinato, che si spediscano le presenti firmate dalla nostra Real mano, corroborate col siggillo delle nostre Reali Armi, e contrasegnate dall' infrascritto nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato, e del dispaccio di Stato, di Guerra e Marina. *Napoli 29. Gennajo* 1740. Die 29. Jan. 1740. Carlo.

CARLO. *Giuseppe Giovacchino di Montealegre.*

BANDO.

ESsendosi degnata la Maestà del Re nostro Signore con suo Real Editto de' 29. Gennaro creare, e stabilire venti Consolati in questo Regno nella forma, e maniera nell' istesso Real Editto prescritta, con ordine a questo Supremo Magistrato di farlo pubblicare colle forme solite, e consuete; perciò volendo Noi esguire, com' è dovere, i Sovrani Comandamenti della M. S., facciamo ema-

emanare da questo nostro Supremo Magistrato il presente Bando, ingiungendo a tutti coloro, a quali spetta, di pubblicarlo, e farlo pubblicare coll' usate formalità in tutte le Università di questo Regno, e singolarmente ne' luoghi, dove dal prefato Real Editto vengono stabiliti i Consolati, osservando, e facendo osservare nella pubblicazione sudetta li riti, e le forme solite, e consuete, affinchè venga in notizia di tutti, e da niuno possa pretendersi d' averlo ignorato. *Dato da questo Supremo Magistrato di Commercio il dì primo Febraro* 1740. *D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Termoli. Il Duca di Corigliano. D. Carlo Ruoti. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Anna Gio: Battista di Vaucoulleur Referendario. Il Duca di Fragnito. D. Matteo de Ferrante. D. Pietro Contegna. D. Donato Cangiano. D. Giovanni Ruggiero Secretario.* Pubblicato a dì 5. Febbraro 1740.

Die 1. Febr. 1740. D. Francesco Ventura Presidente.

PRAMMATICA IV.

Ex gratiis concessis anno 1746.

Eodem Rege. Qui, cum suorum Populorum Procuratores regium Aerarium bellicis sumptibus imminutum, jamque impar confi-

PLacet, Consulatus omnes Maris, et Terrae, qui in plurimis oppidis hujus Citerioris Siciliae Regni constituti nuper fuerunt, aboleri: servatis duntaxat duobus Consulibus, per biennia eligendis, in Civitatibus Baruli, Siponti, Crotonis, Callipolis, Rhegii, et Consulatu vetere Neapolitano, qui solas merae Mercaturae Exterioris causas judicent, quae inter Peregrinos, aut inter Civem et Peregrinum locis illis, eorumque districtibus incidant; adhibito, cum quaestio juris exoriatur, Adsessore, Neapoli quidem proprio, alibi vero Judice ordinario, qui Civitati praeest, aut Gubernatoris, qui Doctor sit, nomine, aut Judicis, cujus tamen sententiam sequantur Consules, cum voluerint; ab eorum vero Consulum sententiis appellari Supremum Magistratum Commercii, qui Neapoli est, cujusque jurisdictionem ad illas unas merae Mercaturae Exterioris causas pariter restringi, Placet, quae inter Peregrinos, aut inter Civem, et Peregrinum agitandae sunt, relictis aliis, et restitutis, quae novis legibus huic Magistratui, et Consulibus tributae fuerunt, Judicibus, et Tribunalibus ordinariis; ne idem Supremus Magistratus tractandis illis, quae ad Commercium Exterius directe non pertinent, impediatur, quominus officio suo fungi possit proponendi Nobis, quae pertinent ad Commercium Exterius propagandum, Artificia perficienda, Sodalitia mercatorum conciliandа, Fructus uberrimae Terrae distrahendos, in quam curam volumus, Magistratum illum principaliter incumbere: Denique ob eandem causam Placet, Causas omnes Collegiorum Artificum Iudicibus ordinariis restitui.

mando bello, quo tunc magno cum dolore Europa fere universa conflictabatur, extraordinaria collatione ter centum ducatorum millium juvandum constituerint, novum obsequium nova munificentia afficiendum censuit; annuitque, Consulatus fere omnes Maris, et Terrae, in plurimis oppidis hujus Citerioris Siciliae Regni constitutos aboleri, servatis duntaxat nonnullis.

DE

Digitized by Google

(†) DE OFFICIO DECVRIONVM VRBIS, SIVE SENATVS ANNONAE

T I T. CXCV

(*) PRAMMATICA PRIMA.

Ex gratiis concessis anno 1737.

Privilegium Fori non obstat, ne Decuriones iniquitatem rerum esculentarum animadvertant, vi in fraudem intidant.

ITem supplicano, che a' venditori di cose comestibili non giovi nessuna patente, o protezione per esimergli dalla Giurisdizione degli Eletti di questa Fedelissima Città, per quel che concerne l' Annona, secondo il Capitolo del Rè Ferdinando I. *fol.* 17. *tom.* 1. *Placet*.

PRAMMATICA II.

Ex gratiis concessis an. 1749.

ITem supplicano ec. *Vedi la pram. CIV. tit. De Annona Civitatis Neapolis, et Regni, tom. II. pag.* 149.

(*) PRAMMATICA III.

Fidelitas, et virtus in ordine nobilium splendescere debent. Hinc Rex praefatur de infidelitate, et igna via nobilium, et Curias tollit; novum nobilitatis ordinem substituit.

FERDINANDVS IV. *Per la Grazia di DIO Re delle Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* La nobiltà di ogni ben regolata Monarchia ne forma il più saldo appoggio, ed il miglior sostegno, come il più glorioso lustro, quando ha per base della sua condotta la fedeltà, ed il valore, ed a questi sublimi oggetti debbono unicamente tendere tutte le istituzioni, che rendono nelle Monarchie il corpo dei Nobili distinto, ed illustre tra i differenti ordini dello Stato. Quindi con massima pena dell' animo Nostro abbiamo Noi veduto nelle passate circostanze, che i Sedili, o siano Piazze della Città di Napoli, siano rimaste in una totale indifferenza sulla sorte dello Stato, ed abbiano confidato, ed abbandonato le loro facoltà in mano ad un drappello di giovinastri corrotti, e senza nessuno attaccamento alla causa di DIO, e Nostra, lasciandoli, com' è notorio, attentare i primi alla Nostra Suprema Autorità, senza opporsi all' usurpazione da essi fatta di quella potestà, che il Nostro Vicario Generale unicamente, e legittimamente da Noi teneva. E quantunque gli Eletti, e Deputati, dopo aver già criminosamente di molto oltrepassati i confini delle loro incumbenze, mossi forse da un momento di rimorso, e imbarazzati dalle circostanze, avessero data alle Piazze la di loro rinunzia, queste nondimeno non vollero accettarla, confermando così la rivolta, e la sedizione di essi Eletti, e Deputati, quando che era in libertà delle Piazze di accettar una tale rinunzia, e di scegliere, e proporre coloro, che fossero di un riconosciuto attaccamento alla Religione, ed al Trono. Anzi doveano le Piazze, subito che ravvisarono il trascorso degli Eletti, e Deputati, rivocare ogni facoltà loro concessa, e venire alla

nuova elezione, e proposta di soggetti probi, e fedeli.

Il Nostro Reale Clementissimo Animo è ben lontano dal supporre negl'individui delle Piazze, che avessero essi avuto disegni ostili, e poco attaccamento alla Nostra Real Corona, ma non abbiamo non potuto ravvisare nelle medesime quel vizio intrinseco, che ha scoraggito i buoni, e dato occasione ai cattivi di mal'operare. E' noto, che da lungo tempo i savj e probi Cavalieri poco, o quasi affatto intervenivano nelle unioni de' Sedili, perchè i voti dandosi a testa, e non a famiglia, tutt'i sconsigliati giovani, che la corruzione de' tempi aveva resi peggiori, ed aveva fatti degenerare, formando la gran maggioranza nelle risoluzioni, le scelte soventè non cadevano, che sopra soggetti poco degni, ed erano perciò divenute motivo di scandalo per i buoni, in riguardo alle cabale, che si ordivano, e che infelicemente trionfavano, dirette a procurar gl'impieghi a chi ne faceva solo un oggetto di lucro, o di abuso.

L'aggregazione ugualmente ai Sedili, punto così delicato per una illustre, ed antica Nobiltà, era divenuto il più delle volte un vergognoso traffico, a segno che abbiamo Noi stessi dovuto negli ultimi tempi, consci de' depositi pecuniarj, che si eran fatti a tal'uopo, impedire sì fatte scandalose aggregazioni, giacchè quando la Nobiltà si compra, e non è la ricompensa della fedeltà, e del valore, come il risultato di una serie di generazioni, che nobilmente vivendo nel valore, e nella fedeltà, si sian distinte, cessa la medesima di formare il lustro di una Monarchia, ed il di lei appoggio. E poichè non conviene alla Corona di soffrire fra i Nobili delle istituzioni, che li degradino; ed essendo ben anche Nostro dovere, dopo la riconquista del Regno di Napoli, che coll'ajuto di DIO, le Nostre vittoriose armi hanno fatta, di togliere, e correggere quelle istituzioni viziose, che vi sieno negli Ordini dello Stato, e che non abbiano corrisposto a quei principj di fedeltà inviolabile, che ci sono dovuti, abbiamo creduto necessario di dirigere al loro primiero, ed indispensabile oggetto tali corrotte istituzioni, e perciò abbiamo risoluto di dare una nuova forma alla Nobiltà di Napoli, repristinandone nell'istesso tempo il lustro, e lo splendore.

A questa Nostra determinazione ci ha tanto più spinti quello, che si è ardito motivare, e sostenere in iscritto in difesa degli Eletti, e Deputati delle Piazze, cioè, che queste avessero il privilegio, quando il nemico è ad Aversa, di portargli le chiavi, e sottomettersi a qualunque invasore, come di assumere parte del Governo nell'avvicinarsi il nemico; privilegi assurdi, che non hanno mai esistito, e che non vi è, che la più sfrontata codardia, che possa immaginare. Non essendo pertanto da tollerarsi qualunque istituzione, che ardisca pretendere tali privilegi, perchè sarebbe lo stesso, che autorizzare la codardia, e l'indifferenza pel bene dello Stato, ed il permettere ne' tempi di crise l'anarchia, e l'insubordinazione, perciò per mezzo di questo Nostro Sovrano Editto *in perpetuum* valituro colla Suprema Nostra Potestà, e colla pienezza del dritto, che ci appartiene in virtù della riconquista da Noi fatta della Capitale, e Regno, aboliamo per sempre le Piazze, o siano i Sedili della Città di Napoli, e ne proibiamo le unioni sotto pena di delitto di fellonia contro coloro

loro, che le proccurassero, o le formassero, rivocando, ed annullando a tal effetto ogni legge, capitoli, e concessioni precedentemente alle medesime accordate.

Supremum Tribunal conservator nobilitatis creatur.

In conseguenza aboliamo totalmente il Corpo degli Eletti, o sia il Tribunale di S. Lorenzo, e tutte le altre Deputazioni di Città, riserbandoci di provedere in questo Editto qui appresso al governo degli affari dell' Università della Città di Napoli risperto alle cose di Annona, ed agli altri oggetti, ch' erano diretti dal Tribunale di S. Lorenzo, e dagli altri Tribunali, e Deputazioni di Città, che più sopra abbiamo in perpetuo aboliti.

Creamo quindi un nuovo Tribunale, che si denominerà Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli, il quale sarà composto da un Presidente, e sei Consiglieri presi tra i distinti, e probi Cavalieri, riconosciuti pel loro attaccamento alla Corona, e per le loro massime, e sentimenti di onoratezza; ed al detto Tribunale comandiamo, che si dia il trattamento di *Eccellenza*. Le basi delle incumbenze di questo Supremo Nobilissimo Tribunale saranno di mantener sempre illesa la purità, e distinzione delle famiglie nobili, come di mantener sempre vivi nella Nobiltà i principj di onore, fedeltà, e valore, e di eseguire, preparare, e proporre tutti quegli ordini, che Noi crederemo opportuni di dare per così grandi, ed importantissimi oggetti.

Liber aureus instituitur loco nobilium, qui Curiis erant inscripti, et catalogus aliorum conspicuae nobilitatis urbis, et Regni.

Perciò sarà di sua ispezione, primieramente di conservare un esatto registro di tutte le Famiglie, ch' erano ascritte alle Piazze, o siano Sedili di Napoli, il quale registro verrà chiamato il *Libro d' oro della Nobiltà Napolitana*, riservandoci soltanto Noi colla pienezza della Nostra Potestà, in vista di segnalati servizj, e di riconosciuta antichissima Nobiltà, di aggregare al detto *Libro d' Oro* i più distinti, e benemeriti soggetti, e le di loro famiglie.

Terrà ben anche il detto Tribunale un registro, ma separato di tutte le famiglie, che non erano ascritte ai Sedili, ma che posseggono Feudi almeno da 200. anni in qua; ed inoltre sarà dell' appartenenza di questo Tribunale il tener registro di tutte le Famiglie, che passano l' abito di Malta di giustizia, colla indicazione del tempo, nel quale hanno per la prima volta passato l' abito suddetto, e conserverà un altro registro di tutti i Nobili ascritti ai Sedili chiusi delle Città del Regno, che formano Nobiltà, indicando in libro a parte quelle famiglie, ed individui, ch' essendo della sopramentovata classe, ma non del Libro di oro, siano domiciliati in Napoli.

Quae Tribunali Conservatori nobilitatis incumbunt.

E siccome ci preme infinitamente, che i sentimenti d' onore, che fanno il più bel pregio di un animo nobile, siano inviolabilmente conservati nella Nobiltà, così sarà cura di questo Tribunale di ptendere ispezione di tutti gli affari di onore, che tra i Nobili potessero aver luogo, informandosi severamente di chiunque tra i medesimi avesse potuto mancarvi, e cassando, previa relazione da farsi a Noi, l' individuo della Nobiltà, che vi avrà mancato, sia dal Libro d' oro, se sarà Nobile di quella classe, sia dagli altri registri, se sarà delle altre classi sopramentovate, e dichiarando il medesimo decaduto dagli onori, prerogative, e preminenze del grado, e stampando ogni anno il detto Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà del Regno di Napoli, una nota degl' Individui, che

mai avessero incorsa tale degradazione, ed i soggetti degradati non potranno essere mai più ammessi loro vita durante ai Reali Baciamani, o all' esercizio di qualunque pubblico impiego.

Vogliamo inoltre, che in tutte le decisioni per affari di onore, che il detto Supremo Tribunale farà, abbiano sempre ad intervenirvi, con voto deliberativo, due Uffiziali Generali del Nostro Esercito, che Noi nomineremo a tal effetto.

Terrà il detto Tribunale un altro esatto registro, che si chiamerà *del Merito*, nel quale verranno notate tutte le azioni di fedeltà, di valore, e di attaccamento allo Stato, che i Nobili delle differenti classi avranno fatte, ed ogni anno le pubblicherà colle stampe, essendo Noi fermamente risoluti di non accordare onori, e prerogative, che a quelli tra i Nobili, i quali nell' indicato modo si distingueranno.

Formerà il detto Tribunale un sistema relativamente agli Stemmi, che ciascheduna classe dei Nobili può usare, secondo le ricevute regole, e lo proporrà a Noi, affinchè possa, dopo che Noi lo avremo approvato, pubblicarlo, ed irremisibilmente farlo eseguire.

Universitas civium Neapolitanorum a Decurionibus administretur, quibus nomen Senatus. A Rege quolibet anno eligantur, et quomodo. Quae eis incumbunt.

Creamo, e stabiliamo pel governo degli affari dell' Università di Napoli un Regio Senato, composto da un Presidente, e otto Senatori, i quali eserciteranno nel corso d'un anno le istesse facoltà, che aveva l' abolito Tribunale di S. Lorenzo, e di essi faremo Noi l' elezione, scegliendoli tra i soggetti i più probi, e prendendo il Presidente, e due Senatori dai Nobili del Libro d'oro, due Senatori dai Nobili, che non sono del Libro d'oro, ma che sono degli altri registri, e domiciliati in Napoli, due Senatori dal ceto dei Togati, e due altri Senatori dal ceto dei Negozianti; e siccome vogliamo, che il detto Senato abbia tutta l' autorità convenevole pel disbrigo delle materie di Annona, non solamente uguale, ma maggiore di quella, che aveva il Tribunale di S. Lorenzo, così aboliamo la carica di Prefetto dell' Annona, e l' appello alla Nostra Real Camera di S. Chiara; e vogliamo, che istallato che sarà il Senato, tutte le materie di Annona, che prima dal Tribunale di S. Lorenzo, dalla Corte del Regio Giustiziero, dal Prefetto dell' Annona, e dalla Real Camera di S. Chiara si decidevano, sieno inappellabilmente decise dal Senato suddetto, col voto, e parere nelle materie di giustizia de' due Senatori Togati, riserbandoci Noi in qualche caso straordinario di accordar la revisione nel detto Senato, con Ministri aggiunti.

L' Abito di cerimonia del Senato suddetto sarà *ad instar* di quello della Città di Palermo.

Il Regio Senato in Corpo avrà, come aveva il Tribunale di S. Lorenzo, il trattamento di *Eccellenza*, e le altre prerogative, ed onori, che quello godeva, e sarà ammesso nelle pubbliche funzioni, e Reali Baciamani, colle istesse onorificenze.

Le funzioni di Regio Giustiziero si eserciteranno in giro per lo corso di un mese da tutti i Senatori, i quali proporranno nel Senato le materie più interessanti.

Le funzioni di Eletto del Popolo saranno esercitate da uno dei Senatori Negozianti, un mese per ciascheduno in giro, il quale proporrà tutte le materie di rilievo nel Senato, per decidersi in quello, ed invigilerà attentamente al buon ordine del Mercato, e de' luoghi, e venditori

tori a lui soggetti, come per lo passato, e procederà nelle forme solite, e consuete.

Aedilitae viarum, fontium, et ad vias sternendas de novo creatur, et aediles a Rege eliguntur.

Ricreamo il Tribunale della Fortificazione, Acqua, e Mattonata della Città di Napoli, e vogliamo, che sia composto dal Sopraintendente, come per lo passato, da due Deputati presi dal Libro d'oro, da due Nobili presi dagli altri registri de' domicilianti in Napoli, da un Negoziante, e da un Avvocato, i quali tutti verranno da Noi destinati, ed eserciteranno per un anno le istesse facoltà attribuite per lo passato al detto Tribunale della Fortificazione.

Deputatio pro salute tuenda, Portulanus, Deputatio portulanae retinentur, nova tamen forma, et a Rege eliguntur.

Vogliamo, che il Tribunale della Generale Salute, continui le sue interessanti funzioni, come per l'addietro, e gli diamo soltanto la seguente nuova forma. Sarà esso composto dal Soprantendeate, che avrà le istesse antiche facoltà, e di dodici Deputati, cioè quattro presi tra i Nobili del Libro d'oro, due da quelli, che sono degli altri registri, tre dal ceto de' Negozianti, e tre dal ceto degli Avvocati. Eserciteranno i medesimi, durante il nostro beneplacito, e faranno tutto ciò, che prima dal detto Tribunale di Salute si faceva.

Conserviamo la carica di Portolano, come per lo passato, e lo eleggeremo Noi ogni anno, scegliendolo un anno dai Nobili del Libro d'oro, ed un altro anno dai Nobili degli altri registri.

Conserviamo ben anche la Deputazione dell'Officio suddetto di Regio Portolano, e vogliamo che sia composta, a Nostra elezione, da sei Deputati, cioè due de' Nobili del Libro d'oro, due de' Nobili degli altri registri, e due presi indistintamente dal ceto de' Negozianti, o Avvocati. Vogliamo, che il Primario dei Tavolarj del Sacro Regio Consiglio sia da ora in avanti una persona della facoltà, e ci riserbiamo Noi di nominarlo dopo aver preso i necessarj informi dei talenti, e de' servizj resi dai rispettivi individui della facoltà stessa.

Tutte le altre Deputazioni di Città restano abolite, e risguardo a quelle degli Arrendamenti così detti di Città, alle quali le Piazze nominavano, vogliamo, che il Nostro Luogotenente, e Capitan Generale del Regno di Napoli, e quella Giunta di Governo, ci propongano un piano analogo per l'amministrazione de' medesimi, in conformità dello spirito di questo stabilimento, e degli altri Arrendamenti.

Le opere pie, ch'erano amministrate da talune Piazze continueranno ad essere governate da individui scelti da Noi tra le sole Famiglie, che avevano dritto a tali governi.

Le Famiglie, che avevano solo dritto di essere ammesse al Monistero di Dame di S. Gregorio Armeno, continueranno ad esser sole a godere di quella ammissione.

Decuriones, Aediles, Deputati, Portulanus in Monte Oliveto coeunt.

Il Regio Senato di Napoli, e le Deputazioni, che in questo Nostro Editto abbiamo conservate, si uniranno nel Monistero di Monte Oliveto, che per atto di Nostra Sovrana Munificenza, Noi gli concediamo a tale oggetto. Vogliamo, che il Senato e Deputazioni sieno istallate al primo di ciascun anno, e che i soggetti, che per la prima volta debbono coprirli, ci vengano proposti previ li dovuti esami, e nella forma solita per le altre cariche, dal Nostro Luogotenente del Regno di Napoli, e dalla Giunta di Governo, comandando, che la Regia Deputazione, che attualmente è alla testa dell'Annona della Città di Napoli, con-

continui ad esercitare infino allora le sue funzioni, in quello stesso plausibile modo, che ha finora fatto.

Marchio Vasti, et Piscariae Thomas d'Avalos ob egregiam fidelitatem primus Titulus, et primus Baro declaratur, ut ejusdem familia; et nomen in perpetuum.

E finalmente Tommaso d'Avalos, Marchese del Vasto, e di Pescara, avendo abbandonato tutto per seguitarci in Sicilia, nel tempo della invasione del nemico, ed avendo con ciò rinnovato il glorioso esempio di fedeltà, che l'illustre suo Antenato Alfonso d'Avalos, Marchese del Vasto, dette al Re FERDINANDO II., Nostro Augusto Predecessore, abbiamo Noi risoluto di accordare a questa benemerita Famiglia un costante contrassegno della Sovrana riconoscenza, creando primo Titolo, e primo Barone del Regno di Napoli Tommaso d'Avalos attuale Marchese del Vasto, e di Pescara, e tutti i di lui Primogeniti maschi dal di lui corpo legittimamente discendenti *in perpetuum*; volendo ben anche, che la Nobiltà Napolitana, abbia un monumento perenne della fedeltà usata da questa illustre Famiglia, e della ricompensa ottenutane.

Ed affinchè quanto abbiamo prescritto in questo Nostro Reale Editto firmato di Nostra Real Mano, munito del Nostro Real Sigillo, e roborato della firma dell'infrascritto Nostro Ministro di Stato, pervenga a notizia di tutti, comandiamo che si stampi, e si pubblichi nelle consuete forme nei luoghi soliti della Capitale di Napoli, e delle Provincie del Regno. *Palermo* 25. *Aprile* 1800. FERDINANDO. *Luogo* ✠ *del Sigillo. Francesco Seratti. Vidit de Jorio Pro-Praeses Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 8. Maggio 1800.

Die 25. April. 1800.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IV.

Eodem Rege. Causae omnes, in quibus Decuriones urbis vel agunt, vel conveniuntur, in Regali Camere Sanctae Clarae cognosci debent, praeter quam si de Fisci interesse agitur, quis in Camera Summariae cognoscuntur. Decuriones vero judicent de causis annonae, aliisque ad Aedilitatem pertinentibus. Die 11. Maii 1803.

HA risoluto il Re, e comanda, che le cause tutte così attive, che passive, sulle quali vi è l'interesse del Regio Senato, debbano trattarsi nella Real Camera, eccettuate quelle in cui vi sia l'interesse del Fisco; dacchè queste debbano trattarsi nella Regia Camera; Per le cause poi annonarie, e di economia debba il Senato istesso procedere. Nel Real Nome lo partecipo a V.S. Illustrissima per intelligenza, e regola della Regia Camera. *Palazzo* 11. *Maggio* 1803. *Francesco Seratti. Sig. Marchese Vivenzio.*

Bando da parte del Regio Senato di Napoli,

o sia

(*) PRAMMATICA V.

Eodem Rege. Jurisdictio, et merum imperium usque ad poenas fustigationis, et triremium Senatui competit in fraudatores annonae, prout antea Decurionibus jus erat.

ESsendoci pervenuta Real Carta in data de' 20. dell'andante mese del tenor, che segue:

Eccellentissimo Signore. Il Re per frenare la baldanza de' venditori soggetti all'Annona è venuto in accordare al Regio Senato la istessa facoltà data con Rispaccio de' 7. Dicembre 1779. agli Eletti del passato Tribunale di S. Lorenzo, di punire esemplarmente, e colle pene più esecutive anche di frusta, e di galea i fraudolenti venditori, ed ha dato gli ordini richiesti alla Regia Darsena, ed a chi altro convenga, per ritenere i contraventori a nome del Senato.

Nel

Nel Real Nome la rescrivo a V.E. per intelligenza del Regio Senato, ed in replica di sua Rimostranza sull' assunto de' 14. stante. *Palazzo* 20. *Luglio* 1803. *Eccellentissimo Signore. Francesco Seratti. Sig. Marchese di Ruggiano.*

Perciò in eseguimento della trascritta Sovrana determinazione col presente Bando *omni tempore valituro*, si ordina, e comanda che senza pregiudizio delle pene contenute nelle Regie Prammatiche, e ne' Bandi da tempo in tempo emanati, tutti i venditori di qualunque sorte di commestibili di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti non ardiscano sotto pena di frusta, e di galea, commetter frode, o nella qualità, o nel peso di essi, nè di vender contro le assise. Ed acciocchè il suddetto Real Ordine sia noto a tutti, nè si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' soliti luoghi, e nelle Piazze principali, e colla debita relata torni a noi. *In Monteoliveto li 29. Luglio* 1803. *Il Marchese di Ruggiano. Il Marchese d' Acquaviva. Gio: Battista Sanfelice. Il Marchese di Mantagano. Il Cav. Fra Michele Mirelli. Bernardo Navarro. Michele d' Urso. Pietro Paolo Tramontano. Matteo Moltedo. Segretario.* Die 29. Julii 1803.

FINE DEL TOMO OTTAVO.

Digitized by Google